

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 12

32° anno

16 gennaio 1989

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

### I Comunicazioni

#### Parlamento europeo

Sessione 1988/1989

89/C 12/01

Processo verbale della seduta di lunedì 12 dicembre 1988

*Parte prima: Svolgimento della seduta*

1. Ripresa della sessione .....	1
2. Benvenuto .....	1
3. Comunicazione del presidente .....	1
4. Approvazione del processo verbale .....	2
5. Composizione del Parlamento .....	2
6. Verifica dei poteri .....	2
7. Applicazione del regolamento (articoli 37, 74 e 121) .....	2
8. Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio .....	3
9. Petizioni .....	4
10. Dichiarazioni iscritte nel registro (articolo 65 del regolamento) .....	5
11. Storno di stanziamenti .....	5
12. Competenza delle commissioni .....	5
13. Presentazione di documenti .....	5
14. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio .....	13

Significato dei simboli utilizzati:

- \* : consultazione semplice (una lettura),
- \*\* I : procedura di cooperazione (prima lettura),
- \*\* II : procedura di cooperazione (seconda lettura),
- \*\*\* : parere conforme

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

(segue)

Prezzo: 45,50 ECU

Sommario ( <i>segue</i> )	Pagina
15. Ordine dei lavori .....	14
16. Termine per la presentazione di emendamenti .....	15
17. Tempo di parola .....	15
18. Composizione delle commissioni .....	16
19. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di un deputato (discussione e votazione) .....	16
20. Trasporti di merci su strada (discussione) .....	17
21. Patenti di capitano di nave nel settore della navigazione interna (discussione) .....	17
22. Poste e telecomunicazioni (discussione) .....	17
23. Ordine del giorno della prossima seduta .....	17

*Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento*

Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di un deputato	
Decisione sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare della on. Undine-Uta Bloch von Blotnitz (doc. A 2-266/88) .....	19

89/C 12/02

Processo verbale della seduta di martedì 13 dicembre 1988

*Parte prima: Svolgimento della seduta*

1. Approvazione del processo verbale .....	22
2. Presentazione di documenti .....	22
3. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (annuncio delle proposte di risoluzione presentate) .....	23
4. Decisione sulle richieste di applicazione della procedura d'urgenza .....	23
5. Bilancio generale della Comunità europee per il 1989 (discussione) .....	26
6. Sistema delle risorse proprie della Comunità (discussione) .....	27
TURNO DI VOTAZIONE	
7. Lettera rettificativa n. 1 al progetto di bilancio per il 1989 (votazione) .....	27
8. Politica della messa a riposo delle terre agricole (votazione) .....	28
9. Trasportatori di merci su strada (votazione) * .....	28
10. Patenti di capitano di navi nella navigazione interna (votazione) * .....	28
11. Sistema delle risorse proprie della Comunità (votazione) .....	28
FINE DEL TURNO DI VOTAZIONE	
12. Poste e telecomunicazioni (seguito della discussione) .....	29
13. Discussioni di attualità (elenco degli argomenti iscritti) .....	29
14. Benvenuto .....	30
15. <b>Tempo delle interrogazioni</b> (interrogazioni al Consiglio e ai ministri degli affari esteri)	30
16. Benvenuto .....	31
17. Programma Eurotra (discussione) **I .....	31
18. Programma di ricerca e di tecnologia nel settore dell'aeronautica (discussione) **I ..	32
19. Prodotti cosmetici (discussione) **II .....	32
20. Richiesta di applicazione della procedura d'urgenza .....	32
21. Prodotti alimentari destinati all'alimentazione umana (discussione) **II .....	32
22. Prescrizioni minime di sicurezza e di salute (discussione) **II .....	33
23. Termine per la presentazione di emendamenti .....	33
24. Armonizzazione tecnica e normalizzazione (discussione) .....	33

Sommario ( <i>segue</i> )	Pagina
25. Etichettatura dei prodotti di tabacco (discussione) **I	33
26. Apparecchiature di protezione individuale (discussione) **I	34
27. Politica di concorrenza (discussione)	34
28. Accordo di cooperazione CEE-Paesi arabi del Golfo (discussione)	34
29. Ordine del giorno della prossima seduta	34

*Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento*

1. Lettera rettificativa n. 1 al progetto di bilancio per il 1989	
Lettera rettificativa n. 1 al progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1989 (doc. C 2-227/88)	36
2. Messa a riposo dei terreni negli Stati membri	
Risoluzione sull'attuazione della messa a riposo dei terreni negli Stati membri (risoluzione comune sui doc. B 2-962, 970 e 971/88)	37
3. Trasporti di merci su strada *	
Proposta di direttiva (COM(88) 95 def.) approvata con le seguenti modifiche:	38
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti	
I. la direttiva 74/561/CEE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali	
II. la direttiva 74/562/CEE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali	
III. la direttiva 77/796/CEE per il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli di trasportatore di merci e di trasportatore di persone su strada, che comporta misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento di detti trasportatori (doc. A 2-257/88)	39
4. Patenti di capitano di navi nella navigazione interna *	
Proposta di direttiva (COM(81) 171 def.) approvata con le seguenti modifiche:	40
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione della Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva sul riconoscimento reciproco delle patenti nazionali di capitano di navi addette al trasporto di merci nel settore della navigazione interna (doc. A 2-263/88)	41
5. Sistema delle risorse proprie della Comunità	
Proposta di regolamento (COM(88) 483 def.) approvata con le seguenti modifiche:	42
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento (CECA, CEE, CEEA) recante applicazione della decisione del 24 giugno 1988 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (doc. A 2-284/88)	46

89/C.12/03

Processo verbale della seduta di mercoledì 14 dicembre 1988

*Parte prima: Svolgimento della seduta*

1. Approvazione del processo verbale	51
2. Presentazione di documenti	51
3. Competenza delle commissioni	51
4. Delega alle commissioni del potere deliberante	51
5. Decisione sull'applicazione della procedura d'urgenza	52

(*segue*)

Sommario ( <i>segue</i> )	Pagina
6. Discussioni su problemi di attualità (obiezioni) .....	52
7. Riunione del Consiglio europeo a Rodi — Semestre di attività della presidenza greca (discussione) .....	53
TURNO DI VOTAZIONE	
8. Poste e telecomunicazioni (votazione) .....	54
9. Armonizzazione tecnica e normalizzazione (votazione) .....	56
FINE DEL TURNO DI VOTAZIONE	
10. Comunicazione di una posizione comune del Consiglio .....	56
11. Fondi strutturali (discussione) **II .....	57
12. Uruguay Round (discussione) .....	57
TURNO DI VOTAZIONE	
13. Prodotti cosmetici (votazione) **II .....	58
14. Prodotti alimentari destinati al consumo umano (votazione) **II .....	58
15. Fondi strutturali (votazione) **II .....	59
16. Accordo di cooperazione CEE-Paesi arabi del Golfo (votazione) * .....	59
17. Programma Eurotra (votazione) **I .....	59
18. Programma di ricerca e di tecnologia nel settore dell'aeronautica (votazione) **I ...	60
19. Prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i lavoratori (votazione) **I .....	60
20. Etichettatura dei prodotti del tabacco (votazione) **I .....	61
21. Apparecchiature di protezione individuale (votazione) **I .....	62
FINE DEL TURNO DI VOTAZIONE	
22. Procedura di concertazione .....	63
23. Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio .....	63
24. <b>Tempo delle interrogazioni</b> (interrogazioni alla Commissione) .....	64
25. Comunicazione della Commissione sul seguito dato ai pareri del Parlamento .....	64
26. Uruguay Round .....	65
27. Ordine del giorno della prossima seduta .....	65
 <i>Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento</i>	
1. Poste e telecomunicazioni	
a) Risoluzione sulla necessità di superare la frammentazione nel settore delle telecomunicazioni (doc. A 2-252/88) .....	66
b) Risoluzione sulle poste e telecomunicazioni (doc. A 2-259/88) .....	69
2. Armonizzazione tecnica a normalizzazione	
Risoluzione sulla sicurezza del consumatore nel quadro della nuova strategia della Comunità europea per l'armonizzazione tecnica e la normalizzazione (doc. A 2-267/88) .....	72
3. Prodotti cosmetici **II	
Decisione (procedura di cooperazione: seconda lettura) concernente la posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di direttiva recante quarta modifica della direttiva 76/768/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (doc. A 2-277/88) .....	75
4. Prodotti alimentari destinati al consumo umano **II	
a) Decisione (procedura di cooperazione: seconda lettura) concernente la posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di direttiva riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (doc. A 2-274/88) .....	75
b) Decisione (procedura di cooperazione: seconda lettura) concernente la posizione comune del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari (doc. A 2-269/88) .....	77

c)	Decisione (procedura di cooperazione: seconda lettura) concernente la posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di direttiva riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (doc. A 2-273/88) .....	78
5.	Fondi strutturali **II	
a)	Decisione (procedura di cooperazione: seconda lettura) concernente la posizione comune del Consiglio sulla proposta di regolamento recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti dall'altro (doc. A 2-323/88) .....	79
b)	Decisione (procedura di cooperazione: seconda lettura) concernente la posizione comune del Consiglio sulla proposta di regolamento recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (doc. A 2-324/88) .....	79
6.	Accordo di cooperazione CEE-Paesi del Golfo	
	Decisione del Consiglio (6053/1/88 — doc. C 2-95/88) .....	79
	Risoluzione legislativa sulla decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea, da una parte, e i paesi aderenti alla Carta del Consiglio di cooperazione per gli Stati arabi del Golfo (Stato degli Emirati arabi uniti, Stato del Bahrein, Regno dell'Arabia Saudita, Sultanato dell'Oman, Stato del Qatar, Stato del Kuwait) dall'altra (doc. A 2-301/88) .....	80
7.	Sistema avanzato di traduzione automatica (Eurotra) **I	
	Risoluzione legislativa (procedura di cooperazione: prima lettura) recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una decisione relativa a un programma specifico di completamento di un sistema avanzato di traduzione automatica (Eurotra) (doc. A 2-275/88) .	81
9.	Programma di sviluppo tecnologico e ricerca strategica nel settore dell'aeronautica **I	
	Decisione del Consiglio (COM(88) 393 def.) approvata con le seguenti modifiche: . .	83
	Risoluzione legislativa (procedura di cooperazione: prima lettura) recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione concernente l'adozione della fase pilota di un programma di sviluppo tecnologico e ricerca strategica nel settore dell'aeronautica — Fase pilota (1989-1990) (doc. A 2-293/88) .....	86
9.	Attrezzature di protezione individuale dei lavoratori **I	
a)	Direttiva del Consiglio (COM(88) 76 def. — SYN 126) approvata con le seguenti modifiche: .....	87
	Risoluzione legislativa (procedura di cooperazione: prima lettura) recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a una direttiva concernente le prescrizioni minime per l'impiego da parte dei lavoratori delle attrezzature di protezione individuale (doc. A 2-278/88) .....	92
b)	Direttiva del Consiglio (COM(88) 77 def.) approvata con le seguenti modifiche: .....	92
	Risoluzione legislativa (procedura di cooperazione: prima lettura) recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a direttive concernenti le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative al lavoro su unità videoterminali (doc. A 2-279/88) .....	102
10.	Etichettatura dei tabacchi lavorati **I	
	Direttiva del Consiglio (COM(87) 719 def.) approvata con le seguenti modifiche: . . .	103
	Risoluzione legislativa (procedura di cooperazione: prima lettura) recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio riguardante una direttiva concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti l'etichettatura dei tabacchi lavorati (doc. A 2-302/88) .....	106
11.	Dispositivi di protezione individuale **I	
	Direttiva del Consiglio (COM(88) 157 def.) approvata con le seguenti modifiche: . . .	107
	Risoluzione legislativa (procedura di cooperazione: prima lettura) recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (doc. A 2-304/88) .....	109

Processo verbale della seduta di giovedì 15 dicembre 1988

*Parte prima: Svolgimento della seduta*

1. Approvazione del processo verbale .....	125
2. Presentazione di documenti .....	125
3. Storno di stanziamenti .....	125
4. Delega alle commissioni del potere deliberante (articolo 37 del regolamento) .....	125
5. Decisione su una richiesta di applicazione della procedura d'urgenza .....	125
6. Uruguay Round .....	126
7. Ordine del giorno .....	126
8. Progetto di bilancio generale delle Comunità per l'esercizio 1989 nella versione modificata dal Consiglio (votazione) .....	126
<b>DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ, URGENTI E DI NOTEVOLE RILEVANZA</b>	
9. Terremoto in Armenia (discussione e votazione) .....	132
10. Diritti dell'uomo (discussione e votazione) .....	133
11. Situazione in Medio Oriente (discussione e votazione) .....	135
12. Negoziati di pace in America centrale (discussione e votazione) .....	136
13. Calamità (discussione e votazione) .....	136
<b>FINE DELLE DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ, URGENTI E DI NOTEVOLE RILEVANZA</b>	
14. Tasso del prelievo CECA — Politica siderurgica (discussione) * .....	137
15. Parità di trattamento tra uomini e donne (discussione) * .....	137
16. Ruolo delle imprese multinazionali (discussione) .....	137
17. Nozione di ambiente di lavoro (discussione) .....	138
18. Lavoratori frontalieri (discussione) .....	138
<b>TURNO DI VOTAZIONE</b>	
19. Politica di concorrenza (votazione) .....	138
20. Consiglio europeo a Rodi — Semestre di attività della presidenza greca (votazione) ..	139
21. Aliquote del prelievo CECA — Politica siderurgica (votazione) * .....	139
22. Parità di trattamento fra uomini e donne (votazione) * .....	140
23. Nozione di ambiente di lavoro (votazione) .....	140
<b>FINE DEL TURNO DI VOTAZIONE</b>	
24. Dichiarazioni scritte (articolo 65 del regolamento) .....	140
25. Lavoratori frontalieri (seguito della discussione) .....	141
26. Alimenti composti per animali (discussione) * .....	141
27. Latte e prodotti lattiero-caseari (discussione) * .....	141
28. Ordine del giorno della prossima seduta .....	141

*Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento*

1. Progetto di bilancio generale delle Comunità per l'esercizio 1989 nella versione modificata dal Consiglio	
a) Risoluzione sulle modifiche apportate dal Consiglio agli emendamenti del Parlamento europeo alla sezione I (Parlamento), alla sezione II (Consiglio, allegato: Comitato economico e sociale), alla sezione IV (Corte di giustizia), alla sezione V (Corte dei conti), del progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1989 (doc. A 2-321/88) .....	143
b) Risoluzione sul progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1989, sezione III (Commissione), nella versione modificata dal Consiglio (doc. A 2-322/88) .....	144

Sommario ( <i>segue</i> )	Pagina
Discussioni su problemi di attualità	
2. Terremoto in Armenia	
Risoluzione sul terremoto in Armenia (risoluzione comune sui doc. B 2-1099, 1118, 1160, 1169, 1171, 1176 e 1184/88) .....	146
3. Diritti dell'uomo	
a) Risoluzione sulla situazione in Iran (risoluzione comune sui doc. B 2-1127 e 1149/88) .....	148
b) Risoluzione sulla situazione in Marocco (risoluzione comune sui doc. B 2-1128, 1136 e 1145/88) .....	149
c) Risoluzione sulla concessione da parte delle autorità sovietiche del visto di espatrio a Slava Uspenski (doc. B 2-1117/88) .....	150
d) Risoluzione sul rifiuto di concessione del visto di uscita a Marc Kotlyar (doc. B 2-1143/88) .....	151
e) Risoluzione sulla sorte della sig.ra Doïna Cornea, cittadina rumena scomparsa dal 15 novembre 1988 (doc. B 2-1111/88) .....	151
f) Risoluzione sull'arresto in Cecoslovacchia del musicista pop e produttore Petr Cibulka (doc. B 2-1131/88) .....	152
g) Risoluzione sui prigionieri ebrei in Siria (doc. B 2-1094/88) .....	153
h) Risoluzione su tutti gli ostaggi, in particolare quelli detenuti dall'organizzazione di Abu Nidal (doc. B 2-1095/88) .....	153
i) Risoluzione sulle violazioni dei diritti dell'uomo in Turchia (doc. B 2-1170/88) ..	154
j) Risoluzione sull'attuale situazione a Cuba, particolarmente in materia di diritti umani (risoluzione comune sui doc. B 2-1102, 1114 e 1190/88) .....	155
k) Risoluzione sulla situazione in Timor orientale (doc. B 2-1166/88) .....	155
l) Risoluzione sui nuovi assassini perpetrati dall'ETA a Madrid (doc. B 2-1108/88) ..	156
4. Situazione in Medio Oriente	
Risoluzione sulla situazione in Medio Oriente (risoluzione comune sui doc. B 2-1092, 1120 e 1157/88) .....	157
5. Colloqui di pace in America centrale	
Risoluzione sulla ripresa dei colloqui di pace nell'America centrale (doc. B 2-1152/88) .....	159
6. Calamità	
a) Risoluzione sui catastrofici effetti del ciclone nel Golfo del Bengala (risoluzione comune sui doc. B 2-1087, 1119, 1125, 1156 e 1186/88). .....	160
b) Risoluzione sulla peste equina africana in Spagna e Portogallo (risoluzione comune sui doc. B 2-1085, 1097, 1112 e 1150-88) .....	161
c) Risoluzione sull'incidente aereo di Remsceid (risoluzione comune sui doc. B-1138, 1154 e 1172/88) .....	162
7. Politica di concorrenza	
Risoluzione sulla diciassettesima relazione della Commissione delle Comunità europee sulla politica di concorrenza (doc. A 2-260/88) .....	163
8. Consiglio europeo di Rodi	
a) Risoluzione sulla riunione del Consiglio europeo di Rodi (risoluzione comune sui doc. B 2-1126, 1137, 1141 e 1164/88) .....	169
b) Risoluzione sul Consiglio europeo di Rodi e le proposte di Gorbaciov in merito a un disarmo unilaterale (risoluzione comune sui doc. B 2-1165, 1100/riv., 1146/riv. e 1192/88) .....	171
c) Risoluzione sulle dichiarazioni di Gorbaciov all'ONU (doc. B 2-1177/88/riv.) ..	172

9. Aliquote dei prelievi CECA — Politica siderurgica *	
a) Risoluzione sul promemoria della Commissione delle Comunità europee riguardante la fissazione dell'aliquota dei prelievi CECA e l'elaborazione del bilancio operativo della CECA del 189 (doc. A 2-311/88) .....	173
b) Decisione del Consiglio (COM(88) 343 def.) approvata con le seguenti modifiche: .....	175
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione concernente un contributo alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio a carico del bilancio generale delle Comunità per finanziare misure sociali connesse alla ristrutturazione della siderurgia (doc. A 2-309/88) .....	176
10. Parità di trattamento fra uomini e donne **I	
Direttiva del Consiglio (COM(88) 269 def.) approvata con le seguenti modifiche: ...	177
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva sull'onere della prova nel campo della parità di retribuzione e della parità di trattamento tra donne e uomini (doc. A 2-298/88) .....	180
11. Nozione di ambiente di lavoro	
Risoluzione sulla nozione di ambiente di lavoro e sul campo di applicazione dell'articolo 118 A del trattato CEE (doc. A 2-226/88) .....	181

89/C 12/05

Processo verbale della seduta di venerdì 16 dicembre 1988

*Parte prima: Svolgimento della seduta*

1. Approvazione del processo verbale .....	355
2. Petizioni .....	355
3. Presentazione di documenti .....	356
4. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio .....	357
5. Procedura senza relazione * .....	357
6. Sviluppo agricolo in talune regioni della Grecia (votazione) * .....	358
7. Aiuto a favore dei paesi in via di sviluppo dell'Asia e dell'America latina (votazione) * .....	358
8. Vendita e riciclaggio di batterie (votazione) .....	358
9. Ambiente e zone urbane (votazione) .....	359
10. Scarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 1985 (votazione) .....	359
11. Scarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 1986 (votazione) .....	359
12. Uruguay Round (votazione) .....	359
13. Lavoratori frontalieri (votazione) .....	359
14. Alimenti composti per animali (votazione) * .....	360
15. Sostegno a progetti di infrastrutture di trasporto (votazione) * .....	361
16. Concessione di premi nel settore della carne bovina (discussione e votazione) **II ..	361
17. Disposizioni relative all'ora legale (discussione e votazione) **II .....	361
18. Latte e prodotti lattiero-caseari (seguito della discussione e votazione) * .....	362
19. Africa australe .....	363
20. Risultati della riunione dei ministri della pesca .....	363
21. Composizione del Parlamento .....	363
22. Dichiarazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 65 del regolamento .....	363
23. Trasmissione delle risoluzioni approvate nel corso della presente seduta .....	363
24. Calendario delle prossime sedute .....	364
25. Interruzione della sessione .....	364



Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento

1. Procedura senza relazione *	
a) Proposte della Commissione (COM(88) 477 def.): approvate .....	365
b) Proposta della Commissione (COM(88) 535 def.): approvata .....	365
c) Proposta della Commissione (COM(88) 538 def.): approvata .....	365
d) Proposta della Commissione (COM(88) 598 def.): approvata .....	365
e) Proposta della Commissione (COM(88) 620 def.): approvata .....	365
2. Sviluppo agricolo in talune regioni della Grecia	
Proposta di regolamento (COM(88) 533 def.): approvata .....	365
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1975/82 relativo all'incentivazione dello sviluppo agricolo in alcune regioni della Grecia (doc. A 2-305/88) .....	366
3. Aiuto a favore dei paesi in via di sviluppo dell'Asia e dell'America latina	
Decisione del Consiglio (COM(88) 397 def.) approvata con le seguenti modifiche: .....	366
Risoluzione legislative recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione che determina gli orientamenti generali per il 1989 in materia di aiuto finanziario e tecnico a favore dei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia (doc. A 2-276/88) .....	367
4. Vendita e riciclaggio di alcuni tipi di batterie	
Risoluzione sull'elaborazione di una direttiva che disciplini la vendita, l'eliminazione e il riciclaggio di alcuni tipi di batterie (doc. A 2-286/88) .....	368
5. Ambiente e zone urbane	
Risoluzione sui problemi dell'ambiente nelle zone urbane (doc. A 2-294/88) .....	370
6. Scarico per l'esecuzione del bilancio delle Comunità per il 1985	
Risoluzione sulle misure adottate dalla Commissione per dare seguito alle osservazioni contenute nella risoluzione che accompagna la decisione di scarico sull'esecuzione del bilancio delle Comunità europee dell'esercizio 1985 (doc. A 2-288/88) .....	374
7. Scarico per l'esecuzione del bilancio delle Comunità per il 1986	
Risoluzione sulle misure adottate dalla Commissione per dare seguito alle osservazioni di cui alla risoluzione che accompagna la decisione concernente il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 1986 (doc. A 2-286/88) .....	376
8. Stato dei negoziati del GATT a Montreal	
Risoluzione sui negoziati del GATT a Montreal (risoluzione comune di cui al doc. B 2-1194/88/1) .....	377
9. Lavoratori frontalieri	
Risoluzione sui problemi dei lavoratori frontalieri nella Comunità (doc. A 2-227/88) .....	378
10. Alimenti composti per animali **I	
Direttiva del Consiglio (COM(88) 303 def.) approvata con le seguenti modifiche: .....	382
Risoluzione legislative recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali (doc. A 2-299/88) .....	382
11. Progetti di infrastrutture di trasporto *	
Proposta di regolamento (10174/88 TRANS 187): approvata .....	383
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento concernente la concessione di un sostegno per progetti di infrastrutture di trasporto (doc. A 2-326/88) .....	383
12. Concessione di premi nel settore della carne bovina	
Proposta della Commissione (COM(88) 755 def.): approvata * .....	383

(segue)

13. Disposizioni relative all'ora legale **II	
Decisione (procedura di cooperazione: seconda lettura) concernente la posizione comune del Consiglio sulla proposta di quinta direttiva del Consiglio concernente le disposizioni relative all'ora legale (doc. C 2-241/88) .....	384
14. Latte e prodotti lattiero-caseari *	
Proposta di regolamento I (COM(88) 466 def.): approvata: .....	384
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari .....	384
Proposta di regolamento II (COM(88) 466 def.): approvata con le seguenti modifiche: .....	385
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari .....	386
Proposta di regolamento III (COM(88) 466 def.): approvata con le seguenti modifiche: .....	386
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 2237/88 che stabilisce, per il periodo dal 1° aprile 1988 al 31 marzo 1989, la riserva comunitaria per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ..	387
Proposta di regolamento IV: approvata .....	387
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che fissa il prezzo d'intervento del burro a partire dal 1° ... 1988 .....	388
Proposta di regolamento V (COM(88) 466 def.): approvata con le seguenti modifiche: .....	388
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (doc. A 2-300/88) .....	389

## I

*(Comunicazioni)*

## PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 1988/1989

Seduta dal 12 al 16 dicembre 1988

Palazzo d'Europa — Strasburgo

## PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI LUNEDÌ 12 DICEMBRE 1988

(89/C 12/01)

## PARTE PRIMA

## Svolgimento della seduta

## PRESIDENZA DI LORD PLUMB

*Presidente**(La seduta inizia alle 17.00)***1. Ripresa della sessione**

Il presidente dichiara ripresa la sessione del Parlamento europeo, interrotta il 18 novembre 1988.

**2. Benvenuto**

Il presidente porge il benvenuto, a nome del Parlamento, a una delegazione del Congresso nazionale popolare della Repubblica popolare cinese, guidata dai sig. Chen Mu Hwa e Zheng Tao, presente nella tribuna d'onore.

**3. Comunicazione del presidente**

Il presidente comunica di avere trasmesso al presidente dell'Unione Sovietica, Michail Gorbaciov, a nome del Parlamento, un telegramma di solidarietà per le fami-

glie delle vittime del tremendo terremoto che ha devastato l'Armenia.

*Significato dei simboli utilizzati*

- \* : consultazione semplice (una lettura)
  - \*\* I : procedura di cooperazione (prima lettura)
  - (\*\* II) : procedura di cooperazione (seconda lettura)
  - (\*\*\*) : parere conforme
- (la procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

*Indicazioni concernenti il turno di votazioni*

- Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.
- I risultati delle votazioni per appello nominale figurano in allegato.

Lunedì 12 dicembre 1988

Esprime anche, a nome del Parlamento, le sue condoglianze alle famiglie delle vittime della catastrofe aerea verificatasi a Remscheid, in Germania.

Esprime poi il suo cordoglio per un incidente ferroviario verificatosi oggi a Londra.

#### 4. Approvazione del processo verbale

La on. Ferrer ha comunicato per iscritto di avere voluto, in occasione della votazione sull'emendamento n. 31 alla relazione dell'on. De Pasquale sulla politica regionale (doc. A 2-218/88) (*vedi parte prima, punto 6*), votare a favore dell'emendamento e non astenersi.

Intervengono gli on.

— Ewing, su un intervento che la coinvolge fatto dall'on. Collins nel corso della seduta del 17 novembre, al termine della votazione sulla relazione dell'on. Alvarez de Eulate (doc. A 2-249/88) (*vedi parte prima, punto 13*);

— Bombard, che ribadisce una richiesta da lui già formulata e nella quale auspicava che i visitatori presenti nelle tribune si unissero all'omaggio reso dal Parlamento in occasione di commemorazioni;

— Stevenson, il quale chiede che il presidente faccia una dichiarazione in seguito all'avvento di un governo democratico guidato da una donna in Pakistan (il presidente si congratula con la sig. ra Bhutto per la sua elezione e formula i suoi auguri per la democrazia in Pakistan);

— Collins, il quale, a proposito dell'intervento della on. Ewing, afferma di aver voluto protestare contro una prassi consistente nel presentare dichiarazioni di voto scritte senza poi votare;

— Klepsch, che impegna le argomentazioni avanzate dall'on. Sakellariou, nella discussione congiunta sui diritti dell'uomo (*vedi processo verbale del 17 novembre, parte prima, punto 5*) per far ritirare dall'ordine del giorno le proposte di risoluzione di cui doc. B 2-1017 e 1031/88;

— Morris, il quale chiede che la Commissione faccia una dichiarazione sui contingenti di pesca (il presidente fa rilevare che la questione sarà esaminata in seguito);

— McGowan, il quale protesta contro la decisione dell'ufficio di presidenza ampliato di non accogliere la candidatura della deputata spagnola designata dalla commissione per lo sviluppo e la cooperazione a far parte della delegazione del Parlamento europeo alla

riunione del GATT a Montreal (il presidente risponde che le cinque candidature accolte dall'ufficio di presidenza ampliato erano quelle sulle quali si era potuti arrivare a un accordo unanime; aggiunge tuttavia che deferirà la questione all'ufficio di presidenza ampliato e trasmetterà poi all'on. McGowan la relativa risposta);

— Pelikan, sulla presenza a Strasburgo nel corso della settimana della vedova di Marcenko, codestinataria, insieme a Nelson Mandela, del premio Sacharov;

— Arndt, sulla condanna da parte del tribunale di Strasburgo dell'on. Le Pen, il quale aveva fatto ricorso contro la pubblicazione di un opuscolo riguardante il razzismo e la xenofobia;

— Arbeloa Muru, sul sovraccarico di lavoro nel periodo conclusivo della legislatura, il fatto che taluni deputati non avranno potuto presentare relazioni prima della fine della legislatura, la richiesta di taluni deputati di ripristinare la pena di morte in Francia e nella Comunità e la mancanza di traduzioni in spagnolo e in portoghese di taluni documenti;

— De Courcy Ling che, ritornando sull'intervento dell'on. McGowan, si compiace della decisione dell'ufficio di presidenza ampliato;

— McGowan, su tale intervento.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

#### 5. Composizione del Parlamento

Il presidente comunica che le competenti autorità danesi lo hanno informato della designazione dell'on. Frode Kristoffersen a deputato al Parlamento, in sostituzione dell'on. Toksvig, deceduto.

Porge il benvenuto al nuovo collega e ricorda il disposto dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento.

#### 6. Verifica dei poteri

Su proposta della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità, il Parlamento ratifica il mandato degli on. Beckmann, De Bremond d'Ars, Cantalamessa, Cellai, Chopier, Dimopoulos, Hugot e Lacerda.

#### 7. Applicazione del regolamento (articoli 37, 74 e 121)

*Per quanto riguarda gli articoli 37 e 121*

Le disposizioni di applicazione degli articoli 37 e 121, nella versione modificata, che erano state comunicate all'Assemblea nel corso della seduta plenaria del

Lunedì 12 dicembre 1988

14 novembre 1988. (vedi *processo verbale in tale data, punto 13*), sono state contestate il giorno successivo al momento dell'approvazione del processo verbale (vedi *punto 1 del suddetto processo verbale*) e deferite alla commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità.

Quest'ultima, deliberando a norma dell'articolo 131 del regolamento, è giunta alle seguenti conclusioni.

#### Articolo 37:

1. Sebbene le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 37 e del secondo comma dell'articolo 121 non consentano l'applicazione dell'articolo 37 in un momento diverso da quello del deferimento di una questione a una commissione parlamentare ovvero dell'autorizzazione a essa conferita di elaborare una relazione, una misura transitoria di applicazione dell'articolo 37 (che dovrebbe essere limitata nel tempo, fino al termine della legislatura in corso) consentirebbe, a titolo eccezionale, di applicare l'articolo 37 anche alle questioni già deferite alle commissioni parlamentari e alle relazioni che esse sono state in precedenza autorizzate a elaborare.
2. La richiesta da parte di un terzo dei membri effettivi di una commissione di restituire il potere deliberante alla seduta plenaria può essere formulata per iscritto al di fuori di una riunione della commissione, ma deve essere presentata anteriormente alla data della riunione nella quale la commissione nomina il relatore sulla questione per la quale si chiede che il potere deliberante venga restituito all'Assemblea plenaria.
3. Le norme regolamentari relative alla presentazione di emendamenti sono quelle dell'articolo 69, paragrafo 1, dell'articolo 123, paragrafo 4, che rinviano all'articolo 69, e dell'articolo 37, in particolare il paragrafo 4, che fa obbligo di pubblicare nel Bollettino del Parlamento l'ordine del giorno della riunione della commissione, con l'eventuale termine per la presentazione degli emendamenti; ogni deputato può presentare emendamenti in tutte le commissioni, a norma dell'articolo 69, paragrafo 1 del regolamento; tale regola vale a maggior ragione quando la commissione parlamentare esamina questioni che le sono state deferite a norma dell'articolo 37; la votazione sugli emendamenti è invece riservata ai soli membri effettivi (titolari o sostituti permanenti) della commissione.

#### Per quanto riguarda l'articolo 121

La decisione dell'ufficio di presidenza ampliato di autorizzare la elaborazione di una relazione e di dele-

gare, su richiesta della commissione competente, il potere deliberante, deve essere sottoposta all'assemblea plenaria in conformità dell'articolo 37, paragrafo 2.

#### Per quanto riguarda l'articolo 74

La commissione per il regolamento che, a norma dell'articolo 131 del regolamento, è stata consultata per sapere se siano autorizzati interventi su una proposta di modifica dell'ordine del giorno fatta dal presidente, in base all'articolo 74, paragrafo 2 del regolamento, è giunta alle seguenti conclusioni:

«Quando una modifica dell'ordine del giorno è proposta dal presidente, possono essere intesi, prima del voto, per un massimo di tre minuti ciascuno, un oratore a favore, un oratore contro e il presidente o il relatore della commissione competente».

Se nei confronti delle suddette conclusioni non verranno sollevate obiezioni da un gruppo politico o da almeno 13 deputati al momento dell'approvazione del presente processo verbale, esse verranno considerate approvate.

#### 8. Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio

Il presidente comunica, sulla base dell'articolo 45, paragrafo 1 del regolamento, di avere ricevuto dal Consiglio, conformemente al disposto dell'Atto unico, le posizioni comuni del Consiglio, unitamente ai motivi che lo hanno indotto ad adottarle e alla relativa posizione della Commissione, su

— una proposta di regolamento recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (doc. C 2-232/88)

competente per il merito: commissione per la politica regionale,  
competenti per parere: commissione per i bilanci e commissione per il controllo di bilancio;

— una proposta di regolamento recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra gli interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (doc. C 2-231/88)

competente per il merito: commissione per la politica regionale,  
competenti per parere: commissione per gli affari sociali, commissione per l'agricoltura, commissione per i bilanci e commissione per il controllo di bilancio.

Il termine di tre mesi di cui dispone il Parlamento per pronunciarsi decorre da domani 13 dicembre 1988.

Lunedì 12 dicembre 1988

Intervengono gli on.

— Prag, sulla procedura di concertazione sulla riforma del Fondo sociale, particolarmente per quanto concerne il problema dei minorati;

— McMahon, il quale chiede quando il Parlamento organizzerà una discussione sulla proposta di regolamento COM(88) 502 def. sul commercio di armi;

— Ford, il quale ricorda di aver chiesto che la commissione per il regolamento sia consultata sull'ammissibilità delle dichiarazioni di voto in commissione;

— Castle, sull'intervento dell'on. McMahon e per chiedere che tale punto non sia esaminato senza discussione.

## 9. Petizioni

La presidenza comunica di aver ricevuto le seguenti petizioni:

— dal sig. Peter A. Andersen, una petizione sulla disparità di trattamento fra uomini e donne (n. 443/88)

— dal dr. G. Modugno, una petizione sugli esperimenti su un insegnante universitario (n. 444/88)

— dal sig. A. M. França, una petizione sul diritto alla salute in Portogallo (n. 445/88)

— dal sig. M. Champney, una petizione sul rifiuto del governo britannico di pagare il forte premio previsto per i portatori di handicap (n. 446/88)

— dalla «Families unies», una petizione sui diritti del nascituro (n. 447/88)

— dalla «Federazione internazionale dei diritti dell'uomo», una petizione sulla situazione dei rifugiati rumeni in Ungheria (n. 448/88)

— dalla sig. ra. E. Erhard, una petizione sul diritto a una pensione di reversibilità (n. 449/88)

— dalla dott. ssa M. Mowlam, una petizione sui centri di accoglienza per le donne che hanno subito violenze all'interno della famiglia (n. 450/88)

— dal sig. M. McCarthy, una petizione sulla richiesta di lavoro (n. 451/88)

— dal sig. N. Dadanis, una petizione sulla xenofobia degli impiegati dell'ambasciata tedesca di Atene (n. 452/88)

— dalla sig. ra. M. Schmidt, una petizione sul rifiuto di un'Europa «vincolata alla Chiesa» (n. 453/88)

— dal sig. J. Lech, una petizione sul pagamento di una pensione belga (n. 454/88)

— dal sig. A. Beguin, una petizione sull'equivalenza dei diplomi all'interno della Comunità (n. 455/88)

— dal sig. E. Lanari, una petizione sulla citazione di Miriam Petacci contro il ministero dei beni culturali ed ambientali (n. 456/88)

— dalla sig. ra. A. Holck, una petizione sulla protesta contro l'ufficio di sanità danese (n. 457/88)

— dal sig. J. Pageot, una petizione sui diritti di successioni francesi (n. 458/88)

— dal sig. R. A. Standing, una petizione sulla tutela dei piccoli investitori in seno alle società d'investimento (n. 459/88)

— dal sig. C. Cañete Lopez, una petizione sulla pensione d'invalidità permanente totale (n. 460/88)

— dalla sig. ra. C. Soria Silla, una petizione sulla denuncia delle cattive condizioni di lavoro e tecniche esistenti nell'ambito del servizio medico dell'aeroporto di Madrid-Barajas (n. 461/88)

— dai sig. Maresch, una petizione sull'indagine sulle frodi perpetrate in Spagna relativamente alla vendita di una casa e di un appartamento (n. 462/88)

— dal sig. A. Fratantaro, una petizione sulla pensione per i cittadini originari dall'Istria (n. 463/88)

— dai sig. M. Dere e C. Hernandez Delgado, una petizione sull'espulsione dal Belgio di un cittadino spagnolo (n. 464/88)

— dal sig. N. G. Love, una petizione sulla richiesta di un sostegno al reddito (n. 465/88)

— dalla sig. ra. V. Henninot-de Pryck, una petizione sulla domanda d'acquisto della cittadinanza francese dopo il matrimonio (n. 466/88)

— dal sig. G. Lizzi e dalla sig. ra. L. Angheben-Lizzi, una petizione sull'applicazione del regolamento (CEE) n. 797/85 (n. 467/88)

— dal sig. A. Ghezzeo, una petizione sui problemi con i vicini di casa (n. 468/88)

— dal sig. D. Thorn, una petizione sul diritto a pensione non riconosciuto in Olanda (n. 469/88)

— dal sig. M. Thynne, una petizione sulla revisione di una condanna all'ergastolo per violenza carnale (n. 470/88)

— dalla sig. ra. H. Boursicaut, una petizione sulla pratica relativa alla patente di guida (n. 471/88)

— dal sig. K. Valaris, una petizione sull'aiuto comunitario per le catastrofi provocate dalle intemperie (n. 472/88)

— dal sig. K. Theodoridis, una petizione sulla costruzione di un ponte tra Salamina e Perama (n. 473/88)

— dal sig. J. Herman, una petizione sul trattamento discriminatorio dei frontalieri belgi da parte del fisco della Repubblica federale di Germania (n. 474/88)

— dal sig. A. Gilot, una petizione sulla perdita di vantaggi sociali in conseguenza del cumulo di due pensioni (n. 475/88)

Lunedì 12 dicembre 1988

— dal «Consiglio nazionale degli ingegneri», una petizione sulla direttiva per il riconoscimento generale dei diplomi di livello universitario (n. 476/88)

— dal sig. G. Wirth, una petizione sull'assunzione del sig. Erdogan quale insegnante per classi di alunni di madrelingua turca (n. 477/88)

— dal «Verkoopkantoor Gebouwen en Uitrustingen», una petizione sull'IVA riscossa indebitamente (n. 478/88)

— dal sig. P. Kostoulas e quattro altri firmatari, una petizione sugli ispettori di scuola elementare costretti a dimettersi (n. 479/88)

Queste petizioni sono state iscritte nel ruolo generale previsto all'articolo 128, paragrafo 3 del regolamento e, conformemente al paragrafo 4 dello stesso articolo, deferite alla commissione per le petizioni.

#### *Decisioni concernenti varie petizioni*

Petizione n. 76/87: il presidente del Parlamento è invitato a mettersi in contatto con il governo della provincia olandese del Limburgo;

petizione n. 385/87: il presidente è pregato di far pervenire il parere della commissione per le petizioni al Consiglio e alla Commissione;

petizione n. 226/88: il presidente è pregato di chiedere informazioni al ministro della giustizia della Renania-Palatinato;

petizione n. 290/88: il presidente è pregato di chiedere informazioni alle autorità locali tedesche.

#### **10. Dichiarazioni iscritte nel registro (articolo 65 del regolamento)**

Dal momento che la dichiarazione scritta n. 13/88 non ha raccolto il numero di firme richiesto, in virtù dell'articolo 65, paragrafo 5 del regolamento, essa decade.

#### **11. Storno di stanziamenti**

La commissione per i bilanci si è pronunciata contro le proposte di storno di stanziamenti n. 7/88 e 8/88 (doc. C 2-155 e 169/88).

La commissione per i bilanci ha approvato lo storno di stanziamenti n. 9/88 (doc. C 2-156/88).

La commissione per il controllo di bilancio ha approvato le richieste di storno di stanziamenti n. 10 e 14/88 (doc. C 2-149 e 177/88).

La commissione per il controllo di bilancio ha approvato la proposta di storno di stanziamenti n. 17/88 (doc. C 2-182/88), il Consiglio ha informato il Parlamento di aver approvato tale storno di stanziamenti.

La commissione per il controllo di bilancio ha approvato le proposte di storno di stanziamenti n. 11/88 e 13/88.

La commissione per il controllo di bilancio ha rifiutato la proposta di storno di stanziamenti n. 12/88.

#### **12. Competenza delle commissioni**

La commissione giuridica è competente per parere sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa all'onere della prova nel campo della parità di retribuzione e della parità di trattamento tra donne e uomini (doc. C 2-83/88) (competente per il merito: commissione per i diritti della donna (relazione Larive — doc. A 2-298/88) — già competente per parere: commissione per gli affari sociali).

#### **13. Presentazione di documenti**

La presidenza comunica di aver ricevuto:

a) dal Consiglio le seguenti richieste di consultazione sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio:

— Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1975/82 relativo all'incentivazione dello sviluppo agricolo in alcune regioni della Grecia (doc. C 2-197/88)

deferita alle commissioni:

AGRI (merito),  
BILA, REGI (parere);

— Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento relativo

#### *Significato delle sigle utilizzate*

POLI: Commissione politica

AGRI: Commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione

BILA: Commissione per i bilanci

ECON: Commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale

ENER: Commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia

RELA: Commissione per le relazioni economiche esterne

GIUR: Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini

ASOC: Commissione per gli affari sociali e l'occupazione

REGI: Commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale

TRAS: Commissione per i trasporti

AMBI: Commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori

GIOV: Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'occupazione e lo sport

SVIL: Commissione per lo sviluppo e la cooperazione

CONT: Commissione per il controllo di bilancio

ISTI: Commissione per gli affari istituzionali

DONN: Commissione per i diritti della donna

PETI: Commissione per le petizioni

REGO: Commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità

ATTO: Commissione temporanea Atto unico

Lunedì 12 dicembre 1988

all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (doc. C 2-198/88)

deferita alle commissioni:

AGRI (merito),

BILA (parere);

— Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88 mediante aggiunta di una nuova caratteristica concernente il ritiro dei seminativi dalla produzione (doc. C 2-199/88)

deferita alla commissione: AGRI (merito);

— Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (CRS) (doc. C 2-200/88)

deferita alle commissioni:

TRAS (merito),

AMBI (parere);

— Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e del regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (doc. C 2-201/88)

deferita alla commissione: ASOC (merito);

— Proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti:

I. un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 1302/73

II. un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 13517/80 che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici e che abroga il regolamento (CEE) n. 1199/82

(doc. C 2-202/88)

deferita alle commissioni:

AGRI (merito),

BILA (parere);

— Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva che completa e modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto riguarda gli oligoelementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco nei concimi (doc. C 2-203/88 — SYN 160)

deferita alle commissioni:

ECON (merito)

AGRI, AMBI (parere);

— Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva relativa alla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (doc. C 2-205/88 — SYN 159)

deferita alle commissioni:

GIOV (merito)

ECON, ENER, AGRI (parere);

— Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva che modifica la direttiva 78/660/CEE sui conti annuali e la direttiva 83/349/CEE sui conti consolidati per quanto riguarda le deroghe a favore delle piccole e medie imprese, nonché la redazione e la pubblicazione dei conti in ecu (doc. C 2-206/88 — SYN 158)

deferita alle commissioni:

GIUR (merito),

ECON (parere);

— Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 t (doc. C 2-210/88)

deferita alle commissioni:

TRAS (merito),

AMBI (parere);

— Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (doc. C 2-211/88 — SYN 161)

deferita alla commissione: AMBI (merito);

— Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva relativa alla libertà dell'informazione in materia d'ambiente (doc. C 2-212/88)

deferita alla commissione: AMBI (merito);

— Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che istituisce misure specifiche per la «frutta a guscio» e modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (doc. C 2-216/88)

deferita alle commissioni:

AGRI (merito),

BILA (parere);

— Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un programma d'azione comunitario per il miglioramento per un impiego più efficiente dell'energia elettrica (doc. C 2-217/88)

deferita alle commissioni:

ENER (merito),

AMBI, ECON (parere);



Lunedì 12 dicembre 1988

— Progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1989 emendato e corredato da proposte di modificazione (doc. C 2-220/88)

deferito alla commissione: BILA (merito);

— Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a una decisione concernente la conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia sulla ricerca e lo sviluppo nel settore della protezione dell'ambiente (doc. C 2-221/88)

deferita alle commissioni:

ENER (merito),  
AMBI, RELA (parere);

— Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza (doc. C 2-222/88)

deferita alla commissione: AGRI (merito);

— Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una decisione che adotta un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore della scienza e tecnologia marine (MAST: 1989-1992) (doc. C 2-223/88 — SYN 162)

deferita alle commissioni:

ENER (merito),  
BILA, AMBI (parere);

— Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a una decisione concernente la conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia relativo alla ricerca e allo sviluppo nel settore della protezione dell'ambiente (doc. C 2-224/88)

deferita alle commissioni:

ENER (merito),  
AMBI, RELA (parere);

— Lettera rettificativa n. 1 del progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1989 stabilita dal Consiglio il 22 novembre 1988 (doc. C 2-227/88)

deferita alla commissione: BILA (merito);

— Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a un regolamento che modifica, per la Spagna, il regolamento (CEE) n. 4007/87 che proroga il periodo previsto all'articolo 90, paragrafo 1 e all'articolo 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (doc. C 2-230/88)

deferita alle commissioni:

AGRI (merito),  
BILA (parere);

— Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una decisione che adotta un programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica nel settore della telemanipolazione in ambienti nucleari pericolosi e perturbati (Teleman 1989-1991) (doc. C 2-233/88)

deferita alle commissioni:

ENER (merito),  
AMBI, BILA (parere);

b) dalle commissioni parlamentari le seguenti relazioni:

— Relazione della commissione politica, sulla situazione politica nelle Filippine. Relatore: on. Fraga Iribarne (doc. A 2-255/88)

— Relazione della commissione politica, sull'importanza dell'Europa settentrionale per la sicurezza europea. Relatore: on. Perinat Elio (doc. A 2-256/88)

— \* Relazione della commissione per i trasporti, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM/88/95 def. — C 2-29/88) relativa ad una direttiva che modifica

I. la direttiva 74/561/CEE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali

II. la direttiva 74/562/CEE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali

III. la direttiva 77/796/CEE per il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli di trasportatore di merci e di trasportatore di persone su strada, che comporta misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento di detti trasportatori.

Relatore: on. Sapena Granell (doc. A 2-257/88)

— Relazione della commissione per i trasporti, sulla sicurezza della navigazione. Relatore: on. Lagakos (doc. A 2-258/88)

— Relazione della commissione per i trasporti, sulle poste e telecomunicazioni. Relatrice: on. Braun-Moser (doc. A 2-259/88)

— Relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla diciassettesima relazione della Commissione delle Comunità europee sulla politica di concorrenza. Relatore: on. Bonaccini (doc. A 2-260/88)

— Relazione della commissione politica, sulla Dichiarazione solenne contro il razzismo e la xenofobia e su un programma d'azione del Consiglio dei ministri. Relatore: on. van der Lek (doc. A 2-261/88)

— \* Relazione della commissione per i trasporti, sulla proposta della Commissione delle Comunità

Lunedì 12 dicembre 1988

- europee al Consiglio (COM(88) 171 def. — doc. C 2-59/88) concernente una direttiva sul riconoscimento reciproco delle patenti nazionali di capitano di navi addette al trasporto di merci nel settore della navigazione interna. Relatore: on. van der Waal (doc. A 2-263/88)
- Relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini sulla commemorazione nel 1989 del bicentenario della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Relatrice: on. Vayssade (doc. A 2-264/88)
- Relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(88) 318 def. — doc. C 2-102/88) concernente una risoluzione relativa alla lotta contro il razzismo e la xenofobia. Relatore: on. Medina Ortega (doc. A 2-265/88)
- Relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità, sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare della on. Undine-Uta Bloch von Blottnitz. Relatore: on. Donnez (doc. A 2-266/88)
- Relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla sicurezza del consumatore nel quadro della nuova strategia della Comunità europea per l'armonizzazione tecnica e la normalizzazione. Relatrice: on. Schleicher (doc. A 2-267/88)
- Relazione della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport sulla necessità di istituire una «Carta europea per i giovani». Relatrice: on. Fontaine (doc. A 2-268/88)
- Relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione sull'industria di trasformazione dei prodotti della pesca. Relatore: on. Provan (doc. A 2-270/88)
- Relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione sulla pesca artigianale. Relatore on. Vasco Garcia (doc. A 2-271/88)
- Relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione sulla pesca degli scampi nella Comunità europea. Relatrice: on. Le Roux (doc. A 2-272/88)
- \*\* I Relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 270 def. — doc. C 2-87/88 — seconda parte) concernente una decisione relativa a un programma specifico di completamento di un sistema avanzato di traduzione automatica (EUROTRA). Relatore: on. Desama (doc. A 2-275/88) — SYN 137)
- \* Relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(88) 397 def. — C 2-123/88) concernente una decisione che determina gli orientamenti generali per il 1989 in materia di aiuto finanziario e tecnico a favore dei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia. Relatore: on. Crusol (doc. A 2-276/88)
- \*\* I Relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM/88/76 def. — C 2-126/88) relativa a una direttiva concernente le prescrizioni minime per l'impiego da parte dei lavoratori delle attrezzature di protezione individuale (terza direttiva specifica ai sensi dell'articolo 13 della direttiva, COM(88) 73). Relatore: on. Alber (doc. A 2-278/88 SYN 126)
- \*\* Relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 77 def. — doc. C 2-126/88) relative a direttive concernenti le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative al lavoro su unità videoterminali (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 13 della direttiva COM(88) 73). Relatore: on. Alber (doc. A 2-279/88 — SYN 127)
- Relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità su una normativa interna volta a garantire il carattere confidenziale di alcuni documenti. Relatore: on. Herman (doc. A 2-280/88)
- Relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione sui risultati dei lavori dell'Assemblea paritetica ACP-CEE nel 1988 a Lomé (Togo) e a Madrid. Relatrice: on. Rabbethge (doc. A 2-281/88)
- Relazione della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport sullo sport nella Comunità europea e l'Europa dei cittadini. Relatrice: on. Larive (doc. A 2-282/88)
- Seconda Relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sull'invio nella Polinesia francese di una commissione indipendente di esperti internazionali, tra cui specialisti in medicina nucleare. Relatore: on. Hughes (doc. A 2-283/88)
- \* Relazione della commissione per i bilanci su una proposta della Commissione al Consiglio (COM(88) 483 def. — doc. C 2-162/88) concernente un regolamento (CECA, CEE, CEEA) recante applicazione della decisione del 24 giugno 1988 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (doc. A 2-284/88). Relatore: on. Cornelissen (doc. A 2-284/88)
- Relazione della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport, sulla politica della Comunità in materia di istruzione: prospettive a medio termine: 1989-1992. Relatrice: on. Larive (doc. A 2-285/88)
- Relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sull'elaborazione di una direttiva che disciplini la vendita, l'eliminazione e il riciclaggio di alcuni tipi

Lunedì 12 dicembre 1988

di batterie. Relatrice: on. Squarcialupi (doc. A 2-286/88)

— Relazione della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport sul rilancio dell'azione europea nel settore culturale. Relatore: on. Coimbra Martins (doc. A 2-287/88)

— Relazione della commissione per il controllo di bilancio sulle misure adottate dalla Commissione per dare seguito alle osservazioni contenute nella risoluzione che accompagna la decisione di scarico sull'esecuzione del bilancio delle Comunità europee dell'esercizio 1985 (doc. A 2-288/88)

— Relazione della commissione per il controllo di bilancio sulle misure adottate dalla Commissione per dare seguito alle osservazioni di cui alla risoluzione che accompagna la decisione concernente il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 1986. Relatore: on. Schön (doc. A 2-289/88)

— \* Seconda Relazione della commissione per i trasporti sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(87) 407 def. — doc. C 2-179/87) concernente una direttiva per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle profondità dei battistrada dei pneumatici di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi. Relatore: on. Newton Dunn (doc. A 2-290/88)

— Relazione della commissione per il controllo di bilancio sul controllo di bilancio nel campo dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (relazione speciale della Corte dei conti n. 3/87, *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 297 del 6 novembre 1987). Relatrice: on. Boserup (doc. A 2-291/88)

— Relazione della commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale, sull'impatto delle infrastrutture e del settore terziario sullo sviluppo regionale — prospettive per una nuova politica regionale. Relatore: on. Mattina (doc. A 2-292/88)

— \*\* I Relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 393 — def. doc. C 2-115/88) relativa a una decisione recante approvazione della fase pilota di un programma di sviluppo tecnologico e ricerca strategica nel settore dell'aeronautica — Fase pilota (1989-1990). Relatore: on. Sälzer (doc. A 2-293/88 — SYN 144)

— Relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e tutela dei consumatori su ambiente e città. Relatore: on. Collins (doc. A 2-294/88)

— Relazione della commissione per i bilanci sui motivi dei ritardi nell'esecuzione dell'aiuto alimentare. Relatrice: on. Fuillet (doc. A 2-295/88)

— Relazione della commissione per il controllo di bilancio sui problemi relativi alla gestione di bilancio amministrativa del Fondo sociale europeo nel corso del periodo 1981-1987 (relazione speciale della Corte dei

conti n. 1/88, *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 126 del 16 maggio 1988). Relatore: on. Wolff (doc. A 2-297/88)

— \* Relazione della commissione per i diritti della donna sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(88) 269 def. — C 2-83/88) concernente una direttiva sull'onere della prova nel campo della parità di retribuzione e della parità di trattamento tra donne e uomini. Relatrice: on. J.E.S. Larive (doc. A 2-298/88)

— \* Relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali (COM(88) 303 def. — doc. C 2-90/88). Relatore: on. E. Mühlen (doc. A 2-299/88)

— \* Relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione sulle proposte della Commissione al Consiglio concernenti (COM(88) 466 def. — C 2-151/88):

I. un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari

II. un regolamento che modifica il regolamento n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari

III. un regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 2237/88 che stabilisce, per il periodo dal 1° aprile 1988 al 31 marzo 1989, la riserva comunitaria per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IV. un regolamento che fissa il prezzo d'intervento del burro a partire dal 1° ... 1988

V. un regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Relatore: on. B. Nielsen (doc. A 2-300/88)

— \* Relazione della commissione per le relazioni economiche esterne sulla conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea, da una parte, e i paesi aderenti alla Carta del Consiglio di cooperazione per gli Stati arabi del Golfo (Stato degli Emirati arabi uniti, Stato del Bahrein, Regno dell'Arabia Saudita, Sultanato dell'Oman, Stato del Qatar, Stato del Kuwait), dall'altra (6053/1/88 — C 2-95/88). Relatore: on. M.J. Hindley (doc. A 2-301/88)

— \*\* I Relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(87) 719 def. — C 2-305/87) riguardante una direttiva concer-

Lunedì 12 dicembre 1988

nente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti l'etichettatura dei tabacchi lavorati. Relatore: on. N. Andrews (doc. A 2-302/88 — SYN 116)

— \*\* I Relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale su una proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (COM(88) 157 def. C 2-43/88). Relatore: on. V. Mattina (doc. A 2-304/88 — SYN 134)

— \* Relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(88) 533 def. — C 2-197/88) concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1975/82 relativo all'incentivazione dello sviluppo agricolo in alcune regioni della Grecia. Relatore: on. J.L. Colino Salamanca (doc. A 2-305/88)

— \* Relazione della commissione per i bilanci sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(88) 343 — C 2-101/88) relativa a una decisione concernente un contributo alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio a carico del bilancio generale delle Comunità per finanziare misure sociali connesse alla ristrutturazione della siderurgia. Relatore: on. O. Bardong (doc. A 2-309/88)

— Relazione della commissione per i bilanci sul promemoria della Commissione delle Comunità europee riguardante la fissazione dell'aliquota dei prelievi CECA e l'elaborazione del bilancio operativo della CECA per il 1989 (COM(88) 456 def. — doc. C 2-147/88). Relatore: on. O. Bardong (doc. A 2-311/88);

c) dalle commissioni parlamentari le seguenti raccomandazioni per la seconda lettura:

— \*\* II (procedura di cooperazione: seconda lettura) Raccomandazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori relativa alla posizione comune adottata dal Consiglio sulla proposta della Commissione concernente una direttiva relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari (C 2-134/88). Relatrice: on. Jepsen (doc. A 2-269/88 — SYN 50)

— \*\* II (procedura di cooperazione: seconda lettura) Raccomandazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori concernente la posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di direttiva riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (C 2-135/88). Relatrice: on. Schleicher (doc. A 2-273/88 — SYN 35)

— \*\* II (procedura di cooperazione: seconda lettura) Raccomandazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori concernente la posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di direttiva riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli additivi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana (C 2-136/88). Relatrice: Schleicher (doc. A 2-274/88 — SYN 48)

— \*\* II (procedura di cooperazione: seconda lettura) Raccomandazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori concernente la posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di direttiva recante quarta modifica della direttiva 76/768/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (doc. C 2-133/88). Relatore: on. V. Pereira (doc. A 2-277/88 — SYN 84);

d) interrogazioni orali degli on. Dury, Epfremidis, Pearce, McCartin, Calvo Ortega, Cervera Cardona, Hugot, Hutton, Vayssade, Llorca Vilaplana, Robles Piquer, Iversen, de la Malène, Ewing, Arbeloa Muru, Alavanos, Dessylas, Anastassopoulos, Valverde Lopez, Pearce, Wurtz, Simons, Mizzau, Ewing, Robles Piquer, Ephremidis, Dessylas, Arbeloa Muru, Alavanos, Saridakis, Newton Dunn, Marck, D. Martin, Barros Moura, Desama, Caroline Jackson, Mattina, Anastassopoulos, McCartin, Garaikoetxea, Habsburg, Battersby, Clinton, Cervera Cardona, Bonde, van den Heuvel, Hugot, Cot, Castle, Banotti, Fitzgerald, Adam, Alavanos, Christodoulou, Fich, Bloch von Blottnitz, Dessylas, Raftery, Braun-Moser, Filinis, Cornelissen, Sutra de Germa, Buttafuoco, Jepsen, Penders, Killilea, Kolokotronis, Ulburghs, Ewing, Mizzau, Pearce, Saridakis, Crawley, Gerontopoulos, O'Malley, Scott-Hopkins, Valverde Lopez, Ephremidis, Oppenheim, Christensen, Arbeloa Muru, Iversen, Cabezon Alonso, Mouchel, Maher, Hindley e Hoon per il tempo delle interrogazioni, conformemente all'articolo 60 del regolamento, del 13 e 14 dicembre 1988 (doc. B 2-1079/88);

e) le seguenti proposte di risoluzione, presentate ai sensi dell'articolo 63 del regolamento:

— proposta di risoluzione presentata dall'on. Pordea sulla «Perestroika» e la religione nel mondo comunista (doc. B 2-901/88)

deferita alla commissione: POLI (merito);

— proposta di risoluzione presentata dall'on. Arbeloa Muru sulle vittime della tortura in Turchia (doc. B 2-902/88)

deferita alla commissione: POLI (merito);

— proposta di risoluzione presentata dall'on. André sui «boat people» (doc. B 2-903/88)

Lunedì 12 dicembre 1988

deferita alle commissioni:

POLI (merito),  
BILA (parere);

— proposta di risoluzione presentata dall'on. Arbeloa Muru sulle torture e le uccisioni perpetrate dalle forze di sicurezza in Birmania (doc. B 2-904/88)

deferita alla commissione: POLI (merito);

— proposta di risoluzione presentata dagli on. Vandemeulebroucke, Kuijpeers e Columbu sulla conclusione di un accordo e l'applicazione dei principi dello stato di diritto, dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali in Andorra (doc. B 2-905/88)

deferita alla commissione: GIUR (merito);

— proposta di risoluzione presentata dagli on. Baudouin, Lalor e Coderch Planas sulle prospettive per una soluzione del conflitto nel Sahara occidentale (doc. B 2-906/88)

deferita alle commissioni:

POLI (merito),  
SVIL (parere);

— proposta di risoluzione presentata dall'on. Arbeloa Muru su una convenzione internazionale riguardante violenze, aggressioni e umiliazioni sessuali subite dalle donne (doc. B 2-907/88)

deferita alle commissioni:

POLI (merito),  
GIUR, DONN (parere);

— proposta di risoluzione presentata dagli on. Vandemeulebroucke e Kuijpers sulle sparizioni di studenti e insegnanti in Messico (doc. B 2-908/88)

deferita alla commissione: POLI (merito);

— proposta di risoluzione presentata dagli on. Tzounis, Christodoulou, Anastassopoulos, Giannakou-Koutsikou, Lambrias, Saridakis, Stavrou, Gerontopoulos, dos Santos Machado, Poettering, Vanlerenberghe, Habsburg, Giummarra, Ferrer i Casals sul trattamento inflitto dal governo albanese ai greci dell'Epiro del Nord (doc. B 2-909/88)

deferita alla commissione: POLI (merito);

— proposta di risoluzione presentata dagli on. Glinne e van den Heuvel a nome del gruppo socialista sulla violazione dei diritti dell'uomo nelle Filippine (doc. B 2-912/88)

deferita alla commissione: POLI (merito);

— proposta di risoluzione presentata dall'on. Pordea sui nuovi aspetti della minaccia sovietica (doc. B 2-913/88)

deferita alla commissione: POLI (merito);

— proposta di risoluzione presentata dall'on. Dury sull'assassinio e l'arresto di delegazioni straniere nel Salvador (doc. B 2-914/88)

deferita alla commissione: POLI (merito);

— proposta di risoluzione presentata dagli on. Münch, von Wogau, Cassanmagnago Cerretti, Schlei-

cher, Lambrias, Chanterie, Brok, Santos Machado e Klepsch a nome del gruppo PPE sulla designazione di un responsabile per i problemi della gioventù nell'ambito del Parlamento europeo (doc. B 2-915/88)

deferita alla commissione: GIOV (merito);

— proposta di risoluzione presentata dall'on. Pordea sulla Dichiarazione dei diritti dell'uomo nel suo 40° anniversario (doc. B 2-916/88)

deferita alla commissione: POLI (merito);

— proposta di risoluzione presentata dall'on. Robles Piquer su disposizioni regolamentari che disciplinano i sondaggi elettorali in occasione delle prossime elezioni al Parlamento europeo (doc. B 2-917/88)

deferita alle commissioni:

GIUR (merito),  
POLI (parere);

— proposta di risoluzione presentata dall'on. Pordea sulle carenze dell'azione comunitaria nelle relazioni con i paesi dell'Est (doc. B 2-918/88)

deferita alla commissione: POLI (merito);

— proposta di risoluzione presentata dall'on. Staes sulla proclamazione, a livello internazionale, del 1992 quale Anno dei popoli indigeni (doc. B 2-919/88)

deferita alle commissioni:

POLI (merito),  
AMBI, SVIL (parere);

— proposta di risoluzione presentata dagli on. Baudouin, Anglade, de la Malène e Coste-Floret sul ripristino della pena di morte allorché le vittime di criminali perversi o seviziatori sono bambini o adolescenti di età inferiore ai 13 anni (doc. B 2-920/88)

deferita alla commissione: GIUR (merito);

— proposta di risoluzione presentata dall'on. Vanlerenberghe sulle spedizioni di rifiuti europei verso la regione Nord-Pas-de-Calais (doc. B 2-921/88)

deferita alla commissione: AMBI (merito);

— proposta di risoluzione presentata dagli on. Zahorka, Boot, von Wogau e Zarges a nome del gruppo PPE sulla libera circolazione dei servizi tra la Comunità europea e gli Stati membri dell'EFTA per quanto concerne la professione di avvocato (doc. B 2-922/88)

deferita alle commissioni:

GIUR (merito),  
RELA (parere);

— proposta di risoluzione presentata dall'on. Cassanmagnago Cerretti sul ruolo della collaboratrice familiare nella prospettiva del 1992 (doc. B 2-923/88)

deferita alla commissione: ASOC (merito);

— proposta di risoluzione presentata dall'on. Perinat Elio sulla «Giornata dell'Europa» dichiarata giorno festivo in tutti i paesi membri della Comunità europea (doc. B 2-924/88)

deferita alla commissione: POLI (merito);

Lunedì 12 dicembre 1988

— proposta di risoluzione presentata dall'on. Perinat Elio sulla tutela dei conducenti nel settore dei trasporti di merci su strada (doc. B 2-925/88)

deferita alle commissioni:  
GIUR (merito),  
TRAS (parere);

— proposta di risoluzione presentata dall'on. Pordea sulla commemorazione dell'11 novembre 1918 (doc. B 2-926/88)

deferita alla commissione: POLI (merito);

— proposta di risoluzione presentata dagli on. Romeos, Avgerinos, Papoutsis, Bombard, Thareau, Cervera Cardona, Vernimmen, Belo, Hughes, Carvalho Cardoso, Collins, Diez de Rivera Icaza, Colino Salamanca, Sierra Bardaji, Navarro Velasco e Vazquez Fouz sul problema della produzione di tabacco nella Comunità (doc. B 2-927/88)

deferita alle commissioni:  
AGRI (merito),  
AMBI, ECON (parere);

— proposta di risoluzione presentata dall'on. Lomas a nome del gruppo socialista sulle persone detenute a Singapore in base all'Internal Security Act (doc. B 2-928/88)

deferita alla commissione: POLI (merito);

— proposta di risoluzione presentata dall'on. Ford sulla politica ambientale in Nicaragua (doc. B 2-931/88)

deferita alla commissione: POLI (merito);

— proposta di risoluzione presentata dall'on. Parodi sulla designazione di Genova a capitale europea della cultura per il 1992 (doc. B 2-932/88)

deferita alla commissione: GIOV (merito);

— proposta di risoluzione presentata dall'on. Arbeloa Muru a nome del gruppo socialista sulla protezione dell'ambiente nelle regioni costiere (doc. B 2-933/88)

deferita alla commissione: AMBI (merito);

— proposta di risoluzione presentata dall'on. Arbeloa Muru a nome del gruppo socialista sull'opportunità di aiutare l'Istituto internazionale dei diritti umani (doc. B 2-934/88)

deferita alla commissione: GIOV (merito);

— proposta di risoluzione presentata dall'on. Arbeloa Muru a nome del gruppo socialista sulle migrazioni clandestine in Europa (doc. B 2-935/88)

deferita alla commissione: GIUR (merito);

— proposta di risoluzione presentata dall'on. Linkhor sulla creazione di una fondazione «Città europea» (doc. B 2-936/88)

deferita alla commissione: GIOV (merito);

— proposta di risoluzione presentata dall'on. Vazquez Fouz sui sistemi di controllo e vigilanza delle attività di pesca in Spagna (doc. B 2-937/88)

deferita alla commissione: AGRI (merito);

— proposta di risoluzione presentata dagli on. Sierra Bardaji e Colino Salamanca sulle assicurazioni agricole (doc. B 2-938/88)

deferita alla commissione: AGRI (merito);

f) le seguenti dichiarazioni iscritte per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 65 del regolamento:

— dichiarazione scritta degli on. Pannella, Cantalamezza, Chiabrando, Selva, Borgo, Dalsass, Parodi, Tridente, Negri, Compasso, Gaibisso, Di Bartolomei e Schiavinato sulle leggi elettorali relative alle elezioni dei deputati al Parlamento europeo (n. 20/88);

— dichiarazione scritta degli on. van der Lek, Dankert, Maij-Weggen, Ford, Rogalla, Tridente, Filinis, Staes, Viehoff, Telkämper, von Uexküll, Nitsch, Bloch von Blottnitz e van Dijk sulla legislazione greca concernente gli obiettori di coscienza (n. 21/88/corr.);

g) dal Consiglio:

— Parere sulla proposta di storno di stanziamenti n. 4/88 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III (Commissione) del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1988 (doc. C 2-168/88) (doc. C 2-207/88)

deferito alla commissione: BILA (merito);

— Parere sulla proposta di storno di stanziamenti n. 7/88 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III (Commissione) del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1988 (doc. C 2-155/88) (doc. C 2-208/88)

deferito alla commissione: BILA (merito);

— Parere sulla proposta di storno di stanziamenti n. 9/88 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III (Commissione) del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1988 (doc. C 2-156/88) (doc. C 2-209/88)

deferito alla commissione: BILA (merito);

— Parere sulla proposta di storno di stanziamenti n. 12/88 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III (Commissione) del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1988 (doc. C 2-175/88) (doc. C 2-213/88)

deferito alla commissione: CONT (merito);

— Parere sulla proposta di storno di stanziamenti n. 13/88 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III (Commissione) del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1988 (doc. C 2-176/88) (doc. C 2-214/88)

deferito alla commissione: CONT (merito);

Lunedì 12 dicembre 1988

— Parere sulla proposta di storno di stanziamenti n. 14/88 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III (Commissione) del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1988 (doc. C 2-177/88) (doc. C 2-215/88)

deferito alla commissione: COMT (merito);

— Parere sulla proposta di storno di stanziamenti n. 11/88 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III (Commissione) del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1988 (doc. C 2-174/88) (doc. C 2-218/88)

deferito alla commissione: COMT (merito);

— Parere sulla proposta di storno di stanziamenti n. 16/88 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III (Commissione) del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1988 (doc. C 2-180/88) (doc. C 2-219/88)

deferito alla commissione:

BILA (merito),  
CONT (merito);

— Proposta di storno di stanziamenti n. 21/88 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III (Commissione) del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1988 (doc. C 2-229/88 parte B);

deferita alla commissione:

BILA (merito),  
CONT (merito);

— Proposta di storno di stanziamenti n. 22/88 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III (Commissione) del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1988 (doc. C 2-234/88)

deferita alla commissione: CONT (merito);

h) dalla Commissione:

— Proposta di storno di stanziamenti n. 18/88 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III (Commissione) del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1988 (doc. C 2-196/88)

deferita alla commissione: CONT (merito);

— Proposta di storno di stanziamenti n. 19/88 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III (Commissione) del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1988 (doc. C 2-225/88)

deferita alla commissione: BILA (merito);

— Proposta di storno di stanziamenti n. 20/88 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III (Commissione) del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1988 (doc. C 2-226/88)

deferita alla commissione: CONT (merito);

— Proposta di storno di stanziamenti n. 21/88 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III (Com-

missione) del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1988 (doc. C 2-229/88 parte A)

deferita alle commissioni:

BILA (merito),  
CONT (merito);

— Memorandum della Commissione delle Comunità europee concernente il mercato interno e la cooperazione industriale — statuto della società europea — Libro bianco sul mercato interno, punto 137 (doc. C 2-204/88)

deferito alle commissioni:

GIUR (merito),  
ECON, ASOC (parere);

— Quinta relazione annuale della Commissione delle Comunità europee al Parlamento europeo sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario — 1987 (doc. C 2-228/88)

deferita alla commissione: GIUR (merito).

#### 14. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio

Il presidente comunica di aver ricevuto copia conforme dei seguenti documenti:

— Accordo sotto forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulla pesca al largo del Mozambico, siglato a Bruxelles l'11 dicembre 1986, per il periodo che decorre dal 1° gennaio 1987;

— Accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca;

— Atto di notifica dell'accettazione da parte della Comunità della raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale, del 13 giugno 1985, sull'ammissione temporanea dei materiali per la realizzazione di servizi radiofonici o televisivi;

— Atto di notifica dell'accettazione da parte della Comunità, in data 14 giugno 1988, dell'allegato E4 della Convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, riguardante il regime del rimborso (drawback);

— Atto di notifica dell'accettazione da parte della Comunità dell'allegato B2 della Convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, relativo all'ammissione in franchigia da dazi e tasse all'importazione di merci dichiarate per l'immissione in consumo;

— Atto di notifica dell'approvazione da parte della Comunità del protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco;

**Lunedì 12 dicembre 1988**

— Atto di notifica dell'approvazione da parte della Comunità del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco.

**15. Ordine dei lavori**

L'ordine del giorno reca la fissazione dell'ordine dei lavori.

Il presidente comunica che è stato distribuito il progetto di ordine del giorno della presente tornata (PE 128.645), cui sono proposte o apportate le seguenti modifiche (articoli 73 e 74 del regolamento):

*Lunedì 12 dicembre*

È iscritta in apertura dell'ordine del giorno la relazione dell'on. Donnez sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare della on. Bloch von Blottnitz (doc. A 2-266/8).

Su richiesta della commissione per l'energia e della Commissione delle Comunità, sarà inclusa nella discussione congiunta sulle relazioni degli on. Metten (doc. A 2-252/88) e Braun-Moser (doc. A 2-259/88) una dichiarazione della Commissione sulla situazione della scienza e della tecnologia in Europa.

*Martedì 13 dicembre*

Su proposta della commissione per i bilanci, la lettera rettificativa n. 1 al progetto di bilancio generale per il 1989 sarà esaminata in sede di discussione di bilancio (punti n. 360 e 361 del p.o.g.) e posta in votazione in prima lettura martedì alle 12.00, in modo che la seconda lettura possa aver luogo giovedì in sede di votazione di bilancio.

La relazione dell'on. Cornelissen sulle risorse proprie (doc. A 2-284/88), iscritta all'ordine del giorno della seduta di giovedì 15, sarà anticipata ed esaminata dopo la discussione congiunta sul bilancio.

La relazione dell'on. Hindley (doc. A 2-301/88), iscritta all'ordine del giorno di mercoledì, sarà anticipata e iscritta come ultimo punto dell'ordine del giorno di martedì.

*Mercoledì 14 dicembre*

Il gruppo socialista ha chiesto che le relazioni delle on. Salisch (doc. A 2-226/88) e Marinaro (doc. A 2-227/

88), iscritte all'ordine del giorno della seduta di venerdì, siano anticipate e iscritte in chiusura dell'ordine del giorno di mercoledì.

Interviene l'on. Arndt, a nome del gruppo socialista.

Con VE il Parlamento accoglie la richiesta.

La commissione per la politica regionale esaminerà questa sera le posizioni comuni del Consiglio sui Fondi strutturali e il Fondo regionale; la discussione sulle relative raccomandazioni per la seconda lettura sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di mercoledì, dopo la discussione congiunta sul Consiglio europeo di Rodi e il semestre di attività della presidenza greca (punti n. 375 e 376), con relativa votazione alle 17.00;

Le cinque relazioni sulla fiscalità (relatori: on. Metten (1), De Gucht (2) e Patterson (2)) sono ritirate dall'ordine del giorno.

La Commissione farà una dichiarazione, sulla base dell'articolo 56, sui negoziati GATT a Montreal, prima della relazione dell'on. Blumenfeld (doc. A 2-235/88).

La relazione della on. Larive (doc. A 2-298/88), iscritta all'ordine del giorno di venerdì, sarà anticipata e iscritta come ultimo punto all'ordine del giorno di mercoledì, prima delle relazioni delle on. Salisch e Marinaro di cui è stata testé decisa l'iscrizione;

*Giovedì 15 dicembre*

Su richiesta del gruppo ADE, l'interrogazione orale di detto gruppo alla Commissione sui redditi in agricoltura (doc. B 2-1084/88 — 0-139/88) sarà inclusa nella discussione sulla relazione dell'on. J. Nielsen (doc. A 2-300/88).

La Commissione farà una dichiarazione su problemi attinenti al Sudafrica, dichiarazione iscritta come ultimo punto dell'ordine del giorno.

*Venerdì 16 dicembre*

Richiesta di applicazione della procedura senza discussione (articolo 38 del regolamento) alle seguenti relazioni:

— Seconda relazione dell'on. Hughes sull'invio di una missione in Polinesia francese (doc. A 2-283/88)

Intervengono gli on. Arndt, che, a nome del gruppo socialista, si oppone a che questa relazione sia esaminata senza discussione, Seal e Hughes.



Lunedì 12 dicembre 1988

La relazione sarà quindi iscritta con discussione, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento, in una delle prossime tornate.

Interviene la on. Schleicher.

— Relazione della on. Squarcialupi sulla vendita e riciclaggio di batterie (doc. A 2-286/88)

Interviene la on. Squarcialupi.

— Relazione dell'on. Collins sulle zone urbane (doc. A 2-294/88)

— Relazione della on. Hoff su un seguito dato alla risoluzione concernente il discarico per il 1985 (doc. A 2-288/88)

— Relazione dell'on. Schön sul seguito dato alla risoluzione concernente il discarico per il 1986 (doc. A 2-289/88)

Il gruppo ADE ha chiesto che la Commissione faccia una dichiarazione sui risultati dell'ultima riunione del Consiglio dei ministri della pesca.

Intervengono gli on. Ewing, a nome del gruppo ADE, e Provan.

Con votazione per appello nominale (chiesta dal gruppo ADE), il Parlamento accoglie la richiesta:

Votanti: 125  
Favorevoli: 123  
Contrari: 0  
Astenuiti: 2

Il punto è iscritto in chiusura dell'ordine del giorno di venerdì.

Interviene l'on Andrews sull'ordine del giorno della seduta di martedì.

*Richieste di applicazione della procedura d'urgenza (articolo 75 del regolamento)*

a) Il Consiglio ha chiesto l'applicazione della procedura d'urgenza per:

— due proposte di regolamento (doc. C 2-202/88) concernenti

il settore delle carni bovine,

il regime di premi al mantenimento di vacche nutrici

(motivazione della richiesta d'urgenza: il Consiglio deve decidere in materia entro la fine dell'anno);

— una proposta di regolamento sulla concessione di aiuti a progetti di infrastruttura di trasporto per gli esercizi 1988 e 1989

(motivazione della richiesta d'urgenza: il Consiglio deve prendere quanto prima una decisione per l'esercizio 1988).

b) La Commissione ha chiesto l'applicazione della procedura d'urgenza per una proposta di regolamento concernente la cessazione definitiva dal servizio di taluni dipendenti delle Comunità (COM(88) 513 def. — doc. C 2-186/88)

(motivazione della richiesta d'urgenza: in caso di decisione tardiva, il Consiglio non potrebbe apportare le necessarie modifiche in materia di personale).

Il Parlamento verrà consultato su tali richieste di applicazione della procedura d'urgenza all'inizio della seduta di domani (*vedi processo verbale della seduta del 13 dicembre, parte prima, punto 4*).

L'ordine dei lavori è così fissato.

#### 16. Termine per la presentazione di emendamenti

Il presidente comunica che il termine per la presentazione di emendamenti alle relazioni iscritte all'ordine del giorno è scaduto.

Per le relazioni dell'on. Bardong (doc. A 2-309 e 311/88) e dell'on. Hindley (doc. A 2-301/88) il termine è prorogato alle 19.00 di oggi, mentre per le relazioni degli on. von der Vring e Hackel sul bilancio il termine è prorogato alle 17.00 di domani.

Il termine per la presentazione di emendamenti alle relazioni senza discussione iscritte all'ordine del giorno della seduta di venerdì 16 è fissato a martedì alle 12.00.

Il termine per la presentazione di emendamenti alle posizioni comuni sui Fondi strutturali è fissato a martedì alle 18.00.

Intervengono gli on. Schleicher, la quale protesta contro il fatto che la sua relazione di cui al doc. A 2-267/88 sia esaminata in discussione congiunta con le relazioni dell'on. Alber (doc. A 2-278 e 279/88) anche se trattasi di argomenti diversi, Klepsch, sul termine per la presentazione di emendamenti, e Eyraud, sulla prima delle richieste di applicazione della procedura d'urgenza.

#### 17. Tempo di parola

Il tempo di parola per la presente tornata è così ripartito, sulla base dell'articolo 83 del regolamento.

*Tempo di parola complessivo per le discussioni di lunedì 12*

Relatori: 25 minuti (5 × 5')

Relatori per parere: 20 minuti (complessivamente)

**Lunedì 12 dicembre 1988**

Commissione: 30 minuti (complessivamente)  
 Deputati 90 minuti ripartiti come segue:  
 Gruppo socialista: 24 minuti  
 Gruppo del partito popolare europeo: 18 minuti  
 Gruppo democratico europeo: 11 minuti  
 Gruppo comunista e apparentati: 8 minuti  
 Gruppo liberale e democratico riformatore: 8 minuti  
 Gruppo dell'alleanza democratica europea: 6 minuti  
 Gruppo Arcobaleno: 5 minuti  
 Gruppo delle destre europee: 4 minuti  
 Non iscritti: 6 minuti

*Tempo di parola complessivo per le discussioni di martedì 13:*

Relatore generale sul bilancio: 15 minuti  
 Altri relatori: 75 minuti (15 x 5')  
 Relatori per parere: 60 minuti (complessivamente)  
 Consiglio: 15 minuti (complessivamente)  
 Commissione: 85 minuti (complessivamente)  
 Deputati 240 minuti ripartiti come segue:  
 Gruppo socialista: 71 minuti  
 Gruppo del partito popolare europeo: 50 minuti  
 Gruppo democratico europeo: 30 minuti  
 Gruppo comunista e apparentati: 22 minuti  
 Gruppo liberale e democratico riformatore: 20 minuti  
 Gruppo dell'alleanza democratica europea: 14 minuti  
 Gruppo Arcobaleno: 10 minuti  
 Gruppo delle destre europee: 9 minuti  
 Non iscritti: 14 minuti

*Tempo di parola complessivo per la seduta di mercoledì 14:*

Consiglio: 40 minuti (complessivamente)  
 Commissione: 50 minuti (complessivamente)  
 Relatori: 30 minuti (6 x 5')

Relatori per parere: 18 minuti (complessivamente)  
 Deputati: 150 minuti ripartiti come segue:  
 Gruppo socialista: 43 minuti  
 Gruppo del partito popolare europeo: 31 minuti  
 Gruppo democratico europeo: 18 minuti  
 Gruppo comunista e apparentati: 14 minuti  
 Gruppo liberale e democratico riformatore: 13 minuti  
 Gruppo dell'alleanza democratica europea: 9 minuti  
 Gruppo Arcobaleno: 7 minuti  
 Gruppo delle destre europee: 6 minuti  
 Non iscritti: 9 minuti

*Tempo di parola complessivo per la seduta di giovedì 15 (eccezion fatta per le discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza):*

Relatori: 20 minuti (4 x 5')  
 Relatori per parere: 16 minuti (complessivamente)  
 Commissione: 30 minuti (complessivamente)  
 Deputati: 90 minuti così suddivisi:  
 Gruppo socialista: 24 minuti  
 Gruppo del partito popolare europeo: 18 minuti  
 Gruppo democratico europeo: 11 minuti  
 Gruppo comunista e apparentati: 8 minuti  
 Gruppo liberale e democratico riformatore: 8 minuti  
 Gruppo dell'alleanza democratica europea: 6 minuti  
 Gruppo Arcobaleno: 5 minuti  
 Gruppo delle destre europee: 4 minuti  
 Non iscritti: 6 minuti

#### **18. Composizione delle commissioni**

Su richiesta del gruppo democratico europeo, il Parlamento ratifica la nomina dell'on. Kristoffersen a membro della commissione politica.

#### **19. Richiesta di revoca dell'immunità di un deputato (discussione e votazione)**

L'on. Donnez illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per il regolamento, la

Lunedì 12 dicembre 1988

verifica dei poteri e le immunità, sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare della on. Bloch von Blottnitz (doc. A 2-266/88).

PRESIDENZA DELL'ON. THOMAS MEGAHY

*Vicepresidente*

Interviene l'on. Palmieri, a nome del gruppo delle destre europee.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

#### VOTAZIONE

Il Parlamento approva la decisione (vedi parte seconda).

#### 20. Trasportatori di merci su strada (discussione) \*

L'on. Sapena Granell illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i trasporti, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM/88/95 def. — C 2-29/88) relativa a una direttiva che modifica

- I. la direttiva 74/561/CEE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali
- II. la direttiva 74/562/CEE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali
- III. la direttiva 77/796/CEE per il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli di trasportatore di merci e di trasportatore di persone su strada, che comporta misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento di detti trasportatori

(doc. A 2-257/88).

Intervengono gli on. Wijsenbeek, relatore per parere della commissione giuridica che parla anche a nome del gruppo liberale, Lagakos, a nome del gruppo socialista, Ebel, a nome del gruppo PPE, Romera, a nome del gruppo democratico europeo, Carossino, gruppo comunista, Lalor, a nome del gruppo ADE, Coderch, non iscritto, Braun-Moser, il sig. Clinton Davis, *membro della Commissione*, e l'on Wijsenbeek.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani alle 12.00 (vedi *processo verbale della seduta del 13 dicembre, parte prima, punto 9*).

#### 21. Patenti di capitano di nave nel settore della navigazione interna (discussione) \*

L'on. van der Waal illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i trasporti sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 171 def. — doc. C 2-59/88) concernente una direttiva sul riconoscimento reciproco delle patenti nazionali di capitano di nave addetto al trasporto di merci nel settore della navigazione interna (doc. A 2-263/88).

Intervengono l'on. Ebel, a nome del gruppo PPE, e il sig. Clinton Davis, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani alle 12.00 (vedi *processo verbale della seduta del 13 dicembre, parte prima, punto 10*).

#### 22. Poste e telecomunicazioni (discussione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su due relazioni e una dichiarazione della Commissione.

L'on. Metten illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla necessità di superare la frammentazione nel settore delle telecomunicazioni (doc. A 2-252/88).

La on. Braun-Moser illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i trasporti, sulle poste e telecomunicazioni (doc. A 2-259/88).

Il sig. Narjes, *vicepresidente della Commissione*, fa una dichiarazione sulla situazione della scienza e della tecnologia in Europa.

Intervengono gli on. Poniatowski, a nome del gruppo liberale, Bueno Vicente, a nome del gruppo socialista, Herman, a nome del gruppo PPE, Moorhouse, a nome del gruppo democratico europeo, Baillot, gruppo comunista, de Vries, Kuijpers, gruppo Arcobaleno, Cervera, non iscritto, Van Hemeldonck e Raftery.

Vista l'ora, la discussione viene qui interrotta; riprenderà domani (vedi *processo verbale della seduta del 13 dicembre, parte prima, punto 12*).

#### 23. Ordine del giorno della prossima seduta

Il presidente ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, martedì 13 dicembre, è stato così fissato:

Lunedì 12 dicembre 1988

*Dalle 9.00 alle 13.00, dalle 15.00 alle 19.00 e dalle 21.00 alle 24.00*

- Decisione su varie richieste di applicazione della procedura d'urgenza
- Discussioni su problemi di attualità (elenco delle proposte di risoluzione presentate)
- Discussione congiunta su due relazioni di bilancio e la lettera rettificativa n. 1
- Relazione dell'on. Cornelissen sulle risorse proprie
- Discussione congiunta sulla relazione dell'on. Metten e la relazione della on. Braun-Moser sulle poste e telecomunicazioni e una dichiarazione della Commissione sulla tecnologia (seguito della discussione)
- Relazione dell'on. Desama su Eurotra \*\* I
- Relazione dell'on. Sälzer sull'aeronautica \*\* I
- Raccomandazione per la seconda lettura dell'on. V. Pereira sui prodotti cosmetici \*\* II
- Discussione congiunta su tre raccomandazioni per la seconda lettura sulle derrate alimentari (on Schleicher, Jepsen e Schleicher) \*\* II

- Discussione congiunta su due relazioni dell'on. Alber sulla protezione dei lavoratori \*\* I e la relazione dell'on. Schleicher sulla normalizzazione tecnica
- Relazione dell'on. Andrews sul tabacco \*\* I
- Relazione dell'on. Mattina sull'attrezzatura di protezione individuale \*\* I
- Relazione dell'on. Bonaccini sulla diciassettesima relazione sulla politica di concorrenza
- Relazione dell'on. Hindley sulla cooperazione tra la CEE e i paesi arabi del Golfo \*

*(alle 12.00):*

- Votazione sulle proposte di risoluzione di cui ai doc. B 2-963, 970 e 971/88 sulle proposte di risoluzione di cui è stata chiusa la discussione (eccezion fatta per quelle rientranti nell'applicazione dell'Atto unico)

*(dalle 15.00 alle 16.30):*

- Discussioni su problemi di attualità (elenco degli argomenti)
- Tempo delle interrogazioni (interrogazioni al Consiglio e ai ministri degli affari esteri)

*(La seduta termina alle 20.05)*

Enrico VINCI  
*Segretario generale*

Henry PLUMB  
*Presidente*

## PARTE SECONDA

## Testi approvati dal Parlamento

**Richiesta di revoca dell'immunità di un deputato**

— (doc. A 2-266/88)

**DECISIONE**

**sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare della on. Undine-Uta Bloch von Blottnitz**

*Il Parlamento europeo,*

- ricevuta una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Undine-Uta Bloch von Blottnitz, trasmessa in data 4 febbraio 1988 dal ministro della giustizia della Repubblica federale di Germania,
- visto l'articolo 10 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965, nonché l'articolo 4, paragrafo 2 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,
- viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986<sup>(1)</sup>,
- visto l'articolo 46, paragrafo 2 della Costituzione della Repubblica federale di Germania,
- visto l'articolo 5 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità (doc. A 2-266/88),

1. decide di non revocare l'immunità parlamentare della on. Bloch von Blottnitz;
2. incarica il suo presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione a essa attinente all'autorità competente della Repubblica federale di Germania.

<sup>(1)</sup> Vedi Raccolta della giurisprudenza della Corte 1964, pag. 397 causa 101/63 (Wagner/Fohrmann e Krier), nonché la sentenza emessa nella causa 149/85 (Wybot/Faure), Raccolta 1986, pag. 2403.

Lunedì 12 dicembre 1988

## ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 12 dicembre 1988

ABENS, ABOIM INGLEZ, ADAM, ALAVANOS, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, AMARAL, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ANDREWS, ANGLADE, ANTONIOZZI, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, ARNDT, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BAILLOT, BALFE, BANOTTI, BARBARELLA, BARRETT, BARROS MOURA, BATTERSBY, BAUDOUIN, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERSANI, BESSE, BETHELL, BEUMER, BEYER DE RYKE, BIRD, VON BISMARCK, BJØRNVIG, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BOSERUP, BRAUN-MOSER, DE BREMOND D'ARS, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BUENO VICENTE, BUTTAFUOCO, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CANTALAMESSA, CAROSSINO, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTLE, CATHERWOOD, CELLAI, CERVERA CARDONA, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHARZAT, CHOPIER, CHRISTENSEN, CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU, CICCIOMESSERE, CINCIARI RODANO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLUMBU, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, COT, COTTRELL, DE COURCY LING, CRAWLEY, CRUSOL, DANKERT, DE PASQUALE, DESAMA, DE WINTER, DEBATISSE, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DIMOPOULOS, DONNEZ, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, EBEL, ELLES D. L., ELLES J., ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERCINI, ESCUDER CROFT, ESCUDERO LOPEZ, ESTGEN, EWING, EYRAUD, FAITH, FALCONER, FANTI, FELLERMAIER, FICH, FILINIS, FITZGERALD, FLANAGAN, FOCKE, FONTAINE, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GAMA, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCIA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GAUTHIER, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIUMMARRA, GLINNE, GOMES, GREDAL, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HACKEL, HAMMERICH, HAPPART, HERMAN, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HOWELL, HUGHES, HUGOT, HUME, HUTTON, JACKSON C., JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KILBY, KILLILEA, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LACERDA DE QUEIROZ, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LEMASS, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOO, LUSTER, MADEIRA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MALAUD, MALLET, MARCK, MARQUES MENDES, MARSHALL, MATTINA, MAVROS, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MOORHOUSE, MORODO LEONICO, MORRIS, MOTCHANE, MÜHLEN, MÜLLER, MUNTINGH, NAVARRO VELASCO, NEGRI, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NORD, NORDMANN, NORMANTON, OLIVA GARCÍA, O'MALLEY, OPPENHEIM, PALMIERI, PANNELLA, PANTAZI, PAPA KYRIAZIS, PAPOUTSIS, PASTY, PATTERSON, PELIKAN, PEREIRA M., PEREIRA V., PÉREZ ROYO, PETERS, PETRONIO, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PINTO, PIRKL, PISONI N., PLASKOVITIS, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PORDEA, POULSEN, PRAG, PRANCHÈRE, PRICE, PROUT, PROVAN, PUERTA GUTIÉRREZ, PUNSET I CASALS, QUIN, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SANTANA LOPES, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SCRIVENER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART, SUTRA DE GERMA, TAYLOR, THAREAU, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TOLMAN, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TORRES MARINHO, TOURRAIN, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, VON UEXKÜLL, ULBURGHS, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VAN DIJK, VANNECK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERGEER, VERGÉS, VERNIMMEN, VIEHOFF, VISSER, DE VRIES, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAGNER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WEST, WETTIG, WIJSENBECK, VON WOGAU, WOHLFART, WOLTJER, WURTZ, ZAHORKA, ZARGES.

Lunedì 12 dicembre 1988

*ALLEGATO***Risultato delle votazioni per appello nominale**

- (+) = Favoravoli  
(-) = Contrari  
(O) = Astensioni

*Richiesta di una dichiarazione da parte della Commissione*

( + )

ADAM, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDREWS, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, ARNDT, BAGET BOZZO, BATTERSBY, BEAZLEY P., BERSANI, BETHELL, VON BISMARCK, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BRAUN-MOSER, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CANO PINTO, CATHERWOOD, CERVERA CARDONA, CHRISTODOULOU, CLINTON, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, COTTRELL, DE COURCY LING, CRAWLEY, DI BARTOLOMEI, VAN DIJK, DIMOPOULOS, DONNEZ, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, ESCUDER CROFT, EWING, EYRAUD, FAITH, FALCONER, FONTAINE, FORD, FRAGA IRIBARNE, GADIOUX, GARCÍA ARIAS, GAUTHIER, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HACKEL, HERMAN, HOON, HUGHES, HUTTON, JACKSON CH., JEPSEN, KLEPSCH, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LLORCA VILAPLANA, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MARSHALL, MATTINA, MCGOWAN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MERTENS, MÜHLEN, MUNTINGH, NAVARRO VELASCO, NEUGEBAUER, OLIVA GARCÍA, PAPAKYRIAZIS, PASTY, PELIKAN, PEREIRA M., PERINAT ELIO, PFLIMLIN, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PROUT, PROVAN, PUNSET I CASALS, QUIN, RABBETHGE, RAMÍREZ HEREDIA, ROBERTS, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, SAPENA GRANELL, SCHIAVINATO, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCOTT-HOPKINS, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, STAES, STAVROU, STEWART, TOURRAIN, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, ULBURGHS, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VERGEER, VIEHOFF.

( O )

ESCUDERO LOPEZ, PLASKOVITIS.

**PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 13 DICEMBRE 1988**

(89/C 12/02)

**PARTE PRIMA****Svolgimento della seduta****PRESIDENZA DI LORD PLUMB***Presidente**(La seduta inizia alle 9.00)***1. Approvazione del processo verbale**

Intervengono gli on.

— McMahon sul punto 7 della parte prima (applicazione del regolamento);

— Griffiths, il quale fa presente che talune copie della versione inglese del processo verbale, tra cui la sua, risultano incomplete;

— Klepsch, il quale fa presente che il suo intervento di cui al punto 4 della parte prima è stato interpretato male.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

Interviene l'on. Elliott sui problemi incontrati ieri da un gruppo di visitatori in tribuna a causa di un'applicazione molto rigida da parte del personale di talune norme in materia di sicurezza.

**2. Presentazione di documenti**

La presidenza comunica di aver ricevuto:

a) dal Consiglio, le seguenti richieste di consultazione sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio

— Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento relativo alla concessione di un sostegno a progetti d'infrastrutture di trasporto, per gli esercizi 1988 e 1989 (doc. C 2-235/88)

deferita alle commissioni:

TRAS (merito),  
BILA, REGI (parere);

— Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che modifica i regolamenti (CEE) n. 805/68, (CEE) n. 1346/86, (CEE) n. 1347/86, (CEE) n. 1357/80, (CEE) n. 1199/82 e (CEE) n. 3697/88 per quanto riguarda le date limite del regime di acquisiti pubblici e della concessione di taluni premi nel settore delle carni bovine (doc. C 2-240/88)

deferita alle commissioni:

AGRI (merito);  
BILA (parere);

b) dalle commissioni parlamentari le seguenti relazioni:

— Relazione della commissione per i bilanci sulle modifiche apportate dal Consiglio agli emendamenti del Parlamento europeo alla sezione I (Parlamento), alla sezione II (Consiglio, allegato: Comitato economico e sociale), alla sezione IV (Corte di giustizia) e alla sezione V (Corte dei conti), del progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1989. Relatore: on. Hackel (doc. A 2-321/88)

— Relazione della commissione per i bilanci sul progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1989, sezione III (Commissione), nella versione modificata dal Consiglio (doc. C 2-220/88). Relatore: on. von der Vring (doc. A 2-322/88);

c) dalle commissioni parlamentari le seguenti raccomandazioni per la seconda lettura:

— \*\* II (Procedura di cooperazione: seconda lettura) Raccomandazione della commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale concernente la posizione comune del Consiglio sulla proposta di regolamento recante disposizioni d'applicazione del regola-

**Significato dei simboli utilizzati**

\* : consultazione semplice (una lettura)

\*\* I : procedura di cooperazione (prima lettura)

(\*\* II) : procedura di cooperazione (seconda lettura)

(\*\*\* ) : parere conforme

(la procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

**Indicazioni concernenti il turno di votazioni**

— Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.

— I risultati delle votazioni per appello nominale figurano in allegato.



Martedì 13 dicembre 1988

mento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (doc. C 2-231/88). Relatore: on. Avgerinos (doc. A 2-323/88 — SYN 151)

— \*\* II (Procedura di cooperazione: seconda lettura) Raccomandazione della commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (doc. C 2-232/88). Relatore: on. Alvarez de Eulate Peñaranda (doc. A 2-324/88 — SYN 151).

### 3. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)

Il presidente comunica che è stata richiesta l'organizzazione di discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza, sulla base dell'articolo 64, paragrafo 1 del regolamento, per le seguenti proposte di risoluzione:

— Navarro Velasco, a nome del gruppo democratico europeo, sulla peste equina africana in Spagna (doc. B 2-1085/88);

— André, a nome del gruppo liberale, sui belgi scomparsi in Europa orientale alla fine della seconda guerra mondiale (doc. B 2-1086/88);

— Maher, a nome del gruppo liberale, sull'uragano che si è abbattuto sul Bangladesh e su alcune parti dell'India (doc. B 2-1087/88);

— Bloch von Blottnitz, a nome del gruppo Arcobaleno, sulle irregolarità nella centrale nucleare di Biblis A (R. f. di Germania) (doc. B 2-1088/88);

— Lehideux, a nome del gruppo delle destre europee, sull'epidemia di AIDS (doc. B 2-1089/88);

— Lehideux, a nome del gruppo delle destre europee, sulle carenze dell'aiuto alimentare (doc. B 2-1090/88);

— Pordea, a nome del gruppo delle destre europee, sulla conferenza dei diritti dell'uomo a Mosca (doc. B 2-1091/88);

— Tridente e Telkämper, a nome del gruppo Arcobaleno, sulla situazione del Vicino Oriente dopo la Dichiarazione di Algeri del consiglio nazionale palestinese (doc. B 2-1092/88);

— Van Dijk, Tridente, Telkämper, a nome del gruppo Arcobaleno, sulla tratta delle donne in Bangladesh e India insieme a un traffico di organi (doc. B 2-1093/88);

— Nordman e Gasòliba I Böhm, a nome del gruppo liberale, sui prigionieri ebrei in Siria (doc. B 2-1094/88);

— Beyer de Ryke, a nome del gruppo liberale, sugli ostaggi detenuti dall'organizzazione di Abu Nidal (doc. B 2-1095/88);

— Amaral e Gasòliba I Böhm, a nome del gruppo liberale, sul ritorno della democrazia in Pakistan (doc. B 2-1096/88);

— Perez Royo, Gutierrez Diaz e Puerta Gutierrez, a nome del gruppo comunista, sulla peste equina africana in Spagna (doc. B 2-1097/88);

— Welsh, a nome del gruppo democratico europeo, sull'Assemblea generale delle Nazioni Unite a Ginevra (doc. B 2-1098/88);

— Battersby, a nome del gruppo democratico europeo, sull'aiuto umanitario alla popolazione armena (doc. B 2-1099/88/riv.);

— Welsh, a nome del gruppo democratico europeo, sul perdurare dell'occupazione del Laos da parte delle forze vietnamite (doc. B 2-1101/88);

— Robles Piquer e Welsh, a nome del gruppo democratico europeo, su Cuba a 30 anni dall'abbattimento della dittatura di Batista (doc. B 2-1102/88);

— Prag, a nome del gruppo democratico europeo, sulla necessità di un programma d'aiuto della Comunità europea per la Cambogia (doc. B 2-1103/88);

— C. Beazley, a nome del gruppo democratico europeo, sulla situazione negli Stati baltici (doc. B 2-1104/88);

— Pearce, a nome del gruppo democratico europeo, sulle misure di segregazione razziale in Sudafrica (doc. B 2-1105/88);

— Pearce e Simpson, a nome del gruppo democratico europeo, sui colloqui di pace in Sudan (doc. B 2-1106/88);

— Garriga Polledo e Hutton, a nome del gruppo democratico europeo, sulla sterilizzazione obbligatoria stabilita dal Parlamento provinciale di Gansu, nel nord della Cina, per impedire la nascita di individui mentalmente ritardati (doc. B 2-1107/88);

— Robles Piquer, Alvarez de Eulate, Garriga Polledo, Escuder Croft, Llorca Vilaplana, Valverde Lopez, a nome del gruppo democratico europeo, sui nuovi assassini perpetrati dall'ETA a Madrid (doc. B 2-1108/88);

— Habsburg, Lenz, Gama, Boot, Chanterrie e Klepsch, a nome del gruppo PPE, sulla situazione negli Stati baltici (doc. B 2-1109/88);

— Banotti, Tzounis, Penders, Chanterrie e Klepsch, a nome del gruppo PPE, sulla situazione in Cambogia (doc. B 2-1110/88);

— Deprez, Fontaine, Herman, Banotti, Chanterrie, Gama, Lentz-Cornette e Klepsch, a nome del gruppo PPE, sulla sorte della sig. ra Doïna Cornea, cittadina rumena scomparsa dal 15 novembre 1988 (doc. B 2-1111/88);

— Lucas Pires, Carvalho Cardoso, Santos Machado, Gama, Chanterrie, Klepsch, a nome del gruppo PPE,

Martedì 13 dicembre 1988

sulla peste equina in Portogallo e Spagna (doc. B 2-1112/88);

— Lentz-Cornette, Pirkel, Mühlen, Habsburg, Pflimlin, Lenz, Chanterie, Rabbethge, Estgen e Klepsch, a nome del gruppo PPE, sulla situazione in Angola e in Namibia (doc. B 2-1113/88);

— Habsburg, Fontaine, Chanterie, Lenz-Cornette, Lenz, Pflimlin e Klepsch, a nome del gruppo PPE, sull'attuale situazione a Cuba (doc. B 2-1114/88);

— Suarez Gonzalez, Ligios e Boot, a nome del gruppo PPE, sulla ripresa dei colloqui per la pace nell'America centrale (doc. B 2-1115/88) (ritirata);

— Langes, Chiabrande, Dalsass, Jakobsen, Borgo, Mertens, F. Pisoni, Tolman, Gaibisso, Bocklet, N. Pisoni, Braun-Moser, Anastassopoulos, Ferrer, Gama, Früh e Klepsch, a nome del gruppo PPE, sulla legislazione irlandese che discrimina le vendite dei prodotti alcolici (doc. B 2-1116/88);

— Boot, Pirkel, Tzounis, Braun-Moser, Pflimlin, Fontaine, Ebel, Anastassopoulos, Zarges, Mallet e Klepsch, a nome del gruppo PPE, sulla concessione da parte delle autorità sovietiche del visto di espatrio a Slava Uspenky (doc. B 2-1117/88);

— Langes, Estgen, Chanterie, Maij-Weggen, Wawrzik, Pflimlin, Tolman, Jakobsen, Tzounis, Lenz, Theato, Lentz-Cornette, Christodoulou e Klepsch, a nome del gruppo PPE, sulla catastrofe causata dal terremoto in Armenia (doc. B 2-1118/88 riv.);

— Fontaine, Chanterie, Klepsch, a nome del gruppo PPE, sulla catastrofe in Bangladesh (doc. B 2-1119/88);

— Arndt, Hansch, Glinne, Planas Puchades, van den Heuvel, Dury, Boesmans, Seal, Schinzel, Coimbra Martins, Romeos, Newens, Arbeloa Muru, Medeiros Ferreira, Belo, Madeira, a nome del gruppo socialista, sulla situazione in Medio Oriente dopo la riunione del consiglio nazionale palestinese ad Algeri (doc. B 2-1120/88);

— Happart, Desama, Glinne, Dury, Remacle e Belo, a nome del gruppo socialista, sulle misure di organizzazione relative all'accesso alle eccedenze comunitarie destinate ai poveri del quarto mondo (doc. B 2-1121/88);

— Seal, a nome del gruppo socialista, sul quarantesimo anniversario della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (doc. B 2-1122/88);

— Seal, a nome del gruppo socialista, sul perdurare delle detenzioni in Sudafrica (doc. B 2-1123/88);

— Arndt, a nome del gruppo socialista, sui problemi di nazionalità e costituzionali in Unione Sovietica (doc. B 2-1124/88);

— Stevenson, a nome del gruppo socialista, sulla catastrofe causata dal ciclone nella Baia del Bengala (doc. B 2-1125/88);

— Newens, Glinne, Ford, Elliott, Stevenson, Dury, Coimbra Martins, a nome del gruppo socialista, sulle esecuzioni di massa in Iran (doc. B 2-1127/88);

— Motchane, a nome del gruppo socialista, sui diritti dell'uomo in Marocco (doc. B 2-1128/88);

— Boesmans, Medina Ortega, a nome del gruppo socialista, sulla necessità di evacuare liberamente le vittime della guerra nel Salvador per curarle all'estero (doc. B 2-1129/88);

— Boesmans, Garcia Raya, Sakellariou, a nome del gruppo socialista, sul massacro di 21 agricoltori nel villaggio di El Alguacate in Guatemala (doc. B 2-1130/88 riv.);

— D'Ancona, a nome del gruppo socialista, sull'arresto in Cecoslovacchia del musicista pop e produttore Petr Cibulka (doc. B 2-1131/88);

— Cantalamessa, a nome del gruppo delle destre europee, sul problema della droga (doc. B 2-1132/88);

— Cellai, a nome del gruppo delle destre europee, sull'emergenza Arno (doc. B 2-1133/88);

— Tridente, Telkämper e Staes, a nome del gruppo Arcobaleno, sulla difesa dei diritti dei 220 000 indios brasiliani minacciati di sterminio fisico e culturale e gli aiuti della Banca mondiale (doc. B 2-1134/88);

— Nitsch, a nome del gruppo Arcobaleno, sulle detenzioni, le torture e il pericolo di esecuzioni capitali in Marocco (doc. B 2-1136/88);

— Bloch von Blottnitz, a nome del gruppo Arcobaleno, sui voli militari a bassa quota e di esercitazione effettuati al di sopra di impianti pericolosi, nonché di aree urbane ed abitate (doc. B 2-1138/88);

— Telkämper, Staes, Tridente, a nome del gruppo Arcobaleno, sulla riattivazione del processo di pace in America centrale (doc. B 2-1139/88);

— Lehideux, a nome del gruppo delle destre europee, sul terremoto in Armenia (doc. B 2-1142/88);

— le Chevallier, a nome del gruppo delle destre europee, sul rifiuto di concessione del visto di uscita a Marc Kotlyar (doc. B 2-1143/88);

— le Chevallier, a nome del gruppo delle destre europee, sul quarantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e i diritti dell'uomo in Tibet (doc. B 2-1144/88);

— Pranchère, Cinciari Rodano, Ephremidis e Barros Moura, a nome del gruppo comunista, sugli scioperi della fame in Marocco (doc. B 2-1145/88);

— Ligios, Ferrer, Fontaine, Lenz, Lentz-Cornette, Chanterie, Langes, Klepsch, a nome del gruppo PPE,

Martedì 13 dicembre 1988

sugli ultimi avvenimenti in Argentina (doc. B 2-1147/88);

— Penders, Fontaine, Lenz, Chanterie, Klepsch, a nome del gruppo PPE, sul conflitto in Medio Oriente (doc. B 2-1148/88);

— Pranchère, Castellina, Puerta Gutierrez, Wurtz, Boserup, Ephremidis, Aboim Inglez, a nome del gruppo comunista, sulle esecuzioni di massa di oppositori al regime islamico in Iran (doc. B 2-1149/88);

— Cervera Cardona, Punset I Casals, Pannella, Ciccimessere, Negri, Alvarez de Eulate, Arguelles Salaverria, Battersby, de Courcy-Ling, Escuder Croft, Garcia Amigo, Kilby, Newton Dunn, Robles Piquer, Turner, Romera i Alcazar, Coderch Planas, Ulburghs, Calvo Ortega, Escudero Lopez, Fraga Iribarne, Arias Cañete, Cabanillas Gallas, Valverde Lopez, Perinat Elio, sulla peste equina in Spagna (doc. B 2-1150/88);

— Bombard, Linkohr, Vayssade, Gadioux, Thareau, Eyraud, a nome del gruppo socialista, sull'incidente alla centrale di Biblis (R.f. di Germania) (doc. B 2-1151/88);

— Suarez Gonzalez, a nome del gruppo democratico europeo, Ligios, Langes, Lenz e Marck, a nome del gruppo PPE, Barbarella, Gutierrez Dias, Pranchère, Miranda Da Silva, a nome del gruppo comunista, Medina Ortega e Sakellariou, a nome del gruppo socialista, sulla ripresa dei colloqui di pace in America centrale (doc. B 2-1152/88);

— Medina Ortega, Saby, Gadioux, Salisch, McMahon, Garcia Arias, Sakellariou, d'Ancona, Kolokotronis, Belo, Morris, Linkohr, Rubert de Ventos, Glinne, a nome del gruppo socialista, sugli arresti arbitrari in Paraguay (doc. B 2-1153/88);

— Squarcialupi, Chambeiron, Aboim Inglez, Dessylas, Gutierrez Diaz, Iversen, Filinis, a nome del gruppo comunista, sull'incidente aereo a Remscheid (doc. B 2-1154/88);

— Squarcialupi, Le Roux, Aboim Inglez, Dessylas, Gutierrez Diaz, Iversen, Filinis, a nome del gruppo comunista, sul devastante ciclone in Bangladesh (doc. B 2-1156/88);

— Cervetti, Piquet, Ephremidis, Perez Royo, Miranda da Silva, Filinis, Iversen, Cinciari Rodano, Puerta Gutierrez, a nome del gruppo comunista, sulla situazione in Medio Oriente (doc. B 2-1157/88);

— Veil, a nome del gruppo liberale, sul quarantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (doc. B 2-1158/88);

— B. Nielsen e Veil, a nome del gruppo liberale, sull'indipendenza degli Stati baltici (doc. B 2-1159/88);

— Kuijpers, Vandemeulebroucke e Garaikoetxea, a nome del gruppo Arcobaleno, sul terremoto nell'Unione Sovietica (doc. B 2-1160/88);

— Kuijpers, Vandemeulebroucke, Garaikoetxea, a nome del gruppo Arcobaleno, sui licenziamenti previsti negli stabilimenti Philips di Lovanio (doc. B 2-1161/88);

— Miranda da Silva, Barros Moura, Aboim Inglez, Wurtz, Perez Royo, Ephremidis, Trupia, Iversen, Filinis, a nome del gruppo comunista, sulla situazione in Timor orientale (doc. B 2-1166/88);

— Ulburghs, Squarcialupi, Bloch von Blottnitz, Staes, West, Stewart, Cinciari Rodano, Buchan, Viehoff, d'Ancona, Morris, Ford, Hoon, Balfe, Tongue, Escudero Lopez, Punset I Casals, Cervera Cardona, Pannella, Ciccimessere, Coderch Planas, Negri, Woltjer, Tridente, van Dijk e Falconer, sui licenziamenti massicci alla Philips di Lovanio (doc. B 2-1167/88);

— Ulburghs, Buchan, West, Squarcialupi, Bloch von Blottnitz, Tridente, Staes, d'Ancona, Balfe, Morris, Cervera Cardona, Hoon, van Dijk, Pannella, Stewart, Escudero Lopez, Punset I Casals, Adam, Ciccimessere, Stevenson, Tongue, Coderch Planas, Hammerich, Negri, Bjornvig, Crawley e d'Ancona, sulla foresta amazzonica e la sorte degli Indiani (doc. B 2-1168/88);

— Cervetti, Piquet, Ephremidis, Miranda Da Silva, Perez Royo, Iversen, Filinis, Pranchère, a nome del gruppo comunista, sul tragico terremoto in Armenia (doc. B 2-1169/88);

— Lomas, Newens, Pelikan, Arndt, a nome del gruppo socialista, sulla violazione dei diritti dell'uomo in Turchia (doc. B 2-1170/88);

— Coimbrai Martins, Saby, a nome del gruppo socialista, sul terremoto in Armenia (doc. B 2-1171/88);

— Arndt, Schreiber, a nome del gruppo socialista, sull'aereo da combattimento precipitato a Remscheid (doc. B 2-1172/88);

— Veil, Pimenta, Nordman, a nome del gruppo liberale, sulla dichiarazione del Consiglio nazionale palestinese ad Algeri (doc. B 2-1173/88);

— Nordman, a nome del gruppo liberale, sui diritti dell'uomo e la lotta al terrorismo (doc. B 2-1174/88);

— Pimenta, a nome del gruppo liberale, sul disastro in Armenia (doc. B 2-1176/88);

— de la Malène, Coste-Floret, Ewing, Guermeur, Pasty, Tourrain, Gauthier, a nome del gruppo ADE, sulla tensione politica nelle repubbliche sovietiche (doc. B 2-1178/88);

— de la Malène, Guermeur, Ewing, Coste-Floret, Pasty, Tourrain, Gauthier, Andrews, Anglade, a nome del gruppo ADE, sull'aiuto comunitario alla Cambogia (doc. B 2-1179/88);

— de la Malène, Pasty, Guermeur, Ewing, Andrews, Malaud, Tourrain, Marleix, Mouchel, Killilea, Gau-

Martedì 13 dicembre 1988

thier, a nome del gruppo ADE, sull'importazione nella CEE di carne agli ormoni (doc. B 2-1181/88);

— Coste-Floret, de la Malène, Malaud, Ewing, Andrews, Guerneur, Pasty, Tourrain, Gauthier, Anglade, a nome del gruppo ADE, sull'assassinio di due cooperanti francesi in Perù (doc. B 2-1182/88);

— Coste-Floret, de la Malène, Ewing, Andrews, Guerneur, Pasty, Tourrain e Gauthier, a nome del gruppo ADE, sull'esecuzione di oppositori politici in Iran (doc. B 2-1183/88);

— de la Malène, Ewing, Coste-Floret, Andrews, Tourrain, Pasty, Guerneur, Anglade, a nome del gruppo ADE, sul sisma in Armenia (doc. B 2-1184/88);

— de la Malène, Guerneur, Coste-Floret, Ewing, Andrews, Pasty, Tourrain, Gauthier, Anglade, a nome del gruppo ADE, sulla carestia in Sudan (doc. B 2-1185/88);

— de la Malène, Guerneur, Andrews, Ewing, Coste-Floret, Tourrain, Pasty, Gauthier, Anglade, a nome del gruppo ADE, sul ciclone nel Bangladesh (doc. B 2-1186/88);

— Pasty, Guerneur, de la Malène, Gauthier, Ewing, Andrews, Tourrain, a nome del gruppo ADE, sull'invasione di cavallette in Africa (doc. B 2-1187/88);

— Hugot, de la Malène, Malaud, Ewing, Andrews, Gauthier, Tourrain, Pasty, Guerneur, Anglade, sulle inondazioni in Thailandia (doc. B 2-1188/88);

— \*Lemass, Andrews, Ewing, de la Malène, Coste-Floret, Malaud, Pasty, Gauthier, Tourrain, Guerneur, Anglade, a nome del gruppo ADE, sul traffico di droga in Colombia, Perù e Bolivia (doc. B 2-1189/88);

— Coste-Floret, de la Malène, Gauthier, Tourrain, Guerneur, Pasty, a nome del gruppo ADE, sull'anniversario dell'ascesa al potere di Fidel Castro a Cuba (doc. B 2-1190/88);

— Cervetti, Chambeiron, Iversen, Miranda da Silva, Ephremidis, Perez Royo, Filinis, a nome del gruppo comunista, sul quarantesimo anniversario della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo (doc. B 2-1191/88);

Il presidente comunica che, ai sensi dell'articolo 64 del regolamento, comunicherà oggi alle 15.00 al Parlamento l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle prossime discussioni su problemi d'attualità, urgenti e di notevole rilevanza, previste per giovedì 15 dicembre, dopo la votazione sul bilancio.

#### 4. Decisione sulle richieste di applicazione della procedura d'urgenza

L'ordine del giorno reca la votazione sulle seguenti richieste di applicazione della procedura d'urgenza:

— Proposta della Commissione al Consiglio (COM(88) 513 def. — doc. C 2-186/88) concernente un regolamento che dispone misure particolari e temporanee per la cessazione definitiva dal servizio di dipendenti delle Comunità europee.

La richiesta d'urgenza è respinta.

— Proposte della Commissione al Consiglio (COM(88) 529 def. — doc. C 2-202/88) concernenti due regolamenti che modificano:

il regolamento (CEE) n. 805/68 recante organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina e che abroga il regolamento (CEE) n. 1302/73

il regolamento (CEE) n. 1357/80 che istituisce un regime di premi al mantenimento delle vacche nutrici e che abroga il regolamento (CEE) n. 1199/82

Il presidente ricorda che l'on. Eyraud, nel corso della seduta di ieri, ha già reso nota la posizione della commissione dell'agricoltura su tale richiesta di discussione d'urgenza.

La richiesta di urgenza è respinta.

— Proposta della Commissione al Consiglio (COM(88) 340 def. — C 2-235/88) concernente un regolamento relativo alla concessione di un sostegno a progetti di infrastrutture di trasporto, per gli esercizi 1988-1989

Interviene l'on. Anastassopoulos, presidente della commissione per i trasporti.

La richiesta di urgenza è accolta.

Questo punto è iscritto all'ordine del giorno di venerdì 16 dicembre e il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato a mercoledì 14 dicembre alle 17.00.

Interviene l'on. Simmonds su una questione di carattere tecnico.

#### 5. Bilancio generale delle Comunità europee per il 1989 (discussione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta sulla lettera rettificativa n. 1 al progetto di bilancio delle Comunità europee per l'esercizio 1989 (doc. C 2-227/88) e su due relazioni a nome della commissione per i bilanci.

L'on. von der Vring illustra la sua relazione sul progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1989, sezione III — Commissione — modificato dal Consiglio (doc. C 2-220/88) (doc. A 2-322/88).

L'on. Hackel illustra la sua relazione su: sezione I — Parlamento europeo, sezione II — Consiglio, *allegato*

Martedì 13 dicembre 1988

I: Comitato economico e sociale, sezione IV — Corte di giustizia, sezione V — Corte dei conti, del progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1989 modificato dal Consiglio (doc. A 2-321/88).

Intervengono il sig. Papantoniou, *presidente in carica del Consiglio*, e gli on. Simpson, relatore per parere della commissione per lo sviluppo, Argüelles Salaverria, relatore per parere della commissione per i problemi economici, Cervera Cardona, relatore per parere della commissione per l'agricoltura.

PRESIDENZA DELL'ON. THOMAS MEGAHY

*Vicepresidente*

Intervengono la on. Dury, relatrice per parere della commissione per gli affari sociali, il sig. Christophersen, *vicepresidente della Commissione*, gli on. Cot, *presidente della commissione per i bilanci*, Tomlinson, a nome del gruppo socialista, Christodoulou, a nome del gruppo PPE, Price, a nome del gruppo democratico europeo, Barbarella, a nome del gruppo comunista, Scrivener, a nome del gruppo liberale, Pasty, a nome del gruppo ADE.

PRESIDENZA DELL'ON. ENRIQUE BARON CRESPO

*Vicepresidente*

Intervengono gli on. Vandemeulebroucke, gruppo Arcobaleno, Dimopoulos, a nome del gruppo delle destre europee, Calvo Ortega, non iscritto, Papoutsis, Arias Cañete, Chambeiron, van Dijk, van der Waal, Stevenson, Poulsen, Miranda da Silva, Bardong, Alavanos, Filinis e Pranchère.

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta e comunica che la votazione sulla lettera rettificativa si svolgerà, in prima lettura, alle 12.00 (*vedi successivo punto 7*) e che la votazione sul bilancio 1989, nonché la seconda lettura della lettera rettificativa, si svolgerà alle 10.00 di giovedì (*vedi processo verbale del 15 dicembre, parte prima, punto 8*).

#### 6. Sistema di risorse proprie della Comunità (discussione)

L'on. Cornelissen, illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i bilanci, su una

proposta della Commissione al Consiglio (COM(88) 483 def. — doc. C 2-162/88) concernente un regolamento (CECA, CEE, CEEA) recante applicazione della decisione del 24 giugno 1988 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (doc. A 2-284/88).

PRESIDENZA DELL'ON. HORST SEEFELD

*Vicepresidente*

Interviene il sig. Christophersen, *vicepresidente della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà alle 12.00 (*vedi successivo punto 11*).

#### TURNO DI VOTAZIONI

#### 7. Lettera rettificativa n. 1 al progetto di bilancio per il 1989 (votazione)

— Lettera rettificativa n. 1 — doc. C 2-227/88:

Stato delle entrate:

— PdE n. 1: NR <sup>(1)</sup>

#### COMMISSIONE — SEZIONE III

Voci 1031, 2070 e 2071

— PdM n. 6: respinta

Articolo 202:

— PdM n. 8: respinta

Voce 2070 e articolo 295:

— PdM n. 4: approvata

Articolo 211:

— PdM n. 3: NR

Articolo 293 (nuovo):

— PdM n. 5/riv.: NR

— PdM n. 2: NR

Capitolo 104 (nuovo):

— PdM n. 7 (il presidente fa rilevare che bisogna leggere «1 342 000 000 di ECU» anziché «1 342 000 ECU») respinto con AN (ADE):

<sup>(1)</sup> NR = ricevibile, il PdE o la PdM che non hanno ottenuto 4 voti favorevoli in seno alla commissione per i bilanci.

Martedì 13 dicembre 1988

Votanti: 178  
Favorevoli: 12  
Contrari: 160  
Astenuiti: 6

La lettera rettificativa n. 1 e la PdM approvate saranno trasmesse al Consiglio per esame (*parte seconda, punto 1*).

#### 8. Politica della messa a riposo delle terre agricole (votazione)

(Proposte di risoluzione di cui ai doc. B 2-963, 970, 971/88)

Proposta di risoluzione comune presentata dagli on. Bocklet, a nome del gruppo PPE, Navarro Velasco, a nome del gruppo democratico europeo, Woltjer, a nome del gruppo socialista, volta a sostituire le tre proposte di risoluzione con un nuovo testo

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 2*.)

#### 9. Trasportatori di merci su strada (votazione) \*

(Relazione dell'on. Sapena Granell — doc. A 2-257/88)

— *Proposta di direttiva COM(88) 95 def. — doc. C 2-29/88*

Articolo 1, paragrafi 2 e 3:

— n. 1: approvato

— n. 2: il gruppo liberale ha chiesto una votazione distinta sull'espressione «compresi i veicoli in locazione»:

Testo senza detta espressione: approvato

Espressione in questione: approvata

Articolo 1, paragrafo 4:

— n. 3: approvato

— n. 5 e 4: dichiarati decaduti dal presidente

Interviene l'on. Visser che contesta la caducità del suo emendamento n. 4 ed il presidente che gli risponde che l'emendamento non è ammissibile poiché in commissione non ha ottenuto 5 suffragi.

Con AN (SOC), il Parlamento approva la proposta della Commissione, così modificata:

Votanti: 215  
Favorevoli: 206  
Contrari: 8  
Astenuiti: 1

(*vedi parte seconda, punto 3*).

— *Progetto di risoluzione legislativa*

Intervengono, per dichiarazioni di voto, gli on. Wijsenbeek, a nome del gruppo liberale, e Alavanos.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 3*).

#### 10. Patenti di capitano di navi nella navigazione interna (votazione) \*

(relazione dell'on. van der Waal — doc. A 2-203/88)

— *Proposta di direttiva COM(88) 171 def. — doc. C 2-59/88*

Articolo 3, paragrafo 6:

— n. 1: approvato

Articolo 5:

— n. 2: approvato

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 4*).

— *Progetto di risoluzione legislativa*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 4*).

#### 11. Sistema delle risorse proprie della Comunità (votazione) \*

(Relazione dell'on. Cornelissen — doc. A 2-284/88)

— *Proposta di regolamento (COM(88) 483 def. — doc. C 2-162/88)*

N. da 1 a 16 (votati in blocco su proposta del presidente): approvati

Interviene il relatore.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 5*).

— *Progetto di risoluzione legislativa*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 5*).

Martedì 13 dicembre 1988

**FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI****12. Poste e telecomunicazioni (seguito della discussione)**

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta sulla relazione dell'on. Metten (doc. A 2-252/88), sulla relazione della on. Braun-Moser (doc. A 2-259/88) e su una dichiarazione della Commissione.

Intervengono gli on. Romera, Alavanos, van der Waal, Visser e Topmann e il sig. Narjes, *vicepresidente della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani alle 12.00 (*vedi processo verbale della seduta del 14 dicembre, parte prima, punto 8*).

(La seduta è sospesa alle 12.55 e ripresa alle 15.00)

**PRESIDENZA DELL'ON. GEORGIOS ROMEOS**

*Vicepresidente*

**13. Discussioni di attualità (elenco degli argomenti iscritti)**

Il presidente comunica che, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 64 del regolamento, è stato stabilito l'elenco degli argomenti per le discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza, discussioni iscritte all'ordine del giorno della seduta di domani.

L'elenco, che comprende 42 proposte di risoluzione, è così composto:

**I. TERREMOTO IN ARMENIA**

- 1099/88/riv. del gruppo democratico europeo
- 1118/88/riv. del gruppo PPE
- 1142/88 del gruppo delle destre europee
- 1160/88 del gruppo Arcobaleno
- 1169/88 del gruppo comunista
- 1171/88 del gruppo socialista
- 1176/88 del gruppo liberale
- 1184/88 del gruppo ADE

**II. DIRITTI DELL'UOMO**

- 1127/88 del gruppo socialista: Iran
- 1149/88 del gruppo comunista: Iran
- 1183/88 del gruppo ADE: Iran
- 1128/88 del gruppo socialista: Marocco
- 1136/88 del gruppo Arcobaleno: Marocco
- 1145/88 del gruppo comunista: Marocco
- 1117/88 del gruppo PPE: Unione Sovietica
- 1143/88 del gruppo delle destre europee: Unione Sovietica
- 1111/88 del gruppo PPE: Romania
- 1131/88 del gruppo socialista: Cecoslovacchia
- 1094/88 del gruppo liberale: Siria
- 1095/88 del gruppo liberale: Ostaggi d'Abu Nidal
- 1170/88 del gruppo socialista: Turchia

**III. SITUAZIONE IN MEDIO ORIENTE**

- 1092/88 del gruppo Arcobaleno
- 1098/88 del gruppo democratico europeo
- 1120/88 del gruppo socialista
- 1148/88 del gruppo PPE
- 1157/88 del gruppo comunista
- 1173/88 del gruppo liberale

**IV. NEGOZIATI DI PACE IN AMERICA CENTRALE**

- 1115/88 del gruppo PPE
- 1139/88 del gruppo Arcobaleno
- 1152/88 dei gruppi democratico europeo, PPE e comunista

**V. CALAMITÀ**

- 1087/88 del gruppo liberale: Bangladesh
- 1119/88 del gruppo PPE: Bangladesh
- 1125/88 del gruppo socialista: Bangladesh
- 1156/88 del gruppo comunista: Bangladesh
- 1186/88 del gruppo ADE: Bangladesh
- 1085/88 del gruppo democratico europeo: Peste equina
- 1097/88 del gruppo comunista: Peste equina

**Martedì 13 dicembre 1988**

- 1112/88 del gruppo PPE: Peste equina
- 1150/88 dell'on. Cervera e altri: Peste equina
- 1138/88 del gruppo Arcobaleno: Voli militari
- 1154/88 del gruppo comunista: Incidente di Remscheid
- 1172/88 del gruppo socialista: Incidente di Remscheid

Conformemente al disposto del paragrafo 3 dell'articolo 64 del regolamento, il tempo di parola complessivo per le discussioni è ripartito come segue, salvo eventuali modifiche dell'elenco:

- Per uno degli autori: 2 minuti
- Deputati: 60 minuti complessivamente

Conformemente al paragrafo 2, secondo comma, dell'articolo 64 del regolamento, le eventuali obiezioni contro gli argomenti inclusi nel summenzionato elenco — che devono essere motivate, presentate per iscritto e pervenire da un gruppo politico o da almeno 23 deputati — devono essere trasmesse alla presidenza entro le 19.00 di oggi; la votazione su dette obiezioni si svolgerà, senza discussione, all'inizio della seduta di domani.

#### 14. Benvenuto

Il presidente porge il benvenuto, a nome del Parlamento, a una delegazione dell'America centrale che partecipa a un seminario sull'avvenire del parlamento centroamericano organizzato congiuntamente dall'IRELA (Istituto per le relazioni Europa-America latina) e il Parlamento europeo, presente nella tribuna d'onore.

#### 15. Tempo delle interrogazioni (interrogazioni al Consiglio e ai ministri degli affari esteri)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni al Consiglio, ai ministri degli affari esteri e alla Commissione (doc. B 2-1079/88).

#### Interrogazioni al Consiglio

**N. 1 della on. Dury: Dimensione sociale del mercato interno e n. 2 dell'on. Ephremidis: Spazio sociale europeo e presidenza greca**

Il sig. Pangalos, *presidente in carica del Consiglio*, risponde alle interrogazioni e alle domande complementari degli on. Dury, Ephremidis, McMahon e Cot.

Alle interrogazioni scritte n. 3 dell'on. Pearce, 4 dell'on. McCartin e 6 dell'on. Cervera saranno fornite risposte scritte poiché gli interroganti sono assenti.

**N. 5 dell'on. Calvo Ortega: «Centri d'impresa e di innovazione», articolo 543 del bilancio 1988 e relativa esecuzione**

Il sig. Pangalos risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Calvo Ortega.

**Nr. 7 dell'on. Hugot: Industria di merci contraffatte nella Comunità**

Il sig. Pangalos risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Hugot e Dury.

**N. 8 dell'on. Hutton: Session del Consiglio «protezione civile»**

Il sig. Pangalos risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Hutton.

**N. 9 della on. Vayssade: Distretto europeo**

Il sig. Pangalos risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Vayssade e Cot.

**N. 10 della on. Llorca Vilaplana: Lotta contro la tossicodipendenza**

Il sig. Pangalos risponde all'interrogazione.

Intervengono gli on. Llorca Vilaplana e Valverde.

Il sig. Pangalos risponde poi a una domanda complementare dell'on. Andrews.

**N. 11 dell'on. Robles Piquer: Mercato europeo dell'elettricità**

Il sig. Pangalos risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Robles Piquer, McMahon, Scott-Hopkins, Dury e Ewing.

Interviene l'on. Fitzgerald sulla conduzione del tempo delle interrogazioni.

Alle interrogazioni n. 12 dell'on. Iversen e 13 dell'on. de la Malène, saranno fornite risposte scritte poiché gli interroganti sono assenti.

**N. 14 della on. Ewing: Perdita di zone di pesca**

Il sig. Pangalos risponde all'interrogazione e a una domanda complementare della on. Ewing.



Martedì 13 dicembre 1988

**N. 15 dell'on. Arbeloa Muru: Prestazioni fornite dagli sportivi comunitari nelle ultime Olimpiadi di Seul e possibilità di un'unica delegazione alle prossime Olimpiadi**

Il sig. Pangalos risponde all'interrogazione.

Interviene l'on. Arbeloa Muru.

**N. 16 dell'on. Alavanos: Aiuti a favore della produzione di mastice dell'isola di Chio**

Il sig. Pangalos risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Alavanos.

**N. 17 dell'on. Dessylas: Inserimento di taluni prodotti agricoli nelle organizzazioni comuni di mercato (OCM)**

Il sig. Pangalos risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Dessylas e Elliott.

All'interrogazione n. 18 dell'on. Anastassopoulos sarà fornita risposta scritta poiché l'interrogante è assente.

**N. 19 dell'on. Valverde: Assenza del Consiglio in occasione della discussione sull'Unione europea**

Il sig. Pangalos risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Valverde.

**Interrogazioni al Consiglio dei ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea**

Alle interrogazioni n. 20 dell'on. Pearce e 21 dell'on. Wurtz saranno fornite risposte scritte poiché gli interroganti sono assenti.

**N. 22 della on. Simons: Creazione di un gruppo di contatto dei Dodici responsabile per i problemi relativi all'insicurezza nell'Africa australe**

Il sig. Pangalos, *presidente in carica dei ministri degli affari esteri*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Simons, Guermeur e Ewing.

All'interrogazione n. 23 dell'on. Mizzau sarà fornita risposta scritta poiché l'interrogante è assente.

**N. 24 della on. Ewing: La tragedia del «boat people» vietnamiti**

Il sig. Pangalos risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Ewing e Guermeur.

Alle interrogazioni n. 25 dell'on. Robles Piquer e 26 dell'on. Ephremidis saranno fornite risposte scritte poiché gli interroganti sono assenti.

**N. 28 dell'on. Arbeloa Muru: Difesa dei palestinesi nei territori occupati**

Il sig. Pangalos risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Arbeloa Muru e Falconer.

All'interrogazione n. 29 dell'on. Alavanos sarà fornita risposta scritta poiché l'interrogante è assente.

**N. 30 dell'on. Saridakis: Rigetto della candidatura della Grecia al Consiglio di sicurezza dell'ONU**

Il sig. Pangalos risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Saridakis.

All'interrogazione n. 31 dell'on. Newton Dunn sarà fornita risposta scritta poiché l'interrogante è assente.

Il presidente dichiara chiusa la prima parte del tempo delle interrogazioni.

## 16. Benvenuto

Il presidente porge il benvenuto, a nome del Parlamento, a una delegazione di parlamentari greci del partito della «Nuova democrazia», presente nella tribuna d'onore.

## 17. Programma Eurotra (discussione) \*\* I

L'on. Desama illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 270 def. — doc. C 2-87/88 — seconda parte) concernente una decisione riguardante un programma specifico di completamento di un sistema di traduzione automatica avanzata (Eurotra) (doc. A 2-275/88).

PRESIDENZA DELL'ON. FRANÇOIS MUSSO

*Vicepresidente*

Intervengono gli on. Coimbra Martins, a nome del gruppo socialista, Peus, a nome del gruppo PPE, Seligman, a nome del gruppo democratico europeo, Van Hemeldonck, e il sig. Narjes, *vicepresidente della Commissione*.

Martedì 13 dicembre 1988

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani alle 17.00 (*vedi processo verbale della seduta del 14 dicembre, parte prima, punto 17*).

**18. Programma di ricerca e di tecnologia nel settore dell'aeronautica (discussione) \*\* I**

L'on. Blumenfeld illustra, in sostituzione del relatore, la relazione che l'on. Sälzer ha presentato, a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(88) 393 def. — doc. C 2-115/8) concernente una decisione concernente l'adozione della fase pilota di un programma di sviluppo tecnologico e ricerca strategica nel settore dell'aeronautica — Fase pilota (1989-1990) (doc. A 2-293/88).

Intervengono gli on. Van Hemeldonck, relatrice per parere della commissione per i problemi economici e monetari, Adam, a nome del gruppo socialista, Turner, a nome del gruppo democratico europeo, Robles Piquer e il sig. Narjes, *vicepresidente della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani alle 17.00 (*vedi processo verbale della seduta del 14 dicembre, parte prima, punto 18*).

**19. Prodotti cosmetici (discussione) \*\* II**

L'on. V. Pereira illustra la raccomandazione per la seconda lettura elaborata dalla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori concernente la posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di direttiva recante quarta modifica della direttiva 76/768/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (doc. C 2-133/88 — SYN 84) (doc. A 2-277/88).

Intervengono gli on. Gredal, a nome del gruppo socialista, Banotti, a nome del gruppo PPE, il sig. Marin, *vicepresidente della Commissione*, gli on. Gredal, Sherlock e Banotti.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani alle 17.00 (*vedi processo verbale della seduta del 14 dicembre, parte prima, punto 13*).

PRESIDENZA DELL'ON. MARIO DIDÒ

*Vicepresidente*

**20. Richiesta di applicazione della procedura d'urgenza**

La presidenza annuncia di aver ricevuto dal Consiglio una richiesta di applicazione della procedura d'urgenza

(articolo 75 del regolamento) su una proposta di regolamento concernente le date limite dei regimi degli appalti pubblici e della concessione di taluni premi nel settore della carne bovina (doc. C 2-240/88).

(Motivazione della richiesta d'urgenza: l'attuale regime scadrà il 31 dicembre 1988.)

Il Parlamento sarà consultato su detta richiesta d'urgenza all'inizio della seduta di domani (*vedi processo verbale del 14 dicembre, parte prima, punto 5*).

**21. Prodotti alimentari destinati all'alimentazione umana (discussione) \*\* II**

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su tre raccomandazioni per la seconda lettura del Parlamento.

La on. Schleicher illustra la raccomandazione per la seconda lettura del Parlamento elaborata dalla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori concernente la posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di direttiva riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli additivi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana (doc. C 2-136/88 — SYN 48) (doc. A 2-274/88).

La on. Jepsen illustra la raccomandazione per la seconda lettura del Parlamento elaborata dalla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori relativa alla posizione comune adottata dal Consiglio sulla proposta della Commissione concernente una direttiva relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari (doc. C 2-134/88 — SYN 50) (doc. A 2-269/88).

La on. Schleicher illustra la raccomandazione per la seconda lettura del Parlamento elaborata dalla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori concernente la posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di direttiva riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (doc. C 2-135/88 — SYN 35) (doc. A 2-273/88).

Intervengono gli on. Tongue, a nome del gruppo socialista, Lentz-Cornette, a nome del gruppo PPE, Caroline Jackson, a nome del gruppo democratico europeo, Maher, a nome del gruppo liberale, Hugot, a nome del gruppo ADE, Guermeur e Lord Cockfield, *vicepresidente della Commissione*.

Martedì 13 dicembre 1988

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani alle 17.00 (*vedi processo verbale della seduta del 14 dicembre, parte prima, punto 14*).

**22. Prescrizioni minime di sicurezza e di salute (discussione) \*\* II**

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su due relazioni.

L'on. Alber illustra le relazioni che egli ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori

— sulla proposta della Commissione della Comunità europee al Consiglio (COM(88/76 def. — doc. C 2-126/88 — SYN 126) relativa a una direttiva concernente le prescrizioni minime per l'impiego da parte dei lavoratori delle attrezzature di protezione individuale (terza direttiva specifica ai sensi dell'articolo 13 della direttiva COM(88/73) (doc. A 2-278/88);

— sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 76 def./SYN 126 — doc. C 2-126/88) riguardante una direttiva sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative al lavoro su unità videoterminali (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 13 della direttiva COM(88) 73 def.) (doc. A 2-279/88).

Intervengono gli on. Collins, a nome del gruppo socialista, Lentz-Cornette, a nome del gruppo PPE, Poulsen, a nome del gruppo democratico europeo, Puerta Gutierrez, a nome del gruppo comunista, Hammerich, gruppo Arcobaleno, Van Hemeldonck, Tongue e il sig. Marin, *vicepresidente della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani alle 17.00 (*vedi processo verbale della seduta del 14 dicembre, parte prima, punto 19*).

**23. Termine per la presentazione di emendamenti**

Su proposta del presidente, il termine per la presentazione di emendamenti alle proposte di risoluzione presentate per concludere la discussione sulla riunione del Consiglio europeo a Rodi è fissato a domani alle 10.00.

(La seduta è sospesa alle 19.00 e ripresa alle 21.00)

PRESIDENZA DELL'ON. SIEGBERT ALBER

*Vicepresidente*

**24. Armonizzazione tecnica e normalizzazione (discussione)**

La on. Schleicher illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla sicurezza del consumatore nel quadro della nuova strategia della Comunità europea per l'armonizzazione tecnica e la normalizzazione (doc. A 2-267/88).

Intervengono la on. Squarcialupi, gruppo comunista, e il sig. Marin, *vicepresidente della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani alle 12.00 (*vedi processo verbale della seduta del 14 dicembre, parte prima, punto 9*).

**25. Etichettatura dei prodotti di tabacco (discussione) \*\* I**

L'on. Andrews illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(87) 719 def. — C 2-305/87 — SYN 116) riguardante una direttiva concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti l'etichettatura dei tabacchi lavorati (doc. A 2-302/88).

Intervengono gli on. P. Beazley, relatore per parere della commissione per i problemi economici e monetari, Tongue, a nome del gruppo socialista, Valverde, a nome del gruppo democratico europeo, Escudero Lopez, non iscritto, Pimenta, a nome del gruppo liberale, Cottrell, Ulburghs e Habsburg e il sig. Marin, *vicepresidente della Commissione*.

Intervengono gli on. Cottrell, P. Beazley e Habsburg per rivolgere domande alla Commissione cui il sig. Marin risponde, Ulburghs, per rivolgere una domanda alla Commissione, Squarcialupi, sull'intervento dell'on. Cottrell, Banotti, Cottrell, quest'ultimo sullo svolgimento della seduta e per rivolgere una domanda alla Commissione, Sherlock sullo svolgimento della seduta, Andrews, relatore, che rivolge una domanda alla Commissione, e il sig. Marin, che risponde alle domande.

Martedì 13 dicembre 1988

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani alle 17.00 (*vedi processo verbale della seduta del 14 dicembre, parte prima, punto 20*).

**26. Apparecchiature di protezione individuale (discussione) \*\* I**

L'on. Mattina illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, su una proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (COM(88) 157 def. C 2-43/88 — SYN 134) (doc. A 2-304/88).

Intervengono gli on. Christiansen, a nome del gruppo socialista, e Hughes, il sig. Marin, *vicepresidente della Commissione*, che propone di sottoporre al Parlamento un documento nel quale la Commissione precisi la sua posizione sui vari emendamenti presentati, il relatore, che approva la proposta, gli on. Hughes, che rivolge una domanda alla Commissione, e Christiansen e il sig. Marin, che risponde.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani alle 17.00 (*vedi processo verbale della seduta del 14 dicembre, parte prima, punto 21*).

**27. Politica di concorrenza (discussione)**

L'on. Bonaccini illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla diciassettesima relazione della Commissione delle Comunità europee sulla politica di concorrenza (doc. A 2-260/88).

Intervengono gli on. F. Pisoni, relatore per parere della commissione per l'agricoltura, O'Malley, a nome del gruppo PPE, Van Hemeldonck, a nome del gruppo socialista, P. Beazley, a nome del gruppo democratico europeo, Aboim Inglez, gruppo comunista, Medeiros Ferreira, Braun-Moser e il sig. Sutherland, *membro della Commissione*, e Medeira Ferreira.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà giovedì alle 18.30 (*vedi processo verbale della seduta del 15 dicembre, parte prima, punto 19*).

**28. Accordo di cooperazione CEE-Paesi arabi del Golfo (discussione) \***

L'on. Hindley illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne sulla conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea, da una parte, e i paesi aderenti alla Carta del Consiglio di cooperazione per gli Stati arabi del Golfo (Stato degli Emirati arabi uniti, Stato del Bahrein, Regno dell'Arabia Saudita, Sultanato dell'Oman, Stato del Qatar, Stato del Kuwait), dall'altra (6053/1/88 — C 2-95/88) (doc. A 2-301/88).

Intervengono gli on. Habsburg, relatore per parere della commissione politica, Ford, relatore per parere della commissione per l'energia, il sig. Cheysson, *membro della Commissione*, Newens, a nome del gruppo socialista, Zarges, a nome del gruppo PPE, Newton Dunn, a nome del gruppo democratico europeo, Fourçans, a nome del gruppo liberale, il sig. Cheysson, e il relatore.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani alle 17.00 (*vedi processo verbale della seduta del 14 dicembre, parte prima, punto 16*).

**29. Ordine del giorno della prossima seduta**

Il presidente ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, mercoledì 14 dicembre, è stato così fissato:

*Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00*

- Discussioni su problemi di attualità (obiezioni)
- Decisione su una richiesta di applicazione della procedura d'urgenza
- Discussione congiunta sulle dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulla riunione del Consiglio europeo a Rodi e sulla dichiarazione del Consiglio sul semestre di attività della presidenza greca
- Discussione congiunta su due raccomandazioni per la seconda lettura sui Fondi strutturali e il Fondo regionale \*\* II
- Dichiarazione della Commissione sulla riunione del GATT a Montreal
- Relazioni degli on. Blumenfeld sulle società multinazionali  
Larive sulla parità di trattamento tra uomini e donne \*  
Salisch sull'ambiente di lavoro  
Marinaro sui lavoratori frontalieri

Martedì 13 dicembre 1988

*(alle 12.00):*

— Votazione sulle proposte di risoluzione di cui è stata chiusa la discussione (eccettuati i testi connessi all'applicazione dell'Atto unico)

*(dalle 18.15 alle 19.45):*

— Tempo delle interrogazioni (Commissione)

*(alle 17.00)*

— Votazione sui testi connessi all'applicazione dell'Atto unico

*(dalle 19.45 alle 20.00):*

— Seguito dato ai pareri del Parlamento

*(La seduta termina alle 23.45)*

Enrico VINCI  
*Segretario generale*

Henry PLUMB  
*Presidente*

Martedì 13 dicembre 1988

## PARTE SECONDA

## Testi approvati dal Parlamento

## 1. Lettera rettificativa n. 1 al progetto di bilancio per il 1989

— doc. C 2-227/88

## PROPOSTA DI MODIFICAZIONE N. 4

## SEZIONE III — COMMISSIONE

## PARTE B

Capitolo 20: Latte e prodotti lattiero-caseari

Capitolo 29: Altre spese

## NOMENCLATURA

Immutato

## SPESE

Stanziamanti

A — *Modificazione*

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Capitolo 100	Progetto preliminare		
Voce 2070: 140 milioni di ECU	Progetto		
Articolo 295: 60 milioni di ECU	Modificazione	+ 200 000 000	+ 20 0 000 000
	Nuovo importo	+ 200 000 000	+ 200 000 000

B — *Compensazione*

Progetto preliminare

Progetto

Modificazione

Nuovo importo

C — <i>Incidenza netta sul volume delle spese</i>	+ 200 000 000	+ 200 000 000
---	---------------	---------------

D — *Incidenza sulle entrate*

## COMMENTO

Iscrivere il seguente commento al capitolo 100:

Gli stanziamenti iscritti al capitolo 100 sono destinati alle seguenti linee:

## 1. capitolo 20: latte e prodotti lattiero-caseari

voce 2070: prelievo lineare: 140 milioni di ECU

Stanziamanto destinato all'abolizione del prelievo di corresponsabilità per il latte relativamente ai primi 60 000 kg di produzione annua per produttore.

Martedì 13 dicembre 1988

**2. articolo 295: aiuti diretti al reddito nel settore agricolo: 60 milioni di ECU**

Stanziamento destinato a permettere il proseguimento dell'aiuto diretto al reddito a favore delle piccole aziende.

La Commissione è inoltre invitata ad apportare quanto prima correzioni supplementari nel caso dei cereali, dell'alcole, del burro, delle carni bovine e del tabacco, qualora nel corso dell'anno si realizzino ulteriori risparmi mediante restituzioni.

**2. Messa a riposo dei terreni negli Stati membri**

— **Risoluzione comune sui doc. B 2-963, 970 e 971/88**

**RISOLUZIONE****sull'attuazione della messa a riposo dei terreni negli Stati membri**

*il Parlamento europeo,*

- A. visto il regolamento (CEE) n. 1094/88, che obbliga tutti gli Stati membri a offrire agli agricoltori a partire dal 1° luglio 1988 opportunità per il congelamento volontario dei terreni,
  - B. considerando che un'efficace politica di messa a riposo dei terreni e di estensivazione e conversione della produzione agricola dovrebbe costituire un elemento integrante di una politica europea volta a ridurre la produzione agricola eccedentaria,
  - C. considerando l'obiettivo di alleggerire i mercati dei prodotti agricoli mediante la messa a riposo di terreni,
  - D. considerando che la messa a riposo di terreni e l'estensivazione e la conversione della produzione agricola decise dal Parlamento europeo dovrebbero essere attuate da tutti gli Stati membri con decorrenza 1° gennaio 1989,
  - E. constatando che gli Stati membri hanno presentato con un certo ritardo rispetto alla data prevista i rispettivi programmi per il ritiro dei terreni dalla produzione,
  - F. considerando che alcuni Stati membri non hanno previsto nei propri bilanci nazionali una dotazione adeguata per l'esecuzione del suddetto programma,
  - G. considerando che qualsiasi politica di controllo dei terreni coltivati deve essere accompagnata da una politica di controllo dello sfruttamento di nuovi terreni agricoli e dei terreni che continuano a rimanere nel ciclo produttivo, onde impedire che questi ultimi vengano utilizzati per una produzione intensiva,
1. invita gli Stati membri che non hanno ancora adottato le misure necessarie a sottoporre senza indugio agli agricoltori una proposta ponderata sul congelamento dei terreni;
  2. invita gli Stati membri a dimostrare la loro volontà politica di eseguire tale programma mediante l'assegnazione di una dotazione adeguata nei rispettivi bilanci nazionali;
  3. chiede agli Stati membri di tener conto dei problemi che potrebbero derivare per i lavoratori agricoli da accordi relativi alla messa a riposo dei terreni in un programma politico globale per le aree rurali;
  4. chiede alla Commissione di garantire il rispetto del regolamento (CEE) n. 1094/88 da parte di tutti gli Stati membri e a tal fine a citare eventualmente dinanzi alla Corte di giustizia gli Stati membri che non vi si siano ancora conformati;

Martedì 13 dicembre 1988

5. chiede alla Commissione di tener conto dei problemi tra fittavoli e proprietari e di ogni controversia giuridica connessa al programma di messa a riposo dei terreni;
6. chiede alla Commissione di assicurare che, considerando le esperienze negative degli agricoltori con la legislazione comunitaria, il programma di congelamento dei terreni sia effettivamente applicato e che gli agricoltori non siano in alcun modo svantaggiati dalla sua attuazione;
7. esorta la Commissione a presentargli un'ampia relazione sull'attuazione, da parte degli Stati membri, di tutti gli aspetti dei regolamenti concernenti la messa a riposo dei terreni, l'estensivazione e la conversione della produzione agricola entro il 1° aprile 1989;
8. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

### 3. Trasporti di merci su strada \*

- Proposta di direttiva (COM(88) 95 def.) approvata con le seguenti modifiche:

#### Proposte di direttiva del Consiglio che modifica

- la direttiva 74/561/CEE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali
- la direttiva 74/562/CEE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali
- la direttiva 77/796/CEE per il riconoscimento reciproco dei diplomi, di certificati e altri titoli di trasportatore di merci e di trasportatore di persone su strada, che comporta misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento di detti trasportatori

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE (1)

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

#### Articolo 1, paragrafo 2

2. All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«La condizione di onorabilità consiste non soltanto nel soddisfare le condizioni generali richieste per l'esercizio di qualsiasi professione commerciale, ma anche nel non aver subito condanne, nel corso dei tre anni precedenti, per infrazioni che rendano le persone in questione non atte all'esercizio della professione secondo le normative nazionali, comunitarie o internazionali in materia di trasporti e di circolazione, segnatamente per violazione delle norme relative ai tempi di guida e di riposo dei conducenti, alla sicurezza stradale e degli autoveicoli e degli obblighi legati alla gestione dell'impresa.»

#### EMENDAMENTO N. 1

#### Articolo 1, paragrafo 2

2. All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

La condizione di onorabilità consiste non soltanto nel soddisfare le condizioni generali richieste per l'esercizio di qualsiasi professione commerciale, ma anche nel non aver subito condanne, nel corso dei tre anni precedenti, per infrazioni che rendano le persone in questione non atte all'esercizio della professione secondo le normative nazionali, comunitarie o internazionali in materia di trasporti e di circolazione, segnatamente per violazione delle norme relative ai tempi di guida e di riposo dei conducenti, alla sicurezza stradale e degli autoveicoli e degli obblighi legati alla gestione dell'impresa.

(1) Per il testo completo vedi GU n. C 102 del 16. 4. 1988, pag. 5.



Martedì 13 dicembre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE

## MODIFICHE DEL PARLAMENTO

**Quanto all'applicazione della presente disposizione, le sanzioni comminate a lavoratori alle dipendenze di un'impresa di trasporti nell'esercizio di tale professione vengono imputate all'impresa stessa.»**

**EMENDAMENTO N. 2***Articolo 1, paragrafo 3*

3. All'articolo 3, paragrafo 3, l'ultima frase è sostituita dal seguente testo:

«A tal fine l'impresa deve essere in grado di dimostrare in permanenza garanzie finanziarie che rappresentino il 5 % del valore a nuovo di ogni veicolo utilizzato dall'impresa, compresi i veicoli in locazione.»

**EMENDAMENTO N. 3***Articolo 1, paragrafo 4*

4. All'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:

«Il requisito della capacità professionale consiste nel possesso delle conoscenze accertate nell'ambito di un esame scritto e orale, dall'autorità competente a tal fine designata da ogni Stato membro, nelle materie che figurano in allegato. Gli Stati membri possono esentare i titolari di taluni diplomi dell'insegnamento superiore o dell'insegnamento tecnico implicanti una solida conoscenza delle materie previste nell'allegato alla direttiva, da essi specialmente precisati a tal fine, dall'esame nelle materie coperte da tali diplomi. Un attestato rilasciato dall'autorità di cui al primo capoverso deve essere esibito come prova della capacità professionale. **Il titolare della licenza deve essere in servizio in pianta stabile presso l'impresa e trascorrere la sua settimana lavorativa prevalentemente in tale impresa.»**

*Articolo 1, paragrafo 3*

3. All'articolo 3, paragrafo 3, l'ultima frase è sostituita dal seguente testo:

«A tal fine l'impresa deve essere in grado di dimostrare in permanenza garanzie finanziarie che rappresentino il 10 % del valore a nuovo di ogni veicolo utilizzato dall'impresa. *Tale somma può essere ridotta dagli Stati membri, previa consultazione della Commissione, tenuto conto della situazione del trasportatore, in particolare della dimensione dell'impresa.»*

*Articolo 1, paragrafo 4*

4. All'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:

«Il requisito della capacità professionale consiste nel possesso delle conoscenze accertate, nell'ambito di un esame scritto, dall'autorità a tal fine designata da ogni Stato membro, nelle materie che figurano nell'elenco riportato in allegato. *Le conoscenze necessarie sono acquisite tramite corsi oltre che attraverso l'esperienza di un'attività appropriata, esercitata in un'impresa di trasporti per almeno cinque mesi.* Gli Stati membri possono esentare i titolari di taluni diplomi dell'insegnamento superiore o dell'insegnamento tecnico che implicano una solida conoscenza delle materie previste nell'allegato alla direttiva, da essi specialmente precisati a tal fine, dall'esame nelle materie coperte da tali diplomi. Un attestato rilasciato dall'autorità di cui al primo capoverso deve essere esibito come prova della capacità professionale.»

— doc. A 2-257/88

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a una direttiva che modifica**

**— la direttiva 74/561/CEE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali**

Martedì 13 dicembre 1988

- la direttiva 74/562/CEE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali
- la direttiva 77/796/CEE per il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli di trasportatore di merci e di trasportatore di persone su strada, che comporta misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento di detti trasportatori

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 75 del trattato CEE (doc. C 2-29/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per i trasporti e il parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, nonché della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (doc. A 2-257/88),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. si riserva di far ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio non intenda conformarsi al parere del Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
5. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU n. C 102 del 16. 4. 1988, pag. 5.

#### 4. Patenti di capitano di navi nella navigazione interna \*

- Proposta di direttiva (COM(88) 171 def.) approvata con le seguenti modifiche:
- Proposta di direttiva del Consiglio sul riconoscimento reciproco delle patenti nazionali di capitano di navi addette al trasporto di merci nel settore della navigazione interna

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE <sup>(1)</sup>

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

#### Articolo 3, paragrafo 6

6. Con la riserva di consultare la Commissione e gli altri Stati membri, uno Stato membro può esigere che, per la navigazione su talune idrovie, diverse da quelle a

#### EMENDAMENTO N. 1

#### Articolo 3, paragrafo 6

6. Con il benessere della Commissione e degli altri Stati membri, uno Stato membro può esigere che, per la navigazione su talune idrovie, diverse da quelle a carat-

<sup>(1)</sup> Per il testo completo vedi GU n. C 120 del 7. 5. 1988, pag. 7.

Martedì 13 dicembre 1988

carattere marittimo menzionate all'allegato II, i battellieri degli altri Stati membri adempiano a condizioni supplementari, relative alla conoscenza della situazione locale, equivalenti a quelle richieste per i propri battellieri nazionali.

tere marittimo menzionate all'allegato II, i battellieri degli altri Stati membri adempiano a condizioni supplementari, relative alla conoscenza della situazione locale, equivalenti a quelle richieste per i propri battellieri nazionali.

**EMENDAMENTO N. 2***Articolo 5*

Gli Stati membri adottano tempestivamente e non oltre il 1° luglio 1988, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 5*

Gli Stati membri adottano tempestivamente e non oltre il 1° luglio 1989, le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

— doc. A 2-263/88

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva del Consiglio sul riconoscimento reciproco delle patenti nazionali di capitano di navi addette al trasporto di merci nel settore della navigazione interna**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 75 del trattato CEE (doc. C 2-59/88),
- ritenendo che la base giuridica proposta sia adeguata,
- vista la relazione della commissione per i trasporti (doc. A 2-263/88),

1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione intervenuta, pur proponendo alcuni emendamenti;
2. invita il Consiglio a informare il Parlamento qualora intenda discostarsi dal testo da esso approvato;
3. auspica di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche incisive alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione, nonché, per informazione, ai Parlamenti nazionali degli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU n. C 120 del 7. 5. 1988, pag. 7.

Martedì 13 dicembre 1988

**5. Sistema delle risorse proprie della Comunità**— **Proposta di regolamento (COM(88) 483 def.) approvata con le seguenti modifiche****Proposta di regolamento (CECA, CEE, CEEA) del Consiglio recante applicazione della decisione del 24 giugno 1988 relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE (1)

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

*Settimo considerando*

considerando che la messa a disposizione delle risorse proprie deve effettuarsi sotto forma di accreditamento degli importi dovuti su un apposito conto intestato alla Commissione presso l'organismo finanziario designato d'intesa con la Commissione da ciascuno Stato membro; che gli attivi di detti conti *dovrebbero* esser produttivi di interesse; che ai fini di limitare i movimenti di fondi a quanto è necessario per l'esecuzione del bilancio la Comunità non deve prevedere altri prelievi dai conti di cui sopra che quelli destinati a coprire i fabbisogni di tesoreria della Commissione;

*Articolo 1*

Le risorse proprie della Comunità previste dalla decisione del 24 luglio 1988 sono accertate dagli Stati membri conformemente alle disposizioni comunitarie, o, in mancanza di queste, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di ciascuno di essi. Tali risorse sono messe a disposizione della Commissione e sono controllate nei modi previsti dal presente regolamento senza pregiudizio del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 del Consiglio, del 19 dicembre 1977.

*Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)*

- b) le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e contabili di carattere generale relative all'accertamento e alla messa a disposizione della Commissione delle risorse proprie.

*Articolo 6, paragrafo 1*

1. Presso il Tesoro di ogni Stato membro, o presso l'organismo designato da ogni Stato membro, viene

*Settimo considerando*

considerando che la messa a disposizione delle risorse proprie deve effettuarsi sotto forma di accreditamento degli importi dovuti su un apposito conto intestato alla Commissione presso l'organismo finanziario designato d'intesa con la Commissione da ciascuno Stato membro; che gli attivi di detti conti **devono** essere produttivi di interesse; che ai fini di limitare i movimenti di fondi a quanto è necessario per l'esecuzione del bilancio la Comunità non deve prevedere altri prelievi dai conti di cui sopra che quelli destinati a coprire i fabbisogni di tesoreria della Commissione;

**EMENDAMENTO N. 2***Articolo 1*

Le risorse proprie della Comunità previste dalla decisione del 24 giugno 1988 **appartengono alla Comunità dal momento in cui si produce il relativo elemento generatore. Tali risorse proprie** sono accertate dagli Stati membri conformemente alle disposizioni comunitarie, o, in mancanza di queste, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di ciascuno di essi. Tali risorse sono messe a disposizione della Commissione e sono controllate nei modi previsti dal presente regolamento senza pregiudizio del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 del Consiglio, del 19 dicembre 1977.

**EMENDAMENTO N. 3***Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)*

- b) le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e contabili di carattere generale relative all'accertamento e alla messa a disposizione della Commissione delle risorse proprie, **nonché al prelievo delle stesse.**

**EMENDAMENTO N. 4***Articolo 6, paragrafo 1*

1. Presso il Tesoro di ogni Stato membro, o presso l'organismo designato da ogni Stato membro, viene

(1) Per il testo completo vedi GU n. C 255 del 1. 10. 1988, pag. 5.

Martedì 13 dicembre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE

## MODIFICHE DEL PARLAMENTO

tenuta una contabilità delle risorse proprie ripartita secondo la natura delle risorse stesse.

tenuta una contabilità delle risorse proprie ripartita secondo la natura delle risorse stesse **conforme-  
mente alla nomenclatura della Commissione.**

*Articolo 6, paragrafo 3, secondo comma*

Il suddetto estratto trimestrale deve contenere anche una descrizione sommaria di ogni frode e irregolarità che riguardi un importo di diritti superiore a 10 000 ECU.

## EMENDAMENTO N. 5

*Articolo 6, paragrafo 3, secondo comma*

Il suddetto estratto trimestrale deve contenere anche una descrizione sommaria di ogni frode e irregolarità che riguardi un importo di diritti superiore a 5 000 ECU e **specificare eventuali lacune dei sistemi di controllo, nonché misure destinate a evitare la ripetizione di tali casi di frodi e irregolarità.**

*Articolo 8, primo comma*

Le rettifiche effettuate a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 vengono aggiunte o detratte dall'importo totale dei diritti accertati. Esse vengono riportate nelle contabilità previste dall'articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), nonché negli estratti previsti dall'articolo 6, paragrafo 3, corrispondenti alle date delle rettifiche stesse.

## EMENDAMENTO N. 6

*Articolo 8, primo comma*

Le rettifiche effettuate a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, vengono aggiunte o detratte dall'importo totale dei diritti accertati. Esse vengono riportate **singolarmente** nelle contabilità previste dall'articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), nonché negli estratti previsti dall'articolo 6, paragrafo 3, corrispondenti alle date delle rettifiche stesse.

*Articolo 9, paragrafo 1, primo comma*

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), l'importo delle risorse proprie accertate — *previa* deduzione del 10 % previsto a titolo delle spese di riscossione dall'articolo 2, paragrafo 3, della decisione del 24 giugno 1988 — viene accreditato da ogni Stato membro sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione presso un organismo finanziario da esso designato d'accordo con la Commissione.

## EMENDAMENTO N. 7

*Articolo 9, paragrafo 1, primo comma*

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), l'importo **lordo e netto** delle risorse proprie accertate — **prima e dopo** la deduzione del 10 % previsto a titolo delle spese di riscossione dall'articolo 2, 3, della decisione del 24 giugno 1988 — viene accreditato da ogni Stato membro sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione presso un organismo finanziario da esso designato d'accordo con la Commissione.

*Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma*

Tuttavia le risorse IVA, la risorsa complementare, se del caso i contributi finanziari basati sul PNL, sono iscritti secondo le modalità previste dall'articolo 10, paragrafi da 3 a 8. Questo conto è *produttivo* di interessi a un tasso corrispondente al mercato monetario interbancario della moneta interessata.

## EMENDAMENTO N. 8

*Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma*

Tuttavia le risorse IVA, la risorsa complementare e, se del caso i contributi finanziari basati sul PIL, sono iscritti secondo le modalità previste dall'articolo 10, paragrafi da 3 a 8. Questo conto **produce interessi attivi a favore della Comunità** a un tasso corrispondente al mercato monetario interbancario della moneta interessata. **Gli importi sono versati alla Comunità con periodicità semestrale.**

Martedì 13 dicembre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE

## MODIFICHE DEL PARLAMENTO

*Articolo 10, paragrafo 1, lettera b)*

- b) Per i diritti iscritti nella contabilità separata, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), l'iscrizione deve intervenire al più tardi il primo giorno feriale del secondo mese successivo a quello in cui è intervenuta la loro riscossione.

*Articolo 10, paragrafo 2, primo comma*

2. Se necessario, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare di un mese l'iscrizione delle risorse diverse dalle risorse IVA e dalla risorsa complementare. *In questo caso, l'iscrizione di cui al paragrafo 1 riguarda un importo doppio di dazi doganali, prelievi agricoli e contributi al magazzino dello zucchero.*

*Articolo 12, paragrafi 2 e 3*

2. Qualora i fabbisogni di tesoreria superino gli averi dei conti, la Commissione può effettuare prelievi al di là di tali averi complessivi, *a condizione che vi siano stanziamenti disponibili in bilancio e entro i limiti delle entrate totali disponibili.* In questo caso essa informa preventivamente gli Stati membri dei superamenti prevedibili.
3. *Soltanto in caso di inadempienza del beneficiario di un prestito contratto in applicazione dei regolamenti e delle decisioni del Consiglio se le circostanze non permettono alla Commissione di ricorrere per tempo ad altre misure previste dalle disposizioni finanziarie applicabili ai prestiti per garantire il rispetto degli obblighi giuridici della Comunità nei confronti dei propri finanziatori, si possono provvisoriamente applicare le disposizioni dei paragrafi 2 e 4, prescindendo dalle condizioni di cui al paragrafo 2 per garantire il servizio del debito della Comunità.*

*Articolo 17, paragrafo 2*

2. Gli Stati membri sono dispensati dall'obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli

**EMENDAMENTO N. 9***Articolo 10, paragrafo 1, lettera b)*

- b) Per i diritti iscritti nella contabilità separata, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), l'iscrizione deve intervenire al più tardi il primo giorno feriale del secondo mese successivo a quello in cui è intervenuta la loro riscossione. **Solo la Commissione può autorizzare gli Stati membri a soprassedere alla messa a disposizione di un diritto constatato in applicazione dell'articolo 2. Per limitare gli interventi in questo senso degli Stati membri, la Commissione definirà, previa consultazione del Comitato di cui all'articolo 19, l'elenco dei casi in cui questa disposizione può essere applicata senza autorizzazione preventiva.**

**EMENDAMENTO N. 10***Articolo 10, paragrafo 2, primo comma*

2. Se necessario, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare di un mese l'iscrizione delle risorse diverse dalle risorse IVA e dalla risorsa complementare.

**EMENDAMENTO N. 11***Articolo 12, paragrafi 2 e 3*

2. Qualora i fabbisogni di tesoreria superino gli averi dei conti, la Commissione può effettuare prelievi al di là di tali averi complessivi. In tal caso, essa informa preventivamente gli Stati membri dei superamenti prevedibili.

**Soppresso****EMENDAMENTO N. 12***Articolo 12, paragrafo 2*

2. Gli Stati membri sono dispensati dall'obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli

Martedì 13 dicembre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE

importi corrispondenti ai diritti accertati soltanto nel caso che la riscossione non abbia potuto essere effettuata per ragioni di forza maggiore. In casi specifici e ben determinati, gli Stati membri possono inoltre *esimersi dalla messa a disposizione di cui sopra* quando dall'esame approfondito di tutti i dati inerenti al caso in questione risulti che è definitivamente impossibile procedere alla riscossione per motivi non imputabili ad essi. Questi casi, ove interessino un importo superiore a 10 000 ECU, devono essere menzionati nella relazione di cui al paragrafo 3.

*Articolo 17, paragrafo 3, secondo comma*

Tale relazione, che deve essere presentata entro due mesi dopo ciascun semestre, deve precisare tra l'altro il numero dei casi di irregolarità importanti inerenti al settore delle risorse proprie e fornire una valutazione globale degli importi di risorse proprie *in tal modo evasi*.

*Articolo 17, paragrafo 3, terzo comma*

La relazione deve altresì contenere una descrizione delle irregolarità gravi che possono avere conseguenze finanziarie di notevoli entità per le risorse proprie.

*Articolo 18, paragrafo 5*

5. *Periodicamente*, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento del sistema di controllo.

*Articolo 21*

Entro il 1° dicembre 1992 la Commissione presenta una relazione sull'applicazione del presente regolamento e propone, se del caso, le modifiche che risultano necessarie.

## MODIFICHE DEL PARLAMENTO

importi corrispondenti ai diritti accertati **solo previa autorizzazione della Commissione o senza la sua autorizzazione** nel caso in cui la riscossione non abbia potuto essere effettuata per ragioni di forza maggiore. In casi specifici e ben determinati, gli Stati membri possono inoltre **chiedere alla Commissione di esimersi dal metterle a disposizione tali importi** quando dall'esame approfondito di tutti i dati inerenti al caso in questione risulti che è definitivamente impossibile procedere alla riscossione per motivi non imputabili ad essi. Questi casi, ove interessino un importo superiore a 5 000 ECU, devono essere menzionati nella relazione di cui al paragrafo 3. **Le conseguenze finanziarie devono essere presentate nell'ambito della procedura di discarico dell'esercizio successivo.**

## EMENDAMENTO N. 13

*Articolo 17, paragrafo 3, secondo comma*

Tale relazione, che deve essere presentata entro due mesi dopo ciascun semestre, deve precisare tra l'altro il numero dei casi di frodi e di irregolarità importanti inerenti al settore delle risorse proprie e fornire una valutazione globale degli importi di risorse proprie **il cui recupero è impossibile e per i quali è stata presentata una domanda di autorizzazione di esenzione dalla messa a disposizione.**

## EMENDAMENTO N. 14

*Articolo 17, paragrafo 3, terzo comma*

La relazione deve altresì contenere una descrizione delle irregolarità **e delle frodi** gravi che possono avere conseguenze finanziarie di notevoli entità per le risorse proprie. **Tale relazione è trasmessa all'autorità competente per il discarico.**

## EMENDAMENTO N. 15

*Articolo 18, paragrafo 5*

5. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio **con periodicità triennale in merito ai progressi realizzati dagli Stati membri nell'adeguare le proprie norme legislative ed amministrative alle esigenze comunitarie, nonché al funzionamento del sistema di controllo.**

## EMENDAMENTO N. 16

*Articolo 21*

Entro il 1° dicembre 1991 la Commissione presenta una relazione sull'applicazione del presente regolamento e propone, se del caso, le modifiche che risultano necessarie.

Martedì 13 dicembre 1988

— doc. A 2-284/88

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento (CECA, CEE, Euratom) recante applicazione della decisione del 24 giugno 1988 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione delle Comunità al Consiglio <sup>(1)</sup>,
  - consultato dal Consiglio (doc. C 2-162/88),
  - vista la decisione del 24 giugno 1988 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità qui di seguito denominata «decisione del 24 giugno 1988» <sup>(2)</sup>,
  - visto il parere della Corte dei conti,
  - visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per il controllo di bilancio sulla presente proposta (doc. A 2-284/88),
1. approva, con riserva delle modifiche a essa apportate, la proposta della Commissione, conformemente al voto svoltosi sul relativo testo;
  2. invita il Consiglio a modificare di conseguenza la sua proposta conformemente all'articolo 149 del trattato CEE;
  3. si riserva fin d'ora il diritto di ricorrere alla procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  5. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU n. C 255 dell'1. 10. 1988, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU n. L 185 del 15. 7. 1988.



Martedì 13 dicembre 1988

## ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 13 dicembre 1988

ABELIN, ABENS, ABOIM INGLEZ, ADAM, ALAVANOS, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ANDREWS, ANGLADE, ANTONIOZZI, ANTONY, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, ARNDT, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BAILLOT, BALFE, BANOTTI, BARBARELLA, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARROS MOURA, BARZANTI, BATTERSBY, BAUDOUIN, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BECKMANN, BELO, BENHAMOU, BERSANI, BESSE, BETHELL, BEUMER, BEYER DE RYKE, BIRD, VON BISMARCK, BJØRNVIG, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BONDE, BORGO, BOSERUP, BRAUN-MOSER, DE BREMOND D'ARS, BROK, BROOKES, BRU PURÓN, BUCHOU, BUENO VICENTE, BURON, BUTTAFUOCO, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CANTALAMESSA, CAROSSINO, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTLE, CATHERWOOD, CELLAI, CERVERA CARDONA, CERVETTI, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHARZAT, CHIABRANDO, CHIUSANO, CHOPIER, CHRISTENSEN, CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU, CICCIOMESSERE, CINCIARI RODANO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINOT, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, CONDESSO, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, COT, COTTRELL, DE COURCY LING, CRAWLEY, CROUX, CRUSOL, DALSSASS, DALY, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE GUCHT, DEL DUCA, DELOROZOY, DE MARCH, DE PASQUALE, DESAMA, DE WINTER, DEPREZ, DEVEZE, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DESSYLAS, DIDÒ, DIMOPOULOS, DONNEZ, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, EBEL, ELLES D. L., ELLES J., ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERCINI, ESCUDER CROFT, ESCUDERO LOPEZ, ESTGEN, EWING, EYRAUD, FAITH, FALCONER, FANTI, FATOUS, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FERRERO, FICH, FILINIS, FITZGERALD, FLANAGAN, FOCKE, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GAIBISSO, GALLUZZI, GAMA, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCIA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GASÓLIBA I BÖHM, GATTI, GAUCHER, GAUTHIER, GAWRONSKI, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GREDAL, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HACKEL, HÄNSCH, HÄRLIN, HAMMERICH, HAPPART, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.-H., HOON, HOWELL, HUGHES, HUGOT, HUME, HUTTON, KOLOKOTRONIS, KRISTOFFERSEN, KUIJPERS, LACERDA DE QUEIROZ, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LATAILLADE, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LEMASS, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LE ROUX, LIGIOS, LIMA, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOO, LOUWES, LUSTER, MADEIRA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MALAUD, DE LA MALÈNE, MALLET, MARCK, MARINARO, MARQUES MENDES, MARTIN D., MATTINA, MAVROS, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIZZAU, MOORHOUSE, MORÁN LOPEZ, MORODO LEONICO, MORRIS, MOUCHEL, MÜHLEN, MÜLLER, MÜNCH, MUNS ALBUIXECH, MUNTINGH, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEGRI, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NITSCH, NORD, NORDMANN, NORMANTON, VON NOSTITZ, OLIVA GARCÍA, O'MALLEY, OPPENHEIM, D'ORMESSON, PALMIERI, PANNELLA, PANTAZI, PAPAKYRIAZIS, PARODI, PASTY, PATTERSON, PEARCE, PELIKAN, PENDERS, PEREIRA M., PEREIRA V., PÉREZ ROYO, PERINAT ELIO, PETERS, PETRONIO, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PINTO, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETSCHKI, POMILIO, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PORDEA, POULSEN, PRAG, PRANCHÈRE, PRICE, PROUT, PROVAN, PUERTA GUTIÉRREZ, PUNSET I CASALS, QUIN, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, RIGO, RINSCHÉ, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SANTANA LOPES, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SCRIVENER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SELVA, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STARITA, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART, TAYLOR, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TOLMAN, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TORRES MARINHO, TOURRAIN, TRAVAGLINI, TRIDENTE, TRIVELLI, TRUPIA, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, VON UEXKÜLL, ULBURGH, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VAN DIJK, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VÁZQUEZ

---

**Martedì 13 dicembre 1988**

FOUZ, VERDE I ALDEA, VERGEER, VERGÉS, VERNIER, VERNIMMEN, VIEHOFF, VISSER, VITALE, VITTINGHOFF, DE VRIES, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAGNER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WEST, WETTIG, WIJSENBEEK, WOHLFART, WOLTJER, WURTH-POLFER, WURTZ, ZAHORKA, ZARGES.

---

Martedì 13 dicembre 1988

## ALLEGATO

## Risultato delle votazioni per appello nominale

- (+) = Favoravoli  
 (-) = Contrari  
 (O) = Astensioni

## Lettera rettificativa del bilancio

(Modificazione n. 7)

(+)...

ANGLADE, BARRETT, BAUDOUIN, DE BREMOND D'ARS, CHAMBEIRON, COSTE-FLORET, HUGOT, LATAILLADE, LEHIDEUX, DE LA MALÈNE, PASTY, PRANCHÈRE.

(-)

ADAM, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, AMADEI, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, ARNDT, BALFE, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BATTERSBY, BEAZLEY P., BELO, BEUMER, BIRD, VON BISMARCK, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BRAUN-MOSER, BRU PURÓN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABRERA BAZÁN, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTELLINA, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHARZAT, CHIUSANO, CHOPIER, CICCIOMESSERE, CLINTON, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COT, DE COURCY LING, CRUSOL, DANKERT, DESAMA, VAN DIJK, DURY, EBEL, ELLES D. L., ELLIOTT, ESCUDERO LOPEZ, FANTI, FILINIS, FOCKE, FRAGA IRIBARNE, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GARCIA, VAYSSADE, GARRÍGA POLLEDO, GATTI, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HACKEL, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HUGHES, HUME, HUTTON, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LAMBRIAS, LANGES, LIGIOS, LLORCA VILAPLANA, LOO, LUSTER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MARCK, MARINARO, MARQUES MENDES, MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MERTENS, MIRANDA DA SILVA, MOORHOUSE, MORRIS, MÜHLEN, NAVARRO VELASCO, NEUGEBAUER, NEWTON DUNN, NORMANTON, OLIVA GARCÍA, PANTAZI, PAPOUTSIS, PEREIRA M., PIRKL, PISONI N., PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PROVAN, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCHÖN, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SPÁTH, SQUARCIALUPI, STAES, STEVENSON, STEWART, THAREAU, THEATO, TOLMAN, TOMLINSON, TONGUE, TUCKMAN, VALVERDE LOPEZ, GARCÍA RAYA, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VISSER, VON DER VRING, WAWRZIK, WEST, WIJSENBECK, ZARGES.

(O)

FOURÇANS, LACERDA DE QUEIROZ, NORD, PFLIMLIN, SCHIAVINATO, SCRIVENER.

Proposta di direttiva oggetto del doc. A 2-257/88

(+)...

ABELIN, ADAM, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, AMADEI, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, ANGLADE, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, ARNDT, BAGET

Martedì 13 dicembre 1988

BOZZO, BALFE, BANOTTI, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRETT, BAUDOUIN, BEAZLEY P., BELO, BERSANI, BEUMER, BIRD, VON BISMARCK, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BRAUN-MOSER, BROK, BRU PURÓN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CABRERA BAZÁN, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTELLINA, CATHERWOOD, CERVERA CARDONA, CHANTERIE, CHARZAT, CHIUSANO, CHOPIER, CHRISTODOULOU, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, COT, DE COURCY LING, CRAWLEY, CRUSOL, DANKERT, DESAMA, VAN DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, EBEL, ELLES D. L., ELLIOTT, ESCUDER CROFT, ESCUDERO LOPEZ, ESTGEN, EYRAUD, FANTI, FATOUS, FILINIS, FONTAINE, FORD, FRAGA IRIBARNE, FUILLET, GADIOUX, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, HABSBURG, HACKEL, HAPPART, HINDLEY, HITZIGRATH, HOON, HUGHES, HUGOT, HUME, HUTTON, JACKSON CH., JAKOBSEN, JEPSEN, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LATAILLADE, LEHIDEUX, LENZ, LIGIOS, LLORCA VILAPLANA, LOO, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, DE LA MALÈNE, MARCK, MARINARO, MCGOWAN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MOORHOUSE, MORRIS, MÜHLEN, MÜLLER, NAVARRO VELASCO, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWTON DUNN, NORD, NORMANTON, O'MALLEY, OLIVA GARCÍA, PAPOUTSIS, PASTY, PEREIRA M., PEUS, PIRKL, PISONI N., PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, POULSEN, PRAG, PRICE, PROVAN, PUERTA GUTIÉRREZ, PUNSET I CASALS, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, ROBERTS, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHIAVINATO, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SCRIVENER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SPÄTH, STAES, STAUFFENBERG, STEVENSON, STEWART, THAREAU, THEATO, TOLMAN, TOMLINSON, TOPMANN, TUCKMAN, TZOUNIS, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VISSER, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAWRZIK, WEDEKIND, WEST, WOLTJER, ZARGES.

(—)

DE BREMOND D'ARS, DIMOPOULOS, FRÜH, LACERDA DE QUEIROZ, LARIVE, PANTAZI, PEREIRA V., WIJSENBECK.

(O)

PFLIMLIN.

## PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1988

(89/C 12/03)

## PARTE PRIMA

## Svolgimento della seduta

## PRESIDENZA DI LORD PLUMB

*Presidente**(La seduta inizia alle 9.05)***1. Approvazione del processo verbale**

Intervengono gli on.

— Sakellarisu, per fatto personale (in seguito a una dichiarazione fatta lunedì dall'on. Klepsch (*processo verbale della seduta del 12 dicembre, parte prima, punto 4*);

— McMahon, il quale chiede se la Commissione farà una dichiarazione in materia di IVA in seguito alla riunione di lunedì del Consiglio dei ministri delle finanze (il presidente risponde di no);

— Maij-Weggen, che risponde all'on. Sakellariou;

— Musso, il quale fa presente che il documento C 2-240/88, per il quale è stata chiesta l'applicazione della procedura d'urgenza, non è ancora disponibile.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

**2. Presentazione di documenti**

La presidenza comunica di aver ricevuto

a) dalle commissioni parlamentari la seguente relazione

— \* Relazione della commissione per i trasporti sulla proposta della Commissione al Consiglio (doc. 10174/88 TRAS 187 — doc. C 2-235/88) relativa a un regolamento concernente la concessione di un sostegno a progetti di infrastrutture di trasporto. Relatore: on. Anastassopoulos (doc. A 2-326/88);

b) la seguente interrogazione orale:

— interrogazione orale con discussione dell'on. Musso, a nome del gruppo ADE, alla Commissione sul reddito degli agricoltori nella Comunità europea (doc. B 2-1084/88).

**3. Competenza delle commissioni**

La commissione per la gioventù e la cultura è competente per parere sulla proposta di risoluzione degli on. Vandemeulebroucke e Kuijpers sulla dimensione sociale della creazione del mercato interno (doc. B 2-637/87) (competente per il merito: commissione per gli affari sociali).

**4. Delega alle commissioni del potere deliberante**

Il presidente comunica all'Assemblea le proposte delle commissioni in materia di applicazione dell'articolo 37 del regolamento che prevede la delega del potere deliberante alle commissioni:

commissione economica e monetaria

— relazione Raftery sull'industria dell'alimentazione

commissione per l'energia

— relazione Gauthier sulla fuga dei cervelli

— relazione Poniatowski sulla risposta europea alla sfida tecnologica

— relazione Pinto sull'istituzione di un'accademia europea delle scienze

— relazione Poniatowski sulle tecnopoli

*Significato dei simboli utilizzati*

\* : consultazione semplice (una lettura)

\*\* I : procedura di cooperazione (prima lettura)

(\*\* II) : procedura di cooperazione (seconda lettura)

(\*\*\*) : parere conforme

(la procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

*Indicazioni concernenti il turno di votazioni*

— Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.

— I risultati delle votazioni per appello nominale figurano in allegato.

Mercoledì 14 dicembre 1988

commissione per le relazioni economiche esterne

- relazione Galluzzi sulle relazioni economiche CEE-EFTA
- relazione Rossetti sulle relazioni economiche CEE-Romania
- relazione Costanzo sulla conclusione dell'accordo tra le CEE e l'Argentina
- relazione Toussaint sui limiti alle esportazioni di prodotti strategici e il trasferimento di tecnologie
- relazione Zahorka sulle relazioni economiche CEE-Canada
- relazione Pranchère sull'importazione di carne bovina
- relazione Rossetti sul declino dell'ambiente commerciale internazionale

commissione per gli affari sociali

- relazione McCartin sull'economia parallela e il mercato dell'occupazione negli Stati membri
- relazione van Dijk sul sistema europeo di imposte dirette

commissione per la politica regionale

- relazione Sakellariou sulle regioni spagnole e i programmi di sviluppo regionale
- relazione Gerontopoulos sulle regioni in ritardo situate alle frontiere esterne della Comunità
- relazione Gutierrez Diaz sulle carenze delle regioni insulari atlantiche portoghesi
- relazione Machado sui paesi più svantaggiati della Comunità e la riforma della PAC
- relazione Garaikoetxea sul mercato interno e le regioni più svantaggiate

commissione per la gioventù e la cultura

- relazione Schleicher sull'ambiente e l'istruzione
- relazione Ramirez Heredia sulla comunicazione radiotelevisiva
- relazione Benhamou sulla restituzione dei beni culturali ai loro paesi di origine

commissione per gli affari istituzionali

- relazione Stauffenberg sulla pratica decisionale del Consiglio
- relazione Sutra sulla presidenza della Comunità europea
- relazione Compasso sui diritti dei cittadini dei piccoli territori

commissione per i diritti della donna

- relazione Lhideux sullo statuto dei coniugati coadiuvanti
- relazione Llorca Vilaplana sulla tratta di donne e la prostituzione

- relazione Hoff sull'aiuto alle cooperative costituite da donne
- relazione Crawley sulle donne in prigione
- relazione Schmidbauer sulla situazione delle madri minorate.

Conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 37 la decisione su dette proposte di delega sarà presa all'inizio della seduta di giovedì 15 (*vedi processo verbale della seduta del 15 dicembre, parte prima, punto 4*).

#### 5. Decisione sull'applicazione della procedura d'urgenza

L'ordine del giorno reca la decisione sulla richiesta di applicazione della procedura d'urgenza per la proposta della Commissione al Consiglio (COM(88) 755 def.) concernente un regolamento che modifica i regolamenti (CEE) n. 805/68, (CEE) n. 1346/86, (CEE) n. 1347/86, (CEE) n. 13517/80, (CEE) n. 1199/82 e (CEE) n. 3697/88 per quanto riguarda le date limite del regime di appalti pubblici e la concessione di taluni premi nel settore della carne bovina (doc. C 2-240/88).

Interviene l'on. Colino Salamanca, *presidente della commissione per l'agricoltura*.

La richiesta d'urgenza è accolta.

Il punto è iscritto all'ordine del giorno della seduta di venerdì 16, il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle 18.00 di oggi.

#### 6. Discussioni su problemi di attualità (obiezioni)

Il presidente comunica che sono state presentate, sulla base dell'articolo 64, paragrafo 2, secondo comma del regolamento, le seguenti obiezioni, motivate e presentate per iscritto, all'elenco degli argomenti inclusi nelle prossime discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza.

##### Punto II. «Diritti dell'uomo»

- Obiezione del gruppo democratico europeo, volta a sostituire le tre proposte di risoluzione sul Marocco (doc. B 2-1128, 1136 e 1145/88) con tre proposte di risoluzione sulla situazione a Cuba (doc. B 2-1102, 1114 e 1190/88)

Intervengono gli on. Arndt, il quale segnala che, conformemente all'articolo 64, paragrafo 2 del regolamento, la suddetta obiezione non è ricevibile in questa forma, e Welsh, che modifica questa obiezione, così come la seguente, in richiesta di aggiunta anziché di sostituzione.

L'obiezione, sotto forma di aggiunta, è accolta con AN (gruppo democratico europeo):

Mercoledì 14 dicembre 1988

Votanti: 204  
Favorevoli: 103  
Contrari: 98  
Astenuiti: 3

— Obiezione del gruppo democratico europeo, volta a iscrivere la propria proposta di risoluzione sui nuovi assassinii commessi dall'ETA a Madrid (doc. B 2-1108/88).

L'obiezione è accolta con AN (democratico europeo):

Votanti: 207  
Favorevoli: 184  
Contrari: 21  
Astenuiti: 2

— Obiezione del gruppo comunista, volta a inserire la proposta di risoluzione sulla situazione in Timor orientale (doc. B 2-1166/88)

L'obiezione è accolta con VE.

— Obiezione del gruppo delle destre europee, volta a inserire la proposta di risoluzione sul quarantesimo anniversario della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sui diritti dell'uomo in Tibet (doc. B 2-1144/88)

L'obiezione è respinta.

Obiezione del gruppo Arcobaleno, volta a inserire la proposta di risoluzione sulla tratta di donne, legata a un traffico di organi in Bangladesh e India (doc. B 2-1093/88)

L'obiezione è respinta con VE.

### III. «Situazione in Medio Oriente»

— Obiezione dell'on. Habsburg e altri, volta a sostituire il punto con un nuovo punto «Stati baltici» comprendente le proposte di risoluzione di cui ai doc. B 2-1104, 1109, 1124, 1159 e 1178/88

L'obiezione è respinta con AN (PPE):

Votanti: 221  
Favorevoli: 97  
Contrari: 117  
Astenuiti: 7

### IV. «Negozianti di pace in America centrale»

— Obiezione del gruppo delle destre europee, volta a sostituire il punto con la proposta di risoluzione sull'AIDS (doc. B 2-1089/88).

L'obiezione è respinta.

### 7. Riunione del Consiglio europeo a Rodi — Semestre di attività della presidenza greca (discussione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta sulle dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulla riunione del Consiglio europeo a Rodi e sulla dichiarazione del presidente in carica del Consiglio sul semestre di attività della presidenza greca, che sta per concludersi.

Il presidente fa innanzitutto una breve dichiarazione sulla sua partecipazione alla riunione del Consiglio europeo.

Il sig. Papoulias, *presidente in carica del Consiglio*, e Delors, *presidente della Commissione*, fanno dichiarazioni sulla riunione del Consiglio europeo svoltasi il 2 e 3 dicembre a Rodi.

Il sig. Pangalos, *presidente in carica del Consiglio*, fa una dichiarazione sul semestre di attività della presidenza greca.

Il presidente saluta la presenza sui banchi del Consiglio del sig. Fernandez Ordonez, *ministro degli esteri della Spagna membro del Consiglio*.

Interviene l'on Papoutsis, a nome del gruppo socialista.

### PRESIDENZA DELL'ON. GEORGIOS ROMEOS

#### *Vicepresidente*

La presidenza comunica che sono state presentate, con richiesta di votazione sollecitata ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3 del regolamento, 13 proposte di risoluzione per concludere la discussione sulla riunione del Consiglio europeo a Rodi.

Si tratta delle proposte di risoluzione degli on.

— Arndt e Seal, a nome del gruppo socialista, sulle conclusioni della riunione del Consiglio europeo a Rodi del 2 e 3 dicembre 1988 (doc. B 2-1126/88);

— Prout, Suarez Gonzales e Jepsen, a nome del gruppo democratico europeo, sulle dichiarazioni del Consiglio e della Commissione relative alla riunione del Consiglio europeo a Rodi (doc. B 2-1137/88);

— Cervetti, Barbarella, Barzanti, Bonaccini, Carosino, Castellina, Cinciari Rodano, De Pasquale, Fanti, Ferrero, Galluzzi, Gatti, Graziani, Marinaro, Natta, Pajetta, Papapietro, Raggio, Rossi, Rossetti, Segre, Squarzialupi, Trivelli, Trupia, Valenzi, Filinis, Perez Royo, Gutierrez Diaz e Puerta Gutierrez sulla riunione del Consiglio europeo a Rodi del 2 e 3 dicembre 1988 (doc. B 2-1140/88),

— Fontaine, von Wogau, Langes, Cassanmagnago Cerretti, Giavazzi, Lentz Cornette, Brok e Klepsch, a

Mercoledì 14 dicembre 1988

nome del gruppo PPE, sul Consiglio europeo del 2 e 3 dicembre 1988 a Rodi (doc. B 2-1141/88);

— Garaikoetxea, Vandemeulebroucke e Kuijpers, a nome del gruppo Arcobaleno, sulla riunione del Consiglio europeo a Rodi (doc. B 2-1155/88);

— Veil, a nome del gruppo liberale, sulla riunione del Consiglio europeo a Rodi (doc. B 2-1164/88);

— de la Malène, Coste-Floret, Ewing, Andrews, Guerneur, Tourrain e Gauthier, a nome del gruppo ADE, sulla riunione del Consiglio europeo a Rodi (doc. B 2-1180/88);

— Arndt e Coimbra Martins, a nome del gruppo socialista, sulla riunione del Consiglio europeo a Rodi nonché sulla riduzione unilaterale delle truppe sovietiche annunciata da Gorbaciov dinanzi all'Assemblea generale dell'ONU (doc. B 2-1165/88);

— Welsh, a nome del gruppo democratico europeo, sulla riduzione delle forze sovietiche annunciata da Gorbaciov (doc. B 2-1100/88/riv.);

— Penders, Fontaine, Estgen, Mallet, Chanterie e Klepsch, a nome del gruppo PPE, sul discorso di Gorbaciov all'ONU (doc. B 2-1146/88/riv.);

— Poniatoski e Nordmann, a nome del gruppo liberale, sulle proposte fatte da Gorbaciov alle Nazioni Unite (doc. B 2-1175/88/riv.);

— de la Malène, Coste-Floret, Guerneur, Pasty, Tourrain, Gauthier e Ewing, a nome del gruppo ADE, sulle dichiarazioni di Gorbaciov all'ONU (doc. B 2-1177/88/riv.);

— Cervetti, Baillot, Gutierrez Diaz, Boserup, Filinis e Aboim Inglez, a nome del gruppo comunista, sulla riduzione delle forze armate sovietiche (doc. B 2-1192/88/riv.).

Il presidente comunica che la votazione sulla richiesta di votazione sollecita si svolgerà al termine della discussione.

Intervengono nel seguito della discussione gli on. Anastassopoulos, gruppo PPE, Fraga, gruppo democratico europeo, Cervetti, gruppo comunista, Veil, a nome del gruppo liberale, Lalor, a nome del gruppo ADE, Roelants du Vivier, gruppo Arcobaleno, Petronio, a nome del gruppo delle destre europee, Calvo Ortega, non iscritto, Ford, Giavazzi, Kristoffersen, Ephremidis,

Coste-Floret, Christensen, Pordea, CiccioMessere, Giannakou-Koutsikou, Filinis, Fitzgerald, Lambrias, Perez Royo, Saridakis, Miranda da Silva, Blumenfeld, Iversen e il sig. Pangalos.

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE PERY

*Vicepresidente*

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

*Decisione sulla richiesta di votazione sollecita*

Il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecita sulle 13 proposte di risoluzione.

La votazione sul merito si svolgerà domani alle 18.30 (vedi processo verbale del 15 dicembre, parte prima, punto 5).

**TURNO DI VOTAZIONI**

**8. Poste e telecomunicazioni (votazione)**

(Proposte di risoluzione contenute nella relazione dell'on. Metten (doc. A 2-252/88) e della on. Braun-Moser (doc. A 2-259/88)

— doc. A 2-252/88:

(n. 4: ritirato)

Preambolo e considerando da A a G: approvati

Considerando H:

(n. 1: ritirato)

— n. 12: approvato

Paragrafo 1:

— n. 13: approvato

Paragrafo 2:

— n. 11: respinto con VE

Il paragrafo 2 è approvato.

Paragrafo 3: approvato

Paragrafo 4:

— n. 14: approvato con VE

Paragrafo 5: approvato

Paragrafo 6:

— n. 10: approvato

Paragrafo 7:

— n. 24: respinto



Mercoledì 14 dicembre 1988

Il gruppo democratico europeo ha chiesto votazioni distinte sul paragrafo 7.

Fino al termine «Obiettivi»: approvato

Resto: approvato

Dopo il paragrafo 7:

— n. 8/riv.: respinto con VE

— n. 27: approvato con VE

Paragrafo 8:

— n. 15: approvato con VE

Dopo il paragrafo 8:

— n. 16: decade a seguito dell'approvazione dell'em. n. 27

Paragrafo 9:

— n. 2/riv.: respinto con VE

(n. 17: decade)

Il paragrafo 9 è approvato.

Dopo il paragrafo 9:

— n. 3/riv.: approvato con VE

— n. 18: approvato con VE

— n. 19: approvato con VE dopo un intervento del relatore sulla versione olandese degli emendamenti n. 19 e 21

Paragrafo 10:

— n. 6: respinto con AN (PPE)

Votanti: 261  
Favorevoli: 100  
Contrari: 157  
Astenuiti: 4

— n. 20: approvato

Paragrafo 11:

— n. 21: approvato con VE

(n. 7 e 25: decadano)

Paragrafo 12: approvato

Paragrafo 13:

— n. 22: approvato con VE

Paragrafo 14: approvato

Paragrafo 15:

— n. 23: approvato con VE

Paragrafi 16 e 17: approvati

Paragrafo 18:

— n. 9: approvato

(n. 26: decade)

Paragrafi 19 e 20: approvati

— Parti del testo modificate dagli emendamenti: approvate

#### *Dichiarazioni di voto*

Intervengono gli on. Bueno Vicente e Herman, a nome del gruppo PPE; quest'ultimo parla anche a nome del gruppo liberale e del gruppo democratico europeo.

Il Parlamento approva la risoluzione con AN (PPE):

Votanti: 275  
Favorevoli: 140  
Contrari: 131  
Astenuiti: 4

(vedi parte seconda, punto 1 a).

— doc. A 2-259/88:

Preambolo e considerando A: approvati

(n. 1: ritirato)

Considerando B: approvato

Considerando C:

— n. 2: approvato con VE

Considerando D: approvato

Considerando E:

— n. 3: approvato

Dopo il considerando E:

— n. 8: approvato con AN (SOC):

Mercoledì 14 dicembre 1988

Votanti: 248  
Favorevoli: 127  
Contrari: 76  
Astenuiti: 45

Considerando F e G e paragrafo 1: il gruppo democratico europeo ha chiesto una votazione distinta sul considerando G

Considerando F: respinto

Considerando G: approvato

Paragrafo 1: approvato

Paragrafo 2:

— n. 9: approvato con AN (SOC):

Votanti: 255  
Favorevoli: 240  
Contrari: 12  
Astenuiti: 3

— n. 4: respinto con VE

— n. 5 e 6: approvati con successive distinte votazioni

Paragrafi da 3 a 6: approvati

Paragrafo 7:

— n. 7: respinto con VE

È stata chiesta una votazione distinta sul paragrafo 7:

Prima parte (fino a «esigenze tecniche»): approvata

Resto: approvato

Paragrafi 8, 9 e 10: approvati

Paragrafo 11:

— n. 10: respinto

È stata chiesta una votazione distinta sul paragrafo 11:

Frase introduttiva e lettera a): approvate

Lettere da b) ad e): approvate

Lettera f): approvata

Lettera g): respinta con AN (SOC):

Votanti: 253  
Favorevoli: 45  
Contrari: 148  
Astenuiti: 60

Lettera h): approvata

Paragrafi 12 e 13: approvati

— Parti del testo modificate dagli emendamenti: approvate

*Dichiarazioni di voto*

Intervengono gli on. Visser, a nome del gruppo socialista, Braun-Moser, relatrice, che parla anche a nome del gruppo PPE.

Il Parlamento approva la risoluzione con AN (SOC e PPE):

Votanti: 250  
Favorevoli: 206  
Contrari: 17  
Astenuiti: 7

(vedi parte seconda, punto 1 b).

#### 9. Armonizzazione tecnica e normalizzazione (votazione)

(Proposta di risoluzione contenuta nella relazione della on. Schleicher — doc. A 2-267/88).

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 2).

#### 10. Comunicazione di una posizione comune del Consiglio

Il presidente comunica, sulla base dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento, di aver ricevuto dal Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'Atto unico, la seguente posizione comune del Consiglio, unitamente ai motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottarla e alla relativa posizione della Commissione:

— Proposta di quinta direttiva concernente le disposizioni relative all'ora legale (doc. C 2-241/88)

competente per il merito: commissione per i trasporti.

Il termine di tre mesi di cui dispone il Parlamento per pronunciarsi inizia a decorrere da domani 15 dicembre 1988.

*Richiesta di applicazione della procedura d'urgenza (articolo 75 del regolamento)*

Il presidente comunica di aver ricevuto una richiesta di applicazione della procedura d'urgenza su detta proposta.

Mercoledì 14 dicembre 1988

Il Parlamento sarà chiamato a pronunciarsi su detta richiesta all'inizio della seduta di domani (*vedi processo verbale del 15 dicembre, parte prima, punto 5*).

(La commissione competente ha già dato parere favorevole a detta richiesta di applicazione della procedura d'urgenza e approvato una raccomandazione per la seconda lettura su detto argomento; onde permettere al Parlamento di pronunciarsi entro questa settimana su tale posizione comune, il termine per la presentazione di proposte di reiezione è fissato, su proposta del presidente, alle 18.00 di oggi.)

(*La seduta è sospesa alle 13.00 e ripresa alle 15.00*)

PRESIDENZA DELL'ON. LUIS GUILLERMO  
PERINAT ELIO

*Vicepresidente*

#### 11. Fondi strutturali (discussione) \*\* II

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su due raccomandazioni per la seconda lettura.

L'on. Avgerinos illustra la raccomandazione per la seconda lettura del Parlamento, elaborata dalla commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale concernente la posizione comune del Consiglio sulla proposta di regolamento recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (doc. C 2-231/88) (doc. A 2-323/88).

L'on. Alvarez de Eulate illustra la raccomandazione per la seconda lettura del Parlamento, elaborata dalla commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale, concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (doc. C 2-232/88) (doc. A 2-324/88).

Intervengono gli on. Cot, a nome della commissione per i bilanci, competente per parere, Theato, a nome della commissione per il controllo di bilancio, competente per parere, Dury, a nome del gruppo socialista, Santos Machado, a nome del gruppo PPE, C. Beazley, a nome del gruppo democratico europeo, De Pasquale, a nome del gruppo comunista, Barret, a nome del gruppo dell'alleanza democratica europea, Tomlinson,

Ewing, Belo, i sig. Varfis e Schmidhuber, *membri della Commissione*.

PRESIDENZA DELL'ON. MARK CLINTON

*Vicepresidente*

Intervengono la on. Ewing, che rivolge una domanda alla Commissione, alla quale il sig. Varfis risponde, gli on. Cot, che ritira gli emendamenti presentati dalla commissione per i bilanci, Avgerinos, relatore, che ritira gli emendamenti presentati dalla commissione della politica regionale, e Alvarez de Eulate, relatore, che ritira gli emendamenti presentati dalla commissione per la politica regionale.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà questa sera, alle 17.00 (*vedi successivo punto 15*).

#### 12. Uruguay Round (discussione)

Il sig. De Clercq, *membro della Commissione*, fa una dichiarazione sulla riunione del GATT svoltasi a Montreal per fare il punto sullo stato di avanzamento dei negoziati, a metà percorso dell'Uruguay Round.

Su proposta del presidente, fatta con l'accordo dei presidenti dei gruppi politici, il Parlamento decide di far seguire detta dichiarazione da una discussione.

Viene stabilito che ogni gruppo politico e i deputati non iscritti dispongano di un tempo di parola di 5 minuti.

Su proposta del presidente, il termine per la presentazione di proposte di risoluzione per concludere la discussione è fissato alle 19.00 di oggi, mentre il termine per la presentazione di emendamenti a tali proposte è fissato alle 17.00 di domani. La votazione si svolgerà venerdì.

Intervengono nella discussione gli on. Seeler, a nome del gruppo socialista, Zahorka, a nome del gruppo PPE, Cassidy, a nome del gruppo democratico europeo, Pimenta, a nome del gruppo liberale, Latailade, a nome del gruppo ADE.

A nome del Parlamento, il presidente rende omaggio al lavoro svolto dal sig. De Clercq, *membro della Commissione*, che sta per lasciare il suo incarico.

Interviene nella discussione il sig. De Clercq

PRESIDENZA DI LORD PLUMB

*Presidente*

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

Mercoledì 14 dicembre 1988

### TURNO DI VOTAZIONI

Intervengono:

— L'on. Gredal, la quale chiede alla Commissione di confermare che la base giuridica della direttiva sui prodotti cosmetici è l'articolo 100 A del trattato CEE;

— Il sig. Varfis, *membro della Commissione*, che conferma che si tratta dell'articolo 100 A;

— L'on. Killilea, che osserva che talune persone dispongono di un documento che sarebbe «il giornale dei questori» e chiede che tale documento sia messo a disposizione di tutti (il presidente risponde che la questione verrà esaminata);

— L'on. McGowan, che ribadisce la sua protesta, già fatta all'inizio della seduta di lunedì, a proposito della composizione della delegazione del Parlamento europeo alla riunione del GATT a Montreal (*vedi processo verbale del 12 dicembre, parte prima, punto 4*) (il presidente risponde che tale questione non è stata ancora esaminata dall'ufficio di presidenza ampliato).

Il presidente ricorda che gli emendamenti alle posizioni comuni, per essere approvati, debbono raccogliere i suffragi della maggioranza dei membri effettivi del Parlamento, cioè 259 voti.

#### 13. Prodotti cosmetici (votazione) \*\* II

(raccomandazione per la seconda lettura doc. A 2-277/88 Relatore: on. V. Pereira)

— *Posizione comune del Consiglio — doc. C 2-133/88*

N. 1: respinto

N. 2: respinto con AN (ARC)

Votanti: 272  
Favorevoli: 127  
Contrari: 144  
Astenuiti: 1

Il presidente dichiara approvata la posizione comune (*vedi parte seconda, punto 3*).

#### 14. Prodotti alimentari destinati al consumo umano (votazione) \*\* II

(Raccomandazioni per la seconda lettura doc. A 2-274/88 — Relatore: on. Schleicher, A 2-269/88 —

Relatore: on. Jepsen e A 2-273/88 — Relatore: on. Schleicher)

*doc. A 2-274/88*

— *posizione comune del Consiglio — doc. C 2-136/88*

Interviene la relatrice.

Emendamento di compromesso (il Parlamento accoglie la richiesta di parlo in votazione) n. 3: approvato

— N. 2: decade

La posizione comune è così modificata (*vedi parte seconda, punto 4 a*):

*doc. A 2-269/88:*

— *posizione comune del Consiglio — doc. C 2-134/88*

Emendamento di compromesso n. 3 (il Parlamento accoglie la richiesta di parlo in votazione): approvato

— N. 1 e 2: decadono

La posizione comune è così modificata (*vedi parte seconda, punto 4 b*):

*doc. A 2-273/88*

— *posizione comune del Consiglio — doc. C 2-135/88*

Interviene l'on. Schleicher, relatrice, sulla presentazione di due emendamenti di compromesso n. 8 e 9 (il Parlamento accoglie la richiesta di parli in votazione).

— N. 1: respinto con VE (250 favorevoli, 59 contrari, 7 astenuti)

— N. 2: respinto con VE (240 favorevoli, 70 contrari, 5 astenuti)

— N. 3 e 4: respinti con successive distinte votazioni

Emendamento di compromesso n. 8: approvato

— N. 5: decade

— N. 6: approvato con VE (267 favorevoli, 58 contrari, 7 astenuti)

— Emendamento di compromesso n. 9: approvato

— N. 7: decade

La posizione comune è così modificata (*vedi parte seconda, punto 4 c*).

Mercoledì 14 dicembre 1988

**15. Fondi strutturali (votazione) \*\* II**

(Raccomandazioni per la seconda lettura doc. A 2-323/88 — Relatore on. Aygerinos e doc. A 2-324/88 — Relatore: on. Alvarez de Eulate)

doc. A 2-323/88

— *posizione comune del Consiglio — doc. C 2-231/88*

Tutti gli emendamenti sono stati ritirati.

Il presidente dichiara approvata la posizione comune (vedi parte seconda, punto 5 a).

doc. A 2-324/88

— *posizione comune del Consiglio — doc. C 2-232/88*

Tutti gli emendamenti sono stati ritirati.

Il presidente dichiara approvata la posizione comune (vedi parte seconda, punto 5 b)

Il presidente fa rilevare al Parlamento che il fatto di avere approvato in seconda lettura le suddette posizioni comuni, soltanto due giorni dopo averle ricevute ufficialmente, dimostra la volontà politica del Parlamento di progredire verso la coesione, permettendo l'adozione del regolamento prima della fine del 1988. Si rallegra della cooperazione tra il Parlamento e le altre istituzioni, nonché del lavoro svolto da tutte le commissioni interessate e dal loro personale.

Il 22 novembre scorso ha avuto luogo una proficua riunione di concertazione con il Consiglio e la Commissione, relativa ai regolamenti nei settori sociale e agricolo che facevano parte di tale pacchetto. In tale occasione è stato raggiunto un accordo su un certo numero di emendamenti che migliorano il testo.

Il presidente auspica che il Consiglio e la Commissione tengano analogamente conto degli emendamenti approvati questa sera in seconda lettura sulle altre parti di tale pacchetto.

**16. Accordo di cooperazione CEE — Paesi arabi del Golfo (votazione) \***

(relazione Hindley — doc. A 2-301/88)

Interviene il relatore sull'insieme degli emendamenti presentati alla relazione, riferentisi alla base giuridica della consultazione.

— *Decisione del Consiglio (6053/1/88 — C 2-95/88):*

— N. 5: approvato

Il Parlamento approva la decisione, così modificata, con VE (317 favorevoli, 1 contrario, 1 astenuto) (vedi parte seconda, punto 6).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Preambolo:

— n. 1, 2, 3, 6 e 4: approvati con successive distinte votazioni il preambolo così modificato è approvato.

Paragrafo 1:

— n. 7: approvato

Paragrafo 2: approvato

Interviene l'on. Cassidy, per dichiarazione di voto.

Con AN (DE) il Parlamento approva la risoluzione legislativa:

Votanti: 325

Favorevoli: 323

Contrari: 0

Astenuti: 2

(vedi parte seconda, punto 6).

**17. Programma Eurotra (votazione) \*\* I**

(relazione Desama — doc. A 2-275/88)

— *Proposta di decisione (COM(88) 270 def. — doc. C 2-87/88) seconda parte:*

Dopo il sesto considerando:

— n. 3: respinto

Articolo 2 e allegato:

— n. 1 e 2: votati in blocco: approvati

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 7).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 7).

Mercoledì 14 dicembre 1988

**18. Programma di ricerca e di tecnologia nel settore dell'aeronautica (votazione) \*\* I**

(relazione Sälzer — doc. A 2-293/88)

— *Proposta di decisione COM(88) 393 def. doc. C 2-115/88:*

Considerando e articolo 1:

— n. da 1 a 5: votati in blocco: approvati

Articolo 2:

— n. 6: approvato

— n. 10: respinto

Articolo 3:

— 7: approvato

— n. 11: decade

Articolo 6, primo trattino:

— n. 8: approvato

Articolo 8:

— n. 12: approvato

Articolo 10:

— n. 9: approvato

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 8*)

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 8*)

**19. Prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i lavoratori (votazione) \*\* I**

(Relazioni dell'on. Alber — doc. A 2-278 e 279/88)

*doc. A 2-278/88*

— *Proposta di direttiva COM(88) 76 def. — doc. C 2-26/88:*

— N. da 1 a 15 (identici agli emendamenti approvati sulla protezione dei lavoratori (*vedi processo verbale del*

*16 novembre, parte prima, punto 20*): votati in blocco: approvati

— N. 16, 17 e 18: votati in blocco: approvati

— N. 19: approvato

— N. da 20 a 24: votati in blocco: approvati

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 9 a*)

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 9 a*)

*doc. A 2-279/88:*

— *Proposta di direttiva COM(88) 77 def. — doc. C 2-26/88:*

— N. da 1 a 18: identici agli emendamenti approvati dal Parlamento sulla protezione dei lavoratori (*vedi processo verbale del 16 novembre, parte prima, punto 20*): votati in blocco: approvati

Considerando e articolo 1:

— n. 19: approvato con VE

emendamento di compromesso n. 60: approvato con AN (SOC)

Votanti: 343  
Favorevoli: 192  
Contrari: 137  
Astenuiti: 14

— N. 20: decade

— N. 21 e 22: votati in blocco: approvati

Articolo 2:

— n. 23/riv.: approvato

— n. 37: approvato con VE

— n. 24: approvato

Articolo 3, paragrafo 1:

— n. 25: approvato

— n. 38: approvato con VE

Articolo 4, paragrafo 1:

— n. 39: approvato

Mercoledì 14 dicembre 1988

## Articolo 4, paragrafo 2:

- n. 40: approvato con VE
- n. 26: decade

## Articolo 5 e 6:

- n. 27 e 28: votati in blocco: approvati

## Articolo 7, paragrafo 1:

- n. 41: approvato con VE
- n. 29: decade

## Articolo 7, paragrafo 2:

- n. 42: approvato con VE
- n. 30: decade

## Dopo l'articolo 7 fino all'articolo 9:

- n. 31: approvato

## Emendamento di compromesso n. 61: approvato con AN (SOC)

Votanti: 345  
Favorevoli: 186  
Contrari: 152  
Astenuiti: 7

- N. 32: decade
- N. 33 e 34: votati in blocco: approvati

## Dopo l'articolo 9:

- n. 43: approvato con VE

Interviene il relatore che propone di votare in blocco gli emendamenti restanti dell'on. Hammerich. Interviene l'on. Sherlock.

L'Assemblea manifesta il suo assenso.

Gli emendamenti da 44 a 58 sono approvati con VE.

- N. 35 e 36: decadono

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 9 b).

## — Progetto di risoluzione legislativa:

*Dichiarazioni di voto*

Intervengono gli on. Tongue, a nome del gruppo socialista, Delorozoy, a nome del gruppo liberale, Sherlock, a nome del gruppo democratico europeo, Alber, relatore, il quale parla anche a nome del gruppo PPE.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa con VE (vedi parte seconda, punto 9 b).

**20. Etichettatura dei prodotti del tabacco (votazione)\*\*I**

(relazione Andrews — doc. A 2-302/88)

— proposta di direttiva COM(87) 719 def. — doc. C 2-305/87 — SYN 116:

## Prima dell'ultimo considerando

- n. 12: approvato

## Dopo l'ultimo considerando:

- n. 1: approvato

## Articolo 2:

- n. 13: approvato con AN (PPE)

Votanti: 228  
Favorevoli: 214  
Contrari: 97  
Astenuiti: 17

- n. 2: approvato

Interviene l'on. Tomlinson.

## Articolo 3, paragrafo 1 e dopo il paragrafo 1:

- n. 3 e 4: votati in blocco: approvati

## Articolo 3, paragrafo 2:

- n. 19: respinto

## Articolo 4, paragrafo 2:

- n. 5: il gruppo liberale ha chiesto una votazione per parti separate

primo comma: approvato

resto: approvato

- n. 17: decade

Mercoledì 14 dicembre 1988

Articolo 4, paragrafo 3:

- n. 16: respinto
- n. 6/corr.: approvato
- n. 20: dichiarato decaduto. Il relatore propone che il punto 5 bis non sia considerato decaduto ma venga posto in votazione come aggiunta all'emendamento precedente. L'Assemblea manifesta il suo assenso.

Il punto 5 bis è approvato.

Articolo 4, dopo il paragrafo 4:

- n. 18 e 14: approvati con successive distinte votazioni dopo un intervento del relatore
- n. 15: decade

Articolo 5:

- n. 7: approvato

Articolo 8:

- n. 9: respinto dopo un intervento del relatore
- n. 11/riv.: approvato
- n. 8: decade

Allegato:

- n. 21: respinto

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 10*).

- *Progetto di risoluzione legislativa*

*Dichiarazioni di voto*

Intervengono gli on. Bloch von Blottnitz e Dessylas.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 10*).

**21. Apparecchiature di protezione individuale** (votazione) \*\* I

(relazione dell'on. Mattina — doc. A 2-304/88)

— *Proposta di direttiva COM(88) 157 def. — doc. C 2-43/88 — SYN 134:*

L'on. Christiansen chiede che Lord Cockfield, *vicepresidente della Commissione*, faccia una dichiarazione sulla base giuridica della direttiva in oggetto.

Interviene Lord Cockfield.

Undicesimo considerando:

- n. 7: approvato con VE

Dopo l'ultimo considerando

- n. 1: approvato

Articolo 3, paragrafo 2:

- n. 8: approvato

Articolo 3, paragrafo 3:

- n. 9: approvato

Articolo 5, dopo il paragrafo 1:

- n. 2: approvato
- n. 6: decade

Articolo 6:

- n. 10: approvato

Articolo 7, paragrafo 1:

- n. 3: respinto

Articolo 7, paragrafo 2:

- n. 11: approvato con VE
- n. 4: l'on. Metten chiede che l'ultima parte dell'emendamento n. 4 sia posta in votazione come aggiunta all'emendamento n. 11. L'Assemblea manifesta il suo assenso

Ultima frase: approvata

Articolo 7, dopo il paragrafo 4:

- n. 5: approvato

Allegato III:

- n. 12: approvato

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 11*).

- *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 11*).

**FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI**



Mercoledì 14 dicembre 1988

**22. Procedura di concertazione**

Il presidente comunica che, nella riunione del 29 novembre 1988, la commissione per gli affari sociali e l'occupazione ha avuto uno scambio di opinioni sui risultati della concertazione con il Consiglio del 22 novembre, in merito della riforma del Fondo sociale europeo.

La commissione ha espresso la sua soddisfazione per il raggiunto accordo su una serie di emendamenti del Parlamento.

Ha invece espresso il suo malcontento nei confronti della Commissione che, invece di includere, come chiesto dal Parlamento, le categorie svantaggiate, in particolare le donne, i lavoratori e i minorati, nel regolamento, si è limitata ad effettuare una dichiarazione, che verrà allegata al processo verbale del Consiglio e resa pubblica, che precisa la sua intenzione di favorire, nell'ambito degli orientamenti del Fondo sociale europeo, l'accesso di tali categorie al Fondo. Vista l'importanza degli orientamenti del Fondo sociale europeo per lo sviluppo della politica sociale, la commissione ripete la sua richiesta di essere consultata in tempo utile su detti orientamenti.

In conclusione, la commissione propone, con riserva di quanto precede, di chiudere la procedura di concertazione.

Il Parlamento si dichiara d'accordo su tale proposta.

Il presidente comunica d'altro lato che la commissione per i bilanci e la commissione per il controllo di bilancio, rispettivamente il 28 e il 29 novembre, hanno esaminato i risultati della concertazione del 21 novembre con il Consiglio in merito alla riforma dei fondi strutturali e, in particolare, del Fondo sociale e del FEAOG, sezione orientamento.

Le due commissioni hanno osservato con soddisfazione che sono stati apportati vari miglioramenti all'orientamento comune del Consiglio.

Ciononostante, deplorano che i loro emendamenti relativi al Fondo sociale europeo e al FEAOG, sezione orientamento non siano stati accolti. Sono state tuttavia informate che talune modifiche che riprendono l'essenziale dei loro emendamenti sono previste per il regolamento orizzontale della riforma del Fondo regionale, regolamento per il quale la posizione comune del Consiglio è attesa tra breve.

Pertanto esse propongono di chiudere la procedura di concertazione sui regolamenti del Fondo sociale e del

FEAOG, sezione orientamento prima che il Parlamento abbia potuto esaminare ed approvare il regolamento verticale ed il regolamento del Fondo regionale.

Il Parlamento si dichiara d'accordo su tale proposta.

Il presidente comunica infine che, nella riunione del 22 e 23 novembre 1988, la commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione ha esaminato i risultati della concertazione con il Consiglio sui fondi strutturali (doc. C 2-122/88) e in particolare sulle disposizioni relative al FEAOG, sezione orientamento.

La commissione ha preso atto con soddisfazione del fatto che il Consiglio ha accettato le modifiche più significative presentate dal Parlamento alla proposta della Commissione e propone, stando così le cose, di chiudere la procedura di concertazione.

Il Parlamento si dichiara d'accordo su tale proposta.

**23. Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio**

Il presidente comunica, sulla base dell'articolo 45, paragrafo 1 del regolamento, di aver ricevuto dal Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'Atto unico, le seguenti posizioni comuni del Consiglio, unitamente ai motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottarle e alle relative posizioni della Commissione:

Posizioni comuni su

— una proposta di direttiva concernente il ravvicinamento dell'legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione laterale di taluni veicoli a motore e dei loro rimorchi (doc. C 2-236/88)

competente per il merito: commissione economica, competenti per parere: commissione per i trasporti, commissione per la protezione dell'ambiente;

— una proposta di decisione concernente un primo programma pluriennale (1988-1993) di ricerca agroindustriale e di sviluppo tecnologico basato sulla biotecnologia (Eclair) (doc. C 2-237/88)

competente per il merito: commissione per l'energia, competenti per parere: commissione per l'agricoltura, commissione per i bilanci, commissione per i problemi economici, commissione per la protezione dell'ambiente;

— una proposta di decisione relativo a un piano europeo di incentivazione della cooperazione e degli scambi di ricercatori in scienze economiche (1989-1992) (SPES) (doc. C 2-238/88)

competente per il merito: commissione per l'energia, competenti per parere: commissione per i bilanci, commissione per i problemi economici;

Mercoledì 14 dicembre 1988

— una proposta di decisione che stabilisce un programma comunitario di sostegno ai grandi impianti scientifici di interesse europeo (1989-1992) (doc. C 2-239/88)

competente per il merito: commissione per l'energia, competente per parere: commissione per i problemi economici, commissione per i bilanci.

Il termine di tre mesi di cui dispone il Parlamento per pronunciarsi decorre quindi da domani, giovedì 15 dicembre 1988.

PRESIDENZA DELL'ON. GUIDO FANTI

*Vicepresidente*

**24. Tempo delle interrogazioni (interrogazioni alla Commissione)**

L'ordine del giorno reca il seguito e la fine del tempo delle interrogazioni.

**Interrogazioni alla Commissione**

**N. 32 dell'on. Marck: Situazione dell'insegnamento della religione nelle scuole europee**

Il sig. Christophersen, *vicepresidente della Commissione*, risponde all'interrogazione.

Interviene l'on. Marck.

Il sig. Christophersen risponde poi alle domande complementari degli on. Elliott, Paisley e Taylor.

**N. 33 dell'on. D. Martin: Eccessi agricoli nella CEE**

Il sig. Sutherland, *membro della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. D. Martin, Ford, Howell e Guermeur.

Interviene l'on. Ford sull'intervento dell'on. Howell.

**N. 34 dell'on. Barros Moura: Relazione economica annuale — Salari in Portogallo**

Il sig. Schmidhuber, *membro della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Barros Moura, Gutierrez Diaz e McMahon.

Interviene la on. Garcia Arias sulla conduzione del tempo delle interrogazioni.

**N. 35 dell'on. Desama: Obbligo per gli automezzi pesanti che circolano negli Stati della Comunità europea di essere dotati di rallentatori**

Lord Cockfield, *vicepresidente della Commissione*, risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Desama.

**N. 36 della on. Caroline Jackson: Patenti di guida**

Il sig. Clinton Davis, *membro della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Caroline Jackson, Falconer e Braun-Moser.

**N. 37 dell'on. Mattina: Fissazione di limiti di velocità uniformi degli autoveicoli all'interno della CEE**

Il sig. Clinton Davis risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Mattina e Habsburg.

**N. 38 dell'on. Anastassopoulos: Sicurezza stradale**

Il sig. Clinton Davis risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Anastassopoulos, McMahon e D. Martin.

**N. 39 dell'on. McCartin: Riesame del regime di sostegno al mercato delle carni ovine — Premio per pecora**

Il sig. Sutherland risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. McCartin, Taylor, Eyraud e Hutton.

Il presidente dichiara chiuso il tempo delle interrogazioni e ricorda che le interrogazioni che non sono state esaminate riceveranno risposta scritta.

Intervengono gli on. Bru Puron e Garcia Arias, sulla conduzione del tempo delle interrogazioni, e Gutierrez Diaz, su detti interventi.

**25. Comunicazione della Commissione sul seguito dato ai pareri del Parlamento**

Il presidente comunica che è stata distribuita la comunicazione della Commissione sul seguito dato ai pareri emessi dal Parlamento nel corso delle sedute di ottobre I e II e novembre 1988 (1)

(1) Comunicazione allegata al resoconto integrale della seduta del 14 dicembre 1988.

Mercoledì 14 dicembre 1988

Intervengono gli on. Hutton, McMahon, e i sig. Schmidhuber, *membro della Commissione*, e Sutherland, *membro della Commissione*.

(Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00):

— Decisione su una richiesta di applicazione della procedura d'urgenza

— Decisione sulla delega del potere deliberante alle commissioni (articolo 37 del regolamento)

— Decisione su una richiesta di votazione sollecita

— Votazione sul progetto di bilancio generale per il 1989

— Discussioni su problemi di attualità e urgenti

— Discussione congiunta su due relazioni dell'on. Bardong sul bilancio operativo CECA \*

— Relazioni degli on.

Blumenfeld, sulle società multinazionali

Larive, sulla parità di trattamento fra uomini e donne \*

Salisch, sulla nozione di ambiente di lavoro

Marinaro, sui lavoratori frontalieri

Mühlen, sugli alimenti composti per animali \*

J. Nielsen, sul latte e i prodotti lattiero-caseari (!)

— Dichiarazione della Commissione sull'Africa australe

(alle 18.30):

— Votazione sulle proposte di risoluzione di cui è stata chiusa la discussione.

(!) È inclusa nella discussione l'interrogazione orale di cui al doc. B 2-1084/88.

(La seduta è tolta alle 20.05)

Enrico VINCI  
*Segretario generale*

Henry PLUMB  
*Presidente*

## 26. Uruguay Round

Il presidente comunica che sono state presentate quattro proposte di risoluzione, con richiesta di votazione sollecita, conformemente all'articolo 56, paragrafo 3 del regolamento, per concludere la discussione sui negoziati del GATT:

— proposta di risoluzione dell'on. Devèze, a nome del gruppo delle destre europee, sui problemi agricoli del GATT (doc. B 2-1162/88);

— proposta di risoluzione dell'on. Petronio, a nome del gruppo delle destre europee, sui negoziati del GATT e l'industria tessile della Comunità (doc. B 2-1163/88);

— proposta di risoluzione dell'on. del la Malène, a nome del gruppo ADE, sulla riunione ministeriale di dicembre per l'esame a metà cammino dei negoziati in sede GATT a Montreal (doc. B 2-1193/88);

— proposta di risoluzione dell'on. Pimenta a nome del gruppo liberale, sullo stato dei negoziati GATT (doc. B 2-1194/8).

La votazione sulla richiesta di votazione sollecita si svolgerà domani alle 10.00 (*vedi processo verbale della seduta del 15 dicembre parte prima, punto 6*).

## 27. Ordine del giorno della prossima seduta

Il presidente ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 15 dicembre, è stato così fissato:

Mercoledì 14 dicembre 1988

## PARTE SECONDA

## Testi approvati dal Parlamento

## 1. Poste e telecomunicazioni

## a) (doc. A 2-252/88)

## RISOLUZIONE

## sulla necessità di superare la frammentazione nel settore delle telecomunicazioni

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta di risoluzione degli on. Herman, Bonaccini, Patterson, Gauthier, de Vries e von Wogau sulla necessità di superare la frammentazione dell'industria europea delle telecomunicazioni (doc. B 2-1346/85),
  - vista la proposta di risoluzione degli on. Lizin, Duarte Cendan, Lienemann, Linkohr, Sanz Fernandez sulla concentrazione delle società di telecomunicazione (doc. B 2-1328/86),
  - vista la proposta di risoluzione dell'on. Roelants du Vivier sulle misure volte a favorire lo sviluppo democratico delle nuove reti di diffusione dell'informazione (doc. B 2-603/87),
  - visto il Libro verde della Commissione sullo sviluppo di un mercato comune dei servizi ed apparati di telecomunicazione (COM(87) 290/def.),
  - vista la comunicazione della Commissione (Verso un mercato comunitario competitivo delle telecomunicazioni entro il 1992, COM(88) 48 def.) sull'attuazione del Libro verde sullo sviluppo di un mercato comune dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione,
  - vista la direttiva della Commissione del 16 maggio 1988 sulla concorrenza nel mercato della apparecchiature di telecomunicazione (COM(88) 901/def.),
  - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per i trasporti (doc. A 2-252/88),
- A. considerando che il settore dei servizi, sia commerciale che non commerciale, tende a coprire una quota sempre più elevata del PIL comunitario (59 % nel 1985) e che le varie forme di telecomunicazione assumono al riguardo primaria importanza,
- B. considerando che le telecomunicazioni, oltre a costituire in se stesse un importante settore economico, svolgono un ruolo insostituibile per il buon funzionamento di quasi tutti gli altri settori, tanto da poter essere considerate un settore economico strategico,
- C. considerando che nella Comunità il settore delle telecomunicazioni occupa un milione di addetti nel ramo servizi, cui si aggiungono 350 000 posti di lavoro nell'industria,
- D. considerando che i proventi dei servizi di telecomunicazione nella Comunità sono ammontati nel 1985 a 62,5 miliardi di ECU, mentre oltre 17 miliardi sono stati investiti in apparecchiature di telecomunicazione,

Mercoledì 14 dicembre 1988

- E. considerando che nella Comunità il settore delle telecomunicazioni è ancora fortemente contraddistinto da una compartimentazione in 12 mercati diversi, con standard differenti e forte preferenza per le industrie nazionali nell'attribuzione delle commesse, situazione che determina prezzi elevati per le società di telecomunicazione e i loro clienti-utenti,
- F. considerando che nessun mercato nazionale della Comunità è ancora sufficientemente vasto per ammortizzare i costi di ricerca delle centrali di commutazione digitali, che rende urgente la creazione di un mercato interno comunitario,
- G. considerando che le società di telecomunicazione della Comunità investono in ricerca più dei loro concorrenti americani e giapponesi, ma che la frammentazione del settore fa sì che tali sforzi risultino meno efficaci e meno produttivi,
- H. consapevole delle notevoli diversità regionali ancora esistenti in fatto di erogazione di servizi di telecomunicazione messi a disposizione della popolazione;
1. ritiene che i crescenti costi di ricerca rendano opportuni la cooperazione, la ripartizione dei compiti ed eventualmente le fusioni tra le industrie comunitarie costruttrici di apparecchiature di telecomunicazione, anche al fine di garantire la sopravvivenza a medio termine di un numero sufficiente di industrie comunitarie indipendenti in tale settore economico strategico;
  2. ritiene che occorra creare un mercato interno di dimensioni europee per le industrie costruttrici di apparecchiature di telecomunicazione e che, a tale scopo, sia urgente e necessario, in tale settore fino a oggi escluso, aprire il mercato delle commesse pubbliche alle industrie di altri Stati membri;
  3. considera essenziale che in occasione della necessaria ristrutturazione dell'industria delle telecomunicazioni i rappresentanti dei lavoratori siano preventivamente informati e debitamente consultati;
  4. ritiene che, laddove ciò sia possibile, i dipendenti delle società di telecomunicazione debbano partecipare agli utili delle aziende in cui lavorano, per esempio acquistando azioni;
  5. ritiene che la rapida evoluzione degli impianti e servizi di telecomunicazione offra enormi opportunità; reputa peraltro che occorra esercitare una grande vigilanza affinché anche le regioni sfavorite della Comunità traggano pieno beneficio dalle possibilità offerte dalle telecomunicazioni avanzate e accolga con favore gli sforzi attivati nel quadro del programma STAR, il quale dovrebbe, se necessario, essere potenziato;
  6. ritiene che la politica della Comunità nel settore delle telecomunicazioni debba prefiggersi di
    - a) migliorare la qualità e la gamma dei servizi e delle apparecchiature esistenti riducendo i costi per il massimo numero di utenti,
    - b) mettere nuovi servizi alla portata del più alto numero di utenti,
    - c) stimolare lo sviluppo e la diffusione di nuovi servizi;
  7. ritiene che la politica della Commissione nel settore delle telecomunicazioni, quale delineata nel Libro verde, non risponda ancora nel modo migliore a tali obiettivi;
  8. è favorevole alla liberalizzazione del mercato delle apparecchiature di telecomunicazione a rigorose condizioni in fatto di standard per l'infrastruttura di rete e per i servizi, al fine di mantenere o creare una struttura interoperativa di telecomunicazione su scala comunitaria; ritiene tuttavia ingiustificato il riferimento della Commissione all'articolo 90, paragrafo 3 del trattato;
  9. rileva che né il Parlamento europeo, né il Comitato economico e sociale, né il Consiglio sono stati consultati in merito a tale misura; constata inoltre che l'obiettivo dell'articolo 90, paragrafo 3 risulta particolarmente inadeguato per decisioni in settori controversi quali l'apertura del mercato dei servizi o la definizione dei requisiti di rete (Open Network Provision) — settori per i quali la Commissione ha già annunciato il riferimento all'articolo 90, paragrafo 3 del trattato;

Mercoledì 14 dicembre 1988

10. chiede che le infrastrutture di telecomunicazione servano anche le zone di difficile copertura ricorrendo a ogni mezzo tecnico idoneo;
11. ritiene indispensabile che l'integrità globale dell'infrastruttura di telecomunicazione venga assicurata anche a più lungo termine, il che significa che il rendimento finanziario di chi ha in gestione la rete debba essere garantito anche in futuro, affinché impianti di comunicazione esistano anche dove il loro allestimento si riveli tutt'altro che redditizio;
12. ritiene che il monopolio delle reti debba spettare alle amministrazioni postali;
13. reputa importante che i servizi, che devono essere a disposizione dell'intera popolazione a costi ragionevoli, siano di esclusiva competenza delle PPTT, in quanto senza questo monopolio esiste il pericolo che si pensi solo in termini di rendimento, il che non garantirebbe più il servizio a determinate frange di utenti marginali;
14. ritiene importante che i servizi di base siano resi accessibili all'intera popolazione a costi ragionevoli; ritiene al riguardo che gli Stati membri debbano mantenere o introdurre normative atte a garantire il servizio a determinate frange di utenti marginali;
15. ritiene che sviluppi come le comunicazioni via satellite, l'incremento del traffico radio-telefonico e l'introduzione del traffico bidirezionale nelle televisioni via cavo possano minacciare l'integrità della rete di telecomunicazioni; ritiene tuttavia che queste attività vadano integrate nel monopolio delle PPTT non appena minaccino di prevalere considerazioni di puro rendimento;
16. è favorevole alla proposta distinzione fra normazione e gestione; considera peraltro necessaria anche la creazione in ciascuno Stato membro di un organo indipendente cui gli utenti possano ricorrere in caso di legittimi reclami contro eventuali disservizi, affinché le PPTT non siano più contemporaneamente «giudice e parte»;
17. invita la Commissione a sviluppare, per i servizi di telecomunicazione, un sistema europeo di indicatori di qualità per la valutazione dei servizi delle PPTT;
18. ritiene che lo sviluppo delle comunicazioni via satellite e della telefonia mobile — in particolare la sua applicazione nell'ambito del programma DRIVE — così come l'introduzione di un numero di emergenza valido per tutta l'Europa, debba mobilitare tutte le forze tecnologiche ed economiche per la realizzazione, attraverso la cooperazione tecnologica tra le industrie, di quelle apparecchiature di cui vi è urgente necessità per tutti gli utenti;
19. considera indispensabile una maggiore trasparenza nella struttura dei prezzi dei servizi di telecomunicazione; ritiene tuttavia nel contempo che non si possono apportare modifiche nel computo dei costi senza avere prima consultato i rappresentanti di tutti i gruppi di utenti;
20. chiede che la politica commerciale comune della Comunità si estenda al settore delle telecomunicazioni e che venga sviluppata una posizione unitaria della Comunità per i negoziati GATT e le relazioni con i paesi terzi;
21. ritiene che grande priorità vada assegnata alla normalizzazione nel settore delle telecomunicazioni; prende atto dell'istituzione dell'Istituto europeo di normalizzazione per le telecomunicazioni (ETSI); invita la Commissione, vista la convergenza fra informatica e telecomunicazioni, ad assicurare un buon coordinamento fra l'ETSI e il CEN/Cenelec; invita inoltre la Commissione a impedire un'ulteriore proliferazione degli enti di normalizzazione, a causa dei conflitti di competenza che ne derivano; rammenta la notevole importanza da attribuire alla normalizzazione nel settore delle telecomunicazioni, il cui obiettivo a breve termine deve essere quello di salvaguardare e rafforzare ulteriormente la grande vitalità delle telecomunicazioni europee — e con essa l'occupazione del settore — e di permettere inoltre all'industria delle telecomunicazioni della Comunità di affermare la sua presenza internazionale dinanzi alle industrie americane e giapponesi;

Mercoledì 14 dicembre 1988

22. ritiene che, alla luce della distensione subentrata negli ultimi tempi, sia necessario e possibile abolire le restrizioni alle esportazioni di apparecchiature di telecomunicazione verso i paesi del Comecon; rileva che l'Unione Sovietica da sola rappresenta in ampiezza, dopo gli Stati Uniti, il secondo mercato a livello mondiale;

23. esprime l'auspicio che le industrie comunitarie costruttrici di apparecchiature di telecomunicazione possano trasformarsi in società di dimensioni europee per essere in grado di competere con le rivali statunitensi e giapponesi;

24. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

b) (doc. A 2-259/88)

**RISOLUZIONE**  
**sulle poste e telecomunicazioni**

*Il Parlamento europeo,*

- viste le proposte di risoluzione di cui ai doc. 2-566/84, 2-966/84, 2-1480/84, 2-1571/84, B 2-1534/85, B 2-1655/85, B 2-61/86, B 2-71/86, B 2-83/86, B 2-192/86, B 2-207/86, B 2-628/86, B 2-1362/86, B 2-622/87, B 2-638/87, B 2-1230/87, B 2-1235/87, B 2-354/88,
- visto il Libro verde della Commissione sullo sviluppo del mercato comune dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione — COM(87) 290 def.,
- vista la comunicazione della Commissione sull'attuazione del Libro verde — Verso un mercato comunitario competitivo delle telecomunicazioni entro il 1992 — COM(88) 48 def.,
- vista la relazione della Commissione sullo stato di avanzamento della politica comunitaria nel settore delle telecomunicazioni COM(88) 240 def.,
- vista la comunicazione della Commissione sul coordinamento e i lavori preparatori nel campo delle telecomunicazioni in vista dell'introduzione in tutta Europa entro il 1992 del numero standard per chiamate di emergenza COM(88) 312 def.,
- vista la risoluzione del Consiglio presentata in data 30 giugno 1988 su proposta della Commissione COM(88) 336 def. del 21 giugno 1988 in merito allo sviluppo del mercato comune dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione entro il 1992,
- vista la comunicazione della Commissione «Verso sistemi avanzati di telecomunicazioni per l'Europa» (COM(88) 341 def.),
- visti i risultati dell'audizione tenuta dalla commissione per i trasporti il 13 luglio 1988,
- visti la relazione della commissione per i trasporti e il parere della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport e della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia (doc. A 2-259/88),
- considerando che:
  - A. lo sviluppo di un efficiente settore delle telecomunicazioni è di importanza capitale per una competitività a livello mondiale dell'economia europea, che la Comunità deve pertanto recuperare al più presto la distanza che la separa in tale settore dagli Stati Uniti e che è inoltre nell'interesse di uno sviluppo armonico tenere adeguatamente presenti in tale contesto anche gli aspetti sociali;

Mercoledì 14 dicembre 1988

- B. i sistemi di telecomunicazione sono al tempo stesso una struttura al servizio del pubblico, che deve porsi come obiettivo primario quello di garantire a tutti i cittadini della Comunità, indipendentemente dal luogo di residenza, l'accesso a servizi per le comunicazioni, moderni, di buona qualità, a tariffe accessibili;
- C. la politica della Comunità europea nel settore delle telecomunicazioni comprende attualmente i seguenti campi di azione:
- sviluppo dell'infrastruttura delle reti,
  - normalizzazione dei servizi e armonizzazione delle norme tecniche,
  - apertura dei mercati per i servizi non di base e le apparecchiature terminali,
  - miglioramento dell'accesso dei settori svantaggiati,
  - realizzazione di azioni comuni di ricerca e sviluppo;
- D. dal 1984 il Consiglio ha adottato complessivamente 12 atti giuridici che rappresentano i primi passi nei cinque campi d'azione citati,
- E. la Commissione sta preparando ulteriori proposte relative a misure comunitarie, con le quali intende realizzare i seguenti obiettivi:
- condizioni di libera concorrenza per tutti i servizi di telecomunicazione pur concedendo alle amministrazioni delle telecomunicazioni:
    - un ampio monopolio sulle reti,
    - il monopolio per un numero limitato di servizi di base;
  - normalizzazione dei servizi e armonizzazione delle norme tecniche almeno a livello CEE,
  - definizione delle condizioni di accesso alla rete dei prestatori di servizi privati,
  - distinzione tra funzioni normative e operative delle amministrazioni delle telecomunicazioni,
  - creazione di un mercato comune per i terminali,
  - applicazione delle regole di concorrenza alle amministrazioni delle telecomunicazioni e ai prestatori privati di servizi,
  - identificazione unanime di interessi comuni da tutelare nei confronti di paesi terzi;
- F. considerando che i monopoli nazionali dei servizi postali non rappresentano una violazione degli articoli 59 e seguenti del trattato CEE e che i monopoli statali non sono vietati dall'articolo 90;
- G. l'istituzione e lo sfruttamento di reti di comunicazione appartengono al settore fondamentale del monopolio in materia di telecomunicazioni,

### **Telecomunicazioni**

- si compiace della risoluzione del Consiglio del 30 giugno 1988; deplora e disapprova tuttavia che la Commissione abbia presentato la sua proposta con tale ritardo che il Parlamento non ha potuto assolutamente redigere un parere sull'argomento;
- invita la Commissione a presentare al più presto una proposta di direttiva del Consiglio concernente l'uso delle reti di telecomunicazione da parte di aziende private del settore dei servizi nella Comunità, nella quale occorre stabilire quanto segue:
  - l'applicazione del principio della libera concorrenza ai servizi transfrontalieri e nazionali,



Mercoledì 14 dicembre 1988

- b) il diritto degli Stati membri di concedere a determinate amministrazioni delle telecomunicazioni diritti esclusivi o speciali per quanto riguarda l'allestimento e la gestione delle infrastrutture delle reti, compresa la prima apparecchiatura terminale (linea telefonica diretta),
- c) il diritto degli Stati membri di concedere a determinate amministrazioni delle telecomunicazioni diritti esclusivi o speciali per quanto riguarda le semplici comunicazioni via voce (telefono) e altri servizi di base e di vietare procedimenti illeciti (rivendita su linee in affitto di semplici capacità vocali),
- d) i requisiti soggettivi dei potenziali prestatori di servizi (affidabilità, efficienza economica, qualificazione tecnica),
- e) i requisiti oggettivi dei servizi offerti (normalizzazione e compatibilità tecnica),
- f) il diritto degli Stati membri di concedere inoltre a determinate amministrazioni delle telecomunicazioni diritti esclusivi o speciali per singoli servizi di telecomunicazione nel caso in cui queste siano tenute ad offrire il servizio su tutto il territorio a tariffa unica,
- g) una struttura della tariffazione dei canoni o dei compensi che, in considerazione delle condizioni di mercato e del significato della prestazione universale di servizi, sia articolata in base al principio della copertura dei costi e del ruolo sociale degli organismi di comunicazione,
- h) misure a garanzia della segretezza dei dati e della tutela della riservatezza;

3. invita la Commissione a presentare nel contempo una proposta di decisione che impegni gli Stati membri a compiere una netta distinzione tra funzioni normative e operative delle amministrazioni delle telecomunicazioni, nell'ambito della quale le forme giuridiche possano essere scelte in relazione alla situazione specifica di ogni Stato membro;

4. appoggia l'intenzione della Commissione di procedere con più vigore, sulla base delle attuali misure comunitarie, verso la normalizzazione dei servizi e l'armonizzazione delle norme tecniche e la invita nel contempo a presentare eventualmente proposte legislative complementari; a tale proposito sarebbe opportuno risolvere rapidamente problemi di ordine pratico che interessano direttamente il cittadino come l'unificazione dei numeri per chiamate urgenti all'interno della Comunità; si compiace pertanto della comunicazione presentata dalla Commissione e ne chiede una tempestiva attuazione pratica;

5. prende atto della creazione a opera della CEPT dell'Istituto europeo per le norme in materia di telecomunicazioni e sollecita la Commissione a garantire, tramite iniziative adeguate, che l'attività di tale Istituto fornisca, in conformità dei principi su cui si fonda la Comunità europea e in sintonia con gli organismi di normalizzazione esistenti in Europa, un adeguato contributo alla realizzazione del mercato interno;

6. approva gli obiettivi della Commissione per quanto riguarda la creazione di un libero mercato per i terminali, l'applicazione delle regole di concorrenza alle amministrazioni delle telecomunicazioni e ai prestatori privati di servizi, nonché l'unanime identificazione di interessi comuni da tutelare nei confronti di paesi terzi;

7. richiama l'attenzione sull'importanza futura della radiomobile e delle comunicazioni via satellite; invita la Commissione a presentare una proposta di direttiva del Consiglio in base alla quale gli Stati membri dovranno autorizzare l'installazione di antenne riceventi via satellite qualora rispondano a determinati requisiti tecnici nonché a creare i presupposti per una linea di condotta comune degli Stati membri nelle organizzazioni e negli organismi internazionali competenti;

8. invita la Commissione a far proprio il dialogo delle parti sociali e degli utilizzatori, produttori e fornitori di servizi in merito allo sviluppo dei sistemi di telecomunicazione su scala europea già in fase di preparazione delle prossime proposte legislative e a istituire, a tal fine, un comitato paritetico per le telecomunicazioni; fa appello alle parti sociali affinché collaborino costruttivamente a un riordinamento nel settore delle telecomunicazioni nella Comunità;

9. ricorda alla Commissione che, contemporaneamente alla presentazione di proposte legislative concernenti l'apertura dei mercati delle telecomunicazioni in forme giuridiche idonee, essa è politicamente responsabile dell'avvio di iniziative a livello comunitario per la tutela dei dati relativi alle persone e della proprietà industriale;

Mercoledì 14 dicembre 1988

10. richiama l'attenzione sulla grande importanza che lo sviluppo delle tecnologie delle telecomunicazioni riveste per i trasporti (vedi, per esempio, il programma DRIVE <sup>(1)</sup> volto ad aumentare il livello di sicurezza stradale) e invita la Commissione ad appoggiare finanziariamente, anche negli ambienti economici collegati al settore dei trasporti, i progetti pilota messi a punto, come, per esempio, quelli per gli studi di mercato sul trasporto delle merci su strada;

#### **Poste**

11. si compiace della costituzione di un gruppo di lavoro Comunità/CEPT che esamini le implicazioni per le amministrazioni postali della creazione del mercato unico entro il 1992 e invita la Commissione a chiedere a tale gruppo di esaminare i seguenti settori per il miglioramento del traffico postale intracomunitario:

- a) armonizzazione delle prestazioni dei servizi postali a un elevato livello qualitativo,
- b) creazione dei presupposti economici per la realizzazione di tali prestazioni a livello «europeo»,
- c) armonizzazione graduale delle strutture e dei livelli tariffari,
- d) emissione di un francobollo europeo per le lettere di formato standard e le cartoline postali come primo passo dell'armonizzazione tariffaria, tenendo presente le considerazioni contenute nella relazione alla base della presente risoluzione,
- e) emissione in tutta la Comunità di cartoline postali prestampate con un francobollo europeo il cui valore sia indicato in ecu,
- f) emissione di buste di formato standard, anch'esse prestampate con un francobollo europeo il cui valore sia indicato in ecu,
- g) creazione di nuove forme di organizzazione per la cooperazione delle amministrazioni postali per poter offrire sul mercato servizi competitivi;

12. invita la Commissione, dopo aver esaminato i risultati del gruppo di lavoro sopramenzionato, a presentare a tempo debito proposte per idonee misure comunitarie;

13. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee, nonché alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT).

## **2. Armonizzazione tecnica e normalizzazione**

— (doc. A 2-267/88)

### **RISOLUZIONE**

**sulla sicurezza del consumatore nel quadro della nuova strategia della Comunità europea per l'armonizzazione tecnica e la normalizzazione**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 su una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione <sup>(2)</sup>,
- vista la propria risoluzione in materia, dell'8 aprile 1987 <sup>(3)</sup>,
- viste le proposte di direttiva nel frattempo presentate nel quadro della nuova strategia, in particolare le direttive concernenti i contenitori semplici a pressione, la sicurezza dei giocattoli, i materiali da costruzione e le macchine,

<sup>(1)</sup> GU n. L 206 del 30. 6. 1988.

<sup>(2)</sup> GU n. C 136 del 4. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. C 125 dell' 11. 5. 1987, pag. 85.

Mercoledì 14 dicembre 1988

- viste la direttiva che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, nonché le modifiche a tale direttiva,
  - vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 1987 sulla partecipazione dei consumatori alla normalizzazione,
  - vista la comunicazione della Commissione al Consiglio del 10 dicembre 1987 sulla partecipazione e una maggiore cooperazione dei consumatori alle attività di normalizzazione <sup>(1)</sup>,
  - vista la risoluzione del Consiglio del 7 giugno 1988 <sup>(2)</sup>,
  - vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. A 2-267/88),
- A. consapevole della grande mole di norme tecniche che è necessario armonizzare a livello comunitario o istituire ex novo per regolamentare le nuove tecnologie,
  - B. richiamandosi al fatto che diverse norme interessano i settori della sanità, della sicurezza, della tutela dei consumatori e della protezione sul lavoro,
  - C. considerando che il gruppo di lavoro «Norme», in seno al comitato consultivo dei consumatori della Commissione, sta attualmente lavorando a un programma di settori prioritari per la normalizzazione di beni di consumo,
  - D. consapevole del fatto che la Commissione, nel quadro della sua nuova strategia, demanda con crescente frequenza la regolamentazione delle specifiche tecniche al CEN e al Cenelec (Comitato europeo di normalizzazione — Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica), organismi internazionali in materia di normalizzazione,
  - E. consapevole del fatto che dal 1983 alle procedure CEN/Cenelec sono ammessi rappresentanti dei consumatori in qualità di osservatori,
  - F. consapevole del fatto che 46 dei 112 comitati tecnici del CEN e del Cenelec si trovano a trattare direttamente o indirettamente interessi dei consumatori e che tuttavia solo in 12 di tali comitati figurano attualmente rappresentanti dei consumatori,
  - G. consapevole del fatto che anche nella quasi totalità degli organismi nazionali competenti in materia di normalizzazione i rappresentanti dei consumatori partecipano in misura inadeguata all'attività di normalizzazione,
  - H. consapevole della complessità delle procedure che regolano il processo decisionale del CEN-Cenelec,
  - I. considerando le direttive proposte dalla Commissione nel quadro della nuova strategia nel settore dell'armonizzazione tecnica e della normalizzazione, che prevedono l'utilizzazione di un nuovo marchio comunitario di conformità CEE che dovrà comprovare la conformità a determinati requisiti o norme in materia di sicurezza,
  - J. consapevole della diversità delle situazioni alle quali si riferisce l'applicazione di tale marchio, dalla semplice dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante al controllo volontario o prescritto, effettuato da terzi indipendenti in caso di particolari rischi,
1. si compiace della comunicazione presentata in materia dalla Commissione nel dicembre 1987 e della risoluzione adottata dal Consiglio nel giugno 1988;
  2. invita Commissione e Consiglio a garantire che all'elaborazione di norme armonizzate a livello comunitario partecipino rappresentanti dei consumatori;

<sup>(1)</sup> GU n. L 23 del 28. 1. 1988, pag. 26.

<sup>(2)</sup> GU n C 153 dell' 11. 6. 1988, pag. 1.

Mercoledì 14 dicembre 1988

3. rileva tuttavia che, a tal fine, non è sufficiente indirizzare raccomandazioni agli Stati membri e
  - invita la Commissione ad adottare concrete decisioni esecutive onde consentire alle associazioni riconosciute dei consumatori di istituire e di mantenere in funzione un comitato di pianificazione e coordinamento che assicuri l'immissione sul mercato solo dei prodotti dei quali è garantita la normalizzazione,
  - chiede che a tal fine siano creati i presupposti finanziari anche a livello comunitario perché i rappresentanti dei consumatori possano disporre dell'opera di esperti ad alto livello tecnico e con competenze specifiche nei vari settori in fase di normalizzazione,
  - invita la Commissione a mettere a disposizione, per la specifica attività nel campo normativo, aiuti finanziari alle associazioni dei consumatori perché possano collegarsi a istituti universitari di ricerca in grado di fornire competenze atte ad affrontare i complessi problemi dell'armonizzazione tecnica e della normalizzazione,
  - chiede che questi aiuti finanziari consentano ai consumatori di potersi avvalere della collaborazione di esperti indipendenti in seno agli organismi di normalizzazione;
4. vede confermato il timore, espresso nella summenzionata risoluzione dell'8 aprile 1987, che i requisiti fondamentali in materia di sicurezza non siano sufficienti per una concreta conversione in pratica, anche sul piano delle verifiche e dei controlli; che manchino, d'altra parte, norme armonizzate atte a costituire il presupposto di un riferimento giuridico vincolante e che pertanto debbano essere tradotte in direttiva le specifiche tecniche;
5. non ritiene sia possibile garantire un'efficace tutela della salute e della sicurezza se i marchi di conformità possono essere scambiati per marchi di sicurezza;
6. invita la Commissione a regolamentare, in modo univoco e coerente per tutte le direttive, l'utilizzazione dei simboli nel quadro della nuova strategia da essa promossa nel settore dell'armonizzazione tecnica e della normalizzazione, accolta e approvata in linea di principio dal Parlamento europeo;
7. teme che l'utilizzazione di simboli equivalenti a marchi di sicurezza, come il marchio CEE, ingeneri, a meno che sia prevista una verifica da parte di un Istituto di controllo indipendente, grande confusione fra i consumatori, perché questi ultimi, perlomeno in alcuni Stati membri, vengono informati che tali marchi apposti sui prodotti comprovano l'effettuazione di determinate verifiche di sicurezza da parte di uffici di controllo autorizzati;
8. ritiene assolutamente necessario che la dichiarazione del fabbricante prevista dalle nuove proposte di direttiva, sia integrata dal marchio di conformità CEE con esplicito riferimento a un ufficio di controllo autorizzato e/o da un apposito simbolo per tutti i casi in cui la verifica della conformità a determinati requisiti in materia di sicurezza sia stata effettuata su base volontaria oppure a norma di legge nell'ambito di un controllo eseguito da terzi indipendenti (da un ufficio di controllo autorizzato);
9. invita pertanto la Commissione a provvedere a che in tutte le future direttive concernenti la sicurezza del consumatore si operi una chiara distinzione fra i marchi e si distingua, da un lato, i prodotti la cui sicurezza, per gli eventuali rischi per la vita e la salute connessi al loro impiego, deve essere esaminata e certificata esclusivamente da parte di terzi indipendenti e, dall'altro, i prodotti per i quali il produttore stesso può dichiarare la conformità ai requisiti di sicurezza vigenti;
10. ritiene necessario adeguare le direttive già emanate in relazione ai marchi e ai riferimenti normativi;
11. chiede agli Stati membri che non lo hanno ancora fatto di riconoscere legalmente il ruolo delle associazioni dei consumatori e degli eventuali istituti che li rappresentano nel CEN/Cenelec;
12. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Mercoledì 14 dicembre 1988

**3. Prodotti cosmetici \*\* II**

— doc. A 2-277/88)

**DECISIONE****(Procedura di cooperazione: seconda lettura)**

**concernente la posizione comune del Consiglio sulla proposta di direttiva recante quarta modifica della direttiva 76/768/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (doc. C 2-133/88),
  - viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,
1. ha approvato la posizione comune;
  2. ha incaricato il suo presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

**4. Prodotti alimentari destinati al consumo umano \*\* II**

— doc. A 2-274/88)

**DECISIONE****(Procedura di cooperazione: seconda lettura)**

**concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (doc. C 2-136/88),
  - viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,
1. ha modificato la posizione comune nel modo seguente;
  2. ha incaricato il suo presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

*Settimo considerando*

considerando che gli elenchi di additivi autorizzati devono poter essere adattati all'evoluzione scientifica; *che in questo caso può essere opportuno disporre anche, oltre alle norme di procedura previste dal trattato, di un sistema che consenta agli Stati membri di contribuire, mediante l'adozione di misure nazionali temporanee, alla ricerca di una soluzione comunitaria;*

*Settimo considerando*

considerando che gli elenchi di additivi autorizzati devono poter essere adattati all'evoluzione scientifica;

**EMENDAMENTO N. 1**

Mercoledì 14 dicembre 1988

## POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

## EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

*Articolo 5*

1. Uno Stato membro, per tener conto dell'evoluzione scientifica o tecnica intervenuta dopo l'adozione di un elenco a norma dell'articolo 3, può autorizzare sul suo territorio, a titolo provvisorio, il commercio e l'impiego di un additivo appartenente a una delle categorie elencate nell'allegato I e non previsto nel relativo elenco, a condizione che:

- a) l'autorizzazione sia limitata a un periodo di *tre* anni al massimo;
- b) lo Stato membro eserciti un controllo ufficiale sui prodotti alimentari in cui viene utilizzato l'additivo autorizzato;
- c) lo Stato membro possa, nell'autorizzazione, imporre un'indicazione particolare per i prodotti alimentari così fabbricati.

## Paragrafo 2 immutato

3. Prima dello scadere del termine di *tre* anni di cui al paragrafo 1, lettera a), lo Stato membro può presentare alla Commissione una domanda di iscrizione, sull'elenco adottato a norma dell'articolo 3, dell'additivo oggetto dell'autorizzazione nazionale in forza del paragrafo 1 del presente articolo. Esso fornisce allo stesso tempo le giustificazioni per tale iscrizione ed indica gli usi ai quali l'additivo è destinato. Se la Commissione ritiene giustificata la domanda, essa avvia la procedura prevista all'articolo 100 A del trattato allo scopo di far modificare l'elenco sulle proposte della Commissione entro un termine di 18 mesi a decorrere dalla data di presentazione della proposta.

4. Se entro il termine di *tre* anni di cui al paragrafo 1 la Commissione non presenta una proposta conformemente al paragrafo 3 o se il Consiglio non delibera entro il termine di 18 mesi di cui al paragrafo 3, l'autorizzazione nazionale deve essere annullata. Deve essere simultaneamente annullata qualsiasi autorizzazione concessa in un altro Stato membro per lo stesso additivo.

## Paragrafo 5 immutato

*Articolo 5*

## EMENDAMENTO N. 3

1. Uno Stato membro, per tener conto dell'evoluzione scientifica o tecnica intervenuta dopo l'adozione di un elenco a norma dell'articolo 3, può autorizzare sul suo territorio, a titolo provvisorio, il commercio e l'impiego di un additivo appartenente a una delle categorie elencate nell'allegato I e non previsto nel relativo elenco, a condizione che:

- a) l'autorizzazione sia limitata a un periodo di **due** anni al massimo;
- b) lo Stato membro eserciti un controllo ufficiale sui prodotti alimentari in cui viene utilizzato l'additivo autorizzato;
- c) lo Stato membro possa, nell'autorizzazione, imporre un'indicazione particolare per i prodotti alimentari così fabbricati.

3. Prima dello scadere del termine di **due** anni di cui al paragrafo 1, lettera a), lo Stato membro può presentare alla Commissione una domanda di iscrizione, sull'elenco adottato a norma dell'articolo 3, dell'additivo oggetto dell'autorizzazione nazionale in forza del paragrafo 1 del presente articolo. Esso fornisce allo stesso tempo le giustificazioni per tale iscrizione e indica gli usi ai quali l'additivo è destinato. Se la Commissione ritiene giustificata la domanda, essa avvia la procedura prevista all'articolo 100 A del trattato allo scopo di far modificare l'elenco sulle proposte della Commissione entro un termine di 18 mesi a decorrere dalla data di presentazione della proposta.

4. Se entro un termine di **due** anni di cui al paragrafo 1 la Commissione non presenta una proposta conformemente al paragrafo 3 o se il Consiglio non delibera entro il termine di 18 mesi di cui al paragrafo 3, l'autorizzazione nazionale deve essere annullata. Deve essere simultaneamente annullata qualsiasi autorizzazione concessa in un altro Stato membro per lo stesso additivo.

Mercoledì 14 dicembre 1988

b) doc. A 2-269/88)

**DECISIONE**  
(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

**relativa alla posizione comune del Consiglio sulla proposta della Commissione concernente una direttiva relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (doc. C 2-134/88),
  - vista le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,
1. ha modificato la posizione comune nel modo seguente;
  2. ha incaricato il suo presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

---

**POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO**

*Articolo 4*

1. In deroga all'articolo 3, uno Stato membro, qualora sia stato stabilito un elenco di sostanze conformemente al paragrafo 3, lettera a), del suddetto articolo, può autorizzare sul proprio territorio l'uso di una sostanza non prevista in tale elenco a condizione che:

- a) l'autorizzazione sia limitata a un periodo massimo di *tre* anni;
- b) lo Stato membro eserciti un controllo ufficiale sui materiali e sugli oggetti fabbricati con la sostanza di cui ha autorizzato l'uso;
- c) i materiali e gli oggetti così fabbricati rechino un'indicazione specifica definita nell'autorizzazione.

**Paragrafo 2 immutato**

3. Prima della scadenza del periodo *triennale* di cui al paragrafo 1, lettera a) lo Stato membro può presentare alla Commissione una domanda di iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, lettera a) della sostanza oggetto di un'autorizzazione nazionale ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Esso trasmette contemporaneamente i documenti che, a suo avviso, giustificano tale iscrizione e indica gli usi cui tale sostanza è destinata.

**Paragrafo 4 immutato**

---

**EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO**

**EMENDAMENTO N. 3**

*Articolo 4*

1. In deroga all'articolo 3, uno Stato membro, qualora sia stato stabilito un elenco di sostanze conformemente al paragrafo 3, lettera a) del suddetto articolo, può autorizzare sul proprio territorio l'uso di una sostanza non prevista in tale elenco a condizione che:

- a) l'autorizzazione sia limitata a un periodo massimo di *due* anni;
- b) lo Stato membro eserciti un controllo ufficiale sui materiali e sugli oggetti fabbricati con la sostanza di cui ha autorizzato l'uso;
- c) i materiali e gli oggetti così fabbricati rechino un'indicazione specifica definita nell'autorizzazione.

Mercoledì 14 dicembre 1988

c) doc. A 2-273/88)

**DECISIONE****(Procedura di cooperazione: seconda lettura)**

**concernente la posizione comune del Consiglio decisa in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (doc. C 2-135/88),
  - viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia;
1. ha modificato la posizione comune nel modo seguente;
  2. ha incaricato il suo presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

**POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO***Articolo 5, paragrafo 3*

3. Durante un periodo di *dieci* anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva gli Stati membri possono, per la distribuzione locale, autorizzare tolleranze fino a 6 °C.

*Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)*

b) l'indicazione della data di conservazione minima deve essere corredata dell'indicazione del periodo in cui i surgelati possono essere immagazzinati presso il destinatario o dell'indicazione della temperatura di conservazione e/o dell'attrezzatura richiesta per la conservazione.

*Articolo 13, paragrafo 2*

2. Per quanto riguarda gli armadi e i banconi frigoriferi *per la vendita al consumatore finale*, gli Stati membri possono, durante un periodo di dieci anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, mantenere le legislazioni esistenti al momento dell'applicazione della presente direttiva.

In tal caso gli Stati membri ne informano la Commissione precisando i motivi che giustificano la loro decisione.

**EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO****EMENDAMENTO N. 8***Articolo 5, paragrafo 3*

3. Per un periodo di **otto** anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva gli Stati membri possono, per la distribuzione locale, autorizzare tolleranze fino a 6 °C.

**EMENDAMENTO N. 6***Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)*

b) l'indicazione della data di conservazione minima deve essere corredata dell'indicazione del periodo in cui i surgelati possono essere immagazzinati presso il destinatario o dell'indicazione della temperatura di conservazione e/o dell'attrezzatura richiesta per la conservazione. **A tal fine ci si avvale delle norme CEN che si basano sul «sistema delle stelle», mentre il periodo di magazzinaggio in funzione del prodotto corrisponde alla data di conservazione minima.**

**EMENDAMENTO N. 9***Articolo 13, paragrafo 2*

2. Per quanto riguarda gli armadi e i banconi frigoriferi, gli Stati membri possono, durante un periodo di **otto** anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, mantenere le legislazioni esistenti al momento dell'applicazione della presente direttiva.

In tal caso gli Stati membri ne informano la Commissione precisando i motivi che giustificano la loro decisione.



Mercoledì 14 dicembre 1988

**5. Fondi strutturali \*\* II**

a) doc. A 2-323/88

**DECISIONE****(Procedura di cooperazione: seconda lettura)**

relativa alla posizione comune del Consiglio sulla proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88, per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e, dall'altro, fra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (doc. C 2-231/88),
  - viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,
1. ha approvato la posizione comune,
  2. ha incaricato il suo presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

— doc. A 2-324/88

**DECISIONE****(Procedura di cooperazione: seconda lettura)**

riguardante la posizione comune del Consiglio sulla proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (doc. C 2-232/88),
  - viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,
1. ha approvato la posizione comune,
  2. ha incaricato il suo presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

**6. Accordo di cooperazione CEE-Paesi del Golfo \***

Decisione del Consiglio (6053/1/88 — C 2-95/88) relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea, da una parte, e i paesi aderenti alla Carta del Consiglio di cooperazione per gli Stati arabi del Golfo (Emirati arabi uniti, Bahrein, Arabia Saudita, Oman, Qatar, Kuwait), dall'altra

approvata con le seguenti modifiche:

Mercoledì 14 dicembre 1988

## POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

## MODIFICHE DEL PARLAMENTO

**EMENDAMENTO N. 5***Preambolo*

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 235

vista la raccomandazione della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

*Preambolo*

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113, 235 e **238**,

vista la raccomandazione della Commissione,

visto il **parere conforme** del Parlamento europeo,

— doc. A 2-301/88)

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**

sulla decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea, da una parte, e i paesi aderenti alla Carta del Consiglio di Cooperazione per gli Stati arabi del Golfo (Emirati arabi uniti, Bahrein, Arabia Saudita, Oman, Qatar, Kuwait), dall'altra

*Il Parlamento europeo,*

- visti gli articoli 113, 235 e 238 del trattato CEE,
- vista la decisione del Consiglio relativa alla firma, il 15 giugno 1988, dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea, da una parte, e i paesi aderenti alla Carta del Consiglio di cooperazione per gli Stati arabi del Golfo (Emirati arabi uniti, Bahrein, Arabia Saudita, Oman, Qatar e Kuwait), dall'altra (6053/1/88/riv. 1),
- viste le sue risoluzioni del 16 settembre 1981 <sup>(1)</sup> e del 20 febbraio 1987 <sup>(2)</sup>,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 238 (doc. C 2-95/88) e richiedendo di essere consultato a norma dell'articolo 238 sui termini di qualsiasi accordo commerciale successivo,
- considerando che la pertinente base giuridica dell'accordo in oggetto sia l'articolo 238 del trattato CEE,
- viste le Dichiarazioni islamica ed europea sui diritti dell'uomo, che includono i diritti della donna e la tolleranza religiosa,
- visti la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne ed i pareri della commissione politica, della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A 2-301/88),

1. esprime il suo parere conforme sull'Accordo di cooperazione, nonché sull'entrata in vigore di questo documento sulla base del diritto e della prassi internazionale;

2. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere conforme al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione, alla presidenza della cooperazione politica europea, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri della CEE e del Consiglio di cooperazione del Golfo.

<sup>(1)</sup> GU n. C 260 del 12. 10. 1981, pag. 28.

<sup>(2)</sup> GU n. C 76 del 23. 3. 1987, pag. 164 e 190.

Mercoledì 14 dicembre 1988

**7. Sistema avanzato di traduzione automatica (EUROTRA) \*\* I****Proposta di decisione del Consiglio riguardante un programma specifico di completamento di un sistema avanzato di traduzione automatica (EUROTRA)**

— (COM(88) 270 def. — SYN 137)

approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

*Articolo 2*

*Fermo restando l'importo del fabbisogno finanziario già stimato a 5,5 milioni di ECU nella decisione 82/752/CEE, il fabbisogno per il completamento del programma EUROTRA è di 6,5 milioni di ECU.*

*Allegato***1. Obiettivi**

*Primo obiettivo del programma specifico è la realizzazione dei compiti aggiuntivi che si pongono nella terza fase di EUROTRA a seguito dell'inclusione di due nuove lingue, lo spagnolo e il portoghese, la quale ha avuto due conseguenze sul programma originale di lavoro:*

- a) incremento delle coppie linguistiche da 42 a 72;*
- b) proroga di 6 mesi della durata della terza fase.*

*Secondo obiettivo del presente programma è quello di potenziare due aree di interesse critico che sono state individuate nel corso della valutazione compiuta durante la seconda fase, cioè lo sviluppo del software e l'interessamento dell'industria.*

**2. Procedure di attuazione del programma**

*1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione del programma, il quale sarà realizzato mediante contratti di ricerca e contratti di associazione in cui saranno definiti diritti e obblighi di ciascuna delle parti, ivi comprese, se del caso, le condizioni e le procedure dell'eventuale corresponsione di diritti d'autore e del rimborso dei contributi comunitari.*

*Articolo 2***EMENDAMENTO N. 1**

**Adizionalmente all'importo del fabbisogno finanziario originariamente stimato a 5 500 000 ECU nella decisione 82/752/CEE, il fabbisogno per il completamento del programma EUROTRA è di 7 000 000 di ECU.**

**Ogni anno la Commissione, nell'ambito della procedura di approvazione del bilancio annuale propone all'Autorità di bilancio l'iscrizione degli stanziamenti relativi al programma in finzione delle esigenze reali del corrispondente esercizio finanziario e delle prospettive finanziarie previste dall'accordo interistituzionale.**

**EMENDAMENTO N. 2***Allegato***1. Obiettivi**

**Obiettivo del presente programma specifico è il completamento di un sistema di traduzione automatica di concezione avanzata che permetta di trattare tutte le lingue ufficiali della Comunità, come indicato all'allegato I della decisione 82/752/CEE del Consiglio.**

**Sulla base delle raccomandazioni del comitato indipendente di valutazione, si procederà a un riorientamento degli obiettivi e delle priorità specifici.**

**Tale riorientamento riguarda in particolare:**

**a) l'applicazione di un sistema prototipo operativo. I parametri di base saranno mantenuti, vale a dire la creazione di un sistema prototipo operativo per un campo limitato e per un numero limitato di tipi di testi con un vocabolario di circa 20 000 voci.**

**Particolare attenzione sarà rivolta ai seguenti aspetti:**

- **terminologia:** verranno sperimentati metodi di controllo terminologico nella traduzione automatica e l'utilizzazione di risorse terminologiche esistenti (per esempio, Eurodicautom),
- **lessicografia:** verranno sperimentati metodi per la creazione di grandi dizionari automatici, ove possibile in cooperazione con editori di dizionari monolingui e bilingui.

Mercoledì 14 dicembre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE

## MODIFICHE DEL PARLAMENTO

## b) Programmi di base

Verranno esaminate architetture di programmi avanzate in vista di un'efficace applicazione dei programmi di base per EUROTRA e in particolare per l'«interprete delle regole».

## c) Specifiche linguistiche

Particolare attenzione sarà riservata alle possibilità di estensione onde garantire un progressivo miglioramento del sistema dopo la fine del presente programma.

## d) Formazione

Per ottenere un migliore equilibrio a livello di esperti qualificati rispettivamente nel settore della traduzione automatica e in quello del trattamento del linguaggio naturale si dovranno rafforzare gli aspetti del programma legati alla formazione.

## e) Preparazione dello sviluppo industriale di EUROTRA

Per consentire una transizione senza scosse alla fase dello sviluppo industriale del sistema verranno intraprese le seguenti azioni preparatorie:

- definizione di un sistema EUROTRA pratico e dei possibili sottoprodotti,
- definizione di una strategia di sviluppo,
- preparazione in vista della partecipazione di partner industriali (sul piano tecnico e finanziario)
- chiarificazione di aspetti organizzativi e giuridici, in particolare quelli attinenti ai diritti d'autore.

2. Di seguito si riporta a titolo indicativo la ripartizione analitica del fabbisogno finanziario *stimato a 6,5 milioni di ECU*:

a) contributi comunitari ai gruppi nazionali:	4,4 milioni di ECU
b) programmi di base:	1,1 milioni di ECU
c) specifiche linguistiche:	0,2 milioni di ECU
d) <i>incontri</i> di studio e di lavoro, forniture, ecc.:	0,1 milioni di ECU
e) <i>attività preparatorie per il passaggio ad un sistema industriale</i> :	0,7 milioni di ECU
Totale:	6,5 milioni di ECU

Di seguito si riporta a titolo indicativo la ripartizione analitica del tabbisogno finanziario per il completamento del programma EUROTRA, stimato a 7 000 000 di ECU:

a) contributi comunitari ai gruppi nazionali:	4,4 milioni di ECU
b) programmi di base:	1,1 milioni di ECU
c) specifiche linguistiche:	0,2 milioni di ECU
d) <i>formazione, incontri</i> di studio, forniture, ecc.:	0,3 milioni di ECU
e) <i>preparazione per lo sviluppo industriale</i> :	1 milione di ECU
Totale:	7 milioni di ECU

Mercoledì 14 dicembre 1988

— doc. A 2-275/88)

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**  
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una decisione riguardante un programma specifico di completamento di un sistema avanzato di traduzione automatica (EUROTRA)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 130 Q, paragrafo 2 del trattato CEE (doc. C 2-87/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia e il parere della commissione per i bilanci (doc. A 2-275/88),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi, conformemente alla votazione intervenuta sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta conformemente all'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE;
3. invita il Consiglio a recepire nella posizione comune che adotterà, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a) del trattato CEE, gli emendamenti del Parlamento;
4. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> COM(88) 270 def.

**8. Programma di sviluppo tecnologico e ricerca strategica nel settore dell'aeronautica \*\* I**

**Decisione del Consiglio concernente l'adozione della fase pilota di un programma di sviluppo tecnologico e ricerca strategica nel settore dell'aeronautica — fase pilota (1989-1990) (COM(88) 393 def. — SYN 144)**

approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE <sup>(1)</sup>

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

**EMENDAMENTO N. 1**

*Sesto considerando*

*Sesto considerando*

considerando che *un* programma comunitario risponde alle esigenze di rafforzare e di ampliare la base tecnologica e di ricerca dell'industria aeronautica europea; che il programma deve concernere quindi le imprese, le

considerando che il **presente** programma comunitario risponde alle esigenze di rafforzare e di ampliare la base tecnologica e di ricerca dell'industria aeronautica europea; che il programma deve concernere quindi le

<sup>(1)</sup> Per il testo completo vedi GU n. C 266 del 13. 10. 1988, pag. 5

Mercoledì 14 dicembre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE

università e i centri di ricerca comunitari maggiormente idonei a raggiungere questi obiettivi;

*Settimo considerando*

considerando che è essenziale assicurare la piena coerenza tra le attività di ricerca nel campo aeronautico e di acquisizione di tecnologie intraprese a livello nazionale e a livello comunitario;

*Ottavo considerando*

considerando che occorre varare rapidamente una fase preparatoria per mettere a punto nuovi metodi di collaborazione e di coordinamento della ricerca aeronautica nella Comunità prima di attuare un programma di ricerca e di sviluppo tecnologico di ampia portata in campo aeronautico;

*Articolo 1*

È adottato per un periodo di 2 anni, a decorrere dal 1° gennaio 1989, un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore dell'aeronautica *quale definito nell'Allegato tecnico.*

*Articolo 2*

I fondi necessari per l'esecuzione del programma sono stimati a 60 milioni di ECU per 24 mesi, compresa la spesa per un organico i cui costi non devono superare il 4,5 % del contributo comunitario.

## MODIFICHE DEL PARLAMENTO

imprese — **comprese le piccole e medie** — le università e i centri di ricerca comunitari maggiormente idonei a raggiungere questi obiettivi;

**EMENDAMENTO N. 2***Settimo considerando*

considerando che è essenziale assicurare la piena coerenza tra le attività di ricerca nel campo aeronautico e di acquisizione di tecnologie intraprese a livello nazionale, **internazionale** e a livello comunitario;

**EMENDAMENTO N. 3***Ottavo considerando*

considerando che occorre varare rapidamente una fase preparatoria per mettere a punto nuovi metodi di collaborazione e di coordinamento della ricerca aeronautica nella Comunità **(e nell'ambito di EUREKA)** prima di attuare un programma di ricerca e di sviluppo tecnologico **preconcorrenziale** di ampia portata in campo aeronautico;

**EMENDAMENTO N. 4***Considerando ottavo bis (nuovo)*

**considerando che occorre attuare questa fase unitamente ai temi attinenti all'industria aeronautica dei programmi BRITE ed EURAM;**

**EMENDAMENTO N. 5***Articolo 1*

È adottato per un periodo **iniziale** di 2 anni, a decorrere dal 1° gennaio 1989, un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore dell'aeronautica.

**La sintesi del programma e la descrizione dei suoi obiettivi figurano nell'allegato tecnico.**

**EMENDAMENTO N. 6***Articolo 2*

I fondi necessari per l'esecuzione del programma sono stimati a **35** milioni di ECU per 24 mesi, compresa la spesa per un organico i cui costi non devono superare il 4,5 % del contributo comunitario.

Mercoledì 14 dicembre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE

## MODIFICHE DEL PARLAMENTO

*Articolo 3*

*Le norme particolareggiate per l'esecuzione del programma e l'entità della partecipazione finanziaria della Comunità figurano nell'allegato.*

*Articolo 6, primo trattino*

La procedura di cui all'articolo 7 si applica a:

- la valutazione dei progetti presentati e la stima del contributo finanziario della Comunità,

*Articolo 8*

I contratti conclusi dalla Commissione precisano i diritti e gli obblighi di ogni partecipante, comprese le modalità di diffusione, tutela e impiego dei risultati della ricerca.

*Articolo 10*

Nei casi in cui esista un accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e gli Stati europei non membri, le organizzazioni e le imprese aventi sede in tali paesi possono essere associate ad un progetto del presente programma in base a condizioni

## EMENDAMENTO N. 7

*Articolo 3*

**1. I progetti corrispondenti al programma vengono attuati sulla base di contratti di ripartizione dei costi. Dai contraenti ci si attende che essi si facciano carico di una parte considerevole dei costi, che di norma dovrebbero essere pari almeno al 50 % delle spese complessive.**

**Nel caso di università e di istituti di ricerca che attuino i progetti, la Comunità può farsi carico fino al 100 % delle conseguenti spese supplementari.**

**2. Le offerte per i progetti sono presentate di norma in bandi di pubblica gara e devono prevedere la partecipazione di contraenti tra loro indipendenti di almeno due Stati membri. Almeno due dei contraenti devono essere imprenditori. Il bando di gara ha luogo mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.**

**3. I contratti per tutte le parti del programma d'azione vengono stipulati con istituti di ricerca, università, imprese, comprese le piccole e medie, e altri enti stabiliti nella Comunità.**

## EMENDAMENTO N. 8

*Articolo 6, primo trattino*

La procedura di cui all'articolo 7 si applica a:

- la valutazione dei progetti presentati e la stima del contributo finanziario della Comunità a norma dell'articolo 3;

## EMENDAMENTO N. 12

*Articolo 8*

I contratti conclusi dalla Commissione precisano i diritti e gli obblighi di ogni partecipante, comprese le modalità di diffusione, tutela e impiego dei risultati della ricerca.

**Prima di concludere i vari contratti, la Commissione prende opportuni provvedimenti di coordinamento per assicurarsi che essi non vertano su settori che sono oggetto di studi a titolo di altri contratti che sono stati o devono essere conclusi nell'ambito di altri programmi specifici, come BRITE/EURAM, ESPRIT o RACE.**

## EMENDAMENTO N. 9

*Articolo 10*

Nei casi in cui esista un accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e Stati europei non membri, le organizzazioni e le imprese aventi sede in tali paesi possono essere associate ad un progetto del presente programma in base

Mercoledì 14 dicembre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE

## MODIFICHE DEL PARLAMENTO

*stabilite dalla Commissione.*

I contraenti aventi sede all'esterno della Comunità associati a un progetto eseguito nell'ambito del programma non hanno diritto al finanziamento comunitario previsto per il programma.

**alle condizioni previste dall'articolo 3 e previo espletamento della procedura definita all'articolo 7.**

I contraenti aventi sede all'esterno della Comunità associati a un progetto eseguito nell'ambito del programma non hanno diritto al finanziamento comunitario previsto per il programma.

**Essi partecipano ai costi generali di gestione.**

— doc. A 2-293/88)

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**  
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione concernente l'adozione della fase pilota di un programma di sviluppo tecnologico e ricerca strategica nel settore dell'aeronautica**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 130 Q, paragrafo 2 del trattato CEE (doc. C 2-115/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, nonché i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (doc. A 2-293/88),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche da esso apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, a norma dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE;
3. invita il Consiglio a recepire gli emendamenti del Parlamento nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a) del trattato CEE;
4. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU n. C 266 del 13. 10. 1988.



Mercoledì 14 dicembre 1988

**9. Attrezzature di protezione individuale dei lavoratori \*\* I****a) (COM(88) 76 dev. — SYN 126)**

**Direttiva del Consiglio relativa alle prescrizioni minime per l'impiego da parte dei lavoratori delle attrezzature di protezione individuale (terza direttiva specifica ai sensi dell'articolo 13 della direttiva quadro)**

approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE <sup>(1)</sup>

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

*Primo considerando*

considerando che l'articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio fissi, mediante direttiva, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento, in particolare dell'ambiente di lavoro, *per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori;*

*Ottavo considerando*

considerando che le attrezzature di protezione collettiva debbono essere prioritarie rispetto alle attrezzature di protezione individuale;

*Decimo considerando*

considerando che la presente direttiva prevede, onde tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, prescrizioni minime e indispensabili, *senza pregiudicare il mantenimento e la fissazione, da parte di ciascuno Stato membro, di talune misure di protezione rafforzata delle condizioni di lavoro;*

*Dodicesimo considerando*

considerando che è necessario promuovere la collaborazione delle parti sociali nelle decisioni e nelle azioni nel campo della tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro a tutti i livelli.

**EMENDAMENTO N. 1***Primo considerando*

considerando che l'articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio fissi, mediante direttiva, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro; **che la sicurezza e la salute dei lavoratori devono essere protette al livello più alto possibile;**

**EMENDAMENTO N. 16***Ottavo considerando*

considerando che i datori di lavoro sono tenuti a fornire **attrezzature di sicurezza e a prendere misure di sicurezza adeguate ai macchinari impiegati e considerando pertanto** che le attrezzature di protezione collettiva debbono essere **sempre** prioritarie rispetto alle attrezzature di protezione individuale;

**EMENDAMENTO N. 8***Decimo considerando*

considerando che la presente direttiva prevede, onde tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, prescrizioni minime indispensabili e **che ogni Stato membro deve non solo mantenere le misure di protezione più favorevoli esistenti ma anche cercare misure di protezione rafforzate;**

**EMENDAMENTO N. 9***Dodicesimo considerando*

Considerando che è opportuno garantire una consultazione e una partecipazione equilibrata delle parti sociali e in particolare delle organizzazioni dei lavoratori nei lavori tecnici riguardanti la presente direttiva, secondo le prassi e/o le legislazioni in vigore negli Stati membri.

<sup>(1)</sup> Per il testo completo vedi GU n. 161 del 20. 6. 1988, pag. 1.

Mercoledì 14 dicembre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE*Articolo 2, paragrafo 2, fino al quarto trattino*

2. Ai sensi della presente direttiva per:

- «luogo di lavoro» s'intende qualsiasi luogo accessibile ad un lavoratore nell'impresa e/o nello stabilimento;
- «attrezzature di lavoro» s'intende qualsiasi macchina, apparecchio o impianto suscettibile di presentare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- «impresa e/o stabilimento» s'intende l'entità appartenente al settore pubblico o privato che esercita un'attività industriale, agricola, commerciale, amministrativa, di fornitura di servizi, educativa o culturale;
- «lavoratore» s'intende qualsiasi persona che fornisce prestazioni a qualsiasi titolo, compresi i tirocinanti e gli apprendisti.

*Articolo 2, paragrafo 2, quinto trattino, primo comma*— *attrezzature di protezione individuale*

qualsiasi attrezzatura destinata ad essere portata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro. *L'allegato B dell'allegato III* fornisce un elenco indicativo non esauriente di attrezzature di protezione individuale che rientrano in questa definizione.

Resto del paragrafo immutato

*Articolo 4, paragrafo 2*

2. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso contemporaneo di più attrezzature di protezione individuale, essi devono essere compatibili e mantenere la propria efficacia nei confronti di ciascun rischio.

*Articolo 4, paragrafo 6*

6. Le attrezzature di protezione individuale debbono normalmente essere fornite a titolo gratuito dal datore di lavoro, che ne assicura il buon funzionamento e le condizioni igieniche mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie.

## MODIFICHE DEL PARLAMENTO

## EMENDAMENTO N. 10

*Articolo 2, paragrafo 2, fino al quarto trattino*

2. Per i concetti di «luogo di lavoro», «lavoratore», «impresa», «stabilimento», «datore di lavoro», «rappresentanti dei lavoratori», «rappresentanti per la salute e la sicurezza» e «salute», cui si ricorre nella presente direttiva, valgono le relative definizioni contenute nella direttiva del Consiglio (...) sull'attuazione di misure per promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Inoltre, ai sensi della presente direttiva per:

## EMENDAMENTO N. 17

*Articolo 2, paragrafo 2, quinto trattino, primo comma*— *attrezzature di protezione individuale*

qualsiasi attrezzatura destinata ad essere portata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro. **L'allegato II fornisce un elenco indicativo non esauriente di attrezzature di protezione individuale che rientrano in questa definizione.**

## EMENDAMENTO N. 18

*Articolo 4, paragrafo 2*

2. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso contemporaneo di più attrezzature di protezione individuale, essi devono essere compatibili e mantenere la propria efficacia nei confronti del rischio o dei rischi in questione.

## EMENDAMENTO N. 19

*Articolo 4, paragrafo 6*

6. Le attrezzature di protezione individuale debbono essere fornite a titolo gratuito dal datore di lavoro, che ne assicura il buon funzionamento e le condizioni igieniche mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie.

Mercoledì 14 dicembre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE

## MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

- a) l'analisi dei rischi non evitati con altri mezzi. L'allegato I contiene uno schema indicativo ai fini di tale analisi.

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Tali norme indicano in particolare le circostanze, le attività o i settori di attività che richiedono l'impiego di attrezzature di protezione individuale.

Articolo 6, paragrafo 3

3. Lo Stato membro consulta preliminarmente le parti sociali sulle norme di cui ai paragrafi 1 e 2.

## EMENDAMENTO N. 20

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

- a) l'analisi e la valutazione dei rischi non evitati con altri mezzi. L'allegato I contiene uno schema indicativo ai fini di tale analisi.

## EMENDAMENTO N. 21

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Tali norme indicano in particolare le circostanze, le attività o i settori di attività che richiedono l'impiego di attrezzature di protezione individuale e contengono informazioni sulle conseguenze in materia giuridica, finanziaria e assicurativa qualora non venga impiegata l'attrezzatura protettiva.

## EMENDAMENTO N. 22

Articolo 6, paragrafo 3

3. Lo Stato membro consulta preliminarmente le organizzazioni dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori sulle norme di cui ai paragrafi 1 e 2.

## EMENDAMENTO N. 11

Articolo 6 bis (nuovo), paragrafo 1

1. I lavoratori o i loro rappresentanti sono informati su tutte le misure da adottare in ordine alla sicurezza e della salute e, sulla base delle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva . . . sull'introduzione di misure per promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, sono consultati e coinvolti nel processo decisionale su tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza e alla salute contemplati alla presente direttiva.

## EMENDAMENTO N. 12

Articolo 6 bis (nuovo), paragrafo 2

2. Il lavoratori e/o i loro rappresentanti sono autorizzati a sollecitare l'adozione da parte del datore di provvedimenti atti a garantire la sicurezza e la protezione sanitaria sul luogo di lavoro o a rimuovere, senza indugio, fonti di pericolo.

## EMENDAMENTO N. 13

Articolo 6 bis (nuovo), paragrafo 3

3. Ove non si disponga altrimenti nella presente direttiva, ai fini della responsabilità dei datori di lavoro e del coinvolgimento e codecisione dei lavoratori e dei loro rappresentanti in sede di attuazione e osservanza delle disposizioni della presente direttiva, si applicano le norme dell'articolo . . . della direttiva sull'attuazione di

Mercoledì 14 dicembre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE*Articolo 7, paragrafo 2*

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 *non riguardano la responsabilità del datore di lavoro.*

*Articolo 8, paragrafo 1, frase introduttiva*

Gli allegati I, II, III e IV saranno *adeguati* in funzione:

*Articolo 8, paragrafo 2*

2. Per *gli adeguamenti* di cui al paragrafo 1, la Commissione è assistita da un comitato sulla base della procedura prevista all'articolo 14 della direttiva ...

*Articolo 9, paragrafo 1*

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1990 e ne informano immediatamente la Commissione.

## MODIFICHE DEL PARLAMENTO

**provvedimenti tesi a migliorare la sicurezza e la protezione sanitaria dei lavoratori sul luogo di lavoro nella versione in vigore.**

**EMENDAMENTO N. 23***Articolo 7, paragrafo 2*

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 **non esimono il datore di lavoro dalla responsabilità derivante dalla mancanza di disposizioni e/o misure per assicurare la sicurezza dei lavoratori.**

**EMENDAMENTO N. 14***Articolo 8, paragrafo 1, frase introduttiva*

Gli allegati I, II, III e IV saranno **migliorati** in funzione:

**EMENDAMENTO N. 15***Articolo 8, paragrafo 2*

2. Per **i miglioramenti** di cui al paragrafo 1, la Commissione è assistita da un comitato sulla base della procedura prevista all'articolo 13 bis della direttiva e **consulta il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro (comitato tripartito).**

**EMENDAMENTO N. 2***Articolo 9, paragrafo 1 (nuovo)*

Prima del paragrafo 1 inserire quanto segue:

**-1. Negli Stati membri in cui le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative sono più favorevoli per la protezione della sicurezza, della sanità dei lavoratori e delle altre persone sui luoghi di lavoro, queste disposizioni rimangono in vigore. Gli Stati membri ne informano la Commissione che ne rende conto al Parlamento europeo conformemente alle disposizioni previste al paragrafo 4 ter del presente articolo.**

**EMENDAMENTO N. 3***Articolo 9, paragrafo 1*

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1990 e ne informano immediatamente la Commissione.

**Per la Spagna e il Portogallo questo periodo transitorio può essere prorogato fino a due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.**

Mercoledì 14 dicembre 1988

## POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

## EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

*Articolo 9, paragrafo 2*

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 9, paragrafo 3*

3. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione biennale sull'applicazione a livello delle imprese, delle disposizioni adottate ai sensi dei paragrafi 1 e 2, indicando i punti di vista delle parti sociali.

**EMENDAMENTO N. 4***Articolo 9, paragrafo 2*

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno **già adottate o che essi adottano** nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

**EMENDAMENTO N. 5***Articolo 9, paragrafo 3*

3. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione biennale sull'applicazione, a livello delle imprese, delle disposizioni adottate ai sensi dei paragrafi 1 e 2, indicando i punti di vista delle parti sociali. **La Commissione informa il comitato, il Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione sanitaria sul luogo di lavoro, il comitato tripartito, il Comitato economico e sociale e il Parlamento europeo.**

**EMENDAMENTO N. 6***Articolo 9, paragrafo 3 bis (nuovo)*

**3 bis. La relazione di cui al paragrafo precedente deve contenere, tra l'altro, dati statistici concernenti gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e altri danni verificatisi durante il lavoro o attinenti a esso, oltre che informazioni relative alle misure adottate in attuazione della presente direttiva dell'articolo 13 della direttiva . . .**

**EMENDAMENTO N. 7***Articolo 9, paragrafo 3 ter (nuovo)*

**3 ter Entro un anno dall'adozione della presente direttiva la Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione sulla sua attuazione.**

**In seguito, essa riferisce al Parlamento europeo ogni due anni sull'attuazione della direttiva negli Stati membro.**

**EMENDAMENTO N. 24***Allegato II, settimo elenco**Dispositivi di protezione della pelle*

— Creme/pomate **per la pelle**

*Allegato II, settimo elenco**Dispositivi di protezione della pelle*

— Creme *protettive*/pomate

Mercoledì 14 dicembre 1988

— doc. A 2-278/88)

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**  
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

**recante parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a una direttiva concernente le prescrizioni minime per l'impiego da parte dei lavoratori delle attrezzature di protezione individuale**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 118 A del trattato CEE (doc. C 2-26/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e il parere della commissione per gli affari sociali e l'occupazione (doc. A 2-278/88),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi, conformemente alla votazione intervenuta sul testo relativo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
3. invita il Consiglio a recepire nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a) del trattato CEE, gli emendamenti del Parlamento;
4. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU n. C 161 del 20. 6. 1988, pag. 1

**b) COM(88) 77 def. — SYN 127)**

**Direttiva del Consiglio concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative al lavoro su unità videoterminali (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 13 della direttiva) (COM(88) 73 def. — SYN 123)**

approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE <sup>(1)</sup>

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

*Primo considerando*

considerando che l'articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio fissi, mediante direttiva, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento, in particolare dell'ambiente di lavoro, *per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori;*

**EMENDAMENTO N. 1**

*Primo considerando*

*considerando che l'articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio fissi, mediante direttiva, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, che la sicurezza e la salute dei lavoratori devono essere protette al livello più alto possibile.*

<sup>(1)</sup> Per il testo completo vedi GU n. C 113 del 29. 4. 1988, pag. 7

Mercoledì 14 dicembre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE

## MODIFICHE DEL PARLAMENTO

*Quarto considerando*

considerando che è compito degli Stati membri garantire sul loro territorio la sicurezza e la salute delle persone, in particolare quella dei lavoratori;

*Quinto considerando*

considerando che negli Stati membri i sistemi legislativi in materia di prevenzione dei rischi legati ai posti di lavoro dotati di unità terminali sono molto diversi;

## EMENDAMENTO N. 2

*Quarto considerando*

considerando che è compito degli Stati membri garantire e **migliorare costantemente** sul loro territorio la sicurezza e la salute delle persone, in particolare quella dei lavoratori;

## EMENDAMENTI N. 3 e 18

*Quinto considerando*

considerando che negli Stati membri i sistemi legislativi in materia di prevenzione dei rischi legati ai **sistemi informativi automatizzati** con posti di lavoro dotati di unità terminali sono molto diversi e **in molti settori del tutto insufficienti**; che simili disposizioni nazionali in materia, spesso integrate da disposizioni tecniche e/o da norme a carattere volontario, possono condurre a diversi livelli di tutela della sicurezza e della salute e consentire una concorrenza che si effettua a scapito della sicurezza e della salute;

## EMENDAMENTO N. 11

*Considerando sesto bis (nuovo)*

considerando che è opportuno garantire una consultazione e una partecipazione equilibrata delle parti sociali e in particolare delle organizzazioni dei lavoratori nei lavori tecnici riguardanti la presente direttiva, secondo le prassi e/o le legislazioni in vigore negli Stati membri;

## EMENDAMENTO N. 19

*Considerando ottavo bis (nuovo)*

considerando che l'impiego di lavoratrici in stato di gravidanza sulle unità videoterminali può causare danni al feto;

## EMENDAMENTO N. 60

*Considerando ottavo ter (nuovo)*

considerando che il lavoro intenso su unità videoterminali dovrebbe essere limitato al 50 % dell'orario di lavoro in qualsiasi giorno;

## EMENDAMENTO N. 21

*Nono considerando*

considerando che le indicazioni per il lavoro su **sistemi informativi automatizzati** dotati di unità videoterminali sono essenzialmente espresse come obiettivi in vista di risultati;

*Nono considerando*

considerando che le indicazioni per il lavoro *con attrezzature dotate* di unità videoterminali sono essenzialmente espresse come obiettivi in vista di risultati;

Mercoledì 14 dicembre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

*Articolo 1, paragrafo 1*

1. La presente direttiva, che è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 13 della direttiva . . . , fissa prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro *con attrezzature dotate* di unità videoterminali quali sono definite all'articolo 2.

*Articolo 2, frase introduttiva e prime due definizioni*

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

Unità videoterminale:

*Schermo alfanumerico, a prescindere dal tipo di presentazione visiva utilizzato.*

- «*Posto di lavoro*»: insieme comprendente lo schermo di visualizzazione, la tastiera, le apparecchiature connesse compresa la stampante, il manoscritto contenente i dati, il sedile e il tavolo di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro vicino.

*Articolo 2, terza definizione*

*Lavoratore:*

Chiunque utilizzi un'attrezzatura dotata di unità videoterminale.

**EMENDAMENTO N. 10**

*Considerando decimo bis (nuovo)*

considerando che la presente direttiva prevede, onde tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, prescrizioni minime indispensabili e che ogni Stato membro deve non solo mantenere le misure di protezione più favorevoli esistenti ma anche cercare misure di protezione rafforzate;

**EMENDAMENTO N. 22**

*Articolo 1, paragrafo 1*

1. La presente direttiva, che è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 13 della direttiva . . . , fissa prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro su **sistemi informativi automatizzati** dotati di unità videoterminali quali sono definite all'articolo 2.

**EMENDAMENTI N. 23/riv. e 37**

*Articolo 2, frase introduttiva e prime due definizioni*

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

soppresso

- «**Posto di lavoro su unità videoterminali**»: insieme di funzioni lavorative che utilizzano lo schermo di visualizzazione, la tastiera, le apparecchiature connesse compresi il lettore di dischetti, la stampante, il manoscritto contenente i dati, il sedile e il tavolo da lavoro nonché l'ambiente di lavoro contiguo.

**EMENDAMENTO N. 24**

*Articolo 2, terza definizione*

**Operatore su unità videoterminale**

Chiunque, in qualità di lavoratore ai sensi dell'articolo 2 della direttiva del Consiglio (. . . ) utilizzi nelle sue attività prevalentemente un'attrezzatura dotata di videoterminale nel quadro dei sistemi informativi automatizzati.

**EMENDAMENTO N. 12/riv.**

*Articolo 2, dopo l'articolo unico (nuovo comma)*

Per i concetti di «luogo di lavoro», «lavoratore», «impresa», «stabilimento», «datore di lavoro», «rappresentanti dei lavoratori», «rappresentanti per la salute e la sicurezza» e «salute» cui si ricorre nella presente direttiva, valgono le relative definizioni contenute nella direttiva del Consiglio (. . . ) sull'attuazione di misure per promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.



Mercoledì 14 dicembre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE

## MODIFICHE DEL PARLAMENTO

*Articolo 3, paragrafo 1*

1. Gli Stati membri adottano *ogni provvedimento utile affinché il lavoro su attrezzature dotate di unità videoterminali non possa compromettere la sicurezza e la salute dei lavoratori.*

*Articolo 4, paragrafo 1*

1. I datori di lavoro sono tenuti a compiere un'analisi dei posti di lavoro onde determinare i rischi che questi presentano per la salute e la sicurezza dei lavoratori

*Articolo 4, paragrafo 2*

2. Se del caso, essi devono prendere le misure necessarie per ovviare ai rischi riscontrati

*Articolo 5*

*I posti di lavoro messi in servizio due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva devono tener conto almeno delle prescrizioni minime previste nell'allegato di questa direttiva.*

*Articolo 6*

I posti di lavoro già esistenti, *non rientranti nei casi contemplati all'articolo 5*, devono essere adattati, *nei limiti del ragionevolmente possibile*, alle prescrizioni minime di cui all'allegato di questa direttiva.

**EMENDAMENTI N. 25 e 38***Articolo 3, paragrafo 1*

1. Gli Stati membri adottano **tutte le misure necessarie affinché le funzioni che comprendono il lavoro su unità videoterminali non possano compromettere a breve o a lungo termine la sicurezza e la salute psicofisica dei lavoratori.**

**EMENDAMENTO N. 39***Articolo 4, paragrafo 1*

1. I datori di lavoro sono tenuti a compiere un'analisi **imparziale** dei posti di lavoro onde determinare i rischi che questi presentano per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

**EMENDAMENTO N. 40***Articolo 4, paragrafo 2*

2. Essi devono prendere misure intese a eliminare a breve e a lungo termine i disturbi di carattere ambientale nel loro complesso (effetto cumulativo).

**EMENDAMENTO N. 27***Articolo 5*

*Soppresso*

**EMENDAMENTO N. 28***Articolo 6*

I posti di lavoro già esistenti devono essere adattati alle prescrizioni minime di cui all'allegato della presente direttiva.

**EMENDAMENTO N. 13***Articolo 6 bis (nuovo), paragrafo 1*

1. I lavoratori o i loro rappresentanti sono informati su tutte le misure da adottare in ordine alla sicurezza e alla salute e, sulla base delle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva sull'introduzione di misure per promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, sono consultati e coinvolti nel processo decisionale su tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza e alla salute contemplati alla presente direttiva.

Mercoledì 14 dicembre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

*Articolo 7, paragrafo 1*

1. Ogni lavoratore adibito a un'attività che comporta l'uso di unità videoterminale deve ricevere una formazione adeguata *prima di iniziare tale tipo di lavoro, nonché a intervalli regolari durante il lavoro*

*Articolo 7, paragrafo 2*

2. *I lavoratori devono ricevere informazioni su tutto ciò che riguarda la salute e la sicurezza in relazione al loro posto di lavoro, compresi i possibili effetti sulla vista e i problemi fisici e psichici.*

**EMENDAMENTO N. 14***Articolo 6 bis (nuovo), paragrafo 2*

2. **I lavoratori e/o i loro rappresentanti sono autorizzati a sollecitare l'adozione da parte del datore di provvedimenti atti a garantire la sicurezza e la protezione sanitaria sul luogo di lavoro e/o a rimuovere, senza indugio, fonti di pericolo.**

**EMENDAMENTO N. 15***Articolo 6 bis (nuovo), paragrafo 3*

3. **Ove non si disponga altrimenti nella presente direttiva, ai fini della responsabilità dei datori di lavoro e del coinvolgimento e codecisione dei lavoratori e dei loro rappresentanti in sede di attuazione e osservanza delle disposizioni della presente direttiva, si applicano le norme dell'articolo . . . della direttiva . . . sull'attuazione di provvedimenti tesi a migliorare la sicurezza e la protezione sanitaria dei lavoratori sul luogo di lavoro nella versione in vigore.**

**EMENDAMENTO N. 41***Articolo 7, paragrafo 1*

1. **Il datore di lavoro è obbligato a fornire a ogni lavoratore adibito a un'attività che comporta l'uso di unità videoterminale una formazione adeguata per quanto concerne:**

- **l'uso di attrezzature di nuova acquisizione e di nuovi sistemi, nonché un aggiornamento regolare di tale formazione,**
- **la conoscenza delle attrezzature tecniche e dei sistemi usati nell'impresa,**
- **una conoscenza generale dell'informatica, comprendente anche comprensione tecnologica e valutazione tecnologica.**

**EMENDAMENTO N. 42***Articolo 7, paragrafo 2*

2. **Il datore di lavoro è tenuto a fornire il più presto possibile le informazioni che permettano ai lavoratori e alle loro organizzazioni sindacali di esaminare e prendere posizione in merito alle ripercussioni del posto di lavoro sull'ambiente di lavoro. Ciò darà la possibilità di allestire il luogo di lavoro in modo del tutto soddisfacente sotto il profilo della sicurezza e della salute. In particolare si debbono fornire correntemente informazioni in merito ai problemi fisici e psichici che il lavoro allo schermo causa (tra gli altri, problemi attinenti a vista, gravidanza, fertilità e stress) e problemi ergonomici (tra i quali monotonia e stress fisico da lavoro ripetitivo), onde ridurre i fastidi provocati dal lavoro.**

Mercoledì 14 dicembre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE

## MODIFICHE DEL PARLAMENTO

## EMENDAMENTO N. 31

*Articolo 7 bis (nuovo)*

Le lavoratrici su unità videoterminale di cui è confermata la gravidanza ne informano il datore di lavoro che le destina a un'altra attività, senza perdita di retribuzione durante il periodo della gestazione e per qualsiasi altro periodo supplementare, come stabilito dal medico curante.

## EMENDAMENTO N. 61

*Articolo 7 ter (nuovo)*

Il lavoro continuo su unità videoterminali sarà limitato, in qualsiasi giorno, al 50 % dell'orario di lavoro. I datori di lavoro organizzeranno il lavoro in modo da garantire che dopo ogni ora di lavoro intenso su unità videoterminali e dopo due ore di altro lavoro su unità videoterminali siano previsti 15 minuti di lavoro alternativo.

## EMENDAMENTO N. 33

*Articolo 8*

I lavoratori o i loro rappresentanti devono essere consultati dal datore di lavoro per verificare la validità delle misure adottate in applicazione della presente direttiva che li interessino direttamente, in particolare le disposizioni previste all'articolo 6.

*Articolo 8*

I lavoratori o i loro rappresentanti devono essere consultati dal datore di lavoro sulle misure adottate in applicazione della presente direttiva che li interessino direttamente, in particolare sulle disposizioni previste all'articolo 6.

## EMENDAMENTO N. 34

*Articolo 9, primo comma*

I lavoratori devono beneficiare, prima di iniziare un'attività che comporti l'uso continuato di unità videoterminali in sistemi informativi automatizzati e qualora lamentino disturbi visivi attribuibili a tale attività, di visite mediche preventive mirate, compreso un esame oculistico a intervalli regolari di tre anni.

*Articolo 9, primo comma*

I lavoratori devono beneficiare di un esame oftalmologico adeguato prima di iniziare l'attività su unità videoterminali e qualora lamentino disturbi visivi attribuiti a tale attività.

## EMENDAMENTO N. 43

*Articolo 9 bis (nuovo)*

Il datore di lavoro non sfrutta lo strumento informatico per il controllo dei singoli lavoratori.

## EMENDAMENTO N. 16

*Articolo 10, paragrafo 1*

1. La commissione migliora l'allegato della presente direttiva in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione delle regolamentazioni e riferendosi prioritariamente alle norme europee (EN).

*Articolo 10, paragrafo 1*

1. La commissione adegua l'allegato della presente direttiva in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione delle regolamentazioni e riferendosi prioritariamente alle norme europee (EN).

Mercoledì 14 dicembre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

*Articolo 10, paragrafo 2*

2. Per gli *adeguamenti* di cui al paragrafo 1, la Commissione è assistita da un comitato sulla base della procedura prevista all'articolo 14 della direttiva...

*Articolo 11, paragrafo 1*

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1991 e ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 11, paragrafo 2, primo comma*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno *da essi adottate* nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 11, paragrafo 3*

3. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione biennale sull'applicazione pratica delle disposizioni della presente direttiva riguardanti i luoghi di lavoro, indicando i punti di vista delle parti sociali. La Commissione informa il comitato e il comitato tripartito.

## EMENDAMENTO N. 17

*Articolo 10, paragrafo 2*

2. Per i *miglioramenti* di cui al paragrafo 1, la Commissione è assistita da un comitato sulla base della procedura prevista all'articolo 13 bis della direttiva... e **consulta il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro (comitato tripartito).**

## EMENDAMENTO N. 4

*Articolo 11, paragrafo 1 (nuovo)*

*Prima del paragrafo 1 inserire quanto segue:*

**-1. Negli Stati membri in cui le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative sono più favorevoli per la protezione della sicurezza, della sanità dei lavoratori e delle altre persone sui luoghi di lavoro, queste disposizioni rimangono in vigore. Gli Stati membri ne informano la Commissione che ne rende conto al Parlamento europeo conformemente alle disposizioni previste al paragrafo 3 ter del presente articolo.**

## EMENDAMENTO N. 5

*Articolo 11, paragrafo 1*

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1991 e ne informano immediatamente la Commissione.

**Per la Spagna e il Portogallo questo periodo transitorio può essere prorogato fino a due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.**

## EMENDAMENTO N. 6

*Articolo 11, paragrafo 2, primo comma*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno **già adottate o che essi adottano** nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

## EMENDAMENTO N. 7

*Articolo 11, paragrafo 3*

3. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione biennale sull'applicazione pratica delle disposizioni della presente direttiva riguardanti i luoghi di lavoro, indicando i punti di vista delle parti sociali. La Commissione informa il comitato, **il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione sanitaria sul luogo di lavoro, il comitato tripartito, il Comitato economico e sociale e il Parlamento europeo.**

Mercoledì 14 dicembre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE

## MODIFICHE DEL PARLAMENTO

## EMENDAMENTO N. 8

*Articolo 11, paragrafo 3 bis (nuovo)*

**3 bis.** La relazione di cui al paragrafo precedente deve contenere, tra l'altro, dati statistici concernenti gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e altri danni verificatisi durante il lavoro o attinenti a esso, oltre che informazioni relative alle misure adottate in attuazione della presente direttiva e dell'articolo 13 della direttiva ...

## EMENDAMENTO N. 9

*Articolo 11, paragrafo 3 ter (nuovo)*

**3 ter.** Entro un anno dall'adozione della presente direttiva la Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione sulla sua attuazione. In seguito, essa riferisce al Parlamento europeo ogni due anni sull'attuazione della direttiva negli Stati membri.

## EMENDAMENTO N. 44

*Allegato, punto 1, primo comma*

*I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e debbono presentarsi chiaramente anche nelle parti periferiche dello schermo, debbono avere un'altezza minima di 4 mm (in particolare le lettere maiuscole) e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee. L'immagine sullo schermo deve essere stabile, esente da sfarfallamenti e senza immagini secondarie. Gli sfarfallamenti causati da difetti o sintomi di invecchiamento del tubo catodico o di altre componenti devono essere eliminati tempestivamente.*

## EMENDAMENTO N. 45

*Allegato, punto 2*

Lo schermo deve essere leggero e deve poter essere alzato, abbassato, inclinato e ruotato liberamente, onde adattarsi alle esigenze dell'utilizzatore. Ciò può avvenire eventualmente mediante l'impiego di un supporto separato per lo schermo e di una parte del tavolo regolabile. Lo schermo non deve causare riflessi fastidiosi.

## EMENDAMENTO N. 46

*Allegato, punto 2, primo comma*

La tastiera deve essere distaccata dallo schermo e il cavo che collega la tastiera allo schermo deve essere abbastanza lungo da permettere lo spostamento della tastiera senza grosse difficoltà. Determinati tasti (per, esempio i tasti di funzioni usate frequentemente) debbono essere evidenziati mediante colore e/o dimensioni particolari ed essere situati in modo funzionale rispetto alle mani. La

*Allegato, punto 1, primo comma*

I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee. L'immagine sullo schermo dovrebbe essere stabile, esente da sfarfallamenti o da altre forme d'instabilità.

*Allegato, punto 2*

Nei limiti del ragionevolmente possibile, lo schermo deve essere girevole, inclinabile e mobile onde adattarsi alle esigenze dell'utilizzatore.

*Allegato, punto 2, primo comma*

La tastiera deve essere dissociata dallo schermo per evitare al lavoratore una postura stancante per le braccia e le mani. Lo spazio attorno alla tastiera deve essere sufficiente onde consentire un appoggio per le mani e le braccia dell'utilizzatore.

Mercoledì 14 dicembre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE

## MODIFICHE DEL PARLAMENTO

*Allegato, punto 3, primo comma*

Il tavolo di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni *sufficienti e permettere una disposizione flessibile* dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.

*Allegato, punto 3, secondo comma*

Il supporto dei documenti deve *trovarsi sul tavolo allo stesso livello dello schermo* onde ridurre al massimo i movimenti rapidi della testa e degli occhi.

*Allegato, punto 3, terzo comma*

È necessario uno spazio sufficiente per le gambe.

*Allegato, punto 4, primo comma*

La sedia di lavoro deve essere stabile *ma permettere all'utilizzatore una certa libertà di movimento*.

*Allegato, punto 4, secondo comma*

L'altezza della sedia deve essere regolabile *e tutte le sedie devono avere uno schienale regolabile in altezza e in inclinazione. Se del caso, si dovrà contemplare la possibilità di un poggiapiedi*.

tastiera deve essere il più bassa possibile, preferibilmente non sporgere più di 3 cm dalla superficie del tavolo, ed avere un'inclinazione conveniente, per evitare al lavoratore una posizione stancante per le braccia e le mani. Lo spazio attorno alla tastiera deve essere sufficiente onde consentire un appoggio per le mani e le braccia dell'utilizzatore.

## EMENDAMENTO N. 47

*Allegato, punto 3, primo comma*

Il tavolo di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni **abbondanti, nonché alzabile/abbassabile, onde permettere un posizionamento individuale** dello schermo, della tastiera, del **supporto** dei documenti, dei documenti e del materiale accessorio.

## EMENDAMENTO N. 48

*Allegato, punto 3, secondo comma*

Il supporto dei documenti deve essere **stabile, regolabile in altezza e inclinabile**. In molti casi potrà trovare conveniente collocazione tra la tastiera e lo schermo onde ridurre al massimo i movimenti rapidi della testa e degli occhi **nonché una posizione trasversale della testa**.

## EMENDAMENTO N. 49

*Allegato, punto 3, terzo comma*

Il ripiano del tavolo e l'intelaiatura metallica debbono essere il più sottili possibile (al massimo 2,5 cm) onde lasciare spazio per le gambe.

## EMENDAMENTO N. 50

*Allegato, punto 4, primo comma*

La sedia di lavoro deve essere stabile e provvista di cinque rotelle onde impedirne il copovolgimento. Il sedile deve essere sufficientemente ampio, provvisto di un bordo anteriore e l'imbottitura deve essere consistente e ricoperta di lana o cotone.

## EMENDAMENTO N. 51

*Allegato, punto 4, secondo comma*

La sedia deve essere regolabile in altezza (di preferenza mediante sistema idraulico) e girevole. Lo schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione. In generale bisogna evitare poggiapiedi giacché essi impongono una determinata posizione alle gambe (è preferibile che il tavolo possa essere abbassato). Qualora non si possa evitare il poggiapiedi, esso deve essere regolabile in altezza e in inclinazione ed essere stabile.

Mercoledì 14 dicembre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMMUNITÀ EUROPEE

## MODIFICHE DEL PARLAMENTO

*Allegato, punto 5, primo comma*

L'illuminazione ambiente deve essere adattata *onde permettere condizioni di lavoro soddisfacenti e un contrasto adeguato tra lo schermo e l'ambiente.*

*Allegato, punto 6*

Uno schermo deve essere posizionato *in modo tale che né l'utilizzatore né lo schermo stesso si trovino di fronte a una finestra.*

*Le finestre devono poter essere schermate mediante un sistema appropriato.*

*Allegato, punto 7*

La stampante deve essere ubicata in modo da non distrarre l'attenzione e ostacolare la parola.

## EMENDAMENTO N. 52

*Allegato, punto 5, primo comma*

*L'illuminazione ambiente deve essere funzionale ed essere costituita da un'illuminazione puntuale. L'illuminazione generale deve essere piuttosto smorzata, di un'intensità di 200-300 lux, onde assicurare condizioni di lavoro soddisfacenti e un contrasto adeguato tra lo schermo e l'ambiente. Le fonti di luce sospese al soffitto debbono essere situate in modo conveniente (eventualmente sui due lati dello schermo e dietro di esso, onde evitare riflessi) rispetto alla posizione del videoterminale. I diffusori a griglie potranno spesso rivelarsi vantaggiosi. L'illuminazione puntuale deve essere costituita da fonti luminose asimmetriche a luminosità variabile, in modo da poterle dirigere solo sulla tastiera o sul documento e da poterle regolare in modo da conferire la stessa luminosità a schermo, tastiera e documento.*

## EMENDAMENTO N. 53

*Allegato, punto 6*

*Lo schermo deve essere posizionato a una certa distanza dalle finestre e in modo tale che lo sguardo sia parallelo alle finestre stesse.*

*Le finestre devono poter essere schermate per ridurre la luminosità. La schermatura va ottenuta con elementi orizzontali che si alzano e si abbassano e non con elementi verticali, affinché sia possibile vedere fuori.*

## EMENDAMENTO N. 59

*Allegato, punto 7*

*Il rumore delle attrezzature informatiche (stampante, lettore di dischetti, ventilatore dello schermo, ecc.) deve essere preso in considerazione al momento dell'allestimento del locale di lavoro. La stampante deve essere collocata in un locale a sé stante, in modo da non disturbare o inquinare (ozono o solventi — inchiostro, per esempio). La fonte di rumore deve essere attutita e non superare i 40 decibel (A) onde non ostacolare il normale svolgimento di una conversazione.*

## EMENDAMENTO N. 56

*Allegato, punto 7 bis (nuovo)***Calore**

**Gli elaboratori non debbono rilasciare un calore fastidioso.**

Mercoledì 14 dicembre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

*Allegato, punto 9, primo comma*

Il lavoro su videoterminale e l'elaborazione dei programmi (software) devono tener conto dei fattori psico-sociali.

**EMENDAMENTO N. 57***Allegato, punto 7 ter (nuovo)***Irraggiamento**

L'irraggiamento dagli schermi elettronici è un elemento negativo che va costantemente limitato e ridotto al massimo. Il livello d'irraggiamento deve situarsi al di sotto dei 20 mT/s con l'obiettivo di arrivare a 0 mT/s. Il campo elettronico deve essere inferiore a 0,5 KV allo schermo ed essere parimenti portato con il tempo a 0 KV. Deve essere possibile trasferire dal lavoro allo schermo a un altro tipo di lavoro i lavoratori (tanto uomini che donne) che intendono procreare.

**EMENDAMENTO N. 55***Allegato, punto 9, primo comma*

Il lavoro su videoterminale e l'elaborazione dei programmi (software) devono tener conto dei fattori psico-sociali, per esempio non vanno inseriti dispositivi di controllo individuale nei programmi (spie).

**EMENDAMENTO N. 58***Allegato, punto 9 bis (nuovo)***Organizzazione del lavoro**

In sede di programmazione e organizzazione del lavoro è particolarmente importante:

- che i singoli posti di lavoro siano variati e costituiti da un'alternanza di lavoro allo schermo e di lavoro di altro tipo;
- che ogni ora vi sia una pausa di dieci minuti;
- che il tempo passato davanti allo schermo rappresenti al massimo il 50 % dell'orario di lavoro giornaliero.

— (doc. A 2-279/88)

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**  
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

**recante parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a direttive concernenti le proscrizioni minime di sicurezza e di salute relative al lavoro su unità videoterminali**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 118 A del trattato CEE (doc. C 2-26/88),

(1) GU n. C 113 del 29. 4. 1988, pag. 7.



Mercoledì 14 dicembre 1988

- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
  - visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e il parere della commissione per gli affari sociali e l'occupazione (doc. A 2-279/88),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi, conformemente alla votazione intervenuta sul testo relativo;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE;
  3. invita il Consiglio a recepire nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a) del trattato CEE, gli emendamenti del Parlamento;
  4. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  5. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

## 10. Etichettatura dei tabacchi lavorati \*\* I

**Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti l'etichettatura dei tabacchi lavorati (COM(87) 719 def.)**

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE (1)

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

### EMENDAMENTO N. 12

*Considerando settimo bis (nuovo)*

considerando che le norme ISO per l'indicazione dei valori di nicotina e di condensato non concernono il tabacco per le sigarette fatte a mano e che l'inserimento di tali prodotti è necessario e previsto subito dopo la conclusione dei lavori delle organizzazioni per la standardizzazione;

### EMENDAMENTO N. 1

*Considerando ottavo bis (nuovo)*

considerando infine che le iniziative previste nella presente direttiva possono avere risultati favorevoli sulla salute pubblica solo se sono accompagnate da programmi di educazione sanitaria a partire dalla scuola dell'obbligo e da periodiche campagne di informazione e sensibilizzazione,

(1) Per il testo completo vedi GU n. C 48 del 20. 2.1988, pag. 8.

Mercoledì 14 dicembre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE

## MODIFICHE DEL PARLAMENTO

*Articolo 2*

Ai sensi della presente direttiva, si intende per

1. tabacchi lavorati: i prodotti destinati a essere fumati, fiutati, succhiati o masticati, costituiti, anche parzialmente, di tabacco;

Paragrafi 2 e 3 soppressi

*Articolo 3, paragrafo 1*

1. Il tenore di catrame e di nicotina da indicare sui pacchetti di sigarette è misurato, rispettivamente, secondo i metodi ISO 4387 e ISO 3400 o con un altro metodo che dia risultati equivalenti.

*Articolo 4, paragrafo 2*

2. Per i pacchetti di sigarette, l'altra faccia più ampia dell'imballaggio reca nella(e) lingua(e) ufficiale(i) del paese di commercializzazione un'avvertenza specifica.

A tal fine ogni Stato membro stabilisce una lista di avvertenze sulla scorta dei messaggi elencati in allegato. La lista così elaborata comprende tuttavia le seguenti avvertenze:

- a) il fumo provoca il cancro;
- b) il fumo provoca malattie cardiovascolari.

I messaggi adottati vengono apposti sugli imballaggi secondo una formula definita da ciascuno Stato membro, in modo da garantire a ciascuno di essi di comparire lo stesso numero di volte.

**EMENDAMENTO N. 13 e 2***Articolo 2*

Ai sensi della presente direttiva, si intende per

1. tabacchi lavorati: i prodotti destinati a essere fumati, succhiati o masticati, costituiti, anche parzialmente, di tabacco;

**3 bis. «Sigaretta» e «sigarette»: comprendono il tabacco da fumo per sigarette fatte a mano o per confezionatrici di sigarette azionate manualmente;**

**EMENDAMENTO N. 3***Articolo 3, paragrafo 1*

1. Il tenore di catrame e di nicotina da indicare sui pacchetti di sigarette è misurato, rispettivamente, secondo i metodi ISO 4387, ISO 3400 e ISO 8243 o con un altro metodo che dia risultati equivalenti.

**EMENDAMENTO N. 4***Articolo 3, paragrafo 1 bis (nuovo)*

**1 bis. Sulle confezioni di tabacco per sigarette fatte a mano il tenore di catrame e nicotina è indicato avvalendosi di un metodo basato su margini di valori fra loro comparabili.**

**EMENDAMENTO N. 5***Articolo 4, paragrafo 2*

2. Per i pacchetti di sigarette, una avvertenza specifica nella(e) lingua(e) ufficiale(i) del paese di commercializzazione deve figurare su un'altra faccia dell'involucro.

**A tal fine gli Stati membri fanno uso delle seguenti avvertenze:**

- a) il fumo provoca il cancro;
- b) il fumo provoca malattie cardiovascolari.

**I messaggi adottati vengono apposti sugli imballaggi in modo uniforme e con frequenza approssimativamente uguale per ciascuno di essi, con un margine di tolleranza di + 5 % per ciascun messaggio.**

Mercoledì 14 dicembre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE

## MODIFICHE DEL PARLAMENTO

*Articolo 4, paragrafo 3*

3. Le avvertenze di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere stampate in caratteri di almeno 3 mm di altezza e in modo da coprire almeno il 2 % della superficie totale della faccia corrispondente dell'imballaggio.

Le avvertenze da riportare sulle due facce di ciascun imballaggio:

1. dovranno essere chiare e leggibili;
2. dovranno essere stampate in grassetto;
3. dovranno essere stampate su fondo contrastante;
4. non dovranno essere apposte in un punto dove potrebbero essere danneggiate all'apertura del pacchetto;
5. non dovranno essere apposte sulla custodia trasparente o altro involucro esterno all'imballaggio medesimo.

*Articolo 5*

L'adeguamento al progresso tecnico, conformemente all'articolo 6, è limitato alle menzioni obbligatorie appo-

**Emendamenti n. 6 e 20***Articolo 4, paragrafo 3*

3. Le avvertenze di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 4 devono essere stampate:

- a) nei paesi che hanno un'unica lingua ufficiale: nella lingua ufficiale del paese e in modo da coprire almeno il 4 % della superficie totale della faccia corrispondente dell'imballaggio; o
- b) nei paesi che hanno due lingue ufficiali: nelle due lingue ufficiali del paese in modo da coprire almeno il 6 % della superficie totale della faccia corrispondente dell'imballaggio;
- c) nei paesi che hanno tre lingue ufficiali: nelle tre lingue ufficiali del paese in modo da coprire almeno l'8 % della superficie totale della faccia corrispondente dell'imballaggio.

Le avvertenze da riportare sulle due facce di ciascun imballaggio:

1. dovranno essere chiare e leggibili;
2. dovranno essere stampate in grassetto;
3. dovranno essere stampate su fondo contrastante;
4. non dovranno essere apposte in un punto dove potrebbero essere danneggiate all'apertura del pacchetto;
5. non dovranno essere apposte sulla custodia trasparente o altro involucro esterno all'imballaggio medesimo.

5bis. dovranno terminare con la dicitura «avvertimento governativo».

**EMENDAMENTO N. 18***Articolo 4, paragrafo 4 bis*

4 bis. Sui pacchetti di sigari e sigaretti destinati alla vendita al dettaglio l'avvertenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo va posta sui bollini fiscali e deve essere stampata in caratteri di 3 mm. Negli Stati membri in cui non è prescritto tale bollino l'avvertenza può essere stampata sulle fascette di chiusura.

**EMENDAMENTO N. 14***Articolo 4, paragrafo 4 ter (nuovo)*

4 ter. Tale normativa vale per analogia anche per le confezioni di tabacco da pipa destinate alla vendita al dettaglio.

**EMENDAMENTO N. 7***Articolo 5*

L'adeguamento al progresso tecnico, conformemente all'articolo 6, è limitato ai metodi di misura attinenti alle

Mercoledì 14 dicembre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE

ste sui pacchetti di sigarette di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e alle avvertenze di carattere sanitario di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2.

*Articolo 8*

Gli Stati membri non possono né vietare né limitare la commercializzazione dei prodotti conformi alla presente direttiva.

## MODIFICHE DEL PARLAMENTO

indicazioni obbligatorie del tenore di catrame e nicotina apposte sui pacchetti di sigarette di cui all'articolo 3 paragrafo 1.

## EMENDAMENTO N. 11

*Articolo 8*

1. Gli Stati membri non possono né vietare né limitare la commercializzazione di tabacchi lavorati già esistenti sulla base della relativa etichettatura, purché questa sia conforme alle disposizioni della presente direttiva.

2. Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicato il diritto degli Stati membri di adottare, conformemente al trattato, norme in materia di commercializzazione e consumo di nuovi tabacchi lavorati da essi ritenute necessarie per la tutela della salute pubblica.

— doc. A 2-302/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA  
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio riguardante una direttiva concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti l'etichettatura dei tabacchi lavorati

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100 A del trattato CEE (doc. C 2-305/87),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione (doc. A 2-302/88),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE;

3. invita il Consiglio a recepire nella posizione comune che adotterà, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a del trattato CEE, gli emendamenti del Parlamento;

4. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU n. C 48 del 20.2.1988, pag. 8.

Mercoledì 14 dicembre 1988

**11. Dispositivi di protezione individuale \*\* I****Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (COM(88) 157 def. — SYN 134)**

Approvate con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE (1)

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

*Undicesimo considerando*

Considerando che occorre assicurare *un'adeguata consultazione delle* parti sociali e in particolare delle organizzazioni dei lavoratori al momento della normalizzazione e della gestione relativa alla presente direttiva;

*Articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino*

- oppure ad altre specifiche tecniche a patto che esse assicurino ai DPI un livello di protezione equivalente a quello definito nei requisiti essenziali di sicurezza, valutato da un organismo di controllo riconosciuto di cui all'articolo 9, secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

*Articolo 3, paragrafo 3*

3. I DPI di cui all'articolo 8, paragrafo 2, per i quali non sono disponibili norme armonizzate, possono continuare a essere sottoposti a titolo transitorio, fino al 31 dicembre 1992 *al più tardi, ai regimi nazionali vigenti alla data di adozione della presente direttiva, a condizione che tali regimi siano compatibili con le disposizioni del trattato.*

**EMENDAMENTO N. 7***Undicesimo considerando*

Considerando che occorre assicurare **la consultazione e la cooperazione fra le** parti sociali e, in particolare, le organizzazioni dei lavoratori al momento della normalizzazione e della gestione relativa alla presente direttiva;

**EMENDAMENTO N. 1**

*Dopo l'ultimo considerando aggiungere il seguente nuovo considerando:*

**considerando che è opportuno che la Commissione, di concerto con i partner sociali, migliori il quadro giuridico per garantire che datori di lavoro e lavoratori apportino un contributo efficace e adeguato al processo di normalizzazione; che tale adeguamento del quadro giuridico dovrebbe essere realizzato entro la data di entrata in vigore della presente direttiva,**

**EMENDAMENTO N. 8***Articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino*

- oppure ad altre specifiche tecniche a patto che esse assicurino ai DPI un livello di protezione equivalente a quello definito nei requisiti essenziali di sicurezza **fissati nell'allegato II della presente direttiva**, valutato da un organismo di controllo riconosciuto di cui all'articolo 9, secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

**EMENDAMENTO N. 9***Articolo 3, paragrafo 3*

3. I DPI di cui all'articolo 8, paragrafo 2, per i quali non sono disponibili norme armonizzate, possono continuare a essere sottoposti a titolo transitorio, fino al 31 dicembre 1992, ai regimi nazionali vigenti **qualora questi soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza fissati nell'Allegato II. Qualora tali regimi non rispondano ai suddetti requisiti, il periodo di transizione scadrà il 31 dicembre 1990.**

(1) Per il testo completo vedi GU n. C 141 del 30. 5.1988, pag. 14.

Mercoledì 14 dicembre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

*Articolo 6, primo comma*

Qualora uno Stato membro o la Commissione ritengano che le norme armonizzate di cui all'articolo 5 non soddisfino o non soddisfino più interamente i requisiti essenziali che li concernono, previsti all'articolo 3, la Commissione o lo Stato membro adiscono il comitato permanente istituito con la direttiva 83/189/CEE, qui di seguito denominato «comitato», esponendo i propri motivi. Il Comitato emette un parere di urgenza.

*Articolo 7, paragrafo 2*

La Commissione contatta le parti interessate al più presto. Se la Commissione constata, dopo tale consultazione, che l'intervento è giustificato, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa e gli altri Stati membri. Se la decisione di cui al paragrafo 1 è giustificata da una lacuna delle norme, la Commissione adisce il comitato entro un termine di due mesi qualora lo Stato membro che ha preso la decisione intenda mantenerla, e avvia essa stessa le procedure di cui all'articolo 6.

**EMENDAMENTO N. 2***Articolo 5*

*Dopo il testo esistente aggiungere quanto segue:*

**Gli Stati membri garantiscono la partecipazione delle parti sociali alla procedura decisionale nazionale per l'elaborazione e la trasposizione delle norme armonizzate di cui al paragrafo 1, primo trattino del presente articolo.**

**EMENDAMENTO N. 10***Articolo 6, primo comma*

Qualora uno Stato membro o la Commissione ritengano che le norme armonizzate di cui all'articolo 5 non soddisfino o non soddisfino più interamente i requisiti essenziali che li concernono, previsti all'articolo 3, la Commissione o lo Stato membro adiscono il comitato permanente istituito con la direttiva 83/189/CEE, qui di seguito denominato «comitato», esponendo i propri motivi. Il Comitato emette un parere di urgenza. La Commissione, qualora ritenga che un deferimento al comitato ai sensi del presente articolo riguardi una situazione che potrebbe mettere in pericolo la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, prima del deferimento al comitato provvede ad avvisare gli Stati membri del pericolo rilevato.

**EMENDAMENTI N. 11 e 4***Articolo 7, paragrafo 2*

La Commissione, non appena sia stata informata che uno Stato membro ha ritirato o vietato un prodotto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, comunica immediatamente il fatto agli altri Stati membri, fornendo nel contempo i motivi di cui è a conoscenza e avvertendoli dell'avvio delle procedure di cui all'articolo 7. La Commissione contatta quindi le parti interessate al più presto. Dopo la consultazione, la Commissione decide se l'intervento è giustificato o meno, informandone quindi gli Stati membri. Se la decisione di cui al paragrafo 1 è giustificata da una lacuna delle norme, la Commissione adisce il comitato entro un termine di due mesi qualora lo Stato membro che ha preso la decisione intenda mantenerla, e avvia essa stessa le procedure di cui all'articolo 6. Qualora la Commissione ritenga che la lacuna in questione potrebbe costituire un pericolo per la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, prima di deferire la questione al comitato provvede ad avvisare gli Stati membri. Qualora la Commissione, dopo la consultazione, constati che l'azione è ingiustificata, ne informa immediatamente il produttore e lo Stato membro che ha preso l'iniziativa.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE

## MODIFICHE DEL PARLAMENTO

**EMENDAMENTO N. 5***Articolo 7, paragrafo 4 bis (nuovo)*

**4 bis.** La Commissione istituisce una banca dati in cui sono registrate tutte le decisioni rilevanti degli Stati membri in merito alle quali la Commissione è stata informata ai sensi del presente articolo. Tali informazioni sono accessibili alle parti sociali.

**EMENDAMENTO N. 12***Allegato III, sezione II, paragrafo 4, primo trattino*

— una buona formazione tecnica e professionale **nonché qualificazioni tecniche o professionali nel settore in questione che siano riconosciute a livello nazionale o reciprocamente;**

*Allegato III, sezione II, paragrafo 4, primo trattino*

— una buona formazione tecnica e professionale,

— (A 2-304/88)

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**  
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio <sup>(1)</sup>,
  - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100 A del trattato (doc. C 2-43/88),
  - ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
  - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (doc. A 2-304/88)
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate dal Parlamento, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE;
  3. invita il Consiglio a recepire gli emendamenti del Parlamento nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a) del trattato CEE;
  4. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  5. incarica il suo presidente di trasmettere la presente relazione al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU n. C 141 del 30. 5.1988, pag. 14.

Mercoledì 14 dicembre 1988

## ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 14 dicembre 1988

ABELIN, ABENS, ABOIM INGLEZ, ADAM, ALAVANOS, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ANDRÉ, ANDREWS, ANGLADE, ANTONIOZZI, ANTONY, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, ARNDT, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BAILLOT, BALFE, BANOTTI, BARBARELLA, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARROS MOURA, BARZANTI, BATTERSBY, BAUDOUIN, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BECKMANN, BELO, BENHAMOU, BERSANI, BESSE, BETHELL, BETTIZA, BEUMER, BEYER DE RYKE, BIRD, VON BISMARCK, BJØRNVIG, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BONDE, BONIVER, BORGIO, BOSERUP, BRAUN-MOSER, DE BREMOND D'ARS, BROK, BROOKES, BRU PURÓN, BUCHAN, BUCHOU, BUENO VICENTE, BURON, BUTTAFUOCO, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CANTALAMESSA, CAROSSINO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTELLINA, CASTLE, CATHERWOOD, CELLAI, CERVERA CARDONA, CERVETTI, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHARZAT, CHIABRANDO, CHIUSANO, CHOPIER, CHRISTENSEN, CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU, CICCIOMESSERE, CINCIARI RODANO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINOT, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, CONDESSO, CORNELISSEN, COSTANZO, COSTE-FLORET, COT, COTTRELL, DE COURCY LING, CRAWLEY, CROUX, CRUSOL, DALSASS, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE GUCHT, DEL DUÇA, DELOROZOY, DE MARCH, DERMAUX, DE PASQUALE, DESAMA, DEBATISSE, DEPREZ, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DESSYLAS, DI BARTOLOMEI, DIDÒ, DIMOPOULOS, DONNEZ, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, EBEL, ELLES D. L., ELLES J., ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERCINI, ESCUDER CROFT, ESCUDERO LOPEZ, ESTGEN, EWING, EYRAUD, FAITH, FALCONER, FANTI, FANTON A., FATOUS, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FERRERO, FICH, FILINIS, FITZGERALD, FLANAGAN, FOCKE, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, FRANZ, FRIEDRICH I., FUILLET, GADIOUX, GAIBISSO, GALLUZZI, GAMA, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCIA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GASÓLIBA I BÖHM, GATTI, GAUCHER, GAUTHIER, GAWRONSKI, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GLINNE, GOMES, GRAZIANI, GREDAL, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HACKEL, HÄNSCH, HAPPART, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFFMANN K.-H., HOON, HUCKFIELD, HUGHES, HUGOT, HUME, HUTTON, IVERSEN, JACKSON C., JACKSON CH., JAKOBSEN, JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KILBY, KILLILEA, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, KRISTOFFERSEN, KUIJPERS, LACERDA DE QUEIROZ, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LATAILLADE, LE CHEVALLIER, LÉHIDEUX, LEMASS, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LE ROUX, LIGIOS, LIMA, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOO, LOUWES, LUSTER, MADEIRA, MAFFRE-BAUGÉ, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MALAUD, DE LA MALÈNE, MALLETT, MARCK, MARINARO, MARLEIX, MARQUES MENDES, MARSHALL, MARTIN D., MARTIN S., MARTINA, MAVROS, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MICHELINI, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIZZAU, MOORHOUSE, MORÁN LOPEZ, MORRIS, MOTCHANE, MOUCHEL, MÜLLER, MÜNCH, MUNS ALBUIXECH, MUNTINGH, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEGRI, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NITSCH, NORD, NORDMANN, NORMANTON, VON NOSTITZ, O'DONNELL, OLIVA GARCÍA, O'MALLEY, OPPENHEIM, D'ORMESSON, PAISLEY, PALMIERI, PANTAZI, PAPAKYRIAZIS, PAPAOUTSIS, PARODI, PASTY, PATTERSON, PEARCE, PELIKAN, PENDERS, PEREIRA M., PEREIRA V., PÉREZ ROYO, PERINAT ELIO, PERY, PETERS, PETRONIO, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PINTO, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETSCHKI, POETTERING, POMILIO, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PORDEA, POULSEN, PRAG, PRANCHÈRE, PRICE, PROUT, PROVAN, PUERTA GUTIÉRREZ, PUNSET I CASALS, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, RIGO, RINSCHÉ, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANNELL, SARIDAKIS, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SCRIVENER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SELVA, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STARITA,



Mercoledì 14 dicembre 1988

STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUTRA DE GERMA, TAYLOR, THEATO, THAREAU, THOME-PATENÔTRE, TOLMAN, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TOUSSAINT, TRAVAGLINI, TRIDENTE, TRIVELLI, TRUPIA, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, VON UEXKÜLL, ULBURGHS, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VAN DIJK, VANNECK, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERGEER, VERGÉS, VERNIER, VIEHOFF, VISSER, VITALE, VITTINGHOFF, DE VRIES, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WEST, WETTIG, WIJSENBECK, VON WOGAU, WOHLFART, WOLTJER, WURTH-POLFER, WURTZ, ZAGARI, ZAHORKA, ZARGES.

Mercoledì 14 dicembre 1988

## ALLEGATO

## Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorabili

(-) = Contrari

(O) = Astensioni

*Obiezione in favore dell'iscrizione di tre proposte di risoluzione sulla situazione a Cuba*

(+)

ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ANASTASSOPOULOS, ANGLADE, ANTONY, ARGÜELLES SALAVERRIA, BARDONG, BARRETT, BATTERSBY, BAUDOUIN, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERSANI, BLUMENFELD, BRAUN-MOSER, CABANILLAS, GALLAS, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CERVERA CARDONA, CHIABRANDO, CHRISTODOULOU, CICCIOMESSERE, CLINTON, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, CROUX, DALSASS, DE BACKER-VAN OCKEN, DEBATISSE, DIMOPOULOS, EBEL, ELLES J., ESCUDERO LOPEZ, FERRER CASALS, FONTAINE, FORMIGONI, FRAGA IRIBARNE, GARRÍGA POLLEDO, GASÓLIBA I BÖHM, GIAVAZZI, GUERMEUR, HABSBURG, HERMAN, HOFFMANN K.-H., HUTTON, JACKSON CH., JEPSEN, KILBY, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LAMBRIAS, LEHIDEUX, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LLORCA VILAPLANA, LOUWES, MAHER, MALAUD, MARTIN D., MCCARTIN, MCMILLAN-SCOTT, MERTENS, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEWTON DUNN, PATTERSON, PERINAT ELIO, PEUS, PISONI F., POETSCHKI, PORDEA, PRAG, PRICE, PROUT, PUNSET I CASALS, RABBETHGE, RAFTERY, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SELVA, STAUFFENBERG, STAVROU, STEWART-CLARK, TAYLOR, THEATO, TRAVAGLINI, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, VAN DER WAAL, WELSH, ZARGES.

(-)

ADAM, ALAVANOS, ALEXANDRE, AMADEI, AMBERG, D'ANCONA, ARBELOA MURU, ARNDT, BAGET BOZZO, BAILLOT, BARBARELLA, BARROS MOURA, BARZANTI, BELO, BESSE, BIRD, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, DE BREMOND D'ARS, BRU PURÓN, BUENO VICENTE, BURON, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CASTLE, CERVETTI, CHOPIER, CHRISTIANSEN, CINCIARI RODANO, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COT, CRUSOL, DE PASQUALE, DELOROZOY, DESAMA, VAN DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, EYRAUD, FANTI, FATOUS, FORD, FUILLET, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GRAZIANI, GREDAL, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HITZIGRATH, HOFF, HOON, KOLOKOTRONIS, MARINARO, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MIRANDA DA SILVA, MORÁN LOPEZ, MOTCHANE, NEUGEBAUER, NEWENS, VON NOSTITZ, OLIVA GARCÍA, PAPAKYRIAZIS, PETERS, PONS GRAU, PRANCHÈRE, RAMÍREZ HEREDIA, ROSSETTI, ROSSI T., RUBERT DE VENTÓS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SAKELLARIOU, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SEAL, SEELER, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SQUARCIALUPI, STAES, STEVENSON, THAREAU, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WALTER, WEBER, WEST, WOHLFART.

(O)

DANKERT, FOCKE, ROELANTS DU VIVIER.

*Obiezione in favore dell'iscrizione della proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1108/88*

(+)

ADAM, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, AMADEI, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANGLADE, ANTONY, ARBELOA MURU,

Mercoledì 14 dicembre 1988

ARGÜELLES SALAVERRIA, ARNDT, BAGET BOZZO, BARDONG, BARRETT, BATTERSBY, BAUDOUIN, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BERSANI, BESSE, BIRD, BLUMENFELD, BOESMANS, BOMBARD, BRAUN-MOSER, DE BREMOND D'ARS, BRU PURÓN, BUENO VICENTE, BURON, BUTTAFUOCO, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTLE, CATHERWOOD, CERVERA CARDONA, CHIABRANDO, CHUPIER, CHRISTODOULOU, CICCIOMESSERE, CLINTON, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, COT, CROUX, CRUSOL, DALSSASS, DE BACKER-VAN OCKEN, DEBATISSE, DESAMA, VAN DIJK, DIMOPOULOS, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, EBEL, ELLES J., ESCUDERO LOPEZ, ESTGEN, EYRAUD, FATOUS, FERRER CASALS, FOCKE, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FRAGA IRIBARNE, FUILLET, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GASÓLIBA I BÖHM, GIAVAZZI, GREDAL, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUERMEUR, HABSBURG, HÄNSCH, HERMAN, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.-H., HOON, HUTTON, JACKSON CH., JEPSEN, KILBY, KOLOKOTRONIS, KRISTOFFERSEN, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LAMBRIAS, LEHIDEUX, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LLORCA VILAPLANA, MAHER, MALAUD, MCCARTIN, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MERTENS, MORÁN LOPEZ, MOTCHANE, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWTON DUNN, VON NOSTITZ, OLIVA GARCÍA, PALMIERI, PAKYRIAZIS, PAPOUTSIS, PATTERSON, PERINAT ELIO, PETERS, PEUS, PISONI F., POETSCHKI, PONS GRAU, PORDEA, PRAG, PRICE, PUNSET I CASALS, RABBETHGE, RAFTERY, RAMÍREZ HEREDIA, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROMERA I ALCÁZAR, RUBERT DE VENTÓS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SEELER, SELIGMAN, SELVA, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, STAES, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART-CLARK, TAYLOR, THAREAU, THEATO, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TRAVAGLINI, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, VÁZQUEZ FOUZ, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WALTER, WEBER, WELSH, WOHLFART, ZARGES.

(—)

ALAVANOS, BAILLOT, BARBARELLA, BARROS MOURA, BARZANTI, BONACCINI, CASTELLINA, CERVETTI, CINCIARI RODANO, DANKERT, DE PASQUALE, DELOROZOY, FANTI, GARCÍA ARIAS, GRAZIANI, GUTIÉRREZ DÍAZ, LOUWES, MARINARO, PRANCHÈRE, PUERTA GUTIÉRREZ, ROSSETTI, SQUARCIALUPI.

(0)

CHRISTIANSSEN, ROSSI T.

*Obiezione in favore dell'iscrizione di cinque proposte di risoluzione sugli Stati baltici*

( + )

ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ANASTASSOPOULOS, ARGÜELLES SALAVERRIA, BARDONG, BATTERSBY, BAUDOUIN, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERSANI, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BRAUN-MOSER, DE BREMOND D'ARS, CABANILLAS, GALLAS, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHIABRANDO, CLINTON, CORNELISSEN, CROUX, DALSSASS, DE BACKER-VAN OCKEN, DEBATISSE, DELOROZOY, EBEL, ELLES J., FERRER CASALS, FONTAINE, FORMIGONI, FRAGA IRIBARNE, GARRÍGA POLLEDO, GASÓLIBA I BÖHM, GIAVAZZI, GUERMEUR, HABSBURG, HERMAN, HOFFMANN K.-H., HUGOT, HUTTON, JACKSON CH., JEPSEN, KILBY, KRISTOFFERSEN, LAFUENTE LÓPEZ, LAMBRIAS, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LLORCA VILAPLANA, LOUWES, MAHER, MALAUD, MARTIN D., MCCARTIN, MCMILLAN-SCOTT, MERTENS, NAVARRO VELASCO, NEWTON DUNN, NIELSEN T., PATTERSON, PERINAT ELIO, PEUS, PIRKL, PISONI F., POETSCHKI, PRAG, PROUT, PROVAN, RABBETHGE, RAFTERY, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, RUBERT DE VENTÓS, SARIDAKIS, SCHIAVINATO, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SELVA, STAES, STAUFFENBERG, STAVROU, STEWART-CLARK, TAYLOR, THEATO, TUCKMAN, TURNER, VEIL, VAN DER WAAL, WELSH, ZARGES.

Mercoledì 14 dicembre 1988

(—)

ADAM, ALAVANOS, ALEXANDRE, AMADEI, AMBERG, D'ANCONA, ARBELOA MURU, ARNDT, BAGET BOZZO, BAILLOT, BARBARELLA, BARRETT, BARROS MOURA, BARZANTI, BELO, BESSE, BIRD, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BRU PURÓN, BUENO VICENTE, BURON, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CASTELLINA, CASTLE, CERVERA CARDONA, CERVETTI, CHOPIER, CHRISTIANSEN, CICCIOMESSERE, CINCIARI RODANO, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COSTE-FLORET, COT, CRUSOL, DANKERT, DE PASQUALE, DESAMA, VAN DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, EPHREMIDIS, ESCUDERO LOPEZ, EYRAUD, FANTI, FATOUS, FOCKE, FORD, FUILLET, GALLUZZI, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GRAZIANI, GREDAL, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFF, HOON, KOLOKOTRONIS, LALOR, MARINARO, MCMAHON, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MORÁN LOPEZ, MUSSO, NEUGEBAUER, NEWENS, OLIVA GARCÍA, PAKYRIAZIS, PAPOUTSIS, PETERS, PONS GRAU, PRANCHÈRE, PRICE, PUERTA GUTIÉRREZ, PUNSET I CASALS, RAMÍREZ HEREDIA, ROELANTS DU VIVIER, ROSSETTI, ROSSI T., SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEAL, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SQUARCIALUPI, STEVENSON, THAREAU, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TZOUNIS, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VITTINGHOFF, WALTER, WEBER, WEST, WOHLFART.

(O)

ANTONY, BUTTAFUOCO, DIMOPOULOS, GAUCHER, LEHIDEUX, PALMIERI, PORDEA.

*Risoluzione di cui al doc. A 2-252/88*

*(Emendamento n. 6)*

(+)—

ABENS, ADAM, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, D'ANCONA, ARNDT, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BESSE, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BRU PURÓN, BUCHAN, BUENO VICENTE, BURON, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CAROSSINO, CASTLE, CERVETTI, CHARZAT, COHEN, COLUMBU, COT, CRUSOL, DANKERT, DE PASQUALE, DESAMA, DIDÒ, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, FANTI, FERRERO, FILINIS, FOCKE, FORD, FUILLET, GADIOUX, GALLUZZI, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCÍA RAYA, GATTI, GRAZIANI, HÄNSCH, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFFMANN K.-H., KOLOKOTRONIS, LAGAKOS, LINKOHR, LOO, MATTINA, METTEN, MORÁN LOPEZ, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, OLIVA GARCÍA, PAKYRIAZIS, PAPOUTSIS, PETERS, RAGGIO, ROGALLA, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, RÜBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SQUARCIALUPI, STAES, THAREAU, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TRIVELLI, ULBURGHS, VAYSSADE, VERNIMMEN, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WETTIG, WOHLFART, WOLTJER.

(—)

ABELIN, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ANGLADE, ARBELOA MURU, ARGUELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, BANOTTI, BARDONG, BARRETT, BATTERSBY, BEAZLEY C., BELO, BETHELL, BEUMER, BIRD, BOCKLET, BORGIO, BRAUN-MOSER, DE BREMOND D'ARS, CABANILLAS, GALLAS, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHOPIER, CHRISTODOULOU, CICCIOMESSERE, CLINTON, CODERCH PLANAS, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COSTE-FLORET, CROUX, DALSSASS, DE BACKER-VAN OCKEN, DELOROZOY, DEPREZ, DERMAUX, EBEL, ELLES D. L., ELLIOTT, ESCUDER CROFT, ESCUDERO LOPEZ, ESTGEN, EWING, FAITH, FALCONER, FATOUS, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FITZGERALD, FLANAGAN, FONTAINE, FORMIGONI, FOURÇANS,

Mercoledì 14 dicembre 1988

FRAGA IRIBARNE, FRÜH, GARCÍA ARIAS, GARRÍGA POLLEDO, GRIMALDOS GRIMALDOS, HABSBURG, HERMAN, HINDLEY, HOON, HOWELL, HUGHES, HUGOT, HUTTON, JACKSON C., JACKSON CH., JAKOBSEN, JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KRISTOFFERSEN, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LATAILLADE, LEMASS, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LLORCA VILAPLANA, LOUWES, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MALLET, MARCK, MARTIN D., MARTIN S., MCCARTIN, MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MERTENS, MIZZAU, MOORHOUSE, MORRIS, MÜHLEN, MÜNCH, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEWTON DUNN, D'ORMESSON, PASTY, PATTERSON, PENDERS, PEREIRA V., PEUS, PIRKL, PISONI F., POETSCHKI, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PRAG, PROUT, PUNSET I CASALS, RABBETHGE, RAFTERY, RAMÍREZ HEREDIA, RINSCHÉ, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, ROTHLEY, SANTOS MACHADO, SARIDAKIS, SCHIAVINATO, SCHLEICHER, SCHÖN, SCOTT-HOPKINS, SMITH, STARITA, STAVROU, STEVENSON, STEWART, THEATO, TUCKMAN, VAN HEMELDONCK, VANLERENBERGHE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VIEHOFF, VAN DER WAAL, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WEST, VON WOGAU, ZARGES.

(O)

VAN DIJK, MEDEIROS FERREIRA, PLANAS PUCHADES, TRIDENTE.

*Idem**(Risoluzione nel suo complesso)*

( + )

ABENS, ADAM, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, D'ANCONA, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BECKMANN, BELO, BESSE, BIRD, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BRU PURÓN, BUCHAN, BUENO VICENTE, BURON, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CASTLE, CERVETTI, CHARZAT, CHAPIER, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLUMBU, COT, CRUSOL, DANKERT, DE PASQUALE, DESAMA, DIDÒ, VAN DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLIOTT, ESCUDERO LOPEZ, FANTI, FATOUS, FERRERO, FILINIS, FOCKE, FORD, FUILLET, GADIOUX, GALLUZZI, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GLINNE, GRAZIANI, GRIMALDOS GRIMALDOS, HÄNSCH, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZGRATH, HOFFMANN K.-H., HOON, HUGHES, KOLOKOTRONIS, LAGAKOS, LINKOHR, LOO, LOUWES, MADEIRA, MARTIN D., MATTINA, MCGOWAN, MCMAHON, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MORÁN LOPEZ, MORRIS, MUNTINGH, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, OLIVA GARCÍA, PAPAKYRIAZIS, PAPOUTSIS, PERY, PETERS, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PUNSET I CASALS, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, ROGALLA, ROMEOS, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SQUARCIALUPI, STAES, SUTRA DE GERMA, THAREAU, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TRIDENTE, ULBURGH, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERNIMMEN, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WEBER, WEST, WETTIG, WOHLFART, WOLTJER.

( - )

ABELIN, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ANDRÉ, ANGLADE, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, BANOTTI, BARDONG, BEAZLEY C., BERSANI, BETHELL, BEUMER, BOCKLET, BORGÓ, BRAUN-MOSER, DE BREMOND D'ARS, CABANILLAS, GALLAS, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTODOULOU, CLINTON, CONDESSO, COSTE-FLORET, CROUX, DALSSASS, DE BACKER-VAN OCKEN, DE GUCHT, DELOROZOY, DEPRESZ, DERMAUX, EBEL, ELLES D. L., ELLES J., ESCUDER CROFT, ESTGEN, EWING, FAITH, FERRER CASALS, FITZGERALD, FONTAINE, FORMIGONI, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, FRÜH, GARCÍA AMIGÓ, GARRÍGA POLLEDO, GUERMEUR, HABSBURG, HERMAN, HOWELL, HUGOT, HUTTON, JACKSON C., JACKSON CH., JAKOBSEN, JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KRISTOFFERSEN, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LATAILLADE, LEMASS, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LLORCA VILAPLANA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MALLET, MARCK, MARSHALL, MARTIN S., MCCARTIN, MERTENS, MIZZAU, MOORHOUSE, MÜHLEN, MÜNCH, MUSSO,

Mercoledì 14 dicembre 1988

NAVARRO VELASCO, NEWTON DUNN, D'ORMESSON, PASTY, PATTERSON, PENDERS, PEREIRA V., PEUS, PIRKL, PISONI F., POETSCHKI, PONIATOWSKI, PRAG, PROUT, RABBETHGE, RAFTERY, RINSCHÉ, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, SÄLZER, SANTOS MACHADO, SARIDAKIS, SCHIAVINATO, SCHLEICHER, SCHÖN, SCOTT-HOPKINS, SELVA, STARITA, STAVROU, STEWART-CLARK, THEATO, TUCKMAN, TZOUNIS, VANLERENBERGHE, VANNECK, VEIL, VERGEER, VAN DER WAAL, WAWRZIK, WEDEKIND, VON WOGAU, ZAHORKA, ZARGES.

(O)

FALCONER, SMITH, STEVENSON, STEWART.

*Risoluzione di cui al doc. A 2-259/88**(Emendamento n. 8)*

( + )

ABENS, ADAM, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, D'ANCONA, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BARZANTI, BECKMANN, BELO, BESSE, BIRD, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BRU PURÓN, BUCHAN, BUENO VICENTE, BURON, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CANO PINTO, CASTLE, CERVETTI, CHARZAT, CHOPIER, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLUMBU, COT, LATAILLADE, DANKERT, DESAMA, DIDÒ, VAN DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLIOTT, FALCONER, FANTI, FATOUS, FILINIS, FOCKE, FORD, FUILLET, GADIOUX, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GRAZIANI, GRIMALDOS GRIMALDOS, HÄNSCH, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFFMANN K.-H., HOON, KOLOKOTRONIS, LAGAKOS, LINKOHR, LOO, MARTIN D., MATTINA, MCGOWAN, MCMAHON, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MORÁN LOPEZ, MÜNCH, MUNTINGH, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, OLIVA GARCÍA, PAPA KYRIAZIS, PAPOUTSIS, PETERS, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, ROGALLA, ROMEOS, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEELER, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SMITH, SQUARCIALUPI, STAES, STEWART, THAREAU, TONGUE, TOPMANN, TRIDENTE, ULBURGHS, DANKERT, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERNIMMEN, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WEBER, WEST, WETTIG, WOHLFART, WOLTJER.

( - )

ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ANDRÉ, ANGLADE, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, BEAZLEY C., BETHELL, DE BREMOND D'ARS, CABANILLAS, GALLAS, CASSIDY, CATHERWOOD, CODERCH PLANAS, CONDESSO, COSTE-FLORET, DE VRIES, DELOROZOY, DERMAUX, ELLES D. L., ESCUDER CROFT, FAITH, FONTAINE, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, GARCÍA AMIGÓ, GARRÍGA POLLEDO, HABSBERG, HINDLEY, JACKSON C., HUGHES, HUGOT, HUTTON, JACKSON C., JACKSON CH., JEPSEN, KRISTOFFERSEN, LAFUENTE LÓPEZ, LANGES, LARIVE, LATAILLADE, LEMASS, LENTZ-CORNETTE, LLORCA VILAPLANA, LOUWES, MAHER, MARSHALL, MARTIN S., MERTENS, MIZZAU, MOORHOUSE, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEWTON DUNN, D'ORMESSON, PASTY, PATTERSON, PEREIRA V., PISONI F., PONIATOWSKI, PRAG, PROUT, PUNSET I CASALS, RINSCHÉ, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, SANTOS MACHADO, SCHIAVINATO, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SHERLOCK, STAVROU, STEWART-CLARK, TUCKMAN, VANNECK, WEDEKIND, ZARGES.

(O)

ABELIN, ALBER, BANOTTI, BARDONG, BERSANI, BEUMER, BOCKLET, BORGIO, BRAUN-MOSER, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CHIABRANDO, CHRISTODOULOU, CROUX, DE BACKER-VAN OCKEN, EBEL, ESCUDERO LOPEZ, ESTGEN, FERRER CASALS, FORMIGONI, FRÜH, HERMAN, JAKOBSEN, JANSSEN VAN RAAY, LAMBRIAS, LENZ, LIGIOS, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MÄRCK, MÜHLEN,

Mercoledì 14 dicembre 1988

PEUS, PIRKL, POETSCHKI, RABBETHGE, RAFTERY, SCHLEICHER, SELVA, STARITA, THEATO, TZOUNIS, VANLERENBERGHE, VEIL, WAWRZIK, VON WOGAU.

*Idem*

(Emendamento n. 9)

(+)

ABENS, ADAM, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, D'ANCONA, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, ARNDT, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARBARELLA, BARDONG, BARZANTI, BEAZLEY C., BECKMANN, BELO, BERSANI, BESSE, BETHELL, MÜLLER, BIRD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BORGO, BRAUN-MOSER, BRU PURÓN, BUCHAN, BUENO VICENTE, BURON, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CAROSSINO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTELLINA, CASTLE, CATHERWOOD, CERVETTI, CHARZAT, CHIABRANDO, CHAPIER, CHRISTODOULOU, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLUMBU, COSTE-FLORET, COT, CROUX, CRUSOL, DALSASS, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DEPREZ, DESAMA, DIDÒ, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, EBEL, ELLIOTT, ESCUDER CROFT, ESCUDERO LOPEZ, ESTGEN, FAITH, FALCONER, FANTI, FATOUS, FERRER CASALS, FILINIS, FOCKE, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FRAGA IRIBARNE, FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GRAZIANI, GRIMALDOS GRIMALDOS, HABSBURG, HÄNSCH, HAPPART, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFFMANN K.-H., HOON, HOWELL, HUGHES, HUGOT, HUTTON, JACKSON CH., JAKOBSEN, JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KILLILEA, KOLOKOTRONIS, KRISTOFFERSEN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAMBRIAS, LANGES, LATAILLADE, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOO, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MALLEY, MARCK, MARSHALL, MARTIN D., MATTINA, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MIZZAU, MOORHOUSE, MORÁN LOPEZ, MÜHLEN, MÜNCH, MUNTINGH, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, OLIVA GARCÍA, D'ORMESSON, PAKYRIAZIS, PAPOUTSIS, PASTY, PATTERSON, PENDERS, PETERS, PEUS, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETSCHKI, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PRAG, PROUT, PUNSET I CASALS, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RINSCHÉ, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SELVA, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SMITH, SQUARCIALUPI, STARITA, STAVROU, STEWART, STEWART-CLARK, THAREAU, THEATO, TONGUE, TOPMANN, TUCKMAN, TZOUNIS, ULBURGHES, VAN HEMELDONCK, VANLERENBERGHE, VANNECK, VERDE I ALDEA, VERNIMMEN, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRIING, VAN DER WAAL, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WEST, WETTIG, WOHLFART, WOLTJER, ZARGES.

(-)

ANDRÉ, DE BREMOND D'ARS, CONDESSO, DELOROZOY, DERMAUX, LARIVE, LOUWES, MAHER, MARTIN S., PEREIRA V., SCHIAVINATO, VON WOGAU.

(0)

VAN DIJK, STAES, TRIDENTE.

*Idem*

(paragrafo 11.g)

(+)

ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, BEAZLEY C., BETHELL, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CASSIDY, CATHERWOOD, CODERCH PLANAS, VAN DIJK, ESCUDER CROFT, FAITH, FRAGA

Mercoledì 14 dicembre 1988

IRIBARNE, FRÜH, GARCÍA AMIGÓ, GARRÍGA POLLEDO, HABSBERG, HOWELL, HUTTON, JACKSON C., JACKSON CH., JEPSEN, LAFUENTE LÓPEZ, LLORCA VILAPLANA, MARSHALL, MERTENS, MOORHOUSE, NAVARRO VELASCO, NEWTON DUNN, D'ORMESSON, PATTERSON, PRAG, PROUT, PUNSET I CASALS, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCAZAR, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, STAES, STEWART-CLARK, TRIDENTE, TUCKMAN, VANNECK.

(-)

ABENS, ADAM, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, D'ANCONA, ANGLADE, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BARBARELLA, BARÓN CRESPO, BARZANTI, BECKMANN, BELO, BESSE, BIRD, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BRU PURÓN, BUCHAN, BUENO VICENTE, BURON, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CANO PINTO, CAROSSINO, CASTELLINA, CASTLE, CERVETTI, CHARZAT, CHOPIER, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COSTE-FLORET, COT, CRUSOL, DANKERT, DE PASQUALE, DERMAUX, DESAMA, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, FALCONER, FANTI, FATOUS, FERRERO, FILINIS, FOCKE, FORD, FUILLET, GADIOUX, GALLUZZI, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GLINNE, GOMES, GRAZIANI, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HAPPART, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFFMANN K.-H., HOON, HUGHES, HUGOT, KILLILEA, KOLOKOTRONIS, LAGAKOS, LATAILLADE, LENTZ-CORNETTE, LINKOHR, LOO, MALLET, MARTIN D., MATTINA, MCGOWAN, MCMAHON, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIZZAU, MORÁN LOPEZ, MUNTINGH, MUSSO, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, OLIVA GARCÍA, PAPAKYRIAZIS, PAPOUTSIS, PASTY, PETERS, PLANAS PUCHADES, PONIATOWSKI, PONS GRAU, RABBETHGE, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, ROGALLA, ROMEOS, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SQUARCIALUPI, THAREAU, TONGUE, TOPMANN, ULBURGHS, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERNIMMEN, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WEST, WETTIG, WOHLFART, WOLTJER, ZARGES.

(0)

ABELIN, ALBER, ANDRÉ, BANOTTI, BARDONG, BERSANI, BEUMER, BOCKLET, BORGIO, BRAUN-MOSER, DE BREMOND D'ARS, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CHIABRANDO, CHRISTODOULOU, CLINTON, CROUX, DALSSASS, DE BACKER-VAN OCKEN, DE VRIES, DELOROZOY, DEPREZ, EBEL, ESCUDERO LOPEZ, ESTGEN, FERRER CASALS, FONTAINE, FORMIGONI, FOURÇANS, GAWRONSKI, HERMAN, JAKOBSEN, JANSSEN VAN RAAY, LAMBRIAS, LARIVE, LENZ, LIGIOS, LOUWES, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MARCK, MARTIN S., MCCARTIN, MÜHLEN, PEREIRA V., PEUS, PIRKL, PISONI F., POETSCHKI, RAFTERY, RINSCHKE, SÄLZER, SANTOS MACHADO, SCHLEICHER, SELVA, STAVROU, THEATO, TZOUNIS, VANLERENBERGHE, VON WOGAU.

*Idem**(Risoluzione nel suo complesso)*

( + )

ABELIN, ABENS, ADAM, ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDRÉ, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARBARELLA, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARZANTI, BECKMANN, BELO, BERSANI, BESSE, BEUMER, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BORGIO, BRAUN-MOSER, DE BREMOND D'ARS, BRU PURÓN, BUCHAN, BUENO VICENTE, BURON, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CANO PINTO, CAROSSINO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTLE, CERVETTI, CHARZAT, CHIABRANDO, CHOPIER, CHRISTODOULOU, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COSTE-FLORET, COT, CROUX, CRUSOL, DALSSASS, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE VRIES, DELOROZOY, DEPREZ, DERMAUX, DESAMA, DIDÒ, VAN DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, EBEL, ESCUDERO LOPEZ, ESTGEN, FALCONER, FANTI, FATOUS, FERRER CASALS, FERRERO, FILINIS, FOCKE, FONTAINE, FORMIGONI, FOURÇANS, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GALLUZZI, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GAWRONSKI, GLINNE, GOMES, GRIMALDOS GRIMALDOS,



Mercoledì 14 dicembre 1988

GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HÄNSCH, HAPPART, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFFMANN K.-H., HOON, HUGHES, JAKOBSEN, JANSSEN VAN RAAY, KOLOKOTRONIS, LAGAKOS, LALOR, LANGES, LARIVE, LEMASS, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LINKOHR, LOO, LOUWES, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MALLEY, MARCK, MARSHALL, MARTIN S., MATTINA, MCCARTIN, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MERTENS, METTEN, MIZZAU, MOORHOUSE, MORÁN LOPEZ, MÜHLEN, MÜNCH, MUNTINGH, NEUGEBAUER, OLIVA GARCÍA, PAPAKYRIAZIS, PAPOUTSIS, PENDERS, PEREIRA V., PETERS, PEUS, PIRKL, PLANAS PUCHADES, POETSCHKI, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PUERTA GUTIÉRREZ, RABBETHGE, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, RINSCHÉ, ROGALLA, ROMEOS, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, STAES, STAVROU, THAREAU, THEATO, TONGUE, TOPMANN, TRIDENTE, TZOUNIS, ULBURGHS, VAN HEMELDONCK, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERNIMMEN, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WEBER, WEDEKIND, WETTIG, VON WOGAU, WOHLFART, WOLTJER, ZARGES.

(-)

ANGLADE, BIRD, ELLIOTT, FORD, HINDLEY, HUGOT, MARTIN D., MCGOWAN, MCMAHON, MEGAHY, MUSSO, NEWENS, NEWMAN, PASTY, SMITH, STEWART, WEST.

(O)

ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, BEAZLEY C., BETHELL, CABANILLAS, GALLAS, ESCUDER CROFT, FAITH, GARCÍA AMIGÓ, GARRÍGA POLLEDO, HOWELL, HUTTON, JEPSEN, LAFUENTE LÓPEZ, LATAILLADE, LLORCA VILAPLANA, NAVARRO VELASCO, NEWTON DUNN, PATTERSON, PRAG, PROUT, ROBERTS, ROMERA I ALCÁZAR, SELIGMAN, STEWART-CLARK, TUCKMAN, VANNECK, VAN DER WAAL.

*Posizione comune oggetto del doc. A 2-277/88*

*(Emendamento n. 2)*

(+) )

ADAM, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANDENNA, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BAILLOT, BALFE, BARÓN CRESPO, BARZANTI, BECKMANN, BELO, BESSE, BIRD, BOESMANS, BOMBARD, BONDE, BOSERUP, BRU PURÓN, BUENO VICENTE, BURON, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CAROSSINO, CERVERA CARDONA, CHOPIER, CHRISTIANSEN, CINCIARI RODANO, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, COT, DE PASQUALE, DESAMA, VAN DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, EPHRE MIDIS, FALCONER, FATOUS, FOCKE, FUILLET, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GATTI, GOMES, GRAZIANI, GREDAL, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HAMMERICH, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOON, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LOO, MADEIRA, MARINARO, MARTIN D., MATTINA, MCGOWAN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIHR, MORÁN LOPEZ, MORRIS, NEUGEBAUER, NEWENS, OLIVA GARCÍA, PANTAZI, PELIKAN, PERY, PETERS, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, ROELANTS DU VIVIER, ROMEOS, ROSSI T., ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEAL, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SIMONS, SMITH, SQUARCIALUPI, STEVENSON, STEWART, SUTRA DE GERMA, TOMLINSON, TONGUE, TRIVELLI, VON UEXKÜLL, ULBURGHS, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERNIMMEN, VIEHOFF, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WEBER, WEST, WETTIG, WOLTJER.

Mercoledì 14 dicembre 1988

(—)

ABELIN, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, ANTONIOZZI, ARGÜELLES SALAVERRIA, BANOTTI, BARRETT, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERSANI, BETHELL, BEUMER, VON BISMARCK, BLUMENFELD, BORGO, BRAUN-MOSER, DE BREMOND D'ARS, BROOKES, CABANILLAS, GALLAS, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHIUSANO, CLINTON, COLINO SALAMANCA, COSTE-FLORET, CROUX, DE BACKER-VAN OCKEN, DE VRIES, DEBATISSE, DEL DUCA, DELOROZOY, DEPRez, DERMAUX, EBEL, ELLES D. L., ERCINI, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FAITH, FITZGERALD, FLANAGAN, FONTAINE, FRAGA IRIBARNE, FRIEDRICH I., FRÜH, GAMA, GARRÍGA POLLEDO, GAWRONSKI, GUERMEUR, HABSBERG, HERMAN, HOFFMANN K.-H., HOWELL, HUGOT, HUTTON, JACKSON C., JACKSON CH., JAKOBSEN, JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KILBY, KILLILEA, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LATAILLADE, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LUSTER, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MALLET, MARCK, MARSHALL, MARTIN S., MCCARTIN, MERTENS, MIZZAU, MOORHOUSE, MOUCHEL, MÜHLEN, MÜLLER, MÜNCH, MUNS ALBUIXECH, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NORD, NORMANTON, O'MALLEY, D'ORMESSON, PAISLEY, PASTY, PATTERSON, PEARCE, PENDERS, PEREIRA V., PERINAT ELIO, PEUS, PIMENTA, PIRKL, POETSCHKI, POETTERING, PONIATOWSKI, PRAG, PRICE, PROUT, RABBETHGE, RINSCHKE, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, SÄLZER, SANTOS MACHADO, SARIDAKIS, SCHIAVINATO, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SHERLOCK, SIMPSON, SPÄTH, STARITA, STEWART-CLARK, THEATO, SMITH, TURNER, TZOUNIS, VANNECK, VERNIER, VAN DER WAAL, WEDEKIND, WELSH, VON WOGAU, ZAHORKA.

(O)

ESCUDERO LOPEZ.

*Risoluzione legislativa di cui al doc. A 2-301/88*

(—)

ABELIN, ABENS, ADAM, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ANTONIOZZI, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, ARNDT, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARZANTI, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BECKMANN, BELO, BESSE, BETHELL, BEUMER, BIRD, VON BISMARCK, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BORGO, BRAUN-MOSER, DE BREMOND D'ARS, BROOKES, BRU PURÓN, BUCHAN, BUCHOU, BUENO VICENTE, BURON, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CERVERA CARDONA, CHANTERIE, CHARZAT, CHIABRANDO, CHIUSANO, CHOPIER, CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, COSTE-FLORET, COT, CROUX, CRUSOL, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE VRIES, DEBATISSE, DELOROZOY, DEPRez, DERMAUX, DESAMA, DIDÒ, VAN DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, EBEL, ELLES D. L., ELLES J., ELLIOTT, ERCINI, ESCUDER CROFT, ESCUDERO LOPEZ, ESTGEN, EWING, EYRAUD, FAITH, FALCONER, FANTI, FATOUS, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FICH, FITZGERALD, FLANAGAN, FOCKE, FONTAINE, FORMIGONI, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GASÓLIBA I BÖHM, GATTI, GAWRONSKI, GERONTOPOULOS, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GLINNE, GOMES, GRAZIANI, GREDAL, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUERMEUR, HABSBERG, HACKEL, HÄNSCH, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.-H., HOON, HOWELL, HUCKFIELD, HUGHES, HUGOT, HUME, HUTTON, JACKSON C., JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KILBY, KOLOKOTRONIS, KRISTOFFERSEN, KUIJPERS, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LATAILLADE, LEMASS, LENTZ-CORNETTE, LENZ,

Mercoledì 14 dicembre 1988

LIMA, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOO, LOUWES, LUSTER, MADEIRA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MALLET, MARCK, MARSHALL, MARTIN D., MARTIN S., MATTINA, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MICHELINI, MIHR, MOORHOUSE, MORÁN LOPEZ, MORRIS, MOUCHEL, MÜHLEN, MÜLLER, MÜNCH, MUNS ALBUIXECH, MUNTINGH, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NORD, NORMANTON, O'DONNELL, O'MALLEY, OLIVA GARCÍA, OPPENHEIM, D'ORMESSON, PAPAKYRIAZIS, PAPOUTSIS, PASTY, PATTERSON, PEARCE, PELIKAN, PENDERS, PEREIRA V., PERINAT ELIO, PERY, PETERS, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETSCHKI, POETTERING, PONIATOWSKI, PONS GRAU, POULSEN, PRAG, PRICE, PROUT, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RINSCHÉ, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SELVA, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STARITA, STAVROU, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, THAREAU, THEATO, TOLMAN, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TRIVELLI, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, ULBURGHES, VANDEMEULEBROUCKE, VANLERENBERGHE, VANNECK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERNIER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WEST, WETTIG, VON WOGAU, WOHLFART, WOLTJER, ZAHORKA, ZARGES.

(O)

GAMA, PUERTA GUTIÉRREZ.

*Proposta di direttiva oggetto del doc. A 2-279/88**(Emendamento n. 60)*

(+) )

ABENS, ADAM, ALAVANOS, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMBERG, D'ANCONA, ANDENNA, ANDRÉ, ANDREWS, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BAILLOT, BALFE, BARBARELLA, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARZANTI, BECKMANN, BELO, BESSE, BIRD, BJØRNVIG, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BONDE, BOSERUP, BRU PURÓN, BUENO VICENTE, BURON, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CERVERA CARDONA, CERVETTI, CHANTERIE, CHARZAT, CHOPIER, CHRISTENSEN, CHRISTIANSEN, CINCIARI RODANO, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, COSTE-FLORET, COT, CRUSOL, DANKERT, DESAMA, DESSYLAS, DIDÓ, VAN DIJK, DÖNNEZ, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLIOTT, ESCUDERO LOPEZ, EWING, EYRAUD, FALCONER, FANTI, FATOUS, FELLERMAIER, FICH, FILINIS, FITZGERALD, FLANAGAN, FOCKE, FORD, FUILLET, GADIOUX, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GLINNE, GOMES, GRAZIANI, GREDAL, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HAMMERICH, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HUCKFIELD, HUGHES, HUME, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LALOR, LARIVE, LE ROUX, LEMASS, LOO, LOUWES, MADEIRA, MARINARO, TORRES MARINHO, MARTIN D., MATTINA, MCGOWAN, MCMAHON, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIHR, MORÁN LOPEZ, MORRIS, MUNS ALBUIXECH, MUNTINGH, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, OLIVA GARCÍA, PANTAZI, PAPAKYRIAZIS, PAPOUTSIS, PELIKAN, PERY, PEREIRA V., PETERS, PIMENTA, PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PUERTA GUTIÉRREZ, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RIGO, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, SABY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SMITH, SQUARCIALUPI, STEVENSON, STEWART, SUTRA DE GERMA, THAREAU, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TRIDENTE, TRIVELLI,

Mercoledì 14 dicembre 1988

ULBURGHS, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERNIMMEN, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WALTER, WEBER, WEST, WETTIG, WOHLFART, WOLTJER.

(—)

ABELIN, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ANASTASSOPOULOS, ANTONIOZZI, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, BANOTTI, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BETHELL, BEUMER, VON BISMARCK, BLUMENFELD, BORGIO, BRAUN-MOSER, DE BREMOND D'ARS, CABANILLAS, GALLAS, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CHIABRANDO, CHIUSANO, CHRISTODOULOU, CLINTON, CROUX, DE BACKER-VAN OCKEN, DEBATISSE, DELOROZOY, DEPRES, EBEL, ELLES D. L., ELLES J., ERCINI, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FAITH, FERRER CASALS, FONTAINE, FORMIGONI, FRAGA IRIBARNE, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, GAMA, GARCÍA AMIGÓ, GARRÍGA POLLEDO, GASÓLIBA I BÖHM, GERONTOPOULOS, GIAVAZZI, HABSBERG, HACKEL, HERMAN, HOFFMANN K.-H., HOWELL, HUTTON, JACKSON C., JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KILBY, KRISTOFFERSEN, LAFUENTE LÓPEZ, LAMBRIAS, LANGES, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIMA, LLORCA VILAPLANA, LUSTER, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MALLET, MARCK, MARSHALL, MARTIN S., MCCARTIN, MCMILLAN-SCOTT, MERTENS, MICHELINI, MOORHOUSE, MÜHLEN, MÜLLER, MÜNCH, NEWTON DUNN, NORD, NORMANTON, O'DONNELL, O'MALLEY, OPPENHEIM, D'ORMESSON, PASTY, PEARCE, PENDERS, PERINAT ELIO, PEUS, PFLIMLIN, POETSCHKI, POETTERING, POULSEN, PRAG, PRICE, PROUT, RABBETHGE, RAFTERY, RINSCHÉ, ROBERTS, ROMERA I ALCÁZAR, RUBERT DE VENTÓS, SÄLZER, SANTOS MACHADO, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SELVA, SHERLOCK, SIMPSON, SPÄTH, STARITA, STAVROU, STEWART-CLARK, THEATO, TOLMAN, TUCKMAN, TURNER, VANLERENBERGHE, VANNECK, VERNIER, VAN DER WAAL, WEDEKIND, WELSH, VON WOGAU, ZAHORKA, ZARGES.

(O)

ALBER, BERSANI, BOCKLET, DE VRIES, FOURÇANS, GAWRONSKI, HUGOT, LAGAKOS, LATAILLADE, MOUCHEL, NIELSEN T., PATTERSON, PIRKL, WAWRZIK.

*Idem**(Emendamento n. 61)*

( + )

ABENS, ADAM, ALAVANOS, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMBERG, D'ANCONA, ANDENNA, ANDREWS, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BAILLOT, BALFE, BARBARELLA, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARZANTI, BECKMANN, BELO, BESSE, BIRD, BJØRNVIG, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BONDE, BONIVER, BOSERUP, BRU PURÓN, BUENO VICENTE, BURON, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CAROSSINO, CERVERA CARDONA, CERVETTI, CHARZAT, CHUPIER, CHRISTENSEN, CHRISTIANSEN, CINCIARI RODANO, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, COT, CRUSOL, DESAMA, DESSYLAS, DIDÒ, VAN DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLIOTT, EWING, EYRAUD, FALCONER, FANTI, FATOUS, FELLERMAIER, FICH, FILINIS, FITZGERALD, FLANAGAN, FOCKE, FUILLET, GADIOUX, GALLUZZI, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GLINNE, GOMES, GRAZIANI, GREDAL, GRIMALDOS GRIMALDOS, HÄNSCH, HAMMERICH, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.-H., HOON, HUCKFIELD, HUGHES, HUME, KILLILEA, KOLOKOTRONIS, LAGAKOS, LALOR, LEMASS, LOO, MADEIRA, MARINARO, TORRES MARINHO, MARTIN D., MATTINA, MCGOWAN, MCMAHON, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIHR, MORÁN LOPEZ, MORRIS, MUNTINGH, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, OLIVA GARCÍA, PANTAZI, PAPAKYRIAZIS, PAPOUTSIS, PELIKAN, PEREIRA V., PÉREZ ROYO, PERY, PETERS, PIMENTA, PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, PONS GRAU, PUERTA GUTIÉRREZ, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RIGO, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROSSI T., ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SMITH, SQUARCIALUPI, STEVENSON, STEWART, SUTRA DE GERMA, THAREAU, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TRIDENTE, TRIVELLI, ULBURGHS, VANDEMEULEBROUCKE,

Mercoledì 14 dicembre 1988

VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERNIMMEN, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WEBER, WEST, WETTIG, WOHLFART, WOLTJER.

(-)

ABELIN, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ANTONIOZZI, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, BANOTTI, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERSANI, BETHELL, BEUMER, VON BISMARCK, BLUMENFELD, BOCKLET, BORGO, BRAUN-MOSER, DE BREMOND D'ARS, BROOKES, BUCHOU, CABANILLAS, GALLAS, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTODOULOU, CLINTON, COSTE-FLORET, CROUX, DE BACKER-VAN OCKEN, DEBATISSE, DELOROZOY, DERMAUX, DI BARTOLOMEI, DONNEZ, EBEL, ELLES D. L., ELLES J., ERCINI, ESTGEN, FAITH, FERRER CASALS, FONTAINE, FORMIGONI, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, GAMA, GARCÍA AMIGÓ, GARRIGA POLLEDO, GASÓLIBA I BÖHM, GAUTHIER, GAWRONSKI, GERONTOPOULOS, GIAVAZZI, HABSBURG, HACKEL, HERMAN, HOWELL, HUGOT, HUTTON, JACKSON C., JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KILBY, KRISTOFFERSEN, LAFUENTE LÓPEZ, LAMBRIAS, LANGES, LATAILLADE, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LOUWES, LUSTER, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MALLET, MARCK, MARSHALL, MARTIN S., MCCARTIN, MCMILLAN-SCOTT, MERTENS, MICHELINI, MOORHOUSE, MOUCHEL, MÜHLEN, MÜLLER, MÜNCH, MUSSO, NEWTON DUNN, NORD, NORMANTON, O'DONNELL, O'MALLEY, OPPENHEIM, D'ORMESSON, PASTY, PATTERSON, PEARCE, PENDERS, PEUS, PFLIMLIN, PIRKL, POETSCHKI, POETTERING, PONIATOWSKI, POULSEN, PRAG, PRICE, PROUT, RABBETHGE, RAFTERY, RINSCHÉ, ROBERTS, ROMERA I ALCÁZAR, SÁLZER, SANTOS MACHADO, SCHIAVINATO, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SELVA, SHERLOCK, SIMPSON, SPÄTH, STARITA, STAVROU, STEWART-CLARK, THEATO, TOLMAN, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, VANLERENBERGHE, VANNECK, VAN DER WAAL, WEDEKIND, WELSH, VON WOGAU, ZAHORKA, ZARGES.

(0)

DE VRIES, DEPREZ, ESCUDERO LOPEZ, LARIVE, MUNS ALBUIXECH, SARIDAKIS, WAWRZIK.

*Proposta di direttiva oggetto del doc. A 2-302/88*

*(Emendamento n. 13)*

( + )

ABELIN, ABENS, ADAM, ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ANDREWS, ANTONIOZZI, ARNDT, BALFE, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARRETT, BECKMANN, BELO, BERSANI, BESSE, BEUMER, BIRD, VON BISMARCK, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BONIVER, BORGO, BRU PURÓN, BUCHAN, BUENO VICENTE, BURON, CAAMAÑO BERNAL, CABRERA BAZÁN, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CERVERA CARDONA, CHANTERIE, CHARZAT, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU, CLINTON, CODERCH PLANAS, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, COSTE-FLORET, CROUX, CRUSOL, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DEBATISSE, DEPREZ, DESAMA, DIDÒ, VAN DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLIOTT, ESCUDERO LOPEZ, ESTGEN, EWING, EYRAUD, FANTON A., FELLERMAIER, FERRER CASALS, FICH, FITZGERALD, FOCKE, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GAMA, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GAUTHIER, GERONTOPOULOS, GIAVAZZI, GLINNE, GOMES, GRIMALDOS GRIMALDOS, HABSBURG, HACKEL, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HUGHES, HUGOT, JANSSEN VAN RAAY, KILLILEA, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LALOR, LANGES, LATAILLADE, LEMASS, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LOO, LOUWES, LUSTER, MADEIRA, MAIJ-WEGGEN,

Mercoledì 14 dicembre 1988

MALANGRÉ, MALLET, MARCK, TORRES MARINHO, MARTIN D., MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MORRIS, MOTCHANE, MOUCHEL, MÜHLEN, MÜLLER, MÜNCH, NEWENS, NEWMAN, NORD, O'DONNELL, O'MALLEY, OLIVA GARCÍA, PAPOUTSIS, PELIKAN, PERY, PETERS, PEUS, PIRKL, PLANAS PUCHADES, POETSCHKI, POETTERING, PONS GRAU, RABBETHGE, RAFTERY, RAMÍREZ HEREDIA, RIGO, RINSCHÉ, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SÄLZER, SAKELLARIOU, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SELVA, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SMITH, SPÄTH, STARITA, STEVENSON, STEWART, SUTRA DE GERMA, THAREAU, THEATO, TOLMAN, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TRIDENTE, TZOUNIS, ULBURGHES, VANDEMEULEBROUCKE, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERNIER, VERNIMMEN, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WEST, WETTIG, VON WOGAU, WOLTJER, ZAGARI, ZAHORKA, ZARGES.

(-)

ALAVANOS, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ANDRÉ, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BAILLOT, BARBARELLA, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BETHELL, BOSERUP, DE BREMOND D'ARS, BROOKES, CABANILLAS, GALLAS, CAROSSINO, CASSIDY, CATHERWOOD, CERVETTI, CINCIARI RODANO, DE PASQUALE, DE VRIES, DELOROZOY, DERMAUX, DESSYLAS, ELLES D. L., ELLES J., ESCUDER CROFT, FAITH, FANTI, FILINIS, FLANAGAN, FRAGA IRIBARNE, GALLUZZI, GARCIA, GARCÍA AMIGÓ, GASOLIBA I BÖHM, GATTI, GAWRONSKI, GRAZIANI, GUTIÉRREZ DÍAZ, HOWELL, HUCKFIELD, HUTTON, JACKSON C., JACKSON CH., JEPSEN, KILBY, KRISTOFFERSEN, LAFUENTE LÓPEZ, LARIVE, LE ROUX, LLORCA VILAPLANA, MAHER, MARINARO, MARSHALL, MATTINA, MCMILLAN-SCOTT, MOORHOUSE, MUNS ALBUIXECH, MUNTINGH, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NORMANTON, OPPENHEIM, D'ORMESSON, PANTAZI, PATTERSON, PEARCE, PEREIRA V., PÉREZ ROYO, PERINAT ELIO, PFLIMLIN, PIMENTA, PONIATOWSKI, POULSEN, PRAG, PRICE, PROUT, PUERTA GUTIÉRREZ, RAGGIO, ROBERTS, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSI T., SCHIAVINATO, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SHERLOCK, SIMPSON, SQUARCIALUPI, TRIVELLI, TUCKMAN, TURNER, WELSH.

(O)

ALEXANDRE, BUCHOU, DONNEZ, FALCONER, FATOUS, FOURÇANS, GADIOUX, GREDAL, HÄNSCH, LAGAKOS, MEDEIROS FERREIRA, MIHR, NORDMANN, PASTY, PERY, SABY, TAYLOR.

## PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 1988

(89/C 12/04)

## PARTE PRIMA

## Svolgimento della seduta

## PRESIDENZA DI LORD PLUMB

## Presidente

*(La seduta è aperta alle 10.00)***1. Approvazione del processo verbale**

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

**2. Presentazione di documenti**

Il presidente comunica che sono state presentate le seguenti dichiarazioni scritte per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 65 del regolamento:

— dichiarazione scritta degli on. Ford, Bird, Tongue, Balfe, McGowan, Hoon, McMahon, Quin, Tomlinson, Griffiths, West, Crawley, Hughes, Morris, Falconer, Stewart e Castle su un Progetto di carta di identità per il settore calcistico nel Regno Unito (n. 22/88);

— dichiarazione scritta degli on. Mavros, Rothe, Lomas, Lambrias, Efremidis, Coste Floret, Elliott, Gazis, Kolokotronis, Lagakos, Newens, Papakiriakis, Plaskovitis, Gerontopoulos, Saridakis, Tzounis, Desyllas e Filinis sulla distruzione e il saccheggio del patrimonio culturale sul territorio di Cipro occupato dalla Turchia (n. 23/88).

**3. Storno di stanziamenti**

La commissione per i bilanci e la commissione per il controllo di bilancio hanno approvato, ciascuna per la parte di sua competenza, la proposta di storno di stanziamenti n. 16/88 (doc. C 2-180/88).

**4. Delega alle commissioni del potere deliberante (articolo 37 del regolamento)**

L'ordine del giorno reca la decisione sulle proposte delle commissioni in materia di applicazione dell'articolo 37 del regolamento (*per l'elenco delle proposte, vedi processo verbale della seduta del 14 dicembre, parte prima, punto 4*).

Intervengono gli on. Arndt, a nome del gruppo socialista, che si oppone all'applicazione dell'articolo 37 alla relazione dell'on. Sakellariou sulle regioni spagnole e i

programmi di sviluppo regionale, e Gutierrez Diaz, che si oppone all'applicazione di tale articolo alla sua relazione sulle carenze delle regioni insulari atlantiche portoghesi.

Il presidente constata che il disposto del paragrafo 2 dell'articolo 37 è soddisfatto per quanto riguarda la prima richiesta e chiede di alzarsi ai deputati favorevoli alla seconda richiesta.

Constata che più di 52 deputati appoggiano la richiesta dell'on. Gutierrez Diaz, che pertanto è accolta.

Per queste due relazioni, il potere decisionale è quindi restituito all'Aula.

Intervengono gli on. Klepsch, a nome del gruppo PPE, sulle due suddette opposizioni, e Newton Dunn, sull'applicazione del disposto dell'articolo 37, paragrafo 2 del regolamento.

**5. Decisione su una richiesta di applicazione della procedura d'urgenza**

L'ordine del giorno reca la votazione sulla richiesta di applicazione della procedura d'urgenza per la posi-

*Significato dei simboli utilizzati*

- \* : consultazione semplice (una lettura)
- \*\* I : procedura di cooperazione (prima lettura)
- (\*\* II) : procedura di cooperazione (seconda lettura)
- (\*\*\*) : parere conforme

(la procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

*Indicazioni concernenti il turno di votazioni*

- Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.
- I risultati delle votazioni per appello nominale figurano in allegato I.

Giovedì 15 dicembre 1988

zione comune sulle disposizioni relative all'applicazione dell'ora legale (doc. C 2-241/88).

La richiesta di urgenza è accolta.

Detto punto è iscritto all'ordine del giorno della seduta di venerdì 16 dicembre.

## 6. Uruguay Round

L'ordine del giorno reca la votazione sulla richiesta di votazione sollecitata per 4 proposte di risoluzione presentate per concludere la discussione sui negoziati del GATT (vedi *processo verbale della seduta del 14 dicembre, parte prima, punto 26*).

Il presidente decide di procedere a una votazione elettronica per controllare le presenze in Aula in vista della votazione sul bilancio.

La richiesta di votazione sollecitata è accolta (hanno votato 255 deputati).

La votazione sul merito di dette proposte di risoluzione si svolgerà domani alle 9.00.

Constatando che la maggioranza richiesta per l'approvazione degli emendamenti al bilancio non è raggiunta, il presidente procede a una nuova votazione elettronica di controllo: partecipano alla votazione 265 deputati.

## 7. Ordine del giorno

La on. Larive chiede che la sua relazione (doc. A 2-2988) sia anticipata e inserita tra le relazioni dell'on. Bardong (doc. A 2-311 e 309/88) e la relazione dell'on. Blumenfeld (doc. A 2-235/88).

Il presidente sottopone tale richiesta all'Assemblea, che manifesta il suo assenso.

## 8. Progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1989 nella versione modificata dal Consiglio (votazione) <sup>(1)</sup>

L'ordine del giorno reca la votazione:

— sugli emendamenti alle sezioni II, III, IV e V del progetto di bilancio generale delle Comunità per l'esercizio 1989 nella versione modificata dal Consiglio;

<sup>(1)</sup> Nella redazione del processo verbale della presente votazione sono state utilizzate le seguenti abbreviazioni:

— AN: appello nominale

— +: Approvato

— -: Respinto

— D: Decade

Gli emendamenti approvati sono pubblicati nell'allegato IV del presente processo verbale.

— sulle proposte di risoluzione contenute nelle relazioni degli on. Hackel (doc. A 2-321/88) e von der Vring (doc. A 2-322/88), a nome della commissione per i bilanci.

È stata presentata da parte degli on. Van Dijk, Tridente, Telkämper e Staes, a nome del gruppo Arcobaleno, e Ulburghs, sulla base dell'articolo 203, paragrafo 8 del trattato CEE, e dell'articolo 6 dell'allegato IV del regolamento del Parlamento, una proposta di reiezione totale del progetto di bilancio 1989 (doc. B 2-1135/8).

Con votazione per AN (chiesta dai gruppi Arcobaleno e socialista) il Parlamento respinge la proposta:

Votanti: 277

Favorevoli: 17

Contrari: 253

Astenuti: 7

## SEZIONE II — CONSIGLIO

— N. 131 e 128: votati in blocco: +

## SEZIONE IV — CORTE DI GIUSTIZIA

— N. 127, 126 e 124: in blocco: +

## SEZIONE V — CORTE DEI CONTI

— N. 125, 129 e 130: in blocco: +

## SEZIONE III — COMMISSIONE

L'on. von der Vring, relatore, propone che gli emendamenti siano votati in blocco, eccezion fatta per gli emendamenti sui quali la commissione per i bilanci ha dato parere sfavorevole.

L'on. de la Malène, a nome del gruppo ADE, si oppone.

Pertanto la richiesta dell'on. von der Vring non è accolta.

### Elenco degli effettivi

— N. 45, 46 e 47: in blocco: +



Giovedì 15 dicembre 1988

## PARTE A

## TITOLO 1

Articolo 130:

— n. 48: +

## TITOLO 2

Capitolo 20:

— n. 49: +

Capitolo 21:

— n. 50: +

Voce 2204:

— n. 51: +

Voce 2210:

— n. 52: +

Voce 2256:

— n. 53: +

Articolo 241:

— n. 54: +

Articolo 250:

— n. 55: +

Voce 2510:

— n. 56: +

Articolo 254:

— n. 7: +

Voce 2553:

— n. 57: +

Articolo 260:

— n. 58: +

Articolo 262:

— n. 59: +

Capitolo 28:

— n. 60: +

Capitolo 29:

— n. 61: +

## TITOLO 3

Voce 3000:

— n. 62: +

Articolo 303:

— n. 63: +

— n. 64: +

Articolo 304:

— n. 8: +

Articolo 306 (nuovo):

— n. 65: +

Articolo 307:

— n. 9: +

Articolo 308:

— n. 10: +

Articolo 310 (nuovo):

— n. 11: +

Articolo 322:

— n. 12: +

Articolo 326:

— n. 66: +

Voce 3268:

— n. 13: +

## PARTE B

## TITOLO 3

Voci 3010 e 3011:

— n. 67: +

Articolo 382:

— n. 133: +

Articolo 383:

— n. 68: +

Articolo 386:

— n. 69: +

**Giovedì 15 dicembre 1988**

Articolo 387:

— n. 134: +

**TITOLO 4**

Interviene l'on. Price, che ritorna sulla proposta dell'on. von der Vring di votare in blocco gli emendamenti, ma il presidente ricorda che l'on. de la Malène, a nome del gruppo ADE, si è opposto.

**TITOLO 4:**

— n. 1: +

**Capitolo 40:**

— n. 2: +

**Articolo 460:**

— n. 3: +

**Capitolo 47:**

— n. 4: +

**Articolo 474 (nuovo):**

— n. 5: +

**Articolo 475 (nuovo):**

— n. 6: +

**Articolo 478:**

— n. 135: +

**TITOLO 5**

**Articolo 501 (nuovo):**

— n. 70: +

**Voci 5010 e 5011 (nuove):**

— n. 71: +

**Voce 5411:**

— n. 72: +

**Voce 5412 (nuova):**

— n. 136: +

**Articolo 543:**

— n. 137: +

**Articolo 548:**

— n. 73: +

**Voce 5481 (nuova):**

— n. 138:

**Articolo 549:**

— n. 139: +

**Voce 5491 (nuova):**

— n. 74: +

**Articolo 581:**

— n. 166: —

**Articolo 583:**

— n. 75: +

**Articolo 584:**

— n. 76: +

**Articolo 588:**

— n. 77: +

**TITOLO 6**

**Articolo 600:**

— n. 78: +

**Articolo 632:**

— n. 14: —

— n. 140: +

**Voce 6330:**

— n. 15: +

**Voce 6331:**

— n. 141: +

— n. 16: D

**Voce 6332 (nuova):**

— n. 142: +

— n. 17: D

**Articolo 635:**

— n. 18: +

Giovedì 15 dicembre 1988

## Articolo 636:

- n. 168: +
- n. 19: D

## Articolo 639 (nuovo):

- n. 20: —
- n. 143: +

## Articolo 640:

- n. 169: —
- n. 144: + con AN (SOC):

votanti: 336  
favorevoli: 316  
contrari: 15  
astenuti: 5

## Articolo 641:

- n. 79: +

## Articolo 642:

- n. 80: + con VE (300 favorevoli, 22 contrari, 4 astenuti)

## Voce 6421 (nuova):

- n. 81: +

## Voce 6422 (nuova):

- n. 82: +

## Articolo 643:

- n. 83: +

## Articolo 646:

- n. 145: +

## Voce 6472:

- n. 84: +

## Articolo 650:

- n. 146/riv.: +

## Capitolo 66:

- n. 85: +

## Articolo 660:

- n. 147: +

## Voce 6610:

- n. 148: +

## Voce 6612:

- n. 86: +

## Voce 6618: (nuova)

- n. 170: —

## Voce 6621 (transformata in nuova voce 6620):

- n. 87: +

## Voce 6621 (nuova):

- n. 88: +

## Voce 6630 (nuova):

- n. 89: +

## Voce 6670:

- n. 149: +

## Articolo 668:

- n. 90: +

## Articolo 669:

- n. 150: +

## Articolo 674:

- n. 21: +

## Voce 6750:

- n. 22: +

## Voce 6751:

- n. 23: +

## Voce 6752:

- n. 24: +

## Voce 6754 (nuova):

- n. 151: +
- n. 25: D

## TITOLO 7

## Voce 7011:

- n. 91: +

Giovedì 15 dicembre 1988

Articolo 704:	Voce 7361:
— n. 152: +	— n. 103: +
Articolo 706:	Voce 7371:
— n. 92: +	— n. 104: +
Articolo 707:	Voce 7381:
— n. 93: +	— n. 105: +
Articolo 712:	Voce 7385:
— n. 94: +	— n. 106 e 107: in blocco: +
Voce 7300:	Voce 7386:
— n. 95: +	— n. 108: +
Voce 7309 (nuova):	Voce 7387:
— n. 96: +	— n. 109: +
Voce 7312:	Voce 7388:
— n. 97: +	— n. 110: +
Voce 7321:	Voce 7389:
— n. 98: +	— n. 111: +
Voce 7326:	Voce 7390:
— n. 167: +	— n. 112: +
Voce 7332:	Voce 7521 (nuova):
— n. 99: +	— n. 113: +
Voce 7333:	Articolo 761:
— n. 44: +	— n. 172: +
Voce 7344:	— n. 27: D
— n. 153: + con AN (ADE):	Voce 7703:
votanti: 334	— n. 154: +
favorevoli: 306	Voce 7704:
contrari: 25	— n. 155: +
astenuiti: 3	Articolo 773:
Voce 7352:	— n. 156: +
— n. 100: +	Articolo 774:
Voce 7353:	— n. 114: +
— n. 101: +	Voce 7550:
Voce 7356:	— n. 157: +
— n. 102: +	

Giovedì 15 dicembre 1988

Voce 7752:	Articolo 943:
— n. 115: +	— n. 31: +
Voce 7753:	Articolo 944:
— n. 116: +	— n. 32: +
Voce 7756 (nuova):	Articolo 946:
— n. 117: +	— n. 163: +
Voce 7757 (nuova):	— n. 33: D
— n. 158: +	Articolo 951:
Voce 7760:	— n. 34: —
— n. 159: +	Voce 9531:
Voce 7761:	— n. 35: + con VE (316 favorevoli, 9 contrari, 2 astenuti)
— n. 160: +	— n. 42: D
Voce 7762:	Articolo 955:
— n. 118: +	— n. 36: +
Voce 7763 (nuova):	Articolo 956:
— n. 119: +	— n. 121: +
TITOLO 9	Articolo 966:
Capitoli 90 e 91:	— n. 164: +
— n. 120/riv.: +	— n. 37: D
Capitolo 92:	Voce 9671:
— n. 171: +	— n. 38: +
— n. 26 e 41: D	Articolo 990:
Intervengono l'on. Colom, sugli emendamenti 171 e 26, e il relatore.	— n. 173: +
Articolo 936:	— n. 39: D
— n. 28: —	Articolo 992:
— n. 161: +	— n. 40: +
Articolo 941:	Articolo 993:
— n. 29: —	— n. 122: +
— n. 43: D	Articolo 994:
— n. 162: +	— n. 165: +
Articolo 942:	Allegato II
— n. 30: +	— n. 123: +

Giovedì 15 dicembre 1988

— *Proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Hackel (doc. A 2-321/88):*

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 1 a).

— *Proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. von der Vring (doc. A 2-322/88):*

Interviene il relatore sugli emendamenti.

Preambolo:

— n. 1 e 2: respinti con successive distinte votazioni

Il preambolo è approvato.

Considerando e paragrafi da 1 a 4: approvati

Dopo il paragrafo 4:

— n. 3: reapiunto

Paragrafi da 5 a 20:

Interviene il relatore per segnalare una correzione da apportare al paragrafo 12, la cui parte finale dovrà leggersi nel modo seguente: «e si compiace della decisione del Consiglio per quanto concerne la base giuridica».

La on. Barbarella ha chiesto una votazione distinta sul paragrafo 6.

Paragrafo 5: approvato

Paragrafo 6: approvato

Paragrafi da 7 a 20 (con la modifica apportata al paragrafo 12: approvati

Allegato: approvato

*Dichiarazioni di voto*

Intervengono gli on. Klepsch, a nome del gruppo PPE, Pasty, a nome del gruppo ADE, S. Martin, Dury, Tomlinson, quest'ultimo a nome dei membri britannici del gruppo socialista, Saby, a nome dei membri francesi del gruppo socialista, de Courcy-Ling.

Intervengono gli on. von der Vring, relatore, Cot, Presidente della commissione per i bilanci, i sig. Christophersen, vicepresidente della Commissione, e Papantoniou, presidente in carica del Consiglio.

Con AN il Parlamento approva la risoluzione:

votanti: 342  
favorevoli: 289

contrari: 19  
astenuiti: 34

(vedi parte seconda, punto 1 b).

Il presidente fa una dichiarazione nella quale, dopo aver sottolineato che è la prima volta, dall'entrata in vigore della procedura di bilancio del 1983, che il Consiglio e il Parlamento si sono accordati su un bilancio prima della fine dell'esercizio finanziario. Si rallegra dello spirito di cooperazione interistituzionale che ha improntato l'elaborazione del bilancio per l'esercizio 1989 e delle prospettive che questo apre.

Dopo aver ricordato che il Consiglio ha dichiarato, in conformità del paragrafo 15 dell'accordo interistituzionale e del disposto dell'articolo 203, paragrafo 9 del trattato CEE, che il tasso delle spese risultante dal voto odierno del Parlamento può essere accettato, dichiara definitivamente stabilito il bilancio delle Comunità europee per l'esercizio 1989, che firma solennemente davanti all'Assemblea, alla presenza dei sig. Papantoniou, presidente in carica del Consiglio, e Christophersen, vicepresidente della Commissione.

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE PERY

*Vicepresidente*

DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ,  
URGENTI E DI NOTEVOLE RILEVANZA

L'ordine del giorno reca le discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (per i titoli e gli autori delle proposte di risoluzione vedi processo verbale della seduta del 13 dicembre, parte prima, punto 3).

#### 9. Terremoto in Armenia (discussione e votazione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su otto proposte di risoluzione (doc. B 2-1099/riv., 1118/riv., 1142, 1160, 1169, 1171, 1176 e 1184/88).

L'on. Battersby illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2 1099/88/riv.

L'on. Langes illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1118/88/riv.

La on. Lehideux illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1142/88.

L'on. Kuijpers illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1160/88.

Giovedì 15 dicembre 1988

L'on. Baillot illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1169/88.

L'on. Coimbra Martins illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1171/88.

La on. Veil illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1176/88.

L'on. Coste Floret illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1184/88.

Intervengono gli on. Saby, a nome del gruppo socialista, Perinat Elio, a nome del gruppo democratico europeo, Trivelli, a nome del gruppo comunista, Ulburghs, non iscritto, Guermeur, a nome del gruppo ADE, il sig. Christophersen, *vicepresidente della Commissione*, e l'on. von der Vring.

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta.

#### VOTAZIONE

— *Proposte di risoluzione di cui ai doc. B 2-1099/riv., 1118/riv., 1160, 1169, 1171, 1176 e 1184/88):*

Proposta di risoluzione comune presentata dagli on. Coimbra Martins, Saby e schinzel, a nome del gruppo socialista, Habsburg, a nome del gruppo PPE, Prag, a nome del gruppo democratico europeo, il gruppo comunista, Veil, Baur, Bremond d'Ars, Delorozoy, Dermaux, Donnez, Fourçans, S. Martin, Poniatowski, André, V. Garcia, Gasoliba, Gawronski, Larive, Mahler, T. Nielsen e Pimenta, a nome del gruppo liberale, Anglade, Coste-Floret, Fitzgerald e Barrett, a nome del gruppo ADE, Nitsch, a nome del gruppo Arcobaleno, Coderch, volta a sostituire le suddette proposte di risoluzione con un nuovo testo.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 2*).

(La proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1142/88 decade).

#### 10. Diritti dell'uomo (discussione e votazione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su 18 proposte di risoluzione (doc. B 2-1127, 1149, 1183, 1128, 1136, 1145, 1117, 1143, 1111, 1131, 1094, 1095, 1170, 1102, 1114, 1190, 1166 e 1108/88).

L'on. D. Martin illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1127/88.

L'on. Alavanos illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1149/88.

Interviene l'on. De Gucht che deplora la decisione dell'ufficio di presidenza ampliato di iscrivere la sua relazione annuale sui diritti dell'uomo all'ordine del giorno della seduta di venerdì nella tornata di gennaio 1989; chiede che la suddetta decisione venga riesaminata.

L'on. Coste-Floret illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1183/88.

L'on. Telkämper illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1136/88.

L'on. Chambeiron illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1145/88.

La on. Boot illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1117/88.

L'on. Dimopoulos illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1143/88.

L'on. Deprez illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-111/88.

La on. d'Ancona illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1131/88.

L'on. Nordmann illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1094/88.

L'on. Beyer De Ryke illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1095/88.

L'on. Megahy illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1170/88.

Interviene l'on. Welsh sull'intervento dell'on. Megahy.

L'on. Robles Piquer illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1102/88.

L'on. Habsburg illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1114/88.

L'on. Coste Floret illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1190/88.

L'on. Barros Moura illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1166/88.

L'on. Robles Piquer illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1108/88.

Intervengono gli on. Van Hemeldonck, a nome del gruppo socialista, Croux, a nome del gruppo PPE, (il

Giovedì 15 dicembre 1988

quale fa presente, con l'accordo dell'autore, che occorre modificare il titolo della proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1095/88 nel modo seguente: «su tutti gli ostaggi, in particolare quelli detenuti nell'organizzazione di Abu Nidal», Simpson, a nome del gruppo democratico europeo (che fa rilevare che al paragrafo 2 occorre aggiungere il nome di tre ostaggi), Gutierrez Diaz, gruppo comunista, De Gucht, a nome del gruppo liberale, Guermeur, a nome del gruppo ADE, Telkämper, gruppo Arcobaleno, Boesmans, Montero Zabala e Robles Piquer sull'intervento precedente.

(La seduta è sospesa alle 13.00 e ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA DELL'ON. PIETER DANKERT

*Vicepresidente*

Intervengono gli on. Gama, Iversen, Condesso, Arbe-loa Muru, Coderch e Ulburghs.

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta.

#### VOTAZIONE

— *Proposte di risoluzione di cui ai doc. B 2-1127 e 1149/88:*

Proposta di risoluzione comune presentata dagli on. Newens, a nome del gruppo socialista, Franchère, a nome del gruppo comunista, volta a sostituire le suddette proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 3 a).

(La proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1183/88 decade).

— *Proposte di risoluzione di cui ai doc. B 2-1128, 1136 e 1145/88:*

Proposta di risoluzione comune presentata dagli on. Motchane, a nome del gruppo socialista, Franchère, a nome del gruppo comunista, Nitsch, a nome del gruppo Arcobaleno, volta a sostituire le suddette proposte di risoluzione con un nuovo testo.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 3 b).

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1117/88:*

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 3 c).

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1143/88:*

Con VE II Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 3 d).

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1111/88:*

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 3 e).

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1131/88:*

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 3 f).

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1094/88:*

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 3 g).

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1095/88:*

Considerando da A a C: approvati

Dopo il considerando C:

— n. 1: approvato

Paragrafi da 1 a 3: approvati

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 3 h).

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1170/88:*

Il gruppo PPE ha chiesto una votazione distinta sul paragrafo 2.

Considerando e paragrafo 1: approvati

Paragrafo 2: approvato con VE

Paragrafo 3: approvato

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 3 i).

— *Proposte di risoluzione di cui ai doc. B 2-1102, 1114 e 1190/88*

Proposta di risoluzione comune presentata dagli on. Robles Piquer, a nome del gruppo democratico europeo, Habsburg, a nome del gruppo PPE, Coste-



Giovedì 15 dicembre 1988

Floret, a nome del gruppo ADE, volta a sostituire le suddette proposte di risoluzione con un nuovo testo

Con AN (gruppo democratico europeo) il Parlamento approva la risoluzione

Votanti: 112  
Favorevoli: 60  
Contrari: 51  
Astenuiti: 1

(vedi parte seconda, punto 3 j).

— Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1166/88:

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 3 k).

— Proposta di risoluzione di cui al doc. 2-1108/88:

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 3 l).

#### 11. Situazione in Medio Oriente (discussione e votazione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su 6 proposte di risoluzione (doc. B 2-1092, 1098, 1120, 1148, 1157 e 1173/88).

L'on. Telkämper illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1092/88.

L'on. Fraga illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1098/88.

L'on. Planas illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1120/88.

L'on. Penders illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1148/88.

La on. Cinciari Rodano illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1157/88.

L'on. Pimenta illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1173/88.

Intervengono gli on. Schinzel, a nome del gruppo socialista, Croux, a nome del gruppo PPE, De Courcy Ling, a nome del gruppo democratico europeo, Perez Royo, gruppo comunista, Nordmann, gruppo liberale, Musso, a nome del gruppo ADE, Medeiros Ferreira, Blumenfeld, Price, Filinis e Iversen.

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta

#### VOTAZIONE

Proposte di risoluzione di cui ai doc. B 2-1092, 1120 e 1157/88.

Proposta di risoluzione comune presentata dagli on. Tridente, a nome del gruppo Arcobaleno, Schinzel, Planas, Hänsch e Glinne a nome del gruppo socialista, Cervetti, a nome del gruppo comunista, volta a sostituire le suddette proposte di risoluzione con un nuovo testo.

Interviene l'on. Welsh sul rispetto delle disposizioni che limitano la lunghezza delle proposte di risoluzione presentate sulla base dell'articolo 63 a 200 parole e sulla loro applicazione alle proposte di risoluzione comuni.

L'on. Croux ha chiesto una votazione paragrafo per paragrafo.

Con successive distinte votazioni, i considerando e i paragrafi da 1 a 9 sono approvati (i considerando B e K con VE).

L'on. Sutra chiede una votazione distinta sul paragrafo 10.

Prima parte (fino a «attivo»): approvata

Resto: approvato con VE

L'on. Sutra propone un emendamento orale al paragrafo 11; emendamento cui l'Assemblea si oppone e che pertanto il presente rifiuta di porre in votazione.

Il Paragrafo 11 è approvato con VE.

Interviene l'on. Sutra.

Paragrafi 12 e 13: approvati con successive distinte votazioni

Paragrafi da 14 a 17: votati in blocco: approvati

Il gruppo socialista ha chiesto una votazione per AN sulla risoluzione nel suo complesso:

Votanti: 111  
Favorevoli: 64  
Contrari: 24  
Astenuiti: 23

Il Parlamento approva così la risoluzione (vedi parte seconda, punto 4).

(le proposte di risoluzione di cui ai doc. B 2-1098, 1148 e 1173/88 decadono.)

Giovedì 15 dicembre 1988

Interviene la on. Fontaine sulla procedura.

**12. Negoziati di pace in America centrale (discussione e votazione)**

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su tre proposte di risoluzione (doc. B 2-1115, 1139 e 1152/88).

Interviene l'on. Telkämper che protesta perché gli emendamenti presentati dal suo gruppo alla proposta di risoluzione di cui al B 2-1152/88 non sono stati tradotti in spagnolo e in portoghese.

Il presidente gli risponde che sottoporrà la questione all'ufficio di presidenza.

La on. Lenz, cofirmataria della proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1115/88, che parla anche al nome del PPE, ritira detta proposta.

L'on. Tridente illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1139/88.

L'on. Cabanillas illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1152/88.

Intervengono gli on. Glinne, a nome del gruppo socialista, e Tuckman, a nome del gruppo democratico europeo.

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta.

**VOTAZIONE**

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1139/88:*

Respinta con AN (ARC)

Votanti: 61  
Favorevoli: 7  
Contrari: 45  
Astenuiti: 9

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1152/88:*

Considerande e paragrafo 1: approvati.

Paragrafo 2:

— n. 4: approvato con VE  
— n. 1: decade

Paragrafo 3:

— n. 5: approvato con VE  
— n. 2 decade

Dopo il paragrafo 3:

— n. 3: respinto

Paragrafo 4: approvato

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 5*).

**13. Calamità (discussione e votazione)**

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su 12 proposte di risoluzione (doc. B 2-1087, 1119, 1125, 1156, 1186, 1085, 1097, 1112, 1150, 1138, 1154 e 1172/88).

Tutti gli oratori hanno rinunciato a intervenire.

**VOTAZIONE**

— *Proposte di risoluzione di cui ai doc. B 2-1087, 1119, 1125, 1156 e 1186/88:*

Proposta di risoluzione comune presentata dagli on. Stevenson, a nome del gruppo socialista, Fontaine, a nome del gruppo PPE, Squarcialupi, a nome del gruppo comunista Maher, a nome del gruppo liberale, de la Malène, a nome del gruppo dell'alleanza democratica europea, volta a sostituire le suddette proposte di risoluzione con un nuovo testo.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 6 a*).

— *Proposte di risoluzione di cui ai doc. B 2-1085, 1097, 1112 e 1150/88:*

Proposta di risoluzione comune presentata dagli on. Navarro Velasco, a nome del gruppo democratico europeo, Perez Royo, a nome del gruppo comunista, Carvalho Cardoso, a nome del gruppo PPE, Cervera Cardona, volta a sostituire le suddette proposte di risoluzione con un nuovo testo.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 6 b*).

Giovedì 15 dicembre 1988

— *Proposte di risoluzione di cui ai doc. B 2-1138, 1154 e 1172/88:*

Proposta di risoluzione comune presentata dagli on. Nitsch e von Uexkull, a nome del gruppo Arcobelena, Squarcialupi, a nome del gruppo comunista, Schreiber, Rothe, Rothley, Topmann, Hitzgrath, a nome del gruppo socialista, volta a sostituire le suddette proposte di risoluzione con un nuovo testo.

Con AN (ARC), il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 77  
Favorevoli: 37  
Contrari: 32  
Astenuiti: 8

(vedi parte seconda, punto 6 c).

#### FINE DELLE DISCUSSIONI DI ATTUALITÀ

#### 14. Tasso del prelievo CECA — Politica siderurgica (discussione) \*

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su due relazioni a nome della commissione per i bilanci.

L'on. Bardong illustra le sue relazioni su:

— il Promemoria della Commissione delle Comunità europee riguardante la fissazione dell'aliquota dei prelievi della CECA e l'elaborazione del bilancio operativo della CECA del 1989 (COM(88) 456 def. — doc. C 2-147/88) (doc. A 2-311/88);

— la proposta della Commissione al Consiglio (COM(88) 343 — C 2-101/88) relativa a una decisione concernente un contributo alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio a carico del bilancio generale delle Comunità per finanziare misure sociali connesse alla ristrutturazione della siderurgia (doc. A 2-309/88).

#### PRESIDENZA DELL'ON. RUI AMARAL

##### Vicepresidente

Intervengono gli on. Arguelles, relatore per parere della commissione per i problemi economici, Adam, relatore per parere della commissione per l'energia, Hoff, a nome del gruppo socialista, Price, a nome del gruppo democratico europeo, Gauthier, a nome del gruppo dell'alleanza democratica europea, Calvo Ortega non iscritto, Stevenson, Fitzgerald, il sig. Christophersen, vicepresidente della Commissione, il relatore e la on.

Hoff, quest'ultima sull'assenza di rappresentanti del Consiglio.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione avrà luogo nel prossimo turno di votazioni (vedi successivo punto 21).

#### 15. Parità di trattamento tra uomini e donne (discussione) \*

La on. Larive illustra la relazione che elle ha presentato, a nome della commissione per i diritti della donna, sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(88) 269 def.) concernente una direttiva sull'onere della prova nel campo della parità di retribuzione e della parità di trattamento tra donne e uomini (doc. A 2-298/88).

#### PRESIDENZA DELL'ON. MARK CLINTON

##### Vicepresidente

Intervengono gli on. Vayssade, a nome del gruppo socialista, Fontaine, a nome del gruppo PPE, Llorca Vilaplana, a nome del gruppo democratico europeo, Cinciari Rodano, a nome del gruppo comunista, Lemass, a nome del gruppo dell'alleanza democratica europea, Van Dijk, a nome del gruppo Arcobelena, Van der Waal, non iscritto, Lenz, Maij-Weggen, il sig. Mosar, *membro della Commissione*, le on. Vayssade, che rivolge una domanda alla Commissione, Cinciari Rodano, che segnala alcune divergenze tra le varie versioni linguistiche della proposta di direttiva, Maij-Weggen, che rivolge una domanda alla Commissione, e il sig. Mosar, che risponde a queste due domande.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà nel prossimo turno di votazioni (vedi successivo punto 22).

#### 16. Ruolo delle imprese multinazionali (discussione)

L'on. Blumenfeld illustra la relazione, che egli ha presentato, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sul ruolo delle imprese multinazionali nella Comunità europea e nel commercio estero della Comunità europea (doc. A 2-235/88).

Interviene l'on. Pimenta il quale, a nome del gruppo liberale, chiede il rinvio della relazione in commissione, ai sensi dell'articolo 103 del regolamento.

Il Parlamento manifesta il suo assenso su tale richiesta.

Giovedì 15 dicembre 1988

La relazione è quindi rinviata in commissione.

#### 17. Nozione di ambiente di lavoro (discussione)

In sostituzione della relatrice, la on. Dury illustra la relazione elaborata dalla on. Salisch, a nome della commissione per gli affari sociali e l'occupazione, sulla nozione di ambiente di lavoro e sul campo di applicazione dell'articolo 118 A del trattato CEE (doc. A 2-226/88).

Intervengono gli on. Brok, a nome del gruppo PPE, Tuckman, a nome del gruppo democratico europeo, e il sig. Mosar, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà nel prossimo turno votazioni (*vedi successivo punto 23*).

#### 18. Lavoratori frontalieri (discussione)

La on. Marinaro illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per gli affari sociali e l'occupazione, sui problemi dei lavoratori frontalieri nella Comunità (doc. A 2-227/88).

Intervengono gli on. Alvarez de Paz, a nome del gruppo socialista, McCartin, a nome del gruppo PPE, Tuckman, a nome del gruppo democratico europeo.

PRESIDENZA DELL'ON. SIEGBERT ALBER

*Vicepresidente*

Interviene l'on. Tridente, gruppo Arcobaleno.

Poiché è giunta l'ora di dare inizio alle votazioni, la discussione viene qui interrotta; riprenderà al termine del turno di votazioni (*vedi successivo punto 25*).

#### TURNO DI VOTAZIONI

Interviene l'on. McMillan Scott, sulla prima sessione del Consiglio dei ministri del turismo, svoltasi a Bruxelles.

#### 19. Politica di concorrenza (votazione)

(Proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Bonaccini doc. A 2-260/88.)

Interviene il relatore sui vari emendamenti. Preambolo: approvato

Paragrafo 1:

— n. 21: approvato

Paragrafo 2:

— n. 1 (il relatore chiede che venga considerato come aggiuntivo anziché sostitutivo: approvato

— n. 1: approvato con VE

— n. 5: respinto con VE

Paragrafo 7:

— n. 22: respinto

Paragrafo 12:

— n. 4: respinto

Paragrafo 17:

— n. 17: approvato

Dopo il paragrafo 22:

— n. 6: approvato con VE

Dopo il paragrafo 31:

— n. 2: APPROVATO

Paragrafo 35:

— n. 18: approvato con VE

Paragrafo 41:

— n. 7: il relatore chiede che venga considerato come aggiuntivo anziché sostitutivo, ma l'autore, on. Metten, si oppone: approvato con VE

Paragrafo 43:

— n. 19: approvato con VE

Dopo il paragrafo 48:

— n. 20: approvato

Paragrafo 50:

— n. 3: il relatore chiede che venga considerato come aggiuntivo anziché sostitutivo:

Giovedì 15 dicembre 1988

paragrafo 50: approvato

— n. 3: approvato

Dopo il paragrafo 51:

— n. da 8 a 16: votati in blocco: respinti con VE

— Parti del testo non modificate: approvate

— Parti del testo modificate mediante emendamento: approvate

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 7*).

## 20. Consiglio europeo a Rodi — Semestre di attività della presidenza greca (votazione)

(Proposte di risoluzione di cui ai doc. B 2-1126, 1137, 1140, 1141, 1155, 1164, 1180, 1165, 1100/riv., 1146/riv., 1175/riv., 1177/riv. e 1192/88/riv.)

— *Proposte di risoluzione di cui ai doc. B 2-1126, 1127, 1137, 1141 e 1164/88:*

Proposta di risoluzione comune presentata dagli on. Arndt, a nome del gruppo socialista, Fontaine, von Wogau, Langes e Cassanmagnago Cerretti, a nome del gruppo PPE, Patterson, Oppenheim e Arguelles, nome del gruppo democratico europeo, Amaral, a nome del gruppo liberale, volta a sostituire le suddette proposte di risoluzione con un nuovo testo.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 8 a*).

— *Proposta di risoluzione di cui ai doc. B 2-1140, 1155 e 1180/88:*

Il Parlamento respinge le proposte di risoluzione con distinte successive votazioni.

— *Proposte di risoluzione di cui ai doc. B 2-1165, 1100/riv., 1146/riv. e 1192/88/riv.:*

Proposta di risoluzione comune presentata dagli on. Ford, a nome del gruppo socialista, Penders e Habzburg, a nome del gruppo PPE, Welsh, a nome del gruppo democratico europeo, Cervetti e altri, a nome del gruppo comunista:

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 8 b*).

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1175/88/riv.:*

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1177/88/riv.:*

Con VE il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 8 c*).

Intervengono gli on. Maher, per dichiarazione di voto, e Dury, su detto intervento.

## 21. Aliquote del prelievo CECA — Politica siderurgica (votazione) \*

(Relazioni dell'on. Bardong — doc. A 2-311 e 309/88)

— *Proposta di risoluzione contenuta nella relazione di cui al doc. A 2-311/88:*

Preambolo, considerando e paragrafi da 1 a 3: approvati

Paragrafo 4:

— n. 6: approvato

Paragrafi da 5 a 9: approvati

Paragrafo 10:

— n. 2: respinto

— n. 1: respinto con VE

— n. 3: approvato con VE

Paragrafi 11 e 12: approvati

Dopo il paragrafo 12:

— n. 4 e 5: approvati con successive distinte votazioni

Paragrafi da 13 a 15: approvati

*Dichiarazioni di voto*

Intervengono gli on. Arguelles, a nome del gruppo democratico europeo, e Garcia Arias, a nome dei membri spagnoli del gruppo socialista.

Con AN (gruppo democratico europeo) il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 192

Favorevoli: 190

Giovedì 15 dicembre 1988

Contrari: 1  
Astenuiti: 1

(vedi parte seconda, punto 9 a).

— doc. A 2-309/88: \*

— *Proposta di decisione COM(88) 343 def.* — doc. C 2-101/88:

Primo «visto» del preambolo:

— n. 1: approvato

(n. 5: decade)

Considerando e articolo unico:

— n. da 2 a 4 (votati in blocco): approvati

Con AN (gruppo democratico europeo) il Parlamento approva la proposta della Commissione:

Votanti: 192  
Favorevoli: 189  
Contrari: 1  
Astenuiti: 2

(vedi parte seconda, punto 9 b).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 9 b).

## 22. Parità di trattamento fra uomini e donne (votazione) \*

(Relazione della on. Larive — doc. A 2-298/88)

— *Proposta di direttiva (COM(88) 269 — doc. C 2-83/88):*

Considerando e fino all'articolo 2:

— n. da 1 a 7: approvati con successive distinte votazioni

Articolo 3, paragrafo 1:

— n. 20: respinto

— n. 8: approvato

(N. 22/riv.: decade)

Intervengono le on. Cinciari Rodano, sulle divergenze tra le varie versioni linguistiche della proposta di direttiva, Larive, relatrice, Cinciari Rodano, la relatrice e Cinciari Rodano.

Articolo 3, paragrafo 2:

— n. 9: approvato

Articolo 3, dopo il paragrafo 2:

— n. 21: respinto

Interviene la on. Cinciari sulla versione italiana dell'emendamento n. 13.

Articolo da 4 a 8:

— n. da 10 a 19: approvati con successive distinte votazioni

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata.

(vedi parte seconda, punto 10).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 10).

## 23. Nozione di ambiente di lavoro (votazione)

(Proposta di risoluzione contenuta nella relazione della on. Salisch — doc. A 2-226/88)

Preambolo e considerando A: approvati

Considerando

— n. 2: approvato

Considerando da C a F e paragrafi da 1 a 10: approvati

Dopo il paragrafo 10:

— n. 1: respinto

Paragrafi 11 e 12: approvati

Interviene l'on. Tuckman per dichiarazione di voto, a nome dei membri britannici del gruppo democratico europeo.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 11).

## 24. Dichiarazioni scritte (articolo 65 del regolamento)

Il presidente informa il Parlamento che le dichiarazioni scritte n.

— 18/88 dell'on. De Gucht, sulla campagna di Amnesty International «Diritti umani, subito», avendo raccolto 304 firme;

Giovedì 15 dicembre 1988

— 23/88 dell'on. Mavros e altri, sulla distruzione e il saccheggio del patrimonio culturale nei territori ciprioti occupati dalla Turchia, avendo raccolto 265 firme sono trasmesse, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 4 del regolamento, alle istanze menzionate dagli autori, vale a dire, il Consiglio, la Commissione, i governi degli Stati membri e il segretario generale delle Nazioni Unite, per la prima, e il Consiglio, i governi della Turchia e di Cipro nonché l'UNESCO, per la seconda (vedi allegato II e III).

## 25. Lavoratori frontalieri (seguito della discussione)

Intervengono l'on. Ulburghs e il sig. Mosar, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani (vedi processo verbale della seduta del 16 dicembre, parte prima, punto 15).

## 26. Alimenti composti per animali (discussione) \*

L'on. Mühlen illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali (COM(88) 303 def. — doc. C 2-90/88) (doc. A 2-299/88).

Intervengono l'on. J. Nielsen, gruppo liberale, e il sig. Mosar, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani (vedi processo verbale della seduta del 16 dicembre, parte prima, punto 16).

## 27. Latte e prodotti lattiero-caseari (discussione) \*

L'on. J. Nielsen illustra la relazione che egli ha presentato, a nome commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione sulle proposte di regolamento (CEE) della Commissione al Consiglio (COM(88) 466 def. — C 2-151/88)

- I. che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
- II. che modifica il regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del pre-

lievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

III. recante modifica del regolamento (CEE) n. 2237/88 che stabilisce, per il periodo dal 1° aprile 1988 al 31 marzo 1989, la riserva comunitaria per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IV. che fissa il prezzo d'intervento del burro a partire del 1° ...1988

V. recante modifica del regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(doc. A 2-300/88).

(È inclusa nella discussione l'interrogazione orale di cui al doc. B 2-1084/88.)

Intervengono gli on. Eyraud, gruppo socialista, Bocklet, a nome del gruppo PPE, Navarro, a nome del gruppo democratico europeo, Dessylas, gruppo comunista, Mahler, a nome del gruppo liberale, Cervera, non iscritto, Iversen, Devèze, a nome del gruppo delle destre europee, Christensen, gruppo Arcobaleno.

Interviene il sig. Mosar, *membro della Commissione*.

Vista l'ora, la discussione viene qui interrotta; riprenderà domani (vedi processo verbale della seduta del 16 dicembre, parte prima, punto 20).

## 28. Ordine del giorno della prossima seduta

Il presidente ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, venerdì 16 dicembre, è stato così fissato:

Alle 9.00:

— Procedura senza relazione

— Relazioni (senza discussione) degli on.

Colino Salamanca sullo sviluppo agricolo in Grecia \*  
Crusol sull'aiuto finanziario a favore dei PVS dell'Asia e dell'America latina \*

Squarcialupi su taluni tipi di batterie \*

Collins su ambiente e città

Hoff sullo scarico per l'esecuzione del bilancio 1985

Schön sullo scarico per l'esecuzione del bilancio 1986

Giovedì 15 dicembre 1988

— Votazione sulle proposte di risoluzione di cui è stata chiusa la discussione

— Relazione dell'on. Anastassopoulos sui progetti di infrastrutture di trasporto \* (1)

— Proposta di regolamento sulle carni bovine \* (1)

(1) Il testo sarà posto in votazione al termine della relativa discussione.

— Posizione comune del Consiglio sull'ora legale \*\* (1)

— Relazione dell'on. J. Nielsen sui prodotti lattiero-caseari (seguito della discussione) \* I

Dichiarazione della Commissione sull'Africa australe

— Dichiarazione della Commissione sulla riunione dei ministri della pesca

*(La seduta è tolta alle 20.00)*

Enrico VINCI  
*Segretario generale*

Pieter DANKERT  
*Vicepresidente*



Giovedì 15 dicembre 1988

## PARTE SECONDA

## Testi approvati dal Parlamento

**1. Progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1989 nella versione modificata dal Consiglio**

a) doc. A 2-321/88

## RISOLUZIONE

sulle modifiche apportate dal Consiglio agli emendamenti del Parlamento alla Sezione I (Parlamento), Sezione II (Consiglio, Allegato: Comitato economico e sociale), Sezione IV (Corte di giustizia) e Sezione V (Corte dei Conti), del progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio finanziario 1989

*Il Parlamento europeo,*

- visti gli emendamenti approvati dal Parlamento in prima lettura il 27 ottobre 1988 e la risoluzione sul progetto di bilancio per il 1989 (1),
- viste le decisioni del Consiglio del 22 novembre 1988 sul progetto di bilancio modificato dal Parlamento in prima lettura (doc. C 2-220/88),
- vista la relazione della commissione per i bilanci (doc. A 2-321/88),

**I. per quanto riguarda il Parlamento europeo**

1. rileva che gli emendamenti da esso presentati al proprio bilancio non sono stati modificati dal Consiglio;
2. incarica la sua commissione per i bilanci e la sua commissione per il regolamento di istituire un gruppo di lavoro comune per stabilire le modifiche al regolamento necessarie per includere nelle risoluzioni parlamentari una dichiarazione sulle loro conseguenze finanziarie e di riferire in merito in Aula al più tardi entro il 31 marzo 1989;

**II. per quanto riguarda le altre istituzioni**

3. deplora che il Consiglio non abbia accettato tutti gli emendamenti relativi alle altre istituzioni e non abbia motivato le sue decisioni;
4. ritiene che il contenuto aumento degli stanziamenti, proposto dal Parlamento in prima lettura, rappresenti il minimo necessario per consentire alle istituzioni comunitarie di svolgere effettivamente i compiti loro assegnati;
5. non può pertanto accettare la posizione adottata dal Consiglio e decide di ripristinare tutti gli emendamenti da esso approvati in prima lettura e respinti dal Consiglio;
6. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alle istituzioni interessate.

(1) Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 1, e sezione II.

Giovedì 15 dicembre 1988

b) doc. A 2-322/88

**RISOLUZIONE****sul progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1989, Sezione III (Commissione), nella versione modificata dal Consiglio***Il Parlamento europeo,*

- visto il progetto preliminare di bilancio (COM(88) 290 — doc. C 2-101/88) e la lettera rettificativa n. 1 (COM(88) 601),
- visto il progetto di bilancio adottato dal Consiglio il 26 luglio 1988 (Doc. C 2-112/88),
- viste le sue decisioni prese in sede di prima lettura del progetto di bilancio il 27 ottobre 1988,
- viste le discussioni del Consiglio in merito al progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1989 emendato e corredato da proposte di modificazione (doc. C 2-220/88),
- vista la relazione della commissione per i bilanci (doc. A 2-322/88),

- A. considerando l'accordo interistituzionale adottato il 29 giugno 1988 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio,
- B. considerando che detto accordo ha nuovamente consentito, per la prima volta da molti anni, un'adozione del bilancio tempestiva e priva di conflitti,
- C. considerando che il Consiglio deve compiere ulteriori passi per poter agire completamente in linea con il suddetto accordo,

1. riconosce il chiaro miglioramento della cooperazione tra i due rami dell'autorità di bilancio e sottolinea il contributo fornito a tal fine dall'accordo interistituzionale;
2. rileva di essersi rigidamente attenute alle disposizioni dell'accordo interistituzionale, anche nella lettura conclusiva; sottolinea che la sua posizione in merito ai problemi di classificazione resta immutata;
3. ha soppresso, come annunciato, la riserva operativa prevista in prima lettura,
4. deplora che al Consiglio non sia pienamente riuscito di adeguarsi alla nuova situazione derivante dalla logica dell'accordo interistituzionale e delle prospettive finanziarie; deplora in particolare la reiezione generalizzata a opera del Consiglio di gran parte dei suoi progetti di emendamento, che non è in linea con i tentativi di creare un dialogo sulle singole linee di bilancio ed equivale alla rinuncia del Consiglio a una corresponsabilità di bilancio nel settore delle spese non obbligatorie; ripropone pertanto i risultati della sua prima lettura in suddetto settore;

*in merito alla lettera rettificativa*

5. solleva notevoli perplessità riguardo all'iscrizione anticipata nel bilancio 1989 del saldo attivo disponibile dal 1988, ma rinuncia a ritardare mediante tale obiezione l'adozione del bilancio 1989;
6. ritiene che le informazioni fornite nella lettera rettificativa della Commissione, che esso ha esaminato già in prima lettura, siano state definitivamente prese in considerazione nel corso della seconda lettura della lettera rettificativa da parte del Consiglio; ribadisce tuttavia la necessità di migliorare la situazione economica dei piccoli agricoltori;

Giovedì 15 dicembre 1988

***in merito all'aiuto alimentare***

7. rileva, per quanto concerne le sue proposte in prima lettura, i dati seguenti:
  - si tratta di garantire mediante una normativa permanente che la Comunità non debba fare i conti ogni anno con il pericolo di dover ridurre la quantità di aiuto alimentare per motivi tecnici,
  - l'importo complessivo delle spese comunitarie non dovrà essere interessato da una tale normativa;
8. deplora vivamente l'irremovibilità con cui il Consiglio ha considerato la richiesta del Parlamento in merito alla fissazione dell'entità dell'aiuto alimentare per garantire l'efficacia delle azioni a esso relative;
9. accoglie con favore la disponibilità espressa dal Consiglio a risolvere in modo costruttivo le difficoltà indicate dal Parlamento quanto all'esecuzione del bilancio 1989;
10. continua a insistere su una soluzione permanente e si attende che il Consiglio sia disponibile, immediatamente dopo la conclusione della procedura di bilancio, a giungere con il Parlamento a un accordo al riguardo;
11. invita il suo presidente a partecipare senza indugio a un dialogo con i Presidenti delle altre istituzioni interessate alla procedura di bilancio, al fine di trovare una soluzione permanente per quanto concerne l'attuazione della politica in materia di aiuto alimentare, e fa riferimento in tale contesto al progetto di dichiarazione allegato alla presente risoluzione;

***in merito alla mancanza di basi giuridiche***

12. ritiene che l'adozione da parte del Consiglio del progetto di emendamento relativo ai progetti di infrastrutture dei trasporti costituisca un esempio di cooperazione costruttiva e si compiace della decisione del Consiglio per quanto concerne la base giuridica;
13. prende atto del rifiuto di un contributo finanziario comunitario al potenziamento del traffico di transito; presuppone che il Consiglio conferirà ormai alla Commissione il mandato per le trattative con i paesi interessati; continua a ritenere che sia necessario un impegno finanziario della Comunità;
14. accetta la modifica del Consiglio concernente un «programma speciale d'azione per il risanamento del litorale e delle acque costiere del Mare d'Irlanda, del Mare del Nord, del Mar Baltico e dell'Atlantico» quale atteggiamento positivo sull'argomento e invita la Commissione a presentare senza indugio la relativa proposta;
15. è deluso dello scarso seguito dato dal Consiglio al progetto di emendamento concernente «azioni e studi nei settori dell'occupazione e dello spazio sociale europeo» e ribadisce la sua opinione secondo cui uno spazio sociale europeo richiede anche un impegno finanziario della Comunità;

***in merito all'organigramma***

16. ritiene che non sia possibile, senza un'esplicita approvazione del Consiglio, ritornare sul «pacchetto relativo al personale» proposto dalla Commissione e approvato in via di principio; si attende nel 1989 la proposta di un adeguato storno da parte della Commissione; annuncia sin d'ora che richiederà in tale contesto l'autorizzazione per un congruo numero di ispettori della sicurezza nel settore CEEA;
17. ribadisce l'importanza della formazione da parte della Commissione di funzionari in servizio presso le amministrazioni nazionali e l'impiego di esperti, per garantire, nel caso dei Fondi strutturali, che gli importi giungano più rapidamente agli Stati membri;
18. accoglie con favore l'approvazione del Consiglio in seconda lettura dei 20 posti destinati al personale in servizio nei paesi terzi e ricorda alla Commissione la priorità relativa all'ufficio esterno di Stoccolma;

Giovedì 15 dicembre 1988

19. invita la Commissione e presentare entro il 30 settembre 1989 una relazione al Parlamento e al Consiglio sull'azione che ha avviato (a) per coprire i posti supplementari concessi dai bilanci 1988 e 1989 e (b) per ottenere nella sua gestione del personale (compresa in particolare la ripartizione dell'organico) livelli di efficienza comparabili ai più alti nella Comunità, sia nel settore pubblico che in quello privato;

20. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione, unitamente agli emendamenti approvati al progetto di bilancio, al Consiglio e alla Commissione quale risultato della seconda lettura del Parlamento.

---

**ALLEGATO**

**Progetto di dichiarazione comune sull'aiuto alimentare**

*Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione.*

- considerando il contributo necessario e positivo che la politica di aiuto alimentare della Comunità rappresenta per la priorità di sviluppo dei paesi in via di sviluppo,
- considerando che nel corso di un esercizio di bilancio possono insorgere nel settore dell'aiuto alimentare difficoltà dovute all'evoluzione dei prezzi sul mercato,
- considerando che, per un medesimo quantitativo di aiuto alimentare, le conseguenze finanziarie di un aumento dei prezzi sul mercato mondiale sono in genere accompagnate da un'economia equivalente a livello di spese agricole a titolo del FEAOG-sezione-garanzia,

1. si impegnano per il 1989 a mantenere i quantitativi concessi dalla Comunità per il 1988 nel settore dell'aiuto alimentare eventualmente rafforzando gli stanziamenti del Capitolo 92 (Aiuto alimentare e azioni sostitutive nel settore dell'alimentazione) con uno storno di stanziamenti a partire dall'articolo 292 (Restituzioni per le azioni comunitarie di aiuto alimentare);

2. incaricano i loro presidenti di preparare, nell'ambito della procedura del Trialogo, un'integrazione all'Accordo interistituzionale che consenta di garantire su base duratura la fornitura dei quantitativi fissati nel quadro dell'aiuto alimentare accordato ai paesi in via di sviluppo.

---

**2. Terremoto in Armenia**

- **Risoluzione comune sui doc. B 2-1099, 1118, 1160, 1169, 1171, 1176 e 1184/88**

**RISOLUZIONE**  
**sul terremoto in Armenia**

*Il Parlamento europeo.*

- A. addolorato per l'immane numero di vittime (morti, feriti e senzatetto) causato dal terremoto che ha colpito la Repubblica socialista sovietica armena mercoledì 7 dicembre 1988,

Giovedì 15 dicembre 1988

- B. considerando che si parla di decine di migliaia di morti e di feriti e di centinaia di migliaia di senzatetto,
- C. prendendo atto della quasi completa distruzione di città quali Leninakan, Kirovakan, Stepanavan, Akhuryan, Spitak e altre,
- D. conscio che nel Caucaso l'inverno è iniziato e che è dunque urgente assicurare un rifugio ai senzatetto e un aiuto medico ai sopravvissuti,
- E. plaudendo all'offerta immediata di aiuto d'urgenza avanzata dalla Commissione, a nome della Comunità europea, e alla solidale risposta degli Stati membri,

1. esprime le sue profonde condoglianze al popolo armeno e alle autorità sovietiche;

2. chiede alla Commissione di fornire materiale medico-sanitario atto a soddisfare le necessità dei feriti gravi;

3. chiede alla Commissione e ai governi degli Stati membri di approntare immediatamente piani di soccorso rapidi ed efficaci, nonché programmi di aiuti tecnici, economici e finanziari a medio periodo per contribuire alla ricostruzione delle zone colpite;

4. insiste affinché la Commissione

— fornisca quest'anno un aiuto di urgenza per un totale di 10 000 000 di ECU,

— prelevi tale importo dal bilancio 1988 mediante storni,

approva in anticipo tali richieste di storno e chiede alla Commissione che l'importo sia impiegato con la determinazione e la rapidità che la tragedia armena richiede;

5. invita la autorità sovietiche, la Chiesa armena e le altre organizzazioni interessate a informare la Commissione delle Comunità europee in merito agli aiuti necessari e al modo in cui assicurarne la distribuzione e chiede alle organizzazioni non governative della Comunità di mettersi a disposizione del popolo armeno;

6. ritiene che per ridurre in futuro il rischio di distruzioni causate da terremoti occorra potenziare quanto più possibile gli scambi di conoscenze nel settore della prevenzione antisismica e in quello della costruzione di immobili;

7. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio, alle autorità sovietiche e al governo armeno, nonché al Catholicos della Chiesa armena.

Giovedì 15 dicembre 1988

### 3. Diritti dell'uomo

#### a) Risoluzione comune sui doc. B 2-1127 e 1149/88

#### RISOLUZIONE sulla situazione in Iran

*Il Parlamento europeo,*

- A. inorridito per le notizie secondo cui migliaia di oppositori del regime di Khomeini, inclusi feddayn, membri del partito Tudeh, mudjaddin, religiosi dissidenti e altri hanno subito la pena capitale in Iran nel corso degli ultimi 4 mesi,
  - B. considerando che il Tudeh ha recentemente pubblicato un elenco di 41 suoi responsabili che sono stati giustiziati,
  - C. indignato per il fatto che molte delle vittime erano detenute da anni e sottoposte a maltrattamenti e torture e che, in alcuni casi, cinque o sei membri della stessa famiglia hanno subito la pena capitale,
  - D. considerando l'appello lanciato dai partiti dell'opposizione all'ONU, al Comitato dei diritti dell'uomo, a Amnesty International e a tutte le organizzazioni umanitarie perché intervengano per fermare i massacri in Iran,
  - E. profondamente preoccupato che le autorità iraniane non siano state disposte a rinunciare alla politica di eliminazione fisica degli oppositori nonostante le proteste espresse da molte organizzazioni e singoli cittadini in tutto il mondo e il fatto che in una relazione all'ONU Reynaldo Galindo Pohl esprima preoccupazione per la violazione dei diritti umani,
1. chiede nuovamente al governo iraniano di porre fine immediatamente alle esecuzioni e vietare i maltrattamenti e le torture dei prigionieri politici;
  2. invita le Nazioni Unite a proseguire gli sforzi finora effettuati per convincere il regime a porre fine alle esecuzioni;
  3. chiede insistentemente di adoperarsi presso le autorità iraniane affinché consentano a un gruppo di osservatori internazionali di visitare le prigioni e di indagare sulle notizie di esecuzioni;
  4. invita le autorità di Teheran a fornire tutte le informazioni sulle esecuzioni di massa in merito alle quali ha riferito l'opposizione iraniana;
  5. rileva che ogni stato di diritto è tenuto a rispettare i principi dei diritti umani e gli obblighi che ne derivano quanto al trattamento di prigionieri e oppositori politici;
  6. chiede che siano urgentemente prese in esame l'organizzazione e l'imposizione di un embargo internazionale su tutte le forniture militari all'Iran;
  7. chiede che i ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea e gli ambasciatori degli Stati membri sollevino tali questioni con il governo iraniano e uniscano i loro sforzi per salvare la vita dei detenuti politici in Iran grazie a un deciso intervento presso il governo iraniano;

Giovedì 15 dicembre 1988

8. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea, al governo dell'Iran e al segretario generale delle Nazioni Unite.

b) **Risoluzione comune ai doc. B 2-1128, 1136 e 1145/88**

**RISOLUZIONE**  
**sulla situazione in Marocco**

*Il Parlamento europeo,*

- viste le sue precedenti prese di posizione,
  - visto l'arresto di numerosi giovani durante le manifestazioni di piazza del gennaio 1984 e la loro condanna a forti pene detentive che vanno da uno a quindici anni di carcere,
- A. considerando la situazione di Ahmed Chaib e Ahmed Chamid, condannati a morte e detenuti nella prigione di Kenitra benché non siano stati riconosciuti colpevoli di violenze,
- B. considerando che dal maggio 1984 Hassan Aharat, Hocine Bari, Moulay Douray e Kaural Skiti sono detenuti nelle carceri marocchine,
- C. considerando che essi hanno intrapreso a più riprese uno sciopero della fame per protestare contro le pene loro inflitte, che vanno da uno a quindici anni di carcere,
- D. considerando che hanno più volte chiesto un miglioramento delle loro condizioni di detenzione, in particolare il diritto allo studio, il diritto a ricevere la stampa e il diritto di visita da parte delle famiglie,
- E. considerando che due detenuti, Abdel Hakim Meskini e Beni Hallal, sono già deceduti in carcere a seguito di maltrattamenti,
- F. considerando la testimonianza inquietante di un detenuto rilasciato di recente a proposito dello stato di salute delle persone che stanno attuando lo sciopero della fame a Marrakech,
1. è preoccupato per la persistente inosservanza dei diritti dei detenuti politici nelle carceri marocchine e per i danni alla loro integrità fisica;
  2. invita il governo del Marocco e Re Hassan II a rinunciare all'esecuzione della sentenza capitale e ad abolire la pena di morte;
  3. ritiene che il governo marocchino debba dar seguito alle richieste, giustificate sul piano dei diritti dell'uomo, di migliorare le condizioni di detenzione riconoscendo ai detenuti il diritto di visita da parte delle loro famiglie, il diritto allo studio e alla lettura dei giornali;
  4. incarica il suo presidente e chiede alla Commissione di portare a conoscenza delle autorità marocchine le sue preoccupazioni e il suo auspicio che il Marocco rispetti gli impegni assunti in materia di diritti dell'uomo;
  5. chiede ai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea di compiere, in uno spirito umanitario, passi urgenti a favore dei detenuti di Marrakech che fanno lo sciopero della fame;

Giovedì 15 dicembre 1988

6. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, ai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea, alla Commissione e al governo del Marocco.

c) doc. B 2-1117/88

### RISOLUZIONE

sulla concessione da parte delle autorità sovietiche del visto di espatrio a Slava Uspensky

*Il Parlamento europeo,*

- A. considerando che il 1° dicembre 1988 le autorità sovietiche hanno assicurato che sarebbero state meno rigorose nell'applicare il motivo della «possibilità di accesso a segreti di Stato» per rifiutare la concessione del visto di espatrio,
- B. considerando che dal 24 novembre il diciannovenne ebreo Slava Uspensky, studente di chimica e biologia, sta attuando lo sciopero della fame per ottenere un visto di espatrio verso Israele,
- C. considerando che i suoi genitori, Ina Yoffe e Igor Uspensky, avevano chiesto il visto di espatrio per la prima volta nel 1979 e che era stato loro rifiutato perché avrebbero avuto accesso a «segreti di Stato»,
- D. considerando che quando Slava ha chiesto per sé il visto nell'aprile 1987 e nel marzo 1988, questo gli è stato rifiutato in quanto la sua richiesta è stata associata a quella dei genitori,
- E. considerando che i genitori di Slava sostengono pienamente la domanda del figlio,
- F. compiacendosi dei considerevoli miglioramenti apportati nel 1988 alla politica di emigrazione e richiamandosi a questa nuova realtà
- G. facendo riferimento all'Atto finale di Helsinki, in cui si afferma che chiunque desideri lasciare il proprio paese deve essere autorizzato a farlo,
- H. vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

1. chiede alle autorità sovietiche di concedere al più presto il visto di espatrio a Slava Uspensky;

2. invita i ministri degli affari esteri nell'ambito della cooperazione politica europea, e in altre sedi ad adoperarsi con ogni mezzo per indurre le autorità sovietiche a prestare particolare attenzione al caso Uspensky;

3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione ai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri e al governo sovietico.



Giovedì 15 dicembre 1988

d) doc. B 2-1143/88

**RISOLUZIONE****sul rifiuto di concessione del visto di uscita a Marc Kotlyar***Il Parlamento europeo,*

- A. considerando che, malgrado le recenti dichiarazioni di apertura delle frontiere da parte delle autorità sovietiche, queste trattengono ancora, e senza alcun motivo, migliaia di cittadini che hanno richiesto il visto di uscita,
  - B. considerando che la situazione di Marc Kotlyar è, sotto tale profilo, emblematica,
  - C. ricordando che Marc Kotlyar e la sua famiglia hanno presentato nel 1977 una richiesta di visto di uscita che è stato loro sistematicamente rifiutato per «motivi militari»,
  - D. rilevando che un fratello di Kotlyar è già emigrato, per cui la famiglia si trova essere divisa, e che tale separazione ha già provocato il decesso del padre di Kotlyar, distrutto dal dolore,
  - E. constatando che il caso di Kotlyar è stato segnalato da uno dei refusnik più noti, Wladimir Kislik,
1. invita le autorità sovietiche ad aprire le loro frontiere conformemente alla lettera della Conferenza di Helsinki, di cui hanno siglato l'Atto finale;
  2. invita le autorità sovietiche a revocare immediatamente il divieto di lasciare il paese a Marc Kotlyar, alla sua famiglia e a tutti i cittadini sovietici che lo desiderino;
  3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione ai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea e al presidente dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, Michàil Gorbaciov.

e) doc. B 2-111/88

**RISOLUZIONE****sulla sorte della sig. ra Doina Cornea, cittadina rumena scomparsa dal 15 novembre 1988***Il Parlamento europeo,*

- sempre più preoccupato per le notizie allarmanti sulla situazione in Romania e sulle gravi violazioni dei diritti umani ivi perpetrate, in flagrante contraddizione con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
  - informato che la sig. ra Doina Cornea domiciliata a Cluj, già sottoposta a misure vessatorie e discriminatorie dalle autorità rumene perché rivendica per sé stessa e i suoi compatrioti l'applicazione dell'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, secondo cui ciascuno ha diritto alla libertà di opinione e d'espressione, è scomparsa dal 15 novembre 1988,
1. chiede al Consiglio dei ministri riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea di ottenere quanto prima dalle autorità rumene informazioni sulla situazione di Doina Cornea e l'assicurazione che essa non sia trattenuta contro la sua volontà e possa godere dei diritti di opinione e d'espressione;

Giovedì 15 dicembre 1988

2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente proposta di risoluzione ai ministri riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea, alla Commissione e alle autorità della Romania.

f) doc. B 2-1131/88

### RISOLUZIONE

#### sull'arresto in Cecoslovacchia del musicista pop e produttore Petr Cibulka

*Il Parlamento europeo,*

- A. visti gli articoli 18 e 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
  - B. visto l'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966,
  - C. considerando che il musicista pop e produttore Petr Cibulka è stato arrestato nel suo appartamento di Brno (Cecoslovacchia) il 14 ottobre scorso in forza dell'articolo 100, paragrafo 3 del Codice penale cecoslovacco «attività sovversive», che prevede una pena massima di cinque anni di carcere,
  - D. considerando che queste «attività sovversive» consistono nella registrazione, produzione e diffusione di musica pop indipendente,
  - E. considerando che Petr Cibulka è uno dei firmatari della Charta 77 e membro del «Comitati di difesa delle persone ingiustamente incriminate in Cecoslovacchia»,
  - F. considerando che nel 1978 Cibulka era già stato condannato a due anni di carcere, in forza dell'articolo 100, paragrafo 2, per aver diffuso registrazioni di musica indipendente,
  - G. considerando che durante il periodo di detenzione egli ha fatto lo sciopero della fame per protesta contro le violenze fisiche, il che gli è valsa un'ulteriore condanna a un anno di carcere,
  - H. considerando che nel 1981 Cibulka è stato rilasciato solo grazie alla mobilitazione dell'opinione pubblica mondiale,
  - I. considerando che nel 1985 Cibulka è stato nuovamente arrestato e, in base all'articolo 198 b, condannato per diffamazione dello Stato a sette mesi di carcere e a tre anni di controllo di polizia,
  - J. considerando che il primo periodo di detenzione ha provocato così gravi danni alla salute di Cibulka che una nuova pena detentiva rappresenterebbe un rischio per la sua vita,
  - K. considerando che nel novembre 1988 Cibulka è stato ancora una volta posto in stato d'accusa per «attività commerciali illegali» (articoli 117 e 118), per le quali è prevista una pena da tre a dieci anni di carcere,
1. esprime la sua più ferma condanna per l'arresto di Petr Cibulka;
  2. invita le autorità cecoslovacche a rilasciare immediatamente Cibulka e a rinunciare a qualsiasi azione nei suoi confronti;
  3. chiede ai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea di adoperarsi con ogni mezzo per far sì che la Cecoslovacchia aderisca a tale richiesta;

Giovedì 15 dicembre 1988

4. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione ai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché alle autorità della Cecoslovacchia.

g) doc. B3-2094/88

**RISOLUZIONE**  
**sui prigionieri ebrei in Siria**

*Il Parlamento europeo,*

- A. vivamente preoccupato per la situazione dei 5 000 ebrei che vivono in Siria,
- B. a conoscenza della detenzione di Ibrahim Laham, Victor Laham, Selim Sued, nonché della scomparsa dopo l'arresto di Ely Sued, Jacques Lalo Zaki Mamroud, accusati di aver tentato di lasciare la Siria,
1. chiede alle autorità siriane di liberare questi prigionieri e di permettere loro, se lo desiderano, di lasciare la Siria, conformemente agli articoli 13 e 14 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;
2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione ai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea e al governo della Siria.

h) doc. B 2-1095/88

**RISOLUZIONE**  
**su tutti gli ostaggi, in particolare quelli detenuti dall'organizzazione di Abu Nidāl**

*Il Parlamento europeo,*

- A. colpito dal fatto che da più di un anno l'organizzazione terroristica araba di Abu Nidāl tiene prigioniera otto persone rapite in mare, fra cui due bambine di sei e sette anni,
- B. considerando che i terroristi hanno comunicato che uno degli ostaggi, la sig. ra Valente, ha dato alla luce un bambino e che anche quest'ultimo è di conseguenza tenuto in ostaggio

Giovedì 15 dicembre 1988

- C. riconoscendo il dovere delle istituzioni della Comunità europea e degli Stati membri di esprimere solidarietà a questi cittadini comunitari cercando di assicurare la loro liberazione,
- D. ricordando il rapimento del medico Jan Cools,
  - 1. chiede la liberazione immediata di tutti gli ostaggi;
  - 2. chiede con insistenza ai governi arabi e alle organizzazioni politiche arabe di fare tutto quello che è in loro potere per assicurare la liberazione degli ostaggi, in particolare di John Mc Carthy, Terry Waite e Brian Keenan;
  - 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e al segretario generale della Lega Araba.

i) doc. B 2-1170/88

#### **RISOLUZIONE**

##### **sulle violazioni dei diritti dell'uomo in Turchia**

*Il Parlamento europeo,*

- A. rilevando che il 10 dicembre 1988, Giornata dei diritti dell'uomo, nove cittadini turchi in esilio in Europa sono ritornati nel loro paese;
- B. rilevando con preoccupazione che a sei persone è stato rifiutato l'ingresso in Turchia e che altre tre sono state arrestate e detenute,
- C. rilevando che Nafiz Boztanci, uno dei cui è stato rifiutato l'ingresso, sarà processato il 26 dicembre 1988, in Turchia per presunte attività in tale paese,
- D. rilevando con preoccupazione che Nafiz Boztanci è stato portato via con la forza in un furgone non appena giunto in Turchia e che a un membro del Parlamento europeo, a un membro del parlamento britannico e ad alcuni avvocati è stato rifiutato di entrare in contatto con lui e non sono state fornite informazioni in merito alla sua salute e a dove egli si trovi,
- E. rilevando che Nafiz Boztanci è stato interrogato e quindi fatto salire con la forza sull'aereo per Londra,
  - 1. invita il governo turco a concedere a Nafiz Boztanci e agli altri esiliati in attesa di processo di tornare in Turchia per potersi difendere;
  - 2. invita il governo turco a porre fine al suo comportamento disumano nei confronti dei suoi cittadini;
  - 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e al governo della Turchia.

Giovedì 15 dicembre 1988

**j) Risoluzione comune sui doc. B 2-1102, 1114 e 1190/88****RISOLUZIONE****sull'attuale situazione a Cuba, particolarmente in materia di diritti umani***Il Parlamento europeo,*

- A. considerando che il 10 gennaio 1989 cade il trentesimo anniversario della caduta del dittatore Batista a Cuba,
  - B. considerando che la sommossa capeggiata da Fidel Castro suscitò la speranza cubana di ottenere un governo rappresentativo, con libere elezioni e libertà di stampa,
  - C. considerando che Fidel Castro ha invece instaurato una dittatura ancor più oppressiva della precedente, con esecuzioni capitali, prigionieri politici e un milione di esiliati,
  - D. considerando che la costituzione cubana riconosce soltanto il partito comunista e che la «perestroika» e la «glasnost» sovietiche sono state condannate,
1. condanna la politica totalitaria del regime dell'Avana contraria ai diritti dell'uomo,
  2. esprime la propria solidarietà alle vittime della dittatura,
  3. chiede alle autorità cubane di mantenere le loro passate promesse di democratizzazione,
  4. invita i ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica a esprimere la loro «speranza di un pronto e ordinato ristabilimento della democrazia» a Cuba e a manifestare il loro interesse per «l'organizzazione di elezioni libere e democratiche in tale paese», come hanno fatto nelle loro dichiarazioni del 9 ottobre 1987 e dell'8 luglio 1988 in relazione al Cile;
  5. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, al segretario della Cooperazione politica, alla Commissione e al governo di Cuba.

**k) doc. B 2-1166/88****RISOLUZIONE****sulla situazione in Timor orientale***Il Parlamento europeo,*

- A. vista la sua risoluzione del 15 settembre 1988 sulla situazione in Timor orientale (1),
- B. considerando che prima, durante e dopo la visita del presidente indonesiano Suharto in quel territorio occupato sono state arrestate circa 3 000 persone ufficialmente accusate di «sovversione»,

(1) Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 10.

Giovedì 15 dicembre 1988

- C. considerando che tali fatti, divulgati dalle agenzie di stampa internazionali, sono confermati dalla Chiesa cattolica di Timor orientale e dalle stesse autorità indonesiane,
1. condanna vivamente gli arresti effettuati in particolare tra il 26 ottobre e il 21 novembre 1988 così come gli altri attentati ai diritti dell'uomo verificatisi in occasione della visita di Suharto al territorio militarmente occupato di Timor orientale;
  2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione ai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea, alla Commissione, agli Stati membri e ai ministri degli affari esteri dell'ASEAN.

l) doc. B 2-1108/88

#### RISOLUZIONE

##### sui nuovi assassini perpetrati dall'ETA a Madrid

*Il Parlamento europeo,*

- A. considerando che il 22 novembre 1988 l'organizzazione terrorista ETA ha compiuto un attentato brutale davanti agli uffici della Guardia civile a Madrid,
  - B. considerando che l'autobomba ha causato la morte di un bambino e di un giovane che si trovavano a passare nel luogo del barbaro attentato,
  - C. considerando che altre 40 persone sono rimaste ferite, tra le quali, in modo molto grave, la madre, incinta, del bambino morto,
1. condanna questa manifestazione di ferocia e invoca l'adozione di tutte le misure permesse dalla legge spagnola per difendere la convivenza democratica dalla barbarie,
  2. condanna parimenti quello che un quotidiano di Madrid ha definito «il fitto silenzio di coloro che debbono la propria notorietà pubblica agli omicidi commessi da altri»,
  3. identifica in tale condanna la coalizione denominata «Herri Batasuna», la quale non ha mai criticato questi attentati criminali contro i diritti umani, individuali o collettivi,
  4. invita i ministri della Comunità europea riuniti nel «Gruppo di Trevi» a potenziare la loro collaborazione per essere in grado di lottare efficacemente contro la piaga del terrorismo assassino,
  5. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al governo spagnolo e alle istituzioni della Comunità autonoma del Paese Basco in Spagna.

Giovedì 15 dicembre 1988

**4. Situazione in Medio Oriente****RISOLUZIONE****sulla situazione in Medio Oriente***Il Parlamento europeo,*

- A. vista la dichiarazione adottata ad Algeri il 15 novembre 1988 dal Consiglio nazionale palestinese,
- B. considerando che con tale dichiarazione l'OLP accetta le risoluzioni 242 e 338, il che implica il riconoscimento dello Stato di Israele, ma fa anche riferimento alla risoluzione 181 delle Nazioni Unite, accolta nel 1947 da tutti i Dodici e che, parlando in modo esplicito della creazione di due Stati, è alla base della legittimità di Israele, ma anche di uno Stato palestinese,
- C. considerando la solenne proclamazione ad Algeri dello Stato palestinese,
- D. considerando la dichiarazione dei Dodici del 21 novembre 1988 a Bruxelles,
- E. considerando che a tutt'oggi lo Stato palestinese è stato riconosciuto da 75 paesi, tra cui due membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU, la Cina e l'URSS,
- F. considerando il rifiuto degli Stati Uniti di concedere il visto di ingresso a Yasser Arafat, che voleva prendere la parola all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York,
- G. considerando la decisione delle Nazioni Unite di riunirsi a Ginevra per consentire al capo dell'OLP di rivolgersi all'Assemblea generale,
- H. rallegrandosi per il fatto che i Dodici riuniti a Rodi il 2 e 3 dicembre 1988, hanno deciso di esprimersi con una sola voce alla sessione speciale delle Nazioni Unite a Ginevra,
- I. considerando che a Rodi i Dodici non hanno preso nessuna iniziativa concreta in merito all'eventuale riconoscimento dello Stato palestinese,
- J. considerando che i Dodici devono riconoscere che sia i palestinesi che gli israeliani si attendono che la Comunità europea svolga un ruolo di primo piano tra le forze in grado di intervenire nel processo di pace in Medio Oriente,
- K. ribadendo la sua condanna della repressione e delle azioni sempre più brutali compiute dalle autorità militari d'occupazione nei confronti della popolazione civile e dei bambini nei territori palestinesi occupati,
- L. condannando il nuovo attacco israeliano contro le popolazioni del Libano, già duramente provate da lunghi anni di guerra e massacri,
- M. viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Medio Oriente,
  - 1. si compiace della dichiarazione di Algeri e la considera un incoraggiante progresso volto a fissare tutte le condizioni necessarie per riunire una conferenza internazionale di pace sotto l'egida dell'ONU cui possano partecipare tutte le parti interessate, compreso l'OLP, al fine di creare una pace giusta e duratura in questa regione;

Giovedì 15 dicembre 1988

2. ritiene che il Consiglio nazionale palestinese abbia dato una prima risposta positiva alle sollecitazioni del Parlamento europeo e dei paesi membri della Comunità che dovrebbero ora avviare i passi più adeguati per incoraggiare detta volontà di dialogo e di pace e prendere iniziative volte a consentire risposte positive quanto più ampie possibile alla richiesta del riconoscimento dello Stato palestinese;
3. chiede che tutte le parti interessate diano prova di buona volontà, al fine di giungere a una pace durevole, e spera che Israele non persisterà nel suo rifiuto di considerare i risultati di Algeri costruttivi e base di validi negoziati;
4. deplora il rifiuto dell'amministrazione degli Stati Uniti di concedere il visto di ingresso a Yasser Arafat in un momento così importante per il processo di pace per il Medio Oriente;
5. insiste presso la nuova amministrazione perché riesamini le relazioni con i palestinesi e le loro organizzazioni, avviando delle trattative;
6. chiede con urgenza ai governi dell'URSS e della Repubblica popolare cinese di normalizzare, a vantaggio della Conferenza internazionale, le loro relazioni diplomatiche con lo Stato di Israele;
7. invita i Dodici ad appoggiare la proposta del Consiglio nazionale palestinese di porre per un periodo determinato i territori occupati, compresa Gerusalemme, sotto il controllo delle Nazioni Unite, al fine garantire la sicurezza del popolo palestinese e di creare un'atmosfera propizia al buon svolgimento dei lavori della Conferenza internazionale;
8. invita i Dodici a sostenere lo sviluppo sociale ed economico dei territori occupati;
9. sottolinea che qualsiasi soluzione implica l'assegnazione allo Stato palestinese di un determinato territorio che garantisca a Israele il diritto all'esistenza all'interno di frontiere sicure e internazionalmente riconosciute;
10. considera positiva la dichiarazione dei Dodici del 21 novembre 1988 ma si attende che la Comunità svolga un ruolo attivo al fine di accelerare gli sforzi internazionali volti a mettere fine all'occupazione dei territori palestinesi e a consentire al popolo palestinese di esercitare il suo diritto all'autodeterminazione e alla creazione di uno Stato;
11. invita pertanto i Dodici a riconoscere fin d'ora all'OLP la qualità di governo palestinese in esilio;
12. è peraltro convinto dell'utilità di un incontro tra i Dodici e Yasser Arafat al fine di esaminare direttamente le nuove possibilità concrete di dialogo e di pace, comprese le iniziative che possono rafforzare il ruolo dell'OLP nella preparazione della Conferenza internazionale di pace e sul piano europeo;
13. chiede a tutti i componenti del Consiglio nazionale palestinese di astenersi da ogni atto terroristico nel rispetto della dichiarazione di Algeri che condanna esplicitamente il terrorismo;
14. chiede al governo israeliano di astenersi da ogni atto di violenza e / o di provocazione nei territori occupati;



Giovedì 15 dicembre 1988

15. chiede inoltre al governo israeliano di attenersi rigorosamente alle norme della Convenzione di Ginevra sui territori occupati;
16. fa sua la dichiarazione fatta il 25 novembre 1988 dal segretario generale dell'ONU nella sede dell'organizzazione, secondo la quale: a) la situazione generale nei territori occupati è peggiorata; b) si hanno tuttora morti, feriti e altre situazioni gravemente lesive dei diritti umani; c) le deportazioni, le detenzioni amministrative e le restrizioni come l'imposizione del coprifuoco o le distruzioni di abitazioni non hanno fatto altro che aggravare la tensione;
17. chiede al presidente della cooperazione politica europea di presentare ufficialmente le sue osservazioni sulla presente risoluzione a norma del paragrafo 7, secondo comma della decisione del 28 febbraio 1986;
18. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al presidente della cooperazione politica europea, al governo israeliano, al governo federale degli Stati Uniti, al governo della Cina, al governo dell'Unione Sovietica, all'OLP, alle Nazioni Unite.

## 5. Colloqui di pace in America centrale

a) doc. B 2-1152/88

### **RISOLUZIONE** sulla ripresa dei colloqui di pace nell'America centrale

*Il Parlamento europeo,*

- A. ribadendo il suo appoggio al processo di pace in America centrale iniziato con la firma degli Accordi di Esquipulas del 7 agosto 1987,
- B. considerando che tali accordi fanno appello alla solidarietà della Comunità internazionale al fine di garantire in sostegno economico e politico a questa iniziativa di pace,
- C. considerando la riunione dei 5 ministri degli affari esteri dell'America centrale, avvenuta il 30 novembre 1988 in Messico,
- D. ricordando le sue risoluzioni del 30 ottobre 1987 sull'accordo di pace in America centrale <sup>(1)</sup>, dell'11 febbraio 1988 sull'America centrale <sup>(2)</sup>, dell'11 marzo 1988 sulla situazione in America centrale <sup>(3)</sup>, del 5 luglio 1988 sulla situazione in America centrale <sup>(4)</sup>

1. prende atto con interesse della proposta presentata dalla Costa Rica all'Assemblea generale dell'OSA il 15 novembre 1988 a San Salvador, volta alla ripresa dei negoziati di pace in America centrale, nonché della richiesta presentata il 30 novembre 1988 dai ministri degli affari esteri dell'America centrale al segretario generale dell'ONU, concernente la gestione e il coordinamento di un meccanismo imparziale per la verifica e il controllo continuato in loco del rispetto degli accordi relativi alla sospensione degli aiuti ai gruppi irregolari e al non uso del territorio per fornire loro appoggio;

<sup>(1)</sup> GU n. C 318 del 30. 11. 1987, pag. 146.

<sup>(2)</sup> GU n. C 68 del 14. 3. 1988, pag. 75.

<sup>(3)</sup> GU n. C 94 dell' 11. 4. 1988, pag. 185.

<sup>(4)</sup> GU n. C 235 del 12. 9. 1988, pag. 3.

Giovedì 15 dicembre 1988

2. sottolinea l'importanza, in linea con le proposte presentate in tal senso nel corso degli ultimi mesi da Honduras, Nicaragua, Costa Rica e Salvador, dell'instaurazione di una pace solida e durevole nella regione centroamericana;
3. rinnova nel contempo il suo appello per una ripresa del dialogo nazionale tra i governi di Salvador, Nicaragua e Guatemala e le rispettive forze di opposizione;
4. incarica il suo presidente di tramettere le presente risoluzione ai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica, alla Commissione delle CEE e ai governi dell'Istmo centroamericano.

## 6. Calamità

- a) Risoluzione comune sui doc. B 2-1087, 1119, 1125, 1156, 1186/88

### RISOLUZIONE

#### sui catastrofici effetti del ciclone nel Golfo del Bengala

- A. profondamente scosso per le conseguenze del ciclone che ha colpito la costa del Bengala il 29 novembre 1988, con venti di velocità superiore ai 160 km orari che hanno causato ondate di marea di vari metri di altezza,
- B. informato del decesso di molte migliaia di persone lungo le coste del Bangladesh e del Bengala occidentale, della morte di molte decine di migliaia di capi di bestiame e delle vaste distruzioni di colture, case e barche da pesca,
- C. allarmato dalla situazione sanitaria e di difficoltà di approvvigionamento alimentare causata dal ciclone,
- D. notando che quest'ultimo disastro si è verificato a poco tempo di distanza dalle inondazioni monsoniche senza precedenti del mese di agosto che erano costate la vita a oltre 2 000 persone,

1. esprime la sua solidarietà al popolo del Bangladesh e del Bengala occidentale per questa ulteriore calamità naturale;
2. chiede alla Commissione di attuare con urgenza un piano di aiuto straordinario adeguato alle dimensioni di detta catastrofe prevedendo l'invio immediato di medicinali e un aiuto alla ricostruzione e di definire un programma globale per la ripresa dei settori dell'agricoltura e della pesca sia in Bangladesh che nel Bengala occidentale e invita gli Stati membri della Comunità a fornire un aiuto d'urgenza;
3. richiama l'attenzione sulla necessità specifica di fornire attrezzature per la depurazione dell'acqua nonché abitazioni provvisorie per i milioni di senzatetto;
4. considera che, vista la topografia estremamente vulnerabile della regione, occorra procedere a importanti lavori che pongano al riparo delle inondazioni ricorrenti i bassipiani e assicurino una migliore protezione delle flottiglie pescherecce e invita la Commissione ad assicurare la sua partecipazione per la realizzazione di tali progetti;

Giovedì 15 dicembre 1988

5. invita il Consiglio a organizzare una cooperazione internazionale che consenta al Bangladesh e al Bengala occidentale di lottare contro le inondazioni che periodicamente devastano la regione;
6. prende atto dei colloqui svoltisi tra il presidente Ershad del Bangladesh e il primo ministro Gandhi a Delhi dopo le inondazioni monsoniche, tuttavia ritiene che per il successo di misure preventive così vaste sia necessario un livello di cooperazione di gran lunga maggiore tra l'India e il Bangladesh, nonché tra le autorità locali del Bangladesh e del Bengala occidentale;
7. si compiace della decisione del SAARC di includere la meteorologia nel suo programma di progetti di cooperazione ed è conscio della necessità di porre rapidamente a disposizione delle comunità rivierasche del Bangladesh e del Bengala occidentale un sistema di preallarme;
8. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri, ai governi degli altri paesi OCSE, ai governi del Bangladesh e dell'India e al governo dello Stato del Bengala occidentale, nonché al segretario del SAARC.

b) **risoluzione comune sui doc. B 2-1085, 1097, 1112 e 1150/88**

**RISOLUZIONE**

**sulla peste equina africana in Spagna e Portogallo**

*Il Parlamento europeo,*

- A. considerando che le autorità spagnole hanno confermato la presenza nel paese della peste equina africana «*peste equorum*», che per il secondo anno consecutivo ha interessato il bestiame equino del sud della Spagna, colpendo più di 200 esemplari, con esito mortale per più di 60 di essi,
  - B. considerando che le perdite economiche sono state valutate in miliardi di pesetas, a causa delle ripercussioni della malattia sui migliori purosangue di razza spagnola — certosa e araba — localizzati principalmente in Andalusia,
  - C. considerando che la peste equina è una epizootia endemica del Continente Africano e che la penisola iberica, per la sua situazione geografica di ponte tra due continenti, è una porta di entrata per questa e altre endemie africane come la rabbia, che costituisce una costante minaccia per Spagna e Portogallo,
  - D. considerando che il recente ampliamento della Comunità implica l'obbligo del transito, per il Portogallo e per la Spagna, di prodotti provenienti dal Nordafrica,
1. chiede alla Commissione l'adozione di un programma di individuazione e azione urgente in collaborazione con le autorità spagnole e portoghesi, al fine di scoprire e controllare qualsiasi possibile epidemia epizootica proveniente dall'Africa;
  2. insiste perché le compensazioni da concedere agli allevatori colpiti raggiungano i prezzi di mercato, in modo che siano efficaci per quanto riguarda l'individuazione e il controllo della malattia;
  3. sollecita in tale contesto l'aiuto economico necessario all'installazione di un laboratorio che possa raggiungere gli obiettivi sopra menzionati in Algarve e in Andalusia, per consentire a tali territori di filtrare l'entrata di epizootie nella CEE;

Giovedì 15 dicembre 1988

4. sottolinea l'importanza di un rigoroso adempimento delle misure sanitarie alla frontiera;
5. chiede alla Commissione una immediata dotazione finanziaria di 10 000 000 di ECU per gli indennizzi agli allevatori colpiti, in modo da poterli compensare secondo criteri realistici delle perdite subite, in collaborazione con le autorità spagnole;
6. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

c) **Risoluzione comune sui doc. B 2-1138, 1154 e 1172/88**

**RISOLUZIONE**  
**sull'incidente aereo a Remscheid**

*Il Parlamento europeo,*

- A. apprendendo che l'8 dicembre 1988 un aereo militare statunitense delle forze NATO di stanza a Bentwaters (GB) si è schiantato durante un volo di esercitazione a bassa quota nel centro della città tedesco-federale di Remscheid, provocando almeno sei morti e quaranta feriti,
- B. — vista la catastrofe aerea di Ramstein,  
— vista la recente caduta di un Mirage francese presso le centrali nucleari tedesco-federali Ohu I e II e di un apparecchio militare americano presso la centrale atomica di Phillipsburg,  
— visto l'elevato rischio di incidenti connesso alle esercitazioni aeree militari e soprattutto ai voli a bassa quota,
- C. — tenuto conto dell'elevata percentuale di aerei militari precipitati e dei morti e feriti dovuti a queste sciagure negli ultimi anni,  
— considerata l'indignazione della popolazione, infastidita quotidianamente da voli radenti, in particolare in aree densamente abitate e nelle agglomerazioni urbane,  
— vista la politica di distensione nell'Europa centrale,  
— considerate le nuove proposte di disarmo dell'URSS e della NATO e la conseguente minore necessità di volo di addestramento di questo tipo,
- D. considerando che in molte regioni della Comunità sono installati impianti delle industrie chimica e nucleare, che rappresentano un elevato potenziale di pericolo a causa del magazzinaggio e del trattamento di sostanze estremamente velenose, facilmente infiammabili e radioattive,
- E. considerando che il territorio della CEE è densamente popolato,
  1. esprime il proprio cordoglio e la propria solidarietà alle famiglie colpite;
  2. chiede che si ponga immediatamente fine a tutti i voli militari a bassa quota e di esercitazione al di sopra di impianti pericolosi e di aree urbane e abitate;
  3. chiede di vietare tutte le manifestazioni comprendenti i voli militari a carattere acrobatico;
  4. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi degli Stati membri, oltre che al segretario generale della NATO.

Giovedì 15 dicembre 1988

**7. Politica di concorrenza**

— doc. A 2-260/88

**RISOLUZIONE****sulla diciassettesima relazione della Commissione delle Comunità europee sulla politica di concorrenza***Il Parlamento europeo,*

- vista la diciassettesima relazione delle Comunità europee sulla politica di concorrenza (C 2-76/88),
- vista la proposta di risoluzione di cui al B 2-1401/87,
- viste le sue precedenti risoluzioni sulla politica di concorrenza,
- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione (doc. A 2-260/88),

**Commenti generali**

1. sottolinea che i progressi compiuti per la realizzazione dell'obiettivo di un autentico mercato interno entro il 1992 hanno reso ancor più importante il disporre di una vigorosa e coerente politica comunitaria in materia di concorrenza:
  - per consentire la migliore e più efficace allocazione delle risorse in uno spazio nel quale siano cadute le barriere nazionali di ogni tipo,
  - per consentire la migliore e più economica distribuzione dei prodotti e i derivati effetti sociali positivi che ne conseguono,
  - per impedire lo sviluppo di concentrazioni indesiderate di potere economico, a livello pubblico o privato, in una qualsiasi parte del mercato comunitario,
  - per impedire la concessione di immotivati e ingiustificati sostegni statali che distorcano le condizioni di competizione economica nel mercato comune,
  - per rendere piena ed efficace la capacità di coesione e di competizione della Comunità di fronte alle altre grandi potenze economiche e commerciali del mondo, fatto indispensabile per assicurare il più importante contributo degli Stati della Comunità al progetto economico e sociale a livello internazionale e alla ulteriore liberazione degli scambi mondiali;
2. chiede alla Commissione e agli Stati membri in qual modo intendano procedere per ottenere che le riduzioni di costo realizzate grazie al mercato unico senza frontiere interne si trasformino in effettivi benefici per i consumatori e non diventino fonte di profitti eccessivi e non siano compensate dal trasferimento dei compiti amministrativi e burocratici dalle frontiere nelle aziende;
3. prende atto con soddisfazione dei notevoli progressi registrati nell'applicazione della politica di concorrenza nell'ultimo anno, con particolare riferimento:
  - alle misure prese per aprire la concorrenza nel settore dei trasporti aerei,
  - all'energia di cui ha dato prova la Commissione nel cercare di ottenere l'accordo del Consiglio sulla questione dei controlli delle fusioni,
  - a talune azioni intraprese dalla Commissione nel controverso settore degli aiuti pubblici;
4. confida che anche nel futuro la Commissione riservi lo stesso elevato grado di priorità allo sviluppo e all'applicazione della politica di concorrenza e dia prova della stessa risolutezza nell'affrontare i problemi politicamente delicati;

Giovedì 15 dicembre 1988

5. ribadisce che l'economia mista degli Stati della Comunità non può validamente operare con efficacia se non nel perseguimento degli obiettivi sociali e regionali che caratterizzano i trattati comunitari, ritiene quindi che si debba costantemente ricercare un giusto equilibrio tra la politica di concorrenza e altri obiettivi comunitari, come la politica regionale e sociale, la promozione della ricerca e della capacità tecnologica della Comunità europea e i problemi di politica industriale, ma invita la Commissione a restare vigile per evitare gli abusi, nei casi in cui tali obiettivi vengono speciosamente invocati per eludere le norme di concorrenza comunitarie;

6. ritiene in particolare che, nell'attuazione della politica di concorrenza, si debba tenere debito conto dell'attuale situazione concorrenziale internazionale e della necessità che le imprese comunitarie possano competere con efficacia sul mercato mondiale;

7. ritiene tuttavia che, data la crescente interdipendenza dell'economia mondiale, l'attuazione della politica di concorrenza nella Comunità europea debba essere integrata da un controllo attivo ed efficace e da una riduzione delle pratiche commerciali internazionali che limitano la concorrenza; al riguardo ritiene necessario perseguire una stretta cooperazione con l'OCSE e le Nazioni Unite e si compiace della più intensa collaborazione esistente in seno al comitato per il diritto e la politica di concorrenza dell'OCSE giacché sarebbe impensabile che la politica comunitaria di concorrenza potesse favorire la conquista di segmenti di mercato da parte di monopoli e di oligopoli situati in paesi terzi;

8. ribadisce in tale contesto le sue precedenti richieste riguardanti lo sviluppo di un codice internazionale di condotta, secondo gli orientamenti del GATT, sul trasferimento di tecnologia e sugli incentivi e disincentivi agli investimenti internazionali e chiede inoltre alla Commissione di riferire sui motivi dei ripetuti ritardi nell'adozione del codice di condotta proposto dalle Nazioni Unite sulle società transnazionali;

#### *Commenti specifici*

9. invita la Commissione a fare applicare quanto più integralmente possibile il pacchetto del 1987 concernente le liberalizzazioni già decise nel settore dei trasporti; si compiace in questo contesto dell'adozione dei tre progetti di regolamento della Commissione per i trasporti aerei relativi all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a talune categorie di accordi (servizi a terra negli aeroporti, sistemi computerizzati per le prenotazioni, programmazione in comune e coordinamento delle capacità, spartizione degli introiti, consultazioni per la preparazione delle tariffe dei servizi di linea e assegnazione di bande orarie negli aeroporti);

10. ricorda e conferma il suo parere precedentemente espresso secondo cui il pacchetto dei trasporti aerei dovrebbe essere considerato solo come una fase interlocutoria e la Commissione dovrebbe presentare con rapidità delle proposte miranti a un'ulteriore liberalizzazione, corredate, come necessario, da misure più soddisfacenti in materia di sicurezza dei voli;

11. osserva che gli studi economici della Commissione, esposti per sommi capi nella diciassettesima relazione, hanno indicato un considerevole aumento delle attività di fusione in tempi recenti, in particolare di quelle cui partecipano note imprese di grossissime dimensioni (quotate in borsa), e ritiene che ciò dimostri l'esigenza, nell'interesse della politica di concorrenza, di un regime comunitario di controllo preventivo sulle fusioni;

12. ribadisce l'importanza delle conclusioni che il Parlamento ha presentato in ordine alle proposte della Commissione sui controlli delle fusioni e concentrazioni e invita il Consiglio a dare quanto prima attuazione a tale decisione;

Giovedì 15 dicembre 1988

13. prende atto che la Corte di giustizia ha considerato nella causa Philip Morris che il divieto delle intese di cui all'articolo 85 potrebbe eventualmente applicarsi anche a talune fusioni; ritiene pertanto che la Commissione debba fare pieno uso delle competenze di cui dispone a norma degli articoli 85 e 86 del trattato qualora il Consiglio non accetti il progetto di regolamento sul controllo delle fusioni;
14. prende inoltre atto delle più vaste implicazioni della sentenza Philip Morris per la politica di concorrenza, in quanto persino l'acquisto di un pacchetto di azioni in una società può in taluni casi costituire un'infrazione delle regole di concorrenza comunitarie;
15. accoglie con soddisfazione la conferma, giunta dalla Corte di giustizia <sup>(1)</sup>, che le norme di concorrenza comunitarie sono pienamente applicabili al settore assicurativo; prende atto delle persistenti discrepanze tra i premi in questo settore e chiede che si proceda con la massima celerità possibile a una sua ulteriore apertura;
16. deplora che la Commissione abbia deciso di non procedere alla presentazione di nuovi orientamenti relativi alle imprese comuni finché non saranno state esaminate le sue proposte sul controllo delle fusioni e apprezzerrebbe di poter esaminare al più presto tali proposte;
17. accoglie i progressi compiuti da parte della Commissione e le recenti decisioni del Consiglio in materia di esenzioni per categoria riguardanti il «franchising» e gli accordi di licenza di «know how»;
18. rileva che la diciassettesima relazione sulla politica di concorrenza comprende un nuovo capitolo sul funzionamento dei regolamenti sulle esenzioni per categoria attualmente in vigore; ritiene che ciò rappresenti un valido complemento alla relazione e chiede che questo tipo di analisi venga inserita anche nelle future relazioni annuali;
19. invita tuttavia la Commissione a fornire indicazioni più chiare quanto al rapporto tra i regolamenti concernenti un'esenzione per categoria a carattere generale e quelli concernenti un'esenzione per categoria relativamente a un settore specifico;
20. invita la Commissione a seguire con attenzione l'ulteriore evoluzione delle differenze tra i prezzi, dei tempi di consegna e di altre modalità relative alla vendita di autoveicoli nei vari Stati membri come importante indicatore del grado di concorrenza nel settore;
21. deplora che la Commissione abbia risposto in modo così poco esauriente alle richieste del Parlamento (si veda, esempio, il paragrafo 19 della risoluzione del 17 dicembre 1987 <sup>(2)</sup>) di riferire sui problemi potenziali per la concorrenza in settori dei servizi quali il turismo, la consulenza industriale e le professioni liberali; invita la Commissione a comunicare se vi sarà un seguito agli studi da essa citati nella diciassettesima relazione;
22. invita la Commissione a riservare immediatamente maggiore attenzione alla situazione della concorrenza comunitaria nel settore bancario, sia per quanto riguarda la fornitura di servizi bancari che per quanto riguarda le intese sui tassi d'interesse;
23. invita la Commissione
- a vigilare più attentamente sulla situazione della concorrenza nel settore dell'industria farmaceutica,
  - a investigare sulle cause delle enormi differenze di prezzo tra prodotti identici commercializzati dalle stesse imprese in diversi Stati membri,
  - ad adottare misure adeguate a ridurre il livello medio dei prezzi nella Comunità;

(1) Causa „Verband der Sachversicherer“ del 27. I. 1987.

(2) GU n. C 13 del 18. I. 1988, pag. 120.

Giovedì 15 dicembre 1988

24. osserva che si sta delineando un'intera serie di nuovi problemi per la politica di concorrenza comunitaria nei settori in rapido sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa e delle telecomunicazioni;
25. ritiene che l'industria dei media sia caratterizzata da
- nuove concentrazioni di potere economico anche su scala internazionale;
  - l'aumento della proprietà congiunta nei vari settori specifici, quali giornali, riviste, televisione e film così come nei nuovi mezzi di diffusione, per esempio via cavo e via satellite;
  - una rapida evoluzione del rapporto tra settore pubblico e privato, con una forte tendenza al distacco dal monopolio del settore pubblico;
26. prende atto dello studio della Commissione sull'impatto del nuovo clima tecnologico sulla concorrenza nel settore della telediffusione, di cui è riportato un riassunto nella diciassettesima relazione; invita la Commissione a far sapere in che modo intende tener conto della conclusione dello studio secondo cui l'accesso al mercato potrebbe essere impedito dagli operatori delle emittenti via cavo o via satellite con un rifiuto di distribuire determinate reti televisive;
27. ritiene che la Commissione debba esaminare più attentamente l'interrelazione tra i vari mezzi di comunicazione di massa e la invita a riferire al Parlamento in merito all'opportunità di introdurre regolamenti comunitari «multimedia»;
28. ritiene che i rapidi mutamenti tecnologici nel settore delle telecomunicazioni comportino la necessità di una sempre maggiore apertura del settore alla concorrenza su scala comunitaria e internazionale, soprattutto nei settori dei terminali e dei servizi a valore aggiunto;
29. ritiene che si debba riservare particolare attenzione alla definizione dei diritti di fornitura esclusiva delle amministrazioni nazionali delle poste e dei telefoni, anche per impedire che si verifichino degli abusi per quanto concerne il sovvenzionamento incrociato delle attività delle PTT nel competitivo settore dei servizi da parte delle loro attività in altri settori;
30. rileva che la Commissione ha recentemente adottato di sua iniziativa una direttiva a norma dell'articolo 90, paragrafo 3 del trattato CEE concernente la concorrenza sul mercato delle apparecchiature terminali nel settore delle telecomunicazioni; ritiene che ciò abbia consentito alla Commissione di agire rapidamente, ma considera che questo modo di procedere, in assenza di un'adeguata consultazione comporti anche dei rischi; invita la Commissione a impegnarsi a sottoporre in futuro tali testi al Parlamento, in via informale, con un calendario convenuto perché esso possa esprimere il proprio parere prima dell'adozione finale del testo da parte della Commissione;
31. teme che il diverso grado di severità delle legislazioni degli Stati membri in materia di concorrenza possa provocare disparità nel clima competitivo all'interno della Comunità;
32. ritiene pertanto che rientri nell'interesse comunitario che gli Stati membri privi di normative nazionali in materia di concorrenza oppure dotati di normative deboli, a eccezione forse di quelli con un mercato di piccole o medie dimensioni, sviluppino al più presto regolamentazioni e prassi più rigorose non contraddittorie con il quadro CEE; invita in particolare il governo italiano ad adottare una politica quadro nazionale in materia di concorrenza;
33. ritiene altresì che gli Stati membri la cui potenza economica supera la media comunitaria debbano godere di un adeguato margine di manovra legalmente garantito per una autonomia quanto efficace politica economica regionale, la cui entità materiale con trascenda il quadro fino a ora definito;
34. deplora, per quanto concerne l'applicazione nazionale del diritto di concorrenza comunitario, che le autorità nazionali non abbiano messo a disposizione della Commissione maggiori informazioni;



Giovedì 15 dicembre 1988

35. sottolinea la fondamentale importanza del controllo della Commissione sugli aiuti pubblici, anche per accertare se provochino distorsioni della concorrenza a livello comunitario;

36. osserva che il numero degli aiuti statali notificati alla Commissione (esclusi gli aiuti all'agricoltura, alla pesca e ai trasporti) ha registrato un aumento molto sensibile, passando dai 124 del 1986 ai 326 del 1987;

37. accoglie con soddisfazione quella che sembra essere una tendenza a una maggiore trasparenza da parte degli Stati membri, particolarmente in materia di aiuti statali all'industria siderurgica, ma si chiede se la Commissione disponga delle risorse per far fronte a un siffatto aumento delle notifiche, con tutto il lavoro di valutazione che esse comportano;

38. ritiene che l'attività delle task force per gli aiuti statali sia molto importante ai fini della valutazione delle diverse forme di aiuto statale e dei problemi che esse pongono per la politica di concorrenza comunitaria; deplora che la Commissione abbia deciso di consultare gli Stati membri sulla conclusione del Libro bianco della task force sugli aiuti statali senza consultare anche il Parlamento;

39. ritiene, per quanto riguarda la pubblicazione del Libro bianco, che la Commissione abbia più da guadagnare da una politica di trasparenza che da una di segretezza fondata su ipotetiche considerazioni di tutela dei negoziati commerciali e invita la Commissione a pubblicare il testo nella sua integralità;

40. prende atto con soddisfazione della costante fermezza di cui ha dato prova la Commissione nei confronti del cumulo degli aiuti rispondenti a obiettivi politici diversi e per quanto concerne la necessità del rimborso degli aiuti concessi illegalmente, di cui si sono registrati 22 casi nel 1987;

41. prende atto con soddisfazione della recente decisione della Commissione concernente l'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), per consentire l'impiego di una più vasta gamma di strumenti di aiuto nelle regioni meno sviluppate della Comunità e, per quanto concerne gli aiuti regionali, ricorda la conclusione della sua risoluzione del 15 ottobre 1987<sup>(1)</sup>, considera di importanza determinante che la politica di concorrenza non aggravi ulteriormente la difficile situazione in cui versano sia le regioni svantaggiate che le regioni in fase di grave declino industriale;

42. afferma la necessità che opportuni adattamenti consentano anche a Grecia e Portogallo di partecipare pienamente alla politica di concorrenza, che presenta per le imprese di questi due Stati notevoli difficoltosi aspetti; si attende dalla Commissione coerenti studi e proposte di misure volte a tal fine;

43. prende atto della sentenza della Corte di giustizia del 2 febbraio 1988 concernente la tariffa preferenziale per il gas naturale applicata a favore degli orticoltori olandesi, in cui si statuisce che, successivamente alla prima settimana di giugno 1985 il Regno dei Paesi Bassi si è conformato agli obblighi a esso incombenti in forza del trattato (cause 213/85)<sup>(1)</sup>;

44. attende che la Commissione dia seguito — grazie a un'esauriente e sollecita proposta organica — all'esigenza di cominciare a introdurre in pratica, anche nel settore dei prodotti agricoli, i principi e le regole della concorrenza nell'ambito comunitario;

45. ritiene che la Commissione debba prendere l'iniziativa di affrontare con gli Stati membri l'esame dell'applicazione delle norme di concorrenza al settore automobilistico, in considerazione del fatto che numerosi dei più controversi casi recenti riguardavano aiuti statali al settore e in considerazione del fatto che la concorrenza sugli autoveicoli si svolge ormai su un mercato mondiale globale;

(1) GU n. C 305 del 16. 11. 1987, pag. 127.

Giovedì 15 dicembre 1988

46. chiede una rigorosa applicazione della sesta direttiva del Consiglio sugli aiuti alla costruzione e alla riparazione navale, ma ritiene che il Parlamento debba essere tenuto informato con maggiore regolarità degli sviluppi nel settore e consultato sulle modifiche del tetto stabilito per l'aiuto alla produzione;
47. appoggia la Commissione nelle azioni da essa intraprese per ottenere l'adeguamento dei monopoli di Stato a carattere commerciale, in particolare in Grecia, Spagna, Portogallo e Francia;
48. deplora che la Commissione non abbia ancora dato risposta alle richieste formulate dal Parlamento in materia procedurale nella succitata risoluzione del 17 dicembre 1987 sulla sedicesima relazione, segnatamente ai paragrafi 49 e 50; chiede in particolare che nella relazione dell'anno prossimo figuri un'analisi completa delle attività dello «Hearing Officer» (consigliere auditore);
49. ritiene che la questione del miglioramento della procedura della Commissione sia stata messa ulteriormente in evidenza dalla sentenza della Corte nella causa 223/85 (RSU/Commissione), in cui la Corte ha annullato una decisione della Commissione con la motivazione che i tempi di adozione erano stati troppo lunghi (26 mesi);
50. osserva che gli studi economici della Commissione sulle questioni di politica di concorrenza hanno affrontato vari problemi importanti e pertinenti, come le fusioni e le imprese comuni, il probabile impatto della deregolamentazione sulle strutture industriali e la concorrenza nella Comunità, il settore televisivo e le imprese pubbliche nei nuovi Stati membri;
51. sottolinea l'estrema importanza della recente sentenza della Corte di giustizia sul caso «Wood pulp» (n. 98/85), che dichiara perseguibili le imprese straniere in seguito a comportamenti anticoncorrenziali messi in atto all'esterno della Comunità, e auspica che per simili casi di giurisdizione extraterritoriale sia ricercata una soluzione internazionale;
52. chiede tuttavia che i titoli precisi degli studi vengano elencati alla fine delle prossime relazioni annuali, unitamente ai nomi dei consulenti interpellati, onde consentire al Parlamento di farsi un'idea più precisa di tali studi e delle loro conclusioni;
53. mette in evidenza le gravi distorsioni che vengono indotte nel sistema di concorrenza dall'instabilità dei rapporti monetari degli Stati membri fra di loro e particolarmente delle svalutazioni/rivalutazioni esplicite o implicite e dalle opportunità/svantaggi che esse offrono oppure impongono; sotto questo profilo permane l'esigenza di perfezionare e completare il sistema monetario europeo di addivenire a una moneta europea, ed eliminare il più prontamente possibile il sistema degli importi compensativi in agricoltura;
54. osserva che, anche se la diciassettesima relazione sulla politica di concorrenza è stata presentata più rapidamente di quanto non sia accaduto per la sedicesima, è stata resa disponibile solo in tre lingue e comunque ad una data molto più tarda di quella richiesta dal Parlamento (fine aprile); insiste nuovamente perché l'anno prossimo essa venga presentata più presto; appare assolutamente necessario che diventino più adeguati — di fronte ai nuovi e più importanti compiti — le risorse e il numero dei funzionari destinati al lavoro della DG IV;
55. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa attinente al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, ai parlamenti degli Stati membri, alle autorità nazionali antitrust e al comitato per le intese e i monopoli.

Giovedì 15 dicembre 1988

**8. Consiglio europeo di Rodi****a) Risoluzione comune sui doc. B 2-1126, 1137, 1141 e 1164/88****RISOLUZIONE****sulla riunione del Consiglio europeo di Rodi***Il Parlamento europeo,*

- A. vista la dichiarazione finale del Consiglio europeo di Rodi,
- B. ricordando le sue risoluzioni del 17 novembre 1988 <sup>(1)</sup>
- C. considerando che sotto la presidenza greca del Consiglio sono stati conseguiti progressi nella realizzazione del mercato interno,
- D. considerando che, in relazione al completamento del mercato interno e alla creazione dell'Unione europea, il Consiglio ha affrontato alcuni settori tematici fondamentali senza tuttavia trattare dei problemi più difficili e ha rimandato al prossimo Consiglio europeo di Madrid le urgenti decisioni relative all'abolizione delle frontiere, alla politica monetaria, alla politica fiscale, alla dimensione sociale e agli aspetti istituzionali, visto che le posizioni dei paesi membri su questioni centrali rimangono divergenti,
- E. considerando in particolare che in occasione della riunione di Rodi il Consiglio europeo, pur sottolineando l'importanza che riveste la dimensione sociale in quanto fattore indispensabile del mercato unico e affermando le necessità che l'attuazione della politica sociale vada di pari passo con la realizzazione del mercato interno, non ha tuttavia preso le decisioni che si imponevano di conseguenza, ignorando le richieste del Parlamento europeo, cui si erano associati i rappresentanti dei parlamenti nazionali in occasione dell'incontro di Bruxelles del 28 e 29 novembre 1988,
- F. considerando che le decisioni contenute nel libro bianco della Commissione devono essere adottate dal Consiglio entro il dicembre 1990 per concedere agli Stati membri il tempo necessario al loro recepimento,
- G. ricordando la propria posizione in merito alla carenza di democrazia,
- H. vivamente preoccupato per il fatto che, dopo il riconoscimento della CEE da parte del Comecon e l'avvio di negoziati tra le due parti in vista della conclusione di un accordo di cooperazione, gli Stati membri sembrano preoccuparsi solo di sviluppare le loro relazioni economiche e commerciali con il Comecon su un piano puramente bilaterale,
- I. prendendo atto del fatto che, nella sua dichiarazione sull'ambiente, il Consiglio europeo ha riconosciuto che occorre fare molto di più nella lotta contro le minacce che gravano sul pianeta, ponendo l'accento su problemi quali l'impovertimento della fascia di ozono, «effetto serra», l'erosione dei suoli e le piogge acide e che il completamento del mercato unico deve essere associato a un alto grado di protezione dell'ambiente,
- J. considerando che l'identità europea nel settore audiovisivo dipende al tempo stesso dallo sviluppo della sua industria audiovisiva e dalla promozione delle produzioni,

(<sup>1</sup>) Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 5, lettera a), b) e c).

Giovedì 15 dicembre 1988

### ***I. Mercato interno***

1. prende atto dell'intenzione del Consiglio europeo di invitare il Consiglio ad adottare i testi per il completamento del mercato interno nei settori prioritari degli appalti pubblici, dei servizi bancari e finanziari, del ravvicinamento delle norme tecniche e della proprietà intellettuale e a intensificare i suoi sforzi in tutti i settori in ritardo come quello dei trasporti, dell'energia, dei controlli di igiene per le piante e gli animali e della libera circolazione delle persone;

2. deplora che a Rodi il Consiglio europeo non abbia compiuto progressi nella realizzazione del programma legislativo di completamento del mercato interno né per quanto concerne lo smantellamento nei tempi previsti dei controlli alle frontiere interne della Comunità entro il 31 dicembre 1992 e invita il Consiglio e la Commissione a concentrare il programma legislativo della Comunità sulle decisioni che risultano assolutamente imprescindibili per eliminare entro il 31 dicembre 1992 i controlli alle frontiere tra gli Stati membri e a mettere a punto a tal fine, di concerto con il Parlamento europeo, un programma legislativo coordinato per il 1989-1990;

3. riconosce il legame esistente tra la realizzazione di un'area priva di frontiere interne e il progresso nella cooperazione per la lotta contro il terrorismo, la criminalità internazionale, il traffico di droga e i traffici di ogni altro tipo;

4. insiste sulla necessità di definire un quadro comunitario per le relazioni commerciali internazionali, comprese quelle con i paesi del Comecon;

### ***II. Dimensione sociale***

5. ricorda la sua richiesta secondo cui il completamento del mercato interno sarà possibile solo se i progressi nella creazione di un mercato libero andranno di pari passo con i progressi nel rafforzamento della coesione economica e sociale;

6. deplora pertanto che le conclusioni del Consiglio europeo sulla dimensione sociale costituiscano semplicemente una ripetizione delle disposizioni dell'Atto unico; chiede nuovamente la presentazione di un Libro bianco in cui figurino uno scadenziario preciso e tappe concrete per la realizzazione dello spazio sociale e chiede un'autentica politica fondata sull'Atto unico e in particolare sui suoi articoli 118 A e B;

7. chiede che siano tempestivamente messi a punto strumenti per il rafforzamento della coesione economica e sociale; ritiene che la Commissione dovrebbe proporre misure proprie non appena conclusa la sua analisi in merito agli effetti del mercato interno sulle regioni;

### ***Ambiente***

8. ritiene che i grandi problemi, innanzitutto la distruzione della fascia di ozono e l'effetto serra, che minacciano la vita e l'ambiente, rendano necessari, visto il loro carattere universale, misure adeguate e immediate che devono tradursi in una notevole fermezza e in un'adeguata volontà politica, come per esempio nella ratifica della convenzione di Montreal da parte degli Stati membri;

9. rileva che il Consiglio europeo ha formulato una dichiarazione di intenti contenente obiettivi ambiziosi in materia ambientale; rileva però anche che le più recenti decisioni del Consiglio dei ministri dell'ambiente rappresentano soluzioni di compromesso sulla base di un minimo denominatore comune e costituiscono pertanto un'evidente contraddizione a suddetta dichiarazione;

Giovedì 15 dicembre 1988

**V. Il settore audiovisivo**

10. si compiace che il Consiglio europeo, con le sue proposte sulla creazione di un mercato europeo degli audiovisivi, abbia infine dato seguito alle annose richieste del Parlamento europeo e chiede che il Consiglio dei ministri fissi senza indugio la sua posizione comune sulla direttiva concernente la televisione senza frontiere in merito alla quale il Parlamento si è già espresso in prima lettura il 20 gennaio 1988 (1), e chiede anche di poter partecipare all'elaborazione dell'EUREKA audiovisivo e alle giornate di studio;

11. nota con perplessità che il Consiglio europeo presuppone che «la Commissione adeguerà la sua proposta tenendo conto della convenzione del Consiglio d'Europa»; chiede che nuove proposte sulla televisione senza frontiere tengano conto in maniera adeguata dei lavori finora svolti dal Parlamento e dalla Commissione;

**V. Deficit democratico**

12. prende atto della valutazione positiva da parte del ruolo del Parlamento europeo nella realizzazione degli obiettivi dell'Atto unico, ma ricorda la sua richiesta di veder colmare senza ulteriori indugi il deficit democratico esistente a livello di istituzioni comunitarie, così da impedire l'insorgere di squilibri all'interno della Comunità europea a seguito del Completamento del mercato interno;

13. si compiace della decisione secondo cui ogni Stato membro deve nominare un responsabile della libera circolazione delle persone; ritiene tuttavia necessario che gli Stati membri rafforzino la loro cooperazione e il coordinamento nei controlli alle frontiere esterne della Comunità e chiede di esserne informato tempestivamente;

14. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

**b) Risoluzione comune sui doc. B 2-1165, 1100/riv., 1146/riv. e 1192/88****RISOLUZIONE****sul Consiglio europeo di Rodi e la proposte di Gorbaciov in merito a un disarmo unilaterale***Il Parlamento europeo,*

- A. compiacendosi della dichiarazione degli Stati membri al Consiglio europeo di Rodi di adoperarsi nelle future trattative sul disarmo a favore di un equilibrio sicuro e stabile delle forze convenzionali in Europa a un livello inferiore,
- B. compiacendosi del discorso pronunciato dal presidente Gorbaciov dinanzi all'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 7 dicembre 1988 in cui annunciava le sue intenzioni di procedere a riduzioni unilaterali di forze,
- C. considerando che si tratta di una riduzione importante la quale, vista le proposte avanzate dai paesi occidentali nel quadro dei negoziati attualmente in corso sulle armi convenzionali, potrebbe facilitare un accordo nel quadro del Forum di Vienna,
- D. considerando le dichiarazioni del Consiglio Atlantico di Bruxelles dell'8 e 9 dicembre 1988,

(1) GU n. C 49 del 22. 2. 1988, pag. 64.

Giovedì 15 dicembre 1988

1. si compiace dell'annuncio di Gorbaciov di una riduzione unilaterale delle forze sovietiche in Europa quale segnale incoraggiante per i futuri negoziati sulla riduzione degli armamenti convenzionali in Europa;
2. vede in ciò un'importante misura creatrice di fiducia e un gesto di buona volontà da parte dell'URSS per il successo della conferenza di Vienna sul controllo degli armamenti convenzionali;
3. rileva che andranno negoziate ulteriori riduzioni asimmetriche nel contesto delle riduzioni degli armamenti a livello internazionale al fine di ottenere un vero e proprio equilibrio di forze;
4. ritiene che una tale risposta darebbe maggior impulso ai vari negoziati sul disarmo e si attende soprattutto progressi nei colloqui volti all'eliminazione totale delle armi chimiche;
5. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea, al Soviet Supremo e al governo dell'URSS.

c) doc. B 2-1177/88/riv.

**RISOLUZIONE**  
**sulle dichiarazioni di Gorbaciov all'ONU**

*Il Parlamento europeo;*

- A. considerando le recenti dichiarazioni di Gorbaciov di fronte alle Nazioni Unite,
  - B. considerando in particolare gli impegni assunti dal leader sovietico quanto alla riduzione unilaterale delle forze militari sovietiche in Afganistan e al rispetto dei diritti dell'uomo,
  - C. considerando inoltre le sue dichiarazioni del 1° novembre 1988 dinanzi alla gioventù comunista moscovita, da cui risulta che ogni riduzione delle forze armate non potrà essere realizzata in modo unilaterale,
  - D. considerando i disordini, repressi con estrema violenza, in numerose repubbliche sovietiche, soprattutto in Armenia,
1. prende atto delle dichiarazioni sovietiche, ma si augura che esse vadano oltre lo stadio di dichiarazioni e si traducano rapidamente in pratica;
  2. si preoccupa tuttavia del ritardo nel ritiro delle truppe dall'Afganistan e ricorda che gli accordi di Ginevra hanno fissato come data limite il 15 febbraio 1989;
  3. accoglie favorevolmente la proposta di un cessate il fuoco totale dal 1° gennaio 1989, nonché l'organizzazione di una conferenza internazionale sulla neutralità dell'Afganistan;
  4. ricorda tuttavia il suo sostegno incondizionato al principio della libertà dei popoli di disporre di sé stessi e si augura che esso trovi applicazione sia a Kabul che altrove;

Giovedì 15 dicembre 1988

5. rileva con soddisfazione il tenore delle dichiarazioni del presidente sovietico in materia di diritti dell'uomo;
6. vedrebbe con favore che il detto latino «pacta sunt servanda», da lui stesso citato, si applicasse anche agli accordi di Helsinki;
7. attende con impazienza che queste dichiarazioni siano tradotte in pratica e si augura che esse non vengano contraddette già il giorno successivo, come è avvenuto in occasione di nuovi disordini in Armenia l'11 dicembre 1988;
8. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione ai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica e al governo sovietico.

## 9. Aliquote dei prelievi CECA — Politica siderurgica \*

a) doc. A 2-311/88

### RISOLUZIONE

sul promemoria della Commissione delle Comunità europee riguardante la fissazione dell'aliquota dei prelievi CECA e l'elaborazione del bilancio operativo della CECA del 1989

*Il Parlamento europeo,*

- visto il promemoria riguardante la fissazione dell'aliquota dei prelievi CECA e l'elaborazione del bilancio operativo della CECA del 1989 (COM(88) 456 doc. C 2-147/88),
  - visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia (doc. A 2-311/88),
- A. considerando che il bilancio operativo della CECA riguarda solo una minima parte delle attività della Comunità,
  - B. considerando che lo sviluppo del gettito dei prelievi non offre grandi possibilità di risolvere i problemi nel settore del carbone e dell'acciaio sulla base delle norme previste dal trattato,
  - C. ritenendo auspicabile uno sforzo comune da parte dei produttori, della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità economica europea, per poter risolvere i problemi sociali connessi alla ristrutturazione dell'industria siderurgica,
  - D. considerando che il bilancio operativo della CECA non è un vero e proprio bilancio con distinzione fra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento,

*in merito alle proposte della Commissione*

1. non può approvare le proposte della Commissione relative allo stato delle entrate della CECA nella sua forma attuale;
2. respinge in particolare la proposta di aumentare notevolmente l'aliquota dei prelievi, portandola dallo 0,31 % alle 0,30 %;

Giovedì 15 dicembre 1988

3. ritiene che un tale aumento non sia giustificato né dalla situazione delle industrie interessate, soprattutto nel settore del carbone, né dalla situazione finanziaria della CECA, caratterizzata da una notevole liquidità;
4. è favorevole all'attuazione delle misure sociali proposte dalla Commissione per l'industria dell'acciaio e ritiene che il finanziamento di tali misure non possa essere sostenuto dalle industrie interessate ma nel 1989 debba essere a carico delle riserve CECA;
5. sottolinea ancora una volta la sua opinione secondo cui la CECA ha diritto a ricevere, per il finanziamento di misure, almeno una parte del gettito dei dazi doganali, visto che i dazi doganali sui prodotti CECA confluiscono nelle risorse proprie della Comunità;
6. ricorda tuttavia che nel concludere l'accordo interistituzionale e nel redigere le prospettive finanziarie in esso contenute non sono state previste spese per questo settore;
7. deplora in proposito la decisione del Consiglio di respingere la proposta della Commissione e del Parlamento di un trasferimento diretto di una parte del gettito dei dazi doganali;
8. propone pertanto alla Commissione una previsione modificata delle spese e delle entrate, che in particolare
  - tiene conto della proposta della Commissione di un «credito rotativo» di 50 000 000 di ECU nel bilancio
  - prevede un maggiore annullamento di impegni contratti in precedenti esercizi
  - valuta più realisticamente le risorse non utilizzate del bilancio 1988;
9. invita pertanto la Commissione a modificare, ove necessario, le norme interne in modo da poter gestire con maggiore flessibilità gli impegni per determinate misure, quando le previsioni delle entrate non coincidono completamente con i dati effettivi;
10. invita la Commissione a far proprie le modifiche apportate dal Parlamento europeo al progetto di bilancio operativo CECA per il 1989 e chiede che l'aliquota dei prelievi per il 1989 sia mantenuta allo 0,31 %;

***in merito ai problemi di principio della CECA***

11. ribadisce la sua opinione secondo cui l'integrazione nelle risorse proprie della Comunità dei dazi doganali sui prodotti CECA, decisa dal Consiglio europeo nel febbraio 1988, evidenzia la necessità di una stretta connessione, e in seguito integrazione, del bilancio CECA con il bilancio generale della Comunità;
12. sottolinea, in vista della prossima scadenza (nel 2002) del trattato CECA, l'importanza della progressiva integrazione delle azioni CECA nei pertinenti settori politici della Comunità economica europea; rinvia a questo proposito alla già esistente connessione e parziale sovrapposizione di singole misure con le azioni del Fondo regionale e del Fondo sociale; insiste pertanto sull'integrazione a medio termine del bilancio CECA nel bilancio generale della Comunità europea;
13. invita la Commissione a rivedere le prospettive finanziarie tenendo conto della necessità di includervi un capitolo che permetta il finanziamento delle misure sociali della CECA tramite il bilancio generale delle Comunità;
14. invita la Commissione a esaminare urgentemente la possibilità di mobilitare importi supplementari, attinti dalle riserve CECA, per aiutare il finanziamento delle misure sociali;



Giovedì 15 dicembre 1988

15. invita la Commissione a elaborare e a presentare fin da ora proposte che illustrino come debbano essere strutturate nei prossimi anni le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, in considerazione delle scadenze divenute necessariamente più brevi;
16. auspica che la Commissione presenti uno studio sulle ulteriori possibilità di sviluppo della politica comunitaria nel settore del carbone e dell'acciaio dopo l'anno 2002;
17. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione, unitamente alle decisioni del Parlamento in merito alla fissazione dell'aliquota dei prelievi (CECA) e all'elaborazione del bilancio operativo CECA per il 1989, alla Commissione.

**Decisione del Consiglio concernente un contributo alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio a carico del bilancio generale delle Comunità per finanziare misure sociali connesse alla ristrutturazione della siderurgia (COM(88) 343 def.)**

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE <sup>(1)</sup>

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

*Preambolo, primo «visto»*

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare il suo articolo 235,

*Quinto considerando*

considerando che le risorse previste dal trattato CECA non sono sufficienti per finanziare dette misure; che è necessario, per gli anni 1989 e 1990, disporre di *un contributo eccezionale del bilancio generale delle Comunità di 85 milioni di ECU (65 milioni di ECU nel 1989 e 20 milioni di ECU nel 1990);*

*Sesto considerando*

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della decisione del Consiglio del ... 1988 relativa al sistema delle risorse proprie <sup>(2)</sup> stabilisce che i dazi doganali sui prodotti contemplati dal trattato CECA (in appresso chiamati «dazi doganali CECA») costituiscono risorse proprie della Comunità; che *il contributo eccezionale* di cui sopra può effettuarsi versando un importo equivalente a una parte di tali dazi,

**EMENDAMENTO N. 1**

*Preambolo, primo, «visto»*

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare il suo articolo 49,

**EMENDAMENTO N. 2**

*Quinto considerando*

considerando che le risorse previste dal trattato CECA non sono sufficienti per finanziare dette misure; che è necessario, per gli anni 1989 e 1990, disporre di *una sovvenzione eccezionale a titolo gratuito a carico delle risorse proprie delle Comunità;*

**EMENDAMENTO N. 3**

*Sesto considerando*

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della decisione del Consiglio del ... 1988 relativa al sistema delle risorse proprie <sup>(3)</sup> stabilisce che i dazi doganali sui prodotti contemplati dal trattato CECA (in appresso chiamati «dazi doganali CECA») costituiscono risorse proprie della Comunità; che *la sovvenzione eccezionale a titolo gratuito* di cui sopra può effettuarsi versando un importo equivalente a una parte di tali dazi,

<sup>(1)</sup> Per il testo completo vedi GU n. C 194 del 23.7.1988, pag. 23.

Giovedì 15 dicembre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

**EMENDAMENTO N. 4***Articolo unico*

Per garantire il finanziamento *comunitario* di misure sociali d'accompagnamento della ristrutturazione dell'industria siderurgica, si accorda alla CECA, a carico del bilancio generale delle Comunità, *un importo di 65 milioni di ECU nel 1989 e un importo di 20 milioni di ECU nel 1990, costituenti una parte dei dazi doganali CECA.*

*Articolo unico*

Per garantire il finanziamento di misure sociali eccezionali di accompagnamento della ristrutturazione dell'industria siderurgica, si accorda alla CECA, a carico del bilancio generale delle Comunità o attraverso contributi degli Stati membri, una sovvenzione a titolo gratuito.

doc. A 2-309/88)

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**

resante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione concernente un contributo alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio a carico del bilancio generale delle Comunità per finanziare misure sociali connesse alla ristrutturazione della siderurgia

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio <sup>(1)</sup>,
  - consultato dal Consiglio (doc. C 2-101/88),
  - visto l'articolo 16 dell'Accordo interistituzionale secondo cui la Commissione deve presentare, conformemente alle prospettive finanziarie, un progetto preliminare di bilancio adeguato,
  - visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, e della commissione per gli affari sociali e l'occupazione (doc. A 2-309/88),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
  2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato del Parlamento;
  3. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU n. C 194 del 23.7.1988, pag. 23.

Giovedì 15 dicembre 1988

**10. Parità di trattamento fra uomini e donne \*\* I****Direttiva del Consiglio sull'onere della prova nel campo della parità di retribuzione e della parità di trattamento tra uomini e donne (COM(88) 269 def.)**

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE (1)

*Ottavo considerando*  
considerando che occorre garantire in questo settore il rispetto del principio di parità, come stabilito dall'articolo 119 del trattato e dalle direttive del Consiglio;

*Nono considerando*  
considerando che l'effettiva attuazione del principio di parità sancito in tali disposizioni complementari per quanto concerne le procedure e la prove di fronte ai tribunali nazionali o ad altre autorità competenti;

*Decimo considerando*  
considerando che tra gli Stati membri sussistono differenze in questo settore; che pertanto è necessario ravvicinare le disposizioni nazionali per quanto concerne l'applicazione del principio di parità;

*Articolo 1, paragrafo 1*

1. La presente direttiva è intesa ad assicurare che le misure adottate dagli Stati membri, in conformità del principio della parità tra donne e uomini, per consentire a tutti i cittadini che si ritengono lesi da una mancata applicazione nei loro riguardi del principio di parità di far valere i loro diritti in sede giudiziaria dopo l'eventuale ricorso ad altre autorità competenti, siano rese più efficaci;

*Articolo 1, paragrafo 2*

2. Ai fini della presente direttiva, il principio della parità è quello enunciato nell'articolo 119 del trattato e nelle direttive del Consiglio 75/117/CEE, 76/207/CEE, 79/7/CEE, 86/378/CEE e 86/613/CEE.

*Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)*

a) a tutte le disposizioni comunitarie riguardanti il principio della parità tra uomini e donne di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

*Articolo 2, paragrafo 2*

2. La presente direttiva non si applica alla procedura penale, *sebbene tale procedura possa prevedere mezzi di ricorso secondo il diritto nazionale, in applicazione delle disposizioni di cui sopra.*

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

**EMENDAMENTO N. 1**

*Ottavo considerando*  
considerando che occorre garantire in questo settore il rispetto del principio della parità di trattamento, come stabilito dall'articolo 119 del trattato e dalle direttive del Consiglio;

**EMENDAMENTO N. 2**

*Nono considerando*  
considerando che l'effettiva attuazione del principio della parità di trattamento sancito in tali disposizioni richiede l'adozione di misure complementari per quanto concerne le procedure e la prove di fronte ai tribunali nazionali o ad altre autorità competenti;

**EMENDAMENTO N. 3**

*Decimo considerando*  
considerando che tra gli Stati membri sussistono differenze in questo settore; che pertanto è necessario ravvicinare le disposizioni nazionali per quanto concerne l'applicazione del principio della parità di trattamento, anche in considerazione della crescente mobilità sul mercato del lavoro dopo la scadenza del 1992;

**EMENDAMENTO N. 4***Articolo 1, paragrafo 1*

1. La presente direttiva è intesa ad assicurare che le misure adottate dagli Stati membri, in conformità del principio della parità di trattamento tra donne e uomini, per consentire a tutti i cittadini che si ritengono lesi da una mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento di far valere i loro diritti in sede giudiziaria dopo l'eventuale ricorso ad altre autorità competenti, siano rese più efficaci;

**EMENDAMENTO N. 5**

2. Ai fini della presente direttiva, il principio della parità di trattamento è quello enunciato nell'articolo 119 del trattato e nelle direttive del Consiglio 75/117/CEE, 76/207/CEE, 79/7/CEE, 86/378/CEE e 86/613/CEE.

**EMENDAMENTO N. 6***Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)*

a) a tutte le disposizioni comunitarie riguardanti il principio della parità di trattamento tra uomini e donne di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

**EMENDAMENTO N. 7***Articolo 2, paragrafo 2*

2. La presente direttiva non si applica alla procedura penale, **salvo disposizioni contrarie adottate dagli Stati membri.**

(1) Per il testo completo vedi GU n. C 176 del 5.7.1988, pag. 5.

Giovedì 15 dicembre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE*Articolo 3, paragrafo 1*

## 1. Modifica dell'onere della prova:

1. Gli stati membri devono garantire che allorché una persona che si consideri lesa dalla mancata applicazione nei suoi confronti del principio di *parità* fornisca, *in qualsiasi stadio del procedimento*, a un tribunale o, a seconda dei casi, ad altra autorità competente una *presunzione di discriminazione subita*, spetta al convenuto dimostrare che non vi è stata violazione del principio di *parità*. L'attore fruisce del beneficio di qualsiasi dubbio che dovesse ancora sussistere.

*Articolo 3, paragrafo 2*

2. *La presunzione di discriminazione è stabilita quando l'attore esibisce un fatto o una serie di fatti che, se non confutati, concretano una discriminazione diretta o indiretta.*

*Articolo 4, frase introduttiva e lettera a)*

Gli Stati membri devono introdurre nei sistemi giuridici nazionali le disposizioni necessarie per garantire che

- a) le corti, i tribunali e le altre autorità competenti possano ordinare ogni provvedimento necessario per garantire l'effettivo accertamento di ogni accusa di discriminazione;

*Articolo 4, lettera b)*

- b) ciascuna delle parti in causa possa ricevere qualsiasi informazione pertinente in possesso della parte avversa, o ragionevolmente conseguibile da quest'ultima, che le sia necessaria per far valere i propri diritti, e la cui divulgazione non leda gravemente gli interessi dell'altra parte per motivi diversi da quelli del litigio in corso.

## MODIFICHE DEL PARLAMENTO

**EMENDAMENTO N. 8***Articolo 3, paragrafo 1*

## 1. Modifica dell'onere della prova:

1. Gli Stati membri devono garantire che, allorché una persona che si consideri lesa dalla mancata applicazione nei suoi confronti del principio della **parità di trattamento** fornisca a un tribunale o, a seconda dei casi, ad altra autorità competente **elementi concreti a sua disposizione dai quali risulti una presunzione di discriminazione diretta o indiretta**, spetta al convenuto dimostrare che non vi è stata violazione del principio **della parità di trattamento**. L'attore fruisce del beneficio di qualsiasi dubbio che dovesse ancora sussistere.

**EMENDAMENTO N. 9***Articolo 3, paragrafo 2*2. **Soppresso****EMENDAMENTO N. 10***Articolo 4, frase introduttiva e lettera a)*

Gli Stati membri devono **esaminare in che modo si possono** introdurre negli ordinamenti giuridici nazionali le disposizioni necessarie per garantire che

- a) le corti, i tribunali e le altre autorità competenti possano ordinare ogni provvedimento necessario per garantire l'effettivo accertamento di ogni accusa di discriminazione, **istituendo, se del caso, un organo indipendente che riferisca direttamente al giudice;**

**EMENDAMENTO N. 11***Articolo 4, lettera b)*

- b) ciascuna delle parti in causa possa ricevere qualsiasi informazione pertinente in possesso della parte avversa, o ragionevolmente conseguibile da quest'ultima, che le sia necessaria per far valere i propri diritti, e la cui divulgazione non leda gravemente gli interessi dell'altra parte **o di terzi per motivi diversi da quelli del litigio in corso.**

**EMENDAMENTO N. 12**

Non riguarda il testo italiano.

Giovedì 15 dicembre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE

## MODIFICHE DEL PARLAMENTO

*Articolo 5, paragrafo 1*

1. Ai fini del principio della parità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, esiste discriminazione indiretta allorché una disposizione, criterio o pratica, apparentemente neutra svantaggi in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori dell'uno o dell'altro sesso, con riferimento in particolare alla situazione matrimoniale o di famiglia, che non è oggettivamente giustificata da un motivo o condizione non legato al sesso della persona interessata.

*Articolo 5, paragrafo 2*

2. *Gli Stati membri devono garantire che non si tenga conto delle intenzioni del convenuto nello stabilire se il principio della parità è stato violato in un determinato caso.*

*Articolo 6*

Gli Stati membri provvedono a che le disposizioni adottate in conformità della presente direttiva, insieme alle disposizioni in vigore, siano portati a conoscenza di tutti gli interessati con ogni mezzo adeguato, *per esempio* mediante l'informazione sul luogo di lavoro.

*Articolo 7, paragrafo 1*

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro tre anni dalla notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 7, paragrafo 2*

2. Gli Stati membri modificano o aboliscono ogni disposizione contraria alla presente direttiva e adottano le misure necessarie per garantire che siano modificate o abolite disposizioni simili esistenti nei contratti collettivi di lavoro, nei contratti di lavoro individuali, nei regolamenti interni delle imprese o negli statuti delle libere professioni e dei lavoratori autonomi.

**EMENDAMENTO N. 13***Articolo 5, paragrafo 1*

1. Ai fini del principio della parità **di trattamento** di cui all'articolo 1, paragrafo 2, esiste discriminazione indiretta allorché una disposizione, criterio o pratica, apparentemente neutra svantaggi in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori dell'uno o dell'altro sesso, con riferimento in particolare alla situazione matrimoniale o di famiglia, che non è oggettivamente giustificata da un motivo o condizione non legato al sesso della persona interessata.

**EMENDAMENTO N. 14***Articolo 5, paragrafo 2*

2. **L'esistenza o meno dell'intenzione di discriminare non è un elemento per giudicare se sia stato violato in un determinato caso il principio della parità di trattamento.**

**EMENDAMENTO N. 15***Articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo)*

**2 bis. La presente direttiva non osta a provvedimenti intesi a promuovere la parità di opportunità fra uomini e donne, eliminando in particolare disuguaglianze concrete che pregiudicano le opportunità delle donne nei settori che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo del trattato di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e le direttive ivi menzionate.**

**EMENDAMENTO N. 16***Articolo 6*

Gli Stati membri provvedono a che le disposizioni adottate in conformità della presente direttiva, insieme alle disposizioni in vigore, siano portati a conoscenza di tutti gli interessati con ogni mezzo adeguato, **in qualsiasi caso** mediante l'informazione sul luogo di lavoro.

**EMENDAMENTO N. 17***Articolo 7, paragrafo 1*

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro tre anni dalla notifica e **referiscono in merito all'attuazione dell'articolo 4.**

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

**EMENDAMENTO N. 18***Articolo 7, paragrafo 2*

2. **Nei limiti in cui ciò rientra nel campo d'applicazione della presente direttiva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1,** gli Stati membri modificano o aboliscono ogni disposizione contraria alla direttiva stessa e adottano le misure necessarie per garantire che siano modificate o abolite disposizioni simili esistenti nei contratti collettivi di lavoro, nei contratti di lavoro individuali, nei regolamenti interni delle imprese o negli statuti delle imprese o negli statuti delle libere professioni e dei lavoratori autonomi.

Giovedì 15 dicembre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

*Articolo 8, paragrafo 2*

2. Successivamente gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ogni tre anni, le informazioni riguardanti i progressi compiuti nell'applicazione della presente direttiva, le disposizioni già in vigore e le tendenze riguardanti il ricorso alle disposizioni in essa contenute nonché la loro evoluzione per consentire alla Commissione di elaborare una relazione da sottoporre al Consiglio e al Parlamento europeo ogni tre anni.

**EMENDAMENTO N. 19***Articolo 8, paragrafo 2*

2. Successivamente gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ogni tre anni, le informazioni riguardanti i progressi compiuti nell'applicazione della presente direttiva, le disposizioni già in vigore e le tendenze riguardanti il ricorso alle disposizioni in essa contenute nonché la loro evoluzione per consentire alla Commissione di elaborare **entro un anno** una relazione da sottoporre al Consiglio e al Parlamento europeo ogni tre anni.

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA (A 2-298/88)**

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente la proposta di direttiva sull'onere della prova nel campo della parità di retribuzione e della parità di trattamento tra donne e uomini**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio <sup>(1)</sup>,
  - consultato dal Consiglio sulla degli articoli 100 e 235 del trattato CEE (doc. C 2-83/88),
  - ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
  - visti la relazione della commissione per i diritti della donna e il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (doc. A 2-298/88),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportate alla votazione svoltasi sul relativo testo;
  2. invita il Consiglio a informare il Parlamento qualora intenda allontanarsi dal testo da questi approvato;
  3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  4. incarica il proprio presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU n. C 176 del 5.7.1988, pag. 5.

Giovedì 15 dicembre 1988

**11. Nozione di ambiente di lavoro****RISOLUZIONE (doc. A 2-226/88)****sulla nozione di ambiente di lavoro e sul campo di applicazione dell'articolo 118 A del trattato CEE***Il Parlamento europeo,*

- visto il preambolo e l'articolo 2 del trattato CEE,
  - visto il capitolo delle disposizioni sociali del trattato CEE,
  - visto l'articolo 68, paragrafo 2 del trattato CECA,
  - visto il «libro bianco» della Commissione e gli obiettivi in esso fissati per la realizzazione del grande mercato unico,
  - vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee «Portare l'Atto unico al successo — una nuova frontiera per l'Europa» <sup>(1)</sup> e la risoluzione del Parlamento europeo del 13 maggio 1987 in merito a tale argomento <sup>(2)</sup>,
  - vista la sua risoluzione del 7 aprile 1987 relativa all'applicazione delle procedure previste dall'atto unico alle proposte della Commissione in sospenso davanti al Consiglio <sup>(3)</sup>,
  - vista l'audizione della commissione per gli affari sociali e l'occupazione svoltosi il 22 giugno 1988 con giuristi esperti in diritto comunitario in diritto del lavoro,
  - vista la relazione della commissione per gli affari sociali e l'occupazione (doc. A 2-226/88),
- A. rilevando che il miglioramento costante delle condizioni di vita e di lavoro della manodopera continua a essere la prima priorità della politica sociale comunitaria ma che la situazione di tale politica è, allo stato attuale, insoddisfacente in quanto dal 1980 non vi sono stati effettivi progressi legislativi in tale settore,
- B. deplorando al riguardo l'inazione del Consiglio, sul cui tavolo giacciono da anni — essendo sufficiente l'opposizione di un solo Stato membro — proposte in materia di legislazione sociale la cui adozione costituirebbe un progresso fondamentale per i cittadini comunitari,
- C. sottolineando ancora una volta che il complemento del mercato interno nel 1992 rappresenta una sfida non soltanto economica, ma anche politica e sociale e che premessa fondamentale per il funzionamento e il successo del mercato interno è l'adozione di misure concrete nel settore sociale,
- D. ricordando la sua risoluzione dell'11 novembre 1986 sullo spazio sociale europeo in cui s'invitava la Commissione a elaborare «un programma che, nel contesto del perfezionamento del mercato interno, consideri tutti gli elementi per l'attuazione di uno sociale europeo di modo che progresso economico e progresso sociale possano andare di pari passo» <sup>(4)</sup>,
- E. persuaso che la soppressione delle barriere tecniche e fiscali per la creazione del grande mercato debba essere uno degli strumenti necessari per la crescita creatrice d'occupazione e il progresso del tessuto sociale nel suo insieme,

<sup>(1)</sup> Doc. C 2-224/86.<sup>(2)</sup> GU n. C 156 del 15. 6. 1987, pag. 52.<sup>(3)</sup> GU n. C 125 dell'11. 5. 1987, pag. 137.<sup>(4)</sup> GU C 322 del 15.12.1986, pag. 49.

Giovedì 15 dicembre 1988

- F. considerando I e dichiarazioni del Consiglio europeo di Hannover del 27 e 28 giugno 1988, in cui si è chiaramente affermato che la dimensione sociale del mercato interno è un fattore chiave per il suo successo,
1. ribadisce che il successo del grande mercato interno è subordinato al grado di coesione economica e sociale e, al riguardo, chiede urgentemente alla Commissione
    - un esame, settore per settore, delle conseguenze sociali generate dalla soppressione delle barriere non tariffarie,
    - misure sociali d'accompagnamento alla realizzazione del mercato interno concernenti la formazione professionale, la qualificazione e la mobilità forza lavoro, nonché la flessibilità del mercato del lavoro,
    - l'elaborazione di un calendario preciso per la presentazione al Consiglio e al Parlamento europeo di testi legislativi in materia sociale;
  2. attira l'attenzione sul fatto che in uno spazio economico senza frontiere le decisioni relative all'insediamento di talune imprese possono essere influenzate dalla diversità dei costi salariali nei vari Stati membri; al riguardo, chiede agli Stati membri di considerare seriamente il pericolo di distorsioni che minaccerebbero il funzionamento senza scosse del mercato interno e provocherebbero gravi tensioni sociali;
  3. fa presente che il rispetto dello spirito e della lettera dei trattati esige che le istituzioni e gli Stati membri vigilino affinché con il completamento del mercato interno venga impedito l'instaurarsi del dumping sociale e ciò anche conformemente a quanto si afferma all'articolo 68, paragrafo 2 del trattato CECA, e nelle direttive sulla parità di trattamento tra uomini e donne;
  4. sottolinea che l'evoluzione economica del mercato interno deve migliorare le condizioni di vita dei lavoratori e che a tal fine occorre un quadro legislativo che garantisca un buon livello di protezione nel settore della salute e della sicurezza dei lavoratori e, al riguardo, ritiene che l'articolo 118 A sia la base giuridica più idonea per legiferare in tale settore;
  5. ritiene inoltre che l'articolo 118 A
    - non possa limitarsi esclusivamente alla salute e alla sicurezza dei lavoratori in senso stretto, ma inglobi anche provvedimenti relativi all'ergonomia e all'ambiente di lavoro e a tutto ciò che colpisce direttamente o indirettamente in senso fisico o psichico i lavoratori di ambo i sessi,
    - debba pertanto coprire i vari settori dell'articolo 118 se si vuole che esso rappresenti un consistente passo avanti nel processo decisionale della politica sociale comunitaria e sia conforme alle disposizioni sociali del trattato e che le misure relative all'ambiente di lavoro rappresentino un reale progresso,
    - debba essere utilizzato come norma stabile e fondamentale cui ricorrere per tutte le disposizioni concernenti i lavoratori di ambo i sessi, a differenza dell'articolo 100 A che, per la sua efficacia strettamente collegata al buon funzionamento del mercato interno, costituisce piuttosto una deroga all'articolo 100;
  6. constata che l'articolo 118 A, che a seguito dell'entrata in vigore dell'Atto unico, contiene insieme all'articolo 188 B le disposizioni previste in materia di politica sociale del trattato CEE, è redatto in modo poco chiaro e ambiguo;
  7. tiene a precisare che nella nozione di «ambiente di lavoro» rientrano la durata, l'organizzazione e il contenuto del lavoro in quanto tali elementi incidono sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di ambo i sessi, come, per esempio, il lavoro notturno o talune forme di attività che risultano particolarmente gravose (lavoro a turni) e pericolose per i lavoratori di ambo i sessi;
  8. rileva inoltre che i progressi tecnologici esigono una visione globale delle molteplici relazioni che intervengono nelle condizioni dei lavoratori;



Giovedì 15 dicembre 1988

9. chiede pertanto alla Commissione di presentare entro marzo 1989 una direttiva quadro sull'organizzazione del lavoro (lavoro notturno, a turni, temporaneo, a tempo parziale, ecc.) e sull'interdizione di taluni tipi di lavoro non protetti utilizzando a tal fine quale base giuridica l'articolo 118 A;

10. chiede inoltre alla Commissione di procedere — tenendo conto di quanto esposto nella relazione di cui al doc. A 2-226/88 — entro e non oltre febbraio 1989 a una chiara e precisa interpretazione dell'articolo 118 A e del suo campo di applicazione e di riferirne in merito alla sua commissione competente;

11. sottolinea le ambiguità redazionali dell'articolo 118 A e il fatto che la traduzione di tale articolo nelle varie lingue comunitarie non è sempre fedele e fa presente che ciò è fonte di confusione sul piano dell'interpretazione, oltre a essere in contraddizione con il disposto dell'articolo 234 delle disposizioni generali e finali del trattato CEE; chiede pertanto ai governi degli Stati membri di iscrivere all'ordine del giorno del prossimo Consiglio europeo tale problema al fine di consentire un'interpretazione del suddetto articolo che sia in linea con il preambolo, gli obiettivi e la filosofia stessa cui si sono ispirati gli autori del trattato nell'impostazione della politica sociale comunitaria;

12. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa attinente al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

---

Giovedì 15 dicembre 1988

## ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 15 dicembre 1988

ABENS, ABOIM INGLEZ, ADAM, ALAVANOS, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ANDRÉ, ANDREWS, ANTONIOZZI, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, ARNDT, BAGET BOZZO, BAILLOT, BALFE, BANOTTI, BARBARELLA, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARROS MOURA, BARZANTI, BATTERSBY, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BECKMANN, BELO, BENHAMOU, BERSANI, BESSE, BETHELL, BETTIZA, BEUMER, BEYER DE RYKE, BJØRNVIG, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BONDE, BONIVER, BOOT, BORGO, BOSERUP, BRAUN-MOSER, DE BREMOND D'ARS, BRÖK, BROOKES, BRU PURÓN, BUCHAN, BUCHOU, BUENO VICENTE, BURON, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CANTALAMESSA, CAROSSINO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATHERWOOD, CELLAI, CERVERA CARDONA, CERVETTI, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHARZAT, CHIABRANDO, CHIUSANO, CHAPIER, CHRISTENSEN, CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU, CICCIOMESSERE, CINCIARI RODANO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINOT, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, CONDESSO, CORNELISSEN, COSTANZO, COSTE-FLORET, COT, COTTRELL, DE COURCY LING, CROUX, CRUSOL, CRYER, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE GUCHT, DEL DUCA, DELOROZOY, DE MARCH, DERMAUX, DESAMA, DEPREZ, DEVEZE, DESSYLAS, DIDÒ, DIMOPOULOS, DONNEZ, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, EBEL, ELLES D. L., ELLES J., EPHREIMIDIS, ERCINI, ESCUDER CROFT, ESCUDERO LOPEZ, ESTGEN, EWING, EYRAUD, FAITH, FALCONER, FANTI, FANTON A., FATOUS, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FERRERO, FICH, FILINIS, FITZGERALD, FLANAGAN, FOCKE, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GAIBISSO, GALLUZZI, GAMA, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRIGA POLLEDO, GASÓLIBA I BÖHM, GATTI, GAUCHER, GAUTHIER, GAWRONSKI, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GLINNE, GOMES, GRAZIANI, GREDAL, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HACKEL, HÄNSCH, HÄRLIN, HAMMERICH, HAPPART, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.-H., HOON, HUCKFIELD, HUGHES, HUGOT, HUME, HUTTON, IVERSEN, JACKSON C., JACKSON CH., JAKOBSEN, JEPSEN, KILBY, KILLILEA, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, KRISTOFFERSEN, KUIJPERS, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LATAILLADE, LEHIDEUX, LEMASS, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LE ROUX, LIGIOS, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOO, LOUWES, LUCAS PIRES, LUSTER, MADEIRA, MAFFRE-BAUGÉ, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MALAUD, DE LA MALÈNE, MALLET, MARCK, MARINARO, MARLEIX, MARSHALL, MARTIN D., MARTIN S., MAVROS, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIZZAU, MONTERO ZABALA, MOORHOUSE, MORRIS, MOUCHEL, MÜHLEN, MÜLLER, MÜNCH, MUNS ALBUIXECH, MUNTINGH, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEGRI, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NITSCH, NORD, NORDMANN, NORMANTON, O'DONNELL, OLIVA GARCÍA, O'MALLEY, OPPENHEIM, D'ORMESSON, PAISLEY, PALMIERI, PANTAZI, PAPA KYRIAZIS, PAPON, PAPOUTSIS, PARODI, PASTY, PATTERSON, PEARCE, PELIKAN, PENDERS, PEREIRA V., PÉREZ ROYO, PERINAT ELIO, PERY, PETERS, PETRONIO, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PINTO, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETSCHKI, POETTERING, POMILIO, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PORDEA, POULSEN, PRAG, PRANCHÈRE, PRICE, PROUT, PROVAN, RABBETHGE, RAFTERY, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, RIGO, RINSCHÉ, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SELVA, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STARITA, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUTRA DE GERMA, TAYLOR, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TOLMAN, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TORRES MARINHO, TOUSSAINT, TRAVAGLINI, TRIDENTE, TRIVELLI, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, VON UEXKÜLL, ULBURGH, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULENBROUCKE, VAN DIJK, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERGEER, VERNIER,

---

**Giovedì 15 dicembre 1988**

VERNIMMEN, VIEHOFF, VISSER, VITALE, VITTINGHOFF, DE VRIES, VON DER  
VRING, VAN DER WAAL, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WELSH,  
WETTIG, WIJSENBEEK, VON WOGAU, WOHLFART, WOLTJER, WURTZ, ZAGARI,  
ZARGES.

---

Giovedì 15 dicembre 1988

## ALLEGATO I

## Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favoravoli

(-) = Contrari

(O) = Astensioni

## Bilancio 1989

## (Proposta di reiezione totale)

(+)

BLOCH VON BLOTTNITZ, CALVO ORTEGA, CODERCH PLANAS, VAN DIJK, DÜHRKOP, DÜHRKOP, ESCUDERO LOPEZ, FALCONER, MIHR, NEWMAN, NITSCH, PAISLEY, PUNSET I CASALS, STEWART, TELKÄMPER, VON UEXKÜLL, ULBURGHS, WEST.

(-)

ABENS, ABOIM INGLEZ, ADAM, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANTONIOZZI, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, ARNDT, BALFE, BANOTTI, BARBARELLA, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARROS MOURA, BARZANTI, BATTERSBY, BEAZLEY P., BELO, BERSANI, BETHELL, BEUMER, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BRAUN-MOSER, BROK, BROOKES, BRU PURÓN, BUCHAN, BUENO VICENTE, BURON, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CANO PINTO, CAROSSINO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CERVETTI, CHANTERIE, CHIUSANO, CHOPIER, CHRISTODOULOU, CINCIARI RODANO, CLINTON, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, COT, COTTRELL, DE COURCY LING, CROUX, CRUSOL, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DEL DUCA, DEPREZ, DESAMA, DURY, EBEL, ELLIOTT, ERCINI, ESTGEN, EYRAUD, FAITH, FANTI, FATOUS, FELLERMAIER, FICH, FITZGERALD, FOCKE, FONTAINE, FORD, FRAGA IRIBARNE, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GAIBISSO, GAMA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GASÓLIBA I BÖHM, GERONTOPOULOS, GRAZIANI, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HACKEL, HÄNSCH, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.-H., HUME, HUTTON, JACKSON CH., JAKOBSEN, JEPSEN, KILBY, KLEPSCH, KRISTOFFERSEN, KUIJPERS, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOUWES, LUSTER, MAIJ-WEGGEN, DE LA MALÈNE, MALLET, MARCK, MARINARO, MARSHALL, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MOORHOUSE, MÜHLEN, MÜNCH, MUNTINGH, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NORD, NORMANTON, O'DONNELL, O'MALLEY, OLIVA GARCÍA, D'ORMESSON, PANTAZI, PAPAKYRIAZIS, PAPOUTSIS, PARODI, PEARCE, PEREIRA V., PERINAT ELIO, PETERS, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETSCHKI, POETTERING, POMILIO, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PROUT, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RINSCHÉ, ROBERTS, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SELVA, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON, SPÁTH, SQUARCIALUPI, STAUFFENBERG, STEVENSON, STEWART-CLARK, SUTRA DE GERMA, THAREAU, THEATO, TOLMAN, TOMLINSON, TOPMANN, TRAVAGLINI, TRIVELLI, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERGEER, VERNIER, VERNIMMEN, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WETTIG, WOLTJER, ZAGARI, ZAHORKA, ZARGES.

Giovedì 15 dicembre 1988

(O)

BOSERUP, CHAMBEIRON, MAHER, PALMIERI, PASTY, ROELANTS DU VIVIER, SMITH.

*Idem**(Emendamento n. 144)*

(+)

ABENS, ABOIM INGLEZ, ADAM, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ANDRÉ, ANTONIOZZI, ARBELOA MURU, ARGUELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, ARNDT, BAGET BOZZO, BAILLOT, BALFE, BANOTTI, BARBARELLA, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARROS MOURA, BARZANTI, BATTERSBY, BEAZLEY P., BELO, BERSANI, BESSE, BETHELL, BEUMER, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BONDE, BOSERUP, BRAUN-MOSER, DE BREMOND D'ARS, BROK, BROOKES, BRU PURÓN, BUCHAN, BUENO VICENTE, BURON, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CAROSSINO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CERVERA CARDONA, CERVETTI, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHARZAT, CHIABRANDO, CHIUSANO, CHOPIER, CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU, CINCIARI RODANO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, CONDESSO, CORNELISSEN, COT, CROUX, CRUSOL, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DEL DUCA, DELOROZOY, DEPRez, DESAMA, VAN DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, EBEL, ELLES D. L., ELLIOTT, ERCINI, ESCUDERO LOPEZ, ESTGEN, EYRAUD, FAITH, FALCONER, FANTI, FATOUS, FELLERMAIER, FICH, FILINIS, FITZGERALD, FOCKE, FONTAINE, FORD, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GAIBISSO, GALLUZZI, GAMA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GASÓLIBA I BÖHM, GATTI, GERONTOPOULOS, GIAVAZZI, GOMES, GRAZIANI, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HACKEL, HÄNSCH, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.-H., HUCKFIELD, HUTTON, JACKSON CH., JAKOBSEN, JEPSEN, KILBY, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, KRISTOFFERSEN, KUIJPERS, LAFUENTE LÓPEZ, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LE ROUX, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOUWES, LUSTER, MADEIRA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MALLET, MARCK, MARINARO, MARSHALL, MARTIN D., MARTIN S., MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MIHR, MOORHOUSE, MORRIS, MÜHLEN, MÜLLER, MÜNCH, MUNTINGH, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NITSCH, NORD, NORMANTON, O'DONNELL, O'MALLEY, OLIVA GARCÍA, PANTAZI, PAPAKYRIAZIS, PAPOUTSIS, PARODI, PEARCE, PELIKAN, PENDERS, PEREIRA V., PERINAT ELIO, PERY, PETERS, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETSCHKI, POETTERING, POMILIO, MCGOWAN, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PROUT, PUNSET I CASALS, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RINSCHÉ, ROBERTS, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STARITA, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, 429 THAREAU, THEATO, TOLMAN, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TOUSSAINT, TRAVAGLINI, TRIDENTE, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, VON UEXKÜLL, ULBURGHS, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERGEER, VERNIMMEN, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WEST, WETTIG, WIJSENBECK, VON WOGAU, WOHLFART, WOLTJER, ZAGARI, ZAHORKA, ZARGES.

(-)

ANDREWS, BARRETT, BUCHOU, COSTE-FLORET, COTTRELL, GUERMEUR, KILLILEA, LALOR, DE LA MALÈNE, MUSSO, D'ORMESSON, PASTY, TAYLOR, THOME-PATENÔTRE, VAN DER WAAL.

Giovedì 15 dicembre 1988

(O)

DE VRIES, DEVEZE, LEHIDEUX, PALMIERI, VERNIER.

*Idem**(Emendamento n. 153)*

(+)

ABOIM INGLEZ, ADAM, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ANTONIOZZI, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, ARNDT, BAGET BOZZO, BAILLOT, BALFE, BANOTTI, BARBARELLA, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARROS MOURA, BARZANTI, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BESSE, BETHELL, BEUMER, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BOSERUP, BRAUN-MOSER, BROK, BROOKES, BRU PURÓN, BUCHAN, BUENO VICENTE, BURON, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CAROSSINO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CERVERA CARDONA, CERVETTI, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHARZAT, CHIUSANO, CHOPIER, CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU, CINCIARI RODANO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, COT, DE COURCY LING, CROUX, CRUSOL, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE GUCHT, DE VRIES, DEL DUCA, DELOROZOY, DEPREZ, DESAMA, VAN DIJK, DÚHRKOP DÚHRKOP, DURY, EBEL, ELLES D. L., ELLES J., ELLIOTT, ERCINI, ESCUDERO LOPEZ, ESTGEN, EYRAUD, FAITH, FALCONER, FANTI, FATOUS, FELLERMAIER, FICH, FILINIS, FOCKE, FONTAINE, FORD, FRAGA IRIBARNE, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GAIBISSO, GALLUZZI, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRIGA POLLEDO, GATTI, GERONTOPOULOS, GIAVAZZI, GLINNE, GOMES, GRAZIANI, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HACKEL, HÄNSCH, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.-H., HUTTON, JAKOBSEN, JEPSEN, KILBY, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, KRISTOFFERSEN, KUIJPERS, LAFUENTE LÓPEZ, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LE ROUX, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LINKOHR, LOUWES, LUSTER, MADEIRA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MARCK, MARINARO, MARSHALL, MARTIN D., MCGOWAN, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MIHR, MOORHOUSE, MÜHLEN, MÜLLER, MÜNCH, MUNTINGH, NAVARRO VELASCO, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NITSCH, NORD, NORDMANN, NORMANTON, O'DONNELL, O'MALLEY, OLIVA GARCÍA, PANTAZI, PAPAKYRIAZIS, PAPOUTSIS, PARODI, PEARCE, PELIKAN, PENDERS, PEREIRA V., PERINAT ELIO, PETERS, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETSCHKI, POETTERING, POMILIO, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PROUT, PUNSET I CASALS, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RIGO, RINSCHÉ, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SELVA, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STARITA, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUTRA DE GERMA, THAREAU, THEATO, TOLMAN, TOMLINSON, TONGUÉ, TOPMANN, TOUSSAINT, TRAVAGLINI, TRIDENTE, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, VON UEXKÜLL, ULBURGHS, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERGEER, VERNIMMEN, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WELSH, WEST, WETTIG, WIJSENBEEK, VON WOGAU, WOHLFART, WOLTJER, ZAGARI, ZAHORKA, ZARGES.

(-)

ANDRÉ, ANDREWS, BARRETT, BERSANI, DE BREMOND D'ARS, BUCHOU, CARVALHO CARDOSO, CHIABRANDO, COTTRELL, DEVEZE, EWING, FITZGERALD, FOURÇANS, GUERMEUR, KILLILEA, LALOR, LEHIDEUX, DE LA MALÈNE, MARTIN S., NIELSEN J. B., D'ORMESSON, PALMIERI, SABY, VERNIER, WEDEKIND.

Giovedì 15 dicembre 1988

(O)

MALLET, MCCARTIN, PERY.

*Risoluzione di cui al doc. A 2-322/88*

( + )

ABENS, ADAM, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ANDRÉ, ANTONIOZZI, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, ARNDT, BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BARDONG, BARÓN CRESPO, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BERSANI, BESSE, BETHELL, BEUMER, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BRAUN-MOSER, BROK, BROOKES, BRU PURÓN, BUCHAN, BUENO VICENTE, BURON, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CERVERA CARDONA, CHANTERIE, CHARZAT, CHIABRANDO, CHIUSANO, CHOPIER, CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, CONDESSO, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, COT, COTTRELL, DE COURCY LING, CROUX, CRUSOL, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE GUCHT, DE VRIES, DEL DUCA, DEPREZ, DERMAUX, DESAMA, DONNEZ, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, EBEL, ELLES D. L., ELLES J., ELLIOTT, ERCINI, ESCUDERO LOPEZ, ESTGEN, EYRAUD, FAITH, FATOUS, FELLERMAIER, FICH, FOCKE, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GAIBISSO, GAMA, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GASÓLIBA I BÖHM, GAWRONSKI, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GLINNE, GOMES, GREDAL, GRIMALDOS GRIMALDOS, HABSBURG, HACKEL, HÄNSCH, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.-H., HOON, HUTTON, JACKSON C., JACKSON CH., JAKOBSEN, JEPSEN, KILBY, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LACERDA DE QUEIROZ, LAFUENTE LÓPEZ, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOUWES, LUSTER, MADEIRA, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MALLET, MARCK, MARSHALL, MARTIN D., MCCARTIN, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MIHR, MOORHOUSE, MORRIS, MÜLLER, MÜNCH, MUNTINGH, NAVARRO VELASCO, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NORD, NORDMANN, NORMANTON, O'DONNELL, O'MALLEY, OLIVA GARCÍA, D'ORMESSON, PANTAZI, PAPA KYRIAZIS, PAPOUTSIS, PARODI, PATTERSON, PEARCE, PELIKAN, PENDERS, PEREIRA V., PERY, PETERS, PEUS, PIMENTA, PIRKL, PLASKOVITIS, POETSCHKI, POETTERING, PONIATOWSKI, PONS GRAU, POULSEN, PRAG, PRICE, PROUT, PUNSET I CASALS, RABBETHGE, RAFTERY, RAMÍREZ HEREDIA, RINSCHÉ, ROBERTS, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SELVA, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON, SPÄTH, STARITA, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART-CLARK, SUTRA DE GERMA, THAREAU, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TOLMAN, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TOUSSAINT, TRAVAGLINI, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERGEER, VERNIMMEN, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WETTIG, WIJSENBEEK, VON WOGAU, WOHLFART, WOLTJER, ZAGARI, ZAHORKA, ZARGES.

( - )

BONDE, DEVEZE, DIMOPOULOS, FALCONER, HINDLEY, HUCKFIELD, HUGHES, LEHIDEUX, MCGOWAN, MÜHLEN, MUSSO, NEWMAN, NITSCH, PALMIERI, PASTY, STEWART, VON UEXKÜLL, ULBURGHS, WEST.

Giovedì 15 dicembre 1988

(0)

ALAVANOS, ANDREWS, BAILLOT, BARBARELLA, BARRETT, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOSERUP, DE BREMOND D'ARS, BUCHOU, CAROSSINO, CERVETTI, CHAMBEIRON, CINCIARI RODANO, DELOROZOY, VAN DIJK, FILINIS, FITZGERALD, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DÍAZ, IVERSEN, LALOR, LE ROUX, LEMASS, MAHER, MARINARO, MARTIN S., NIELSEN J. B., PÉREZ ROYO, PFLIMLIN, RAGGIO, SEGRE, SMITH, SQUARCIALUPI, TELKÄMPER, TRIVELLI.

*Risoluzione sull'attuale situazione a Cuba*

( + )

ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ANDRÉ, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, BARDONG, BATTERSBY, BEAZLEY P., BETHELL, DE BREMOND D'ARS, BROOKES, CABANILLAS, GALLAS, CALVO ORTEGA, CASSIDY, CATHERWOOD, CERVERA CARDONA, CODERCH PLANAS, CORNELISSEN, COTTRELL, DE COURCY LING, CROUX, DEPREZ, ESCUDERO LOPEZ, FERRER CASALS, FITZGERALD, FONTAINE, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, GARRÍGA POLLEDO, GERONTOPOULOS, GUERMEUR, HUTTON, JACKSON CH., KILBY, KILLILEA, LLORCA VILAPLANA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MARSHALL, MARTIN S., NAVARRO VELASCO, NORDMANN, NORMANTON, OPPENHEIM, PATTERSON, PEARCE, PENDERS, PRAG, PROUT, PROVAN, PUNSET I CASALS, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMPSON, THEATO, TUCKMAN, TURNER, WELSH.

( - )

ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, ARBELOA MURU, BAILLOT, BALFE, BARBARELLA, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOESMANS, BRU PURÓN, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CHAMBEIRON, CHARZAT, CHOPIER, CINCIARI RODANO, COLINO SALAMANCA, CRUSOL, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HUGHES, LAGAKOS, MARINARO, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MORRIS, PAPOUTSIS, PERY, RAMÍREZ HEREDIA, ROMEOS, RUBERT DE VENTÓS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SEELER, SMITH, SQUARCIALUPI, TELKÄMPER, TRIDENTE, TRIVELLI, ULBURGHES, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VISSER, ZAGARI.

(0)

SUTRA DE GERMA.

*Risoluzione sulla situazione in Medio Oriente*

( + )

ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, BAILLOT, BARBARELLA, BARZANTI, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOESMANS, BOMBARD, BRU PURÓN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CERVETTI, CHAMBEIRON, CINCIARI RODANO, DESAMA, VAN DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, FILINIS, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GLINNE, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HOFF, HUGHES, IVERSEN, LAGAKOS, LAGAKOS, LLORCA VILAPLANA, MAHER, MARINARO, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, METTEN, PÉREZ ROYO, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PRICE, RAMÍREZ HEREDIA, ROBLES PIQUER, ROMEOS, SANZ FERNÁNDEZ, SCHINZEL, SCOTT-HOPKINS, SEGRE, SIMPSON, SQUARCIALUPI, TELKÄMPER, TONGUE, TOPMANN, TRIDENTE, TRIVELLI, ULBURGHES, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VIEHOFF, VISSER, WEDEKIND, ZAGARI.



Giovedì 15 dicembre 1988

(—)

BHELL, BLUMENFELD, CASSIDY, CATHERWOOD, COSTE-FLORET, DE COURCY LING, DE VRIES, ELLES J., FONTAINE, FRIEDRICH I., GARCÍA AMIGÓ, GAUTHIER, GUERMEUR, LARIVE, MARSHALL, NORDMANN, NORMANTON, PRAG, ROBERTS, SCHIAVINATO, SCHÖN, SELIGMAN, TOUSSAINT, VAN DER WAAL.

(O)

ARIAS CAÑETE, BARDONG, BATTERSBY, BEAZLEY C., CARVALHO CARDOSO, CHARZAT, CHOPIER, CLINTON, CORNELISSEN, CROUX, DEPREZ, GAIBISSO, HUTTON, LENZ, MALLET, PENDERS, PERY, PORDEA, PROUT, TUCKMAN, TZOUNIS, VAN HEMELDONCK, WELSH.

*Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1139/88*

(—)

BAILLOT, BARBARELLA, BLOCH VON BLOTTNITZ, CANO PINTO, GUTIÉRREZ DÍAZ, TRIDENTE, VÁZQUEZ FOUZ.

(—)

ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, BARDONG, BATTERSBY, BLUMENFELD, BOESMANS, BOMBARD, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CARVALHO CARDOSO, CHARZAT, CHOPIER, CLINTON, COSTE-FLORET, DEPREZ, ELLIOTT, FONTAINE, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GAUTHIER, GLINNE, GRIMALDOS GRIMALDOS, HOFF, LARIVE, LENZ, LLORCA VILAPLANA, MALLET, METTEN, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEWTON DUNN, PASTY, PONIATOWSKI, PRAG, RAMÍREZ HEREDIA, SCOTT-HOPKINS, SPÄTH, TOPMANN, TUCKMAN, VAYSSADE, WELSH.

(O)

BOSERUP, CALVO ORTEGA, CERVERA CARDONA, CERVETTI, CODERCH PLANAS, ESCUDERO LOPEZ, MARINARO, PORDEA, VIEHOFF.

*Risoluzione sull'incidente aereo di Remscheid*

(—)

ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, BAILLOT, BOESMANS, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOMBARD, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CERVETTI, CHAMBEIRON, CHOPIER, VAN DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GLINNE, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HOFF, HOON, MARINARO, METTEN, PÉREZ ROYO, PRAG, RAMÍREZ HEREDIA, SANZ FERNÁNDEZ, SCHINZEL, STEVENSON, TONGUE, TOPMANN, ULBURGHES, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VIEHOFF, VISSER.

(—)

ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, BATTERSBY, BEAZLEY C., BLUMENFELD, CONDESSO, COSTE-FLORET, DEPREZ, FRAGA IRIBARNE, GARCÍA AMIGÓ, GARRIGA POLLEDO, GAUTHIER, GUERMEUR, HUTTON, KILBY, LAFUENTE LÓPEZ, LARIVE, LLORCA VILAPLANA, MALLET, NAVARRO VELASCO, NEWTON DUNN, PONIATOWSKI, PRAG, PRICE, PROUT, ROBERTS, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SPÄTH, TUCKMAN, WELSH.

Giovedì 15 dicembre 1988

(O)

CALVO ORTEGA, CARVALHO CARDOSO, CERVERA CARDONA, CHARZAT, CODERCH PLANAS, CROUX, ESCUDERO LOPEZ, PORDEA.

*Risoluzione di cui al doc. A 2-311/88*

(+) =

ABENS, ADAM, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, ARNDT, BAILLOT, BANOTTI, BARBARELLA, BARRETT, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BENHAMOU, BERSANI, BESSE, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BOOT, BRAUN-MOSER, DE BREMOND D'ARS, BROK, BRU PURÓN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CASSIDY, CERVERA CARDONA, CERVETTI, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHARZAT, CHOPIER, CHRISTODOULOU, CINCIARI RODANO, CLINTON, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COLUMBU, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, COT, DE VRIES, DEPREZ, DESAMA, DIDÓ, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLIOTT, ESCUDERO LOPEZ, ESTGEN, EWING, EYRAUD, FERRER CASALS, FICH, FILINIS, FITZGERALD, FOCKE, FONTAINE, FRAGA IRIBARNE, FRANZ, FRÜH, FUILLET, SEIBEL-EMMERLING, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GATTI, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GLINNE, GRAZIANI, GRIMALDOS GRIMALDOS, GRAZIANI, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HÄRLIN, HAPPART, HERMAN, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.-H., HOON, HUTTON, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LARIVE, LEMASS, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LUSTER, MADEIRA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MALLET, TORRES MARINHO, MARSHALL, MARTIN D., MARTIN S., MCCARTIN, MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MERTENS, MÜHLEN, MÜNCH, NEWTON DUNN, NIELSEN T., OLIVA GARCÍA, PAPOUTSIS, PASTY, PATTERSON, PEARCE, PENDERS, PEREIRA V., PETERS, PIRKL, POETSCHKI, PONS GRAU, PRICE, PROUT, RABBETHGE, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCOTT-HOPKINS, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SELVA, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, THEATO, TOLMAN, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TRIDENTE, TRIVELLI, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, ULBURGHS, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VISSER, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WEDEKIND, WELSH, WETTIG, WIJSENBECK, ZAHORKA.

(-)

VON WOGAU.

(O)

FOURÇANS.

*Proposta di decisione oggetto del doc. A 2-309/88*

(+) =

ABENS, ADAM, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA,

Giovedì 15 dicembre 1988

ARIAS CAÑETE, ARNDT, BANOTTI, BARBARELLA, BARRETT, BEAZLEY P., BERSANI, BESSE, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BOOT, BRAUN-MOSER, DE BREMOND D'ARS, BROK, BRU PURÓN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CASSIDY, CERVERA CARDONA, CERVETTI, CHANTERIE, CHARZAT, CHOPIER, CHRISTODOULOU, CLINTON, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, DANKERT, DE VRIES, DEPREZ, DESAMA, DIDÓ, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLIOTT, ESCUDERO LOPEZ, ESTGEN, EWING, EYRAUD, FERRER CASALS, FICH, FILINIS, FITZGERALD, FOCKE, FONTAINE, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, FRANZ, FRÜH, FUILLET, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRIGA POLLEDO, GATTI, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GRAZIANI, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HAPPART, HERMAN, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.-H., HOON, HUTTON, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LARIVE, LEMASS, LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LUSTER, MADEIRA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MALLET, TORRES MARINHO, MARSHALL, MARTIN D., MARTIN S., MCCARTIN, MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MERTENS, MÜHLEN, MÜNCH, MUNTINGH, NEWTON DUNN, NIELSEN T., PAPAKYRIAZIS, PASTY, PATTERSON, PEARCE, PELIKAN, PENDERS, PEREIRA V., PETERS, PIRKL, POETSCHKI, PONS GRAU, PRICE, PROUT, RABBETHGE, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCOTT-HOPKINS, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SELVA, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, THEATO, TOLMAN, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TRIDENTE, TRIVELLI, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, ULBURGHES, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WEDEKIND, WELSH, WETTIG, WIJSENBEEK, VON WOGAU, ZAHORKA, ZARGES.

(—)

OLIVA GARCÍA.

(O)

BJØRNVIG, HÄRLIN.

Giovedì 15 dicembre 1988

## ALLEGATO II

Doc. 18/88

## DICHIARAZIONE SCRITTA

sulla Campagna di Amnesty International «Diritti umani, subito»

*Il Parlamento europeo,*

A. ricordando che il 1988 segna il 40° anniversario dell'adozione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite,

1. si associa alla campagna «Diritti umani, subito» attualmente condotta da Amnesty International per commemorare tale ricorrenza e aderisce alla seguente dichiarazione, per la quale Amnesty International sta mobilitando aiuti internazionali nell'ambito della sua campagna:

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Questo è lo storico impegno contenuto nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Noi, sottoscritti, nella condivisione di un tale importante principio, chiediamo che esso venga osservato da tutti i governi del mondo.

In tanti Paesi si calpesta perfino il diritto a parlare in difesa dei diritti umani. Migliaia di individui sono incarcerati o torturati per aver invocato o esercitato i propri diritti. Molti sono «scomparsi» o sono stati uccisi.

Tali abusi devono cessare. Noi sollecitiamo tutti i governi a ratificare i trattati internazionali in tema di diritti umani, ad adeguarvi le proprie leggi e le proprie consuetudini e ad agire per la tutela internazionale dei diritti umani.

In nome delle vittime, costrette nella propria libertà e ridotte al silenzio, noi ci appelliamo a ogni governo e alle Nazioni Unite affinché si adoperino per la tutela di tutti coloro che, ovunque nel mondo, elevino la propria voce in difesa dei diritti umani.

2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente dichiarazione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, nonché al segretario generale delle Nazioni Unite.

*Elenco dei firmatari*

ABELIN, ABENS, ADAM, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARNDT, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BARBARELLA, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARZANTI, BAUR, BEAZLEY P., BECKMANN, BELO, BERSANI, BESSE, BEUMER, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BRAUN-MOSER, DE BREMOND D'ARS, BROK, BRU PURÓN, BUCHOU, BUENO VICENTE, BURON, CABANILLAS, GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CAROSSINO, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTLE, CATHERWOOD, CERVETTI, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHAPIER, CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU, CICCIOMESSERE, CINCIARI RODANO, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COT, COTTRELL, DE COURCY LING, CROUX, CRUSOL, DALSA, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE GUCHT, DEL DUCA, DE PASQUALE, DESAMA, DEPREZ, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DIDÓ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DIMOPOULOS, DONNEZ, DÜHRKOP-DÜHRKOP, DURY, EBEL, ELLES J., ELLIOTT, ESTGEN, EYRAUD, FAITH, FALCONER, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FICH, FOCKE, FONTAINE, FORD, FOURÇANS, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GAMA, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GASÓLIBA I BÖHM, GAWRONSKI, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GLINNE, GOMES, GRAZIANI, GREDAL, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HAPPART, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HOWELL, HUCKFIELD, HUGHES, HUME, JACKSON C., JAKOBSEN, JANSSEN VAN RAAY, KILBY, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LACERDA DE QUEIROZ, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS,

Giovedì 15 dicembre 1988

LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LENTZ-CORNETTE, LIGIOS, LINKOHR, LLORCA, VILAPLANA, LOMAS, LUSTER, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MARCK, MARINARO, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MATTINA, MAVROS, MCGOWAN, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MIHR, MIZZAU, MONTERO ZABALA, MOORHOUSE, MORRIS, MOTCHANE, MÜHLEN, MÜLLER, MÜNCH, MUNS ALBUIXECH, MUNTINGH, NAVARRO VELASCO, NEGRI, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NORD, NORDMANN, NORMANTON, O'DONNELL, OLIVA GARCÍA, O'MALLEY, OPPENHEIM, PANNELLA, PAPAKYRIAZIS, PAPAPIETRO, PAPOUTSIS, PARODI, PATTERSON, PEARCE, PELIKAN, PENDERS, PEREIRA M., PÉREZ ROYO, PERINAT ELIO, PERY, PETERS, PEUS, PFLIMLIN, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETSCHKI, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PRAG, PUERTA GUTIÉRREZ, QUIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, RIGO, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SELVA, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STARITA, STAVROU, STEVENSON, STEWART, SUTRA DE GERMA, THAREAU, TOLMAN, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TORRES MARINHO, TRIDENTE, TRIVELLI, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, ULBURGHS, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERGEER, VERNIER, VERNIMMEN, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, DE VRIES, VAN DER WAAL, WALTER, WEBER, WELSH, WEST, WETTIG, VON WOGAU, WOHLFART, WOLTJER, ZAGARI, ZAHORKA, ZARGES.

Giovedì 15 dicembre 1988

## ALLEGATO III

Doc. 23/88

## DICHIARAZIONE SCRITTA

sulla distruzione e il saccheggio del patrimonio culturale nei territori ciprioti occupati della Turchia

*Il Parlamento europeo,*

- A. vista la sua risoluzione del 20 maggio 1988 sulla situazione a Cipro (<sup>1</sup>),
- B. facendo rilevare che per le popolazioni europee e la cultura europea è estremamente importante che la cultura cristiana ed ellenica, sviluppatasi a Cipro nell'arco di 9 000 anni, sia protetta e conservata,
- D. profondamente preoccupato per la distruzione e il saccheggio costante del patrimonio culturale cristiano ed ellenico nei territori occupati di Cipro,
  1. condanna la distruzione e il saccheggio costante del patrimonio culturale cristiano ed ellenico nei territori occupati;
  2. invita il Consiglio, in linea con il paragrafo 11 della risoluzione del Parlamento europeo, ad adottare immediatamente misure appropriate affinché le autorità turche e i rappresentanti della comunità turco-cipriota accettino di affidare all'UNESCO il compito di tutelare il patrimonio culturale cristiano ed ellenico nella parte occupata dell'isola;
  3. ritiene che, se la Turchia intende rafforzare i suoi legami con la Comunità europea, essa debba, tra l'altro, rispettare le convenzioni e i principi del diritto internazionale per quello che è un profondo retaggio culturale europeo;
  4. incarica il suo presidente di trasmettere la presente dichiarazione scritta al Consiglio, ai governi della Turchia e di Cipro e all'UNESCO.

*Elenco dei firmatari*

ABENS, ABOIM INGLEZ, ADAM, ALAVANOS, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDREWS, ANGLADE, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BAILLOT, BALFE, BARBARELLA, BARÓN CRESPO, BARROS MOURA, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BECKMANN, BELO, BEUMER, BIRD, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BONDE, BORGO, BOUTOS, BRAUN-MOSER, DE BREMOND D'ARS, BRU PURÓN, BUCHAN, BUENO VICENTE, BURON, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CANO PINTO, CAROSSINO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTELLINA, CASTLE, CATHERWOOD, CERVETTI, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHARZAT, CHIABRANDO, CHOPIER, CHRISTENSEN, CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU, CINCIARI RODANO, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, COMPASSO, CONDESSO, COSTANZO, COSTE-FLORET, COT, CROUX, CRUSOL, DE BACKER-VAN OCKEN, DE GUCHT, DE MARCH, DE PASQUALE, DESAMA, DEPREZ, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DESSYLAS, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, EBEL, ELLES D. L., ELLIOTT, EPHREMIDIS, ESTGEN, FALCONER, FANTI, FATOUS, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FERRERO, FILINIS, FITZSIMONS, FLANAGAN, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FUILLET, GADIOUX, GALLUZZI, GAMA, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GAUTHIER, GAZIS, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GLINNE, GOMES, GRAZIANI, GREDAL, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HAMMERICH, HAPPART, HERMAN, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HUCKFIELD, HUGHES, HUGOT, IVERSEN, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LACERDA DE QUEIROZ, LAGAKOS, LAMBRIAS, LARIVE, LE ROUX, LINKOHR, LOMAS, LOO, LOUWES, MAFFRE-BAUGÉ, MALLET, MARINARO, MARLEIX, MARSHALL, MARTIN D., MATTINA, MAVROS, MCCARTIN, MCGOWAN, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORÁN LOPEZ, MORAVIA, MORRIS, MOTCHANE, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NORMANTON, O'DONNELL, OLIVA GARCÍA, O'MALLEY, PANTAZI,

(<sup>1</sup>) GU n. C 167 del 27. 6. 1988, pag. 440.

Giovedì 15 dicembre 1988

PAPAKYRIAZIS, PAPAPIETRO, PAPOUTSIS, PELIKAN, PÉREZ ROYO, PERINAT ELIO, PERY, PETERS, PFLIMLIN, PINTASILGO, PIQUET, PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, PONS GRAU, PORDEA, PRANCHÈRE, PUERTA GUTIÉRREZ, QUIN, RABBETHGE, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, RIGO, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SALISCH, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SCRIVENER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STARITA, STAVROU, STEVENSON, STEWART, SUTRA DE GERMA, THAREAU, THEATO, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TOURRAIN, TRIDENTE, TRIVELLI, TUCKMAN, TZOUNIS, ULBURGHS, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERGEER, VERGÉS, VERNIER, VERNIMMEN, VIEHOFF, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAGNER, WALTER, WEBER, WEST, WETTIG, WIJSENBEEK, WOHLFART, WOLTJER, WURTZ, ZAHORKA, ZARGES.

Giovedì 15 dicembre 1988

## ALLEGATO IV

**PROGETTO DI BILANCIO GENERALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER L'ESERCIZIO  
1989, MODIFICATO DAL CONSIGLIO**

*Emendamenti approvati dal Parlamento europeo il 15 dicembre 1988*

**EMENDAMENTO N. 131**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 469 del Parlamento europeo

**SEZIONE II — CONSIGLIO**

*Allegato: Comitato economico e sociale — Organico*

**NOMENCLATURA**

- a) creare 9 posti (1 A 4, 2 A 7, 2 LA 7, 2 C 3 e 2 C 5) — per 6 mesi  
 b) rivalutare 4 posti (1 A 4 in A 3, 1 LA 7 in LA 4, 1 B 1 in A 7 e un C 4 in C 1)

**SPESE**

Stanziamenti non dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Capitolo 11: Personale in attività di servizio	Progetto preliminare		27 330 300
	Progetto		26 585 064
	Emendamento	<input type="text"/>	+ 204 064
	Nuovo importo		26 789 128 (Ripartiti secondo quanto indicato in appresso)

**B. Compensazione**

	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Nuovo importo		

**C. Incidenza netta sul volume delle spese** + 204 064

**D. Incidenza sulle entrate** + 204 064



Giovedì 15 dicembre 1988

## Allegato

Denominazione di bilancio		Importo in ECU
<i>Spese</i>		
1100	Stipendi base	158 263
1101	Assegni familiari	17 646
1102	Indennità di dislocazione e di espatrio	22 616
1130	Copertura dei rischi di malattia	4 273
1131	Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali	1 266
	Totale	204 064
<i>Entrate</i>		
400	Gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari ed altri agenti	19 783
401	Contributo del personale al finanziamento del regime pensioni	10 683
402	Prelievo sulle retribuzioni	4 748
	Totale	35 214
	Saldo netto	168 850

## EMENDAMENTO N. 128

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 470 del Parlamento europeo

## SEZIONE II — CONSIGLIO

*Allegato:* Comitato economico e sociale

Voce 2391: Servizio comune di interpretazione

## NOMENCLATURA

Immutata

## SPESE

Stanziamanti non dissociati

## A. Emendamento

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Voce 2391: Servizio comune di interpretazione	Progetto preliminare		2 860 000
	Progetto		2 700 000
	Emendamento	<input type="text"/>	+ 90 000
	Nuovo importo		2 790 000

## B. Compensazione

Progetto preliminare		
Progetto		
Emendamento	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nuovo importo		

Giovedì 15 dicembre 1988

C. <i>Incidenza netta sul volume delle spese</i>	+ 90 000
D. <i>Incidenza sulle entrate</i>	+ 90 000

COMMENTO

Immutato

**EMENDAMENTO N. 127**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 472 del Parlamento europeo

**SEZIONE IV — CORTE DI GIUSTIZIA****Organico****NOMENCLATURA**

- a) Creare 10 posti (1 A2, 3 A5/4, 3 B2/3, 1 C1, 1 C2 e 1 D2) per 4 mesi  
 b) Rivalutare 11 posti (8 A5 in A4 e 3 A5 in A3)

**SPESE**

Stanziamenti non dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Capitolo 11: Personale in attività	Progetto preliminare		+ 39 961 580
	Progetto		+ 37 485 177
	Emendamento	<input type="text"/>	+ 198 880
	Nuovo importo		37 684 057 (Ripartiti secondo quanto indicato in appresso)

**B. Compensazione**

Progetto preliminare

Progetto

Emendamento

Nuovo importo

C. <i>Incidenza netta sul volume delle spese</i>	+ 198 880
D. <i>Incidenza sulle entrate</i>	+ 198 880

COMMENTO

Immutato

Giovedì 15 dicembre 1988

## Allegato

Denominazioni di bilancio		Importo in ECU
<i>Spese</i>		
1100	Stipendi base	152 070
1101	Assegni familiari	13 230
1102	Indennità di dislocazione e di espatrio	23 730
1103	Indennità di segreteria	1 260
1130	Copertura dei rischi di malattia	4 100
1131	Copertura dei rischi di infortunio e malattie professionali	1 020
1191	Stanziamanti accantonati	3 470
	Totale	198 880
<i>Entrate</i>		
400	Gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti	16 700
401	Contributo del personale al finanziamento	10 270
402	Prelievo sulle retribuzioni	4 220
	Totale	31 190
	Saldo netto	167 690

## EMENDAMENTO N. 126

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 473 del Parlamento europeo

## SEZIONE IV — CORTE DI GIUSTIZIA

Capitolo 11: Personale in attività

## NOMENCLATURA

Immutata

## SPESE

Stanziamanti non dissociati

## A. Emendamento

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Capitolo 11: Personale in attività (Diminuzione della riduzione forfettaria dal 6 al 4,5+)	Progetto preliminare		39 961 580
	Progetto		37 485 177
	Emendamento	<input type="text"/>	+ 580 000
	Nuovo importo		38 065 177

## B. Compensazione

Progetto preliminare		
Progetto		
Emendamento	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nuovo importo		

Giovedì 15 dicembre 1988

C. *Incidenza netta sul volume delle spese* + 580 000

D. *Incidenza sulle entrate* + 580 000

COMMENTO

Immutata

**EMENDAMENTO N. 124**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 477 del Parlamento europeo

**SEZIONE IV — CORTE DI GIUSTIZIA**

Voce 2204: Automazione degli uffici

NOMENCLATURA

Immutata

SPESE

Stanziamanti non dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Voce 2204: Automazione degli uffici	Progetto preliminare		1 409 110
	Progetto		1 326 250
	Emendamento		+ 82 860
	Nuovo importo		1 409 110

**B. Compensazione**

Progetto preliminare

Progetto

--	--

Nuovo importo

C. *Incidenza netta sul volume delle spese* + 82 860

D. *Incidenza sulle entrate* + 82 860

COMMENTO

Immutato

Giovedì 15 dicembre 1988

**EMENDAMENTO N. 125**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 480 del Parlamento europeo

**SEZIONE V — CORTE DEI CONTI****Organico****NOMENCLATURA**

Creare 1 posto A5 (per il settore dell'informatica)

**SPESE**

Stanziamenti non dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Capitolo 11: Personale in attività di servizio	Progetto preliminare		22 528 500
	Progetto		22 347 600
	Emendamento		+ 46 900
	Nuovo importo		22 394 500 (Ripartiti secondo quanto indicato in appresso)

**B. Compensazione**

Progetto preliminare

Progetto

Emendamento

Nuovo importo

--	--

<b>C. Incidenza netta sul volume delle spese</b>	+ 46 900
--	----------

<b>D. Incidenza sulle entrate</b>	+ 46 900
-----------------------------------	----------

**COMMENTO**

Immutato

Giovedì 15 dicembre 1988

## Allegato

Denominazioni di bilancio		Importo in ECU
<i>Spese</i>		
1100	Stipendi base	25 500
1101	Assegni familiari	2 800
1102	Indennità di dislocazione e di espatrio	4 000
1130	Copertura dei rischi di malattia	700
1131	Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali	200
1132	Copertura dei rischi di disoccupazione degli agenti temporanei	200
1141	Spese di viaggio per ferie annuali	800
1180	Spese varie per le assunzioni	1 200
1181	Spese di viaggio (compresi i familiari)	400
1182	Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento	4 100
1183	Spese di trasloco	3 100
1184	Indennità giornaliera temporanee	3 200
1191	Stanziamenti accantonati	700
	<b>Totale</b>	<b>46 900</b>
<i>Entrate</i>		
400	Gettito dell'imposta sui stipendi, salari e indennità dei funzionari ed altri agenti	3 500
401	Contributo del personale al finanziamento del regime pensioni	1 700
402	Prelievo sulle retribuzioni	900
	<b>Totale</b>	<b>6 100</b>
	<b>Saldo netto</b>	<b>43 800</b>

**EMENDAMENTO N. 129**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 481 del Parlamento europeo

**SEZIONE V — CORTE DEI CONTI**

Articolo 214: Lavori di analisi e di programmazione, preanalisi e progetti speciali affidati a terzi

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamenti non dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 211: Rete informatica	Progetto preliminare		60 000
	Progetto		40 000
	Emendamento		+ 20 000
	Nuovo importo		60 000

Giovedì 15 dicembre 1988

**B. Compensazione**

Progetto preliminare

Progetto

Emendamento

--	--

Nuovo importo

**C. Incidenza netta sul volume delle spese**

+ 20 000

**D. Incidenza sulle entrate**

+ 20 000

**EMENDAMENTO N. 130**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 482 del Parlamento europeo

**SEZIONE V — CORTE DEI CONTI**

Articolo 260: Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamanti non dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 260: Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato	Progetto preliminare		60 000
	Progetto		47 000
	Emendamento		+ 13 000
	Nuovo importo		60 000

**B. Compensazione**

Progetto preliminare

Progetto

Emendamento

--	--

Nuovo importo

**C. Incidenza netta sul volume delle spese**

+ 13 000

**D. Incidenza sulle entrate**

+ 13 000

Giovedì 15 dicembre 1988

**EMENDAMENTO N. 45**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 563 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE A****Tabella dell'organico****NOMENCLATURA****Tabella dell'organico**

— 65 conversioni di impieghi imputati agli stanziamenti di funzionamento in impieghi permanenti

— 70 rivalutazioni (45 C2 a C1, 25 D 2 a D1)

**SPESE****Stanziamenti non dissociati****A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Capitolo 11: Personale in attività di servizio	Progetto preliminare	696 641 000	696 641 000
	Progetto	684 809 000	684 809 000
	Emendamento	+ 2 368 000	+ 2 368 000
	Nuovo importo	687 177 000	687 177 000 (Secondo la ripartizione data qui di seguito)

**B. Compensazione****Progetto preliminare****Progetto****Emendamento****Nuovo importo**

<b>C. Incidenza netta sul volume delle spese</b>	+ 2 368 000	+ 2 368 000
--	-------------	-------------

<b>D. Incidenza sulle entrate</b>		+ 2 368 000
-----------------------------------	--	-------------

**COMMENTO****Immutato**



Giovedì 15 dicembre 1988

## Allegato

Ripartizione delle spese		Importo in ECU
1100	Stipendi base	1 833 000
1101	Assegni familiari	198 000
1102	Indennità di dislocazione e di espatrio	232 000
1130	Copertura dei rischi di malattia	49 000
1131	Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali	14 000
1191	Stanzamenti accantonati	42 000
	<b>Totale</b>	<b>2 368 000</b>

**EMENDAMENTO N. 46**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 97 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE A****Organico — Attività di ricerca e di investimento****Centro Comune di Ricerca***Rivalutazioni*

1 A4 ST	in	5 A3 ST	
12 A7 ST		12 A6 ST	
15 B3 ST		15 B2 ST	
6 B2 Amm		6 B1 Amm	
5 B3 Amm		5 B2 Amm	
2 B4 Amm		2 B3 Amm	Totale: 41

*Trasformazioni*

15 C1 ST		15 A6 ST	
15 C2 ST		15 A7 ST	
2 C1 Amm		2 B5 Amm	
1 C2 Amm		1 B5 Amm	Totale: 33

**EMENDAMENTO N. 47**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 96 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE A****Organico — Attività di ricerca e di investimento**

Programmi di ricerca a compartecipazione finanziaria:

Giovedì 15 dicembre 1988

*Rivalutazioni di*

5 A5 ST      in 5 A4 ST  
 4 A6 ST      4 A5 ST  
 2 A7 ST      2 A6 ST

2 B2 ST      2 B1 ST  
 1 B2 Amm    1 B1 Amm  
 1 B3 Amm    1 B2 Amm  
 2 B4 Amm    2 B3 Amm  
 1 B5 Amm    1 B4 Amm

e di: (Avanzamenti di carriera al JET) 2 A4 ST in 2 A3

4 C2 Amm      4 C1 Amm  
 3 C3 Amm      3 C2 Amm  
 2 C4 Amm      2 C3 Amm

Numero totale dei posti: 29

*EMENDAMENTO N. 48*

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 567 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE A**

Articolo 130: Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamenti non dissociati

*A. Emendamento*

	(ECU)	
	Impegni	Pagamenti
Progetto preliminare	16 854 000	16 854 000
Progetto	15 167 500	15 167 500
Emendamento	+ 1 686 500	+ 1 686 500
Nuovo importo	16 854 000	16 854 000

*B. Compensazione*

Progetto preliminare

Progetto

Emendamento

Nuovo importo

<i>C. Incidenza netta sul volume delle spese</i>	+ 1 686 500	+ 1 686 500
<i>D. Incidenza sulle entrate</i>		+ 1 686 500

Giovedì 15 dicembre 1988

**EMENDAMENTO N. 49**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 558 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE A**

Articolo 20: Investimenti immobiliari, affitto di immobili e spese accessorie (Articoli 200-209)

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamenti non dissociati

**A. Emendamento**

	(ECU)	
	Impegni	Pagamenti
Progetto preliminare	114 108 000	114 108 000
Progetto	105 474 600	105 474 600
Emendamento	+ 8 633 400	+ 8 633 400
Nuovo importo	114 108 000	114 108 000

**B. Ripartizione**

Voci 2000	+	935 900	+	935 900
Voci 2010	+	30 000	+	30 000
Voci 2030	+	422 000	+	422 000
Voci 2040	+	385 000	+	385 000
Voci 2050	+	448 000	+	448 000
Voci 2060	+	1 345 000	+	1 345 000
Voci 2080	+	21 000	+	21 000
Voci 2090	+	46 000	+	46 000

<b>C. Incidenza netta sul volume delle spese</b>	+	3 633 400	3 633 400
--	---	-----------	-----------

<b>D. Incidenza sulle entrate</b>			+ 3 633 400
-----------------------------------	--	--	-------------

**EMENDAMENTO N. 50**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 557 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE A**

Capitolo 21: Spese relative all'informatica

Articolo 210: Gestione del centro d'informatica

Articolo 211: Rete informatica

**NOMENCLATURA**

Invariata

Giovedì 15 dicembre 1988

## SPESE

## Stanziamanti non dissociati

A. *Emendamento*

	(ECU)	
	Impegni	Pagamenti
Progetto preliminare	37 357 000	37 357 000
Progetto	36 096 000	36 096 000
Emendamento	+ 1 261 000	+ 1 261 000
Nuovo importo	37 357 000	37 357 000

B. *Suddivisione:*

Articolo 210	+ 957 500	+ 957 400
Articolo 211	+ 303 500	+ 303 500

C. *Incidenza netta sul volume delle spese* + 1 261 000 + 1 261 000

D. *Incidenza sulle entrate* + 1 261 000

## EMENDAMENTO N. 51

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 556 del Parlamento europeo

## SEZIONE III — COMMISSIONE

## PARTE A

Voce 2204: Materiale per automazione degli uffici

## NOMENCLATURA

Immutata

## SPESE

## Stanziamanti non dissociati

A. *Emendamento*

	(ECU)	
	Impegni	Pagamenti
Progetto preliminare	10 552 000	10 552 000
Progetto	2 632 000	2 632 000
Emendamento	+ 920 000	+ 920 000
Nuovo importo	10 552 000	10 552 000

B. *Compensazione*

Progetto preliminare		
Progetto		
Emendamento	—	—
Nuovo importo		

Giovedì 15 dicembre 1988

Incidenza netta sul volume delle spese	+ 1 720 000	+ 1 720 000
D. <i>Incidenza sulle entrate</i>	—	+ 1 720 000

**EMENDAMENTO N. 52**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 555 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE A**

Voce 2210: Attrezzatura iniziale — Mobilio

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamenti non dissociati

**A. Emendamento**

	(ECU)	
	Impegni	Pagamenti
Progetto preliminare	3 364 000	3 364 000
Progetto	2 708 000	2 708 000
Emendamento	+ 480 000	+ 480 000
Nuovo importo	3 188 000	3 188 000

**B. Compensazione**

Progetto preliminare

Progetto

Emendamento

--	--

Nuovo importo

C. *Incidenza netta sul volume delle spese* + 480 000 + 480 000D. *Incidenza sulle entrate* + 480 000**EMENDAMENTO N. 53**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 554 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE**

Giovedì 15 dicembre 1988

## PARTE A

Voce 2256: Base multilingue di dati terminologici (Eurodicautom)

## NOMENCLATURA

Immutata

## SPESE

Stanziamanti non dissociati

A. *Emendamento*

	(ECU)	
	Impegni	Pagamenti
Progetto preliminare	1 069 000	1 069 000
Progetto	517 000	517 000
Emendamento	+ 552 000	+ 552 000
Nuovo importo	1 069 000	1 069 000
 B. <i>Compensazione</i>		
Progetto preliminare		
Progetto		
Emendamento		
Nuovo importo		
 C. <i>Incidenza netta sul volume delle spese</i>	+ 552 000	+ 552 000
 D. <i>Incidenza sulle entrate</i>		+ 552 000

**EMENDAMENTO N. 54**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 553 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE**

## PARTE A

Articolo 241: Telefono, telegrafo, telex, televisioni

## NOMENCLATURA

Immutata

## SPESE

Stanziamanti dissociati

A. *Emendamento*

	(ECU)	
	Impegni	Pagamenti
Progetto preliminare	23 745 000	23 745 000
Progetto	21 200 000	21 200 000
Emendamento	+ 1 845 000	+ 1 845 000
Nuovo importo	23 045 000	23 045 000

Giovedì 15 dicembre 1988

**B. Compensazione**

	Progetto preliminare	
	Progetto	
	Emendamento	<input type="text"/>
	Nuovo importo	
C. Incidenza netta sul volume delle spese	+ 1 845 000	+ 1 845 000
D. Incidenza sulle entrate		+ 1 845 000

**EMENDAMENTO N. 55**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 547 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE A**

Articolo 250: Riunioni e convocazioni in generale

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamanti non dissociati

**A. Emendamento**

	(ECU)	
	Impegni	Pagamenti
Progetto preliminare	8 497 000	8 497 000
Progetto	8 000 000	8 000 000
Emendamento	+ 400 000	+ 400 000
Nuovo importo	8 400 000	8 400 000

**B. Compensazione**

	Progetto preliminare	
	Progetto	
	Emendamento	<input type="text"/>
	Nuovo importo	
C. Incidenza netta sul volume delle spese	+ 400 000	+ 400 000
D. Incidenza sulle entrate		+ 400 000

Giovedì 15 dicembre 1988

**EMENDAMENTO N. 56**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 48 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE A**

Voce 2510: Spese di riunione dei comitati la cui consultazione si iscrive obbligatoriamente nella procedura di formazione degli atti comunitari

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamanti non dissociati.

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Voce 2510	Progetto preliminare	7 404 000	7 404 000
	Progetto	6 885 000	6 885 000
	Emendamento	- 500 000	- 500 000
	Nuovo importo	6 385 000	6 385 000

**B. Compensazione**

Capitolo 100 (voce 2510)	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento	+ 500 000	+ 500 000
	Nuovo importo	500 000	500 000

**C. Incidenza netta sul volume delle spese****D. Incidenza sulle entrate****COMMENTO**

L'importo di 500 000 ECU è bloccato al capitolo 100. Potrà essere sbloccato dopo l'esame della relazione che la Commissione invierà al Parlamento per rendere conto della propria azione di razionalizzazione del funzionamento dei comitati. In particolare la Commissione dovrà tener conto delle misure adottate per raccordare le competenze dei comitati con le disposizioni di cui agli articoli 205 e 145 CEE che ne stabiliscono la responsabilità esclusiva in materia di esecuzione del bilancio.



Giovedì 15 dicembre 1988

Modificare lo scadenziario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni		Pagamenti				
		1988	1989	1990	1991	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Riporti 1987						
Stanziamenti 1988						
Stanziamenti 1989						
<b>Totale</b>						

**EMENDAMENTO N. 7**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 341 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE A**

Articolo 254: Foro della gioventù delle Comunità europee

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamenti non dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 254	Progetto preliminare		730 000
	Progetto		695 000
	Emendamento	<input type="text"/>	+ 35 000
	Nuovo importo		730 000

**B. Compensazione**

	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Nuovo importo		

C. Incidenza netta sul volume delle spese + 35 000

D. Incidenza sulle entrate + 35 000

Giovedì 15 dicembre 1988

COMMENTO

Immutata

**EMENDAMENTO N. 57**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 552 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE**

**PARTE A**

Voce 2553: Conferenze, congressi e riunioni organizzati dalla istituzione per funzionari controllori e samministratori di fondi degli Stati membri.

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamenti dissociati

**A. Emendamento**

	(ECU)	
	Impegni	Pagamenti
Progetto preliminare		250 000
Progetto		162 000
Emendamento		+ 238 000
Nuovo importo		400 000

**B. Compensazione**

Voce 2510: Spese di riunione dei comitati la cui consultazione si iscrive obbligatoriamente nella procedura di formazione degli atti comunitari

Progetto preliminare		7 404 000
Progetto		6 885 000
Emendamento		- 238 000
Nuovo importo		6 647 000

**C. Incidenza netta sul volume delle spese**

**D. Incidenza sulle entrate**

COMMENTO

Immutata

**EMENDAMENTO N. 58**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 568 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE**

**PARTE A**

Articolo 260: Studi e consulenze

Giovedì 15 dicembre 1988

## NOMENCLATURA

Immutata

## SPESE

Stanziamanti non dissociati

A. *Emendamento*

	(ECU)	
	Impegni	Pagamenti
Progetto preliminare	2 316 000	2 316 000
Progetto	1 822 000	1 822 000
Emendamento	+ 400 000	+ 400 000
Nuovo importo	2 222 000	2 222 000

B. *Compensazione*

Progetto preliminare		
Progetto		
Emendamento		
Nuovo importo		

C. <i>Incidenza netta sul volume delle spese</i>	+ 400 000	+ 400 000
--	-----------	-----------

D. <i>Incidenza sulle entrate</i>		+ 400 000
-----------------------------------	--	-----------

**EMENDAMENTO N. 59**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 561 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE**

## PARTE A

Articolo 262: Studi e consulenze settoriali nel campo della concorrenza

## NOMENCLATURA

Invariata

## SPESE

Stanziamanti non dissociati

A. *Emendamento*

	(ECU)	
	Impegni	Pagamenti
Progetto preliminare	500 000	500 000
Progetto	278 000	278 000
Emendamento	+ 222 000	+ 222 000
Nuovo importo	500 000	500 000

Giovedì 15 dicembre 1988

**B. Compensazione**

	Progetto preliminare	
	Progetto	
	Emendamento	<input type="text"/>
	Nuovo importo	
<b>C. Incidenza netta sul volume delle spese</b>	+ 222 000	+ 222 000
<b>D. Incidenza sulle entrate</b>		+ 222 000

**EMENDAMENTO N. 60**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 560 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE A**

Capitolo 28: Immobili, materiale e spese varie di funzionamento nei paesi terzi

Articolo 280: Affitti e spese degli immobili

Articolo 282: Mobilio e materiale da ufficio

Articolo 287: Mobilio ed equipaggiamento di alloggi

Articolo 288: Affrancatura e telecomunicazioni

**NOMENCLATURA**

Invariata

**SPESE**

Stanziamanti non dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
(1) Capitolo 100	Progetto preliminare	—	—
	Progetto	—	—
	Emendamento	+ 1 666 000	+ 1 666 000
	Nuovo importo	1 666 000	1 666 000

**B. Suddivisione:**

Articolo 280	+ 805 000	+ 805 000
Articolo 282	+ 500 000	+ 500 000
Articolo 287	+ 177 000	+ 177 000
Articolo 288	+ 184 000	+ 184 000
	+ 1 666 000	+ 1 666 000

Giovedì 15 dicembre 1988

C. <i>Incidenza netta sul volume delle spese</i>	+ 1 666 000	+ 1 666 000
D. <i>Incidenza sulle entrate</i>		+ 1 666 000

**EMENDAMENTO N. 61**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 559 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE A**

Articolo 290 (nuovo): Spese relative alla gestione delle azioni a compartecipazione finanziaria

**NOMENCLATURA**

Articolo 290 (nuovo)

**SPESE**

Stanziamanti non dissociati

**A. Emendamento**

Articolo 290	Progetto preliminare	(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
		p.m.	p.m.
	Emendamento	+ p.m.	+ p.m.
	Nuovo importo	p.m.	p.m.

**B. Compensazione**

Progetto preliminare

Progetto

Emendamento

Nuovo importo

--	--

C. *Incidenza netta sul volume delle spese*D. *Incidenza sulle entrate***COMMENTO**

Nuovo articolo

Stanziamanti destinato a coprire le spese relative agli immobili ed alle attrezzature nonché le spese varie di funzionamento concernenti le azioni a compartecipazione finanziaria per le quali le spese di personale sono, come le spese d'intervento, imputate al capitolo «Spese per ricerca e investimenti», 73 parte B. Gli stanziamenti verranno iscritti al momento del lancio di nuove azioni.

Giovedì 15 dicembre 1988

**EMENDAMENTO N. 62**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 548 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE A**

Articolo 300: Sovvenzioni dell'Euratom per il funzionamento dell'Agenzia di approvvigionamento

Voce 3000: Sovvenzioni all'Agenzia di approvvigionamento

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamanti non dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Voce 3000	Progetto preliminare	1 854 355	1 854 355
	Progetto	1 600 000	1 600 000
	Emendamento	+ 250 000	+ 250 000
	Nuovo importo	1 850 000	1 850 000
<b>B. Compensazione</b>			
	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento		
	Nuovo importo		
<b>C. Incidenza netta sul volume delle spese</b>		+ 250 000	+ 250 000
<b>D. Incidenza sulle entrate</b>			+ 250 000

**EMENDAMENTO N. 63**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 434 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE A**

Articolo 303: Sovvenzioni a organizzazioni non governative che perseguono scopi umanitari e di affermazione dei diritti dell'uomo

**NOMENCLATURA**

Immutata

Giovedì 15 dicembre 1988

## SPESE

## Stanziamenti non dissociati

A. *Emendamento*

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 303	Progetto preliminare	7 95 000	795 000
	Progetto	795 000	795 000
	Emendamento	+ 500 000	+ 500 000
	Nuovo importo	1 295 000	1 295 000

B. *Compensazione*

## Progetto preliminare

## Progetto

## Emendamento

--	--

## Nuovo importo

C. *Incidenza netta sul volume delle spese* + 500 000 + 500 000

D. *Incidenza sulle entrate* + 500 000

## COMMENTO

Aggiungere la frase seguente:

Una parte degli stanziamenti addizionali richiesti servirà all'istituzione del Forum europeo dei migranti (circa 13 milioni di persone) come raccomandato dal paragrafo 3 della dichiarazione dell'11 giugno 1986.

**EMENDAMENTO N. 64**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 115 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE A**

Articolo 303: Sovvenzioni a organizzazioni non governative che perseguono scopi umanitari e di affermazione dei diritti dell'uomo

## COMMENTO

Inserire il seguente testo:

Parte di questo aiuto è destinato ad assumere la forma di sovvenzioni aventi le seguenti finalità:

- sostenere centri di riabilitazione per le vittime di torture ed altre ONG che offrono un aiuto concreto alle vittime di violazioni dei diritti dell'uomo;
- promuovere la ricerca in settori specifici che rivestono un interesse per i diritti dell'uomo e la Comunità europea;

Giovedì 15 dicembre 1988

- promuovere la cooperazione nella ricerca/sviluppo di programmi congiunti di ricerca in materia di diritti dell'uomo negli Stati membri della CE;
- promuovere l'impiego di tecnologie avanzate in programmi di ricerca e nelle comunicazioni fra istituti specializzati nella ricerca inerente ai diritti dell'uomo.

**EMENDAMENTO N. 8**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 447 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE**

**PARTE A**

Articolo 304: Sovvenzioni a organizzazioni di interesse europeo

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamanti non dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 304	Progetto preliminare	700 000	700 000
	Progetto	650 000	650 000
	Emendamento	+ 100 000	+ 100 000
	Nuovo importo	750 000	750 000

**B. Compensazione**

Progetto preliminare

Progetto

Emendamento

Nuovo importo

--	--

**C. Incidenza netta sul volume delle spese**

+ 100 000      + 100 000

**D. Incidenza sulle entrate**

+ 100 000

**COMMENTO**

L'aumento degli stanziamenti iscritti in questa linea di bilancio e il conseguente aumento del contributo comunitario al Movimento europeo internazionale da 120 000 a 200 000 ECU devono pur permettere di far svolgere a detto Movimento molteplici attività a seguito del successo avuto nel Congresso dell'Europa 1988 all'Aia.



Giovedì 15 dicembre 1988

Modificare lo scadenzario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni		Pagamenti				
		1988	1989	1990	1991	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Riporti 1987						
Stanziamenti 1988						
Stanziamenti 1989						
<b>Totale</b>						

**EMENDAMENTO N. 65**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 49 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE A**

Capitolo 30: Sovvenzioni per il pareggio del bilancio

**NOMENCLATURA**

Creare il seguente nuovo articolo:

Articolo 306: Coordinamento della lotta contro le frodi

**SPESE**

Stanziamenti non dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 306 (nuovo)	Progetto preliminare	—	—
	Progetto	—	—
	Emendamento		+ 180 000
	Nuovo importo		180 000

**B. Compensazione**

Articolo 2510: Spese di riunione dei comitati la cui consultazione si iscrive obbligatoriamente nella procedura di formazione degli atti comunitari	Progetto preliminare	7 404 000	7 404 000
	Progetto	6 885 000	6 885 000
	Emendamento	- 180 000	- 180 000
	Nuovo importo		6 705 000

**C. Incidenza netta sul volume delle spese****D. Incidenza sulle entrate**

Giovedì 15 dicembre 1988

**COMMENTO**

Iscrivere il seguente commento:

Articolo destinato a coprire le spese di funzionamento (in particolare spese di missione e spese di trasferta, spese di riunione e di convocazione, spese di rappresentanza, di studi e di consultazione e spese di apparecchiature informatiche) dell'Unità di coordinamento della lotta contro le frodi incaricata dalla Commissione di:

- raggruppare, analizzare e trasferire tutte le informazioni nel settore delle frodi;
- coordinare e seguire le azioni intraprese dai suoi servizi;
- organizzare e partecipare, se del caso, ai controlli e alle inchieste in loco;
- concepire, sviluppare e gestire le infrastrutture comuni, in particolare quelle informatiche;
- rappresentarla, nel settore delle frodi, presso gli Stati membri e le Istituzioni comunitarie;
- assumere qualsiasi iniziativa tendente a migliorare la formazione del personale e a intensificare le relazioni con le amministrazioni nazionali.

Modificare lo scadenzario nel modo seguente:

*(in ECU)*

Impegni		Pagamenti				
		1988	1989	1990	1991	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Riporti 1987						
Stanziamenti 1988						
Stanziamenti 1989						
<b>Totale</b>						

**EMENDAMENTO N. 9**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 346 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE A**

Articolo 307: Sovvenzioni a istituti di istruzione superiore

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamenti non dissociati

Giovedì 15 dicembre 1988

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 307	Progetto preliminare		450 000
	Progetto		435 000
	Emendamento		+ 15 000
	Nuovo importo		450 000

**B. Compensazione**

	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento		
	Nuovo importo		

**C. Incidenza netta sul volume delle spese** + 15 000

**D. Incidenza sulle entrate** + 15 000

COMMENTO

**EMENDAMENTO N. 10**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 347 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE A**

Articolo 308: Istituzione di una Fondazione europea per gli studi sull'Europa dell'Est

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamanti non dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 308	Progetto preliminare		p.m.
	Progetto		p.m.
	Emendamento		+ 100 000
	Nuovo importo		+ 100 000

Giovedì 15 dicembre 1988

**B. Compensazione**

Progetto preliminare

Progetto

Emendamento

--	--

Nuovo importo

**C. Incidenza netta sul volume delle spese**

+ 100 000

**D. Incidenza sulle entrate**

COMMENTO

—

**EMENDAMENTO N. 11**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 550 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE A**

Capitolo 30: Sovvenzioni per il pareggio del bilancio

**NOMENCLATURA**

Creare il seguente nuovo articolo 310: Gemellaggi fra città nella CE

**SPESE**

Stanziamanti non dissociati

**A. Emendamento**(ECU)  
Impegni      Pagamenti

Articolo 310 (nuovo)

Progetto preliminare

Progetto

Emendamento

	+ 3 000 000
--	-------------

Nuovo importo

3 000 000

**B. Compensazione**

Progetto preliminare

Progetto

Emendamento

--	--

Nuovo importo

**C. Incidenza netta sul volume delle spese**

+ 3 000 000

**D. Incidenza sulle entrate**

+ 3 000 000

Giovedì 15 dicembre 1988

## COMMENTO

Gemellaggi tra enti territoriali nella Comunità europea.

Questo stanziamento è destinato ad intensificare i gemellaggi tra enti territoriali delle regioni meno favorite, sia per la loro posizione geografica, sia per l'uso troppo poco diffuso delle loro lingue, sia per il fatto che soltanto di recente sono entrate nella Comunità. Lo stanziamento deve ugualmente consentire il miglioramento qualitativo dei gemellaggi, orientadoli verso gli obiettivi concreti della costruzione europea.

Tale programma dovrà essere messo in opera attraverso la cooperazione con gli organi degli enti territoriali, la cui vocazione specifica è la promozione dei gemellaggi in seno alla Comunità europea. Per l'avvio dell'azione nel 1989 sembra opportuno iscrivere, in una linea di bilancio appositamente creata, l'importo di 3 000 000 di ECU.

## EMENDAMENTO N. 12

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 348 del Parlamento europeo

## SEZIONE III — COMMISSIONE

## PARTE A

Articolo 322: Sostegno alle organizzazioni internazionali non governative della gioventù

## NOMENCLATURA

Immutata

## SPESE

Stanziamenti non dissociati

A. *Emendamento*

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 322	Progetto preliminare		315 000
	Progetto		315 000
	Emendamento		+ 85 000
	Nuovo importo		400 000

B. *Compensazione*

	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento		
	Nuovo importo		

C. *Incidenza netta sul volume delle spese* + 85 000

D. *Incidenza sulle entrate* + 85 000

## COMMENTO

Immutata

Giovedì 15 dicembre 1988

**EMENDAMENTO N. 66**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 253 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE A**

Articolo 326: Scuole europee e altre

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamenti non dissociati

**A. Emendamento**

	(ECU)	
	Impegni	Pagamenti
Progetto preliminare		
Progetto	61 578 136	61 578 136
Emendamento	- 10 000 000	- 10 000 000
Nuovo importo	51 570 136	51 578 136

**B. Compensazione**

Iscrivere nel capitolo 100 (per Progetto preliminare l'articolo 326)

	(ECU)	
	Impegni	Pagamenti
Progetto preliminare		
Progetto		
Emendamento	+ 10 000 000	+ 10 000 000
Nuovo importo	10 000 000	10 000 000

**C. Incidenza netta sul volume delle spese****D. Incidenza sulle entrate****COMMENTO**

Vanno bloccati nel capitolo 100 fondi per un totale di 10 milioni di ECU. Tale importo potrà essere trasferito all'articolo in questione in base alla procedura abituale non appena sarà approvata dal Parlamento una relazione della commissione per il controllo di bilancio sulle misure che sono state adottate a seguito delle osservazioni formulate nelle relazioni di discharge e nella relazione interlocutoria sulle scuole europee elaborate dalla commissione per il controllo di bilancio

**EMENDAMENTO N. 13**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 562 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE**

Giovedì 15 dicembre 1988

## PARTE A

Voce 3268: Altri istituti scolastici

## NOMENCLATURA

Immutata

## SPESE

Stanziamanti non dissociati

A. *Emendamento*

	(ECU)	
	Impegni	Pagamenti
Progetto preliminare	122 000	122 000
Progetto	p.m.	p.m.
Emendamento	+ 122 000	+ 122 000
Nuovo importo	122 000	122 000

B. *Compensazione*

Progetto preliminare		
Progetto		
Emendamento		
Nuovo importo		

C. <i>Incidenza netta sul volume delle spese</i>	+ 122 000	+ 122 000
--	-----------	-----------

D. <i>Incidenza sulle entrate</i>		+ 122 000
-----------------------------------	--	-----------

## COMMENTO

Tali fondi sono destinati a coprire in parte le spese per l'istruzione di bambini che, per motivi pedagogici imperiosi, non sono o non sono più ammessi nelle scuole europee o che, per ragioni relative alla sede di servizio del padre o della madre, che sono funzionari (Uffici esterni), non possono seguire le lezioni in una scuola europea.

Modificare lo scadenziario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni	Pagamenti				
	1988	1989	1990	1991	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento					
Riporti 1987					
Stanziamanti 1988					
Stanziamanti 1989					
Totale					

Giovedì 15 dicembre 1988

**EMENDAMENTO N. 67**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 459 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Voci 3010: Miglioramento delle strutture agricole — Servizi agli agricoltori — Infrastrutture mediterranee

Voci 3011: Altre azioni strutturali

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamanti dissociati

**A. Emendamento****COMMENTO**

Completare il commento come segue:

Una parte degli stanziamenti per i progetti previsti in questi regolamenti deve essere utilizzata per effettuare ricerche di mercato e incentivare lo smercio dei prodotti.

**EMENDAMENTO N. 133**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 546 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Articolo 382: Controlli nel settore agricolo

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamanti non dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 382	Progetto preliminare	30 000 000	30 000 000
	Progetto	30 000 000	30 000 000
	Emendamento		
	Nuovo importo	30 000 000	30 000 000



Giovedì 15 dicembre 1988

**B. Compensazione**

Capitolo 103 (nuovo): Riserva operativa

Progetto preliminare

Progetto

Emendamento

--	--

Nuovo importo

**C. Incidenza netta sul volume delle spese****D. Incidenza sulle entrate****COMMENTO**

Da completare nel modo seguente:

All'articolo 382:

Direttiva 88/146/CEE, del 7 marzo 1988, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali

Il paragrafo che inizia con le parole «La Commissione deve...» va completato come segue:

Il sempre più frequente abuso di ormoni per l'ingrasso del bestiame richiede un irrigidimento dei controlli in tutta la Comunità.

**EMENDAMENTO N. 68**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 315 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Articolo 383: Rete comunitaria di informazione contabile

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanzamenti dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 383	Progetto preliminare	6 700 000	6 100 000
	Progetto	6 700 000	5 510 500
	Emendamento	—	+ 589 500
	Nuovo importo	6 700 000	6 100 000

Giovedì 15 dicembre 1988

**B. Compensazione**

Progetto preliminare

Progetto

Emendamento

--	--

Nuovo importo

**C. Incidenza netta sul volume delle spese** + 589 500**D. Incidenza sulle entrate** + 589 500

COMMENTO

Immutato

Modificare lo scadenzario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni		Pagamenti				
		1988	1989	1990	1991	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	6 453 018 <sup>(1)</sup>	2 090 000	2 850 000	513 019		1 000 000 <sup>(2)</sup>
Riporti 1987	10 937			10 937		
Stanziamenti 1988	6 740 000	3 190 000		3 550 000		
Stanziamenti 1989	6 700 000		3 250 000		3 450 000	
<b>Totale</b>	<b>19 903 955</b>	<b>5 280 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>4 073 955</b>	<b>3 450 000</b>	<b>1 000 000</b>

(<sup>1</sup>) Impegni contratti non ancora liquidati al 31 dicembre 1987 (7 310 371 ECU), meno riporto di diritto (857 353 ECU).

(<sup>2</sup>) Accantonamento per disimpegno.

**EMENDAMENTO N. 69**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 317 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Articolo 386: Azione comunitaria nel settore della formazione professionale degli agricoltori

**NOMENCLATURA**

Invariata

**SPESE**

Stanziamenti non dissociati

Giovedì 15 dicembre 1988

A. *Emendamento*

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 386	Progetto preliminare	350 000	350 000
	Progetto	300 000	300 000
	Emendamento	+ 50 000	+ 50 000
	Nuovo importo	350 000	350 000
B. <i>Compensazione</i>			
C. <i>Incidenza netta sul volume delle spese</i>		+ 50 000	+ 50 000
D. <i>Incidenza sulle entrate</i>			+ 50 000

## COMMENTO

Invariato

*EMENDAMENTO N. 134*

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 484 del Parlamento europeo

## SEZIONE III — COMMISSIONE

## PARTE B

Articolo 387: Foreste

## NOMENCLATURA

Immutata

## SPESE

Stanziamenti dissociati

A. *Emendamento*

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 387	Progetto preliminare	9 600 000	7 200 000
	Progetto	8 500 000	7 200 600
	Emendamento	+ 1 450 000	+ 349 400
	Nuovo importo	9 950 000	7 550 000
B. <i>Compensazione</i>			
	Progetto		
	Emendamento		
	Nuovo importo		

Giovedì 15 dicembre 1988

C. <i>Incidenza netta sul volume delle spese</i>	+ 1 450 000	+ 349 400
D. <i>Incidenza sulle entrate</i>		+ 349 400

## COMMENTO

Immutato

Modificare lo scadenzario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni		Pagamenti				
		1988	1989	1990	1991	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	7 262 872 <sup>(1)</sup>	5 500 000	1 100 000	662 872		
Riporti 1987	890 223		500 000	300 000	90 223	
Stanziameti 1988	5 500 000		3 700 000	1 100 000	450 000	250 000
Stanziameti 1989	9 950 000		2 250 000	6 100 000	1 600 000	
<b>Totale</b>	<b>23 603 095</b>	<b>5 500 000</b>	<b>7 550 000</b>	<b>8 162 872</b>	<b>2 140 223</b>	<b>250 000</b>

<sup>(1)</sup> Impegni in sospenso al 31 dicembre 1987 (10 762 872 ECU) meno i riporti automatici (3 500 000 ECU).

## EMENDAMENTO N. 1

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 16 del Parlamento europeo

## SEZIONE III — COMMISSIONE

## PARTE B

Titolo IV: Politica comune della pesca e del mare (Soltanto commento)

## COMMENTO

Gli stanziamenti previsti per la realizzazione della politica comune della pesca e del mare sono suddivisi tra:

- il Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola, sezione garanzia, per quanto riguarda l'organizzazione comune di mercato dei prodotti della pesca (capitolo 40).
- Il Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola, sezione orientamento, per quanto riguarda le misure comuni di miglioramento delle strutture della pesca (capitolo 46).
- Il Fondo europeo di orientamento della pesca, per quanto riguarda le misure strutturali per la pesca e il mare (capitolo 47).
- Il bilancio generale delle Comunità europee, per quanto riguarda gli altri capitoli e in particolare le misure destinate al miglioramento della commercializzazione e la trasformazione dei prodotti della pesca (articolo 301); le operazioni di ispezione e vigilanza (capitolo 41); gli obblighi finanziari relativi agli accordi di pesca (capitolo 42); le azioni sociali di formazione (articolo 634) o di assistenza medica e di sicurezza sul mare (articolo 648); le misure di protezione dell'ambiente marino (articolo 661); e i programmi di ricerca (articolo 737 e 448).

Giovedì 15 dicembre 1988

**EMENDAMENTO N. 2**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 13 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Capitolo 40: Organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca (soltanto la nomenclatura)

**NOMENCLATURA**

Capitolo 40: Fondo di garanzia, settore pesca

**SPESE**

Stanziamanti non dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 551	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento		
	Nuovo importo		

**B. Compensazione**

Progetto preliminare		
Progetto		
Emendamento		
Nuovo importo		

**C. Incidenza netta sul volume delle spese****D. Incidenza sulle entrate****COMMENTO**

Immutato

**EMENDAMENTO N. 3**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 18 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Titolo 4: Politica comune della pesca e del mare

Articolo 460: FEAOG, sezione orientamento, azioni comuni di ristrutturazione, di ammodernamento e di sviluppo del settore della pesca e di sviluppo del settore dell'acquicoltura

Giovedì 15 dicembre 1988

## NOMENCLATURA

Immutata

## SPESE

Stanziamanti non dissociati

A. *Emendamento*

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 460: azioni comuni	Progetto preliminare		50 000 000
	Progetto		43 504 200
	Emendamento	<input type="text"/>	+ 1 495 800
	Nuovo importo		45 000 000

B. *Compensazione*

	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Nuovo importo		

C. *Incidenza netta sul volume delle spese* ... + 1 495 800D. *Incidenza sulle entrate* ... + 1 495 800

## COMMENTO

Immutato

Modificare lo scadenziario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni		Pagamenti				Esercizi successivi
		1988	1989	1990	1991	
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	121 320 489	50 000 000	45 000 000	26 320 489		
Riporti 1987						
Stanziamanti 1988						
Stanziamanti 1989						
<b>Totale</b>	<b>121 320 489</b>	<b>50 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>26 320 489</b>		

## EMENDAMENTO N. 4

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 19 del Parlamento europeo

SEZIONE III — COMMISSIONE

Giovedì 15 dicembre 1988

## PARTE B

Titolo 4: Politica comune della pesca e del mare

Capitolo 47: Misure strutturali per la pesca e il mare (soltanto nomenclatura)

## NOMENCLATURA

Capitolo 47: Fondo europeo di orientamento della pesca

## COMMENTO

Il Fondo europeo di orientamento della pesca costituisce, unitamente al FESR, a Fondo sociale europeo e al FEAOG, sezione orientamento, uno dei Fondi strutturali della Comunità destinato a cofinanziare le misure strutturali della pesca e del mare applicate dagli Stati membri nel contesto della politica comune della pesca.

Nel contesto di tale fondo possono essere finanziate le azioni comunitarie relative al miglioramento e all'adattamento delle strutture del settore della pesca e l'acquicoltura (regolamento (CEE) n. 4028/86, GU n. 376 del 31. 12. 1986); le misure di ristrutturazione dell'industria di trasformazione delle sardine (regolamento (CEE) n. 3722/85, GU N. L 361 del 31. 12. 1985); le azioni generali di miglioramento della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca (regolamento (CEE) n. 355/77, GU n. L 51 del 23. 2. 1977) e lo sviluppo dei raggruppamenti di produttori del settore della pesca (regolamento (CEE) n. 3140/82; GU n. L 331 del 26. 11. 1982).

## EMENDAMENTO N. 5

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 20 del Parlamento europeo.

## SEZIONE III — COMMISSIONE

## PARTE B

Titolo 4: Politica comune della pesca e del mare

Capitolo 47: Misure strutturali per la pesca e il mare

## NOMENCLATURA

Creazione di un nuovo articolo 474: Commercializzazione e trasformazione di prodotti ittici

## SPESE

Stanziamanti dissociati

## A. Emendamento

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 474 (nuovo): commercializzazione e trasformazione di prodotti ittici	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento	p.m.	p.m.
	Nuovo importo	p.m.	p.m.

Giovedì 15 dicembre 1988

**B. Compensazione**

Progetto preliminare

Progetto

Emendamento

--	--

Nuovo importo

**C. Incidenza netta sul volume delle spese****D. Incidenza sulle entrate****COMMENTO**

Regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo a un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici (GU n. L 51 del 23. 2. 1977), senza tenere conto della parte destinata ai prodotti agricoli.

Tali stanziamenti hanno come obiettivo il miglioramento dei processi di industrializzazione e di vendita dei prodotti ittici affinché possano essere fissati prezzi ragionevoli ai pescatori per i prodotti di base, venga rafforzata e regolarizzata la domanda di prodotti trasformati, e vengano promosse le operazioni di esportazione.

L'importo definitivo raggiungerà il livello degli anni precedenti per i prodotti della pesca (circa il 10% dell'importo totale iscritto nel bilancio per il regolamento (CEE) n. 355/88).

Modificare lo scadenzario nel modo seguente:

*(in ECU)*

Impegni		Pagamenti				Esercizi successivi
		1988	1989	1990	1991	
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Riporti 1987						
Stanziamenti 1988						
Stanziamenti 1989						
<b>Totale</b>						

**EMENDAMENTO N. 6**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 21 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Titolo 4: Politica comune della pesca e del mare

Capitolo 47: Misure strutturali per la pesca e il mare



Giovedì 15 dicembre 1988

## NOMENCLATURA

Creazione di un nuovo articolo 475: Associazioni di produttori del settore della pesca

## SPESE

Stanziamanti dissociati

A. *Emendamento*

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 475 (nuovo): associazioni di produttori nel settore della pesca	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento	+ 400 000	+ 400 000
	Nuovo importo	400 000	400 000

B. *Compensazione*

Articolo 461: FEAOG, sezione roentamento: Associazioni di produttori nel settore della pesca	Progetto preliminare	400 000	400 000
	Progetto	400 000	400 000
	Emendamento	- 400 000	- 400 000
	Nuovo importo		

C. *Incidenza netta sul volume delle spese*D. *Incidenza sulle entrate*

## COMMENTO

Regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nei settori dei prodotti della pesca (GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3759/87 (GU n. L 359 del 21. 12. 1987, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 3140/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla concessione e al finanziamento degli aiuti accordati dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca (GU n. L 331 del 26. 11. 1988, pag. 7).

L'azione consiste in un regime di aiuti all'avviamento destinati a incoraggiare la costituzione delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca.

Modificare lo scadenario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni		Pagamenti				Esercizi successivi
		1988	1989	1990	1991	
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Riporti 1987	452 261	452 261				
Stanziamanti 1988	400 000	400 000				
Stanziamanti 1989	400 000		400 000			
<b>Totale</b>	<b>1 252 261</b>	<b>852 261<sup>(1)</sup></b>	<b>400 000</b>			

(<sup>1</sup>) Riporto di diritto: 452 261 ECU.

Giovedì 15 dicembre 1988

**EMENDAMENTO N. 135**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 485 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Titolo 4: Politica comune della pesca e del mare

Capitolo 47: Misure strutturali per la pesca e il mare

Articolo 478: Studi di natura biologica nel settore della pesca e del mare

**NOMENCLATURA****SPESE**

Stanziamanti non dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 478: Studi di natura biologica nel settore della pesca e del mare	Progetto preliminare	+ 900 000	+ 900 000
	Progetto	+ 600 000	+ 600 000
	Emendamento	+ 440 000	+ 440 000
	Nuovo importo	1 040 000	1 040 000
<b>B. Compensazione</b>			
Capitolo 103 (nuovo): Riserva operativa	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento		
	Nuovo importo		
<b>C. Incidenza netta sul volume delle spese</b>		+ 440 000	+ 440 000
<b>D. Incidenza sulle entrate</b>			+ 440 000

**COMMENTO**

Immutato

**EMENDAMENTO N. 70**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 25 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Capitolo 50: Fondo europeo di sviluppo regionale

Giovedì 15 dicembre 1988

## NOMENCLATURA

Creazione di un nuovo articolo denominato:

Articolo 501: Contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale ai programmi integrati mediterranei

## SPESE

Stanziamanti dissociati

A. *Emendamento*

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 501 (nuovo)	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento	+ p.m.	+ p.m.
	Nuovo importo	p.m.	p.m.

B. *Compensazione*

	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento	□	□
	Nuovo importo		

C. *Incidenza netta sul volume delle spese*

— —

D. *Incidenza sulle entrate*

—

## COMMENTO

Regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, relativo ai Programmi integrati mediterranei (GU n. L 197 del 27. 2. 1985). L'articolo 10 di tale regolamento prevede una «partecipazione dei Fondi per un ammontare di 2 500 milioni di ECU»

Modificare lo scadenziario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni		Pagamenti				
		1988	1989	1990	1991	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	Riporti 1987					
	Stanziamanti 1988					
	Stanziamanti 1989	p.m.	p.m.			
	Totale	p.m.	p.m.			

Giovedì 15 dicembre 1988

**EMENDAMENTO N. 71**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 281 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Capitolo 50: Fondo europeo di sviluppo regionale

**NOMENCLATURA**

Creare un nuovo articolo 50:

Sostegno del FESR a programmi di conservazione a Lisbona e Palermo

**SPESE**

Stanziamenti non dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Voce 5010 (nuova): sostegno del FESR a programmi di conservazione a Lisbona	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento	+ p.m.	+ p.m.
	Nuovo importo	+ p.m.	+ p.m.
Voce 5011 (nuova): sostegno del FESR a programmi di conservazione a Palermo	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento	+ p.m.	+ p.m.
	Nuovo importo	p.m.	p.m.

**B. Compensazione**

Progetto preliminare		
Progetto		
Emendamento		
Nuovo importo		

**C. Incidenza netta sul volume delle spese****D. Incidenza sulle entrate****COMMENTO**

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 giugno 1988 sul contributo comunitario alla salvaguardia del patrimonio architettonico di Lisbona

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 giugno 1988 sul contributo comunitario alla salvaguardia del patrimonio architettonico di Palermo

Giovedì 15 dicembre 1988

Modificare lo scadenzario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni		Pagamenti				
		1988	1989	1990	1991	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Riporti 1987						
Stanziamenti 1988						
Stanziamenti 1989						
<b>Totale</b>						

**EMENDAMENTO N. 72**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 26 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Voce 5411: Azioni comunitarie nel quadro delle operazioni integrate

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamenti dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 501 (nuovo)	Progetto preliminare	—	6 800 000
	Progetto	—	6 574 000
	Emendamento	—	+ 226 000
	Nuovo importo	—	6 800 000

**B. Compensazione**

Progetto preliminare

Progetto

Emendamento

Nuovo importo

--	--

C. Incidenza netta sul volume delle spese + 226 000

D. Incidenza sulle entrate + 226 000

Giovedì 15 dicembre 1988

COMMENTO

Immutato

*EMENDAMENTO N. 146*

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 487 del Parlamento europeo

SEZIONE III — COMMISSIONE

PARTE B

Articolo 541: Misure volte a favorire operazioni integrate

NOMENCLATURA

Creare la seguente nuova voce:

Voce 5412: Promozione di azioni di cooperazione interregionale

SPESE

Stanziamanti dissociati

A. *Emendamento*

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Voce 5412 (nuova)	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento	+ 2 500 000	+ 2 500 000
	Nuovo importo	2 500 000	2 500 000

B. *Compensazione*

Capitolo 103 (nuovo)	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento		
	Nuovo importo		

C. *Incidenza netta sul volume delle spese* + 2 500 000 + 2 500 000

D. *Incidenza sulle entrate* + 2 500 000

COMMENTO

Questa voce è destinata a finanziare azioni di cooperazione, informazione e contatto tra regioni della Comunità europea. La futura creazione di un Consiglio consultivo degli enti regionali e locali in seno alla Commissione deve potenziare il lancio di attività di questo tipo, che la Comunità europea realizzerà in collaborazione con le associazioni interregionali esistenti.

Giovedì 15 dicembre 1988

Modificare lo scadenzario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni		Pagamenti				Esercizi successivi
		1988	1989	1990	1991	
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Riporti 1987						
Stanziamenti 1988						
Stanziamenti 1989	2 500 000		2 500 000			
<b>Totale</b>	<b>2 500 000</b>		<b>2 500 000</b>			

**EMENDAMENTO N. 137**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 488 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Articolo 543: Centri di innovazione e promozione industriale

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamenti dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 543	Progetto preliminare	4 400 000	3 500 000
	Progetto	1 500 000	1 450 000
	Emendamento	+ 4 600 000	+ 3 049 900
	Nuovo importo	6 100 000	4 500 000
<b>B. Compensazione</b>			
Capitolo 103 (nuovo)	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento		
	Nuovo importo		
<b>C. Incidenza netta sul volume delle spese</b>		+ 4 600 000	+ 3 049 900
<b>D. Incidenza sulle entrate</b>			+ 3 049 900

Giovedì 15 dicembre 1988

## COMMENTO

Immutato

Modificare lo scadenzario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni		Pagamenti				
		1988	1989	1990	1991	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Riporti 1987						
Stanziamenti 1988	4 400 000	1 500 000	950 100	1 949 900		
Stanziamenti 1989	6 100 000		3 549 900	2 550 100		
<b>Totale</b>	<b>10 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>		

## EMENDAMENTO N. 73

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 29 del Parlamento europeo

## SEZIONE III — COMMISSIONE

## PARTE B

Articolo 548: Studi di carattere regionale

## NOMENCLATURA

Immutata

## SPESE

Stanziamenti dissociati

## A. Emendamento

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 548	Progetto preliminare	800 000	800 000
	Progetto	500 000	500 000
	Emendamento	+ 300 000	+ 300 000
	Nuovo importo	800 000	800 000

## B. Compensazione

Progetto preliminare

Progetto

Emendamento

Nuovo importo

## C. Incidenza netta sul volume delle spese

+ 300 000

+ 300 000



Giovedì 15 dicembre 1988

D. *Incidenza sulle entrate* + 300 000

COMMENTO

Immutato

**EMENDAMENTO N. 138**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 489 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Articolo 548: Studi di carattere regionale

**NOMENCLATURA**

Creare la seguente nuova voce 5481: Studio preliminare relativo al sostegno comunitario per progetti di conservazione a Lisbona e Palermo.

**SPESE**

Stanziamenti non dissociati

**A. Emendamento**

	(ECU)	
	Impegni	Pagamenti
Progetto preliminare	—	—
Progetto	p.m.	p.m.
Emendamento	+ 200 000	+ 200 000
Nuovo importo	200 000	200 000

**B. Compensazione**

Capitolo 103 (nuovo): riserva operativa

Progetto preliminare

Progetto

Emendamento

Nuovo importo

--	--

C. *Incidenza netta sul volume delle spese* + 200 000 + 200 000

D. *Incidenza sulle entrate* + 200 000

COMMENTO

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 giugno 1988 sul contributo comunitario alla salvaguardia del patrimonio architettonico di Lisbona

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 giugno 1988 sul contributo comunitario alla salvaguardia del patrimonio architettonico di Palermo.

Giovedì 15 dicembre 1988

*EMENDAMENTO N. 139*

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 490 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE**

**PARTE B**

Articolo 549: Misure comuni a favore delle regioni transfrontaliere

**NOMENCLATURA**

Modificare la denominazione nel modo seguente:

Articolo 549: Studi e misure comuni a favore delle regioni transfrontaliere.

**SPESE**

Stanziamanti non dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 549	Progetto preliminare	—	—
	Progetto	—	—
	Emendamento	+ 2 000 000	+ 2 000 000
	Nuovo importo	2 000 000	2 000 000
<b>B. Compensazione</b>			
Capitolo 103 (nuovo): riserva operativa	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento		
	Nuovo importo	2 000 000	2 000 000
<b>C. Incidenza netta sul volume delle spese</b>		2 000 000	2 000 000
<b>D. Incidenza sulle entrate</b>			2 000 000

**COMMENTO**

L'importo negativo è iscritto al capitolo 103 (nuovo); esso riduce corrispondentemente il volume globale degli stanziamenti e quindi gli stanziamenti nella categoria 4 delle prospettive finanziarie.

Il Parlamento si riserva di modificare la presente decisione nella seconda lettura, in considerazione delle informazioni nel frattempo ricevute e sulla base del dialogo con il Consiglio.

Raccomandazione 81/879/CEE della Commissione, del 9 ottobre 1981, sul coordinamento transfrontaliero in materia di sviluppo regionale (GU n. L 321 del 10. 11. 1981, pag. 27).

Regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU n. L 169 del 28. 6. 1984, pag. 1), in particolare gli articoli 1 e 11.

Stanziamanti che dovrà consentire alle Commissioni di promuovere il coordinamento transfrontaliero dello sviluppo regionale, di concerto con regioni situate da una parte e dall'altra delle frontiere interne della Comunità, partecipando al finanziamento di studi e azioni pilota necessari alla preparazione di programmi transfrontalieri.

La promozione dovrà abbracciare progetti in tutti i settori che siano di particolare importanza per cittadini, istituzioni e economia nelle regioni di frontiera in vista della realizzazione del mercato interno del 1992.

Giovedì 15 dicembre 1988

**EMENDAMENTO N. 74**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 449 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Articolo 549: Misure comuni a favore delle regioni transfrontaliere

**NOMENCLATURA**

Creare una nuova voce con la seguente denominazione:

Voce 5491: Fondo per il miglioramento dell'industria

**SPESE**

Stanziamanti non dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Voce 5491 (nuova)	Progetto preliminare		—
	Progetto		—
	Emendamento		+ p.m.
	Nuovo importo		p.m.

**B. Compensazione**

Progetto preliminare		
Progetto		
Emendamento		
Nuovo importo		

**C. Incidenza netta sul volume delle spese****D. Incidenza sulle entrate****COMMENTO**

Immutato

**EMENDAMENTO N. 75**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 38 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Articolo 583: Interventi specifici in particolare in materia di sicurezza dei trasporti

**NOMENCLATURA**

Immutata

Giovedì 15 dicembre 1988

## SPESE

## Stanziamanti non dissociati

A. *Emendamento*

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 583	Progetto preliminare	1 450 000	1 450 000
	Progetto	500 000	500 000
	Emendamento	+ 950 000	+ 950 000
	Nuovo importo	1 450 000	1 450 000
B. <i>Compensazione</i>			
	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento		
	Nuovo importo		
	C. <i>Incidenza netta sul volume delle spese</i>	+ 950 000	+ 950 000
	D. <i>Incidenza sulle entrate</i>		+ 950 000

## COMMENTO

Immutata

*EMENDAMENTO N. 76*

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 39 del Parlamento europeo

## SEZIONE III — COMMISSIONE

## PARTE B

Articolo 584: Osservazione e funzionamento dei mercati dei trasporti delle merci

## NOMENCLATURA

Immutata

## SPESE

## Stanziamanti non dissociati

A. *Emendamento*

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 584	Progetto preliminare	1 500 000	1 500 000
	Progetto	1 400 000	1 400 000
	Emendamento	+ 100 000	+ 100 000
	Nuovo importo	1 500 000	1 500 000

Giovedì 15 dicembre 1988

**B. Compensazione**

	Progetto preliminare	
	Progetto	
	Emendamento	<input type="text"/>
	Nuovo importo	
<i>C. Incidenza netta sul volume delle spese</i>	+ 100 000	+ 100 000
<i>D. Incidenza sulle entrate</i>		+ 100 000

## COMMENTO

Immutato

**EMENDAMENTO N. 77**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 41 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Articolo 588: Azioni preparatorie

## NOMENCLATURA

Immutata

## SPESE

Stanziamanti non dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 588	Progetto preliminare	1 400 000	1 400 000
	Progetto	750 000	750 000
	Emendamento	+ 650 000	+ 650 000
	Nuovo importo	1 400 000	1 400 000

**B. Compensazione**

	Progetto preliminare	
	Progetto	
	Emendamento	<input type="text"/>
	Nuovo importo	
<i>C. Incidenza netta sul volume delle spese</i>	+ 650 000	+ 650 000
<i>D. Incidenza sulle entrate</i>		+ 650 000

Giovedì 15 dicembre 1988

COMMENTO

Immutato

**EMENDAMENTO N. 78**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 457 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE**

**PARTE B**

Articolo 600: Fondo sociale europeo

**NOMENCLATURA**

Immutata

**COMMENTO**

Aggiungere un importo di 5 000 000 di ECU in stanziamenti di pagamento e di 10 000 000 di ECU in stanziamenti d'impegno che verrà utilizzato per corsi di lingue e per il perfezionamento o la formazione professionale dei 200 000 tedeschi immigrati quest'anno nella Repubblica federale dalla Polonia, dalla Russia e ultimamente in misura più consistente dalle Romania.

**EMENDAMENTO N. 140**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 494 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE**

**PARTE B**

Articolo 632: Cooperazione tra università europee e mobilità degli studenti e dei docenti (Erasmus)

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamenti non dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 632	Progetto preliminare	45 000 000	45 000 000
	Progetto	45 000 000	45 000 000
	Emendamento	+ 7 500 000	+ 7 500 000
	Nuovo importo	52 500 000	52 500 000

Giovedì 15 dicembre 1988

**B. Compensazione**

Capitolo 103 (nuovo)

Progetto preliminare

Progetto

Emendamento

--	--

Nuovo importo

C. *Incidenza netta sul volume delle spese*

+ 7 500 000 + 7 500 000

D. *Incidenza sulle entrate*

+ 7 500 000

**EMENDAMENTO N. 15**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 356 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Voce 6330: Programma di scambi di giovani lavoratori

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamanti non dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Voce 6330	Progetto preliminare	4 850 000	4 850 000
	Progetto	4 631 000	4 631 000
	Emendamento	+ 3 69 000	+ 3 69 000
	Nuovo importo	5 000 000	5 000 000

**B. Compensazione**

Progetto preliminare

Progetto

Emendamento

--	--

Nuovo importo

C. *Incidenza netta sul volume delle spese*

+ 369 000 + 369 000

D. *Incidenza sulle entrate*

+ 369 000

**COMMENTO**

Giovedì 15 dicembre 1988

**EMENDAMENTO N. 141**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 495 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Voce 6331: Programma di scambio di giovani (YES)

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamanti non dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Voce 6331	Progetto preliminare	5 000 000	5 000 000
	Progetto	5 000 000	5 000 000
	Emendamento	+ 1 000 000	+ 1 000 000
	Nuovo importo	6 000 000	6 000 000
	<b>B. Compensazione</b>		
Capitolo 103 (nuovo)	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento		
	Nuovo importo		
<b>C. Incidenza netta sul volume delle spese</b>		+ 1 000 000	+ 1 000 000
<b>D. Incidenza sulle entrate</b>			

**EMENDAMENTO N. 142**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 496 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Articolo 633: Scambi di giovani

**NOMENCLATURA**

Creare una nuova voce con la seguente denominazione:

Voce 6332 (nuova): Scambi di giovani con i paesi europei del CMAE



Giovedì 15 dicembre 1988

## SPESE

## Stanziamanti non dissociati

A. *Emendamento*

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Voce 6332 (nuova)	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento	+ 100 000	+ 100 000
	Nuovo importo	100 000	100 000
			B. <i>Compensa-</i> <i>zione</i>
Capitolo 3 (nuovo)	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento		
	Nuovo importo		
C. <i>Incidenza netta sul volume delle spese</i>		+ 100 000	+ 100 000
D. <i>Incidenza sulle entrate</i>			+ 100 000

## COMMENTO

Lo stanziamento è destinato a finanziare lo scambio reciproco di giovani, allievi e studenti fra gli Stati della Comunità e i paesi europei appartenenti al CMAE che abbiano relazioni diplomatiche con la CE. In tale contesto è prevista la possibilità che i giovani dei paesi del CMAE in visita nella Comunità partecipino nel contempo a corsi di lingue.

*EMENDAMENTO N. 18*

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 358/rev. del Parlamento europeo

## SEZIONE III — COMMISSIONE

## PARTE B

Articolo 635: Centro europeo per lo sviluppo e della formazione professionale (CEDEFOP)

## NOMENCLATURA

Immutata

## SPESE

## Stanziamanti dissociati

A. *Emendamento*

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 635	Progetto preliminare	8 000 000	8 000 000
	Progetto	8 000 000	8 000 000
	Emendamento	+ 371 000	+ 371 000
	Nuovo importo	8 371 000	8 371 000

Giovedì 15 dicembre 1988

**B. Compensazione**

	Progetto	
Emendamento	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nuovo importo		
C. <i>Incidenza netta sul volume delle spese</i>	+ 371 000	+ 371 000
D. <i>Incidenza sulle entrate</i>		+ 371 000

**COMMENTO**

Stanziamanti supplementari per le spese operative (personale). Ripristino in A5 del posto A7 e in A4 del posto A5 previsti dal Consiglio.

**EMENDAMENTO N. 168**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 359 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Articolo 635: Misure comunitarie a favore delle lingue svantaggiate

**NOMENCLATURA**

Modificare la denominazione come segue:

Misure comunitarie a favore delle lingue e culture di minoranza

**EMENDAMENTO N. 143**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 497 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Capitolo 63: Spese relative all'istruzione, alla formazione professionale e alla politica della gioventù

**NOMENCLATURA**

Creare un nuovo articolo 639: Scambio di docenti dell'istruzione secondaria

Giovedì 15 dicembre 1988

## SPESE/ENTRATE

## Stanziamanti non dissociati

A. *Emendamento*

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 639 (nuovo): Scambio di docenti dell'istruzione secondaria	Progetto preliminare	—	—
	Progetto	—	—
	Emendamento	+ 600 000	+ 600 000
	Nuovo importo	600 000	600 000

B. *Compensazione*

Capitolo 103 (nuovo)	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento	- 500 000	- 500 000
	Nuovo importo		

C. *Incidenza netta sul volume delle spese* + 600 000 + 600 000

D. *Incidenza sulle entrate* + 600 000

## COMMENTO

L'importo negativo è iscritto al capitolo 103 (nuovo); esso riduce di conseguenza il volume globale degli stanziamenti, e quindi gli stanziamenti di cui alla categoria 4 della prospettiva finanziaria.

Il Parlamento europeo si riserva il diritto di rivedere la presente decisione in seconda lettura sulla base delle informazioni raccolte nel frattempo e dei risultati del dialogo con il Consiglio.

Tale stanziamento è destinato a finanziare progetti di scambio di docenti dell'istruzione secondaria.

**EMENDAMENTO N. 144**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 498 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Articolo 640: Azioni e studi nei settori dell'occupazione e dello spazio sociale europeo

**NOMENCLATURA**

Modificare e suddividere nel modo seguente:

Articolo 640: Azioni e studi nei settori dell'occupazione e dello spazio sociale europeo, compresi progetti specifici di incoraggiamento alla creazione di posti di lavoro nel contesto della realizzazione del mercato interno

**SPESE**

Stanziamanti non dissociati

Giovedì 15 dicembre 1988

**A. Emendamento**

	(ECU)	
	Impegni	Pagamenti
Progetto preliminare	7 900 000	7 900 000
Progetto	7 900 000	7 900 000
Emendamento	+ 5 000 000	+ 5 000 000
Nuovo importo	12 900 000	12 900 000

**B. Compensazione**

Progetto preliminare		
Progetto		
Emendamento		
Nuovo importo	—	—

**C. Incidenza netta sul volume delle spese** + 5 000 000 + 5 000 000

**D. Incidenza sulle entrate** + 5 000 000

**COMMENTO**

Per la voce 6401 inserire il commento seguente:

Articolo 118 del trattato che istituisce la Comunità economica europea. Risoluzione del Consiglio, del 23 gennaio 1984, concernente la promozione dell'occupazione giovanile (GU n. C 29 del 4. 2. 1984, pag. 1).

Risoluzione del Consiglio, del 7 giugno 1984, sul contributo delle iniziative locali per la creazione di posti di lavoro al fine di combattere la disoccupazione (GU n. C 161 del 21. 6. 1984, pag. 1).

Risoluzione del Consiglio, del 19 dicembre 1984, su un'azione per combattere la disoccupazione di lunga durata (GU n. C 2 del 4. 1. 1985, pag. 3).

Conclusioni del Consiglio, del 13 giugno 1985, relative ad un programma di azioni specifiche per l'occupazione (GU n. C 165 del 4. 7. 1985, pag. 1).

Risoluzione del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa ad un programma d'azione per l'aumento dell'occupazione (GU n. C 340 del 31. 12. 1986, pag. 2).

Stanziamiento destinato a promuovere progetti specifici di incoraggiamento alla creazione di posti di lavoro nel contesto della realizzazione del mercato interno entro il 1992, processo che inevitabilmente non avrà solo conseguenze positive per taluni settori.

**EMENDAMENTO N. 79**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 288 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Articolo 641: Azioni per la parità tra uomini e donne

Giovedì 15 dicembre 1988

## NOMENCLATURA

Immutata

## SPESE

Stanziamanti non dissociati

A. *Emendamento*

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 641	Progetto preliminare	2 400 000	2 400 000
	Progetto	2 050 000	2 050 000
	Emendamento	+ 350 000	+ 350 000
	Nuovo importo	2 400 000	2 400 000

B. *Compensazione*

Progetto preliminare

Progetto

Emendamento

--	--

Nuovo importo

C. *Incidenza netta sul volume delle spese*

+ 350 000

+ 350 000

D. *Incidenza sulle entrate*

+ 350 000

## COMMENTO

Immutato

**EMENDAMENTO N. 80**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 452 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE**

## PARTE B

Articolo 642: Istituto sindacale europeo

## NOMENCLATURA

Immutata

## SPESE

Stanziamanti non dissociati

Giovedì 15 dicembre 1988

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 642	Progetto preliminare	1 525 000	1 525 000
	Progetto	1 470 000	1 470 000
	Emendamento	+ 855 000	+ 855 000
	Nuovo importo	2 325 000	2 325 000

**B. Compensazione**

C. *Incidenza netta sul volume delle spese* + 855 000 + 855 000

D. *Incidenza sulle entrate* + 855 000

**COMMENTO**

Completare come segue:

Lo stanziamento aggiuntivo di 800 000 ECU serve al finanziamento di azioni dei vari sindacati in vista dell'attuazione del mercato interno.

**EMENDAMENTO N. 81**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 118 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Articolo 642: Istituto sindacale europeo

**NOMENCLATURA**

Creare la seguente nuova voce:

Voce 6421: Aiuto alle organizzazioni delle piccole e medie imprese

**SPESE**

Stanziamenti non dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Voce 6421 (nuova)	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento	+ 800 000	+ 800 000
	Nuovo importo	800 000	800 000

**B. Compensazione**

Progetto preliminare

Progetto

Emendamento

Nuovo importo

--	--

Giovedì 15 dicembre 1988

C. <i>Incidenza netta sul volume delle spese</i>	800 000	+ 800 000
D. <i>Incidenza sulle entrate</i>		+ 800 000

COMMENTO

Invariato

**EMENDAMENTO N. 82**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 499 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Articolo 642: Istituto sindacale europeo

**NOMENCLATURA**

Creare una nuova voce con la seguente denominazione:

Voce 6422: Istituto sindacale per la ricerca in materia di armonizzazione

**SPESE**

Stanzamenti non dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Voce 6422 (nuova)	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento	+ 800 000	+ 800 000
	Nuovo importo	800 000	800 000

**B. Compensazione**

	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento		
	Nuovo importo	800 000	800 000

C. *Incidenza netta sul volume delle spese* 800 000D. *Incidenza sulle entrate* 800 000

COMMENTO

Giovedì 15 dicembre 1988

**EMENDAMENTO N. 83**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 500 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Articolo 643: Azioni in materia di condizioni di vita e di lavoro e di previdenza sociale

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamanti non dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 643	Progetto preliminare	4 500 000	4 500 000
	Progetto	2 700 000	2 700 000
	Emendamento	+ 1 800 000	+ 1 800 000
	Nuovo importo	4 500 000	4 500 000

**B. Compensazione**

Progetto preliminare

Progetto

Emendamento

Nuovo importo

--	--

**C. Incidenza netta sul volume delle spese**

+ 1 800 000      + 1 800 000

**D. Incidenza sulle entrate**

+ 1 800 000

**COMMENTO**

Ripristinare integralmente il commento iscritto all'articolo 643 nel PPB per il 1989, modificandolo nel modo seguente:

- Modificare l'inizio del terzo capoverso nel modo seguente: «Stanziamiento destinato a coprire le spese nelle sette aree sottoindicate. . .» (il resto immutato).
- Dopo il commento relativo al sesto settore di attività inserire il testo seguente: «7. Informazione dei lavoratori circa i loro diritti sociali (100 000 ECU).»



Giovedì 15 dicembre 1988

Modificare lo scadenziario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni		Pagamenti				Esercizi successivi
		1988	1989	1990	1991	
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Riporti 1987						
Stanziamenti 1988						
Stanziamenti 1989						
<b>Totale</b>						

**EMENDAMENTO N. 145**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 501 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Articolo 646: Azioni di lotta contro la povertà

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamenti dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 646	Progetto preliminare	9 000 000	9 000 000
	Progetto	1 000 000	6 200 800
	Emendamento	<b>+ 9 000 000</b>	<b>+ 3 110 200</b>
	Nuovo importo	10 000 000	9 310 000
<b>B. Compensazione</b>			
Capitolo 100: Stanziamenti accantonati (articolo 646)	Progetto preliminare		
	Progetto	8 000 000	2 800 000
	Emendamento	<b>- 8 000 000</b>	<b>- 2 800 000</b>
Capitolo 103 (nuovo)		- 1 000 000	- 310 000
<b>C. Incidenza netta sul volume delle spese</b>		<b>+ 1 000 000</b>	<b>+ 310 000</b>
<b>D. Incidenza sulle entrate</b>			<b>+ 310 000</b>

Giovedì 15 dicembre 1988

## COMMENTO

«Decisione 85/8/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa ad un'azione comunitaria specifica di lotta contro la povertà (GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 24). Stanziamento destinato a coprire il contributo comunitario per progetti di azione-ricerca condotti negli Stati membri sul terreno, nel quadro sia del programma 1985-1989 di lotta contro la povertà che del nuovo programma che deve essere varato nel corso del 1989.

Rientrano in questa voce anche le spese per seminari, riunioni, esperti e studi, per l'informazione e la diffusione, per prestazioni varie e relativi lavori di segreteria.»

Modificare lo scadenzario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni		Pagamenti				Esercizi successivi
		1988	1989	1990	1991	
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	8 317 495	3 800 000	3 000 000	1 517 495		
Riporti 1987	689 946	200 000	200 000	289 946		
Stanziamenti 1988	8 900 000	3 000 000	3 000 000	2 900 000		
Stanziamenti 1989	10 000 000		3 110 000	4 000 000	2 000 000	890 000
<b>Totale</b>	<b>27 907 441</b>	<b>7 000 000</b>	<b>9 310 000</b>	<b>8 707 441</b>	<b>2 000 000</b>	<b>890 000</b>

## EMENDAMENTO N. 84

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 514 del Parlamento europeo

## SEZIONE III — COMMISSIONE

## PARTE B

Voce 6472: Altre azioni nel settore della protezione dei cittadini

## NOMENCLATURA

La presente voce si articola in quattro nuove voci:

6472: Lotta contro l'abuso di droga

6473: Lotta contro l'abuso dell'alcol

6474: Protezione sanitaria dei cittadini

6475: Programma d'azione tossicologica per la protezione della salute

## SPESE

Stanziamenti non dissociati

Giovedì 15 dicembre 1988

**A. Emendamento****1. Voce 6472 (nuova): Lotta contro l'abuso di droga**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
	Progetto preliminare	—	—
	Progetto	—	—
	Emendamento	+ 1 125 000	+ 1 125 000
	Nuovo importo	1 125 000	1 125 000
<b>2. Voce 6473 (nuova): Lotta contro l'abuso dell'alcol</b>	Progetto preliminare	—	—
	Progetto	—	—
	Emendamento	+ 1 000 000	+ 1 000 000
	Nuovo importo	1 000 000	1 000 000
<b>3. Voce 6474 (nuova): Protezione sanitaria dei cittadini</b>	Progetto preliminare	—	—
	Progetto	—	—
	Emendamento	+ 475 000	+ 475 000
	Nuovo importo	475 000	475 000
<b>4. Voce 6475 (nuova): Programma d'azione tossicologica per la protezione della salute</b>	Progetto preliminare	—	—
	Progetto	—	—
	Emendamento	+ 360 000	+ 360 000
	Nuovo importo	360 000	360 000

**B. Compensazione**

<b>Voce 6472: Altre azioni nel settore della protezione dei cittadini</b>	Progetto preliminare	2 960 000	2 960 000
	Progetto	2 960 000	2 960 000
		- 2 960 000	- 2 960 000
	Nuovo importo	—	—

**C. Incidenza netta sul volume delle spese****D. Incidenza sulle entrate****COMMENTO**

Ad Voce 6472 (nuova):

Lotta contro l'abuso de droga

Conclusioni del Consiglio europeo, del 28 e 29 giugno 1986, sulla necessità dell'attuazione di un programma di lotta contro l'abuso della droga.

Conclusioni del Consiglio europeo, del 26 e 27 giugno 1986, sulla necessità della messa in atto de un programma di lotta contro l'abuso della droga.

Domanda formulata dai ministri dell'interno degli Stati membri nel corso della riunione informale che ha avuto luogo a Londra il 19 e 20 ottobre 1986 al fine di esaminare in che modo gli Stati membri e la Commissione possano appoggiare le attività del gruppo Pompidou.

Questo stanziamento è destinato a coprire l'attuazione di azioni nel campo della prevenzione e della tossicomania e in quello dell'informazione dei giovani e dei loro genitori sull'abuso di droga.

Giovedì 15 dicembre 1988

Ad Voce 6473 (nuova):

Lotta contro l'abuso dell'alcol

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 29 maggio 1986, concernente l'abuso di alcol (GU n. C 184 del 23. 7. 1986, pag. 3).

Stanziamiento destinato a sovvenzionare le organizzazioni europee e nazionali impegnate nella lotta contro l'abuso di alcol.

Ad Voce 6474 (nuova):

Protezione sanitaria dei cittadini

Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 117 e 118.

Risoluzione del Consiglio del 13 dicembre 1977.

Risoluzione del Consiglio del 16 novembre 1978.

Direttiva 77/312/CEE del Consiglio, del 29 marzo 1977, concernente la sorveglianza biologica della popolazione contro il rischio di saturnismo (GU n. L 105 del 28. 4. 1977, pag. 10).

Comunicazione della Commissione al Consiglio, del 18 settembre 1984, sulla Cooperazione a livello comunitario per quanto concerne i problemi sanitari (COM(84) 502 def.).

Decisione dei ministri della protezione civile, riuniti in sede di Consiglio, del 2 e 3 maggio 1985, che adotta una serie di azioni nel settore della pubblica sanità.

Decisione dei ministri della sanità, riuniti in sede di Consiglio, del 3 e 4 maggio 1985, che adotta una serie di azioni nel settore della pubblica sanità.

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 29 maggio 1986, relativa all'adozione di un libretto sanitario europeo d'urgenza (GU n. C 184 del 23. 7. 1986, pag. 4).

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 16 giugno 1986, relativa alla protezione dei pazienti sottoposti a dialisi mediante massima riduzione dell'esposizione all'alluminio (GU n. C 184 del 23. 7. 1986, pag. 16).

Questa azione concerne un certo numero di attività nel campo della sanità pubblica, in seguito alle Risoluzioni adottate dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

Ad Voce 6475 (nuova):

Programma d'azione tossicologica per la protezione della salute

Risoluzione del Consiglio, del 21 gennaio 1974, relativa ad un programma d'azione sociale (GU n. C 13 del 12. 2. 1974, pag. 1).

Decisione della Commissione, del 28 giugno 1978, relativa all'istituzione di un comitato scientifico consultivo per l'esame della tossicità dei somposti chimica.

Scambio di lettere 82/725/CECA, CEE, Euratom tra le Comunità europee e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sulle modalità di cooperazione tra le due suddette organizzazioni (GU n. L 300 del 28. 10. 1982, pag. 20).

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee, riuniti in sede di Consiglio, del 29 maggio 1986, su un programma di azione della Comunità europea in materia di tossicologia per la protezione della salute (GU n. C 184 del 23. 7. 1986, pag. 1).

Stanziamiento destinato a compiere in particolare l'attuazione di studi nel settore della valutazione tossicologica.

A questa voce sono imputate le spese per azioni nei diversi settori interessati, spese per studi, corsi, esperti e consulenti, spese di riunione e relativa segreteria, per le missioni e sovvenzioni, spese derivanti da una gestione informatizzata, per pubblicazioni e acquisto di opere e periodici scientifici, spese per l'informazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e la formazione del personale sanitario, nonché per l'elaborazione e la realizzazione di raccomandazione, guide, ecc.

Le eventuali entrate possono essere reimpiegate.

Giovedì 15 dicembre 1988

**EMENDAMENTO N. 146**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 92 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Articolo 650: Contributo alla CECA a titolo di misure sociali connesse con la ristrutturazione siderurgica

**NOMENCLATURA**

Modificare la denominazione dell'articolo nel modo seguente:

Articolo 650: Contributo alla CECA a titolo di misure sociali connesse con la ristrutturazione delle industrie del carbone e dell'acciaio

**SPESE**

Stanziamanti non dissociati

**A. Emendamento**

	(ECU)	
	Impegni	Pagamenti
Progetto preliminare		
Progetto		
Emendamento		
Nuovo importo		

**B. Compensazione**

Progetto preliminare		
Progetto		
Emendamento		
Nuovo importo		

**C. Incidenza netta sul volume delle spese****D. Incidenza sulle entrate****COMMENTO**

Il commento del progetto del Consiglio va soppresso.

**EMENDAMENTO N. 85**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 515 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Capitolo 66: Spese relative alla protezione dell'ambiente e alla tutela dei consumatori

Giovedì 15 dicembre 1988

ARTICOLO/VOCE:

Capitolo 66: modificare la nomenclatura nel modo seguente

Articolo 660: Ambiente — Interventi a più lungo termine

Voce 6600: Azioni comunitarie nel settore dell'ambiente

Voce 6601: Sistemi di informazione sull'ambiente

Voce 6602: Ambiente e occupazione

Voce 6603: Preparazione, applicazione e controllo del diritto comunitario

Articolo 661: Ambiente — Interventi a breve e medio termine

Voce 6610: Protezione, gestione o tutela dello spazio, dell'ambiente e delle risorse naturali nonché azioni dirette in regioni particolarmente minacciate

Voce 6611: Messa in opera della politica comunitaria relativa all'inquinamento atmosferico e alla sua misurazione e controllo

Voce 6612: Protezione e gestione delle acque

Voce 6613: Lotta contro l'inquinamento provocato dai rifiuti

Voce 6614: Controllo delle sostanze chimiche, dei rischi industriali e della biotecnologia

Voce 6615: Lotta contro l'inquinamento del suolo

Voce 6617: Studi in materia ambientale

Articolo 662: Ambiente — Sovvenzioni e contributi obbligatori

Voce 6620: Contributo della Comunità alle Convenzioni internazionali in materia ambientale

Voce 6621: Sovvenzioni alle organizzazioni europee in materia ambientale

Articolo 663: Protezione dell'ambiente — Sensibilizzazione del pubblico

Voce 6630: Azioni «Protezione dell'ambiente»

Voce 6631: Anno europeo dell'ambiente

Articolo 664: Radioprotezione

Articolo 667: Tutela dei consumatori

Voce 6670: Protezione e informazione dei consumatori

Voce 6671: Sovvenzioni alle Associazioni europee dei consumatori

Voce 6672: Azioni di sorveglianza concernenti la sicurezza dei prodotti di consumo

Voce 6673: Sicurezza dei bambini

Voce 6674: Studi «consumatori»

Articolo 668: Benessere e protezione degli animali

COMMENTO

Immutato

---

*EMENDAMENTO N. 147*

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 257 del Parlamento europeo

SEZIONE III — COMMISSIONE

Giovedì 15 dicembre 1988

## PARTE B

Articolo 660: Ambiente — Interventi a più lungo termine

## NOMENCLATURA

Scindere questo articolo in 4 nuove voci con la seguente denominazione:

6600 — Azioni comunitarie nel settore dell'ambiente

6601 — Sistemi di informazione sull'ambiente

6602 — Ambiente e occupazione

6603 — Preparazione, applicazione e controllo del diritto comunitario

## SPESE

Stanziamanti dissociati

A. *Emendamento*

1. Voce 6600 (nuova): Azioni comunitarie nel settore dell'ambiente

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
	Progetto preliminare	—	—
	Progetto	—	—
	Emendamento	+ 8 000 000	+ 6 000 000
	Nuovo importo	8 000 000	6 000 000
2. Voce 6601 (nuova): Sistemi d'informazione sull'ambiente	Progetto preliminare	—	—
	Progetto	—	—
	Emendamento	+ 3 000 000	+ 2 600 000
	Nuovo importo	3 000 000	2 600 000
3. Voce 6602 (nuova): Ambiente e occupazione	Progetto preliminare	—	—
	Progetto	—	—
	Emendamento	+ 3 000 000	+ 1 800 000
	Nuovo importo	3 000 000	1 800 000
4. Voce 6603 (nuova): Preparazione applicazione e controllo del diritto comunitario	Progetto preliminare	—	—
	Progetto	—	—
	Emendamento	+ 250 000	+ 250 000
	Nuovo importo	250 000	250 000

B. *Compensazione*

Articolo 660: Ambiente — Interventi a più lungo termine

Progetto preliminare	21 000 000	16 945 000
Progetto	12 000 000	10 650 000
Emendamento	- 10 000 000	- 10 650 000
Nuovo importo	—	—

C. *Incidenza netta sul volume delle spese*

+ 2 250 000

D. *Incidenza sulle entrate*

—

Giovedì 15 dicembre 1988

## COMMENTO

Voce 6600 (nuova)

*Azioni comunitarie nel settore dell'ambiente*

Regolamento (CEE) n. 1872/84 del Consiglio, del 28 giugno 1984, relativo ad azioni comunitarie per l'ambiente (GU n. L 176 del 3. 7. 1984, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2242/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo ad azioni comunitarie per l'ambiente (GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 8).

Risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 19 ottobre 1987, sulla continuazione e l'attuazione della politica della Comunità europea e del programma d'azione in materia ambientale (1987/1992) (GU n. C 328 del 7. 12. 1987, pag. 1).

Tali programmi hanno come obiettivo di contribuire alla protezione, al mantenimento e al ripristino di zone d'importanza particolare per la conservazione della natura nella Comunità e in particolare dei biotopi gravemente minacciati che ospitano una specie in pericolo e rivestono un'importanza particolare per la Comunità come pure alla conservazione o al ripristino di specie minacciate di estinzione nella Comunità e alla protezione o al ripristino dei suoli minacciati da incendi, dal processo di erosione e dalla desertificazione.

La Commissione favorisce inoltre lo sviluppo di tecnologie «pulite» che consumano meno risorse naturali, di tecniche di riciclaggio e di riutilizzo dei rifiuti, di tecniche di reperimento e riabilitazione delle zone contaminate da rifiuti e/o da sostanze pericolose, nonché la messa a punto di nuove tecniche e metodi di misura e di sorveglianza della qualità dell'ambiente naturale e di tecniche di eliminazione dei residui particolarmente pericolosi.

Lo stanziamento è destinato a coprire spese di gestione, sovvenzioni, riunioni di esperti, seminari e colloqui, missioni, attività di raccolta e di diffusione di informazioni, prestazioni di servizi, acquisti di materiale e consultazioni di esperti qualificati, studi e analisi descrittive.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1989 è di 8 milioni di ECU.

Modificare lo scadenziario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni		Pagamenti				Esercizi successivi
		1988	1989	1990	1991	
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	8 485 482 <sup>(1)</sup>	2 400 000	3 000 000	3 000 000	85 482	
Riporti 1987	97 627	—	48 000	25 000	24 627	
Stanziamenti 1988	4 900 000 <sup>(2)</sup>	500 000	2 000 000	1 400 000	1 000 000	
Stanziamenti 1989	8 000 000	—	952 000	3 600 000	3 448 000	
<b>Totale</b>	<b>21 483 109</b>	<b>2 900 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>8 025 000</b>	<b>4 558 109</b>	

<sup>(1)</sup> Impegni non ancora liquidati al 31 dicembre 1987 (10 399 410,39 ECU) meno riporti di diritto (1 913 658,62 ECU).

<sup>(2)</sup> Dopo storno.



Giovedì 15 dicembre 1988

Voce 6601 (nuova)

*Corine*

Decisione 83/338/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, relativa all'adozione del programma di lavoro della Commissione riguardante un progetto sperimentale per la raccolta, il coordinamento e l'uniformazione dell'informazione sullo stato dell'ambiente e delle risorse naturali nella Comunità (GU n. L 176 del 6. 7. 1985, pag. 14).

L'azione ha come obiettivo di migliorare la comparabilità delle statistiche e dei dati sull'ambiente nella Comunità e negli Stati membri.

Lo stanziamento è destinato a coprire spese di gestione, sovvenzioni, riunioni di esperti, seminari e colloqui, missioni, attività di raccolta e di diffusione di informazioni, prestazioni di servizi, acquisti di materiale e consultazione di esperti qualificati, studi e analisi descrittive.

Decisione 76/161/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, che istituisce una procedura comune per la costituzione e l'aggiornamento continuo di un inventario delle fonti di informazione in materia ambientale nella Comunità (GU n. L 31 del 5. 2. 1976, pag. 8).

Quest'azione ha come obiettivo:

- la costituzione e la gestione di un inventario permanente delle fonti d'informazione in materia ambientale nella Comunità,
- lo sviluppo dei mezzi tecnici necessari,
- la preparazione di un sistema d'informazione sulle legislazioni in materia ambientale e di un sistema d'informazione sul recupero dei rifiuti.

Sono inoltre imputate a questa voce delle spese fisse per la gestione informatica, spese collegate alla raccolta delle informazioni e al relativo trattamento e diffusione, organizzazione di seminari, sovvenzioni, spese per partecipanti, informazione, spese di pubblicità e di promozione, spese di gestione amministrativa e di sviluppo dei vari sistemi.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1989 è di 3 milioni di ECU.

Modificare lo scadenziario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni		Pagamenti				
		1988	1989	1990	1991	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	2 451 215	800 000	600 000	600 000	400 000	51 215
Riporti 1987	—	—	—	—	—	—
Stanziamenti 1988	2 000 000 <sup>(1)</sup>	400 000	700 000	500 000	400 000	—
Stanziamenti 1989	3 000 000	—	1 300 000	800 000	500 000	400 000
<b>Totale</b>	<b>7 451 215</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>451 215</b>

(<sup>1</sup>) Dopo storno.

Voce 6602 (nuova)

*Ambiente e occupazione*

Risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 19 ottobre 1987, sulla continuazione e l'attuazione della politica della Comunità europea e del programma d'azione in materia ambientale (1987/1992) (GU n. C 328 del 7. 12. 1987, pag. 1).

Giovedì 15 dicembre 1988

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione al Consiglio l'11 marzo 1987, che istituisce un programma comunitario quinquennale per progetti che illustrano come azioni nel settore ambientale possano anche contribuire alla creazione di posti di lavoro (GU n. C 141 del 27. 5. 1987, pag. 3).

Conformemente agli orientamenti e agli obiettivi di questi programmi, l'azione ha lo scopo di dimostrare, segnatamente promuovendo delle azioni di formazione e d'informazione e sostenendo dei progetti di dimostrazione, il contributo che la protezione dell'ambiente può apportare alla soluzione del problema dell'occupazione.

Lo stanziamento è destinato a coprire spese di gestione, sovvenzioni, riunioni di esperti, seminari e colloqui, missioni, attività di raccolta e di diffusione di informazioni, prestazioni di servizi, acquisti di materiale e consultazioni di esperti qualificati, studi e analisi descrittive.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1989 è di 3 milioni di ECU.

Modificare lo scadenziario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni		Pagamenti				Esercizi successivi
		1988	1989	1990	1991	
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	1 082 090	600 000	300 000	200 000	82 090	
Riparti 1987	41 407	20 000	20 000	1 407	—	
Stanziamenti 1988	900 000 <sup>(1)</sup>	400 000	300 000	150 000	50 000	
Stanziamenti 1989	3 000 000	—	1 180 000	1 120 000	700 000	
<b>Totale</b>	<b>5 023 497</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 471 407</b>	<b>832 090</b>	

<sup>(1)</sup> Dopo storno.

Voce 6603 (nuova)

*Applicazione dei regolamenti comunitari relativi a talune forme di inquinamento*

Dichiarazione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente un programma di azione delle Comunità europee in materia ambientale (GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1).

L'azione ha per obiettivo di accelerare l'elaborazione di talune regolamentazioni comunitarie, in particolare di quelle relative alla qualità delle acque e dell'aria e alla gestione dei rifiuti tossici. Tali regolamentazioni, che sollevano problemi che esulano dalle competenze nazionali a causa del loro carattere (inquinamento transfrontaliero) e della gravità dei possibili incidenti, presuppongono peraltro investimenti spesso estremamente gravosi in relazione alle risorse di talune collettività.

Lo stanziamento è destinato a coprire spese di gestione, sovvenzioni, riunioni di esperti, seminari e colloqui, missioni, attività di raccolta e di diffusione di informazioni, prestazioni di servizi, acquisti di materiale e consultazioni di esperti qualificati, studi e analisi descrittive.

Giovedì 15 dicembre 1988

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1989 è di 0,25 milioni di ECU.

Modificare lo scadenzario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni		Pagamenti				Esercizi successivi
		1988	1989	1990	1991	
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	233 111 <sup>(1)</sup>	70 000	120 000	40 000	3 111	
Riporti 1987	—	—	—	—	—	—
Stanziamenti 1988	—	—	—	—	—	—
Stanziamenti 1989	250 000	—	130 000	70 000	50 000	
<b>Totale</b>	<b>483 111</b>	<b>70 000</b>	<b>250 000</b>	<b>110 000</b>	<b>53 111</b>	

<sup>(1)</sup> Impegni non ancora liquidati al 31 dicembre 1987 (359 996,19 ECU) meno riporti di diritto (126 355,09 ECU).

#### EMENDAMENTO N. 148

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 258 del Parlamento europeo

#### SEZIONE III — COMMISSIONE

##### PARTE B

Voce 6610: Gestione dello spazio, inquinamento atmosferico e rifiuti

##### NOMENCLATURA

Scindere l'articolo 661 in 5 nuove voci e modificare la denominazione della voce 6610

6610 — Protezione e gestione dello spazio, dell'ambiente e delle risorse naturali nonché interventi diretti in regioni particolarmente minacciate

6611 — Messa in opera della politica comunitaria relativa all'inquinamento atmosferico e alla sua misurazione e controllo

6612 — Protezione e gestione delle acque

6613 — Lotta contro l'inquinamento provocato dai rifiuti

6615 — Lotta contro l'inquinamento del suolo

##### SPESE

Stanziamenti dissociati

##### A. Emendamento

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
1. Voce 6610 (nuova): Protezione e gestione dello spazio, dell'ambiente e delle risorse naturali nonché interventi diretti in regioni particolarmente minacciate	Progetto preliminare	—	—
	Progetto	—	—
	Emendamento	+ 6 200 000	+ 5 020 000
	Nuovo importo	6 200 000	5 020 000

Giovedì 15 dicembre 1988

2. Voce 6611 (nuova): Messa in opera della politica comunitaria relativa all'inquinamento atmosferico e alla sua misurazione e controllo	Progetto preliminare	—	—
	Progetto	—	—
	Emendamento	+ 2 100 000	+ 1 500 000
	Nuovo importo	2 100 000	1 500 000
3. Voce 6612 (nuova): Protezione e gestione delle acque	Progetto preliminare	—	—
	Progetto	—	—
	Emendamento	+ 4 200 000	+ 3 800 000
	Nuovo importo	4 200 000	3 800 000
4. Voce 6612 (nuova): Lotta contro l'inquinamento provocato dai rifiuti	Progetto preliminare	—	—
	Progetto	—	—
	Emendamento	+ 500 000	+ 400 000
	Nuovo importo	500 000	400 000
5. Voce 6615 (nuova): Lotta contro l'inquinamento del suolo	Progetto preliminare	—	—
	Progetto	—	—
	Emendamento	+ 150 000	+ 100 000
	Nuovo importo	150 000	100 000
<b>B. Compensazione</b>			
Voce 6610: Gestione dello spazio, inquinamento atmosferico e rifiuti	Progetto preliminare	8 000 000	6 500 000
	Progetto	6 000 000	6 500 000
	Emendamento	- 8 000 000	- 6 500 000
	Nuovo importo	—	—
<b>C. Incidenza netta sul volume delle spese</b>		+ 5 150 000	+ 4 320 000
<b>D. Incidenza sulle entrate</b>		—	+ 4 320 000

## COMMENTO

Voce 6610 (nuova)

*Protezione e gestione dello spazio, dell'ambiente e delle risorse naturali*

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1).

Decisione 82/72/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1981, concernente la conclusione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (GU n. L 38 del 10. 2. 1982, pag. 1).

Decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, concernente la conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (GU n. L 210 del 19. 7. 1982, pag. 10).

Regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (GU n. L 384 del 31. 12. 1982, pag. 1).

Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di talune opere pubbliche e private.

Giovedì 15 dicembre 1988

Risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 19 ottobre 1987, concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (1987/1992) (GU n. C 328 del 7. 12. 1987, pag. 1).

Lo stanziamento è destinato a coprire le spese inerenti all'applicazione delle convenzioni internazionali per la protezione delle specie minacciate e alla costituzione di un fondo per la lotta contro l'inquinamento accidentale dell'ambiente.

Risoluzione delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 7 febbraio 1983, concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programme d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (1982/1986) (GU n. C 46 del 17. 2. 1983, pag. 1).

Risoluzione del Consiglio del 19 ottobre 1987 (GU n. C 328 del 7. 12. 1987, pag. 1). Comunicazione della Commissione al Consiglio del 24 aprile 1984 (GU n. C 133 del 21. 5. 1984, pag. 1).

Quest'azione ha per obiettivo l'elaborazione di un insieme di interventi coerenti nel settore della tutela ambientale del bacino del Mediterraneo atti a creare le condizioni favorevoli ad uno sviluppo armonioso delle attività socio economiche della regione.

Lo stanziamento è destinato a coprire spese di gestione, sovvenzioni, riunioni di esperti, seminari e colloqui, missioni, attività di raccolta e di diffusione di informazioni, prestazioni di servizi, acquisti di materiale e consultazioni di esperti qualificati, progetti pilota, studi e analisi descrittive.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1989 è di 6,2 milioni di ECU.

Modificare lo scadenziario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni		Pagamenti				Esercizi successivi
		1988	1989	1990	1991	
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	761 574 <sup>(1)</sup>	300 000	200 000	200 000	61 574	
Riporti 1987	51 438	20 000	20 000	10 000	1 438	
Stanziamenti 1988	3 380 000 <sup>(2)</sup>	500 000	1 500 000	1 000 000	380 000	
Stanziamenti 1989	6 200 000	—	3 300 000	2 000 000	900 000	
<b>Totale</b>	<b>10 393 012</b>	<b>820 000</b>	<b>5 020 000</b>	<b>3 210 000</b>	<b>1 343 012</b>	

<sup>(1)</sup> Impegni non ancora liquidati al 31 dicembre 1987 (949 132,70 ECU) meno riporti di diritto (187 558,7 ECU).

<sup>(2)</sup> Dopo storno.

Voce 6611 (nuova)

*Messa in opera della politica comunitaria relativa all'inquinamento atmosferico e alla sua misurazione e controllo*

Direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità atmosferica per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione (GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 30).

Giovedì 15 dicembre 1988

Decisione 81/462/CEE del Consiglio, dell'11 giugno 1981, relativa alla conclusione della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GU n. L 171 del 27. 6. 1981, pag. 11).

Decisione 82/459/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, che instaura uno scambio di informazioni e di dati provenienti dalle reti e da singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri (GU n. L 210 del 19. 7. 1982, pag. 1).

Direttiva 82/884/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera (GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 15).

Direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, relativa alla lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali (GU n. L 188 del 16. 7. 1984, pag. 20).

Direttiva 85/203/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1985, concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto (GU n. L 87 del 27. 3. 1985, pag. 1).

Decisione 86/277/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la conclusione del protocollo della Convenzione di Ginevra del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del programma di cooperazione per la sorveglianza permanente e la valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP) (GU n. L 181 del 4. 7. 1986, pag. 1).

Direttiva 87/217/CEE del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento causato dall'amianto (GU n. L 85 del 28. 3. 1987, pag. 40).

Decisione 80/372/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1980, relativa ai clorofluorocarburi nell'ambiente.

Decisione del Consiglio relativa all'approvazione e all'applicazione della Convenzione di Vienna sulla protezione della fascia di ozono e del protocollo di Montreal sui prodotti che riducono la fascia di ozono.

Regolamento del Consiglio relativo alla definizione di norme comuni applicabili a taluni prodotti che riducono la fascia di ozono.

Risoluzione concernente la limitazione dell'uso di clorofluorocarburi e di alogeni. Conformemente all'obiettivo iscritto nei programmi d'azione si tratta di proseguire l'attuazione di programmi di prove comparative e di scambio di informazioni sui risultati delle misure tra le reti di sorveglianza e di controllo della qualità dell'aria previste dalle direttive in vigore, gli esercizi di taratura reciproca allo scopo di garantire la comparabilità delle misure effettuate dalle reti e dai laboratori nazionali, nonché il miglioramento dei metodi di misura utilizzati nel programma EMEP della Commissione economica per l'Europa di Ginevra.

Lo stanziamento è destinato a coprire spese di gestione, sovvenzioni, riunioni di esperti, seminari e colloqui, missioni, attività di raccolta e di diffusione di informazioni, prestazioni di servizi, acquisti di materiale e consultazioni di esperti qualificati, progetti pilota, studi e analisi descrittive.

Una parte delle attività volte al conseguimento di questi obiettivi è eseguita dal Centro comune di ricerca nell'ambito dei lavori effettuati a supporto degli altri servizi della Commissione (voci 7300 e 7306).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1989 è di 2,1 milioni di ECU.

Giovedì 15 dicembre 1988

Modificare lo scadenziario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni		Pagamenti				Esercizi successivi
		1988	1989	1990	1991	
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	—	—	—	—	—	—
Riporti 1987	—	—	—	—	—	—
Stanziamenti 1988	1 620 000 <sup>(1)</sup>	150 000	800 000	600 000	70 000	
Stanziamenti 1989	2 100 000	—	700 000	700 000	700 000	
<b>Totale</b>	<b>3 720 000</b>	<b>150 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>770 000</b>	

<sup>(1)</sup> Dopo storno.

Voce 6612 (nuova)

*Protezione e gestione delle acque*

Direttiva 75/440/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri (GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 26).

Direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione.

Direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23).

Decisione 77/795/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, che instaura una procedura comune di scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci e superficiali nella Comunità (GU n. L 334 del 24. 12. 1977, pag. 29), modificata da ultimo dalla decisione 86/574/CEE (GU n. L 335 del 28. 11. 1986, pag. 44).

Direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dalle industrie del biossido di titanio (GU n. L 54 del 25. 2. 1978, pag. 19).

Risoluzione del Consiglio, del 26 giugno 1978, che istituisce un programma d'azione delle Comunità europee in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento causato dagli idrocarburi versati in mare (GU n. C 162 dell'8.7.1978, pag. 1).

Direttiva 78/659/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1978, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 1).

Direttiva 79/869/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri (GU n. L 271 del 29. 10. 1979, pag. 44).

Direttiva 79/923/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1979, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (GU n. L 281 del 10. 11. 1979, pag. 47).

Direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento causato da certe sostanze pericolose (GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 37).

Direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 11).

Giovedì 15 dicembre 1988

Decisione 81/420/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1981, concernente la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mediterraneo causato dagli idrocarburi ed altre sostanze pericolose in caso di situazione critica (GU n. L 81 del 27. 3. 1982, pag. 29).

Direttiva 82/883/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio (GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 1).

Direttiva 83/513/CEE del Consiglio, del 26 settembre 1983, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio (GU n. L 291 del 24.10.1983, pag. 1).

Decisione 84/132/CEE del Consiglio, dell'1 marzo 1984, concernente la conclusione del protocollo relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo (GU n. L 68 del 10. 3. 1984, pag. 36).

Direttiva 84/156/CEE del Consiglio, dell'8 marzo 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini (GU n. L 74 del 17. 3. 1984, pag. 49).

Direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali (GU n. L 188 del 16. 7. 1984, pag. 20).

Direttiva 84/491/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano (GU n. L 274 del 17. 10. 1984, pag. 11).

Decisione 86/85/CEE del Consiglio, del 6 marzo 1986, che instaura un sistema comunitario di informazione in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento causato da sversamenti in mare di idrocarburi e di altre sostanze pericolose (GU n. L 77 del 22. 3. 1986, pag. 33), modificata da ultimo dalla decisione 88/346/CEE (GU n. L 158 del 25. 6. 1988, pag. 32).

Direttiva 86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per i rifiuti di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE (GU n. L 181 del 4. 7. 1986, pag. 16), modificata da ultimo dalla direttiva 88/347/CEE (GU n. L 158 del 25. 6. 1988, pag. 35).

Risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 24 novembre 1986, riguardante l'inquinamento del Reno.

Risoluzione del Consiglio, del 28 giugno 1988, riguardante la protezione del Mare del Nord e di altre acque della Comunità (GU n. C 209 del 9. 8. 1988, pag. 3).

Questa azione ha per obiettivo la messa in opera di misure di prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente marino, di misure di lotta contro gli inquinamenti nonché di altri interventi complementari necessari alla salvaguardia di tale ambiente.

Essa riguarda anche la messa in opera di misure di prevenzione e di lotta contro l'inquinamento delle acque interne nonché di qualunque azione complementare necessaria alla protezione di tale ambiente.

Decisione del Consiglio relativa all'approvazione e all'applicazione della Convenzione di Vienna sulla protezione della fascia di ozono e del protocollo di Montreal sui prodotti che riducono la fascia di ozono.

Regolamento del Consiglio relativo alla definizione di norme comuni applicabili a taluni prodotti che riducono la fascia di ozono.

Risoluzione concernente la limitazione dell'uso di clorofluorocarburi e di alogeni.

Lo stanziamento è destinato a coprire spese di gestione, sovvenzioni, riunioni di esperti, seminari e colloqui, missioni, attività di raccolta e di diffusione di informazioni, prestazioni di servizi, acquisti di materiale e consultazioni di esperti qualificati, progetti pilota, studi e analisi descrittive.

Una parte delle attività volte al conseguimento di questi obiettivi è eseguita dal Centro comune di ricerca nell'ambito dei lavori effettuati a supporto degli altri servizi della Commissione (voci 7300 e 7306).



Giovedì 15 dicembre 1988

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1989 è di 4,2 milioni di ECU.

Modificare lo scadenzario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni		Pagamenti				Esercizi successivi
		1988	1989	1990	1991	
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	96 286 <sup>(1)</sup>	40 000	30 000	20 000	6 286	
Riporti 1987	18 514	9 000	7 000	2 000	514	
Stanziamenti 1988	2 000 000	600 000	1 200 000	100 000	100 000	
Stanziamenti 1989	4 200 000	—	2 563 000	1 500 000	137 000	
<b>Totale</b>	<b>6 314 800</b>	<b>649 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>1 622 000</b>	<b>243 800</b>	

(<sup>1</sup>) Impegni non ancora liquidati al 31 dicembre 1987 (930 063,65 ECU) meno riporti di diritto (833 777,77 ECU).

Voce 6613 (nuova)

*Lotta contro l'inquinamento provocato dai rifiuti*

Dichiarazione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1).

Direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati (GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 23), modificata da ultimo dalla direttiva 87/101/CEE (GU n. L 42 del 12. 2. 1987, pag. 43).

Direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 39).

Direttiva 76/403/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1976, concernente lo smaltimento di policlorodifenili e policlorotrifenili (GU n. L 108 del 26. 4. 1976, pag. 41).

Direttiva 78/319/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1978, relativa ai rifiuti tossici e nocivi (GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43).

Raccomandazione 81/972/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1981, concernente il riutilizzo della carta straccia e l'impiego di carta riciclata (GU n. L 355 del 10. 12. 1981, pag. 56).

Risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 7 febbraio 1982, concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (1982/1986) (GU n. C 46 del 17. 2. 1983, pag. 1).

Direttiva 84/631/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1984, relativa alla sorveglianza e al controllo all'interno della Comunità, delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi (GU n. L 326 del 13. 12. 1984, pag. 31), modificata da ultimo dalla direttiva 86/279/CEE (GU n. L 181 del 1. 7. 1986, pag. 13).

Direttiva 85/339/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente gli imballaggi per liquidi alimentari (GU n. L 176 del 6. 7. 1985, pag. 18).

Giovedì 15 dicembre 1988

Direttiva 85/469/CEE della Commissione, del 22 luglio 1985, che adegua al progresso tecnico la direttiva 84/631/CEE del Consiglio relativa alla sorveglianza e al controllo all'interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi (GU n. L 272 del 12. 10. 1985, pag. 1).

Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU n. L 181 del 4. 7. 1986, pag. 6).

Decisione del Consiglio relativa all'approvazione e all'applicazione della Convenzione di Vienna sulla protezione della fascia di ozono e del protocollo di Montreal sui prodotti che riducono la fascia di ozono.

Regolamento del Consiglio relativo alla definizione di norme comuni applicabili a taluni prodotti che riducono la fascia di ozono.

Risoluzione concernente la limitazione dell'uso di clorofluorocarburi e di alogeni.

Lo stanziamento è destinato a coprire spese di gestione, sovvenzioni, riunioni di esperti, seminari e colloqui, missioni, attività di raccolta e di diffusione di informazioni, prestazioni di servizi, acquisti di materiale e consultazioni di esperti qualificati, progetti pilota, studi e analisi descrittive.

Una parte delle attività volte al conseguimento di questi obiettivi è eseguita dal Centro comune di ricerca nell'ambito dei lavori effettuati a supporto degli altri servizi della Commissione (voci 7300 e 7306).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1989 è di 0,5 milioni di ECU.

Modificare lo scadenziario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni		Pagamenti				Esercizi successivi
		1988	1989	1990	1991	
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	175 896 <sup>(1)</sup>	100 000	50 000	20 000	5 896	
Riporti 1987	324 104	50 000	100 000	100 000	74 104	
Stanziamenti 1988	500 000	100 000	200 000	150 000	50 000	
Stanziamenti 1989	500 000	—	50 000	300 000	150 000	
<b>Totale</b>	<b>1 500 000</b>	<b>250 000</b>	<b>400 000</b>	<b>570 000</b>	<b>280 000</b>	

(<sup>1</sup>) Impegni non ancora liquidati al 31 dicembre 1987 (178 993,59 ECU) meno riporti di diritto (3 097,12 ECU).

#### COMMENTO

Voce 6615 (nuova)

#### *Lotta contro l'inquinamento del suolo*

Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU n. L 181 del 4. 7. 1986, pag. 6).

Comunicazione della Commissione al Consiglio, del 30 ottobre 1986, «L'assetto integrato delle zone costiere ed il relativo ruolo nella politica comunitaria in materia ambientale» (COM(86) 571 def.).

Giovedì 15 dicembre 1988

L'azione ha per obiettivo l'elaborazione di un insieme di interventi coerenti nel settore della tutela ambientale del bacino del Mediterraneo atti a creare le condizioni favorevoli ad uno sviluppo armonioso delle attività socioeconomiche della regione.

Essa riguarda:

- il rafforzamento della dimensione «Protezione del suolo» nella regolamentazione comunitaria in materia di protezione dell'ambiente,
- il rafforzamento del coordinamento all'interno della Commissione delle azioni volte a sviluppare l'integrazione dell'ambiente nelle politiche comunitarie,
- il sostegno a progetti specifici destinati a preservare la qualità del suolo (erosione, contaminazione, utilizzazione) e alla diffusione degli esperimenti.

Lo stanziamento è destinato a coprire le spese per studi, prestazioni di servizi, riunioni di esperti, pubblicazione e diffusione di relazioni, progetti pilota, missioni, visite di informazione e di coordinamento, acquisto di materiale.

Una parte delle attività volte al conseguimento di questi obiettivi è eseguita dal Centro comune di ricerca nell'ambito dei lavori effettuati a supporto degli altri servizi della Commissione (voci 7300 e 7306).

Lo stanziamento è destinato a coprire spese di gestione, sovvenzioni, riunioni di esperti, seminari e colloqui, missioni, attività di raccolta e di diffusione di informazioni, prestazioni di servizi, acquisti di materiale e consultazioni di esperti qualificati, progetti pilota, studi e analisi descrittive.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1989 è di 0,15 milioni di ECU.

Modificare lo scadenzario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni		Pagamenti				
		1988	1989	1990	1991	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	—	—	—	—	—	
Riporti 1987	—	—	—	—	—	
Stanziamenti 1988	—	—	—	—	—	
Stanziamenti 1989	150 000	—	100 000	50 000	—	
<b>Totale</b>	<b>150 000</b>	<b>—</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>—</b>	

#### EMENDAMENTO N. 86

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 260 del Parlamento europeo

#### SEZIONE III — COMMISSIONE

#### PARTE B

Voce 6612: Radioprotezione — ispettori ambientali

#### NOMENCLATURA

Trasferire questa voce che diventa articolo 664 (nuovo)

Giovedì 15 dicembre 1988

## SPESE

## Stanziamanti non dissociati

A. *Emendamento*

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 664 (nuovo): (ex voce 6612)	Progetto preliminare	2 500 000	2 500 000
	Progetto	1 500 000	1 500 000
	Emendamento	+ 500 000	+ 500 000
	Nuovo importo	2 000 000	2 000 000

B. *Compensazione*

## Progetto preliminare

## Progetto

## Emendamento

## Nuovo importo

--	--

C. *Incidenza netta sul volume delle spese*

500 000 + 500 000

D. *Incidenza sulle entrate*

+ 500 000

## COMMENTO

Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 2, lettera b) e gli articoli da 30 a 39.

Questa linea di bilancio corrisponde ai compiti specifici nel campo della protezione contro la radioattività affidati alla Commissione dai suddetti articoli.

Essa riguarda in particolare:

- i lavori connessi all'applicazione delle direttive che fissano le norme di base e le relative modifiche in seguito all'evoluzione delle conoscenze scientifiche (articolo 30 a 33),
- la consultazione comunitaria sui progetti di trattamento di residui radioattivi (articolo 37),
- il controllo del grado di radioattività dell'ambiente e altre missioni (articoli 35 a 36),
- l'acquisto di libri e di periodici scientifici.

Questo stanziamento è destinato a coprire il finanziamento di attività concernenti la protezione della popolazione contro la radioattività con riguardo ai beni di consumo contenenti sostanze radioattive, ai radiofarmaci e alle radiazioni a fini terapeutici. Esso copre le attività di radioprotezione nei pressi delle centrali nucleari, la radioprotezione della popolazione connessa con il deposito di residui radioattivi e le iniziative comunitarie in materia di dosimetria individuale e di dosimetria ambientale nonché il potenziamento delle attività di informazione e di formazione in radioprotezione.

Tali azioni consentono altresì di procedere ad acquisti di attrezzature e materiali necessari per la gestione delle misure di confronto e taratura, nonché per garantire i compiti scientifici e tecnici inerenti all'applicazione degli articoli del trattato e delle direttive.

Sono da imputare a questa voce anche le spese per studi, esperti, consulenti e relativa segreteria, per le pubblicazioni, la partecipazione a conferenze, le missioni e sovvenzioni e le spese derivanti da una gestione informatizzata, nonché per il finanziamento dei mezzi di controllo dell'applicazione degli articoli del trattato e delle direttive.

Giovedì 15 dicembre 1988

**EMENDAMENTO N. 87**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 264 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Voce 6621: Sovvenzioni (inventario permanente)

**NOMENCLATURA**

Trasformare questa voce in una nuova voce

Voce 6620 (nuova): Partecipazione della Comunità alle convenzioni internazionali in materia ambientale

**SPESE**

Stanziamanti non dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Voce 6620 (nuova): (ex voce 6621)	Progetto preliminare	1 600 000	1 600 000
	Progetto	600 000	600 000
	Emendamento	+ 285 000	+ 285 000
	Nuovo importo	885 000	885 000

**B. Compensazione**

Articolo 665: Partecipazione della Comunità alle convenzioni internazionali in materia ambientale	Progetto preliminare	185 000	100 000
	Progetto	100 000	100 000
	Emendamento	- 100 000	- 100 000
	Nuovo importo	—	—

C. *Incidenza netta sul volume delle spese* + 185 000 + 185 000

D. *Incidenza sulle entrate* + 185 000

**COMMENTO**

Partecipazione della Comunità al Fondo di stanziamento speciale istituito per coprire le spese di funzionamento delle varie parti del Piano d'azione per il Mediterraneo: Piano blu, Programmi d'azione prioritari, Programma coordinato di sorveglianza continua e di ricerca in materia di inquinamento del Mediterraneo (MEDPOL), convenzione quadro di Barcellona e relativi protocolli.

Decisione del Consiglio recante approvazione e applicazione della Convenzione di Vienna sulla protezione dello strato di ozono e del Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono.

Regolamento del Consiglio relativo alla fissazione di norme comuni applicabili a taluni prodotti che impoveriscono lo strato d'ozono.

Risoluzione concernente la limitazione dell'impiego di clorofluorocarburi e aloni.

Questo stanziamento è altresì inteso ad assicurare la partecipazione della Comunità al finanziamento delle convenzioni internazionali in materia ambientale qui di seguito menzionate:

Giovedì 15 dicembre 1988

- a) Convenzione di Parigi per la prevenzione dell'inquinamento marino d'origine tellurica. Convenzione firmata dalla Comunità il 26 giugno 1985 e ratificata l'8 agosto 1978.
- b) Convenzione relativa alla protezione del Reno dall'inquinamento chimico (accordo di Berna). Convenzione firmata dalla Comunità il 3 dicembre 1976 e ratificata il 26 settembre 1978.
- c) Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (programma EMEP). Convenzione firmata dalla Comunità il 14 novembre 1979 e ratificata il 15 luglio 1982. Protocollo EMEP firmato dalla Comunità il 28 settembre 1984.
- d) Convenzione di Bonn sulla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica. Convenzione firmata dalla Comunità il 23 giugno 1979 e ratificata il 1° agosto 1983.
- e) Accordo di Bonn concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento delle acque del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose. Accordo firmato dalla Comunità il 13 settembre 1984 e ratificato il 17 settembre 1974.
- f) Programma speciale dell'OCSE sul controllo dei prodotti chimici. La Commissione finanziaria, nel quadro delle sue attività di cooperazione con l'OCSE, a partire dal 1980, la realizzazione di questo programma ancora in corso.
- g) Programma speciale dell'OCSE relativo alla gestione dei rifiuti pericolosi. Nel 1983 il comitato per l'ambiente dell'OCSE ha deciso di accordare una particolare priorità alla gestione dei rifiuti pericolosi.

Il seguito dei lavori avviati nell'arco degli anni 1984/1983 nell'intento di pervenire a una convenzione internazionale relativa al controllo dei trasporti transfrontalieri di rifiuti richiede un sostegno per l'OCSE, di cui si sono fatti in gran parte carico gli Stati membri. Visto l'interesse della Comunità per tali lavori è pienamente giustificato il contributo della Comunità tanto più che le conclusioni di detti lavori saranno utili alla Commissione stessa per rivedere le sue disposizioni in materia.

- h) Convenzione relativa alla cooperazione idroeconomica nel bacino del Danubio.

#### **EMENDAMENTO N. 88**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 265 del Parlamento europeo

#### **SEZIONE III — COMMISSIONE**

##### **PARTE B**

Articolo 662: Ambiente — Sovvenzioni (inventario)

##### **NOMENCLATURA**

Voce 6621 (nuova): Sovvenzioni ad organizzazioni europee operanti in materia ambientale

##### **SPESE**

Stanzamenti non dissociati

Giovedì 15 dicembre 1988

A. *Emendamento*

Voce 6621 (nuova)	Progetto preliminare	(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
	Progetto		
	Emendamento	+ 400 000	+ 400 000
	Nuovo importo	400 000	400 000

B. *Compensazione*

Progetto preliminare		
Progetto		
Emendamento		
Nuovo importo		

C. <i>Incidenza netta sul volume delle spese</i>	+ 400 000	+ 400 000
D. <i>Incidenza sulle entrate</i>		+ 400 000

## COMMENTO

Risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 19 ottobre 1987, concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (1987/1992) (GU n. C 328 del 7. 12.1987, pag. 1).

Sovvenzioni intese a promuovere l'azione di associazioni europee rappresentative, operanti nel settore dell'ambiente, le cui attività coprono la totalità o una parte degli Stati membri della Comunità.

## EMENDAMENTO N. 89

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 506 del Parlamento europeo

## SEZIONE III — COMMISSIONE

## PARTE B

Capitolo 66: Spese relative alla protezione dell'ambiente e alla tutela dei consumatori

## NOMENCLATURA

Inserire un nuovo articolo e una nuova voce

Articolo 663 (nuovo): Protezione dell'ambiente — Sensibilizzazione dell'opinione pubblica

Voce 6630 (nuova): Azioni in materia di protezione dell'ambiente

## SPESE

Stanziamanti non dissociati

Giovedì 15 dicembre 1988

**A. Emendamento**

Voce 6630 (nuova)		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento	+ 400 000	+ 400 000
	Nuovo importo	400 000	400 000

**B. Compensazione**

		Impegni	Pagamenti
	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento		
	Nuovo importo		

**C. Incidenza netta sul volume delle spese** 400 000 + 400 000

**D. Incidenza sulle entrate** + 400 000

**COMMENTO**

Risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 19 ottobre 1987 concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (1987/1992) (GU n. C 328 del 7. 12.1987, pag. 1).

Tale stanziamento è destinato a coprire il finanziamento delle azioni generali di sensibilizzazione e di formazione dell'opinione pubblica sui problemi dell'ambiente.

**EMENDAMENTO N. 149**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 516 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

**Voce 6670: Protezione e informazione dei consumatori**

**NOMENCLATURA**

La voce va modificata in:

**Voce 6672: Azioni di sorveglianza concernenti la sicurezza dei prodotti di consumo (nuova)**

**SPESE**

**Stanziamenti dissociati**



Giovedì 15 dicembre 1988

A. *Emendamento*

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Capitolo 100 (ex voce 6670)	Progetto preliminare	p.m.	485 000
	Progetto	p.m.	485 000
	Emendamento	+ 1 500 000 <sup>(1)</sup>	+ 1 500 000 <sup>(1)</sup>
	Nuovo importo	1 500 000	1 985 000
<b>B. <i>Compensazione</i></b>			
Capitolo 103 (nuovo)	Progetto preliminare	—	—
	Progetto	—	—
	Emendamento		
	Nuovo importo		
<b>C. <i>Incidenza netta sul volume delle spese</i></b>		+ 1 500 000	+ 1 500 000
<b>D. <i>Incidenza sulle entrate</i></b>			+ 1 500 000

## COMMENTO

Decisione 86/138/CEE del Consiglio, del 22 aprile 1986, concernente un progetto dimostrativo in previsione dell'istituzione di un sistema comunitario d'informazione sugli incidenti connessi con prodotti di consumo (GU n. L 109 del 26. 4.1986, pag. 23).

Per quanto attiene *all'informazione e alla protezione dei consumatori, si tratta in particolare di garantire il monitoraggio degli incidenti nella sfera privata (incidenti domestici, in occasione di attività ricreative e sportive e in ambito scolastico) in cui sono coinvolti prodotti di consumo. Occorre assicurare, attraverso il sistema EHLASS, la raccolta, l'analisi e l'elaborazione di dati al fine di approntare misure di prevenzione dei rischi e degli incidenti.*

Sono imputati a tale voce spese per la raccolta di dati, per *ricerche* e studi tecnici di valutazione e di gestione costi/utigli, spese per prestazioni tecniche e amministrative a livello comunitario e attività connesse, *acquisto di attrezzature e materiali, prestazioni di esperti (compresi gli esperti nazionali) e consulenti e spese connesse, fra cui spese di missione, riunioni e seminari, azioni d'informazione, pubblicazioni, concorsi a premi, progetti pilota, diffusione di informazioni, inchieste, spese di analisi.*

<sup>(1)</sup> Capitolo 100

Giovedì 15 dicembre 1988

Modificare lo scadenzario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni		Pagamenti				
		1988	1989	1990	1991	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	1 425 537	900 000	300 000	200 000	25 537	
Riporti 1987	573 038	300 000	100 000	100 000	73 038	
Stanziamenti 1988	2 500 000	600 000	900 000	600 000	400 000	
Stanziamenti 1989	1 500 000	—	685 000	515 000	300 000	
<b>Totale</b>	<b>5 998 575</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 985 000</b>	<b>2 415 000</b>	<b>798 575</b>	

**EMENDAMENTO N. 90**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 269 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Articolo 668: Benessere e protezione degli animali

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamenti non dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 668: Benessere e protezione degli animali	Progetto preliminare	500 000	500 000
	Progetto	p.m.	p.m.
	Emendamento	+ 600 000	+ 600 000
	Nuovo importo	600 000	600 000

**B. Compensazione**

Progetto preliminare			
Progetto			
Emendamento			
Nuovo importo			

<b>C. Incidenza netta sul volume delle spese</b>	+ 600 000	+ 600 000
--	-----------	-----------

<b>D. Incidenza sulle entrate</b>		+ 600 000
-----------------------------------	--	-----------

Giovedì 15 dicembre 1988

## COMMENTO

Immutato

*EMENDAMENTO N. 150*

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 270 del Parlamento europeo

## SEZIONE III — COMMISSIONE

## PARTE B

Articolo 669: Studi

## NOMENCLATURA

Suddividere l'articolo in due nuove voci:

6617 (nuova): Ambiente

6674 (nuova): Consumatori

## SPESE

Stanziamenti dissociati

A. *Emendamento*

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
1. Voce 6617 (nuova): Am- biente	Progetto preliminare	—	—
	Progetto	—	—
	Emendamento	+ 900 000	+ 900 000
	Nuovo importo	900 000	900 000
2. Voce 6674 (nuova): Consu- matori	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento	+ 600 000	+ 600 000
	Nuovo importo	600 000	600 000
B. <i>Compensazione</i>			
Articolo 669: Studi	Progetto preliminare	1 700 000	1 700 000
	Nuovo importo	1 000 000	1 000 000
	Emendamento	- 1 000 000	- 1 000 000
	Nuovo importo		
C. <i>Incidenza netta sul volume delle spese</i>		+ 500 000	+ 500 000
D. <i>Incidenza sulle entrate</i>			500 000

Giovedì 15 dicembre 1988

## COMMENTO

Voce 6617 (nuova):

*Ambiente*

Risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 7 febbraio 1983, concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (1982/1986) (GU n. C 46 del 17. 2.1983, pag. 1).

Progetto di risoluzione del Consiglio delle Comunità europee, presentato dalla Commissione al Consiglio il 15 ottobre 1986 sulla continuazione e l'attuazione della politica nella Comunità europea e del programma d'azione in materia ambientale (1987/1992) (GU n. C 70 del 18. 3.1987, pag. 3).

Gli studi e le consultazioni riferentisi alle azioni previste nei suddetti programmi comprendono:

- la gestione della acque,
- la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento acustico,
- la protezione dell'ambiente naturale (flora, fauna, zona costiera, montagna, aree urbane, agricoltura e ambiente),
- il miglioramento dell'ambiente (strumenti-economici),
- gli aspetti giuridici della protezione dell'ambiente.

Sono imputate a questa voce spese per onorari di esperti, spese di missione, per studi, la raccolta e la diffusione di informazioni, la prestazione di servizi, nonché per acquisti e contratti.

Voce 6674 (nuova):

*Consumatori*

Risoluzione del Consiglio, del 14 aprile 1975, riguardante un programma preliminare della Comunità economica europea per una politica di protezione e di informazione del consumatore (GU n. C 92 del 25. 4.1975, pag. 1).

Risoluzione del Consiglio, del 19 maggio 1981, riguardante un secondo programma della Comunità economica europea per una politica di protezione e di informazione del consumatore (GU n. C 133 del 3. 6.1981, pag. 1), in particolare i punti 1, da 13 a 22 e da 28 a 37.

Gli studi e le *consultazioni* vertono sui temi di azione prioritari indicati nei programmi delle Comunità per i consumatori, con particolare riguardo ai seguenti obiettivi:

- protezione dei consumatori da rischi che possono minacciarne la salute e la sicurezza;
- protezione degli interessi economici dei consumatori;
- miglioramento della situazione giuridica del consumatore (assistenza, consulenza, diritto di ricorso);
- miglioramento della formazione e dell'informazione dei consumatori;
- consultazione e adeguata rappresentanza dei consumatori nell'elaborazione di decisioni che li riguardano;
- *valutazione ed eventuale sviluppo di nuove politiche che riguardano i consumatori e di azioni prioritarie in materia;*
- *miglioramento della consulenza e dell'assistenza fornita ai consumatori;*
- *testi comparativi dei prodotti di consumo.*

Sono imputate a questa voce spese per onorari di esperti, spese di missione, per studi, la raccolta e la diffusione di informazioni, la prestazione di servizi, nonché per acquisti e contratti e per *inchieste*.

Giovedì 15 dicembre 1988

**EMENDAMENTO N. 21**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 454 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Articolo 674: Fondazione europea per la libertà di espressione

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamanti non dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 674	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento		+ 200 000
	Nuovo importo		200 000

**B. Compensazione**

	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento		
	Nuovo importo		

<b>C. Incidenza netta sul volume delle spese</b>	+ 200 000
--	-----------

<b>D. Incidenza sulle entrate</b>	+ 200 000
-----------------------------------	-----------

**COMMENTO**

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 1987. Lo stanziamento verrà impiegato per la promozione del diritto alla libertà di espressione e dei diritti dell'uomo nei paesi dell'Europa centrale e orientale nonché per il sostegno di organizzazioni che mirano allo stesso obiettivo.

**EMENDAMENTO N. 22**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 362 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Voce 6750: Informazione — Attività centralizzate

**NOMENCLATURA**

Immutata

Giovedì 15 dicembre 1988

## SPESE

## Stanziamanti non dissociati

A. *Emendamento*

		(ECU)		
		Impegni	Pagamenti	
Voce 6750	Progetto preliminare	6 000 000	6 000 000	
	Progetto	5 900 000	5 900 000	
	Emendamento	+ 100 000	+ 100 000	
	Nuovo importo	6 000 000	6 000 000	
B. <i>Compensazione</i>				
		Progetto preliminare		
		Progetto		
		Emendamento	<table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 20px;"> <tr><td> </td></tr> </table>	
		Nuovo importo		
C. <i>Incidenza netta sul volume delle spese</i>		100 000	+ 100 000	
D. <i>Incidenza sulle entrate</i>			+ 100 000	

## COMMENTO

Immutato

**EMENDAMENTO N. 23**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 363 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Voce 6751: Informazione — Attività decentrate

## NOMENCLATURA

Immutata

## SPESE

## Stanziamanti non dissociati

A. *Emendamento*

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Voce 6751	Progetto preliminare	12 500 000	12 500 000
	Progetto	11 700 000	11 700 000
	Emendamento	+ 800 000	+ 800 000
	Nuovo importo	12 500 000	12 500 000

Giovedì 15 dicembre 1988

**B. Compensazione**

	Progetto preliminare	
	Progetto	
	Emendamento	<input type="text"/>
	Nuovo importo	<input type="text"/>
C. Incidenza netta sul volume delle spese	+ 800 000	+ 800 000
D. Incidenza sulle entrate		+ 800 000
COMMENTO		
—		

**EMENDAMENTO N. 24**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 364 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Voce 6752: Informazione — Attività specifiche

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamanti non dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Voce 6752	Progetto preliminare	3 900 000	3 900 000
	Progetto	2 000 000	2 800 000
	Emendamento	<input type="text" value="+ 1 550 000"/>	<input type="text" value="+ 1 550 000"/>
	Nuovo importo	3 550 000	3 550 000

**B. Compensazione**

	Progetto preliminare	
	Progetto	
	Emendamento	<input type="text"/>
	Nuovo importo	<input type="text"/>
C. Incidenza netta sul volume delle spese	1 550 000	+ 1 550 000
D. Incidenza sulle entrate		+ 1 550 000
COMMENTO		
—		

Giovedì 15 dicembre 1988

**EMENDAMENTO N. 151**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 509 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Articolo 675: Informazione

**NOMENCLATURA**

Creare una nuova voce 6754 denominata: Informazione dei giovani e dei loro genitori sull'uso illecito di droga

**SPESE**

Stanziamanti non dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Voce 6754 (nuova)	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento	+ 1 000 000	+ 1 000 000
	Nuovo importo	1 000 000	1 000 000
<b>B. Compensazione</b>			
Articolo 103 (nuovo)	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento		
	Nuovo importo		
<b>C. Incidenza netta sul volume delle spese</b>		+ 1 000 000	+ 1 000 000
<b>D. Incidenza sulle entrate</b>			+ 1 000 000

**COMMENTO**

«Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 29 maggio 1986, relativa a un programma d'azione della Comunità sulla tossicologia ai fini della protezione della salute (GU n. C 184, del 23. 7.1986, pag. 1).

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 1986 su un'azione concertata per affrontare il problema della droga (GU n. C 283 del 10. 11.1986, pag. 80).

**EMENDAMENTO N. 91**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 59 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Voce 7011: Sostegno finanziario dei sistemi avanzati di produzione per centrali a carbone di piccole dimensioni



Giovedì 15 dicembre 1988

## NOMENCLATURA

Immutata

## SPESE

Stanziamanti non dissociati

A. *Emendamento*

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Voce 7011	Progetto preliminare	—	—
	Progetto	—	—
	Emendamento	+ p.m.	+ p.m.
	Nuovo importo	p.m.	p.m.

B. *Compensazione*

	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento		
	Nuovo importo		

C. *Incidenza netta sul volume delle spese*D. *Incidenza sulle entrate*

## COMMENTO

Immutato

*EMENDAMENTO N. 152*

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 510 del Parlamento europeo

## SEZIONE III — COMMISSIONE

## PARTE B

Articolo 704: Osservazione dei mercati dell'energia

## NOMENCLATURA

Immutata

## SPESE

Stanziamanti non dissociati

A. *Emendamento*

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 704	Progetto preliminare	400 000	400 000
	Progetto	200 000	200 000
	Emendamento	+ 200 000	+ 200 000
	Nuovo importo	400 000	400 000

Giovedì 15 dicembre 1988

**B. Compensazione**

Nessuna

Progetto preliminare

Capitolo 1 03 (nuovo)

Progetto

Emendamento

--	--

Nuovo importo

**C. Incidenza netta sul volume delle spese**

+200 000

+ 200 000

**D. Incidenza sulle entrate**

+ 200 000

**COMMENTO**

Articolo 704

Immutato

**EMENDAMENTO N. 92**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 511 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Articolo 706: Programmazione energetica

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamanti dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 706	Progetto preliminare	8 500 000	7 000 000
	Progetto	8 000 000	6 767 300
	Emendamento	+ 300 000	+ 232 700
	Nuovo importo	8 300 000	7 000 000

**B. Compensazione**

Nessuna

Progetto preliminare

Progetto

Emendamento

--	--

Nuovo importo

**C. Incidenza netta sul volume delle spese**

+ 300 000

+ 232 700

**D. Incidenza sulle entrate**

+ 232 700

Giovedì 15 dicembre 1988

## COMMENTO

Articolo 706

Immutato

Modificare lo scadenziario nel modo seguente:

*(in ECU)*

Impegni		Pagamenti				Esercizi successivi
		1988	1989	1990	1991	
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	7 723 883	4 000 000	3 000 000	723 883		
Riporti 1987						
Stanziamenti 1988	8 000 000	3 000 000	2 000 000	1 776 117	1 223 883	
Stanziamenti 1989	8 300 000		2 000 000	2 500 000	2 276 117	1 523 883
<b>Totale</b>	<b>24 023 883</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>1 523 883</b>

## EMENDAMENTO N. 93

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 512 del Parlamento europeo

## SEZIONE III — COMMISSIONE

## PARTE B

Articolo 707: Scambi e trasferimenti di tecnologie con i paesi terzi nel settore dell'energia

## NOMENCLATURA

Immutata

## SPESE

Stanziamenti dissociati

## A. Emendamento

		<i>(ECU)</i>	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 707	Progetto preliminare	1 000 000	600 000
	Progetto	—	—
	Emendamento	+ 900 000	+ 500 000
	Nuovo importo	900 000	500 000

## B. Compensazione

Progetto preliminare

Progetto

Emendamento

Nuovo importo

C. Incidenza netta sul volume delle spese

+ 900 000 + 500 000

D. Incidenza sulle entrate

+ 500 000

Giovedì 15 dicembre 1988

COMMENTO

Articolo 707

Immutato

Modificare lo scadenziario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni		Pagamenti				
		1988	1989	1990	1991	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Riporti 1987						
Stanziamenti 1988						
Stanziamenti 1989	900 000		500 000	400 000		
<b>Totale</b>	<b>900 000</b>		<b>500 000</b>	<b>400 000</b>		

EMENDAMENTO N. 94

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 524 del Parlamento europeo

SEZIONE III — COMMISSIONE

PARTE B

Articolo 712: Prelievi di campioni e analisi, materiale, lavori specifici, prestazione di servizi e trasporti

NOMENCLATURA

Immutata

SPESE

Stanziamenti dissociati

A. Emendamento

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 712	Progetto preliminare	2 600 000	2 600 000
	Progetto	2 300 000	2 300 000
	Emendamento	+ 200 000	+ 200 000
	Nuovo importo	2 500 000	2 500 000

B. Compensazione

	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento		
	Nuovo importo		

Giovedì 15 dicembre 1988

C. <i>Incidenza netta sul volume delle spese</i>	+ 200 000	+ 200 000
D. <i>Incidenza sulle entrate</i>		+ 200 000

**EMENDAMENTO N. 95**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 65 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Voce 7300: Spese relative al personale collegato all'istituzione

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamanti dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Voce 7300	Progetto preliminare	132 000 000	132 000 000
	Progetto	132 000 000	130 986 200
	Emendamento	—	+ 1 013 800
	Nuovo importo	132 000 000	132 000 000

**B. Compensazione**

Progetto preliminare

Progetto

Emendamento

Nuovo importo

--	--

C. <i>Incidenza netta sul volume delle spese</i>	+ 1 013 800
D. <i>Incidenza sulle entrate</i>	+ 1 013 800

**COMMENTO**

Voce 7300

Immutata

Giovedì 15 dicembre 1988

*EMENDAMENTO N. 96*

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 526 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Articolo 730: Centro Comune di ricerca

**NOMENCLATURA**

Creare la seguente nuova voce:

Voce 7309: Attività di ricerca attinenti alle politiche comunitarie

**SPESE**

Stanziamanti dissociati

**A. Emendamento**

Voce 7309 (nuova)		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento	+ 1 000 000	+ 600 000
	Nuovo importo	1 000 000	600 000

**B. Compensazione**

	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento		
	Nuovo importo		

**C. Incidenza netta sul volume delle spese** + 1 000 000 + 600 000

**D. Incidenza sulle entrate** + 600 000

**COMMENTO**

Aggiungere il seguente testo:

Voce 7309:

L'azione prevista è destinata a finanziare attività di ricerca e sviluppo attinenti alle politiche comunitarie, al fine di assicurare lo svolgimento di attività di ricerca e studi a carattere preliminare, se del caso con la partecipazione del CCR, cui potrebbero seguire veri e propri programmi di ricerca connessi alle politiche comunitarie.

Tale stanziamento è destinato a finanziare attività di ricerca, comunitarie e a compartecipazione finanziaria, sulla produzione di idrogeno mediante elettrolisi dell'acqua. Trattasi di una fonte energetica rinnovabile in grado di generare abbondanti quantità di energia, non inquinante e a buon mercato, e che è oggetto di notevole interesse. E previsto che tale azione venga condotta, ove necessario, in cooperazione internazionale.

Giovedì 15 dicembre 1988

Modificare lo scadenziario nel modo seguente:

*(in ECU)*

Impegni		Pagamenti				
		1988	1989	1990	1991	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Riporti 1987						
Stanziamenti 1988						
Stanziamenti 1989	1 000 000		600 000	400 000		
<b>Totale</b>	<b>1 000 000</b>		<b>600 000</b>	<b>400 000</b>		

**EMENDAMENTO N. 97**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 67 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Voce 7312: Medicina preventiva

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamenti dissociati

**A. Emendamento**

		<i>(ECU)</i>	
		Impegni	Pagamenti
Voce 7312: Medicina preventiva	Progetto preliminare	2 000 000	800 000
	Progetto	2 000 000	800 000
	Emendamento	- 2 000 000	- 800 000
	Nuovo importo	p.m.	p.m.

**B. Compensazione**

Iscrivere nel Capitolo 100 (alla voce 7312)	Progetto preliminare	—	—
	Progetto	—	—
	Emendamento	+ 2 000 000	+ 800 000
	Nuovo importo	2 000 000	800 000

**C. Incidenza netta sul volume delle spese**

— —

**D. Incidenza sulle entrate**

—

Giovedì 15 dicembre 1988

## COMMENTO

Voce 7312

Immutata

Modificare lo scadenzario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni		Pagamenti				Esercizi successivi
		1988	1989	1990	1991	
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Riporti 1987						
Stanziamenti 1988						
Stanziamenti 1989	p.m.( <sup>1</sup> )		p.m.( <sup>2</sup> )			
<b>Totale</b>	<b>p.m.(<sup>1</sup>)</b>		<b>p.m.(<sup>2</sup>)</b>			

(<sup>1</sup>) Nel capitolo 100 vengono iscritti stanziamenti d'impegno per un totale di 2 000 000 di ECU.

(<sup>2</sup>) Nel capitolo 100 vengono iscritti stanziamenti di pagamento per un totale di 800 000 ECU.

## EMENDAMENTO N. 98

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 151 del Parlamento europeo

## SEZIONE III — COMMISSIONE

## PARTE B

Voce 7321: ESPRIT (tecnologie dell'informazione)

## NOMENCLATURA

Immutata

## SPESE

Stanziamenti non dissociati

## A. Emendamento

(ECU)

	Impegni	Pagamenti
--	---------	-----------

Progetto preliminare

Progetto

Emendamento

--	--

Nuovo importo

## B. Compensazione

Progetto preliminare

Progetto

Emendamento

--	--

Nuovo importo



Giovedì 15 dicembre 1988

C. *Incidenza netta sul volume delle spese*D. *Incidenza sulle entrate*

COMMENTO

Il programma ESPRIT...

— sviluppare, a favore dell'industria europea delle tecnologie dell'informazione, le tecnologie necessarie alla propria sopravvivenza negli anni '90 *tenuto conto delle carenze registrate in questo settore da talune regioni svantaggiate della Comunità* (il resto immutato).

**EMENDAMENTO N. 167**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 68 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Voce 7326: Tecnologie dei trasporti

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamanti dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Iscrivere al capitolo 100 (a fronte della voce 7326)	Progetto preliminare	—	—
	Progetto	—	—
	Emendamento	+ 1 000 000	+ 400 000
	Nuovo importo	1 000 000	400 000
<b>B. Compensazione</b>			
Iscrivere nel capitolo 100 (alla voce 7326)	Progetto preliminare	—	—
	Progetto	—	—
	Emendamento	□	□
	Nuovo importo		
<b>C. Incidenza netta sul volume delle spese</b>		+ 1 000 000	+ 400 000
<b>D. Incidenza sulle entrate</b>			+ 400 000

COMMENTO

Voce 7326

Immutato

Giovedì 15 dicembre 1988

Modificare lo scadenzario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni		Pagamenti				Esercizi successivi
		1988	1989	1990	1991	
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Riporti 1987						
Stanziamenti 1988	3 000 000 <sup>(1)</sup>	700 000		1 520 000	780 000	
Stanziamenti 1989	1 000 000 <sup>(1)</sup>		400 000	240 000	240 000	120 000
<b>Totale</b>	<b>4 000 000</b>	<b>700 000<sup>(1)</sup></b>	<b>400 000<sup>(1)</sup></b>	<b>1 760 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>120 000</b>

<sup>(1)</sup> Tali stanziamenti sono iscritti nel capitolo 100.**EMENDAMENTO N. 99**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 69 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Voce 7332: EURAM/BRITE: Materiali avanzati

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamenti dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Voce 7332	Progetto preliminare	72 400 000	21 300 000
	Progetto	72 400 000	21 300 000
	Emendamento	- 72 400 000	- 21 300 000
	Nuovo importo	p.m.	p.m.
<b>B. Compensazione</b>			
Iscrivere nel capitolo 100 (alla voce 7332)	Progetto preliminare	—	—
	Progetto	—	—
	Emendamento	+ 72 400 000	+ 21 300 000
	Nuovo importo	73 400 000	21 300 000
<b>C. Incidenza netta sul volume delle spese</b>		—	—
<b>D. Incidenza sulle entrate</b>			—

Giovedì 15 dicembre 1988

## COMMENTO

Voce 7332

Immutato

Modificare lo scadenzario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni		Pagamenti				
		1988	1989	1990	1991	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Riporti 1987						
Stanziamenti 1988	1 000 000 <sup>(1)</sup>	1 000 000				
Stanziamenti 1989	p.m.		p.m. <sup>(2)</sup>			
<b>Totale</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>p.m.<sup>(2)</sup></b>			

<sup>(1)</sup> Nel capitolo 100 vengono iscritti stanziamenti d'impegno per un totale di 72 400 000 ECU.<sup>(2)</sup> Nel capitolo 100 vengono iscritti stanziamenti di pagamento per un totale di 21 300 000 ECU.

## EMENDAMENTO N. 44

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 525 del Parlamento europeo

## SEZIONE III — COMMISSIONE

## PARTE B

Voce 7333: Tecnologie di base per l'aeronautica

## NOMENCLATURA

Immutata

## SPESE

Stanziamenti dissociati

## A. Emendamento

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Voce 7333	Progetto preliminare	40 000 000	9 000 000
	Progetto	p.m.	p.m.
	Emendamento	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Nuovo importo	p.m.	p.m.

## B. Compensazione

Iscrivere nel capitolo 100 (alla voce 7333)	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento	<input type="text" value="+ 25 000 000"/>	<input type="text" value="+ 9 000 000"/>
	Nuovo importo	25 000 000	9 000 000

Giovedì 15 dicembre 1988

C. Incidenza netta sul volume delle spese	+ 25 000 000	+ 9 000 000
D. Incidenza sulle entrate		+ 9 000 000

## COMMENTO

Voce 7333

Immutato

Modificare lo scadenzario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni		Pagamenti				
		1988	1989	1990	1991	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Riporti 1987						
Stanziamenti 1988						
Stanziamenti 1989	p.m.( <sup>1</sup> )		p.m.( <sup>2</sup> )			
<b>Totale</b>	<b>p.m.(<sup>1</sup>)</b>		<b>p.m.(<sup>2</sup>)</b>			

(<sup>1</sup>) Nel capitolo 100 vengono iscritti stanziamenti d'impegno per un totale di 40 000 000 di ECU.

(<sup>2</sup>) Nel capitolo 100 vengono iscritti stanziamenti di pagamento per un totale di 9 000 000 di ECU.

## EMENDAMENTO N. 153

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 72 del Parlamento europeo

## SEZIONE III — COMMISSIONE

## PARTE B

Voce 7344: Concorrenzialità dell'agricoltura e gestione delle risorse agricole: ricerche in campo agricolo

## NOMENCLATURA

Immutata

## SPESE

Stanziamenti dissociati

## A. Emendamento

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Voce 7344	Progetto preliminare	15 000 000	13 000 000
	Progetto	10 000 000	10 000 000
	Emendamento	- 10 000 000	- 6 000 000
	Nuovo importo	p.m.	4 000 000

Giovedì 15 dicembre 1988

**B. Compensazione**

Iscrivere nel capitolo 100 (alla voce 7344)	Progetto preliminare	—	—
	Progetto	—	—
	Emendamento	+ 5 000 000	+ 1 000 000
	Nuovo importo	5 000 000	1 000 000
<b>C. Incidenze netta sul volume delle spese</b>		— 5 000 000	— 5 000 000
<b>D. Incidenza sulle entrate</b>			— 5 000 000

**COMMENTO**

Voce 7344

Immutato

Modificare lo scadenzario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni		Pagamenti				
		1988	1989	1990	1991	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	14 251 914	3 300 000	4 200 000			
Riporti 1987						
Stanziamenti 1988	23 500 000	1 000 000	2 800 000	6 500 000	6 000 000	7 200 000
Stanziamenti 1989	p.m. <sup>(1)</sup>		4 000 000 <sup>(2)</sup>			
<b>Totale</b>	<b>37 751 914</b>	<b>4 300 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>7 200 000</b>

<sup>(1)</sup> Nel capitolo 100 vengono iscritti stanziamenti d'impegno per un totale di 5 000 000 di ECU.<sup>(2)</sup> Viene iscritto nel capitolo 100 un ulteriore importo di 1 000 000 di ECU a titolo di stanziamenti di pagamento.**EMENDAMENTO N. 100**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 73 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Voce 7352: Fissione — Smantellamento delle centrali nucleari

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamenti dissociati

Giovedì 15 dicembre 1988

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Voce 7352	Progetto preliminare	8 000 000	2 700 000
	Progetto	8 000 000	2 700 000
	Emendamento	- 7 680 000	- 1 680 000
	Nuovo importo	320 000	1 020 000

**B. Compensazione**

Iscrivere al capitolo 100 (alla voce 7352)	Progetto preliminare	—	—
	Progetto	—	—
	Emendamento	+ 7 680 000	+ 1 680 000
	Nuovo importo	7 680 000	1 680 000

**C. Incidenza netta sul volume delle spese**

—

**D. Incidenza sulle entrate**

—

**COMMENTO**

Voce 7352

Immutato

Modificare lo scadenziario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni		Pagamenti				Esercizi successivi
		1988	1989	1990	1991	
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	3 753 104	1 874 895	647 465	1 230 744		
Riporti 1987	450 438	240 105	52 535	94 679	63 119	
Stanziamenti 1988	585 000	585 000				
Stanziamenti 1989	320 000 <sup>(1)</sup>		1 020 000 <sup>(2)</sup>			
<b>Totale</b>	<b>5 108 542<sup>(1)</sup></b>	<b>2 700 000</b>	<b>1 720 000<sup>(2)</sup></b>	<b>1 325 423</b>	<b>63 119</b>	

<sup>(1)</sup> Un ulteriore importo di 7 680 000 ECU in stanziamenti d'impegno è iscritto al capitolo 100.<sup>(2)</sup> Un ulteriore importo di 1 680 000 ECU in stanziamenti di pagamento è iscritto al capitolo 100.**EMENDAMENTO N. 101**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 74 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Voce 7353: TELEMAN: telemanipolazione in ambienti ostili e disordinati

Giovedì 15 dicembre 1988

## NOMENCLATURA

Immutata

## SPESE

Stanziamanti dissociati

A. *Emendamento*

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Voce 7353	Progetto preliminare	2 000 000	700 000
	Progetto	2 000 000	700 000
	Emendamento	- 2 000 000	- 700 000
	Nuovo importo	p.m.	p.m.

B. *Compensazione*

Iscrivere al capitolo 100 (alla voce 7353)	Progetto preliminare	—	—
	Progetto	—	—
	Emendamento	+ 2 000 000	+ 700 000
	Nuovo importo	2 000 000	700 000

C. *Incidenza netta sul volume delle spese*

— —

D. *Incidenza sulle entrate*

—

## COMMENTO

Voce 7353

Immutato

Modificare lo scadenziario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni	Pagamenti				
	1988	1989	1990	1991	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento					
Riporti 1987					
Stanziamanti 1988					
Stanziamanti 1989	p.m. <sup>(1)</sup>	p.m. <sup>(2)</sup>			
Totale	p.m. <sup>(1)</sup>	p.m. <sup>(2)</sup>			

(1) Un importo globale di 2 000 000 di ECU in stanziamenti d'impegno è iscritto al capitolo 100.

(2) Un importo globale di 700 000 ECU in stanziamenti di pagamento è iscritto al capitolo 100.

Giovedì 15 dicembre 1988

**EMENDAMENTO N. 102**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 75 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Voce 7356: Energia non nucleare

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamenti dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Voce 7356	Progetto preliminare	14 000 000	26 400 000
	Progetto	14 000 000	26 400 000
	Emendamento	- 11 200 000	- 3 400 000
	Nuovo importo	2 800 000	23 000 000

**B. Compensazione**

Iscrivere al capitolo 100 (alla voce 7356)	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento	+ 17 200 000	+ 8 000 000
	Nuovo importo	17 200 000	8 000 000

**C. Incidenza netta sul volume delle spese** + 6 000 000 + 4 600 000**D. Incidenza sulle entrate** + 4 600 000**COMMENTO**

Voce 7356

Immutato

Modificare lo scadenziario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni		Pagamenti				Esercizi successivi
		1988	1989	1990	1991	
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	81 819 051	34 980 312	17 183 485	29 655 254		
Riporti 1987	664 316	213 610	184 070	119 981	146 655	
Stanziamenti 1988	25 000 000 <sup>(1)</sup>	12 506 078	2 832 445	5 796 765	3 874 712	
Stanziamenti 1989	2 800 000 <sup>(1)</sup>		2 800 000 <sup>(2)</sup>			
<b>Totale</b>	<b>110 283 367<sup>(1)</sup></b>	<b>47 700 000</b>	<b>23 000 000<sup>(2)</sup></b>	<b>35 572 000</b>	<b>4 011 367</b>	

<sup>(1)</sup> Un importo addizionale di 17 200 000 ECU in stanziamenti d'impegno è iscritto al capitolo 100.<sup>(2)</sup> Un importo addizionale di 8 000 000 di ECU in stanziamenti di pagamento è iscritto al capitolo 100.



Giovedì 15 dicembre 1988

**EMENDAMENTO N. 103**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 76 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Voce 7361: Scienza e tecnica al servizio dello sviluppo

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamanti dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Voce 7361	Progetto preliminare	17 400 000	18 500 000
	Progetto	17 400 000	18 500 000
	Emendamento	+ 7 600 000	+ 4 000 000
	Nuovo importo	25 000 000	22 500 000

**B. Compensazione**

Nessuna

Progetto preliminare

Progetto

Emendamento

--	--

Nuovo importo

**C. Incidenza netta sul volume delle spese**

+ 7 600 000 + 4 000 000

**D. Incidenza sulle entrate**

+ 4 000 000

**COMMENTO**

Voce 7361

Immutato

Modificare lo scadenzario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni	Pagamenti				
	1988	1989	1990	1991	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	7 092 320	3 120 954	3 141 980	829 386	
Riporti 1987	15 687 759	4 224 476	4 286 688	4 305 957	2 870 638
Stanziamanti 1988	20 000 000	6 754 570	4 960 146	4 970 657	3 314 627
Stanziamanti 1989	25 000 000		10 111 186	6 944 000	5 229 735
<b>Totale</b>	<b>67 780 079</b>	<b>14 100 000</b>	<b>22 500 000</b>	<b>17 050 000</b>	<b>11 415 000</b>
					2 715 079

Giovedì 15 dicembre 1988

**EMENDAMENTO N. 104**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 77 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Voce 7371: Ricerche nel campo dell'oceanografia e delle tecnologie marine

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziameti dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Voce 7371	Progetto preliminare	7 000 000	2 000 000
	Progetto	7 000 000	2 000 000
	Emendamento	-7 000 000	-2 000 000
	Nuovo importo	p.m.	p.m.
<b>B. Compensazione</b>			
Iscrivere al capitolo 100 (alla voce 7371)	Progetto preliminare	—	—
	Nuovo importo	—	—
	Emendamento	+3 500 000	+1 000 000
	Nuovo importo	3 500 000	1 000 000
<b>C. Incidenza netta sul volume delle spese</b>		-3 500 000	-1 000 000
<b>D. Incidenza sulle entrate</b>			-1 000 000

**COMMENTO**

Voce 7371

Immutato

Modificare lo scadenzario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni		Pagamenti				Esercizi successivi
		1988	1989	1990	1991	
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Riporti 1987						
Stanziameti 1988						
Stanziameti 1989	p.m.( <sup>1</sup> )		p.m.( <sup>2</sup> )			
<b>Totale</b>	p.m.( <sup>1</sup> )		p.m.( <sup>2</sup> )			

(1) Un importo globale di 3 500 000 ECU in stanziamenti di impegno è iscritto al capitolo 100.

(2) Un importo globale di 1 000 000 di ECU in stanziamenti di pagamento è iscritto al capitolo 100.

Giovedì 15 dicembre 1988

**EMENDAMENTO N. 105**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 78 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B.**Voce 7381: **SCIENCE: stimolazione del rafforzamento del potenziale scientifico e tecnico europeo****NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamenti dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Voce 7381	Progetto preliminare	30 000 000	29 500 000
	Progetto	30 000 000	29 500 000
	Emendamento	+ 5 000 000	
	Nuovo importo	35 000 000	29 500 000

**B. Compensazione**

Nessuna	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento		
	Nuovo importo		

**C. Incidenza netta sul volume delle spese** + 5 000 000**D. Incidenza sulle entrate****COMMENTO**

Voce 7381

Immutato

Modificare lo scadenziario nel modo seguente: vedi progetto preliminare di bilancio

(in ECU)

Impegni		Pagamenti				Esercizi successivi
		1988	1989	1990	1991	
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	24 123 830	6 304 107	9 311 465	8 508 195		
Riporti 1987	245 504	87 890	96 117	36 898	24 599	
Stanziamenti 1988	35 000 000	10 607 940	9 488 882	9 725 907	5 177 271	
Stanziamenti 1989	35 000 000		10 603 536	9 759 000	9 849 130	4 788 334
<b>Totale</b>	<b>94 369 334</b>	<b>17 000 000</b>	<b>29 500 000</b>	<b>28 030 000</b>	<b>15 051 000</b>	<b>4 788 334</b>

Giovedì 15 dicembre 1988

**EMENDAMENTO N. 106**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 79 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Voce 7385: FAST: Previsioni e valutazioni a lungo termine

**NOMENCLATURA**

Modificare nel modo seguente:

Voce 7385 — MONITOR: Analisi strategica, previsione e valutazione nel settore della ricerca e della tecnologia

**SPESE**

Stanziamanti dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Voce 7385	Progetto preliminare	2 800 000	2 400 000
	Progetto	2 800 000	2 200 000
	Emendamento	- 1 600 000	- 1 000 000
	Nuovo importo	1 200 000	1 200 000
Capitolo 100 (stanziamenti a fronte della voce 7385)	Progetto preliminare	—	—
	Progetto	—	—
	Emendamento	+ 2 600 000	+ 2 000 000
	Nuovo importo	2 600 000	+ 2 000 000

**B. Compensazione**

Capitolo (stanziamenti a fronte della voce 7386 — SPEAR)	Progetto preliminare	—	—
	Progetto	1 000 000	800 000
	Emendamento	- 1 000 000	- 800 000
	Nuovo importo	(voce 7386 soppressa)	

**C. Incidenza netta sul volume delle spese**

+ 200 000

**D. Incidenza sulle entrate**

+ 200 000

**COMMENTO**

Sopprimere il secondo e terzo paragrafo, e la lettera a) del quarto paragrafo, inserendo il seguente testo:

«Il programma MONITOR dovrà servire ad individuare nuove direzioni e priorità per la politica comunitaria di ricerca e sviluppo tecnologico nonché contribuire ad illustrare più chiaramente i rapporti tra questa e le altre politiche comuni.

Esso comporta analisi e previsioni, obiettive e strategiche, relative all'ambiente scientifico e tecnologico e alla sua interazione con gli sviluppi economici e sociali.

Giovedì 15 dicembre 1988

Esso si articola in tre settori di attività:

- analisi strategica e di impatto (SAST)
- previsioni FAST
- ricerche e studi per il miglioramento delle metodologie e dell'efficacia di valutazione delle attività di R&S (SPEAR)»

Lo stanziamento copre:

spese di personale per 15 agenti (12 A, 2 B e 8 C) (comprese le missioni e le spese legate alla partecipazione dei ricercatori associati distaccati dagli Stati membri)

Modificare lo scadenziario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni		Pagamenti				
		1988	1989	1990	1991	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	908 901	908 901				
Riporti 1987	186 697	186 697				
Stanziamenti 1988	2 800 000	2 064 402	286 364	270 000	179 234	
Stanziamenti 1989	1 200 000 <sup>(1)</sup>		913 636 <sup>(2)</sup>	200 000	86 364	
<b>Totale</b>	<b>5 095 598<sup>(1)</sup></b>	<b>3 160 000</b>	<b>1 200 000<sup>(2)</sup></b>	<b>470 000</b>	<b>265 598</b>	

<sup>(1)</sup> Cui si aggiungono 2 600 000 ECU in stanziamento d'impegno iscritti al capitolo 100.

<sup>(2)</sup> Cui si aggiungono 2 000 000 ECU in stanziamento di pagamento iscritti al capitolo 100.

#### EMENDAMENTO N. 107

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 152 del Parlamento europeo

#### SEZIONE III — COMMISSIONE

##### PARTE B

Voce 7385: FAST (previsioni e valutazioni a lungo termine)

##### NOMENCLATURA

Immutata

##### SPESE

Stanziamenti non dissociati

##### A. Emendamento

(ECU)  
Impegni      Pagamenti

Progetto preliminare

Progetto

Emendamento

--	--

Nuovo importo

Giovedì 15 dicembre 1988

**B. Compensazione**

Progetto preliminare

Progetto

Emendamento

--	--

Nuovo importo

**C. Incidenza netta sul volume delle spese****D. Incidenza sulle entrate****COMMENTO**

L'obiettivo principale del programma FAST...

Il nuovo programma deve pertanto proporre al momento opportuno le scelte prioritarie per nuovi orientamenti a lungo termine nei confronti dell'azione della Comunità nei settori scientifici e tecnologici, *sulle base delle relazioni che metteranno in evidenza le ripercussioni socioeconomiche che verranno a determinarsi a causa degli sviluppi tecnologici in tutti i paesi della Comunità* (il resto immutato).

**EMENDAMENTO N. 108**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 80 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Voce 7386: SPEAR: Valutazione della ricerca

**NOMENCLATURA**

Sopprimere tale voce dal bilancio

**SPESE**

Stanziamanti dissociati

**A. Emendamento**

	(ECU)	
	Impegni	Pagamenti
Progetto preliminare	1 000 000	800 000
Progetto	p.m.	p.m.
Emendamento	- p.m.	- p.m.
Nuovo importo	—	—

**B. Compensazione**

Progetto preliminare

Progetto

Emendamento

--	--

Nuovo importo

Giovedì 15 dicembre 1988

C. *Incidenza netta sul volume delle spese*D. *Incidenza sulle entrate*

COMMENTO

Voce 7386

Sopprimere il commento

Modificare lo scadenziario nel modo seguente:

*(in ECU)*

Impegni		Pagamenti				
		1988	1989	1990	1991	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Riporti 1987						
Stanziamenti 1988						
Stanziamenti 1989						
<b>Totale</b>						

**EMENDAMENTO N. 109**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 81 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Voce 7387: DOSES: Sviluppo di sistemi esperti per statistiche

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamenti dissociati

**A. Emendamento**

		<i>(ECU)</i>	
		Impegni	Pagamenti
Voce 7387	Progetto preliminare	1 000 000	650 000
	Progetto	1 000 000	650 000
	Emendamento	- 1 000 000	- 650 000
	Nuovo importo	p.m.	p.m.

**B. Compensazione**

Iscrivere al capitolo 100 (per la voce 7387)	Progetto preliminare	—	—
	Progetto	—	—
	Emendamento	+ 500 000	+ 350 000
	Nuovo importo	500 000	350 000

Giovedì 15 dicembre 1988

C. Incidenza netta sul volume delle spese	— 500 000	— 300 000
D. Incidenza sulle entrate		— 300 000

## COMMENTO

Voce 7387

Immutato

Modificare lo scadenziario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni		Pagamenti				
		1988	1989	1990	1991	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Riporti 1987						
Stanziamenti 1988						
Stanziamenti 1989	p.m.( <sup>1</sup> )		p.m.( <sup>2</sup> )			
<b>Totale</b>	<b>p.m.(<sup>1</sup>)</b>		<b>p.m.(<sup>2</sup>)</b>			

<sup>(1)</sup> Sono stati iscritti al capitolo 100 stanziamenti d'impegno per un totale di 500 000 ECU.<sup>(2)</sup> Sono stati iscritti al capitolo 100 stanziamenti di pagamento per un totale di 350 000 ECU.

## EMENDAMENTO N. 110

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 82 del Parlamento europeo

## SEZIONE III — COMMISSIONE

## PARTE B

Voce 7388: Informazione e sfruttamento del programma Quadro

## NOMENCLATURA

Immutata

## SPESE

Stanziamenti dissociati

## A. Emendamento

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Voce 7388	Progetto preliminare	5 350 000	2 500 000
	Progetto	2 500 000	2 500 000
	Emendamento	— 1 600 000	— 1 600 000
	<b>Nuovo importo</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>



Giovedì 15 dicembre 1988

**B. Compensazione**

Iscrivere al capitolo 100 (per la voce 7388)	Progetto preliminare	—	—
	Progetto	—	—
	Emendamento	+ 4 450 000	+ 1 600 000
	Nuovo importo	+ 4 450 000	+ 1 600 000

C. Incidenza netta sul volume delle spese + 2 850 000 —

D. Incidenza sulle entrate —

**COMMENTO**

Voce 7388

Immutato

Modificare lo scadenziario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni		Pagamenti				
		1988	1989	1990	1991	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Riporti 1987						
Stanziamenti 1988	2 500 000	1 000 000	500 000	1 000 000		
Stanziamenti 1989	900 000 <sup>(1)</sup>		400 000 <sup>(2)</sup>	300 000	200 000	
Totale	3 400 000 <sup>(1)</sup>	1 000 000	900 000 <sup>(2)</sup>	1 300 000	200 000	

(1) A cui vanno aggiunti 4 450 000 ECU in stanziamenti d'impegno iscritti al capitolo 100.

(2) A cui vanno aggiunti 1 600 000 ECU in stanziamenti di pagamento iscritti al capitolo 100.

**EMENDAMENTO N. 111**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 83 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Voce 7389: EUROTRA

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamenti dissociati

Giovedì 15 dicembre 1988

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Voce 7389	Progetto preliminare	4 650 000	2 000 000
	Progetto	4 650 000	2 000 000
	Emendamento	-4 650 000	-2 000 000
	Nuovo importo	p.m.	p.m.

**B. Compensazione**

Iscrivere al capitolo 100 (per la voce 7389)	Progetto preliminare	—	—
	Progetto	—	—
	Emendamento	+4 650 000	+2 000 000
	Nuovo importo	4 650 000	2 000 000

**C. Incidenza netta sul volume delle spese**

— —

**D. Incidenza sulle entrate**

—

**COMMENTO**

Voce 7389

Immutato

Modificare lo scadenziario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni		Pagamenti				Esercizi successivi
		1988	1989	1990	1991	
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Riporti 1987						
Stanziamenti 1988						
Stanziamenti 1989	p.m.( <sup>1</sup> )		p.m.( <sup>2</sup> )			
<b>Totale</b>	p.m.( <sup>1</sup> )		p.m.( <sup>2</sup> )			

<sup>(1)</sup> Sono stati iscritti al capitolo 100 stanziamenti di impegno per un totale di 4 650 000 ECU.<sup>(2)</sup> Sono stati iscritti al capitolo 100 stanziamenti di pagamento per un totale di 2 000 000 di ECU.**EMENDAMENTO N. 112**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 84 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Voce 7390: Preparazione di nuovi programmi di ricerca

Giovedì 15 dicembre 1988

## NOMENCLATURA

Immutata

## SPESE

Stanziamanti dissociati

A. *Emendamento*

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Voce 7390	Progetto preliminare	3 000 000	2 500 000
	Progetto	2 000 000	1 933 500
	Emendamento	+ 1 000 000	+ 566 500
	Nuovo importo	3 000 000	2 500 000

B. *Compensazione*

Nulla

Progetto preliminare

Progetto

Emendamento

--	--

Nuovo importo

C. *Incidenza netta sul volume delle spese*

+ 1 000 000      + 566 500

D. *Incidenza sulle entrate*

+ 566 500

## COMMENTO

Voce 7390

Immutato

Modificare lo scadenzario nel modo seguente: come nel progetto preliminare di bilancio

*(in ECU)*

Impegni	Pagamenti					Esercizi successivi
	1988	1989	1990	1991		
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Riporti 1987						
Stanziamanti 1988						
Stanziamanti 1989						
Totale						

Giovedì 15 dicembre 1988

**EMENDAMENTO N. 113**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 88 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE**

**PARTE B**

Articolo 752: Azioni comunitarie nel settore dell'innovazione e del trasferimento delle tecnologie

**NOMENCLATURA**

Creare una nuova voce 7521 così formulata:

Voce 7521: **SPRINT**: fase principale del programma strategico per l'innovazione e il trasferimento di tecnologie

**SPESE**

Stanziamanti dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Voce 7521 (nuova)	Progetto preliminare	—	—
	Progetto	—	—
	Emendamento	+ p.m.	+ p.m.
	Nuovo importo	p.m.	p.m.

**B. Compensazione**

Nulla	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento		
	Nuovo importo		

**C. Incidenza netta sul volume delle spese**

**D. Incidenza sulle entrate**

**COMMENTO**

Voce 7521: inserire il seguente testo:

Decisione del Consiglio relativa all'attuazione sul piano comunitario della fase principale del programma strategico per l'innovazione e il trasferimento di tecnologie — **SPRINT** — 1988/1993.

Stanziamanto destinato a coprire le spese per le azioni facenti seguito al primo programma **SPRINT** e per l'introduzione di nuove misure.

Giovedì 15 dicembre 1988

Modificare lo scadenzario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni		Pagamenti				Esercizi successivi
		1988	1989	1990	1991	
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Riporti 1987						
Stanziamenti 1988						
Stanziamenti 1989	p.m.		p.m.			
<b>Totale</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>			

**EMENDAMENTO N. 172**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 529 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Articolo 761: Azioni relative ai programmi statistici settoriali a supporto delle politiche comunitarie

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamenti dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 761	Progetto preliminare	9 568 000	6 100 000
	Progetto	7 315 300	5 638 600
	Emendamento	+ 2 000 000	+ 284 700
	Nuovo importo	9 315 300	5 923 300

**B. Compensazione**

Progetto preliminare

Progetto

Emendamento

Nuovo importo

--	--

**C. Incidenza netta sul volume delle spese**

+ 2 000 000 + 284 700

**D. Incidenza sulle entrate**

+ 284 700

Giovedì 15 dicembre 1988

## COMMENTO

Modificare l'ultimo trattino

— statistiche nel quadro della politica di cooperazione con i paesi in via di sviluppo per i quali figura iscritto in riserva l'importo di 1 450 000 ECU.

Modificare lo scadenziario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni		Pagamenti				Esercizi successivi
		1988	1989	1990	1991	
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Riporti 1987						
Stanziamenti 1988	5 315 300	5 315 000				
Stanziamenti 1989	9 315 300		5 923 300	3 392 000		
<b>Totale</b>	<b>14 630 600</b>	<b>5 315 000</b>	<b>5 923 300</b>	<b>3 392 000</b>		

## EMENDAMENTO N. 154

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 530 del Parlamento europeo

## SEZIONE III — COMMISSIONE

## PARTE B

Voce 7703: Sistema di informazione interistituzionale (INSIS)

## NOMENCLATURA

Immutata

## SPESE

Stanziamenti dissociati

## A. Emendamento

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Voce 7703	Progetto preliminare	7 000 000	5 500 000
	Progetto	5 800 000	4 350 400
	Emendamento	+ 700 000	
	<b>Nuovo importo</b>	<b>6 500 000</b>	<b>4 350 400</b>

## B. Compensazione

Capitolo 103 (nuovo): Riserva operativa	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento		
	<b>Nuovo importo</b>		

Giovedì 15 dicembre 1988

C. Incidenza netta sul volume delle spese	+ 700 000	—
D. Incidenza sulle entrate		—

## COMMENTO

Immutato

Modificare lo scadenzario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni		Pagamenti				Esercizi successivi
		1988	1989	1990	1991	
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	5 400 000	3 000 000	1 300 000	700 000	400 000	
Riporti 1987						
Stanziamenti 1988	5 800 000	1 500 000	2 000 000	1 500 000	800 000	
Stanziamenti 1989	6 500 000		1 050 400	3 500 000	1 700 000	249 600
<b>Totale</b>	<b>17 700 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 350 400</b>	<b>5 700 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>249 600</b>

## EMENDAMENTO N. 155

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 531 del Parlamento europeo

## SEZIONE III — COMMISSIONE

## PARTE B

Voce 7704: Sistema d'informazione interistituzionale (CADDIA)

## NOMENCLATURA

Immutata

## SPESE

Stanziamenti dissociati

## A. Emendamento

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Voce 7704	Progetto preliminare	5 000 000	3 800 000
	Progetto	4 000 000	3 383 700
	Emendamento	+ 1 000 000	+ 416 300
	Nuovo importo	5 000 000	3 800 000

## B. Compensazione

Capitolo 103 (nuovo): Riserva operativa Progetto preliminare

Progetto

Emendamento

Nuovo importo

Giovedì 15 dicembre 1988

C. Incidenza netta sul volume delle spese	+ 1 000 000	+ 416 300
D. Incidenza sulle entrate		+ 416 300

## COMMENTO

Voce 7703: immutata.

Modificare lo scadenzario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni		Pagamenti				
		1988	1989	1990	1991	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Riporti 1987						
Stanziamenti 1988						
Stanziamenti 1989						
<b>Totale</b>						

## EMENDAMENTO N. 156

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 532 del Parlamento europeo

## SEZIONE III — COMMISSIONE

## PARTE B

Articolo 773: Azioni nel settore industriale (ex articolo 778 (in parte) e ex voci 7780 e 7742)

## NOMENCLATURA

Immutata

## SPESE

Stanziamenti non dissociati

## A. Emendamento

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 773	Progetto preliminare	5 893 000	5 893 000
	Progetto	2 800 000	2 800 000
	Emendamento	+ 3 093 000	+ 3 093 000
	Nuovo importo	5 893 000	5 893 000

## B. Compensazione

Capitolo 103 (nuovo): Riserva operativa	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento		
	Nuovo importo		



Giovedì 15 dicembre 1988

C. <i>Incidenza netta sul volume delle spese</i>	+ 3 093 000	+ 3 093 000
D. <i>Incidenza sulle entrate</i>		+ 3 093 000

## COMMENTO

Immutato

Modificare lo scadenziario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni	Pagamenti				
	1988	1989	1990	1991	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento					
Riporti 1987					
Stanziamenti 1988					
Stanziamenti 1989					
<b>Totale</b>					

**EMENDAMENTO N. 114**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 134 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Articolo 774: Controllo dell'applicazione di alcune misure prese nel settore dell'industria siderurgica

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamenti dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 774	Progetto preliminare	5 900 000	4 900 000
	Progetto	5 900 000	4 737 100
	Emendamento	—	+ 162 900
	Nuovo importo	5 900 000	4 900 000

**B. Compensazione**

Progetto preliminare

Progetto

Emendamento

Nuovo importo

--	--

Giovedì 15 dicembre 1988

C. *Incidenza netta sul volume delle spese* + 162 900

D. *Incidenza sulle entrate* + 162 900

COMMENTO

Invariato

**EMENDAMENTO N. 157**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 533 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Voce 7750: Azioni relative al completamento del mercato interno (ex articolo 778 (in parte) ed ex voce 7750)

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamenti dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Voce 7750	Progetto preliminare	22 009 000	12 831 000
	Progetto	18 000 000	8 734 000
	Emendamento	+ 2 509 000	+ 2 596 900
	Nuovo importo	20 509 000	11 331 000
	<b>B. Compensazione</b>		
Capitolo 103 (nuovo): Riserva operativa	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento		
	Nuovo importo		
C. <i>Incidenza netta sul volume delle spese</i>		+ 2 509 000	+ 2 596 900
D. <i>Incidenza sulle entrate</i>			+ 2 596 900

COMMENTO

Immutato

Giovedì 15 dicembre 1988

Modificare lo scadenziario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni		Pagamenti				Esercizi successivi
		1988	1989	1990	1991	
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	2 388 000	1 650 000	738 000			
Riporti 1987						
Stanziamenti 1988	12 240 000	6 350 000	3 000 000	2 650 000	240 000	
Stanziamenti 1989	20 509 000		7 593 000	6 600 000	4 400 000	1 916 000
<b>Totale</b>	<b>35 137 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>11 331 000</b>	<b>9 250 000</b>	<b>4 640 000</b>	<b>1 916 000</b>

**EMENDAMENTO N. 115**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 136 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Voce 7752: Azione di sostegno allo sviluppo di un mercato unico dei servizi finanziari e del diritto delle società europee

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamenti dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Voce 7752	Progetto preliminare	1 000 000	500 000
	Progetto	p.m.	p.m.
	Emendamento	+ 1 000 000	+ 500 000
	Nuovo importo	1 000 000	500 000

**B. Compensazione**

Nessuna

Progetto preliminare

Progetto

Emendamento

Nuovo importo

**C. Incidenza netta sul volume delle spese**

+ 1 000 000 + 500 000

**D. Incidenza sulle entrate**

+ 500 000

Giovedì 15 dicembre 1988

## COMMENTO

Invariato

**EMENDAMENTO N. 116**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 534 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Voce 7753: Azione di coordinamento delle procedure di aggiudicazione e di pubblicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (ex articolo 340 (in parte) della Parte A)

## NOMENCLATURA

Immutata

## SPESE

Stanzamenti non dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Voce 7753	Progetto preliminare	16 000 000	16 000 000
	Progetto	12 080 000	12 080 000
	Emendamento	+ 3 920 000	+ 3 920 000
	Nuovo importo	16 000 000	16 000 000

**B. Compensazione**

Progetto preliminare

Progetto

Emendamento

Nuovo importo

**C. Incidenza netta sul volume delle spese**

+ 3 920 000 + 3 920 000

**D. Incidenza sulle entrate**

+ 3 920 000

## COMMENTO

Immutato

**EMENDAMENTO N. 117**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 138 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Articolo 775: Azioni nel settore del mercato interno

Giovedì 15 dicembre 1988

## NOMENCLATURA

Creare una nuova voce 7756: Base di dati farmacologica

## SPESE

Stanziamanti non dissociati

A. *Emendamento*

Voce 7756 (nuova)		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento	p.m.	p.m.
	Nuovo importo	p.m.	p.m.

B. *Compensazione*

	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento		
	Nuovo importo		

C. *Incidenza netta sul volume delle spese*D. *Incidenza sulle entrate*

## COMMENTO

Invariato

*EMENDAMENTO N. 158*

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 535 del Parlamento europeo ...

## SEZIONE III — COMMISSIONE

## PARTE B

Articolo 775: Azioni nel settore del mercato interno

## NOMENCLATURA

Creare una nuova voce 7757: Amministrazione dell'Unione doganale (articolo 9 del trattato CEE)

## SPESE

Stanziamanti non dissociati

A. *Emendamento*

Voce 7757 (nuova)		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento	+ 500 000	+ 500 000
	Nuovo importo	500 000	500 000

Giovedì 15 dicembre 1988

**B. Compensazione**

Capitolo 103 (nuovo): Riserva operativa Progetto preliminare

Progetto

Emendamento

--	--

Nuovo importo

C. *Incidenza netta sul volume delle spese* + 500 000 + 500 000D. *Incidenza sulle entrate* + 500 000

## COMMENTO

Amministrazione dell'Unione doganale (articolo 9 del trattato CEE)

— Studio di un progetto a tappe e sua realizzazione.

— Finanziamento (prima quota) di un nucleo di personale specializzato delle amministrazioni doganali nazionali, incaricato dei lavori preparatori a Bruxelles.

**EMENDAMENT N. 159**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 536 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Voce 7760: promozione delle esportazioni comunitarie verso il Giappone

## NOMENCLATURA

Immutata

## ENTRATE

Stanziamenti dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Voce 7760	Progetto preliminare	6 900 000	6 100 000
	Progetto	4 700 000	3 867 000
	Emendamento	+ 1 200 000	+ 1 233 000
	Nuovo importo	5 900 000	5 100 000

**B. Compensazione**

Capitolo 103 (nuova): Riserva operativa Progetto preliminare

Progetto

Emendamento

--	--

Nuovo importo

C. *Incidenza netta sul volume delle spese* + 1 200 000 + 1 233 000D. *Incidenza sulle entrate* + 1 233 000

Giovedì 15 dicembre 1988

## COMMENTO

Immutato

Gli stanziamenti di impegno approvati per il 1989 ammontano a 5 900 000 ECU

Scadenziario:

*(in ECU)*

Impegni		Pagamenti				
		1988	1989	1990	1991	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	4 165 510	2 000 000	1 500 000	665 510		
Riporti 1987	3 457 644	1 000 000	2 000 000	457 644		
Stanziamenti 1988	4 500 000	1 000 000	1 500 000	2 000 000		
Stanziamenti 1989	5 900 000		100 000	3 000 000	2 000 000	800 000
<b>Totale</b>	<b>18 023 154</b>	<b>4 000 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>6 123 154</b>	<b>2 000 000</b>	<b>800 000</b>

## EMENDAMENTO N. 160

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 537 del Parlamento europeo

## SEZIONE III — COMMISSIONE

## PARTE B

Voce 7761: Misure specifiche per azioni sui mercati dei paesi terzi

## NOMENCLATURA

Immutata

## SPESE

Stanziamenti non dissociati

## A. Emendamento

		<i>(ECU)</i>	
		Impegni	Pagamenti
Voce 7761	Progetto preliminare	1 681 600	1 681 600
	Progetto	1 600 000	1 600 000
	Emendamento	+1 000 000	+1 000 000
	Nuovo importo	2 600 000	2 600 000

## B. Compensazione

Capitolo 103 (nuovo): Riserva operativa

Emendamento		
-------------	--	--

Giovedì 15 dicembre 1988

C. <i>Incidenza netta sul volume delle spese</i>	+ 1 000 000	+ 1 000 000
D. <i>Incidenza sulle entrate</i>		+ 1 000 000

COMMENTO

Immutato

**EMENDAMENTO N. 118**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 464 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Voce 7762: Misure puntuali per azioni specifiche con gli Stati Uniti

**NOMENCLATURA**

Immutata

**ENTRATE**

Stanziamenti non dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Voce 7762	Progetto preliminare	200 000	200 000
	Progetto	200 000	200 000
	Emendamento	+ 200 000	+ 200 000
	Nuovo importo	400 000	400 000

**B. Compensazione**

Progetto preliminare

Progetto

Emendamento

Nuovo importo

C. <i>Incidenza netta sul volume delle spese</i>	+ 200 000	+ 200 000
D. <i>Incidenza sulle entrate</i>		+ 200 000

COMMENTO

Immutato



Giovedì 15 dicembre 1988

**EMENDAMENTO N. 119**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 455 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Articolo 776: Azioni e misure specifiche in campo commerciale

**NOMENCLATURA**

Aggiungere la seguente nuova voce:

7763 (nuova): Misure nel campo di azioni specifiche con i paesi europei del COMECON

**SPESE**

Stanziamanti non dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Voce 7763 (nuova)	Progetto preliminare	—	—
	Progetto	—	—
	Emendamento	+ 100 000	+ 100 000
	Nuovo importo	100 000	100 000

**B. Compensazione**

C. Incidenza netta sul volume delle spese	+ 100 000	+ 100 000
---	-----------	-----------

D. Incidenza sulle entrate		+ 100 000
----------------------------	--	-----------

**COMMENTO**

Occorre promuovere un programma di informazione e di perfezionamento per giovani dirigenti dei paesi europei del COMECON.

A titolo di questo programma vanno promossi:

- Soggiorni di informazione presso le istituzioni della CE,
- Partecipazione a corsi di lingue comunitarie,
- Partecipazione a corsi e seminari di istituti statali riconosciuti nei settori del Marketing e della Business Administration all'interno della Comunità nonché promozione dei suddetti seminari nei paesi succitati.

**EMENDAMENTO N. 120/rev.**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 565 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Capitolo 90 — FES — Cooperazione con gli Stati ACP

Giovedì 15 dicembre 1988

## Capitolo 91 — FES — Cooperazione con i PTOM

## NOMENCLATURA

Immutata

## SPESE

Stanziamenti dissociati

A. *Emendamento*

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Apporre una menzione «p.m.» agli articoli 900, 901, 902, 903, 910, 911, 912, 913	Progetto preliminare	—	—
	Progetto	—	—
	Emendamento	+ p.m.	+ p.m.
	Nuovo importo	p.m.	p.m.

B. *Compensazione*

Nulla	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento		
	Nuovo importo		

C. *Incidenza netta sul volume delle spese*

— —

D. *Incidenza sulle entrate*

— —

## COMMENTO

Iscrivere il commento seguente:

«Tali capitoli sono destinati ad accogliere gli stanziamenti del Fondo europeo di sviluppo non appena questi ultimi saranno iscritti in bilancio.»

Aggiungere:

«Le relazioni della CEE con taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico hanno formato oggetto di varie convenzioni, l'ultima delle quali è la Terza Convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé l'8 dicembre 1984 (GU n. L 86 del 31 marzo 1986) ed entrata in vigore il 19 maggio 1986. Tale convenzione ha istituito un sesto Fondo europeo di sviluppo, dotato dei seguenti mezzi di finanziamento:

(milioni di ECU)

	Dotazione globale 6° FES + BEI			Previsione di esecuzione 6° FES + BEI nel 1988	
	ACP	PTOM	Totale	Impegni	Pagamenti
Sovvenzioni	4 860	55	4 915	2 742	293
Prestiti speciali	600	25	625	360	15
Capitali di rischio	600	15	615	130	48
Stabex	936,7	2,5	939,2	252	252
Sysmin	415	2,5	417,5	66	10
<b>Totale FES</b>	<b>7 411,7</b>	<b>100</b>	<b>7 511,7</b>	<b>3 550</b>	<b>618</b>
Prestiti BEI su risorse proprie	1 100	20	1 120	130	31
<b>Totale convenzione</b>	<b>8 511,7</b>	<b>120</b>	<b>8 631,7</b>	<b>3 680</b>	<b>649</b>

Giovedì 15 dicembre 1988

(milioni di ECU)

	Previsioni per il 1988			
	4° e 5° FES + BEI		6° FES + BEI	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
Sovvenzioni	50	245	880	666
Prestiti speciali	—	55	100	35
Capitali di rischio	—	—	140	60
Stabex	—	—	231	231
Sysmin	30	5	38	10
<b>Totale FES</b>	<b>Impegni: 1 466</b>		<b>Pagamenti: 1 307</b>	
Prestiti BEI su risorse proprie (1)	0	40	220	100
<b>Totale convenzione</b>	<b>80</b>	<b>345</b>	<b>1 606</b>	<b>1 102</b>

(1) La Banca europea per gli investimenti intende mantenere il ritmo attuale degli impegni e dei pagamenti. Ciò nonostante le cifre comunicate nel quadro del 6° FES sono stime che tengono conto delle difficoltà economiche e finanziarie degli Stati ACP.

Tali spese comunitarie sono finanziate al di fuori del bilancio e secondo la seguente ripartizione ad hoc derivante dall'articolo 1 dell'accordo interno finanziario del 19 febbraio 1985:

(In Milionen ECU)

Stati membri	Ripartizione 6° FES	Dotazione globale	Contributi da versare nel 1989 a titolo del 6° FES	Ripartizione 5° FES	Contributi da versare nel 1988 a titolo del 5° FES	Totale dei contributi da versare nel 1988 a titolo del 5° e 6° FES
Belgio	3,96 %	296,94	35,2	5,82 %	22,3	57,5
Danimarca	2,08 %	155,82	18,4	2,47 %	9,5	27,9
Germania federale	26,06 %	1 954,40	231,3	27,92 %	107,1	338,4
Grecia	1,24 %	93,03	11,0	1,34 %	5,1	16,1
Spagna	6,66 %	499,80	59,1	—	—	59,1
Francia	23,58 %	1 768,20	209,2	25,26 %	96,9	306,1
Irlanda	0,55 %	41,30	4,9	0,59 %	2,2	7,1
Italia	12,58 %	943,80	111,7	11,34 %	43,4	155,1
Lussemburgo	0,19 %	14,00	1,6	0,20 %	0,9	2,5
Paesi Bassi	5,64 %	423,36	50,1	7,30 %	28,0	78,1
Portogallo	0,88 %	66,15	7,8	—	—	7,8
Regno Unito	16,58 %	1 243,20	147,2	17,76 %	68,1	215,3
<b>Totale</b>	<b>100 %</b>	<b>7 500</b>	<b>887,5</b>	<b>100 %</b>	<b>383,5</b>	<b>1 271,0(1)</b>

(1) A tale importo si aggiungono 36 MECU provenienti dal rimborso agli Stati membri di prestiti speciali e capitali di rischio. Gli Stati membri hanno messo tali fondi a disposizione della Commissione nel quadro del programma concernente il debito dei paesi dell'Africa subsahariana.

Giovedì 15 dicembre 1988

**EMENDAMENTO N. 171**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 544 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Capitolo 192: Aiuti alimentari e azioni sostitutive nel settore dell'alimentazione

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamanti dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Voce 9210: Aiuto alimentare in latte in polvere	Progetto preliminare	148 500 000	156 000 000
	Progetto	85 000 000	101 509 800
	Emendamento	+ 35 500 000	+ 26 490 200
	Nuovo importo	129 500 000	128 000 000
Voce 9211: Aiuto alimentare in butteroil	Progetto preliminare	48 200 000	51 700 000
	Progetto	28 920 000	39 530 800
	Emendamento	+ 16 280 000	+ 9 169 200
	Nuovo importo	45 200 000	48 700 000
Voce 9281: Partecipazione della Comunità a programmi di stoccaggio e a sistemi d'allarme rapido	Progetto preliminare	10 000 000	4 000 000
	Progetto	9 000 000 (Capitolo 100)	4 000 000 (Capitolo 100)
	Emendamento	+ 1 000 000	
	Nuovo importo	10 000 000 (alla linea)	4 000 000 (alla linea)
Articolo 929: Azioni sostitutive alle forniture d'aiuto alimentare nel campo dell'alimentazione	Progetto preliminare	10 000 000	10 000 000
	Progetto	6 000 000	6 000 000
	Emendamento	+ 4 000 000	+ 4 000 000
	Nuovo importo	10 000 000	10 000 000

**B. Compensazione**

Progetto preliminare

Progetto

Emendamento

Nuovo importo

--	--

Giovedì 15 dicembre 1988

C. *Incidenza netta sul volume delle spese* + 56 780 000 + 39 659 400

D. *Incidenza sulle entrate* + 39 659 400

## COMMENTO

Aggiungere quanto segue:

Voce 9202: La quantità prevista di cereali ammonta a 432 300 t

Voce 9210: La quantità prevista di latte in polvere ammonta a 110 000 t

Voce 9211: La quantità prevista di butteroil ammonta a 25 000 t

Articolo 922: La quantità prevista di zucchero ammonta a 14 200 t

Articolo 923: La quantità prevista di oli ammonta a 40 000 t

Per tutte le linee di bilancio in questione, aggiungere quanto segue:

Gli stanziamenti iscritti sono destinati a coprire nel loro complesso i costi degli aiuti alimentari, vale a dire i costi derivanti dalla maggiorazione del prezzo (capitolo 92) e dalla restituzione (articolo 292). Essi corrispondono pertanto al totale delle spese intracomunitarie della fornitura del prodotto.

Nel caso di eventuali variazioni dei due succitati importi di spese nel corso dell'anno la Commissione presenterà — in base all'evoluzione dei prezzi del mercato mondiale — proposte di storni di stanziamenti tra i capitoli 92 e 29 (articolo 292), in modo da ristabilire il necessario equilibrio.

Si invita il Consiglio, nel quadro della revisione in corso del regolamento finanziario, ad accettare proposte presentate in base alle quali la Commissione in futuro possa decidere storni di stanziamenti per ristabilire l'equilibrio tra i capitoli 92 e 29.

Gli scadenziari devono essere emendati in conformità delle modifiche di cui sopra.

Modificare gli scadenziari come segue:

Voce 9210

(in ECU)

Impegni		Pagamenti				
		1988	1989	1990	1991	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	29 444 762 <sup>(1)</sup>	29 444 762				
Riporti 1987	64 250 000 <sup>(2)</sup>	38 579 000	25 671 000			
Stanziamenti 1988	80 900 000	48 571 000	32 329 000			
Stanziamenti 1989	120 500 000		70 000 000	50 500 000		
<b>Totale</b>	<b>295 094 762</b>	<b>116 594 762<sup>(3)</sup></b>	<b>128 000 000</b>	<b>50 500 000</b>		

(1) Tenuto conto di uno svincolo previsto pari a 25 782 973 ECU.

(2) Reimpiego degli stanziamenti 1987 svincolati.

(3) Tenuto conto di uno storno pari a 46 294 762 ECU.

Giovedì 15 dicembre 1988

Voce 9211

(in ECU)

Impegni		Pagamenti				
		1988	1989	1990	1991	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	4 956 361 <sup>(1)</sup>	4 956 361				
Riporti 1987	10 430 000 <sup>(2)</sup>	6 091 800	4 338 200			
Stanziamenti 1988	37 400 000	21 838 200	15 561 800			
Stanziamenti 1989	45 200 000		28 800 000	16 400 000		
<b>Totale</b>	<b>97 986 361</b>	<b>32 886 361<sup>(3)</sup></b>	<b>48 700 000</b>	<b>16 400 000</b>		

<sup>(1)</sup> Tenuto conto di uno svincolo previsto pari a 33 229 186 ECU.<sup>(2)</sup> Reimpiego degli stanziamenti 1987 svincolati.<sup>(3)</sup> Tenuto conto di uno storno pari a 11 986 361 ECU.

Per le linee 9281 e 929 ripristinare gli scadenziari del PPB.

**EMENDAMENTO N. 161**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 541 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Articolo 936: aiuto per rendere autosufficienti i profughi e gli sfollati

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamenti dissociati

**A. Emendamento**

	(ECU)	
	Impegni	Pagamenti
Progetto preliminare	20 000 000	11 000 000
Progetto	20 000 000	11 000 400
Emendamento	+ 3 000 000	+ 2 500 600
Nuovo importo	23 000 000	13 500 000

**B. Compensazione**

Capitolo 103 (nuovo): Riserva operativa Progetto preliminare

Progetto

Emendamento

Nuovo importo

**C. Incidenza netta sul volume delle spese**

+ 3 000 000 + 2 500 000

Giovedì 15 dicembre 1988

## D. Incidenza sulle entrate

+ 2 500 000

## COMMENTO

Talune misure possono essere cofinanziate con le ONG e le organizzazioni internazionali.

Immutato

Modificare lo scadenzario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni		Pagamenti				
		1988	1989	1990	1991	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Riporti 1987	9 567 690	5 000 000	2 000 000	1 000 000	1 567 690	
Stanziamenti 1988	17 000 000	6 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	
Stanziamenti 1989	23 000 000		8 500 000	4 500 000	5 000 000	5 000 000
<b>Totale</b>	<b>49 567 690</b>	<b>11 000 000</b>	<b>13 500 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>10 567 690</b>	<b>5 000 000</b>

## EMENDAMENTO N. 162

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 522 del Parlamento europeo

## SEZIONE III — COMMISSIONE

## PARTE B

Articolo 941: Partecipazione comunitaria ad azioni a favore di paesi in via di sviluppo realizzate da organizzazioni non governative

## NOMENCLATURA

Immutata

## SPESE/ENTRATE

Stanziamenti dissociati/non dissociati

## A. Emendamento

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 941	Progetto preliminare	70 000 000	60 000 000
	Progetto	65 000 000	58 005 600
	Emendamento	+ 14 000 000	+ 6 300 000
	Nuovo importo	79 000 000	64 305 600

## B. Compensazione

Capitolo 103 (nuovo): Riserva operativa	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento		
	Nuovo importo		

Giovedì 15 dicembre 1988

C. *Incidenza netta sul volume delle spese* + 14 000 000 + 6 300 000

D. *Incidenza sulle entrate* + 6 300 000

## COMMENTO

Immutato

Modificare lo scadenzario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni		Pagamenti				Esercizi successivi
		1988	1989	1990	1991	
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	65 367 369	32 000 000	17 000 000	4 500 000	5 500 000	6 367 369
Riporti 1987						
Stanziamenti 1988	65 000 000	26 000 000	13 000 000	10 500 000	5 500 000	10 000 000
Stanziamenti 1989	79 000 000		34 305 600	19 694 400	11 000 000	14 000 000
<b>Totale</b>	<b>209 367 369</b>	<b>58 000 000</b>	<b>64 305 600</b>	<b>34 694 400</b>	<b>22 000 000</b>	<b>30 367 369</b>

## EMENDAMENTO N. 30

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 237 del Parlamento europeo

## SEZIONE III — COMMISSIONE

## PARTE B

Articolo 942: Azioni preparatorie per l'attuazione dell'aiuto comunitario, in particolare del nuovo negoziato della Convenzione di Lomé

## NOMENCLATURA

Immutata

## SPESE

Stanziamenti non dissociati

A. *Emendamento*

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 942	Progetto preliminare	1 850 000	1 850 000
	Progetto	1 200 000	1 200 000
	Emendamento	+ 650 000	+ 650 000
	Nuovo importo	1 850 000	1 850 000

B. *Compensazione*

Progetto preliminare

Progetto

Emendamento

Nuovo importo



Giovedì 15 dicembre 1988

C. <i>Incidenza netta sul volume delle spese</i>	+ 650 000	+ 650 000
D. <i>Incidenza sulle entrate</i>		+ 650 000

## COMMENTO

Immutato

**EMENDAMENTO N. 31**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 238 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE**

## PARTE B

Articolo 943: Cofinanziamento comunitario di progetti del Fondo internazionale di sviluppo agricolo (FISA)

## NOMENCLATURA

Immutata

## SPESE

Stanziamanti non dissociati

A. *Emendamento*

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 943	Progetto preliminare	—	—
	Progetto	—	—
	Emendamento	+ p.m.	+ p.m.
	Nuovo importo	p.m.	p.m.

B. *Compensazione*

Progetto preliminare		
Progetto		
Emendamento		
Nuovo importo		

C. *Incidenza netta sul volume delle spese*D. *Incidenza sulle entrate*

## COMMENTO

Modificare il commento nel modo seguente:

«Articolo destinato a coprire il cofinanziamento di progetti del Fondo internazionale di sviluppo agricolo per i paesi dell'Africa subsahariana».

Giovedì 15 dicembre 1988

Modificare lo scadenzario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni		Pagamenti				
		1988	1989	1990	1991	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Riporti 1987						
Stanziamenti 1988						
Stanziamenti 1989						
<b>Totale</b>						

**EMENDAMENTO N. 32**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 289 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Articolo 944: Valutazione dei risultati dell'aiuto comunitario e delle azioni di attuazione pratica

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamenti non dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 944	Progetto preliminare	2 200 000	2 200 000
	Progetto	2 000 000	2 000 000
	Emendamento	+ 200 000	+ 200 000
	Nuovo importo	2 200 000	2 200 000

**B. Compensazione**

Progetto preliminare		
Progetto		
Emendamento		
Nuovo importo		

C. Incidenza netta sul volume delle spese + 200 000 + 200 000

D. Incidenza sulle entrate + 200 000

**COMMENTO**

Immutato

Giovedì 15 dicembre 1988

**EMENDAMENTO N. 163**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 517 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Articolo 946: Ecologia nei paesi in via di sviluppo

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamanti dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 946	Progetto preliminare	4 200 000	4 200 000
	Progetto	4 200 000	4 060 400
	Emendamento	+ 1 800 000	+ 1 939 600
	Nuovo importo	6 000 000	6 000 000

**B. Compensazione**

Capitolo 103 (nuovo): Riserva operativa	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento		
	Nuovo importo		

**C. Incidenza netta sul volume delle spese** + 1 800 000      + 1 939 600

**D. Incidenza sulle entrate** + 1 939 600

**COMMENTO**

Immutato

Modificare lo scadenario nel modo seguente:

Impegi		Pagamenti				
		1988	1989	1990	1991	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	1 000 000	1 000 000				
Riporti 1987						
Stanziamanti 1988	7 000 000	5 000 000	1 500 000	500 000		
Stanziamanti 1989	6 000 000		4 500 000	1 000 000	500 000	
<b>Totale</b>	<b>14 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>500 000</b>	

Giovedì 15 dicembre 1988

**EMENDAMENTO N. 35**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 244 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Voce 9531: Sostegno agli «Stati del fronte» e agli Stati membri della SADCC

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamanti non dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Voce 9531	Progetto preliminare:	—	—
	Progetto	—	—
	Emendamento	+ 7 000 000	+ 7 000 000
	Nuovo importo	+ 7 000 000	+ 7 000 000

**B. Compensazione**

		Progetto preliminare	
		Progetto	
		Emendamento	
		Nuovo importo	

**C. Incidenza netta sul volume delle spese** + 7 000 000 + 7 000 000

**D. Incidenza sulle entrate** + 7 000 000

**COMMENTO**

Aggiungere la seguente nota:

Questo stanziamento è destinato a finanziare il sostegno alle azioni intese a vanificare le misure di destabilizzazione adottate dal governo sudafricano e a contribuire a far fronte alle necessità delle persone sfollate nella regione per il periodo successivo all'emergenza, come proposto dalla conferenza ONU/OUA su rifugiati, rimpatriati e sfollati (Oslo, agosto 1988).

Modificare lo scadenziario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni	Pagamenti				Esercizi successivi
	1988	1989	1990	1991	
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento					
Riporti 1987					
Stanziamanti 1988					
Stanziamanti 1989					
<b>Totale</b>					

Giovedì 15 dicembre 1988

**EMENDAMENTO N. 36**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 246 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Articolo 955: Azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica europea e di educazione allo sviluppo

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamanti non dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 955	Progetto preliminare	600 000	600 000
	Progetto	550 000	550 000
	Emendamento	+ 50 000	+ 50 000
	Nuovo importo	600 000	600 000

**B. Compensazione**

Progetto preliminare

Progetto

Emendamento

--	--

Nuovo importo

**C. Incidenza netta sul volume delle spese**

+ 50 000

+ 50 000

**D. Incidenza sulle entrate**

+ 50 000

**COMMENTO**

Immutato

**EMENDAMENTO N. 121**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 44 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Articolo 956: Azioni umanitarie (diverse dagli aiuti d'urgenza ai paesi terzi)

**NOMENCLATURA**

Immutata

Giovedì 15 dicembre 1988

## SPESE

## Stanziamanti non dissociati

A. *Emendamento*(ECU)  
Impegni      Pagamenti

Progetto preliminare

Progetto

Emendamento

--	--

Nuovo importo

B. *Compensazione*

Progetto preliminare

Progetto

Emendamento

--	--

Nuovo importo

C. *Incidenza netta sul volume delle spese*D. *Incidenza sulle entrate*

## COMMENTO

Questo stanziamento è destinato a consentire alla Comunità, in circostanze particolarmente gravi, di continuare, fra l'altro, l'aiuto alla Polonia, e di concedere aiuti, se del caso, a paesi che si trovano in situazioni analoghe. *La presente linea prevede fra l'altro l'assegnazione di borse di studio nelle cliniche universitarie della Comunità da assegnare ai cittadini dei paesi destinatari ai fini della formazione del personale specializzato necessario per il superamento dei problemi sanitari locali di carattere urgente, nonché dell'acquisto di attrezzature essenziali.*

Modificare lo scadenzario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni		Pagamenti				Esercizi successivi
		1988	1989	1990	1991	
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Riporti 1987						
Stanziamenti 1988						
Stanziamenti 1989						
<b>Totale</b>						

Giovedì 15 dicembre 1988

**EMENDAMENTO N. 164**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 520 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Articolo 966: Assistenza finanziaria ai territori della Cisgiordania e di Gaza

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamenti dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 966: Assistenza finanziaria ai territori della Cisgiordania e di Gaza	Progetto preliminare	4 000 000	3 000 000
	Progetto	3 500 000	3 000 000
	Emendamento	+ 1 500 000	+ 1 000 000
	Nuovo importo	5 000 000	4 000 000

**B. Compensazione**

Capitolo 103 (nuovo): Riserva operativa	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento		
	Nuovo importo		

**C. Incidenza netta sul volume delle spese** + 1 000 000 + 1 000 000

**D. Incidenza sulle entrate** + 1 000 000

**COMMENTO**

Immutato

Modificare lo scadenzario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni		Pagamenti				
		1988	1989	1990	1991	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	1 984 989	1 900 000	84 989			
Riporti 1987						
Stanziamenti 1988	3 000 000	100 000	2 715 011	184 989		
Stanziamenti 1989	5 000 000		1 200 000	3 615 011	184 989	
<b>Totale</b>	<b>9 984 989</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>184 989</b>	

Giovedì 15 dicembre 1988

**EMENDAMENTO N. 38**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 250 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Voce 9671: Azioni miranti a promuovere l'investimento e l'apporto di nuovi capitali nel Mediterraneo

**NOMENCLATURA**

Apportare la seguente modifica:

Azioni miranti a promuovere l'investimento e l'apporto di nuovi capitali nei paesi del Mediterraneo non appartenenti alla Comunità

**SPESE**

Stanziamanti dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Voce 9671	Progetto preliminare	2 000 000	1 000 000
	Progetto	500 000	250 000
	Emendamento	+ 1 500 000	+ 750 000
	Nuovo importo	2 000 000	1 000 000

**B. Compensazione**

Progetto preliminare		
Progetto		
Emendamento		
Nuovo importo		

C. Incidenza netta sul volume delle spese + 1 500 000    + 750 000D. Incidenza sulle entrate + 750 000**COMMENTO**

Immutato

Modificare lo scadenziario nel modo seguente:

*(in ECU)*

Impegni		Pagamenti				
		1988	1989	1990	1991	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Riporti 1987						
Stanziamanti 1988	p.m.	p.m.				
Stanziamanti 1989	2 000 000		1 000 000	500 000	500 000	
<b>Totale</b>	2 000 000	p.m.	1 000 000	500 000	500 000	



Giovedì 15 dicembre 1988

**EMENDAMENTO N. 173**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 521 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Articolo 990: Azioni nel quadro di accordi di cooperazione economiche e commerciali con i paesi terzi

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamanti dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 990	Progetto preliminare	13 500 000	8 000 000
	Progetto	5 000 000	1 933 000
	Emendamento	+ 7 000 000	+ 4 566 500
	Nuovo importo	12 000 000	6 500 000

**B. Compensazione**

	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento		
	Nuovo importo		

C. Incidenza netta sul volume delle spese + 7 000 000    + 4 566 500D. Incidenza sulle entrate + 4 566 500**COMMENTO**

Immutato

Modificare lo scadenzario nel modo seguente:

(in ECU)

Impegni		Pagamenti				
		1988	1989	1990	1991	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1988, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Riporti 1987						
Stanziamanti 1988						
Stanziamanti 1989	12 000 000		6 500 000	5 500 000		
<b>Totale</b>	<b>12 000 000</b>		<b>6 500 000</b>	<b>5 500 000</b>		

Giovedì 15 dicembre 1988

**EMENDAMENTO N. 40**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 251 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Articolo 992: Aiuto comunitario a organizzazioni non governative operanti in Cile

**NOMENCLATURA**

Immutata

**SPESE**

Stanziamanti non dissociati

**A. Emendamento**

		(ECU)	
		Impegni	Pagamenti
Articolo 992	Progetto preliminare	3 000 000	3 000 000
	Progetto	3 000 000	3 000 000
	Emendamento	+ 2 000 000	+ 2 000 000
	Nuovo importo	5 000 000	5 000 000
<b>B. Compensazione</b>			
	Progetto preliminare		
	Progetto		
	Emendamento		
	Nuovo importo		
<b>C. Incidenza netta sul volume delle spese</b>		+ 2 000 000	+ 2 000 000
<b>D. Incidenza sulle entrate</b>			+ 2 000 000

**COMMENTO**

Invariato

**EMENDAMENTO N. 122**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 116 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE****PARTE B**

Articolo 993: Soggiorni di formazione presso i servizi della Commissione per cittadini dei paesi terzi

**NOMENCLATURA**

Invariata

Giovedì 15 dicembre 1988

## SPESE

## Stanziamenti dissociati

A. *Emendamento*

	(ECU)	
	Impegni	Pagamenti
Progetto preliminare		
Progetto		
Emendamento	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nuovo importo		

B. *Compensazione*

Progetto preliminare		
Progetto		
Emendamento	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nuovo importo		

C. *Incidenza netta sul volume delle spese*D. *Incidenza sulle entrate*

## COMMENTO

Inserire il seguente testo:

«Alcuni di questi soggiorni di formazione e programmi di tirocini vanno tenuti in servizi con una competenza specifica in materia di diritti dell'uomo».

*EMENDAMENTO N. 165*

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 523 del Parlamento europeo

## SEZIONE III — COMMISSIONE

## PARTE B

Articolo 994: Aiuto comunitario a centri sopedalieri/universitari nei paesi terzi

## NOMENCLATURA

Immutata

## SPESE

## Stanziamenti non dissociati

A. *Emendamento*

	(ECU)	
	Impegni	Pagamenti
Articolo 994		
Progetto preliminare	—	—
Progetto	—	—
Emendamento	<input type="text" value="+ 2 000 000"/>	<input type="text" value="+ 2 000 000"/>
Nuovo importo	2 000 000	2 000 000

Giovedì 15 dicembre 1988

**B. Compensazione**

Progetto preliminare

Progetto

Emendamento

--	--

Nuovo importo

<b>C. Incidenza netta sul volume delle spese</b>	+ 2 000 000	+ 2 000 000
--	-------------	-------------

<b>D. Incidenza sulle entrate</b>		+ 2 000 000
-----------------------------------	--	-------------

**COMMENTO**

Inserire il seguente testo:

«Alcuni di questi soggiorni di formazione e programmi di tirocini vanno tenuti in servizi con una competenza specifica in materia di diritti dell'uomo»...

**EMENDAMENTO N. 123**

alla modifica apportata dal Consiglio all'emendamento n. 564 del Parlamento europeo

**SEZIONE III — COMMISSIONE**

Operazioni in capitale e gestione dell'indebitamento

**NOMENCLATURA**

Aggiungere quanto segue:

«Parte II del bilancio: operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti.»

La Commissione è invitata a fornire, prima della seconda lettura del Consiglio, le informazioni relative a tali operazioni in una forma analoga a quelle adottata per il bilancio 1988.

## PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 16 DICEMBRE 1988

(89/C 12/05)

## PARTE PRIMA

## Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DELL'ON. PIETER DANKERT

*Vicepresidente**(La seduta inizia alle 9.00)***1. Approvazione del processo verbale**

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

**2. Petizioni**

La presidenza comunica di aver ricevuto le seguenti petizioni:

- dalla «Cornish bureau for european relations (Corber) (Ufficio relazioni europee della Cornovaglia), una petizione sull'istituzione di un centro per la protezione del patrimonio culturale della Cornovaglia (n. 480/88)
- dal sig. W. Bredohl, una petizione sulla rivalutazione delle pensioni (n. 481/88)
- dal sig. F. J. Lopez Sachis, una petizione sulla revoca della sentenza della Corte suprema e richiesta di indennizzo (n. 482/88)
- dal sig. C. Stavropoulos, una petizione sui processi e sentenze in materia di proselitismo in Grecia (n. 483/88)
- dall'on. J. Vazquez Fouz, una petizione sull'adozione di misure sul rapimento di una bambina da parte di una banda di trafficanti di materiale pornografico infantile (n. 484/88)
- dal sig. J. Maerten, una petizione sulla pensione del vedovo di una ex funzionaria CEE (n. 485/88)
- dal sig. P. Papaioannou, una petizione sul mancato rilascio di una licenza di costruzione (n. 486/88)
- dal sig. R. Wohlers, una petizione sulle sanzioni politiche ed economiche contro l'Islanda per la caccia alle balene e l'inosservanza di conenzioni internazionali (n. 487/88)
- dal «Partito verde», una petizione sulla procedura elettorale uniforme per l'elezione dei Membri del Parlamento europeo (n. 488/88)
- dal sig. V. Bini, una petizione sulle continue passività di alcune istituzioni italiane (n. 489/88)
- dalla sig. ra E. Lohier, una petizione sul riconoscimento in Francia di un diploma belga di maestra elementare (n. 490/88)
- dal «Sindacato professionale dei tecnici sanitari alternativi», una petizione sulle tecniche sanitarie non riconosciute nell'ordinamento giuridico spagnolo (n. 491/88)
- dal sig. S. Dos Santos, una petizione sul riconoscimento di una invalidità totale permanente dopo un infortunio stradale (n. 492/88)
- dal sig. G. Cali, una petizione sulla garanzia della difesa (n. 493/88)
- dal sig. F. Sexton, una petizione sul rimborso dell'imposta amministrativa di 10 sterline sul modulo E 111 (n. 494/88)
- da «Amnesty International», una petizione sul rilascio dell'obiettore di coscienza greco Michalis Maragakis (n. 495/88)
- dal sig. D. A. A. Hall, una petizione sulla parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda le pensioni di anzianità (n. 496/88)
- dal sig. J. B. Keith, una petizione sui buoni convalidati di pernottamento per il soggiorno in Grecia e in Germania (n. 497/88)
- dai coniugi G. e E. Volk, una petizione sul rapido inoltro di pacchi postali in Romania (n. 498/88)
- dal sig. R. Stephan, una petizione sulla salvaguardia degli interessi legittimi dei gruppi allogeni in Francia (n. 499/88)

*Significato dei simboli utilizzati*

- \* : consultazione semplice (una lettura)
- \*\* I : procedura di cooperazione (prima lettura)
- (\*\* II) : procedura di cooperazione (seconda lettura)
- (\*\*\*) : parere conforme

(la procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

*Indicazioni concernenti il turno di votazioni*

- Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.
- I risultati delle votazioni per appello nominale figurano in allegato I.

Venerdì 16 dicembre 1988

Queste petizioni sono state iscritte nel ruolo generale previsto all'articolo 128, paragrafo 3 del regolamento e, conformemente al paragrafo 4 dello stesso articolo, deferite alla commissione per le petizioni.

#### Decisioni concernenti varie petizioni

a) Petizioni dichiarate ricevibili sulla base dell'articolo 128, paragrafo 4 del regolamento, e seguito dato:

petizioni n. 296, 297, 299, 300, 301, 302, 304, 307, 308, 309, 310, 311, 317, 318, 319, 320, 323, 324, 326, 330, 332, 335, 338, 339, 341, 346, 348, 353, 354, 355, 356, 362, 364, 369, 370, 372, 379, 380, 381, 382, 391, 408, 410/88: trasmesse per informazioni complementari alla Commissione;

petizioni n. 295, 305 e 389/88: deferite per parere al servizio giuridico del Parlamento (la petizione n. 295/88 è inoltre rinviata per conoscenza alla commissione politica);

petizioni n. 313, 332, 342, 345, 376/88: saranno esaminate dal gruppo di lavoro sulle pensioni;

petizioni n. 328, 334, 340, 349, 358, 360/88: saranno esaminate con le altre petizioni aventi lo stesso oggetto;

petizione n. 293/88: la on. Oppenheim è stata nominata deputato inquirente;

petizione n. 352/88: rinviata per conoscenza all'amministrazione del Parlamento;

petizione n. 357/88: il presidente del Parlamento è invitato a deferirla alla commissione giuridica per parere;

b) petizioni dichiarate ricevibili, sulla base dell'articolo 128, paragrafo 4 del regolamento, di cui è chiuso l'esame:

petizioni n. 314, 315, 322, 325, 331, 333, 363, 366, 373, 375/88: i petenti riceveranno una documentazione (le petizioni n. 315 e 333/88, sono deferite per conoscenza alla commissione per la gioventù e la cultura, mentre la petizione n. 375 è deferita per conoscenza alla commissione giuridica);

petizione n. 30/88: l'esame è stato chiuso, non avendo il petente risposto a due lettere con cui gli venivano chieste informazioni più precise;

c) petizioni ritirate:

petizioni n. 31, 56, 329 e 337/88;

d) petizioni dichiarate irricevibili, sulla base dell'articolo 128, paragrafo 5 del regolamento, e archiviate conformemente a detto paragrafo:

Sono trasmesse per conoscenza:

le petizioni n. 98, 161, 164, 294, 298, 303, 306, 312, 316, 321, 327, 336, 343, 344, 347, 350, 351, 359, 361, 367, 368, 371, 374, 378, 386, 407, 409/88:

- le petizioni n. 161 e 294/88: al Bundestag;
- la petizione n. 347/88: all'Ombudsman danese;
- le petizioni n. 350 e 378/88: al Parlamento greco;

— la petizione n. 367/88: al Provedor de Justiça portoghese;

— la petizione n. 371/88: al Defensor del pueblo spagnolo;

— la petizione n. 407/88: al parlamento belga.

### 3. Presentazione di documenti

La presidenza comunica di aver ricevuto:

a) dalle commissioni parlamentari le seguenti relazioni:

— Relazione della commissione per il controllo di bilancio sul controllo dell'utilizzazione degli stanziamenti destinati alla politica di informazione delle Istituzioni. Relatore: on. Andenna (Doc. A 2-296/88)

— Relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE sulla fabbricazione, la vendita e l'uso delle tagliole. Relatrice: on. Caroline Jackson (Doc. A 2-303/88)

— Relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità sulla modifica dell'articolo 5 del regolamento relativo alle relazioni concernenti le richieste di revoca dell'immunità. Relatore: on. Donnez (Doc. A 2-306/88)

— Relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale relativa alla coesione economica e sociale nella comunità. Relatore: on. Amaral (doc. A 2-307/88)

— \* Relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(87) 321 — C 2-143/87 concernente una direttiva che completa il

#### Significato delle sigle utilizzate

POLI: Commissione politica

AGRI: Commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione

BILA: Commissione per i bilanci

ECON: Commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale

ENER: Commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia

RELA: Commissione per le relazioni economiche esterne

GIUR: Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini

ASOC: Commissione per gli affari sociali e l'occupazione

REGI: Commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale

TRAS: Commissione per i trasporti

AMBI: Commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori

GIOV: Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'occupazione e lo sport

SVIL: Commissione per lo sviluppo e la cooperazione

CONT: Commissione per il controllo di bilancio

ISTI: Commissione per gli affari istituzionali

DONN: Commissione per i diritti della donna

PETI: Commissione per le petizioni

REGO: Commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità

ATTO: Commissione temporanea Atto unico

Venerdì 16 dicembre 1988

sistema comune di imposta sul valore aggiunto e che modifica la direttiva 77/388/CEE — ravvicinamento delle aliquote IVA. Relatore: on. Metten (A 2-308/88)

— Relazione della commissione politica sulla situazione politica in America del Sud. Relatrice: on. Lenz (Doc. A 2-310/88)

— Seconda relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione sulle risorse ittiche nell'Atlantico sudoccidentale. Relatore: on. Provan. (Doc. A 2-312/88)

b) le seguenti proposte di risoluzione, presentate ai sensi dell'articolo 63 del regolamento:

— proposta di risoluzione dell'on. Arbeloa Muru sulla libertà religiosa dei credenti in Cecoslovacchia (Doc. B 2-939/88)

deferita alla commissione: POLI (merito);

— proposta di risoluzione degli on. Vandemeulebroucke e Kuijpers sulla problematica delle foreste fluviali tropicali in Amazonia (Doc. B 2-942/88)

deferita alla commissione: AMBI (merito);

— Proposta di risoluzione degli on. Vandemeulebroucke e Kuijpers sulla situazione in Colombia (Doc. B 2-943/88)

deferita alla commissione: POLI (merito);

— Proposta di risoluzione degli on. Vandemeulebroucke e Kuijpers sull'inchiesta giudiziaria e la detenzione provvisoria (Doc. B 2-944/88)

deferita alla commissione GIUR (merito);

— Proposta di risoluzione della on. Veil sulla possibilità di sostituire il servizio militare attivo con un servizio militare in impresa (Doc. B 2-945/88);

deferita alla commissione POLI (merito);

— Proposta di risoluzione degli on. De Backer-Van Ocken, Hindley, Hitzgrath, Pimenta, Pons Grau, Price, Rossetti e Seeler sulla necessità di controllare le importazioni nella Comunità europea di prodotti originari dei territori occupati (Doc. B-946/88)

deferita alla commissione RELA (merito);

— Proposta di risoluzione dell'on. Arbeloa Muru sull'occultamento, da parte degli Stati, delle esecuzioni sommarie extragiudiziarie (Doc. B 2-948/88)

deferita alla commissione: POLI (merito);

— Proposta di risoluzione dell'on. Lafuente Lopez sulla solidarietà comunitaria con i profughi di tutto il mondo (Doc. B 2-949/88)

deferita alla commissione: POLI (merito);

— Proposta di risoluzione dell'on. Alvarez de Eulate sulla creazione di un Istituto europeo dell'occupazione (Doc. B 2-950/88)

deferita alla commissione: ASOC (merito);

— Proposta di risoluzione degli on. Le Chevalier e Lehideux sul ripristino della pena di morte (Doc. B 2-951/88)

deferita alla commissione: GIUR (merito);

— Proposta di risoluzione dell'on. Happort sulla modifica del regolamento concernente le quote lattiere (Doc. B 2-952/88)

deferita alla commissione: AGRI (merito);

— Proposta di risoluzione degli on. Caño Pinto, Garcia Raya e Ramirez Heredia, a nome del gruppo socialista, sui processi di erosione e desertificazione che si stanno verificando nella parte sudorientale della Spagna (Doc. B 2-959/88)

deferita alle commissioni:

AMBI (merito),  
REGI (parere);

— Proposta di risoluzione dell'on. Elliott sul trasporto aereo di residui tossici (Doc. B 2-1054/88)

deferita alle commissioni:

TRAS (merito),  
AMBI (parere).

#### 4. Trasmissione di testi d'accordo da parte del Consiglio

La presidenza comunica di aver ricevuto dal Consiglio copia conforme dei seguenti documenti:

— atto di notifica dell'approvazione da parte della Comunità dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare ungherese sugli scambi e sulla cooperazione commerciale e economica;

— atto di notifica dell'approvazione da parte della Comunità del protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana.

#### 5. Procedura senza relazione \*

L'ordine del giorno reca la votazione sulle seguenti proposte, cui è stata applicata la procedura senza relazione (articolo 116 del regolamento):

— Una direttiva che modifica

I. la direttiva 73/132/CEE concernente le indagini statistiche sul patrimonio zootecnico bovino da effettuare da parte degli Stati membri

II. la direttiva 76/630/CEE concernente le indagini da effettuare da parte degli Stati membri nel settore della produzione suina

Venerdì 16 dicembre 1988

III. la direttiva 82/177/CEE concernente le indagini statistiche sul patrimonio zootecnico ovino e caprino da effettuare da parte degli Stati membri

(COM(88) 477 def. — doc. C 2-160/88)

che era stata deferita alla commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione.

La proposta è approvata (*vedi parte seconda, punto 1 a*).

— Una direttiva che modifica la direttiva 80/215/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (COM(88) 535 def. — doc. C 2-187/88)

che era stata deferita alla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori.

La proposta è approvata (*vedi parte seconda, punto 1 b*).

— Un regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e del regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (COM(88) 538 def. — doc. C 2-201/88)

che era stata deferita alla commissione per gli affari sociali e l'occupazione.

La proposta è approvata (*vedi parte seconda, punto 1 c*).

— Un regolamento relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche per la commercializzazione di animali di razza (COM(88) 598 def. — doc. C 2-222/88)

che era stata deferita alla commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione.

La proposta è approvata (*vedi parte seconda, punto 1 d*).

— Un regolamento che modifica, per la Spagna, il regolamento (CEE) n. 4007/87 che proroga il periodo previsto all'articolo 90, paragrafo 1, e all'articolo 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (COM(88) 620 def. — doc. C 2-230/88)

che era stata deferita alla commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione.

La proposta è approvata (*vedi parte seconda, punto 1 e*).

#### 6. Sviluppo agricolo in talune regioni della Grecia (votazione) \*

L'ordine del giorno reca la relazione dell'on. Colino Salamanca, a nome della commissione per l'agricol-

tura, la pesca e l'alimentazione, sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(88) 533 — Doc. C 2-197/88 riguardante un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1975/82 relativo all'accelerazione dello sviluppo agricolo in talune regioni della Grecia (Doc. A 2-305/88) (senza discussione).

— *Proposta di regolamento* (COM(88) 533 — Doc. C 2-197/88):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 2*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 2*)

#### 7. Aiuto a favore dei paesi in via di sviluppo dell'Asia e dell'America latina (votazione) \*

L'ordine del giorno reca la relazione senza discussione dell'on. Crusol, a nome della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(88) 387 def. — Doc. C 2-123/88) riguardante una decisione che determina e fissa gli orientamenti generali per il 1989 in materia di aiuto finanziario e tecnico a favore dei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia (Doc. A 2-276/88).

— *Proposta di decisione* COM(88) 397 — doc. C 2-123/88:

Articolo 2:

n. 1: approvato

Articolo 4:

n. 2: approvato

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 3*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 3*).

#### 8. Vendita e riciclaggio di batterie (votazione)

L'ordine del giorno reca la relazione della on. Squarcialupi, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sull'elaborazione di una direttiva che disciplina la vendita, l'eliminazione e il riciclaggio di alcuni tipi di batterie doc. A 2-286/88) (senza discussione).



Venerdì 16 dicembre 1988

Preambolo: approvato

Considerando A:

n. 1: approvato

Considerando da B a J: approvati

Dopo il considerando J:

n. 2: approvato

Considerando da K a N e paragrafi da 1 a 6: approvati

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 4*).

#### 9. Ambiente e zone urbane (votazione)

L'ordine del giorno reca la relazione senza discussione dell'on. Collins, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, su ambiente e città (doc. A12-294/88).

Preambolo, considerando e paragrafi 1 e 2: approvati

Paragrafo 3:

n. 1: respinto dopo un intervento del relatore

Il paragrafo 3 è approvato.

Paragrafi da 4 a 13: approvati

Paragrafo 14:

n. 2: respinto dopo un intervento del relatore

Il paragrafo 14 è approvato.

Paragrafi da 15 a 27: approvati

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 5*).

#### 10. Scarico per l'esecuzione del bilancio 1985 (votazione)

L'ordine del giorno reca la relazione della on. Hoff, a nome della commissione per il controllo di bilancio, sulle misure adottate dalla Commissione per dar seguito alle osservazioni contenute nella risoluzione che accompagna la decisione di scarico per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per l'esercizio 1985 (doc. A 2-288/88) (senza discussione).

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 6*).

#### 11. Scarico per l'esecuzione del bilancio 1986 (votazione)

L'ordine del giorno reca la relazione dell'on. Schön, a nome della commissione per il controllo di bilancio, sulle misure adottate dalla Commissione per dar seguito alle osservazioni di cui alla risoluzione che accompagna la decisione concernente il disarcico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 1986 (doc. A 2-289/88) (senza discussione).

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 7*).

#### 12. Uruguay Round (votazione)

(proposte di risoluzione di cui ai doc. B 2-1162, 1163, 1193 e 1194/88)

— *proposte di risoluzione di cui ai doc. B 2-1162, 1163 e 1193/88.*

Il Parlamento respinge queste proposte di risoluzione con successive distinte votazioni.

— *proposte di risoluzione di cui al doc. B 2-1194/88*

Proposta di risoluzione comune presentata dagli on. Pimenta, a nome del gruppo liberale, Seeler, a nome del gruppo socialista, Zahorka, a nome del gruppo PPE, Cassidy, a nome del gruppo democratico europeo, Segre, Rossetti e Ferrero, volta a sostituire le suddette proposte di risoluzione con un nuovo testo

Interviene l'on. Mallet, per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 8*)

#### 13. Lavoratori frontalieri (votazione)

(proposta di risoluzione contenuta nella relazione della on. Marinaro — doc. A 2-227/88)

Preambolo:

n. 7: approvato con VE

Considerando A e B: approvati

Considerando C:

n. 14: respinto

Il considerando C è approvato.

Venerdì 16 dicembre 1988

Considerando D: approvato

Considerando E:

n. 17: respinto

Il considerando E è approvato.

Considerando F:

n. 18: respinto

Il considerando F è approvato.

Considerando G:

n. 21: approvato

Considerando H e paragrafo 1: approvati

Dopo il paragrafo 1:

n. 8: approvato

Paragrafi 2 e 3: approvati

Paragrafo 4:

n. 22: approvato

n. 2: approvato con VE

n. 19: respinto

n. 9: respinto con VE

Dopo il paragrafo 4:

n. 6: approvato con VE

n. 23, 24 e 25: approvati con successive distinte votazioni

Paragrafo 5:

n. 20: respinto

Il paragrafo 5 è approvato.

Paragrafo 6:

n. 26: approvato

n. 16: decade

Paragrafo 7:

n. 1: approvato con VE

Paragrafo 8: approvato

Paragrafo 9:

n. 10: approvato

Paragrafo 10:

n. 13: approvato

Paragrafo 11:

n. 15: respinto

n. 3: respinto con AN (ARC)

Votanti: 139

Favorevoli: 69

Contrari: 70

Astenuti: 0

Il paragrafo 11 è approvato.

Dopo il paragrafo 11:

n. 4: approvato con AN (ARC)

Votanti: 143

Favorevoli: 101

Contrari: 34

Astenuti: 8

n. 5: approvato con AN (ARC)

Votanti: 151

Favorevoli: 110

Contrari: 40

Astenuti: 1

Paragrafo 12: approvato

Parti del testo modificate mediante emendamento: approvate

Con AN (ARC), il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 144

Favorevoli: 143

Contrari: 0

Astenuti: 1

(vedi parte seconda, punto 9)

**14. Alimenti composti per animali (votazione) \***

(relazione dell'on. Mühlen — doc. A 2-299/88)

— *Proposta di direttiva* (COM(88) 303 — C 2-90/88):

Intervengono il sig. Cheysson, *membro della Commissione*, che precisa la posizione di quest'ultima sugli emendamenti, e l'on. Mühlen, relatore, sugli emendamenti.

articolo 1, paragrafo 3:

n. 1: respinto

Venerdì 16 dicembre 1988

n. 2 e 3: approvati con successive distinte votazioni

n. 5: respinto

Articolo 1, paragrafo 5:

n. 6, 8 e 7: respinti con successive distinte votazioni (n. 8 con VE)

Articolo 1, paragrafo 8:

n. 9: respinto

Articolo 1, paragrafo 10:

n. 4: respinto

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 10*).

— *progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 10*).

#### 15. Sostegno a progetti di infrastrutture di trasporto (discussione e votazione) \*

L'on. Anastassopoulos illustra la relazione che egli ha presentato a nome della commissione per i trasporti, sulla proposta della Commissione al Consiglio (doc. 10174/88/TRAS 187 — doc. C 2-235/88) relativa a un regolamento concernente la concessione di un sostegno a progetti di infrastrutture di trasporto (doc. A 2-326/88).

Intervengono gli on. Coimbra Martins, a nome del gruppo socialista, Romera, a nome del gruppo democratico europeo, Cheysson, *membro della Commissione*, Sapena Granell e Patterson.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

— *proposta di regolamento (10174/88/TRAS 187 — C 2-235/88):*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 11*).

— *progetto di risoluzione legislativa:*

Interviene l'on. Seligman, per dichiarazione di voto.

Con AN, il Parlamento approva la risoluzione legislativa:

Votanti: 60

Favorevoli: 59

Contrari: 0

Astenuti: 1

(*vedi parte seconda, punto 11*)

#### 16. Concessione di premi nel settore della carne bovina (discussione e votazione)

L'ordine del giorno reca la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 755 — C 2-240/88) concernente un regolamento che modifica i regolamenti (CEE) n. 805/68, (CEE) n. 1346/86, (CEE) n. 1347/86, (CEE) n. 1357/80, (CEE) n. 1199/82 e (CEE) n. 3697/88 per quanto riguarda le date limite del regime di appalti pubblici e la concessione di taluni premi nel settore della carne bovina.

Interviene l'on. Devèze, a nome del gruppo delle destre europee.

Il presente dichiara chiusa la discussione.

#### VOTAZIONE

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 12*).

#### 17. Disposizioni relative all'ora legale (discussione e votazione) \*\* II

L'ordine del giorno reca l'esame della posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di quinta direttiva concernente le disposizioni relative all'ora legale (doc. C 2-241/88).

Intervengono gli on. Bombard, che deplora l'iscrizione di una posizione comune del Consiglio all'ordine del giorno di un venerdì, Anastasopoulos, *presidente della commissione per i trasporti*, che spiega i motivi che hanno indotto la sua commissione a dichiararsi d'accordo sulla richiesta di discussione d'urgenza, e Coste-Floret, che appoggia quanto detto dall'on. Bombard.

Intervengono nella discussione gli on. Newton Dunn, relatore in prima lettura, e Wijsenbeek, gruppo liberale.

Interviene l'on. Bombard sulla procedura.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

#### VOTAZIONE

Non essendo stati presentati né proposte di reiezione né emendamenti, il presidente dichiara approvata la posizione comune (*vedi parte seconda, punto 13*).

Venerdì 16 dicembre 1988

**18. Latte e prodotti lattiero-caseari** (Seguito della discussione e votazione) \*

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulla relazione dell'on. J. Nielsen (doc. A 2-300/88).

Intervengono gli on. Tolman e Killilea e il sig. Cheysson, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

**VOTAZIONE**

*Proposte di regolamento* (COM(88) 466 — doc. C 2-151/88)

— *Proposta di regolamento I*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 14*).

— *Progetto di risoluzione legislativa*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 14*).

— *Proposta di regolamento II*

Preambolo:

n. 1: approvato

Articolo 1, paragrafo 1:

n. 17/riv.: approvato con VE

(n. 15: decade)

n.2: approvato

Articolo 1, dopo il paragrafo 1:

n. 14: respinto con VE

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 14*).

— *Progetto di risoluzione legislativa*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 14*).

— *Proposta di regolamento III*

Preambolo:

n. 3: approvato

Secondo considerando:

n. 10: respinto

n. 8: respinto con VE

n. 16: respinto

N. 13/riv.: respinto

Dopo il secondo considerando:

n. 4: approvato

Articolo 1:

n. 18: respinto con VE

n. 11: respinto

n. 7: respinto

n. 5: approvato

Dopo l'articolo 1:

n. 12: respinto

Il Parlamento approva la proposta della Commissione, così modificata (*vedi parte seconda, punto 14*).

— *Progetto di risoluzione legislativa*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 14*).

— *Proposta di regolamento IV:*

Interviene il relatore.

Con AN (PPE) il Parlamento approva la proposta della Commissione:

Votanti: 79

Favorevoli: 52

Contrari: 26

Astenuti: 1

(*vedi parte seconda, punto 14*)

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 14*).

Venerdì 16 dicembre 1988

— *Proposta di regolamento V:*

## Articolo 1:

- n. 9: respinto
- n. 6: approvato

Il Parlamento approva la proposta della Commissione, così modificata (*vedi parte seconda, punto 14*).

— *Progetto di risoluzione legislativa*

Intervengono gli on. Navarro, a nome del gruppo democratico europeo, per dichiarazione di voto, e Provan, sulla procedura.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 14*).

**19. Africa australe**

Il sig. Cheysson, *membro della Commissione*, fa una dichiarazione sul seguito dato alla risoluzione del Parlamento europeo sull'Africa australe e le sanzioni da applicare al Sudafrica.

Intervengono per porre domande, conformemente al disposto dell'articolo 56, paragrafo 2 del regolamento, gli on. Price, Fraga, Gutierrez Diaz, Coimbra Martins, Pearce, Hitzgrath, Robles Piquer, Prag e il sig. Cheysson, che risponde alle domande.

**20. Risultati della riunione dei ministri della pesca**

Il sig. Cheysson, *membro della Commissione*, fa una dichiarazione sui risultati dell'ultima riunione dei ministri della pesca.

Interviene l'on. Vazquez Fouz, il quale chiede, a nome del gruppo socialista e sulla base dell'articolo 56, paragrafo 3 del regolamento, che alla dichiarazione faccia seguito una discussione.

Il presidente sottopone la richiesta all'Assemblea, che la respinge.

Intervengono per porre domande, sulla base del disposto del paragrafo 2 dell'articolo 56, gli on. Adam, Provan, Ewing, Arias Cañete, Vazquez Fouz, Cervera, Hutton.

PRESIDENZA DELL'ON. HORST SEEFELD

Vicepresidente

Intervengono gli on. Collins, Seligman, Stavru, D. Martin, Fraga, McMillan Scott, Robels Piquer e il sig. Cheysson, che risponde alle domande.

L'on. Vazquez Fouz chiede che in una delle prossime tornate il Parlamento si occupi in modo più approfondito della questione.

Il presidente risponde che una discussione sul tema si svolgerà durante la tornata di gennaio.

Intervengono gli on. Provan e Coimbra Martins, quest'ultimo sullo svolgimento dei lavori.

**21. Composizione del Parlamento**

Il presidente comunica che la on. Scrivener ha trasmesso per iscritto le sue dimissioni da deputato al Parlamento, con decorrenza 6 gennaio 1989, essendo stata membro della Commissione delle Comunità.

Il presidente si congratula con la on. Scrivener per la sua nomina.

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo, il Parlamento constata la vacanza e ne informa lo Stato membro interessato.

**22. Dichiarazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 65 del regolamento**

Conformemente all'articolo 65, paragrafo 3 del regolamento, il presidente comunica al Parlamento il numero delle firme raccolte dalle dichiarazioni iscritte nel registro previsto da tale articolo (*vedi allegato II*).

**23. Trasmissione delle risoluzioni approvate nel corso della presente seduta**

Il presidente ricorda che, conformemente all'articolo 107, paragrafo 2 del regolamento, il processo verbale della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Comunica che trasmetterà sin d'ora ai destinatari, con l'accordo del Parlamento, le risoluzioni approvate nel corso della presente seduta.

Il presidente ringrazia il personale della divisione del processo verbale, che ha dovuto far fronte a un enorme carico di lavoro per far sì che il processo verbale delle sedute potesse essere pubblicato nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 107, paragrafo 2 del regolamento.

Venerdì 16 dicembre 1988

**24. Calendario delle prossime sedute**

Il presidente ricorda che le prossime sedute si terranno dal 16 al 20 gennaio 1989.

**25. Interruzione della sessione**

Il presidente dichiara interrotta la sessione del Parlamento europeo.

*(La seduta termina alle 11.30)*

Enrico VINCI  
*Segretario generale*

Henry PLUMB  
*Presidente*

Venerdì 16 dicembre 1988

## PARTE SECONDA

## Testi approvati dal Parlamento

## 1. Procedura senza relazione \*

- a) proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 477 def. — doc. C 2-160/88) concernente una direttiva che modifica
- I. la direttiva 73/132/CEE concernente le indagini statistiche sul patrimonio zootecnico bovino da effettuare da parte degli Stati membri
  - II. la direttiva 76/630/CEE concernente le indagini da effettuare da parte degli Stati membri nel settore della produzione suina
  - III. la direttiva 82/177/CEE concernente le indagini statistiche sul patrimonio zootecnico ovino e caprino da effettuare da parte degli Stati membri: approvata
- b) proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 535 def. — doc. C 2-187/88) concernente una direttiva che modifica la direttiva 80/215/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne: approvata
- c) proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 538 def. — doc. C 2-201/88) concernente un regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e del regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71: approvata
- d) proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 598 def. doc. C 2-222/88) concernente un regolamento relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche per la commercializzazione di animali di razza: approvata
- e) proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 620 def. — doc. C 2-230/88) concernente un regolamento che modifica, per la Spagna, il regolamento (CEE) n. 4007/87 che proroga il periodo previsto all'articolo 90, paragrafo 1 e all'articolo 257, paragrafo 1, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo: approvata

## 2. Sviluppo agricolo in talune regioni della Grecia \*

Proposta di regolamento (COM(88) 533): approvata

Venerdì 16 dicembre 1988

— doc. A 2-305/88

#### RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1975/82 relativo all'incentivazione dello sviluppo agricolo in alcune regioni della Grecia

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),
- consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 43 del trattato CEE (doc. C 2-197/88),
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci (doc. C 2-305/88),

1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

---

### 3. Aiuto a favore dei paesi in via di sviluppo dell'Asia e dell'America latina \*

**Decisione del Consiglio che determina gli orientamenti generali per il 1989 in materia di aiuto finanziario e tecnico a favore dei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia**

Approvata con le seguenti modifiche: (COM(88) 397 def.)

---

(1) GU n. C 294 del 18. 11. 1988, pag. 5.



Venerdì 16 dicembre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE <sup>(1)</sup>

## MODIFICHE DEL PARLAMENTO

*Articolo 2, primo comma*

Per l'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica l'Asia e l'America latina dispongono di dotazioni di bilancio distinte.

**EMENDAMENTO N. 1***Articolo 2, primo comma*

Per l'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica l'Asia e l'America latina dispongono di dotazioni di bilancio distinte **quali risultano dagli stanziamenti votanti e dai commenti iscritti al capitolo 93 in occasione della procedura di bilancio 1989.**

**EMENDAMENTO N. 2***Articolo 4*

Dopo l'ultimo comma inserire quanto segue:

**La Commissione, nel corso dell'anno 1989, proporrà l'attuazione di un'autentica strategia di cooperazione basata su programmi pluriennali che rispondano alle esigenze specifiche di queste due regioni del mondo, prevedano una serie d'azioni adeguate alle diverse situazioni dei vari paesi di questi continenti e siano dotati di congrui mezzi finanziari.**

<sup>(1)</sup> - Per il testo completo vedi GU n. C 222 del 26.8.1988, pag. 5.

— doc. A 2-276/88

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione che determina gli orientamenti generali per il 1989 in materia di aiuto finanziario e tecnico a favore dei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 235 del trattato CEE (doc. C 2-123/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e il parere della commissione per i bilanci (doc. A 2-276/88),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;

<sup>(1)</sup> GU n. C 222 del 26. 8. 1988, pag. 5.

Venerdì 16 dicembre 1988

2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

#### 4. Vendita e riciclaggio di alcuni tipi di batterie

— doc. A 2-286/88

#### RISOLUZIONE

sull'elaborazione di una direttiva che disciplini la vendita, l'eliminazione e il riciclaggio di alcuni tipi di batterie

*Il Parlamento europeo,*

- visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,
  - vista la proposta di risoluzione dell'on. Muntigh (doc. B 2-740/85),
  - visti gli studi fatti eseguire dalla Commissione sulla gestione, la raccolta e il riciclo delle batterie al mercurio (P/83/467 del novembre 1984) e sul recupero del cadmio nelle batterie nickel-cadmio (1367/5830/SPD/85),
  - vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. A 2-286/88),
- A. considerando che l'articolo 130 R indica, quali obiettivi dell'azione comunitaria in materia ambientale, la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente e la tutela della salute umana,
  - B. considerando che essa deve altresì contribuire al ripristino, alla tutela e al miglioramento della qualità per la vita dell'essere umano,
  - C. considerando che le sostanze e i preparati pericolosi sono oggetto di regolamentazione negli Stati membri, che tali regolamentazioni presentano differenze per quanto riguarda le condizioni di immissione sul mercato e di uso, che dette differenze costituiscono un ostacolo agli scambi e hanno un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune,
  - D. considerando che determinati tipi di batterie contengono sostanze estremamente pericolose per l'ambiente e per la salute umana, e che, ciononostante, le batterie vengono in genere eliminate tra i normali rifiuti urbani,
  - E. considerando, che in alcuni Stati membri si sta già procedendo alla raccolta differenziata delle batterie e al loro riciclaggio,
  - F. considerando che già esistono tecniche sicure di riciclaggio, ma che alla loro applicazione su vasta scala ostano ancora problemi organizzativi ed economici,

Venerdì 16 dicembre 1988

- G. considerando che tra le sostanze contenute in alcuni tipi di batterie ne figurano alcune quali cadmio, mercurio e piombo, la cui pericolosità è notevole anche in presenza di modeste quantità,
- H. considerando che, per esempio, 1 grammo di mercurio, normalmente contenuto in una batteria, può contaminare 1 000 metri cubi di acqua potabile,
- I. considerando che, in base a informazioni fornite dai produttori, negli Stati della Comunità sono stati venduti nel 1983 ben 2,5 miliardi di batterie,
- J. considerando che è necessario individuare e mettere a punto i sistemi più semplici ed economici e nello stesso tempo sicuri per recuperare le batterie o per sottoporle a un appropriato smaltimento,
- K. considerando che vanno incoraggiati gli sforzi compiuti dall'industria comunitaria per cercare soluzioni tecnologiche che consentano di produrre batterie che non contengano mercurio e altre sostanze inquinanti,
- L. considerando inoltre gli sforzi compiuti dall'industria europea per produrre batterie che non contengano mercurio e altre sostanze inquinanti,
- M. considerando che le disposizioni relative allo smaltimento di alcune sostanze e preparati pericolosi sono già previste da direttive comunitarie, che è tuttavia necessario stabilire una regolamentazione per altri prodotti, specialmente per prodotti quali le batterie contenenti mercurio e cadmio,
- N. considerando che la limitazione e l'eliminazione di tali effetti nocivi delle batterie all'ossido di mercurio e di quelle al nichel-cadmio, nonché di altri tipi di batterie contenenti le sostanze tossiche, possono essere ottenute
- a) disponendo che dette batterie, una volta utilizzate, vengano restituite dai consumatori ai fornitori per essere raccolte e successivamente trasferite in appositi centri di trattamento per il recupero e il riciclaggio delle sostanze componenti le batterie stesse;
  - b) facendo ricorso, qualora tale pratica non dia risultati soddisfacenti, alla limitazione della loro produzione o al divieto;
  - c) considerando che, d'altro canto, in prospettiva non si potrà fare a meno del recupero, sotto qualunque forma, delle materie prime;
- O. considerando la difficoltà di sostituire tutte le batterie primarie con batterie ricaricabili, in quanto queste non soddisfano attualmente certi requisiti tecnici,
1. stigmatizza che la Commissione non abbia ancora presentato la proposta di direttiva annunciata, che dovrebbe regolare lo smaltimento appropriato di batterie e accumulatori contenenti materie pericolose.
  2. giudica indilazionabile la soluzione di tale grave problema ambientale in sede comunitaria mentre gran parte degli Stati membri vi stanno provvedendo in modo autonomo,
  3. ritiene che gli elementi essenziali di tale direttiva dovranno essere:
    - a) la graduale eliminazione dal mercato delle batterie contenenti mercurio in misura superiore all'1 per cento in peso;
    - b) obbligo per gli Stati membri di predisporre la raccolta differenziata delle batterie scariche, prevedendo il previo coinvolgimento dei venditori e dei consumatori, in particolare mediante l'introduzione del deposito per il materiale a rendere;
    - c) incentivi per la rapida introduzione di sistemi di riciclaggio e di recupero delle batterie e delle sostanze in esse contenute;
    - d) norme tecniche per un sistema di etichettatura che faciliti la selezione delle batterie in vista delle diverse forme di smaltimento;

Venerdì 16 dicembre 1988

- e) una maggiore informazione per i consumatori in merito alle sostanze contenute nelle batterie che essi acquistano e al sistema di etichettatura;
  - f) l'obbligo, anche per le batterie importate da paesi terzi, ivi incluse le batterie incorporate negli apparecchi importati, di avere il medesimo sistema di etichettatura;
  - g) sgravi fiscali per una più vasta diffusione e per l'immissione sul mercato di tutti i tipi di batterie, sia primarie che secondarie, che non presentino rischi per l'ambiente e per la salute umana nonché l'imposizione di una forte tassa sulla vendita di batterie primarie ritenute inquinanti e/o pericolose dal punto di vista sanitario;
4. giudica nel frattempo prioritaria ogni azione, quale per esempio lo stoccaggio temporaneo, che serva a mantenere le batterie separate dagli altri rifiuti, in attesa che il riciclaggio e il recupero divengano operativi su vasta scala;
5. ritiene infine che ogni azione di protezione dell'ambiente e della salute attraverso lo smaltimento appropriato e il riciclaggio delle batterie debba anche basarsi su vaste campagne di sensibilizzazione degli utilizzatori, siano essi singoli privati o imprese industriali, artigianali e commerciali;
6. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri, nonché al Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (CCRE) e alla Conferenza europea dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa.

## 5. Ambiente e zone urbane

— doc. A 2-294/88

### RISOLUZIONE sui problemi dell'ambiente nelle zone urbane

*Il Parlamento europeo,*

- visto l'articolo 130 R del trattato CEE,
  - visto il quarto programma d'azione comunitario in materia ambientale (1987-1992) <sup>(1)</sup>,
  - vista la riforma dei Fondi strutturali (in particolare COM(88) 500 e il regolamento (CEE) n. 2052/88) <sup>(2)</sup>,
  - viste le sue risoluzioni del 13 marzo 1987 sulla promozione della bicicletta come mezzo di trasporto <sup>(3)</sup> e quella del 12 ottobre 1988 sulla tutela del pedone e la carta europea dei diritti del pedone <sup>(4)</sup>,
  - in considerazione dell'Anno europeo dell'ambiente, in particolare degli obiettivi perseguiti nel settore dell'istruzione e dell'informazione,
  - vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. A 2-294/88),
- A. considerando che in tutta la Comunità europea vi sono aree urbane in stato di abbandono e con alloggi in fase di degrado, afflitte da congestione, inquinamento acustico, mancanza di spazio e altre forme di deterioramento dell'ambiente urbano,

<sup>(1)</sup> COM(86) 485 def.

<sup>(2)</sup> GU n. L 185 del 15. 7. 1988.

<sup>(3)</sup> GU n. C 99 del 13. 4. 1987, pag. 219.

<sup>(4)</sup> Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 6.

Venerdì 16 dicembre 1988

- B. considerando che molti milioni di cittadini CEE vivono in zone urbane che non sono sempre chiaramente riconosciute come città ma in cui tuttavia si riscontrano gli stessi problemi e pertanto devono essere sottoposte alla politica delle aree urbane,
- C. considerando che il deterioramento delle aree urbane rientra nel quadro più ampio del degrado ambientale, di cui rappresenta una forma particolarmente grave,
- D. considerando che più della metà della popolazione comunitaria vive in grandi aree urbane,
- E. considerando che tra i compiti della politica comunitaria dovrebbe rientrare quello di migliorare l'ambiente urbano,
- F. considerando che nella politica regionale comunitaria è finora mancata una specifica dimensione urbana,
- G. considerando che i progressi verso il completamento del mercato interno, in mancanza di una politica regionale CEE più sviluppata e dotata di maggiori risorse, potrebbero far aumentare la popolazione di alcune aree urbane esasperando così i loro problemi ambientali,
- H. considerando l'imperativa necessità che il miglioramento dell'ambiente urbano sia parte integrante della politica regionale comunitaria,
- I. considerando che gli interventi per la protezione dell'ambiente in aree urbane promuoveranno senza alcun dubbio l'occupazione,
- J. considerando l'importanza, nel riformare i Fondi strutturali e nello sviluppare le politiche di accompagnamento alla realizzazione della riforma di tali Fondi, di non trascurare il problema del deterioramento dell'ambiente urbano,
- K. considerando di deplorare la fretta con cui la Commissione e il Consiglio hanno cercato di attuare la riforma dei fondi strutturali,
- L. considerando che lo sviluppo armonioso delle regioni è un compito della Comunità,

1. ritiene che il deterioramento urbano sia un tipo di problema regionale relativamente recente all'interno della Comunità, venuto alla luce in seguito ai fenomeni del declino urbano e industriale e della crescita degli agglomerati urbani, unitamente al più ampio processo di ristrutturazione delle città via via che le loro funzioni subiscono cambiamenti, di un'errata pianificazione urbanistica, nonché a causa della speculazione sulle aree fabbricabili;

2. ritiene inoltre che il deterioramento urbano sia un problema che trae le proprie origini da un insieme di cause complesse ma riconducibili a un'errata concezione dello sviluppo economico, che premia interessi ristretti a scapito della qualità della vita collettiva;

3. sottolinea come questo nuovo tipo di problema regionale che si riscontra attualmente nelle aree urbane sta assumendo dimensioni paragonabili ai problemi che affliggono regioni rurali dell'Italia meridionale, della Grecia, dell'Irlanda, di alcune parti della Francia, della Spagna e del Portogallo;

4. sottolinea inoltre il fatto che molte città della Comunità si trovano attualmente a un punto cruciale per il loro sviluppo futuro; è noto infatti che la ristrutturazione industriale di quest'ultimo decennio ha reso disponibili enormi aree industriali dismesse nei grandi centri urbani;

Venerdì 16 dicembre 1988

5. è del tutto conscio inoltre che l'utilizzazione delle aree dismesse potrà condizionare lo sviluppo futuro delle città e, se controllata e guidata, dovrà costituire l'occasione per assicurare agli abitanti delle città uno sviluppo urbano in armonia con le loro reali necessità e con l'evoluzione della società, ivi incluso l'invecchiamento della popolazione;
6. pone l'accento sul ruolo importante che la politica ambientale, sia per quanto riguarda l'ambiente naturale che quello urbano, ha da svolgere all'interno delle comunità urbane, contribuendo in particolare a mitigare gli effetti del deterioramento urbano e ad assistere la transizione urbana;
7. è dell'avviso che una politica regionale e sociale rispettosa dell'ambiente possa influenzare in modo considerevole la prosperità e la vitalità economica delle comunità urbane, agendo sia sull'ambiente naturale che su quello urbano;
8. rileva come fino a ora gli strumenti della politica e della finanza comunitaria non siano stati in grado di affrontare l'intera gamma di aspetti su cui è necessario intervenire per correggere i problemi dell'adattamento e dell'adeguamento associati agli effetti della crescita e del declino degli agglomerati urbani;
9. chiede pertanto alla Commissione di sviluppare una politica comunitaria urbana volta alla protezione dell'ambiente urbano e al suo miglioramento, che oltre ad avere un'importante dimensione socioeconomica, includa, per esempio, un impegno attivo a favore della creazione di spazi verdi pubblici nelle aree urbane e intorno a esse, la protezione del patrimonio naturale e altre forme di miglioramento dell'ambiente e della qualità degli alloggi e il rinnovamento delle infrastrutture;
10. rileva inoltre come uno dei problemi principali dei grandi centri urbani sia quello del traffico automobilistico privato, il cui sviluppo si traduce sempre più in congestione, inquinamento atmosferico e acustico; è quindi convinto che nella futura politica urbana comunitaria sarà necessario individuare e indicare le misure adatte a diminuire gli effetti negativi dell'attuale motorizzazione e a controllarne lo sviluppo futuro;
11. esorta la Commissione ad affrontare il problema dello smaltimento e del riciclaggio dei rifiuti nelle aree urbane con la Comunicazione sulla gestione dei rifiuti nella Comunità, da tempo attesa;
12. ritiene però fondamentale intervenire con urgenza per una riduzione consistente dei rifiuti, e in particolare degli imballaggi, avente come obiettivo il recupero e il riciclaggio di materie prime non rinnovabili;
13. si attende inoltre che la Commissione dedichi particolare attenzione al problema dei rifiuti tossici e pericolosi nell'ambiente urbano e alle politiche volte a promuovere il risparmio di energia;
14. confida che la Commissione si impegni affinché i progetti per la gestione dei rifiuti possano beneficiare di sovvenzioni da parte fra l'altro dei Fondi strutturali comunitari;
15. chiede che la Commissione, nello sviluppo di politiche di accompagnamento alla riforma dei Fondi strutturali, esamini più dettagliatamente i problemi che affliggono le aree urbane;
16. deplora il modo affrettato con cui la Commissione e il Consiglio hanno cercato di definire delle disposizioni per l'attuazione del regolamento del Consiglio (CEE) n. 2052/88, a scapito del diritto di controllo democratico del Parlamento all'interno della Comunità e aggravando il carico di lavoro dei relatori parlamentari sulla riforma dei Fondi strutturali;

Venerdì 16 dicembre 1988

17. deplora che non sia stato mantenuto, in particolare in occasione della riforma dei Fondi strutturali, l'impegno formulato nel Quarto programma d'azione in materia ambientale di «considerare in quale misura i Fondi strutturali esistenti della Comunità . . . possano essere diretti verso programmi ambientali globali . . . nelle aree urbane centrali»;
18. plaude all'avvio da parte della Commissione di ricerche sui problemi urbani e sulla politica regionale nella Comunità, ma riscontra con stupore lo scarso impatto che i risultati di questa ricerca sembrano aver avuto sulla politica della Commissione;
19. riconosce che una politica urbana efficace richiede autorità pubbliche, locali e/o regionali in grado di fornire orientamenti strategici in tutti i settori di competenza;
20. sottolinea che, sebbene la politica urbana comunitaria debba dedicare particolare attenzione alle carenze di carattere sociale, economico e ambientale all'interno di singoli quartieri, spesso celate dalla relativa ricchezza dell'agglomerato urbano nel suo complesso, occorre prestare una particolare attenzione alle agglomerazioni più svantaggiate;
21. rileva che la Commissione non ha finora fornito una definizione delle «comunità urbane», come previsto dal regolamento (CEE) n. 2052/88;
22. approva l'importanza attribuita dalla Commissione al decentramento e alla partnership nella pianificazione e attuazione della politica strutturale comunitaria, dal momento che questi aspetti sono di particolare importanza quando si devono valutare i miglioramenti ambientali da apportare alle aree urbane; sottolinea altresì la necessità di creare un consenso tra le autorità regionali e quelle locali in merito alla futura configurazione dei Fondi strutturali comunitari;
23. chiede alla Commissione di coinvolgere gli Stati membri in discussioni sulla fattibilità di una campagna europea per la riduzione della congestione nei centri urbani attraverso due strumenti principali:
- ampliamento delle isole pedonali, come già avvenuto in molte città europee;
  - limitazione del traffico veicolare nei centri storici, sull'esempio delle iniziative prese di recente a Firenze, Bologna e Milano;
24. richiama l'attenzione della Commissione sui potenziali costi per le autorità locali e regionali derivanti dal completamento del mercato interno e dalle norme legislative che scaturiscono dall'Atto unico europeo;
25. chiede alla Commissione di creare immediatamente all'interno della DG XVI e della DG XI nuclei complementari per gli affari urbani col compito di sviluppare una strategia comunitaria per i centri urbani;
26. si augura che, per assicurare un seguito alla presente risoluzione, la commissione competente per i problemi dell'ambiente del Parlamento eletto nel giugno prossimo rediga una relazione sulla qualità dell'ambiente urbano in Europa, che consenta di acquisire dati e informazioni con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
- a) livello di inquinamento atmosferico nelle grandi città comunitarie e misure intraprese dagli Stati membri per tutelare la salute dei cittadini;
  - b) qualità delle acque sotterranee e superficiali, tecnologie e politiche per la tutela e la depurazione delle acque;
  - c) livello di inquinamento acustico, effetti sulle popolazioni esposte, misure già adottate e risultati;
  - d) politiche di controllo del traffico e della congestione stradale e iniziative intraprese;
- chiede inoltre alla commissione per la protezione dell'ambiente di formulare, sulla base della relazione, una serie di richieste alla Commissione da trasformare in direttive che impegnino i governi degli Stati membri a migliorare la qualità dell'ambiente urbano;

Venerdì 16 dicembre 1988

27. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa attinente al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri, nonché all'ONU, all'OMS, alla CES (Confederazione europea dei sindacati), all'UNICE e alle seguenti organizzazioni: IULA (International Union of Local Authorities), CCRE (Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa) e «Centre for cooperation among the world's cities».

## 6. Scarico per l'esecuzione del bilancio delle Comunità per il 1985

— doc. A 2-288/88

### RISOLUZIONE

**sulle misure adottate dalla Commissione per dare seguito alle osservazioni contenute nella risoluzione che accompagna la decisione di scarico per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee dell'esercizio 1985**

*Il Parlamento europeo,*

- viste le osservazioni contenute nella sua risoluzione del 19 gennaio 1988, che accompagna la decisione di scarico per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee dell'esercizio 1985 (1),
  - vista la relazione della Commissione sulle misure adottate per dar seguito alle osservazioni contenute nella risoluzione che accompagna la decisione di scarico per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio 1985 (COM(88) 216 All.),
  - vista la relazione della commissione per il controllo di bilancio (doc. A 2-288/88),
- A. considerando che, a norma dell'articolo 85 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, le istituzioni adottano ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni contenute nelle decisioni di scarico,
- B. considerando che, a norma dello stesso articolo, le istituzioni, a richiesta del Parlamento europeo, riferiscono sulle misure prese in conseguenza di tali osservazioni, e in particolare sulle istruzioni da esse impartite ai loro servizi che intervengono nell'esecuzione del bilancio,

1. si compiace che la Commissione, con la sua relazione sulle misure adottate per dare seguito alle osservazioni del Parlamento in merito allo scarico per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio 1985, porti avanti coerentemente le riforme concepite dall'inizio del 1987 al fine di fornire una base più solida alle finanze comunitarie e di procedere a una più sana gestione finanziaria;

(1) GU n. C 49 del 22. 2. 1988, pag. 26.



Venerdì 16 dicembre 1988

2. prende atto dei notevoli progressi compiuti quanto allo smaltimento delle scorte di prodotti agricoli che da molti anni grava sul bilancio comunitario con spese antieconomiche e invita la Commissione a procedere allo smercio sfruttando la vantaggiosa situazione congiunturale esistente e a esperire tutte le possibilità che le si offrono per ridurre i costi connessi al magazzinaggio delle scorte; insiste perché la Commissione dedichi particolare attenzione alle condizioni di magazzinaggio e si rifiuti di accogliere ingiustificate richieste di contributi al FEAOG, sezione garanzia determinate da un magazzinaggio inadeguato,
  3. invita la Commissione, indipendentemente dalla limitazione delle spese agricole a livello di bilancio, a portare avanti i suoi tentativi di migliorare la sana gestione di suddette spese mediante un accurato riesame delle singole organizzazioni di mercato e della loro applicazione pratica;
  4. si aspetta che la Commissione svolga in modo più approfondito e deciso, nei confronti degli Stati membri la sua funzione di controllo e coordinamento dell'attuazione delle organizzazioni di mercato e in particolare che essa ottemperi ai suoi compiti previsti dal regolamento (CEE) n. 283/72 del 10 febbraio 1972;
  5. invita la Commissione a presentare proposte concrete che creino le premesse legislative e amministrative per un'efficace lotta contro le frodi e le irregolarità, così da garantire un impiego quanto più efficace possibile dell'unità di coordinamento per la lotta antifrodi (UCLAF);
  6. invita la Commissione a sfruttare pienamente il quadro giuridico esistente per applicare, soprattutto nel settore del controllo delle entrate e delle spese della Comunità, il diritto comunitario, se necessario anche nell'ambito della procedura in materia di infrazioni;
  7. deplora che, sulla base delle indicazioni incomplete fornite dalla Commissione, non si sia potuta esperire nella misura auspicata la cosiddetta procedura *Notenboom* alla fine dell'esercizio 1988 e invita la Commissione a fornire tempestivamente all'autorità di bilancio informazioni complete sui fondi da annullare ovvero da riportare all'esercizio successivo nonché a presentare proposte in merito all'impiego dei fondi, così da migliorare la procedura di bilancio e da consentire un impiego dei fondi quanto più razionale possibile;
  8. chiede alla Commissione di indicare in futuro nei suoi conti annuali l'importo esatto dei potenziali oneri di bilancio derivanti da concessioni di garanzie e cauzioni;
  9. deplora che le proposte presentate dalla Commissione in merito alla riforma dei fondi strutturali non siano sufficienti proprio in considerazione delle esigenze di un efficace controllo di bilancio e si appella al Consiglio affinché, tenga conto, all'atto della riforma dei Fondi strutturali, degli emendamenti presentati al riguardo dal Parlamento;
  10. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa attinente al Consiglio, alla Commissione e, per conoscenza, alla Corte dei conti.
-

Venerdì 16 dicembre 1988

**7. Scarico di bilancio per l'esecuzione del bilancio per il 1986**

— doc. A 2-286/88

**RISOLUZIONE**

**sulle misure adottate dalla Commissione per dar seguito alle osservazioni contenute nella risoluzione che accompagna la decisione concernente il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 1986**

*Il Parlamento europeo,*

— viste le proprie osservazioni contenute nella risoluzione del 13 aprile 1988, che accompagna la decisione concernente il discarico per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per l'esercizio 1986 (1),

— vista la relazione interlocutoria della Commissione sulle misure adottate per dar seguito alle osservazioni di cui alla risoluzione che accompagna la decisione di scarico sull'esecuzione del bilancio dell'esercizio 1986 (COM(88) 452 def.),

— visti la relazione della commissione per il controllo di bilancio e il parere della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport (doc. A 2-289/88),

A. considerando che, a norma dell'articolo 85 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, le istituzioni devono adottare ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni contenute nelle decisioni di scarico,

B. considerando che, a norma dell'articolo 85 del regolamento finanziario, il controllo parlamentare si estende anche alle misure adottate in conseguenza di tali osservazioni e alle istruzioni impartite ai servizi che intervengono nell'esecuzione del bilancio,

1. constata con soddisfazione che, a seguito del giudizio espresso dal Parlamento in merito alla difficile situazione in cui versano le finanze comunitarie e alle gravi carenze nella gestione del bilancio comunitario, la Commissione ha espresso l'intenzione di portare velocemente e coerentemente a termine il processo di riforma avviato nel 1987, al fine di risanare la situazione finanziaria e garantire un'esecuzione delle politiche comunitarie secondo criteri di efficienza e di sana gestione;

2. prende atto del fatto che la Commissione riconosce di disporre degli strumenti necessari per proseguire la realizzazione delle proposte di riforma presentate; rileva che ne consegue una maggiore responsabilità della Commissione quanto al successo delle sue iniziative;

3. insisterà pertanto in futuro sul rigoroso rispetto dei principi di bilancio e sull'osservanza delle disposizioni relative a una presentazione dei conti regolare e trasparente; esprime al riguardo le proprie perplessità a proposito del «saldo provvisorio per l'esercizio 1988»;

4. sottolinea che in vari settori importanti della gestione del bilancio, come per esempio la gestione delle entrate e il controllo del rispetto delle disposizioni comunitarie nell'esecuzione delle singole politiche comunitarie, la Commissione non dispone ancora di competenze essenziali per un'efficace esecuzione dei compiti che le sono affidati;

(1) GU n. C 122 del 9. 5. 1988, pag. 57.

Venerdì 16 dicembre 1988

5. chiede alla Commissione di tenere in debita considerazione i criteri di una sana gestione finanziaria nell'applicazione dei principi derivanti dalle disposizioni sulla disciplina di bilancio e di intensificare gli sforzi per un costante miglioramento dei meccanismi di finanziamento della politica agricola comune e delle relative disposizioni;

6. è dell'avviso che la cosiddetta procedura *Notenboom* vada modificata in modo da consentire una verifica costante delle diverse possibilità di utilizzazione dei fondi stanziati nei diversi settori — il che costituisce uno dei criteri di giudizio del Parlamento nell'ambito delle sue opzioni politiche — e da permettere cosè di stabilire come possano essere altrimenti utilizzati, mediante storni di stanziamenti all'interno dello stesso bilancio o riporti all'esercizio successivo, quei fondi che si prevede che resteranno inutilizzati alla fine dell'esercizio; chiede pertanto alla Commissione di presentare a tal fine i dati necessari;

7. constata con soddisfazione che è stato possibile recuperare il tempo perduto a causa dei ritardi nella liquidazione dei conti; rileva tuttavia che un'esecuzione più accurata, secondo il principio dei controlli sistematici, della procedura di liquidazione dei conti potrebbe rendere più efficace questo strumento per controllare l'applicazione uniforme del diritto comunitario in tutti gli Stati membri e per respingere qualsiasi richiesta illecita a carico del bilancio comunitario;

8. segue con estremo interesse la riforma dei fondi strutturali e rinnova l'appello al Consiglio di tener debitamente conto, nell'approvazione dei testi giuridici, delle proposte formulate dal Parlamento nell'ambito della procedura di consultazione per un più efficace funzionamento dei fondi e un maggior controllo della loro attività;

9. riconosce i progressi compiuti dalla Commissione nella valutazione delle attività del Centro comune di ricerca di Ispra e seguirà con attenzione l'applicazione della decisione di razionalizzare la gestione del personale e il miglioramento del quadro di bilancio;

10. sottolinea ancora una volta il carattere prioritario che attribuisce a un'efficace lotta contro le frodi e le irregolarità a danno del bilancio comunitario e chiede alla Commissione di sottoporgli a breve termine per parere un programma dettagliato delle strategie che intende seguire in questo settore;

11. si compiace del fatto che, approvando un nuovo regolamento finanziario, il Consiglio superiore delle scuole europee abbia posto le basi per un migliore impiego degli stanziamenti destinati al funzionamento delle scuole europee; si augura che vengano a breve termine eliminate anche le altre carenze a livello di gestione delle scuole, evidenziate dalla Corte dei conti nelle sue ultime relazioni;

12. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione e la motivazione a essa attinente al Consiglio, alla Commissione e, per conoscenza, alla Corte dei conti.

## 8. Stato dei negoziati del GATT a Montreal

— Risoluzione comune di cui al doc. B 2-1194/88/1

### RISOLUZIONE sui negoziati del GATT a Montreal

*Il Parlamento europeo,*

A. considerando la revisione a medio termine del GATT di Montreal e la riunione del Consiglio europeo a Rodi,

Venerdì 16 dicembre 1988

- B. compiacendosi dell'affermazione del Consiglio secondo cui il mercato interno del 1992 non sarà chiuso su se stesso e la Comunità continuerà a rispettare il sistema di commercio multilaterale contribuendo a una maggiore liberalizzazione degli scambi internazionali sulla base dei principi GATT di accordi reciproci e mutualmente vantaggiosi,
1. accoglie con favore il sostanziale progresso compiuto a Montreal su undici dei quindici argomenti negoziali, in particolare per quanto concerne i prodotti tropicali, le tariffe, la composizione delle controversie e il commercio nel settore dei servizi;
  2. deplora che non si sia potuto raggiungere un accordo nei negoziati agricoli a causa della perdurante disputa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti e in particolare della scarsa disponibilità di questi ultimi ad avviare effettivi negoziati con la Comunità per quanto concerne misure a breve termine;
  3. rileva che è necessario per tutte le parti procedere a un immediato congelamento nel settore dei sussidi all'esportazione di prodotti agricoli;
  4. si compiace dell'applicazione da parte della Comunità delle riduzioni tariffarie e di altre concessioni per prodotti tropicali con effetto a partire dal 1° gennaio 1989; rileva che una riduzione generale delle restrizioni al commercio nel settore dei prodotti tropicali in ambito GATT avrà effetti positivi su tutti i paesi tropicali in via di sviluppo, compresi i paesi ACP;
  5. auspica che le parti contraenti adottino un atteggiamento più flessibile prima del prossimo incontro del Comitato per i negoziati commerciali da tenersi a Ginevra nell'aprile 1989;
  6. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al segretario generale del GATT.

## 9. Lavoratori frontalieri

— doc. A 2-227/87

### RISOLUZIONE

#### sui problemi dei lavoratori frontalieri nella Comunità

*Il Parlamento europeo,*

- visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100, 118, 116 A e 130 A,
- vista la raccomandazione della Commissione sul coordinamento transfrontaliero in materia di sviluppo regionale <sup>(1)</sup>,
- vista la comunicazione della Commissione sul problema delle popolazioni frontaliere <sup>(2)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 14 maggio 1982 su una politica economica e sociale a favore dei lavoratori frontalieri e sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva per l'armonizzazione delle disposizioni relative all'imposizione sui redditi in relazione alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità <sup>(3)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU. n. L 321 del 10. 11. 1981.

<sup>(2)</sup> COM(85) 529 def.

<sup>(3)</sup> GU n. C 149 del 14. 6. 1982, pag. 123.

Venerdì 16 dicembre 1988

- visto il parere del Comitato economico e sociale,
  - vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Tridente e altri sulla violazione dei diritti sindacali nel Principato di Monaco (doc. B 2-639/86/corr.),
  - vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Van Hemeldonck e altri sulla violazione dei diritti sindacali (doc. B 2-644/86),
  - visto il parere del Comitato economico e sociale sui problemi transfrontalieri del mercato del lavoro,
  - vista la relazione della commissione per gli affari sociali e l'occupazione (A 2-227/88),
- A. constatando che, secondo le stime della Commissione, la popolazione che vive nelle regioni frontaliere interne della Comunità a dodici è costituita da circa 48 milioni di persone, di cui circa 300 000 sono lavoratori frontalieri,
- B. rilevando tuttavia che i suddetti dati sono poco attendibili sia perché frutto di statistiche non recenti e incomplete, sia per le diversità esistenti da paese a paese per quanto riguarda le modalità di recensire il fenomeno, sia per l'assenza di cifre reali sulla dimensione del fenomeno in Spagna e Portogallo,
- C. constatato che molti lavoratori migranti si sono stabiliti in zone di confine del paese comunitario ospitante e che a seguito della crisi hanno dovuto trovare occupazione in un paese terzo,
- D. constatato che in alcuni accordi bilaterali tra paesi comunitari e paesi terzi, i lavoratori migranti comunitari non vengono tutelati in materia di sicurezza sociale alla pari dei lavoratori comunitari nazionali,
- E. considerando che le regioni frontaliere fornitrici di manodopera vivono una realtà economica debole, soprattutto a causa del persistere delle frontiere, che hanno sempre rappresentato un ostacolo al rafforzamento dei legami umani, culturali, economici e politici tra gli Stati membri, nonché all'integrazione delle attività produttive, delle infrastrutture e dei servizi nelle zone di frontiere, ma persuaso che tale movimento debba essere meglio disciplinato al fine di assicurare a tali lavoratori le necessarie tutele e garanzie cui hanno diritto,
- F. rilevando che, nel quadro del completamento del mercato interno, occorre dare priorità alla realizzazione di politiche efficaci miranti allo sviluppo equilibrato delle regioni della Comunità e al conferimento della parità di diritti del lavoratori,
- G. ribadendo ancora una volta che i frontalieri devono quotidianamente affrontare normative diverse derivanti, a seconda dei casi da accordi internazionali, da regolamenti comunitari, da norme multilaterali, da accordi bilaterali o regionali o da legislazioni nazionali e che tali diversità di disposizioni giuridiche e amministrative tra il paese di residenza e il paese di lavoro, così come l'assenza di un coordinamento transfrontaliero degli uffici competenti, comportano non poche difficoltà per i lavoratori frontalieri, in particolare per quanto riguarda la sicurezza sociale e i problemi fiscali e monetari,
- H. constatando che il fenomeno delle migrazioni frontaliere non è limitato alle frontiere interne della Comunità, ma è presente in tutte le frontiere tra gli Stati dell'Europa occidentale,
- I. è del parere che l'azione della politica regionale comunitaria sia fondamentale al fine di ridurre gli squilibri economici esistenti tra le regioni frontaliere, sostenere lo sviluppo di tali regioni e rafforzare la cooperazione interregionale e multidisciplinare delle autorità nazionali, regionali e locali dei paesi interessati;

Venerdì 16 dicembre 1988

2. ritiene che, nel contesto della riforma dei Fondi strutturali, la Comunità dovrebbe compiere uno sforzo particolare a favore di tali regioni;

3. ricorda al riguardo la raccomandazione della Commissione sul coordinamento transfrontaliero in materia di sviluppo regionale, nonché il nuovo regolamento del FESR, in cui tra l'altro si afferma che gli Stati membri devono adoperarsi per garantire un coordinamento transfrontaliero dello sviluppo regionale con i mezzi e secondo i livelli che, di comune accordo, essi ritengono appropriati;

4. sottolinea che i lavoratori frontalieri costituiscono una categoria rivelatrice del grado di applicazione della normativa sociale comunitaria e constata purtroppo che in tali zone sussistono ancora numerosi problemi del lavoro e sociali;

5. pertanto ribadisce quanto affermato nella succitata risoluzione del 14 maggio 1982, in particolare la necessità di misure

- nel settore dell'occupazione, quali per esempio, programmi regionali coordinati di iniziative locali per l'occupazione al fine di pervenire a una gestione più disciplinata e controllata del mercato del lavoro,
- nel settore della formazione professionale mediante un incremento dei piani di formazione professionale finanziati dal Fondo sociale europeo e accesso alla formazione professionale su base non discriminatoria, l'incentivazione dei progetti pilota per la formazione professionale dei giovani e il riconoscimento delle qualifiche e dei diplomi,
- nel settore della sicurezza sociale mediante un rigoroso controllo dell'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, il graduale ravvicinamento delle prestazioni di sicurezza sociale e mediante accordi bilaterali per i paesi con frontiere esterne alla Comunità che prevedano uguaglianza di trattamento tra lavoratori nazionali dello Stato comunitario contraente e lavoratori migranti stabilitisi in questo Stato e occupati nel paese terzo,
- nel settore dei contratti di lavoro e dei diritti sindacali eliminando ogni discriminazione e sperequazione causata dalla debolezza contrattuale di tali lavoratori,
- nel settore delle infrastrutture sia potenziando e organizzando meglio i trasporti nelle zone di frontiera mediante accordi di cooperazione in materia di trasporti sia provvedendo alle opportune modifiche delle relative direttive comunitarie al fine di risolvere i problemi connessi alle patenti di guida,
- nel settore fiscale e dei cambi mediante soluzioni comunitarie e accordi bilaterali al fine di eliminare le distorsioni fiscali e le discriminazioni che limitano la libertà di circolazione del lavoratore frontaliere;

6. indica la necessità di accordi bilaterali fra la Comunità e i paesi terzi, su base di reciprocità, su tutti gli aspetti della vita lavorativa ed extralavorativa dei frontalieri comunitari nei paesi terzi;

7. ritiene necessario controllare maggiormente nelle regioni frontaliere il lavoro nero e il lavoro con manodopera in prestito organizzati da imprese subalterne apparentemente indipendenti;

8. chiede, sulla base delle numerose sentenze della Corte di giustizia in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti, una revisione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72;

9. chiede un controllo più approfondito delle attività commerciali transfrontaliere, al fine di evitare che si approfitti dei lavoratori migranti per eludere le disposizioni sociali vigenti a livello nazionale;

Venerdì 16 dicembre 1988

10. considera positive le esperienze di programmi di sviluppo transfrontaliero — quali, per esempio Ems-Dollart e Euregio — e chiede alla Commissione di proseguire ed estendere tali programmi e in particolare di stimolarne la realizzazione in regioni frontaliere della Spagna e del Portogallo e in regioni frontaliere con paesi extracomunitari;

11. ritiene necessario che le forze sindacali e i datori di lavoro apportino e possano apportare il loro contributo al processo di sviluppo regionale e interregionale;

12. sottolinea le forti carenze in materia di coordinamento transfrontaliero dei servizi di collocamento, che hanno comportato in alcuni Stati membri abusi e la mancata osservanza di norme in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori; invita la Commissione a esaminare con urgenza il funzionamento delle agenzie di collocamento degli Stati membri e le varie norme che le disciplinano, vista la sempre maggiore mobilità dei lavoratori nella CEE;

13. condivide l'opinione della Commissione sull'importanza di una buona informazione dei lavoratori frontalieri, in particolare anche mediante la pubblicazione di opuscoli informativi cofinanziati dalla Comunità;

14. ritiene utile e importante che la Commissione proceda entro il 1989 all'elaborazione di uno studio sui problemi socioeconomici che — soprattutto a livello occupazionale — potrebbero verificarsi a seguito della soppressione delle frontiere in zone la cui attività economica è collegata esclusivamente all'esistenza della frontiera, elaborando quindi un programma d'azione volto all'integrazione del mercato del lavoro frontaliere;

15. per quanto riguarda la Spagna, il Portogallo e la Francia, attira l'attenzione sulla necessità che, durante il periodo transitorio, nelle zone di frontiera tra questi tre Stati membri non venga lesa la parità di trattamento e di diritti con ingiustizie e sperequazioni e invita la Commissione a effettuare quanto prima, con la collaborazione delle autorità e dei servizi preposti all'occupazione dei tre paesi, uno studio sulle loro relazioni transfrontaliere;

16. ritiene necessario un approccio multidimensionale della questione transfrontaliera e chiede alla Commissione di presentare entro il 1989 una direttiva quadro sui diritti sociali fondamentali dei lavoratori comunitari;

17. ritiene che la particolarità della situazione dei frontalieri comunitari in paesi terzi sia tale da ipotizzare statuti dei diritti dei lavoratori frontalieri che rientrino nell'ipotesi di direttiva di cui al paragrafo precedente;

18. ritiene che in questa direzione vada appoggiata la proposta di statuto dei diritti dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera presentata nel 1987 al parlamento italiano e alle assemblee regionali del Piemonte e della Lombardia;

19. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi degli Stati membri.

Venerdì 16 dicembre 1988

**10. Alimenti composti per animali \*\* I**

— COM(88) 303 def.

**Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 79/373/CEE, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali**

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE (1)

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

*k) data di fabbricazione, da indicare conformemente all'articolo 5 quinquies, paragrafo 2.***EMENDAMENTO N. 2***Articolo 1, paragrafo 3 (articolo 5, paragrafo 1, lettera k)***k) Soppresso****EMENDAMENTO N. 3***Articolo 1, paragrafo 3 (articolo 5, paragrafo 3, lettera e bis (nuova))***e) bis. data di fabbricazione, da indicare conformemente all'articolo 5 quinquies, paragrafo 2;**<sup>(1)</sup>Per il testo completo vedi GU n. C 178 del 7.7.1988, pag. 4.

— doc. A 2-229/88

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA****recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali***Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio <sup>(1)</sup>,
  - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (doc. C 2-90/88),
  - ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
  - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e il parere della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. A 2-299/88),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche e essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
  2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU n. C 178 del 7.7.1988, pag. 4.



Venerdì 16 dicembre 1988

**11. Progetti di infrastrutture di trasporto \***

— **Proposta di regolamento (10174/88 TRANS 187): approvata**

— **doc. A 2-326/88**

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento concernente la concessione di un sostegno per progetti di infrastrutture di trasporto**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio <sup>(1)</sup>
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 75 del trattato CEE (doc. C 2-235/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- vista la relazione della commissione per i trasporti (doc. A 2-326/88),

1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. si riserva di far ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio non intenda conformarsi al parere del Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
5. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> Doc. 10174/88 TRANS 187.

**12. Concessione di premi nel settore della carne bovina \***

- **Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 755 def.) concernente un regolamento che modifica i regolamenti (CEE) n. 805/68, (CEE) n. 1346/86, (CEE) n. 1347/86, (CEE) n. 1357/80, (CEE) n. 1199/82 e (CEE) n. 3697/88 per quanto riguarda le date limite del regime di appalti pubblici e la concessione di taluni premi nel settore della carne bovina (doc. C 2-240/88): approvata.**

Venerdì 16 dicembre 1988

**13. Disposizioni relative all'ora legale \*\* II**

— doc. C 2-241/88

**DECISIONE  
(Procedura di cooperazione: seconda lettura)****concernente la posizione comune del Consiglio sulla proposta di quinta direttiva del Consiglio concernente le disposizioni relative all'ora legale***Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (doc. C 2-241/88),
  - viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,
1. ha approvato la posizione comune;
  2. ha incaricato il suo presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

**14. Latte e prodotti lattiero-caseari**— **Proposta di regolamento I: approvata**

— doc. A 2-300/88

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA****recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari***Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(88) 466 def.),
  - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (doc. C 2-151/88),
  - ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
  - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e il parere della commissione per i bilanci (doc. A 2-300/88),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportate, conformemente alla votazione intervenuta sul relativo testo;
  2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

## II.

**Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 857/84, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 844/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 857/84 è modificato come segue:

1. All'articolo 3 è aggiunto il seguente punto 4:
  4. Ai produttori che *esercitano l'attività agricola a titolo principale e che:*
    - in esecuzione di un impegno assunto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77 non hanno consegnato latte o prodotti lattiero-caseari durante l'anno di riferimento considerato dallo Stato membro interessato,
    - *hanno presentato* all'autorità competente dello Stato membro, tra il 31 marzo 1984 e il 31 luglio 1988, una domanda di attribuzione di un quantitativo di riferimento, *domanda che è stata rifiutata,*

è attribuito un quantitativo specifico di riferimento *se lo Stato membro è in grado di concederlo* nei limiti del quantitativo globale garantito stabilito nell'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 o nell'allegato del presente regolamento, purché i produttori in questione:

**EMENDAMENTO N. 1**

*preambolo, visto terzo bis (nuovo)*

**Dopo il terzo visto inserire quanto segue:**

**«visto il parere del Parlamento europeo»**

**EMENDAMENTO N. 17/riv. e 2***Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 857/84 è modificato come segue:

1. All'articolo 3 è aggiunto il seguente punto 4:
  4. Ai produttori che
    - in esecuzione di un impegno assunto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77 non hanno consegnato latte o prodotti lattiero-caseari durante l'anno di riferimento considerato dallo Stato membro interessato;
    - **presentano** all'autorità competente dello Stato membro, tra il 31 marzo 1984 e il **31 marzo 1989** una domanda di attribuzione di un quantitativo di riferimento,

è attribuito un quantitativo specifico di riferimento **dallo Stato membro** nei limiti del quantitativo globale garantito stabilito nell'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 o nell'allegato del presente regolamento, purché i produttori in questione:

Resto immutato

Venerdì 16 dicembre 1988

— doc. A 2-300/88

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(88) 466 def.),
- consultato del Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (doc. C 2-151/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e il parere della commissione per i bilanci (doc. A 2-300/88)

1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

**III.**

**Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2237/88) che stabilisce, per il periodo dal 1° aprile 1988 al 31 marzo 1989, la riserva comunitaria per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE (1)

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

**EMENDAMENTO N. 3**

*Preambolo, visto terzo bis (nuovo)*

**Dopo il terzo visto inserire quanto segue:**

**«visto il parere del Parlamento europeo»**

**EMENDAMENTO N. 4**

*Dopo il secondo considerando inserire il seguente nuovo considerando:*

**considerando che la riserva comunitaria dovrebbe, come suggerito in numerose occasioni dal Parlamento europeo, essere ulteriormente aumentata per tener conto dei problemi specifici di alcune regioni;**

(1) Per il testo completo vedi GU n. C 265 del 12.10.1985, pag. 5.

Venerdì 16 dicembre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

**EMENDAMENTO N. 5***Articolo 1*

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2237/88 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 1*

La riserva comunitaria di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 804/68 è fissata, per il periodo dal 1° aprile 1988 al 31 marzo 1989, a 943 000 t, delle quali 500 000 t sono destinate ad attenuare le difficoltà che incontrano gli Stati membri nell'assegnare i quantitativi specifici di riferimento in applicazione dell'articolo 3, punto 4 del regolamento (CEE) n. 857/84.»

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2237/88 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 1*

La riserva comunitaria di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 804/68 è fissata, per il periodo 1° aprile 1988 al 31 marzo 1989, a 1 100 000 t, delle quali 500 000 t sono destinate ad attenuare le difficoltà che incontrano gli Stati membri nell'assegnare i quantitativi specifici di riferimento in applicazione dell'articolo 3, punto 4 del regolamento (CEE) n. 857/84.»

— doc. A 2-300/88

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 2237/88 che stabilisce, per il periodo dal 1° aprile 1988 al 31 marzo 1989, la riserva comunitaria per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio <sup>(1)</sup>,
  - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (doc. C 2-151/88),
  - ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
  - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e il parere della commissione per i bilanci (doc. A 2-300/68),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi, conformemente alla votazione intervenuta sul relativo testo;
  2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU n. C 265 del 12.10.1985, pag. 5.

— Proposta di regolamento IV: approvata

Venerdì 16 dicembre 1988

— doc. A 2-300/88

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA****recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che fissa il prezzo d'intervento del burro a partire dal 1° . . . 1988***Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (doc. C 2-151/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e il parere della commissione per i bilanci (doc. A 2-300/88),

1. approva la proposta della Commissione conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;

2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;

4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU n. C 265 del 12.10.1988, pag. 6.

**V.**

**Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio relativo a un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE <sup>(1)</sup>

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

*Articolo 1*

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1079/77 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Per i produttori le cui consegne nel corso dei dodici mesi corrispondenti al quarto periodo di applicazione del regime del prelievo supplementare previsto dall'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 risultano inferiori o uguali a 60 000 kg, il tasso del prelievo di cui all'articolo 2 e, all'occorrenza, di cui al paragrafo 3 è ridotto di 0,5 punti.

**EMENDAMENTO N. 6***Articolo 1*

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1079/77 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Tutti i produttori sono esentati dal prelievo di cui all'articolo 2 e, all'occorrenza, di cui al paragrafo 3 del presente articolo per i primi 60 000 kg delle loro consegne in relazione alle consegne nel corso dei 12 mesi corrispondenti al quarto periodo di applicazione del regime del prelievo supplementare previsto dall'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68.

Venerdì 16 dicembre 1988

Beneficia altresì di *questa riduzione di 0,5 punti* qualsiasi produttore che abbia iniziato o ripreso le consegne dopo l'inizio del quarto periodo di 12 mesi e prima di una data determinata ogni anno dallo Stato membro interessato, e le cui consegne constatate — o, se del caso, stimate — durante il primo anno di produzione siano inferiori o uguali a 60 000 kg.»

Beneficia altresì di tale esenzione qualsiasi produttore che abbia iniziato o ripreso le consegne dopo l'inizio del quarto periodo di 12 mesi e prima di una data determinata ogni anno dallo Stato membro interessato.»

(<sup>1</sup>) Per il testo completo vedi GU n. C 265 del 12.10.1988, pag. 7.

— doc. A 2-300/88

#### RISOLUZIONE LEGISLATIVA

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 1079/77 relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (<sup>1</sup>),
  - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (doc. C 2-151/88),
  - ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
  - vista la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e il parere della commissione per i bilanci (doc. A 2-300/88),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi, conformemente alla votazione intervenuta sul relativo testo;
  2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

GU n. C 265 del 12.10.1988, pag. 7.

Venerdì 16 dicembre 1988

## ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 16 dicembre 1988

ABENS, ABOIM INGLEZ, ADAM, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ANDREWS, ANTONIOZZI, ANTONY, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, ARNDT, BAILLOT, BANOTTI, BARDONG, BARRETT, BARROS MOURA, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BETHELL, BJØRNVIG, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BOOT, BOSERUP, DE BREMOND D'ARS, BROOKES, BRU PURÓN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CERVERA CARDONA, CERVETTI, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHAPIER, CHRISTENSEN, CHRISTODOULOU, CINCIARI RODANO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINOT, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, CONDESSO, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, CRUSOL, DANKERT, DERMAUX, DEPREZ, DEVEZE, DESSYLAS, DI BARTOLOMEI, DIDÓ, DIMOPOULOS, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, EBEL, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERCINI, ESCUDERO LOPEZ, ESTGEN, EWING, EYRAUD, FERRER CASALS, FICH, FILINIS, FITZGERALD, FLANAGAN, FOCKE, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, FRANZ, FRÜH, FUILLET, GAIBISSO, GAMA, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRIGA POLLEDO, GATTI, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIUMMARRA, GLINNE, GREDAL, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HÄRLIN, HAPPART, HERMAN, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.-H., HOON, HUGHES, HUME, HUTTON, IVERSEN, JEPSEN, KILBY, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, KRISTOFFERSEN, KUIJPERS, LACERDA DE QUEIROZ, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LARIVE, LEMASS, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LUSTER, MADEIRA, MAHER, MALANGRÉ, MALLET, MARSHALL, MARTIN D., MARTIN S., MAVROS, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMILLAN-SCOTT, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MONTERO ZABALA, MÜHLEN, MÜNCH, MUNTINGH, NAVARRO VELASCO, NEGRI, NEUGEBAUER, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NORDMANN, O'DONNELL, OLIVA GARCÍA, O'MALLEY, PALMIERI, PAPAKYRIAZIS, PAPON, PATTERSON, PEARCE, PELIKAN, PENDERS, PEREIRA V., PÉREZ ROYO, PETERS, PIMENTA, PIRKL, PLASKOVITIS, POETSCHKI, POETTERING, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PORDEA, PRAG, PRICE, PROUT, PROVAN, PUNSET I CASALS, RABBETHGE, RAFTERY, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHIAVINATO, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SEEFELD, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SELVA, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART, SUTRA DE GERMA, TAYLOR, THAREAU, THEATO, TOLMAN, TOMLINSON, TOPMANN, TORRES MARINHO, TOUSSAINT, TRAVAGLINI, TRIDENTE, TRIVELLI, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, ULBURGHS, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERGEER, VERNIMMEN, VIEHOFF, VISSER, VITALE, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAGNER, WAWRZIK, WEDEKIND, WIJSENBECK, VON WOGAU, WOHLFART, WURTH-POLFER, ZAGARI, ZAHORKA, ZARGES.



Venerdì 16 dicembre 1988

## ALLEGATO I

## Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorabili

(-) = Contrari

(O) = Astensioni

Risoluzione di cui al doc. A 2-227/88

(Emendamento n. 3)

(+)

ABENS, ADAM, AMBERG, ANDRÉ, ARBELOA MURU, ARNDT, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOMBARD, BONACCINI, BOSERUP, BRU PURÓN, BUCHAN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CERVETTI, CHOPIER, CODERCH PLANAS, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COLUMBU, DEVEZE, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ESCUDERO LOPEZ, EYRAUD, FICH, FILINIS, FOCKE, FUILLET, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GATTI, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HITZIGRATH, HOFF, KOLOKOTRONIS, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MEGAHY, NEUGEBAUER, OLIVA GARCÍA, PONS GRAU, RAMÍREZ HEREDIA, SABY, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHMIDBAUER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, SQUARCIALUPI, STEWART, THAREAU, TRIDENTE, TRIVELLI, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VISSER, WAGNER, WEDEKIND.

(-)

ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ANASTASSOPOULOS, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, BANOTTI, BARRETT, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BOCKLET, BOOT, DE BREMOND D'ARS, BROK, CARVALHO CARDOSO, CLINTON, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, DE VRIES, EBEL, EWING, FITZGERALD, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, FRANZ, GAIBISSO, GARCÍA AMIGÓ, GARRÍGA POLLEDO, HUTTON, KILBY, KLEPSCH, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LUSTER, MAHER, MALANGRÉ, MALLET, MARSHALL, MCCARTIN, MERTENS, MÜHLEN, MÜNCH, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., PATTERSON, PEARCE, PIRKL, PONIATOWSKI, PRAG, PROUT, PROVAN, RABBETHGE, RAFTERY, ROBERTS, SANTOS MACHADO, SCHIAVINATO, SELIGMAN, SIMPSON, SPÄTH, STAUFFENBERG, THEATO, TOUSSAINT, TUCKMAN, TURNER, WIJSENBECK, ZAHORKA, ZARGES.

*Idem*

(Emendamento n. 4)

(+)

ABENS, ABOIM INGLEZ, ADAM, ALBER, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, ARNDT, BANOTTI, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOCKLET, BOMBARD, BONACCINI, BOOT, BOSERUP, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CERVETTI, CHOPIER, CLINTON, CODERCH PLANAS, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, CORNELISSEN, DÜHRKOP DÜHRKOP, EBEL, ELLIOTT, EYRAUD, FICH, FILINIS, FOCKE, FRANZ, FUILLET, GAIBISSO, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GATTI, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HERMAN, HITZIGRATH, HOFF, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LUCAS PIRES, LUSTER, MAHER, MALANGRÉ, MALLET, MARTIN D., MCCARTIN, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, MÜHLEN, MÜNCH, NEUGEBAUER, OLIVA GARCÍA, PIRKL, PONS GRAU, PUNSET I CASALS, RABBETHGE, RAFTERY, RAMÍREZ HEREDIA, SABY, SANTOS

Venerdì 16 dicembre 1988

MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHMIDBAUER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, SPÁTH, SQUARCIALUPI, STEWART, THAREAU, THEATO, TRIVELLI, ULBURGHS, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VISSER, WAGNER, WEDEKIND, ZAHORKA, ZARGES.

(—)

ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ANDRÉ, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, BEAZLEY C., BEAZLEY P., DE BREMOND D'ARS, DE VRIES, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, GARCÍA AMIGÓ, GARRÍGA POLLEDO, HUTTON, KILBY, LAFUENTE LÓPEZ, LORCA VILAPLANA, MARSHALL, MARTIN S., NIELSEN J. B., PATTERSON, PEARCE, PONIATOWSKI, PRAG, PROUT, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, SCHIAVINATO, SELIGMAN, SIMPSON, TOUSSAINT, TUCKMAN, TURNER, WIJSENBECK.

(O)

BARRETT, COSTE-FLORET, DEVEZE, ESCUDERO LOPEZ, EWING, FITZGERALD, LALOR, PROVAN.

*Idem**(Emendamento n. 5)*

(—)

ABENS, ABOIM INGLEZ, ADAM, ALBER, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, ARNDT, BANOTTI, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOCKLET, BOMBARD, BONACCINI, BOOT, BOSERUP, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CERVETTI, CHOPIER, CLINTON, CODERCH PLANAS, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, CORNELISSEN, CRUSOL, DÜHRKOP DÜHRKOP, EBEL, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ESCUDERO LOPEZ, EYRAUD, FERRER CASALS, FICH, FILINIS, FOCKE, FRANZ, FUILLET, GAIBISSO, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GATTI, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HERMAN, HITZIGRATH, HOFF, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LALOR, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LUCAS PIRES, LUSTER, MAHER, MALANGRÉ, MALLET, MARTIN D., MCCARTIN, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, MÜHLEN, MÜNCH, MUNTINGH, NEUGEBAUER, OLIVA GARCÍA, PIRKL, PONS GRAU, PUNSET I CASALS, RABBETHGE, RAFTERY, RAMÍREZ HEREDIA, SABY, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHIAVINATO, SCHMIDBAUER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, SPÁTH, SQUARCIALUPI, STAUFFENBERG, STEWART, THAREAU, THEATO, TRIDENTE, TRIVELLI, ULBURGHS, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VISSER, WAGNER, WEDEKIND, ZAHORKA, ZARGES.

(—)

ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ANDRÉ, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, BARRETT, BEAZLEY C., BEAZLEY P., DE BREMOND D'ARS, CONDESSO, COSTE-FLORET, DE VRIES, DEVEZE, EWING, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, GARCÍA AMIGÓ, GARRÍGA POLLEDO, HUTTON, KILBY, LAFUENTE LÓPEZ, LORCA VILAPLANA, MARSHALL, MARTIN S., NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., PATTERSON, PEARCE, PONIATOWSKI, PRAG, PROUT, PROVAN, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, SELIGMAN, SIMPSON, TOUSSAINT, TUCKMAN, TURNER, WIJSENBECK.

(O)

FITZGERALD.

Venerdì 16 dicembre 1988

*Idem**(Risoluzione nel suo complesso)*

( + )

ABENS, ADAM, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, ARNDT, BANOTTI, BARRETT, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BLOCH VON BLOTTNITZ, BOCKLET, BOMBARD, BONACCINI, BOOT, BOSERUP, DE BREMOND D'ARS, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CERVETTI, CHOPIER, CLINTON, CODERCH PLANAS, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, CONDESSO, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, CRUSOL, DE VRIES, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, EYRAUD, FERRER CASALS, FICH, FILINIS, FITZGERALD, FOCKE, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, FRANZ, FUILLET, GAIBISSO, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GATTI, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HERMAN, HITZIGRATH, HOFF, HUTTON, KILBY, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LARIVE, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LUSTER, MAHER, MALANGRÉ, MALLET, MARTIN D., MARTIN S., MCCARTIN, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, MÜHLEN, MÜNCH, MUNTINGH, NAVARRO VELASCO, NEUGEBAUER, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., OLIVA GARCÍA, PATTERSON, PEARCE, PIRKL, POETTERING, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PRAG, PROUT, PROVAN, PUNSET I CASALS, RAFTERY, RAMÍREZ HEREDIA, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, SABY, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHIAVINATO, SCHMIDBAUER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON, SPÁTH, SQUARCIALUPI, STAUFFENBERG, STEWART, THAREAU, THEATO, TRIDENTE, TRIVELLI, TUCKMAN, TURNER, ULBURGH, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VISSER, WAGNER, WEDEKIND, ZAHORKA, ZARGES.

( 0 )

ESCUDERO LOPEZ.

*Risoluzione legislativa di cui al doc. A 2-326/88*

( + )

ADAM, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ANASTASSOPOULOS, ARGÜELLES SALAVERRIA, BATTERSBY, BOMBARD, DE BREMOND D'ARS, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CLINTON, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, COSTE-FLORET, DESAMA, DURY, FILINIS, FITZGERALD, FRAGA IRIBARNE, GAIBISSO, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GRIMALDOS GRIMALDOS, HITZIGRATH, HUTTON, KILBY, KLEPSCH, LALOR, LEMMER, LENZ, MAHER, MCCARTIN, MEDINA ORTEGA, NEUGEBAUER, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., NORDMANN, PAISLEY, PATTERSON, PEARCE, POETSCHKI, PRAG, PROUT, PROVAN, ROMERA I ALCÁZAR, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SELIGMAN, STAVROU, THAREAU, THEATO, TOLMAN, TUCKMAN, TZOUNIS, VIEHOFF, WAGNER, WEDEKIND, WIJSENBECK.

( 0 )

EWING.

Venerdì 16 dicembre 1988

*Proposta di regolamento IV oggetto del doc. A 2-300/88*

( + )

ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, BEAZLEY P., BRU PURÓN, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CERVERA CARDONA, CLINTON, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, DÉPREZ, DESAMA, DI BARTOLOMEI, FRAGA IRIBARNE, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARRÍGA POLLEDO, GUTIÉRREZ DÍAZ, HITZIGRATH, HOFF, HUTTON, KILBY, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LLORCA VILAPLANA, MAHER, MCCARTIN, MEDINA ORTEGA, NAVARRO VELASCO, NEUGEBAUER, NEWTON DUNN, PATTERSON, PEARCE, PRAG, PRICE, PROUT, PROVAN, ROBERTS, ROBLES PIQUER, RUBERT DE VENTÓS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHIAVINATO, TUCKMAN, VÁZQUEZ FOUZ, VIEHOFF, VON DER VRING, WAGNER.

( - )

BOCKLET, BOMBARD, DE BREMOND D'ARS, DEVEZE, ERCINI, EWING, EYRAUD, FITZGERALD, FRANZ, GAMA, HERMAN, KILLILEA, LALOR, LEMMER, LENZ, LUSTER, MARTIN S., NIELSEN J. B., PEREIRA V., POETSCHKI, RAFTERY, STAVROU, THEATO, TOLMAN, TZOUNIS, WEDEKIND.

( 0 )

CONDESSO.

Venerdì 16 dicembre 1988

**ALLEGATO II****Dichiarazioni scritte**  
(articolo 65 del regolamento)

Numero del documento	Autori	Firme
15/88	D. Martin, Collins, Ford, McMahon	20
16/88	Pordea	1
17/88	Staes, Nitsch	7
19/88	Baron Crespo, Sapena Granell, Coimbra Martins	27
20/88	Pannella e altri	14
21/88	van der Lek e altri	30
22/88	Ford e altri	17